





U. Le rappele

orazioni, &

solendoci el

la quale fian

to de' nostri p

infelici figliu

della nostra re

Alv. G. g. g. s. s.
Nt.

XI

55

3079 G. h. 24.

IX

10 050

REGOLA VNICA DEL SERAFICO

XI

S. FRANCESCO,

con la dichiarazione fatta da diuersi

Sommi Pontefici:

*Et la Regola della Beata Verg. S. Chiara d' Assisi;
con l' esposizione dell' una, e dell' altra, con
sedici Auertimenti per i Morienti,
& altri deuoti discorsi:*

Compilata dal Reueren. Padre F. Gregorio
Capuccino, & da lui chiamata,

Seconda Parte dell' Enchiridion Ecclesiastico:

Opera molto vtile ad ogni persona spirituale.

CON PRIVILEGIO.

VNIC. REG.

S. FRAN. INSTL.



FRAT. MINOR.

IN VENETIA, Appresso Girolamo Polo. 1589.

Ad instantia de Giacobbo Anello de Maria, Libraro in Napoli.

REGOLA VNICA

DEL SERAFICO

S. FRANCESCO

con la dichiarazione fatta da' direttori

Sommari sommi:

La regola della Regola S. O. della Regola

per l'esplicita dell'opera, che si fa, con

l'istit. Anonima per l'istit.

Ogni anno si fa:

Comitato dal Reichen. Padre F. Gregorio

Capitolo, che si fa in

Seconda Parte del Reichen. Capitolo

Ogni anno si fa: 292

Don. P. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.



D 517/1985

AL REVERENDIS.
IN CHRISTO

Pad. Nostro, Pad. F. Hieronimo da
Polizzo di Sicilia,

GENERALE DELLA RELI-
gione del Serafico Padre S. Fran-
cesco detti Capuccini.

Conventus Anno Domini 1620.
Lagrabienfis
Donatus Patri Ignatio
Tuk vicario Anno.



SSENDO per vera quella re-1620
gola, che anco gl' Etnici conob-
bero, anzi dirò più, che per in-
stinto di natura conoscono i brut-
ti, come accenna Platone nel Fe-
dro, che tutte le cose furono pro-
dotte dentro questo bel Theatro dell' uniuerso, ac-
ciò che l' una giouando all' altra, facessero, & unis-
sero quell' armonia, che i Filosofi chiamarono ani-
ma del mondo: non mi parrà, che io faccia suor

di proposito Reuerendissimo Padre, mentre con le mie fatiche, qualunque elle siano, bramo la gloria del Signore, l'utilità dell'anime, è l'honore della nostra Religione: mentre ella dal canto suo col zelo mi sprona, con la dottrina m'inalimenta, è con l'amor mi rende confidente. Vscì il nostro Enchiridion alle Stampe, è perche pare (gratie al Signore) che habbia portato qualche giouamento al mondo per lo stato Ecclesiastico, e secolare conoscendomi debitore alla mia Religione, è bramando far dimostrazione dell'affetto, con che amo la Religione della vnica Regola del Serafico nostro Padre San Francesco, benchè in cinque gradi, vno più stretto dell'altro, per quanto dal Bollario dell'Estrauag. de' Romani Pontefici si dimostra, cioè, Primo, Padri Conuentuali. Secondo, Padri Conuentuali dell'Offeruanza. Terzo, Padri, Franciscani, dell'Offeruanza. Quarto, Padri Reformati d'essi Offeruanti. Quinto, Frati di San Francesco, de' Capuccini: & con il sopradetto ordine di grado, per esse Estrauag. dimostrarsi, passarsi ad strictiorem obseruantiam, & in nullo modo permettersi il contrario transito, per quanto dalla constitut. 69. & 22. D.N.S. Papa Sisto, Quinto, & constitut. 70. & 56. della fel. ric. di Papa Greg. XIII. & constitut. 29. di PP. Paolo

to III. & Decima di PP. Iulio III. & Vigesima
di PP. Leone X. appare : per l'occasioni, che mi
si rappresentano, di voler donare un più chiaro,
& abondante lume alle mie offeruanti sorelle del-
la Religione di Santa Chiara, per l'intelligenza
della Regola instituita da detta vostra gloriosa
Madre, che ritrouata da me conforme alla no-
stra per l'institutione del nostro Padre Serafico
San Francesco potrò al sicuro far discorso insieme
dell'una, è dell'altra, & in vn tempo giouar quel-
le M. R. Sorelle, & addurre alcuna luce à nostri
fratelli nel discorrere intorno alla Regola, che ad
honor di Dio ci annoda, & ci mantiene nell'uni-
tà di questa nostra Religione : si bene mi sono più
al frutto, che alle parole obligato : con traduttio-
ne forse più chiara dell'altre. La prego, che co-
me è d'animo generoso, così riceua i piccoli doni,
che per obligo se gli deuono, è per amor se gli dedi-
cano, acciò che acceso dalla sua carità si volga, &
ricorra lo spirito ad opre gioueuoli al Christiano,
di che deuono far professione i Religiosi. E se pur
non sarà dono degno del suo merito, son sicuro, che
andrà librandol' affettion mia verso lei, & il suo
desiderio di giouare i frati suoi. Con. che facen-
dole riuerenza le prego ogni contento spirituale

*del Signore. Dal Monasterio di S. Maria della
Concettione di Napoli, il primo d' Aprile, 1588.*

D. V. P. Reuerendiss.

Humiliss. Seruo nel Signore

Frà Gregorio Capuccino di Nap.

ALLE MOLTO REVER.

MADRI, ET SORELLE

DEL VENERABILE MON-
asterio di Santa Maria in Hie-
rusalem di Napoli.



ON hò voluto perdere questa oc-
casione per il seruizio datomi dal
M. R. P. F. Urbano da Gifuni
vostro, & nostro Ministro Pro-
uinciale, & Padre Spirituale,
che a guisa di padre carnale, il-
quale è sollicito di prouedere i suoi figliuoli delle
cose terrene per sustentatione della carne: Il si-
mile hà fatto in usare sollicitudine verso i suoi fi-
gliuoli spirituali in douer attendere à darli com-
modità, acciò possano con facilità peruenire alla
desiderata requie eterna, mediante la vera of-
seruantia della loro promessa Regola, laquale ben
che sia da se chiara; nondimeno stante, che la sen-
sualità

Sualità alcuna volta gli fa dare tal senso secondo la semplice lettera d' essa, che leua l'intendere secondo la vera intentione dell' instituyente, & la riduce al commodo sensuale, à che detto nostro M. R. P. hà con la sua debita diligentia rimediato, poiche nella nostra Regola vi hà fatto ponere le Dichiarationi fatte da Santi Pontefici, iquali non errano, & massimè nella vera interpretatione delle cose, che spettano alla salute dell' Anima: acciò che sappiamo con sicurezza regolarci nella vera offeruantia della nostra professione: cosi anco hà voluto prouedere alle vostre Reuerentie, non solo con darli vera copia della Regola instituita dalla nostra Madre Santa CHIARA, con la confirmatione della Felice Ricordatione di Papa Innocentio Quarto, quale fù nel tempo, che visse, & trapassò essa Santa, come dice il Breuiario Romano, frà l'ottaua di San Lorenzo; & con detta nostra Serafica Regola, & la Dichiaratione de' Sommi Pontifici, ma anco darui vna certa forma d'intendere l'intentione di detta Santa Chiara: Secondo si può agguagliare à la vostra, & nostra pouertà: nel modo che i legisti vsano sempre di produrre vna decisione fatta in vna causa, quando vi è simile: ò consimile, la determina-

no per quelle medesime ragioni produtte nella prima: Così in questa discussione, ouero Expositione hò usato. In quello, che mi hà parso essere simile alla nostra Regola, essendosi dichiarato quel passo, con l'istesse ragioni, che si è detto nella vostra Regola: & non per questo intendo darui una nuoua Regola: ma solo dirui quello, che secondo il mio debile parere, risponderai, quando mi fosse dimandato, à quelle, che vogliono viuere secondo la semplice povertà assegnata in detta Regola, senza volersi seruire delle concessioni, che rilassassero il rigore di essa Regola. Et in quanto nell'hauere mutato il commune stilo de' Dottori, che nello allegare solo si nomina il principio del capitolo: & non dire, dice il Sommo Pontifice, questo l'ho fatto, à fine non incorreste in simile errore, che altri etiam, che pretendono sapere, iquali quel credito, & obedientia donano, quando se gli diceua, questo dice il tale capitolo, che stà ne i Testi Canonici, quale donano, quando se gli diceua, questo dice il tale frate, ò Dottore: & perciò essendo che detti capitoli Exijt, & Exiui, li Sommi Pontefici gli hanno fatti con matura discussione, & disputa, tra valentissimi, & Illustrissimi Theologi in presenza di sua Santi-

1
tà in publico Concistorio, per determinare secon-
do l'intentione di San Francesco: & à fine, non
incoreste in simile errore, come s'è detto, hò alle-
gato quello, che in simile cosa hanno i Sommi Pon-
tefici con tanta fatica di studio determinato:
acciò con maggior diuotione, & prontezza di
animo l'abbiate à ponere in effecutione. Ben-
che molte cose in essa vi hò scritto: non che sia-
no da dirle, ò pensarle, che tra le vostre Re-
uerentie succedessero, ma solo considerando,
che questa compilatione facilmente può perue-
nire, non solo tra l'altre Reuerende Madri,
& sorelle, che militano sotto la professione del-
la Regola di Santa Chiara: ma anco in Reue-
rende Donne Monache, delle quali hò inteso,
che viuono con proprietà: allequali non credo,
che sarà fastidio leggerla, & per tale causa son
stato alquanto prolisso nella nostra naturale Ita-
liana lingua, lasciando il Nouo Napolitano con
la sua orthografia, & Toscano parlare: delche
le prego à perdonarmi, con pregarle, che non
solo habbiate da pregare per il detto M. R. P.
che il Signore l'illumini in farlo sempre esse-
quire la vera intentione del nostro Serafico Pa-
dre San Francesco, circa la nostra promessa
pouertà, ma anco per me, che si come in no-

me mi ritrouo nella Religione, così infino al punto della mia morte, sempre habbia con veri, & non finti fatti effequire tutto quello, che conuiene à vero Frate Capuccino: Dal nostro loco di Santa M. della Concettione: Il dì ultimo di Genaro 1588.

D. V. R. M. R.

Humiliss seruo, figlio, & fratello nel Sig.

Frà Gregorio Capuccino di Nap.

A' LETTORI.



'ERA tutta via smenticato l'huomo di quell'Eterna vita; di quel fuoco d'amore, co'l quale l'hauea creato Id-dio, accioche sopra tutte le cose l'amasse: ma egli inuilupandosi nelle cose, & amori del mondo, s'era fatto terra infertile, terra inculta: & ecco (dice il Sommo Pontefice) vscito fuori dal seno dell'Eterno Padre quello, che semina, per seminare il suo seme Giesù Christo Figliuol di Dio: che vestito della nostra hnmanità, venne in questo mondo, per euangelizare come il Verbo Eterno, il Verbo Euangelico à tutti i buoni, & reprobì, sapienti, & ignoranti, studiosi, & negligenti. Et come celeste, & profetico agricolto-re sparse il suo sacro seme dell'Euangelica dottrina, vniuersalmente à tutti, senza eccectione di persona. Anzi come quello, che hauea da tirare à se ogni cosa, così parimente venne per saluar tutti: Ilche finalmente fece, quando, dando se stesso, per la salute commune, s'immolò al Padre Eterno in Hostia,

Hostia, & prezzo inestimabile per la Reden-
tione dell'humana generatione . Et benche
di questo istesso seme sparso in ciascheduno
dall'infinita, & communicatiua carità Diui-
na, parte cascò nella via, che sono i cuori
humani deprauati dalle diaboliche sugge-
stioni : parte sopra la dura pietra, che sono
i cuori de gli ostinati infideli, inculti dal vo-
mere della fede : parte tra gli aridi, & pun-
genti spini, che sono finalmente gl' Aua-
ri, i cuori de' quali sono continuamente la-
cerati dall'ingordo, & insatiabile appetito
di ricchezze . Il primo però, che cascò nella
via, fù oppresso, & conculcato da' prauì af-
fetti, & desiderii mondani : Il secondo, che
nell'arida pietra non trouò humore di gra-
tia alcuna, fù forza, che senza poter far radi-
ce si seccasse . Il terzo similmente, restò sof-
focato dall'inordinata ansietà, & mondane
solicitudini . Ma il quarto, & vltimo, ch'è
il cuore mite, & docile, fù da quell'humil-
mente receuuto come da terra fertile, e buo-
na. Questo è la pia, & santa Religione de' fra-
ti Minori, fondata, & radicata nella pouer-
tà, & humiltà per il sacro santo confessor di
Christo Francesco . Il quale germogliando
da

da quel vero seme, si sparse poi per mezzo della sua Regola in quei figliuoli, che generò à se, & à Dio, per il suo ministerio, & per l'offeruanza Euangelica: Questi sono quei veri figliuoli, iquali in humiltà, & mansuetudine, nel modo ch'insegna l'Apostolo San Giacobbo, riceuettero in loro stessi il Verbo Eterno, vnico Figliuolo di Dio Omnipotente, à saluare l'anime, infito, & inestato ne L'humana natura, nell'horto dell'vtero virginal. Questa è quella Religione monda, & immacolata appresso l'Eterno Dio Padre, che descendendo, & deriuando dall'istesso Padre de'Lumi, fù per mezzo del Spirito Santo poi inspirata à San Francesco, & à suoi settatori. Questa è quella, à cui, come l'Apostolo rende testimonianza, non deue alcuno essere molesto, anzi humile, & deuoto, come à quella, laquale Christo vnicamente, con particolar fauore, si degnò confermare con le stigmate della sua Passione: volendo che l'institutore di quella fosse notabilmente insignito, & illustrato di così illustri, & eterni segni. Et questa è quella anco, che con il suo viuace ardore di così santo spirito hà stimolato me con la corrente penna
nel

nel mio antico Italiano, & non Toscano, ne orthografico moderno Napolitano parlare, in esponderla con breuità di parole, conforme all'intentione del glorioso istitutore, & conforme anco alla dichiarazione de' Sommi Pontefici : acciò quanto più con facilità s'intende, più diligentemente s'offerui, & resti scolpita, & risplenda ne' cuori di tutti: anzi senza leuarfi punto dalla sua dirittura: faccia gran profitto in coloro, che la legono, & cō maggior forza gl'infiammi, & brucci in quell'ardente fuoco dell'Amor Diuino, dal quale, come da vn viuo fonte, scaturisce l'origine, la forma, & l'essere, per riformar questo huomo di nuouo disformato per il peccato, & inuilupato nelle cose del mondo: con aggiongerci, anco il Regolare Auuertimento nel tempo di douersi partire da questo mondo, acciò tanto essi professi, quanto anco i secolari s'habbiano da partire con quei mezzi, per iquali possano ottenere il fine, per ilquale sono stati creati, con anco volerti far più chiaro i precetti, & offeruanze narrate nella nostra prima parte, nel discorrere il cap. Viam ambiziose, & cap. Licet. perciò Caro Lettore riceui

ceui con animo grande questa poca fatica,
legila con attentione, studiala con appren-
sione, & effequiscila con diuotione, & pre-
ga il Signore, che ci conserui nella vera, &
non finta Regular offeruanza.





BOLLA DI PAPA

HONORIO TERZO,

Sopra la Regola de Frati Minori.



HONORIO Vescouo, ser-
uo delli serui di Dio, alli di-
letti figliuoli, Frate France-
sco, & à gli altri frati dell'-
Ordine de Frati Minori, sa-
lute, & Apostolica benedit-
tione.

Suole condescendere la sedia Apo-
stolica alli pietosi voti, & alli honesti deside-
rij di quelli, che domandano, dare beniuo-
lo fauore. Per tanto, ò diletti figliuoli nel
Signore. Noi inclinati alli vostri pietosi prie-
ghi, per autorità Apostolica vi confirmia-
mo la Regola dell'ordine vostro, approbata
da Innocentio Papa, di buona memoria,
Predecessore nostro, scritta nelle presenti
lettere, & con l'aiutorio del presente scrit-
to ve la fortifichiamo: la qual Regola è tale.

I N N O M E D E L S I G N O R E

*Incomincia la Regola , & vita de Frati
Minori. Cap. I.*



A Regola , & vita de i Frati Minori è quest a : cioè offeruare il santo Euangelio del nostro Signore Giesu Christo, viuendo in obediencia, senza proprio, & in castitade. Frate Francesco promette obediencia, & riueranza al Signore Papa Onorio, & alli suoi successori canonicamente intranti, & alla Chiesa Romana. Et gli altri Frati siano tenuti à obedire à Frate Francesco, & alli successori suoi.

*Di quelli che vogliono riceuere questa vita, &
in qual modo debbano esser riceuuti.*

Cap. I I.

SE alcuni vorranno pigliar questa vita: & veniranno alli Frati nostri, gli Frati gli mandino alli suoi Ministri Prouinciali: alli quali solamente, & non ad altri si conceda la licenza di receuere Frati. Ma li Ministri gli esaminino diligentemente della Fede Catholica, & Ecclesiastici Sacramenti. Et se tutte queste cose credono, & vogliono fedel-

delmente confessarle, & insino al fine fermamente offeruarle, & se non hanno mogli, ouero se le hanno, & già siano entrate in Monasterio le mogli, ò veramente gli habbino dato licenza, con autorità del Diocesano Vescouo, hauendo esse già fatto voto di continēza, & siano di quella etade le mogli, che di loro non possa nascere sospitione, li Ministri gli dicano la parola del santo Euangelio: che vadino, & vendano tutte le sue cose, & si sforzino darle à poueri, il che se non potranno fare, gli basta la buona voluntade. Et si guardino li Frati, & li loro Ministri, che non siano solleciti delle sue cose temporali: accioche liberamente facciano delle sue cose, tutto quello gli ispirarà il Signore. Non dimeno, se dimanderanno consiglio, habbiano licenza li Ministri di mandargli ad alcuni, che temano Dio, secondo il consiglio de' quali li suoi beni siano distribuiti à poueri. Dapoi gli concedano li panni della probatione, cioè, due toniche senza capuccio, & lo cingulo, & le brache, & lo capparone per sino al cingulo: saluo se à essi Ministri altro secondo Dio alcuna volta paresse. Ma finito l'anno della probatione siano riceuuti all'obedienza, promettendo di offeruare sempre questa vita, & Regola. Et per nessuno modo gli sarà lecito yscire di questa Religione, secon-

do il comandamento del Signore Papa: imperoche secondo il santo Euangelio nessuno, che mette la mano all'aratro, & risguarda in dietro, è atto al Regno di Dio. Et quelli che hanno già promesso obediencia, habbiano vna tonica con lo cappuccio, & vn'altra senza capuccio, chi la vorrà hauere. Et quelli che per necessità sono costretti, possano portare calciamenti. Et tutti li Frati si vestano di vestimenti vili, & possano rappezzarli di sacchi, & d'altre pezze con la benedittione di Dio: li quali io admonisco, & esorto, che non dispreggino, ne giudichino gli huomini, li quali vedono essere vestiti de molli vestimenti, & colorati, & usare cibi, & beueraggi delicati. Ma più presto ogn'vno giudichi, & dispreggi se medesimo.

Del diuino Officio, & del Digiuno, & in qual modo li Frati debbano andare per il mondo. Cap. III.

LI Chierici facciano il diuino Officio secondo l'ordine della Santa Romana Chiesa, eccetto lo Salterio, ex quo potranno hauere li Breuiarij. Ma li Laici dicano vintiquattro Pater noster per Matutino, per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascheduna di queste hore sette. Ma per il Vespero dodeci, per Cōpieta sette,

te, & preghino per li morti. Et digiunino dalla festa d'ogni Santi, infino alla Natiuità del Signore. Ma la santa Quadragesima, che comincia dalla Epifania, infino alli continui quaranta giorni, la quale il Signore col suo santo digiuno consacrò, quelli che volontariamente la digiunano, siano benedetti dal Signore, & quelli che non vogliono, non siano costretti. Ma l'altra infino alla Resurrettione del Signore digiunino. Ma in altri tempi, non siano tenuti: se non il Venerdì à digiunate. Ma in tempo di manifesta necessit  non siano obligati li Frati al digiuno corporale. Io consiglio, ammonisco, & conforto li miei Frati nel Signore Giesu Christo, che quando vanno per il mondo, non litighino, ne contendano con parole, ne giudichino gli altri. Ma siano miti, pacifici, & modesti, mansueti, & humili, honestamente parlando à tutti, come si conuiene. Et non debbiano caualcare, se per manifesta necessit , ouero infirmit , n  siano costretti. In qualunque casa intraranno, primamente dicano, Pace à questa casa. Et secondo il santo Euangelio, di tutti li cibi, che gli sono posti innanzi, gli sia lecito à mangiare.

Che gli Frati non riceuano pecunia.

Cap. IIII.

IO comando fermamente à tutti li Frati, che per nelsun modo riceuano danari, ouero pecunia per se, ò per interposta persona, nondimeno per la necessit  de gl'infermi, & per vestire gli altri Frati, per gli amici spirituali li Ministri solamente, & li custodi habbiano sollecita cura, secondo gli luoghi, & tempi, & freddi paesi: come vedranno essere espediente alla necessitade. Quello sempre saluo, che (come   detto) non riceuano denari, ne pecunia.

Del modo del lauorare. Cap. V.

QVelli Frati, alli quali il Signore h  dato gratia di lauorare, lauorino fedelmente, & deuotamente, talmente, che escluso l'ocio inimico dell'anima, non estinguano lo spirito della santa Oratione, & deuotione: al qual spirito le altre cose temporali deueno seruire. Ma della mercede della fatica riceuano le cose necessarie del corpo per se, & per li suoi Frati, eccetto denari, ouero pecunia. Et questo humilmente, come si conuiene alli serui di Dio, & alli seguitatori della santissima pouer-tade.

*Che niente si appropriino li Frati: & dello diman-
dare la elemosina, & delli Frati in-
fermi. Cap. VI.*

LI Frati niente si appropriino. ne casa, ne luogo, ne alcuna cosa. Ma come peregrini, & forastieri, in questo mondo seruendo al Signore in pouertà, & humiltade, vadano per la elemosina confidentemente. Ne gli conuiene vergognarsi: imperoche il Signore si fece pouero per noi in questo mondo. Questa è quella eccellenza della altissima pouertà, la quale hà instituito voi carissimi fratelli miei, heredi, & Rè del Regno de' cieli. Vi hà fatti poveri di cose, & di virtù di vi hà sublimati. Questa sia la portione vostra, la quale conduce nella terra de' viuenti, alla quale ò diletteffimi fratelli totalmente accostandoui, niente altro per il nome del nostro Sig. Giesu Christo in perpetuo sotto il Cielo vogliate hauere. Et in qualunque luogo doue sono, & si ritroueranno li Frati, si dimostrino domestici insieme l'vno con l'altro, & securamente manifesti l'vno all'altro la sua necessitā, imperoche se la madre ama, & nutrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente debbe ciascuno amare, & nutrire il suo fratello spirituale? Et se qualche vno di loro caderà in infirmitade, gli altri Frati debbono seruire à lui, co

me vorriano essere seruiti essi medesimi.

*Della Penitenza da essere imposta alli Frati,
che peccano. Cap. VII.*

SE alcuni delli Frati instigante lo nemico mortalmente peccaranno, per quelli peccati, delli quali sarà ordinato tra li Frati, che si ricorra alli soli ministri Prouinciali, à quelli siano obligati ricorrere, quanto più presto potranno, & senza dimora. Et se essi Ministri sono Preti, con misericordia gli impongano la penitenza. Ma se non sono Preti, la facciano essere imposta per altri Sacerdoti dell'ordine, si come à loro (secondo Dio) meglio parerà essere ispediente. Et debbiano guardarfi, che non s'adirino, ne conturbino per il peccato d'alcuno, perciò che la ira, & conturbatione in se, & ne gli altri impediscono la caritade.

Della electione del Generale Ministro di questa fraternità, & del Capitolo della Penitencoste. Cap. VIII.

TVtti li Frati siano obligati sempre haue re vno delli Frati di questa Religione in generale Ministro, & seruo di tutta la fraternità, & à lui siano obligati fermamente obedire, il qual morendo, si faccia la electione del successore dalli Ministri Prouinciali, & dalli Custodi nel Capitolo della Penite-

Pentecoste, nelquale li Prouinciali Ministri siano tenuti sempre conuenire insieme in qualunque loco, doue dal Generale Ministro sarà stato costituito. Et questo ogni tre anni vna volta, ò veramente ad'altro termine maggiore, ò minore, si come dal predetto Ministro sarà stato ordinato. Et se in alcuno tempo apparisse alla vniuersità delli Ministri Prouinciali, & Custodi lo predetto Ministro non essere sufficiente al seruitio, & alla commune vtilità delli Frati, siano obligati li predetti Fratti, alli quali è data la elettione nel nome del Signore à se eleggere vn'altro in custode. Ma dopo il Capitolo della Pentecoste, gli Ministri, & gli Custodi possano ciascheduno, se vorranno, & se gli parerà essere ispediente, in quel medesimo anno nelle sue custodie vna volta conuocare li suoi Frati à Capitolo.

Delli Predicatori.

Cap. I X.

LI Frati non predichino nel Vescouato di alcuno Vescouo, quando da lui gli sarà stato contradetto. Et nessuno delli Frati per alcun modo habbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa fraternitade non sarà stato esaminato, & approbato, & l'officio della predicatione da esso ali sarà stato concesso. Admonisco ancora, & essorto quelli medesimi

mi Frati, che nella predicatione, quale fanno, siano effaminati, & casti li lor parlari ad' vtilitade, & edificatione del popolo, annun- ciando loro li vitij, & le virtudi, la pena, & la gloria con breuita di sermone, pero- che la parola abbrevuiata fece il Signore so- pra la terra.

*Della ammonitione, & correptione delli
Frati. Cap. X.*

LI Frati, li quali sono Ministri, & serui de gl'altri frati, visitino, & admoniscano li suoi frati, & humilmente, & charitatiua- mente gli correggano, non commandan- dogli alcuna cosa, la qual sia contra l'anima sua, & la Regola nostra. Ma gli frati, quali so- no sudditi, si ricordino, che per amor di Dio hanno abnegato le proprie voluntadi. On- de fermamente gli commando, che obedi- scano alli suoi Ministri, in tutte le cose che hanno promesso al Signore, di offeruare, & che non sono contrarie all'anima, & alla Re- gola nostra. Et in qualunque luogo sono li Frati, li quali sapeffero, & conoscessero, se non poter offeruare la Regola spiritualmen- te, debbiano, & possano ricorrere alli suoi Ministri. Ma li Ministri charitatiuamente, & benignamente gli riceuano, & tanta fami- liaritade habbiano circa essi, che possano di- re à loro, & fare, come li Signori alli suoi serui:

serui : imperoche così debba essere , che gli Ministri siano serui di tutti li frati. Io admonisco, & esorto nel Sig. Giesu Christo, che si guardino li frati da ogni superbia , vana gloria, inuidia, auaritia, cura, è sollecitudine di questo mondo, dalla detrattione, & mormoratione. Et non si curino quelli, che non fanno lettere, di impararne . Ma attendano, che sopra tutte le cose debbiano desiderare di hauere lo spirito del Signore, & la sua santa operatione : orare sempre à lui con puro cuore, & hauere humiltà , & pazienza nelle persecutioni, & infirmitadi, & amare quelli, che ne perseguitano, & riprendono, & arguiscono, peroche disse il Sig. Amate gl'inimici vostri, & pregate per quelli , che ui perseguitano, & vi calunniano . Beati quelli , che patiscono persecutione per la giustitia, peroche di loro e il Regno de' Cieli . Ma chi persevererà infino al fine, questo sarà saluo.

Che li Frati non entrino ne' Monasterii di Monache. Cap. XI.

IO comando fermamente à tutti i frati, che non habbiano sospetti consortij, ò consigli di donne, & che non entrino ne' Monasterij delle Monache, eccetto quelli, alli quali dalla sedia Apostolica è concessa licenza speciale. Ne si facciano compadri di huomini, ò di donne, accioche per questa occasione

caſione tra li frati, ò delli Frati non naſca ſcandalo.

Di quelli frati che vanno tra li Saraceni, & altri infideli. Cap. XII.

Q Valunche delli Frati, li quali per diuina inſpiratione vorranno andare tra Saraceni, & altri infideli: domandino di ciò licenza dalli ſuoi Miniſtri Prouinciali. Ma li Miniſtri à neſſuno diano licenza di andare, ſe non à quelli, li quali vederanno eſſere ſofficienti à eſſer mandati. Oltra di queſto io commando per obediienza alli Miniſtri, che domandino dal Sig. Papa vno delli Cardinali della ſanta Romana Chieſa: il quale ſia gouernatore, protettore, & correttore di queſta fraternità: accioche eſſendo noi ſempre ſudditi, & ſoggetti alli piedi di eſſa medema ſanta Chieſa ſtabili nella fede catholica oſſeruiamo la pouertà, & humiltà, & il ſanto Euangelio del noſtro Signore Gieſu Chriſto, il quale fermamente hauemo promeſſo.

Finifce la Regola de' frati Minori. Seguita il reſto della Bolla per la confirmatione di eſſa Regola.

A neſſuno dunque de gli huomini per alcun modo ſia lecito infringere queſta ſcrittura della noſtra cōfirmatione, ò veramente con proſontuoſo ardimēto andargli contra.

tra. Ma se qualch'vno presumerà di tentar questo, sappia, che egli incorrerà nella indignatione dello onnipotente Dio, & delli suoi beati Apostoli Pietro, & Paulo. Data in Laterano adi 29. di Nouembre, nell'ottauo anno del nostro Pontificato.



NEL NOME DEL NOSTRO SIGNOR GIESV CHRISTO,

*Incomincia il Testamento del nostro
Serafico San Francesco.*



L Signore diede à me Frate Francesco così incominciare à far penitenza, perche essendo io nelli peccati, troppo mi pareua amaro à vedere li leprosi. Et esso Signore mi condusse tra loro, & io feci misericordia con quelli. Et partendomi da essi, quello che mi pareua amaro, mi fu conuertito in dolcezza dell'anima, & del corpo. Et poi stetti poco, & uscì del secolo. Et il Signore mi diede tal fede nelle Chiese, che io così semplicemente adorassi, & dicessi. Noi ti adoriamo santissimo Giesu Christo qui, & à tutte le Chiese tue: che sono in tutto il mondo, & ti benediciamo, imperoche per la tua santa Croce hai ricomperato il mondo. E poi mi diede il Signore, & dà tanta fede nelli Sacerdoti, che viuono secondo la forma della santa Romana Chiesa, per causa dell'ordine loro, che se mi facessero persecutioni, voglio ricorrere à essi. Et se io haueffi tanta sapienza, quanta hebbe Salomone, & trouassi

trouassi Sacerdoti, poueretti di questo secolo nelle Parochie, nelle quali dimorano, non voglio predicare senza volontà di essi. Et essi, & tutti gli altri voglio temere, amare, & honorare come miei Signori: & non voglio in essi considerare peccato, perche io risguardo in quelli il figliuolo di Dio, & sono miei Signori. Et per questo il faccio, peroche niente vedo corporalmente in questo secolo di esso altissimo. Figliuolo di Dio: se non il santissimo corpo di quello, & il santissimo Sangue suo, il quale essi consacrano, & riceuono, & essi soli lo amministrano à gli altri. Et questi santissimi Misterij sopra tutte le cose voglio honorare, & riuerire, & in luoghi pretiosi collocare. Et li santissimi nomi, & parole di esso scritte in qualunque luogo gli ritrouero in luoghi non liciti, gli voglio raccogliere, & prego, che siano raccolti, & in luogo honesto collocati. Et tutti li Theologi, & quelli, li quali ministrano à noi le santissime parole diuine, douemo honorare, & riuerire, come quelli, che ministrano à noi lo spirito, & la uita. Et da poi che il Signore mi dette delli Frati, nessuno mi mostraua quello, che io douessi fare. Ma esso altissimo mi ruelò: che io douessi viuere secondo la forma del santo Euangelio. Et io con poche parole, & semplicemente lo feci scriuere, & il Signor Papa me lo confermo.

Et

Et quelli, che veniuano à riceuere questa vita, tutte le cose, che poteuano hauere, dauano à poveri. Et erauamo contenti di vna tonica (di dentro, & di fuori rapezzata, quelli, che voleuano) & del cingulo, & le mutande: & nō voleuamo hauere più. L'officio lo diceuamo noi chierici secōdo gli altri chierici. Li Laici diceuano Pater noster. Et assai volentieri stauamo nelle Chiese pouerette, & abandonate. Et erauamo idioti, è sudditi à tutti, & io con le mie mani lauoraua & voglio lauorare, & tutti gli altri miei Frati fermamente uoglio, che lauorino di laboritio, che appartenga à honestade. Et quelli, che non fanno, imparino non per cupidità di receuere il pretio della fatica, ma per il buono esempio, & à discacciar la otiosità, & quando non fusse dato à noi il pretio della fatica, ricorriamo alla mensa del Signore, dimandando la elemosina di vscio in vscio. Questa salutatione mi reuelò il Signore, che noi diceuamo, Il Signore ti dia pace. Et attendano li Frati, che per ogni modo habbiano le Chiese, & habitacoli pouerelli, & tutte le altre cose, che per essi si fabricano, per alcun modo non le riceuano, se nō fussero, come si conuiene, secōdo la santa pouertà, la quale hauemo promessa nella Regola di obseruare, sempre iui albergando come peregrini, & forastieri. Io commando, fermamente

mente per obediencia à tutti li Frati, che in qualunque loco, doue sono, non habbiano ardimento di domandare alcuna littera in la corte Romana per se, ne per interposta persona, nè per Chiesa, ne per alcuno luogo, ne sotto specie di predicatione, ne per persecutione de suoi corpi. Ma in qualunque loco non saranno riceuti: fuggano in altra terra à fare iui penitenza con la benedittione di Dio. Et fermamente voglio obedire al Generale ministro di questa Fraternitade, & à q̃llo Guardiano, qual gli piacerà di darmi, & talmente voglio essere preso nelle mani sue, che io non possa andare, ne fare oltre la obediencia, & voluntade sua, perche è mio Signore. Et benchè io sia semplice, & infermo, nondimeno voglio sempre haue-
 re vn Chierico, che mi faccia l'officio, come nella Regola si contiene. E tutti gl'altri Frati per obediencia siano tenuti à obedire alli suoi Guardiani, & fare l'officio secondo la Regola. Et tutti quelli, che fussero trouati, li quali non volessero fare l'officio secondo la Regola, & volesseno in qualche modo variar-
 lo, oueramente che non fussero Catholici, tutti li Frati in qualunque loco sono, siano tenuti per obediencia, che in qualunque loco troueranno qualcheduno di essi, al più prossimo Custode di quel loco, doue l'haueranno trouato, lo debbiano presenta-
 B re,

re. Et il Custode sia tenuto per obediienza custodirlo fortemente, come huomo in legami di, & notte, talmente, che non gli possa esser tolto dalle sue mani, per fin'a tanto, che in propria sua persona le rappresenti nelle mani del suo Ministro. Et il Ministro sia tenuto fermamente per obediienza mandarlo per tali Frati, quali giorno, & notte il guardino, come huomo imprigionato, per fin'a tanto, che lo rappresentino dinanzi al Signore Hostiense, il quale è Protettore, & Correttore di questa Fraternità. Et non dicano li Frati, questa è vn'altra Regola, imperoche questa è la recordatione, ammonitione, & esortatione, & il mio Testamento, il quale io frate Francesco piccolino vostro faccio à voi Fratelli miei benedetti per questo, acciochela Regola, qual hauemo promessa al Signore, meglio catholicamente oseruiamo. Et il Generale Ministro, & tutti gli altri ministri, & Custodi per obediienza siano tenuti in queste parole non aggiungere, ò minuire. Et sempre habbiano questo scritto con seco appresso la regola. Et in tutti li capitoli, quali si fanno, quando leggono la regola, leggano ancora queste parole. Et à tutti li miei Frati, Chierici, & laici commando fermamente per obediienza, che non mettano glose nella Regola, ne in queste parole (dicendo) Così vogliono essere

fere intese. Ma si come il Signore mi ha dato puramente, & semplicemente dire, & scrivere la Regola & queste parole, così semplicemente, & puramente senza giosa le intendiate, & con sante operationi offeruiate infino al fine. Qualunque offeruarà queste cose, in cielo sia riempito della benedittione dell'altissimo Padre Celestiale, & in terra sia riempito della benedittione del suo diletto Figliuolo con il santissimo Spirito paracleto, al quale honore, & gloria, adesso, & in eterno. Et io Frate Francesco piccolino vostro, seruo, tanto, quanto io posso, confermo à voi di dentro, & fuori questa santissima benedittione, la quale habbiate con tutte le virtù de' Cieli, & con tutti i Santi adesso, & ne' secoli de' secoli. Amen.

Finisce il Testamento del Padre nostro San Francesco. A Laude di Gesù Christo.

Questo è il modo, che si tiene à fare professione. Compito tutto l'anno della probatione, congregati i Frati dal Prelato in capitolo, & da lor tolte le voci il Nouitio inginocchiato dinanzi al suo Prelato, & sapendo esso Nouitio tutto quello, hà da promettere con le mani sue giunte, e distese verso il Cielo, & tenendole incluse nelle mani del Prelato, ogni voto commutando, in questo solenne voto, e leuata la.

mente in Dio, faccia la professione, con il cuore, & con la bocca, dicendo queste parole. Io Frate N. faccio voto, & prometto à Dio onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Francesco, & à tutti li Santi, & à te Padre, tutto il tempo della vita mia seruare la Regola de' Frati Minori, per il Signore Papa Honorio confermata, viuendo in obediencia, senza proprio, & in castitade. Et quello, che lo riceue, li risponda in questo modo. Et io da parte di Dio, se queste cose osseruerai, ti prometto uita eterna. All' hora li circostanti tutti rispondano. Amen.

Ogn'un di loro l'abbracci con l'Osculo della Pace. Commenciò l'Ordine suo il Serafico San Francesco nell'anno 1206. & passo al Signore nel 1226. In Sabbato da sera, & fu sepolto in Domenica.

Dichiaratione della Regola.

ET perche molti sono stati ingannati dall'amore della sensualità, con dar quel senso alla sopradetta Regola, qual più corrispondeua alla commodità corporale: per questo à toglier ogni ambiguità, e falsa interpretatione, hò voluto ponerli la vera dichiarazione, & determinatione, de' santi Romani Pontifici, registrata nelli sacri Canonii delli Testi Canonici, nel Tomo, che si dimanda Sesto Decretale, e Clementine, &

& Libro delle Extrauag.com. nel Titolo, de verborum significatione, nel Cap. Exijt. Exiui, Quorundam, & Ad conditorem. Il quale Capitolo Exijt, in volgare dice, Ecco vscito fuori dal seno dell'Eterno Padre, quello, che semina, per seminare il suo seme, Iesu Christo figliuol di Dio, che vestito della nostra humanità, venne in questo mondo, per Euangelizare, come Verbo eterno, il verbo Euangelico, à tutti, buoni, & reprobì, sapienti, & ignoranti, studiosi, & negligenci. Et come celeste, & profetico agricoltore sparse il suo sacro seme della Euangelica dottrina vniuersalmente à tutti senza eccectione di persone. Anzi come quello, ch' hauea de tirar' a se ogni cosa, così parimente venne per saluare tutti: Il che finalmente fece, quando dando se stesso per la salute commune, s'immolò al Padre eterno in Hostia, & prezzo inestimabile per la Redentione dell'humana generatione. Et ben che di questo istesso seme sparso in ciascheduno dall'infinita, & communicatiua charità diuina, parte cascò nella via, che sono gli cuori humani deprauati dalle diaboliche suggestioni, parte sopra la dura pietra, che sono li cuori de gl'ostinati infideli, inculti dal vomere della Fede: parte tra gli aridi, & pungenti spini, che sono finalmente gli Auari, li cui cuori sono continuamente lacerati,

dall'ingordo, & infaciabile appetito di Ricchezze. Il primo però, che cascò nella via, fù oppresso, & conculcato da gli prauì affetti, & desiderij mondani. Il secondo che nell'arida pietra non trouò humore di gratia alcuna, fù forza, che senza poter far radice seccasse. Il terzo similmente restò soffocato dalle inordinate mondane ansietà, & sollicitudini. Ma il quarto, & vltimo ch'è, il cuore mite, & docile, fù da quello humilmente riceuuto, come da terra fertile, & buona. Questa è la pia, & sanra Religione de' Frati Minori, fondata, & radicata nella pouertà, & humiltà, per il sacrosanto Confessor di Christo Francesco: il quale germogliando da quel vero seme, si sparse poi per mezzo della sua Regola in quei figliuoli, che generò à se, & à Dio, per il suo ministero, per l'osservantia Euangelica, questi sono quelli veri figliuoli, liquali in humiltà, & mansuetudine nel modo, che insegna l'Apostolo San Giacobbo, riceuettero in loro stessi il Verbo eterno, vnico figliuolo di Dio, onnipotente, à saluar l'anime, infinito, & inestato nell'humana natura, nell'horto dell'vtero virginale. Questi sono li veri professori di quella santa Regola, fondata nel verbo, & dottrina euangelica, roborata nell'essempio di Christo: & vltimamente firmata da gli atti, & sermoni degli Apostoli

stoli fondatori della militante Chiesa: questa è quella Religione monda, & immacolata appresso l'eterno Dio Padre, la quale descendendo, & deriuando dall'istesso Padre de'lumi, fù per mezzo del suo figliuolo con effempio, & con parole data à gli Apostoli, & dal Spirito Santo poi inspirata à San Francesco, & suoi settatori, contiene in se quasi il testimonio di tutta l'indiuidua Trinitade. Questa è quella à cui, come l'Apostolo Paolo rende testimonianza, non deue alcun'esser molesto, anzi humile, & diuoto, come à quella, la quale Christo vnicamente con particolar fauore si degnò confirmare con le Stigmate della sua Passione, volendo che l'institutore di quella fosse notabilmente insignito, & illustrato di così illustri, & eterni segni. Ma non cessò però la callidità dell'antiquo Serpente tendere varie insidie contra Frati Minori, & la lor Regola, anzi sforzandosi per ogni via seminare zizanie contro di loro: tal volta hà incitato degl'emoli, che commossi d'Inuidia, Iracondia, & da ignorantia indiscreta, mordendo li Frati, & detestando la Regola, come illicita, discriminosa, & inosseruabile, cercorno lacerarli con canini, & rabiosi morsi. Non hauendo riguardo che questa Santa Regola, come si è detto di sopra, è stata instituita da precetti, & salutari conse-

B 4 gli,

gli, corroborata dall'osseruantie Apostoliche, approbata da molti Romani Pontefici, & confermata ancho dalla Sede Apostolica, fortificata poi da tanti diuini testimonij, che son fatti al mondo troppo chiari, & credibili, in tanti, & tanti Santi huomini, che vissero, & finirno li giorni loro nell'osseruantia di questa Regola, de' quali alcuni per la loro santa vita, & miracoli, sono stati da la Sede Apostolica ascritti, & connumerati nel Cathalogo de Santi, & vltimamente poi approbata quasi à giorni nostri per Gregorio Nono de Pia memoria predecesore nostro, per la vtilità chiara, & euidente, che di quella ne sente l'vniuersale Chiesa, come dal Lugdunense Concilio se dichiara. Ne noi però attendiamo, in ciò meno de li altri, anzi più profondamente pensiamo nel modo, che li altri professori della Catholica Fede deueno hauere più intenta cōsideratione: perche Iddio hauendo l'occhio à questo Ordine, & alli osseruatori di quello, gli hà con sussidio salutare preservati, & difesi dalli dettratori, & inuidi, che gl'inforgono contra, che non lasciò giamai perco-teresi tempestiui frutti, ne permesse, che punto perdessero di animo li Frati, che in tal ordine viueno: Ma più presto ogni dì crescano nel vigore regolare, & si dilatino sempre nell'osseruantia de diuini precetti:

Non

Non dimanco acciò che'l predetto ordine tolta via qual si voglia perplessità, stia nel suo vigore con piu distinta, & pura chiarezza, nel modo, che già li Frati di esso Ordine congregati nel Capitolo Generale, haueano determinato, & prouisto, hora però in nostra presentia constituiti il Generale con alcuni Prouinciali, & Ministri diletti figliuoli, conosciuto il seruore della lor' intentione, & il vigore del buon spirito loro intorno alla piena osseruantia di questa Regola, ci e parso toglier via l'occasione di mordere à questi detrattori, & mordaci, con dichiarare alcune cose, che forse possono apparire dubbiose nella Regola: esplicando ancho alcune altre cō maggior chiarezza, che non furono dechiarate dalli nostri predecessori; prouedendo alla purità de le loro conscientie, nelle cose concernenti la Regola. Noi in vero che dà nostri teneri anni hauemo con particolar affettione amato questo Ordine, perseuerando anchora in questa dilectione & amore, hauemo più, & più volte discorso, & trattato sopra la Regola, & santa intentione di San Francesco con alcuni suoi compagni, alli quali era ben nota la sua vita, & conseruatione, & fatto poi Cardinale, & dalla Sede Apostolica destinato Gouvernatore, Protettore, & Correttore dell'Ordine, hauemo le conditioni di quel

lo toccato, & visto, per la cura, che ne fù imposta nel nostro officio Apostolico: si che ben informati, tanto della pia intentione di San Francesco, come ancho delle cose concernenti la Regola, & sua osseruantia, etiam per longa esperienza, habbiamo riuolto li nostri pensieri à questo Ordine, & con piena maturità habbiamo discusso, tanto le cose pareno esser state approbate, & dichiarate dà li sodetti nostri predecessori, come ancho l'istessa Regola, & quanto li concerne: Hauemo di più al presente determinato, & dichiarato, & con maggior certezza approbato, & confermato alcune cose, & molte altre promulgate, & concesse, ordinando quelle con più chiarezza, & maggior ordine, nel modo, che negl'infra scritti articoli distintamente appaiono espresse.

Primieramente perche si come hauemo inteso, si dubita da alcuni, se li frati di questo Ordine son tenuti tanto alli consigli, come alli precetti euangelici: Si perche nel principio della Regola si dice, la Regola, & vita di frati Minori e questa, ciò è, osseruare il Santo Euangelio del nostro Signor Iesu Christo, viuendo in obedientia, senza proprio, & in castità: Si per quello, che nella medesima Regola si contiene, ciò è, che finito l'anno della probatione li frati siano receuuti all'obedientia promettendo di sempre osseruare

seruare questa vita, & Regola: Si ancho petche in fine di essa Regola si contengono queste parole, Attalche offeruiamo la pouertà, & humiltà, e il Santo Euangelio del nostro Signor Iesu Christo, che fermamente hauemo promesso: Quantunque Papa Gregorio Nono di felice memoria predecessor nostro habbia dichiarato questo articolo cō alcuni altri di essa Regola. Non dimāco perche per alcuni detrattori, che con mordaci insulti insorgono contra li Frati, & questa Regola: & ancho per molti casi, che poi succelsero, degne di consideratione, appare la sua dichiarazione in alcune cose oscura, in alcune semiplena, & in molte ancho insufficiente. Noi però volendo hora tagliar via l'oscurità, & insufficientia della suddetta dichiarazione, & interpretatione, & tagliare, ò leuare dalla mēte di ogniuno, qual si voglia scropolo di ambiguità, cō vna esposizione certa, & chiara: Dicicamo che poiche nel principio dela Regola nō si dicono assolutamente; ma con certa modificatione, & specificatione osseuar il Santo Euangelio del nostro Signor Iesu Christo, viuendo in obedientia, senza proprio, & in castità, le quali tre cose essa Regola le va ragionando molto strettamente: Et nondimeno soggiunge poi alcuni altri precetti, prohibitioni, consigli, monitioni, & esortationi sotto

to altre parole reducibili: però ad alcuno delli predetti tre modi, cioè, di obedientia, senza proprio, e in castità; Onde si può apertamente chiarire l'intentione di essa Regola, che quello, che nella professione pare, che si soggiunga quasi assolutamente, cioè, promettendo di osservare sempre questa vita, & Regola: Et in fine poi; Attalche osseruiamo il Santo Euangelio del nostro Signor Iesu Christo, che fermamente hauemo promesso: Tutto ciò, si riduca, & referisca al principio di essa Regola nel modo, che stà modificato, determinato, & specificato, ciò è, all'osservantia del Euangelio ristretta, modificata, determinata, & specificata in quelli tre voti, di obedientia, senza proprio, & in castità: Poiche non è verisimile, che quella sacra parola vna volta già proferita con certa modificatione, & determinatione, repetendola poi foccintamente, habbia voluto toglierli quella modificatione, & re-

Dstrittione, senza alcuna causa ragioneuole: Già che la dispositione de vna, & l'altra legge canonica, & ciuile ci insegna, poter referire le cose dette in principio, al mezzo, & al fine: et quelle, che sono dette nel mezzo, poterle attribuire alla fine, & al principio: & qualche stà in fine, al principio & al mezzo, ò, pur all'vno, ò all'altro. Et dato che si dicesse assolutamente, prometto osseruare

re in tutti i modi il Santo Euangelio; Non per ciò s'ha d'intendere, che tal professore voglia obligarsi all'integra osseruantia de' cōsigli euangelici: poiche seria quasi impossibile osseruarli ad litterā: Onde ne seguiria, che tal promissione allacciasse l'animo del profittente: chiaramente dunque appare, che simile promissione non deue hauere simile senso, ne intelligentia; perche seria oltra l'intentione del promittente: laquale non è, se non de obligarsi all'osseruantia dell'Euangelio, nel modo, che è stato dato da Christo, ciò e, che li precetti, si osseruino dalli promittenti, come precetti, & li cōsigli, come cōsigli: laquale intelligentia, & intentione si raccoglie chiaramente esser stata di San Francesco nel discorso, che fa in essa Regola, mentre con parole monitorie, di eshortationi, & di cōsigli, accenna li cōsigli Euangelici, come cōsigli: & quel che è di precetto, proibisce con parole, che importano precetto, per ilche appare non esser intention sua, che li frati nella promissione che fanuo de osseruare la Regola, se intendano esser obligati all'osseruantia de' cōsigli nel modo, che son tenuti all'osseruantia di precetti euangelici. Ma solamente à, quelli cōsigli, che nella Regola sono espressi con parole precettive, ò, prohibitorie, F ò, pur equipollenti: la onde noi per tranquil
lare

lare, & plenariamente quietare le consciencie de' frati dell'ordine, dechiariamo essi frati essere solamente obligati all'osseruantia di quelli consigli, che in essa Regola si esprime no con parole di precetto, ò , inhibitorie, ò , pur equipollenti, come si è detto di sopra:

G Ben vero è, che ad'alcuni altri consigli Euangelici, alli quali sono obligati gli altri Christiani, loro tanto maggiormente sono astretti all'osseruantia di quelli, quanto che, per quel che ricerca il stato, & la perfettion loro, sono tenuti più d'ogn'altro per la perfettione di esso stato, che hanno asonto, & pigliato, nel qual si sono offerti al Signore in holocausto medullato, & intero, per il contempto, & dispregio de'tutte le cose mondane. Al restante però di precetti, consigli, & altre cose, che nella Regola si contengono, li Frati non altramente sono obligati, se non nel modo, che in essa Regola si assegnano, cioè, all'osseruantia di quelle cose, che loro sono imposte con parole obligatorie, & di precetto: Ma all'osseruantia di quello, che si contiene sotto parole monitorie, & eshortatorie, per informatione, & instruttione, ò di ogni altro modo, pare, che in vero sia cosa molto conueneuole, che essi Frati almeno, de bono, & equo l'offeruino, & pongano in essecutione, come quelli, che son fatti imitatori di vn tan

Ato Patriarcha, & che eleſſe ſeguire le veltigie di Chriſto. Quanto al ſecondo Capo, che in eſſa Regola eſpreſſamente ſi contiene, che li Frati niente ſi appropriino, ne caſa, ue loco, ne coſa alcuna; eſſendo ſtato già dichiarato da Gregorio Nono predeceſſore noſtro, & da alcun'altri, che queſto ſe intende tanto in ſpeciali, come ancho in commune, laquale coſi ſtretta abdicatione, perche la inſenſata aſtutia di alcuni l'hà biaſmata, però accioche la chiarezza della perfeſtione de' Frati non ſia lacerata, ò oſcurata da parole coſi ſciocche; dicemo, che'l diſpregio, & abdicatione della proprietà de' tutte le coſe, non ſolo in particolare, ma ancho in commune fatta per l'amor di Dio è ſenza dubio meritoria, & ſanta: laquale Chriſto moſtrandoci la via della perfeſtione cel'hà inſegnata con parole, & confirmata con eſſempi. Benche li primi fondatori della militante Chieſa volendone menare vita perfetta per via di vita eſſemplare, & di dottrina, hanno deriuato in eſſi Frati, come riuoli da eſſe vero, & viuo fonte Chriſto.

B Ne però alcuno ſi penſi, che à queſta abdicatione poſſa nocere punto, che alle volte Chriſto hebbe la borſa, perche ſe Chriſto Gieſù, le cui opere ſon perfette, con le ſue diuine operationi eſſercitò la via della perfeſtione,

fettione, condescendendo poi alcuna volta all'imperfettione de gl'infermi, & deboli; lo fe per ingrandire, & estollere tanto più la perfettione, & per non dannare totalmēte il viuere fragile de gl'imperfetti: perche in diuersi tempi mostrò diuersi effetti, tutti à quelli tempi proportionati, & perfetti, come che ancho agli Apostoli mò impose, che andassero senza bordone, & sacco: mo li disse, che comprassero ancho cortelle: & in tal modo esso benigno signore condiscese alle persone deboli in tener borsa, assumendo & pigliando in alcuni altri l'infirmità di questa humana carne, come rende testimonianza l'historia euangelica, che nō solo con la carne, ma etiam con la mente volse compatire alli fragili: poiche in tal modo assumse, ouero pigliò l'humana natura, che essendo nelle operationi sue perfetto, humiliandosi nelle nostre, restò nelle proprie eternamente inuitto, & eccelso. Et in questa maniera si indusse per sua infinita charità, à conformarsi ad alcuni nostri atti di imperfettione, che giamai pero punto declino dalla somma rettitudine della perfettion sua: Operò dunque Christo, & insegnò le opere della perfettione, operò ancho alcune cose di infirmità, come fè nella fuga in Egitto, & tenendo borsa: Ma nell'vno, & nel l'altro perfettamente, essendo lui, come già

già era perfetto, Accio si dimostrasse via di salute agli perfetti, & imperfetti, li quali insieme era già venuto per saluare, così come poi finalmente per l'vn', & l'altro volse morire. Ne da tutto ciò resulti però errore alcuno, con dire, che quelli, che per Dio hanno talmente abdicato, & remosso da loro la proprietà di tutte le cose, si habbiano posto in pericolo di tentare Dio, & di essere homicidarij di se stessi. Poiche in tal modo hanno commesso, & confidato se medesmi à la prouidentia Diuina nel viuere, che non hanno pero in tutto dispreggiato la via della prouisione humana, che per quella non possano sostentarfi, per uno di questi tre modi, come delle cose, che per liberalità se li offeriscono, delle cose, che per via di lauortio, si acquistano, & che mendicando humilmente, si trouano, li quali tre modi di viuere, son stati già espressamente prouisti dalla Regola. Tanto più si conforma alla promessa di esso saluator del mondo, mai non verrà meno, la fede della Chiesa, conseguentemente, le opere della misericordia giamai potranno mancare: dal che pare, che sia tolta via alli poveri di Christo, & da ciascheduno de loro ogni ragione di sconfidentia. Et dato che questa vita mancasse, il che non e da presumere in modo alcuno: pur in tal caso, & in tal articolo di estrema necessità, etiã

C in

in foro conscientie non è preclusa alli frati la via di prouederfi alla sustentatione della natura, così come è concesso à ogni altro, che si trouasse in tal estrema necessit , poich  simile necessit  estrema   esempta da ogni lege. Ne percio para ad alcuno, che in tal caso l'abdicatione, & omnimoda renunciatione, della propriet  delle cose venga ad indurre l'uso di quelle, poich  essendo che nelle cose temporali si ponno considerare piu cose principali, come   la propriet , la possessione, l'vsofrutto, l'vso, & il semplice vso di fatto, l'vltimo de' quali   assolutamente necessario: se ben delli primi comunemente par che l'homo possa star senza, n ssuna professione per  pu  essere, che escluda da se quel, che necessariamente fa alla sustentatione della natura. F  nondimeno cosa molto conueniente alla professione di quelli, che spontaneamente hanno fatto voto seguir Christo pouero, in tanta povert  abdicare, & rinunciare da se il dominio di tutte le cose: & restar contenti solamente del necessario vso di quelle, che se gli concedono. Ma non perche hanno da se abdicato, & rinonciato la propriet , del'vso, & il dominio di ogni cosa, ne segue per , che habbiano rinonciato al semplice vso di tutte le cose; essendo che questo vso semplice ha nome solamente d'vso di fatto, spogliato

gliato da ogni vigore, & attione di legge, che pero à quelli, che l'vſano, non li confeſſiſſe ragion alcuna, etiam nelle coſe neceſſarie alla ſoſtentatione della vita, & executione degli officij, fuor che l'vſo moderato: però della pecunia, come ſi dirà appreſſo, con ceſſoli ſecondo la verità della loro regola, in quelle coſe, che li frati poſſono licitamente vſare, durante la licentia, ò beneplacito del concedente, conforme all'ordine, che ſe

Gguita: Ne oſta punto quel che la prouidentia della lege ciuile, nelle coſe humane ha humanamente determinato, ciò è, che non ſi poſſa ſeparare perpetuamente l'vſo, o l'vſo frutto dal dominio, ne talmente perpetuandoſi l'vſo venga à eſſer inutile il dominio alli padroni. Poi che la lege nella determinatione di queſto ponto, ha hauuto riſguardo, ſolo all'vtilità temporale di eſſi padroni; Non di manco la retentione del dominio che lor fanno de le coſe, concedendo poi l'vſo di quelle à poveri, non è inutile, ne infruttuoſa alli padroni; anzi gioueuole, & meritoria alla eterna vita; & dall'altra parte è oportuna, & coadiutrice alla perfectione di eſſi poveri; laquale conceſſione è tanto più vtile, quanto che per quella ſi fa permutatione delle coſe temporali con l'eternae. Et in vero non fù di altra intentione

ASan Franceſco inſtitutore della Regola, an-

olvi

C 2 ci

ci in quella scrisse, & mentre visse, offeruò, il contrario, già che se ne serui del necessario vso de le cose temporali, manifestando in più luoghi della Regola quello esser licito alli frati. Dicesi ancho in essa Regola, che li chierici facciano il Diuino officio, poiche potranno hauere li breuiarij, dechiarando in questo chiaramente, che li suoi frati, hanno d'hauere l'vso delli breuiarij, & d'altri libri oportuni, seu necessarij al Diuino officio. Nell'altro capitolo poi dispone, che li Ministri, & custodi per la necessit  de gl'infermi, & per vestire gl'altri frati habiano sollicita cura per mezzo de gl'amici spirituali, opportunamente prouedere   detta necessit , conforme alli luoghi, t pi, & regioni fredde. Et nell'altro luoco eshortando li frati all'esercitio conueniente   fugir l'ocio, dice, che della mercede della fatica riceuano le cose necessarie per se, & per li suoi frati. Nel seguente capitolo poi si contiene, che li frati vadano c fidentemente per l'elemosina: & nella medesima Regola se impone, che nella predicatione, che si far  al populo, siano essaminate, & caste le loro parole, ad vtilit , & edificatione del populo, ann ciando loro li vitij, & le virt , la pena, & la gloria: onde   chiaro, che tutte queste cose presuppongo no scientia, la scientia poi ricerca studio, l'esercitio del studio non si pu  hauere senza l'vso

l'vso de'libri : onde dal primo all'vltimo, e cosa assai chiara, efser concesso dalla Regola alli frati il necessario vso delle cose, per il vitto, vestito, per il culto Diuino, & per lo studio di acquistar scientia.

S'aggiunge à questo, che non potendo li frati acquistare à se stessi, ne tanpoco in comune all'ordine cosa alcuna: nondimeno offerendosi, donandosi, ò concedendosi alcuna cosa à loro, per amor de Dio: l'intentione del donante, ò di quello, che offerisce, ò concede, verisimilmente s'ha da credere, che sia (se altro non hà espresso) che quella cosa, che ha offerta, donata, ò concessa, l'habbia offerta, concessa, e donata perfettamente alli frati, per fin che non gliela toglie, & infino a tanto che priuando se stesso di quella non desidera transferirla in altri, per la medesima causa pia: ne meno habbia persona à chi possa transferire detto dominio più congruente, & meriteuole, della sede Apostolica, ò del Romano Pontefice, Vicario di Christo, qual è padre di tutti: ma specialmente pero de'frati Minori, A talche il dominio di simili cose, non para stare in suspenso, & subincerto: essendo che il figlio, al padre, nel modo che puo, il seruo al suo Signore, & il Monacho al Monasterio sogliono legittimamente acquistar tutto quello, che gli è offerto, dato, ò concesso: Per ciò per la

C 3 presente

E presente constitutione, da valere perpetuamente, determiniamo, che de' libri, & de le cose vsuali, & mobili, presenti, & future, del quali è licito alli frati, & lor'ordine hauer vsufrutto, la proprietà, & dominio di quelli, liberamente, & pienamente spettare a, noi, & alla Chiesa Romana, nel modo, che fù ancho prouisto da Innocentio Quarto

F predecesor nostro. Oltra di ciò li luochi comprati con diuerse elemosine, offerti, & concessi alli frati sotto qual si voglia forma di parole, lequali indiuisamente possedeno diuerse persone, ò in quelle hanno alcuna parte, nellequali quando l'offerfero, & concessero alli frati, non si hanno riseruato cosa alcuna: con la medesima authorità di sopra, riceuiamo in ragione, dominio, & proprietà nostra, & di essa Chiesa Romana: Ben che li frati cautamente deueno aduertire, di non vsare parole di concessione impertinenti al stato loro. Ma li luochi, o case, che per l'aduenire si concedessero alli frati, per loro habitatione, o con più piena ragione, da alcuna persona particolar, o collegio: se succederà poi che li frati, vi habitassero in

A quelle con volontà del concedente: volemo, che possano perseverare nell'habitatione, durante pero la volontà di esso concedente: laquale volontà mutata che fusse, & notificata alli frati, liberamente debbiano

rilascare

B rilassare detti luochi, & case: Eccetto pero le Chiesie, cimiterij, & oratorij à esse Chiesie destinati, lequali tanto per le cose instanti, come future, le riceuiamo in nostra proprietà, & ragione, nel medesimo modo, & authorità di sopra: Nel dominio, ò proprietà delli restanti luochi totalmente non riteniamo per noi, ne per la Chiesa Romana cosa alcuna: eccetto se si riceuessero con special assenso nostro, & di essa Romana Chiesa.

C Ma se ne li medesmi luochi li concedenti, quando li concessero, se haueranno reseruato il dominio, volemo, che essa Chiesa Romana non habbia ragione alcuna in tal dominio, se non nella sola habitatione di essi frati, quello pienamente restando libero ad esso concedēte. Ne ancho nell'vtenfili, o cose mobili, che seruono per vso humano, habbiano più che l'vso necessario all'effecutione de gl'officij del loro stato: poiche non deueno hauere l'vso di tutte le cose, come si è detto; Non riceuano dunque copia, ne superfluità alcuna, la quale venga à derogar la pouertà, per tesaurizare di quelle, o con animo de distraherle, & venderle; Ne sotto colore di futura prouisione, ne per altra occasione. Anci in tutte le cose facciano, che risplenda in essi, quanto al dominio, l'omnimoda abdicatione, ò rinonciatione, & quanto all'vso la vera necessitā. Il che li Ministri,

& custodi giontamente, & separatamente, nelle loro adminiftrationi, & custodie, difpongano con discretione, conforme alla conditione delle perfone, & delli luochi: effendo che di tal cose alcuna volta la qualità delle perfone, la varietà de' tempi, & la conditione de' lochi, & altre circonftantie ricercano fpeffo varia prouifione: Si che efsegua no le cose antedette in tal modo, che in effi, & nelle loro attioni fempre riluca la fanta pouertà, nel modo, che da la Regola gli viene in pofta. Ma effendo che in effa Regola vi è prohibitione efpressa per vigore di precetto, che li frati, ne per fe, ne per interpofta perfona poffano in niffun modo riceuere denari, o vero pecunia, il che defiderādo effi ofseruare perpetuamente, effendo affretti già adimpirilo, come cosa impoftali precipuamente: A talche nella ofseruantia di quefto precetto la loro purità non venga ad effere macchiata, in cosa alcuna, ne le confcientie loro punte d'alcuni ftimoli; Pigliando noi à dichiarare quefto articolo più profondamente, che non fecero li noftri predeceffori; et profequendolo con più chiare determinationi, per euitare la detrattione de' mordaci, principalmente determiniamo, che li frati fi aftengano da contratti di mutuo, come da cose totalmente inconuenienti, & illicite allo ftato loro, Non diman

co possano essi per satisfar'ad alcuno,per le
A occorrenti necessità , cessando l'elemosine,
delle quali allhora non si può commodamente
satisfare; dire che già tutta via attendono,& fidelmente se affaticano à far detto
B pagamento,per via di elemosine, & ancho
de'amici spirituali,senza pero farsi obligare
da spetie di alcuna di obliganza: Et procurino
poi in tal caso,che quello,che darà,la elemosina,
per se,ò,per altra persona,che non si debba
nominar da essi,si serà possibile;ma sarà più
conueneuole,se sarà tolta,& pigliata da lui
stesso,secondo il suo beneplacito,faccia la detta
satisfactione,in tutto,ò in parte,
C secondo che il Signore l'inspirerà: Ma se non
volesse,ò,non potesse farlo,o vero per che
stesse de' prossimo per partire,ò perche non
hà notitia della fedeltà di quelli , alli quali
volesse commettere questo pagamento: ouero
per qual si voglia altra occasione,ò causa;
Dicemo,& dechiariamo,che la purità della
Regola non viene ad infringerfi,ò preuaricarsi
in cosa alcuna, ne la sua obseruantia in alcun
modo, è machiata, se essi frati daranno
notitia,ouero nominaranno, o representeranno,
à colui,che farà l'elemosina, vna,ò più
persone, alle quali li piaccia comettere la
essecutione delle cose predette, & dare ancho
lo assenso ad'essi frati, sopra le infra-
scritte subrogationi; In tal modo

do che remanendo pienamente, & integramente, in persona di esso donante il dominio, la proprietà, & la possessione della pecunia, con libera potestà di potersela reuocare, & repigliare sempre, insino che non farà spesa, & conuertita nella cosa deputata, in essa pecunia alli frati non li si cōuega totalmente ragione alcuna, ne alcuna amministrazione, ò dispensatione. Ne contra la persona nominata, ne non nominata da loro, di qual si voglia conditione si sia, possano intentare alcuna attione, persecutione, ò alcun'altra ragione ì iuditio, o fuori, in qual si voglia modo, che quella persona si porti in tal negotio. Sia licito nondimeno alli frati insinuare, esponere, & declarare le loro necessità à detta persona, pregandola, che paghi, & possono ancho quella indurre, & esortare, che in quel negotio, che gli è stato commesso, si porti fidelmente, & proueda alla salute dell'anima sua in quella essecutione, che gli è stata imposta: in tal modo pero che in tutti i modi si astēgano da ogni amministrazione, ò dispensatione, come è detto di essi denari, & da ogni attione, ò persecutione contra lo essecutore predetto: Ma se succederà, che detta persona nominata, o non nominata dalli frati, non possi essequire le cose predette, per absentia, infirmità, volontà, ò distantia de' lochi, nelli quali si ha

uesce

uesse da fare il pagamento, & satisfatione, doue esso non volesse andare, ò perche fosse d'alcun'altra occasione impedito: sia lecito alli frati con purità di conscientia, se non potranno, ò non vorranno hauere ricorso al primo donatore, far che la sudetta persona sostituisca alcun'altra, nel nominare, & nell'altre cose, nel modo, che di sopra haue-
mo dichiarato, esser loro lecito fare con esso primo donante, già che il ministerio di due persone, per via di substitutione, come è detto, pare che basti alla essecutione delle cose predette, essendo che tal satisfatione si presume potersi espedire con ogni celerità, & prestezza. Ma se alcuna volta come è detto per la distantia de'luochi, doue si hauesse à fare la satisfatione; & per altre conditioni, & circonstantie succedesse caso, nel quale fusse bisogno subrogare, & substituire più persone, sia lecito ad'essi frati in tal caso conforme alla qualità del negotio, seruat-
o il sudetto modo: elegere, nominare, ò presentare più persone, per la essecutione di tal ministerio per prouedersi oportunamente con il preditto temperamento. Et perche è necessario, & espediente alla necessità delli frati non solo prouedere con il medesimo temperamento alle necessità, per le quali si hà da fare il pagamento, & satisfatione, come si è detto di sopra, ma ancho alle necessità

cessità imminenti,ò che sian tali, che in breue si possano sopire & finire,ò, pur siano tali, benche poche, à comparatione delle altre, per la prouisione delle quali è necessario spatio di tempo; come in scriuere libri, in construere, & edificare Chiesie, & ediftij per l'uso della loro habitatione, per comprar panni,& libri in luochi remoti,o lontani,& altre cose simili,se occorressero, in tal modo expressamente dechiariamo in simile necessità, li frati poter proceder con bona, & secura conscientia, ciò è, che si proceda nelle necessità,ingruenti,& imminenti,le quali non si potessero remediare, & sopire in breue tempo, come nel caso prossimo è stato detto, o, pur tanto breuemente, quanto alcuna volta per alcune circostantie soccedesse, tanto trattando con quello, che farà, & dona l'elemosine, come con il nominato, ò il substituto da lui, si come hauemo dechiarato douersi procedere. Nell'articolo del pagamento, che si ha da fare per la necessità preterita: Ma in quella necessità, quanto si uoglia presente, & instante, che fosse, laquale non dimeno da se stessa hà annesso spatio di tempo, perche in tal caso, e cosa verisimile, che si per la distantia de luochi, & necessità, lequali per propria conditione,& espeditione loro recercafsero il suddetto interuallo, & spatio di tempo; Si anchora

chora considerata la ragione delle circostantie di essa necessità, frequentemente succederiano occasioni, nellequali saria bisogno, che la pecunia destinata à detta necessità passasse per più mano, & persone, la notitia dellequali, saria quasi impossibile poterla hauere il principal padrone, che ha deputata essa pecunia per quella necessità, ouero il sustituto da quello, o ancho il sustituto dal sustituto, se succedesse simile caso; Però diciamo, & dechiariamo, che in questo articolo, oltra li predetti dui modi, li quali s'hanno da osseruare, come già hauemo detto di sopra, ciò è, nelle necessità preterite, & nelle instanti, le quali si possono ispedire in breue tempo, ò pur alcuna volta non in così breue spatio, si come si esprime di sopra per la osseruantia della purità, & perfettione di essa regola, & suoi professori, che se sarà pròto, & presēte il dispēsatore delle elemosine, o vero il nūcio di q̃llo, il quale possa, & voglia farlo. li frati espressamēte li dicano, che li piaccia, che liberamēte rimanēdo il dominio di tal pecunia appresso di esso, con libera potestà di sempre poterse la reuocare, infino che non sarà conuertita, & spesa nella cosa deputata, si come nelli due altri casi, è stato detto di sopra, p̃ qual si voglia mano passerà detta pecunia, ò elemosina, ò, p̃ mano di p̃sona deputata da esso, o nominata dalli

dalli frati, tutto q̃l che si farà, habbia da procedere dalla volontà, & authorità sua; il quale dando questo consenso alle cose predette possano li frati precedente ditto assenso, liberamente seruirsi della cosa acquistata, & comprata di essa pecunia, per mano di qual si voglia, conforme al modo dato di sopra.

D Et pur à maggior chiarezza di tutte le cose predette, per la presente prouisione da valere perpetuamente, dichiariamo, che li frati offeruanti li predetti modi circa la pecunia in supportare, & subuenire le necessitá preterite, & presenti, non pero se intenda, ne si possa dire, che loro riceuano pecunia per se, ne per interposta persona contra la Regola, & purità della professione del loro ordine; poiche dalle cose predette manifestamente appare, loro essere totalmente alieni, & lontani, non solo dal riceuimento, & proprietà, dominio, o vso di essa pecunia, ma ancho da qual si voglia cōtratto di quella.

E la. Ma in quel caso, che la pecunia non fosse anchora conuertita in cosa, che fosse licita, & conueniente all'vso di essi frati, succederà morire quello che la concesse; se nella concessione esso concedente hauerà detto, & espresso, che la persona deputata spenda essa pecunia, nel necessario vso delli frati tanto in vita, come in morte di esso concedente, possono li frati hauere ricorso alla
det-

detta persona deputata, che la debbia spendere, nel modo, che poteuano ricorrere ad esso concedente, quantunque hauesse lasciato heredi, & quelli contradicesero. Ma perche tenemo particolar zelo della purità di esso ordine, con intima affettione di cuore, succedendo nelli casi predetti, che alcuno conceda alcuna quantita destinata à determinata necessitā, li frati possono in tal caso pregare il cōcedēte, che se satisfatta la determinata necessitā, auanzasse cosa alcuna di essa pecunia, fosse contento consentire, che il residuo di quella si possa conuertire in altra cosa necessaria all' vso di essi frati; il quale non volendo consentire, li sia restituito tutto quello hauerà auanzato di essa pecunia. Aduertendo però, che sollicitamente, si sforzino, & guardino li frati, mai scientemente consentire, che se li conceda più di quello, che verisimilmente si può giudicare, che vaglia la cosa necessaria, per la quale essa pecunia si concede per ispendersi. Et perche con la seria, & bene ordinata esposizione delle cose predette de facili si potria commettere errore, tanto dal dante, come dal recipiente, accioche più chiaramente si proueda alla vtilità comune delli donanti, & alla purità dell'ordine, alla simplicità di alcuni semplici, & alla salute dell'anima, con la presente constitutione de-

chia-

chiariamo quel senso, & intelligentia, quale in questo caso è assai bene inteso da quelli, che sanamente lo vogliono intendere, volendo mò, che quello venga in notitia di tutti, ciò, è, che sempre che si manda, & si offerisce pecunia alli frati, s'intenda mandata, & offerta totalmente, & integramente, con li modi però detti di sopra: eccetto, se altramente fosse espresso da quello, che la manda, & offerisce, poiche non è verisimile, che quello, che dà la elemosina, voglia determinare, & imporre modo, per il quale vengano ad essere defraudati quelli, alliquali intende soccorrere nelle loro necessità, & se stesso del merito, & della purità della sua conscientia, & ancho l'effetto del dono, senza che lo esprima chiaramente.

Si aggiunge à questo, che alcuna volta nelle vltime volontà, in diuersi modi si fanno molti legati alli frati; & ne la Regola, ne ancho nelle dichiarazioni delli nostri predecessori espressamente si contiene, che si deggia fare de simili legati, accio che non succeda in quelli dubitatione alcuna, prouedendo per l'auenire, tanto a quelli, che legano ò lasciano in testamento; come alle conscientie delli frati, prouedēdo dechiariamo, diciamo, & ordiniamo, che se il testatore in legando osseruara modo secondo il quale, attenta la conditione delli frati, non e loro leci-

lecito riceuere, come per efempio fe lafciaſſe vigna, ò campo per cultiuarli, caſe per aſſitarle; & in ſimili coſe proferiſſe altre ſimili parole, & in legando oſſeruafſe altri ſimili modi; in ogni modo li frati ſi aſtengano da riceuere ſimili legati, ò laſſiti. Ma ſe il teſtatore hauerà eſpreſſo, & tenuto modo licito, come ſe diceſſe, laſcio alli frati per via di legato certa quantità di pecunia à ſpenderſi nelle loro neceſſità: o vero caſa, campo, ò vigna, & altre coſe ſimili a fine, che ſi vendano per vna, ò più perſone certe, & idonee, & la pecunia, ò prezzo di quelle, ſi conuertita in edificiij, & altre coſe neceſſarie delli frati; o che uſaſſe altre ſimili parole, & modi, in tal caſo determinamo, che conſiderate le loro neceſſità, modi, & temperamenti dati di ſopra, quanto alli frati ſi oſſerui quel, che per noi è ſtato dichiarato di ſopra nelle concheſſioni dell'elemoſine pecuniarie. Al pagamento delli quali legati tanto li heredi delli teſtatori, come gli eſecutori di quelli, **D** aduertano di offerirſi liberarli, & pronti: & ancho li prelati, & ſeculari, alli quali compete queſta prouiſione de iure, ò de conſuetudine, à loro, quando farà neceſſario, & eſpediente, ſi eſhibiſcano pronti per vigore dell'officio loro ad' adempire le pie volontà de i defonti, perche noi anchor per modi legitimi, & congrui intendemo prouedere alla

D Regola

Regola di essi frati, in modo che la cupidità delli heredi sia percossa, & astretta dalli remedij, & pcosse legitime della legge, atalche la pia intentione delli defonti non sia destituita, & dispreggiata, ne essi poueri frati siano defraudati delli aggiuti oportuni, & necessarij. Ma se all'istessi frati sarà fatto alcuno legato in genere, senza espressione di alcuno modo particolare, in tale legato, così indeterminato, in tutto, e per tutto vogliamo, & in perpetuo commandiamo per la presente constitutione, che sia inteso, & osservato quel, che hauemo espresso, & voluto, che si osserui, nella pecunia, ò elemosina mandata, & offerta ad'essi frati indeterminatamente, ciò è, che s'intenda tal legato essere stato lassato à loro sotto modo lecito; in modo che ne il testatore sia fraudato dal merito, ne tan poco essi frati della cosa legata. Ma perche li libri, & altre cose mobili, dellequali, tanto essi frati, quanto il loro ordine hanno attualmente l'vso, il dominio delli quali è chiaro, che spetta à la Chiesa Romana, poiche loro non sono padroni delle altrui cose, alcuna volta accade, ouero è espediente venderli, ouero commutarli; volēdo hora prouedere alla vtilità delli frati, & loro conscientie, con la medesima authorità concediamo, che la commutatione di simili cose, si faccia con altre cose,

l'vso

l'vso dellequali sia licito alli frati; & in quella si proceda con authorità delli Ministri Generali, & Prouinciali, congiuntamente, ò separatamente nelle loro administrationi. Alliquali concediamo anchora di disporre, & ordinare, la dispositione dell'vso di simili cose; lequali, se succederà, che si vendano con prezzo stabilito, non essendo licito alli frati, per la prohibitione della Regola, ne per se, ne per altro riceuere pecunia; Vogliamo, & ordiniamo, che tal prezzo di pecunia si riceua, & si spenda in cosa licita, l'vso della quale sia licito alli frati, per il Procuratore da esser deputato dalla sede Apostolica, ò dal Cardinale Protettore di esso ordine, conforme al modo ordinato nella necessità preterita, & instante, di sopra mentionate. Ma delle cose mobili, vili, di poco valore, sia licito alli frati per la presente nostra concessione, per zelo di pietà, ouero di deuotione, o per altra honesta, & ragionevole causa; hauuto però prima sopra di ciò licentia da loro superiori, conforme, al modo, che sarà stato ordinato nelli Generali, ò prouinciali Capitoli, da osservarsi dalli frati; tanto circa le cose vili, ò che vagliono, & del loro valore, quanto della prefata licentia, da chi, & in qual modo si debbia hauere, poter dare dentro, & fuori dell'ordine. Et benchè nella Regola si contenga, che li fra-

ti habbiano vna tunica col capuccio, & una
altra senza capuccio; Et pare, che l'intentione
dell'instituyente sia stata, che cessante la ne
Bcessità; li frati non habbiano più. Dechiaria-
mo, che possino essi frati vsare più tuniche
delle sudette, con licentia però de' loro Mi-
nistri, & Custodi, secondo à loro parerà diui-
samente, & congiuntamente, nell'admini-
stratione à loro commessa, secondo la neces-
sità, & altre circostantie, che secondo Id-
dio, & la Regola si deueno attendere; Ne per
questo apparenno essi frati punto deuiare da
essa Regola; poi che in quella espressamen-
te si dice, che li Ministri, & custodi habbiano
sollicita cura della necessità de gl'infermi,
& di vestire li frati, secondo li luochi, & tem-
pi, & freddi paesi. Et benchè essa Regola di-
sponga, che del vestire li frati, & delle neces-
sità de gl'infermi habbiano sollicita cura tã-
tummodo gli Ministri, & custodi, & quella
dittione tantum restringe talmente essi Mi-
nistri, & custodi alla detta cura, che prima
Cfronte esclude ogni altro. Nondimeno per
che conuiene à noi considerare il tempo del
l'institutione della Regola, nel quale quelli
frati erano pochi à comparatione del pre-
sente numero: & forse che li Ministri, & cu-
stodi all'hora pareuano essere sufficienti à
procurare dette cose necessarie; & nondi-
meno stante la multiplicatione de' frati, &
la

la qualità del tempo presente, Non e verisimile, che San Francesco institutore della Regola habbia voluto prefigere, & inporre ad'essi Ministri, & custodi vn giogo d'impoffibilità, dal quale vengano à patire nelle loro neceffità: Concediamo però, che essi Ministri, & custodi poffano efsercitare, & commettere questa cura ad'altri: Deueno anchora quelli frati, alli quali farà commesso questo negotio, che precipuamente incumbe, & spetta ad'essi Ministri, & custodi, efsercitarlo diligentemente, quando da loro gli farà imposto. Oltra di ciò nella medesima Regola si contiene, che li frati, alli quali il Signore hà dato gratia di lauorare, lauorino fidelmente, & deuotamente, in modo, ch'efcluso l'otio inimico dell'anima, non eftinguano il fpirito della Santa Oratione, & deuotione: Onde perche da questa parola, alcuni maledici iniquamente sono forzati fin qua alcuna volta raffare li frati, che in ciò habbiano transgresso la Regola, menando vita ociosa: Noi volēdo hora reprimere così nefarie mordacità, dechiariamo, che considerate le cose predette, & la forma, & il modo di parlare, dal quale li frati sono idutti à simile efsercizio: Non pare, che la intentione dello instituyente, sia stata, che li frati, li quali attendono allo studio, & alli diuini officij, & ministerij, li obligasse alle fatiche, &

operationi manuali; poiche per lo essem-
pio di Christo, & di molti Santi Padri, que-
sta fatica tanto è di maggior inportantia,
& è preferita alle corporali; quanto è più
degnò lo essercitio dell'anima di quello del
corpo: Onde dechiariamo, che quelli frati,
che non sono occupati all'essercitio spiri-
tuale, ne alli seruitij de gl'altri frati, quelli
sono compresi dalle dette parole, accio non
viuano ociosamente: Eccetto, se quelli fra-
ti, liquali hanno questa gratia di laurare,
fossero di tanto eccellente, & notabile con-
templatione, & oratione, che meritamente
non conueniria per simile essercitio rimo-
uerli da vn tanto bene; perche qual si uoglia
frate, che non attendessero, ne à studio, ne al
culto Diuino, ma solo alli seruitij di quelli,
che attendono, meritano esser nutriti, & su-
stentati con quelli medesimi, alliquali seruo-
no: Il che si raccoglie da quella giusta legge,
con laquale quel combattitore valoroso
Re Dauid giustamente determinò, che si do-
nasse egual mercede à quelli, che descende-
uano alla battaglia per combattere, & alli
restanti, che rimaneuano alla guardia delle
E bagaglie. Ma perche nella medesima Rego-
la espresamente si contiene, che li frati non
predichino nel vescouato d'alcuno Vesco-
uo, quando da quello li fosse contradetto:
Noi in cio fauorendo la Regola, & conser-
uando

uando l'authorità Apostolica, diciamo, che tali parole siano osseuate ad literam, à punto nel modo, che essa Regola l'hà proferite; Eccetto, se per la vtilità del populo christiano fosse altramente ordinato, & concesso, ò per lo aduenire si concedesse dalla sedia Apostolica. Et perche ancho nel medesimo capitolo immediatamēte si soggiunge, che niuno delli frati habbia ardire di predicare al populo, se prima non sarà esaminato, & approbato dal Ministro Generale, e l'officio della predicatione da esso li sarà concesso; Noi aduertendo al preterito stato dell'ordine, che all'hora era in piccolo numero, & al presente multiplicato, & ancho alla vtilità delle anime, come conuiene; Concedemo, che non solo il Generale esami, & approbi li frati, che hāno da predicare alli populi, & à quelli conceda licētia di predicare, purché la licentia sia fondata nella habilità della persona, conforme alla dispositione della Regola; Ma concedemo ancho alli Prouinciali Ministri, che insieme con li diffinitori nelli capitoli Prouinciali possano dare detta licentia, & facultà di predicare. Et quella riuocare, suspendere, & restringere, come, & quando li parerà espediente; Il che si dice, che ancho hoggi si osserua, & si cōtiene nel li priuilegij delli frati. Ma perche sommamente desideriamo, che à gloria de Iddio, &

D 4 si fac-

si faccia profitto nella salute delle anime, & à detto ordine si accresca numero, & merito, come à quello, per il quale tutta via l'affettione della christiana Religione si accende all' amor Diuino, concediamo, & con il presente statuto confermiamo, che sia licito non solo al Generale, ma ancho alli Ministri Prouinciali riceuere nel numero de' frati, le persone, che fuggono dal seculo; la quale licentia però possa essere ristretta da esso Generale, sin come li parerà essere espediente. Sappiano però li Vicarij di essi Ministri Prouinciali, che non gli è concessa simile licentia per essere sustituti in loco di detti Prouinciali; Eccetto, se à loro sarà specialmente cōmessa da essi Ministri Prouinciali, al liquali determiniamo essere licito poterlo commettere. Non dimanco essi Prouinciali auertano di non commettere questa facultà in discretamente, ne indistintamente, ma con tale consideratione, che quelli, al liquali succederà commetterli, siano prudenti in consultarli; & in tutte queste cose, si proceda discretamente. Ne però tutti quelli, che vengono dal seculo, siano indifferentermente admessi, ma solo quelli, che hauendo lettere, habilità, & altre circostantie possono essere vtili all'ordine con giouare loro stessi con il merito della buona vita, & alli altri con il buono esempio. Et di più in tal

tal modo rispondiamo alli frati di questo ordine, liquali dubitano, per quello che si dice nella Regola, che morendo il General Ministro, si faccia la elettione del successore dalli Prouinciali Ministri, & custodi nel capitolo della Pentecoste: se per ciò debba conuenire, & concorrere tutta la multitudine de' custodi in esso capitolo Generale, ò pur basti, che interuengano alcuni di ciascheduna Prouincia, liquali habbiano la voce de' gli altri, accio ogni cosa si tratti con maggior tranquillità? Rispondiamo, che li custodi di ciascheduna Prouincia da loro stessi possano costituire vno, & quello mandino al capitolo, con il suo Ministro Prouinciale, in loco di tutti loro, commettendo al medesimo le loro vici, il che ancho essendo stato statuito da loro stessi, però hauemo estimato douersi confirmare, poi che dicono, che Gregorio Nono predecessor nostro habbia risposto il medesimo in vn altro caso simile. Finalmente perche si contiene nella medesima Regola, che li frati non entrino nelli Monasterij delle Monache; eccetto quelli, alli quali è stata concessa special licentia dalla sede Apostolica; Benche li frati habbiano giudicato questo douersi intendere più attentamente delli Monasterij de' Monache dell'ordine delle pouere: poi che la sede Apostolica hà di quelle cura particolare; Et questo

sto punto si stima esser stato in tal modo dichiarato dalli Ministri nel capitolo Generale, per vna constitutione, nel tempo, che fù data la Regola in vita di San Francesco. Nondimanco gl'istessi frati hanno cercato esser certificati, se questo si deue intendere generalmente di tutti gli Monasterij di Monache; Poi che la Regola non esclude alcuno, ouero solamente delli predetti Monasterij. Noi però rispondiamo, che tal prohibitione è generale, & contiene qual si voglia ordine di Monache. Et dichiarando vogliamo, che gli luochi de' Monasterij s'intendano, il claustro, le case, & officine interiori: perche ne gli altri luochi, doue possono conuenire, & negoziare li secolari, possono ancho andare essi frati, per domandare però la elemosina, & predicare. Eccettuando quelli, che per essere frati maturi, & idonei hanno hauuto licentia da' loro superiori. Eccettuando similmente li Monasterij delle predette Monache, alle quali non è concesso ad'alcuno di potersi accostare senza special licentia di essa sede Apostolica, il che anco si dice esser stato risposto da Gregorio Nono predecessor nostro. Oltra di ciò si dice, lo istesso San Francesco confessor di Christo di santa memoria circa lo estremo della sua vita hauere per vn suo testamēto imposto, che le parole di essa Regola

la

la non si glosino, & per vfare le istesse sue parole; commandò, che non si dica, che la Regola si debbia intendere di questo, o di questo modo, glosandola: Aggiungendo ancho, che li frati in niun modo addomādino lettera alcuna dalla sede Apostolica, inferendo, & imponendo alcune altre cose, che non si potriano osseruare senza gran difficoltà, per il che dubitando li frati, se forse fossero tenuti alla osseruanza di detto testamento: Domandorno da Gregorio Nono predecessor nostro, che fosse dalle loro conscientie rimossa tal dubitatione; il quale, si come si asserisce, hauendo occhio al pericolo delle anime, et alle difficoltà, nelle quali per questo potriano incorrere; per togliere dalle loro conscientie simile dubio, & ambiguità, rispose, che essi frati non sono altramente tenuti alla osseruantia di detto mandato, ò testamento: perche non hà potuto obligare li frati senza consenso loro; & massime delli Ministri, alli quali toccaua vniuersalmente. Ne tanpoco obligò il suo successore in modo alcuno; poi che quando dui sono eguali in giurisdictione, l'vno non hà imperio sopra dell'altro: Noi però circa questo articolo hauemo stimato nō douersi innouare cosa alcuna, & à compimento di tutto ciò per declaratione della Regola, & de gl'incidenti, che in quella poteuano succedere.

cedere, hauemo inteso, che alcuni Romani Pontifici nostri predecessori hanno scritto, & emanato diuerse lettere, Ma non perciò si quietorno le insolentie delli sudetti detrattori, & mordaci di essa Regola, ne però per le istesse lettere è totalmente prouisto al stato delli frati in molte cose, che la esperienza di molti successi ci hà dimostrato esser bisogno di noua, & oportuna prouisione. Noi dunque perche la diuersità di tali lettere, & della presente constitutione, & ancho la contrarietà d'intelligentia di quelle, non perturbasse lo animo delli frati, intorno la osseruantia delle cose predette: Et acciocche più chiaro, & con più certezza, & più pienamente fosse prouisto al detto stato, & osseruantia di essa Regola in tutti quelli articoli, & ciascheduno di essi, contenuti, & compresi in essa constitutione, benche si comprendano, ò tutto, ò parte di loro nell'altre E sopradette lettere Apostoliche: Determiniamo douersi perpetuamente, & inuiolabilmente osseruare da essi frati solamente questa constitutione, declaratione, ò ordinatione. Et poiche dalle cose antedette, & diffusae da noi con molta maturità, apparisce già chiaro & manifesto, che essa Regola è licita, santa, perfetta, & osseruabile; Ne può esser pericolosa in cosa alcuna, per ciò tutto quello, che habbiamo di sopra determinato,

nato, ordinato, concesso, disposto, dichiarato, & supplito, con la plenitudine dell'Apostolica potestà, l'approbiamo, confermiamo, & vogliamo, che sia di perpetua firmità; Strettamente comandando in virtù di santa obedientia, che questa constitutione, sia letta pubblicamente nelle scuole, sì come tutte le altre constitutioni, & epistole decretali. Et perche alcuni sotto licito colore, contra essi frati, & loro Regola, questa leggendo, esponendo, & glosando potriano confonderla, con il loro veneno di maluagità, & l'intelletto di essa con le noue inuentioni di diuerse, & contrarie sententie producendo, & estorcendo; essendo che la contrarietà delle opinioni potria oscurare, & auiluppare, ò abagliare, ouero perdere di animo molti benigni, & pii: & ancho à molti leuarli di animo d'intrare nella Religione ad'euitare tale peruersità di detrattori e forza à noi leuarli tale via di procedere, & ferrarli la strada, con determinare il modo à quelli, che questa constitutione leggerano; Per tanto strettamente comandiamo sotto pena di scomunica, e della priuatione dell'vfficio, e beneficio, che quando occorrerà leggerla, che si come è qui pronunciata, così fidedemente sia dichiarata ad litteram: Ne in maniera alcuna li lettori, & espositori trouino sopra essa cōstitutione cōcordantie, cōtrarietà,

tà, diuersità, ò controuerfità di opinioni, & gloſe: eccetto forſi, per conſtruire il ſenſo della parola, ò parole, ouero conſtruttione quali grammaticalmente ſia eſpoſta: Et che l'intelletto di eſſa, da q̃lli, che la leggeranno, non ſia in alcuno modo viciato, ò corrotto ò falſificato, ouero diſtorto ad'altro, che ſona eſſa lettera, & accioche la ſedia Apoſtolica non habbia più cauſa da quì innāzi di tra uagliarſi contra queſti tali detrattori, eſpreſſamente commandiamo à tutti, & à ciaſcheduno, di qual ſi voglia preeminentia, conditione, ò ſtato, che ſi ſia, che non inſegnino, determinino, ſcriuino, predichino, o parlino malamente in publico, ouero in ſecreto, contra queſta Regola, e ſtato de' frati Minori, ò contra le ſopradette coſe da noi ſtatuite, & ordinate, diſpoſte, determinate, dichiarate, ſupplite, approbate, & confirmate. Ma occorrendo alcuno dubio ſia rimieſſo all'altezza della ſedia Apoſtolica, accioche con la authorità ſua ſia la ſua intentione in ciò manifefſtata; allaquale ſolo è concefſo di fare ſtatuti, & dechiarare li già fatti: Ma quelli che detta conſtitutione gloſaranno con ſcritti, altramente di quello, che habbiamo detto, & gli dottori, & lettori, che con malitia, mentre che debitamente in publico inſegnano, deprauano, ò corrompono l'intelletto di queſta conſtitutione, facendoui cō-
menti

menti, con scritture, ouero libelli, con deliberata malitia determinano nelle schole, ouero predicano contra le cose, ouero alcuna delle p̄dette, sappiano, che da hora li proferimo, & manifestiamo essere incorsi nella sententia della scomunica, non obstante qual si voglia priuilegio, indulto, ò qual si voglia lettere Apostoliche, concesse à persona di qual si voglia dignità, ordini, ò luochi Religiosi, ò secolari, generalmente, o particolarmente, sotto qual si voglia forma, ò espressione di parole, lequali lettere, non vogliamo, in quanto tocca alle cose predette, che vagliano cosa alcuna. Et dalla predetta scomunica non possa essere assoluto da altro, che dal Romano Pontefice: Di più che se contra alle predette alcuno sarà trouato far il contrario: vogliamo sia condotto, & presentato alla nostra presentia, & della Santa Sedia; accioche quelli, che non si ritirano da le cose proibite, la sententia da noi data, & lo rigore della vendetta Apostolica li raffreni. A' nessuno delli huomini sia licito in alcuna maniera rōpere queste nostre lettere di dichiarazione, ordinatione, concessione, dispositione, supplimento, approuatione, confirmatione, & constitutione, o contra esse con temeraria audacia contradire: se alcuno presumerà d'intentarli contra, sappia, che incorrerà nella indignatione del
l'om-

l'omnipotente Iddio, & delli Beati suoi Apostoli Pietro, & Paulo. Data in Soriano alli quattordici di Agosto l'anno secondo del nostro Pontificato.

In quanto al fatto della scomunica contra quelli, che solamente glosaranno detto capitolo, e sospesa, per il capitolo, quia nonnunquam. de verborum significatione, nel libro delle extrauaganti comuni: ma in quanto al resto, che fauorisce la religione, non è sospesa.

In quanto à quello, che sopra al folio 32. circa la espropriatione di Christo, & de gli Apostoli, si vole intendere, secondo si dirà nel fine doppo le heresie, accio nō s'inganni, & incorra nella scomunica, posta nel cap. cum inter nonnullos viros scholasticos. de verborum significatione, nel detto libro delle extrauagan.

Finisce il cap. Exijt, fatto dalla felice Recordatione di Papa Nicolao I I I. secondo alcuni registri; ma nel tempo della felice recordatione di Papa Clemente V. nel sequente cap. Exiui. & nel tempo di Papa Giouanni. X X I I. in diuersi capitoli. nel sopradetto titolo de verborum significatione, al libro delle Extrauaganti comuni, & massime nelle stampe moderne dicono, che ditto capit. Exijt, fù fatto da Papa Nicolao I I I I. & da Papa Gregorio X I I I. si conferma esser
di

riformatione, delli testi Canonici, che hà fatto ristampare nel 1582. seguitano le altre determinazioni de' santi Pontefici Romani fatte sopra gl'altri dubij, che successero dopo publicato detto c. Exijt, posti nel cap. Exiui, determinate dalla felice Ricordatione di Papa Clemente Quinto, registrato nelle clementine, nel detto titolo de verborum significatione, il tenore del quale in vulgare dice .

Sono uscito dal Paradiso, hò detto, addacquarò l'horto delle mie piâte, disse quel celeste agricoltore, il quale essendo vero fonte di sapientia, figliolo d'Iddio eternalmente generato dal padre, rimanendo sempre in lui, per opera del Spirito santo, nel ventre della gloriosa Vergine fatto homo: è venuto à compire la faticosa opera della humana redemptione, dando se medesimo in esempio di vita celestiale: accioche da tutti gli huomini fusse seguitato. Ma perche spesse volte l'huomo aggrauato da superflua cura, & sollicitudine della uita mortale, rimoueuà l'occhio spirituale dalla consideratione di sì perfettissimo esempio: il nostro vero Salomone, nella terra della Chiesa Militante, piantò vn' horto diletteuole dilongato dalli rumori del mondo: nel quale l'huomo più quietamente, & securamēte cōtēplar potesse, & seguitare le opere pfette

dell'ottimo signore: il quale è intrato nell'horto suo per adacquarlo di acque feconde di gratia, & di dottrina. Certamente questo horto è la santa religione de' frati Minori: laquale fermamente circondata da ogni parte, di muri di regular offeruantia: essendo contenta del solo Dio è adornata abundantemēte di nouelle piante, ciò è, di figlioli spirituali. A questo horto venendo il figliolo d'Iddio raccoglie la Myrra, ciò è l'amaritudine della mortificante penitentia, con le odorifere specie della santa, & esemplare vita. Questa è quella forma, & regola di vita celestiale: qual descrisse quell'eccellente confessor di Christo santo Francesco: & con essemplio, & dottrina essortò li suoi figlioli à douerla ossernare. Et perche li deuoti professori della detta regola, come veri figlioli di tanto padre, desiderauano, come anchora desiderano, di ossernare integramēte, & perfettamente la regola da loro promessa: parendoli che in essa regola si contengano alcune cose: lequali potrebbono hauere dubioso sentimento: prudentemente ricorsero al sommo Pōtifice della santa Chiesa, accioche essendo per quello certificati, alli piedi del quale per la loro regola si conoscono essere soggetti, scacciato ogni dubbio potessero seruir al Signore con piena chiarezza di conscientia. Alli pictosi, & giusti

sti prieghi, delliquali deuoti oratori molti Romani Pontifici nostri predecessori inchinando le pietose orecchie, & volontà loro, come era cosa degna, dichiarorno quelle cose, che li pareuano dubiose: & alcune altre ne aggionsero, & concessero: come li pareua esser espediente alle conscientie delli fratri, & alla pura offeruantia di questo stato.

B Ma perche le conscientie timorate, quali temono nella uia de Iddio ogni difetto, spesso volte temono la colpa, doue non è, per le declarationi delli predetti sommi Pontifici non sono tanto perfettamente quietate: che non nascano anchora in essi frati alcune dubitationi circa le cose, lequali appartengono alla regola, & loro stato: come più volte nelli priuati, & publici concistorij da più persone hauemo inteso. Per la qual cosa li medesimi frati hanno humilmente supplicato, che per benignità della sedia Apostolica, uolestimo dichiarare pienamente li dubij; liquali occorrono, & occorrere potrebbero per l'auenire. Noi adunque hauendo hauuto, fin da piccolezza, l'animo pietoso, & deuoto alli professori di essa regola, & à tutto l'ordine predetto: Ma al presente per la vniuersale cura, & regimento pastorale, che indegnamente sostenemo: tanto più siamo indotti à più dolcemente trattarli, & fauorirli, quanto più spesso con

E 2

sideriamo,

sideriamo, il gran frutto, qual vedemo continuamente venire à tutta la vniuersale chiesa, per la loro esemplar uita, & catholica dottrina: essendo mossi da così pietosa intentione delli predetti supplicanti, hauemo deliberato di far con diligentia, quel che essi humilmente domandano: & hauemo fatto esaminare diligentemente essi dubij da più prelati, Maestri in Theologia, & da altre persone literate, & discrete. **P E R** che nel principio della Regola predetta è scritto: la Regola, & vita de' frati Minori è questa, ciò è, offeruarr il santo Euangelio del Nostro Signor Iesu Christo, viuendo in obedientia, senza proprio, & in castità: & che finito lo anno della probatione, siano riceuuti ad'obedientia, promettendo di offeruare sempre questa uita, & Regola. Et circa il fine dice, offeruiamo la pouertà, & humiltà, & il santo Euangelio del Nostro Signor Iesu Christo, qual fermamente hauemo promesso: Dubitano alcuni frati, se essi sono obligati per la professione di essa regola ad'offeruare tutto il sacro Euangelio: tanto gli commandamenti, quanto i consigli: dicendo alcuni, che sono obligati à tutti: & altri dicendo, che solamente à quelli tre consigli, cioe, viuere in obedientia, senza proprio, & in castità, & à quelle cose, che sono scritte nella Regola con parole d' obligatione.

Noi

Noi circa questo Articolo accostandoci alle dichiarazioni de gl'altri Romani Pontifici, più chiaramente rispondiamo alla detta dubitatione. Perche il voto di ogni persona si deue fare di alcuna cosa certa: non si può dire, che quelli, liquali promettono questa regola, per il voto loro siano obligati à quelli consigli del sacro Euangelio, liquali non sono scritti in essa regola. Et certamente si conosce questa esser stata la intentione del beato Francesco, il quale pose nella regola alcuni consigli euangelici, lasciando gli altri. Et se la intentione sua fusse stata di obligar li suoi frati à tutti li consigli del santo Euangelio: superfluamente hauerebbe espresso nella Regola alcuni di essi consigli, tacendo gl'altri.

D Ma essendo che la natura, & qualità del termine restrittiuo è tale, che in tale modo esclude da se le cose estranee, che include tutte le altre cose pertinenti à se stesso. Declariamo, & diciamo, che li predetti frati per la loro professione, non solamente sono tenuti, & obligati à quelli tre voti, ma anchora sono tenuti ad'osservare integramente tutte quelle cose, lequali sono poste nella Regola, per la osservantia delli tre predetti uoti: Perche se quelli, liquali promettono di osservare la regola, uiuendo in obedientia, in castità & senza proprio fusti-

no solamente obligati alli tre predetti voti, & non à tutte quelle cose, che si contengono nella regola, & danno il modo à questi tre uoti: in uano si direbbe da quelli, che fanno professione: io prometto sempre di offeruare questa regola: non nascendo da queste parole alcuna obligatione. Ma non però è da pensare, che il beato Francesco habbia voluto obligare egualmente li professori della sua Regola à tutte quelle cose, che in essa regola si contengono: & che danno il modo alli tre voti: ouero quanto alle altre cose in quella espresse: ma più presto apertamente dichiara, che la transgressione di alcune è peccato mortale, & di alcune altre, non è tale peccato: perche ad alcune delle cose predette pone la parola di commandamento, ouero che tanto vale: come se fusse parola di commandamento: & quanto ad alcune altre è contento d'altre parole. Anchora perche oltre le parole di commandamento, & di esortatione, ò di ammonitione le quali espresamente sono poste nella regola: ce ne sono alcune con la parola, laquale hà modo di precetto, ò di prohibition: si è dubitato fin'al presente se li frati sono tenuti ad offeruarle come parole, che hanno vigore di commandamento. Et perche come hauemo inteso, non si diminuisce questo dubio, anzi s'accresce, per quel
che

che Papa Nicolao Quarto di felice recorde
tione nostro antecessore si conosce hauer
dechiato: che li predetti frati, per la loro
professione sono obligati à quelli consegli
euangelici, di precetto ò di prohibitione, li-
quali sono espressi nella regola: comman-
dando, ò vetando, ò con parole, che tanto
vagliano, & nondimeno sono etandio con-
stretti ad'offeruare tutte quelle cose, quali
gli sono comandate in essa Regola con
parole di obligatione: hanno supplicato
li predetti frati, che per serenità delle loro
conscientie, si degnassimo dichiarare, quali
sono le parole, che tanto vagliono, quanto
li comandamenti, & che sono di obliga-
F tione. Noi adunque liquali si delettiamo
nelle pure, et nette conscientie delli frati, at-
tendendo, che in quelle cose, lequali appar-
tengono alla salute delle anime, per fuggi-
re li graui rimorsi della conscientia: pruden-
tamente si deue tenere la parte più sicura:
Diciamo, che benché li frati non siano tenu-
ti à tutte le cose, quali sono poste nella rego-
la con parole di modo imperatiuo, come so-
no tenuti alli precetti, ouero à quelle paro-
le, che tanto vagliono, come li commanda-
menti: Nondimeno è espediente à essi frati
per offeruare la purità, & rigore della rego-
la, che conoscano loro esser obligati à quel-
le cose, lequali di sotto sono scritte, co-

me à quelle, che tanto uagliano, come com-
mandamenti. Et accio che si sappia sotto
breuità, quali sono queste cose, che tanto
vagliono, come comandamenti, per vi-
gore della parola, ò al manco per ragione
della materia, della quale si tratta, ò per l'v-
no, & per l'altro: Dechiariamo, che quel che
è posto nella regola, di non hauer più toni-
che, che vna con il capuccio, & l'altra senza
capuccio: & di non portar calciamenti. Et
di non caualcare senza necessità. Et che li
frati si uestano di vili vestimēti. Et che siano
tenuti à digiunare dalla festa di tutti li san-
ti, fin alla Natiuità del Signore: & tutti li Ve-
nerdi. Et che li chierici facciano il diuino of-
ficio secondo l'ordine della Santa Romana
Chiesa. Et che li Ministri, & custodi habbia-
no sollicita cura per le necessità de gl'infer-
mi, & vestire li frati: & che se alcuno delli
frati caderà in infirmità, li altri frati deb-
biano seruirli. Et che li frati non predichi-
no nel Vescouato di aletuno Vescouo, quan-
do da lui gli sarà cōtradetto. Et che nessuno
ardisca predicare al populo, se non sarà es-
aminato, & approbato, & à tale officio in-
stituito dal Ministro Generale, ouero dalli
altri frati, alliquali appartiene secondo la di-
chiaratione del sopradetto Nicolao Quar-
to. Et che li frati, liquali conoscono non po-
ter offeruare la regola spiritualmēte: debbia-
no

no, & possino ricorrere alli loro Ministri. Et tutte quelle cose, lequali sono poste nella regola, che appartengono alla forma dello habito, si de' nouicij, come de' professori, & il modo di riceuere à professione, eccetto se non appareffe altramēte secondo Dio, alli recipienti, quanto allo habito de' Nouicij, come dice la regola. Tutte queste cose diciamo, che li frati sono obligati ad' offeruare. Anchora da tutto l'ordine communemente si intende, & tiene, & si è tenuto dal principio, che in ogni loco doue si pone nella regola, questa parola, siano tenuti: tal parola hà vigore di commandamento: & come tale si deue offeruare dalli frati. Perche il predetto confessor del Signore Nostro Gesu Christo dando il modo alli Ministri, & alli frati di quello si deue fare, & offeruare, circa quelli si riceuono all'ordine: disse nella Regola, che li frati, & li loro Ministri, si guardino, che non siano solliciti delle loro cose temporali, accio che liberamente facciamo di esse, tutto quel che gl'inspirerà il Signore. Ma se sarà bisogno di cōsiglio, habbiano licentia essi Ministri di mandarli ad' alcuni, che temono Dio, per consiglio delli quali li suoi beni siano dati à poueri: Hanno dubitato, & dubitano molti frati, se gli è lito riceuere alcuna cosa delli detti beni: quando da quelli, che intrano nell'Ordine, li fus-

se donato: & se passano senza colpa indurli
 à dare cosa alcuna alle loro persone, ò con-
 uenti: & se essi Ministri, ò frati li deueno con-
 sigliare, come deueno disporre, ò distribuire
 le robbe loro: trouandosi altri sufficienti à
G consigliarli. Noi considerando attentamen-
 te esser stata la intentione di San Francesco,
 per le dette parole, totalmente allontanare
 li professori della sua Regola, li quali haue-
 ua fondati in grandissima pouertà, dallo a-
 more delle cose temporali, di quelli, che in-
 trano nell'ordine, accioche quãto dalla par-
 te de' frati, la loro recettione si conosca esser
 santa, & purissima: & che non apparisse per
 modo alcuno, che essi hauesino l'occhio a-
 gli loro beni temporali: ma solamente à ri-
 ceuerli al Diuino seruitio: Diciamo, che co-
 sigli Ministri, come gli altri frati si deueno
 guardare d'indurli, ò confortarli, che li dia-
A no cosa alcuna: Ne debbono dargli confi-
 glio circa la distributione delle robbe loro:
 ma deueno mandarli ad'alcuni, che temo-
 no Dio, di altro stato, & non alli frati: accio-
 che si dimostrino à tutti esser solliciti, & per-
 fetti amatori di così santo ordine dato dal
 suo padre: Ma perche la Regola vuole, che
 quelli, li quali intrano nell'ordine, facciano
 liberament delle robbe loro, qualche dal sa-
B pientissimo Signore gli sarà ispirato: Non
 appare, che li frati, considerate le loro neces-
 sità,

fità, & modi della detta dechiaratione, non possino riceuere, se quel che intra gli vorrà dare alcuna cosa delli suoi beni liberamente per elemosina, come agli altri poueri. Ma si deueno guardare li frati, che per accettare le cose offerte in notabile quātità, non si possa presumere in loro sinistra intentione. Doppo le cose predette dicendo la Regola, che quelli frati li quali hāno promesso obedientia: habbiano vna tonica col capuccio, & vn'altra senza capuccio, chi la vorrà hauere: & che tutti li frati si vestano di vili vestimēti: & Noi hauemo dichiarato, che queste parole tanto vagliano come comandamento: volendole più pienamente dichiarare: Diciamo nō gli essere licito vsare più, di due toniche, eccetto nelle necessità: le quali si possono hauere per la Regola, come il pre nominato antecessor nostro più pienamente dichiarò questo passo. Et diciamo, che la viltà de gli vestimenti, così dello habito, come delle toniche di dentro, si deue intendere, quella, che secondo la consuetudine, ò conditione della patria, quanto al colore, & quanto al prezzo del panno, si può degnamente riputare viltà: perche quanto à tutti li paesi non si può in tal cosa assegnare vn modo commune, & determinato. Et il giudicio di tal viltà hauemo deliberato commettere alli Ministri, custodi, guardiani,

ni, caricando sopra ciò le loro conscientie: talmente però che si offerui nelli vestimenti la viltà. Al giuditio de' quali Ministri, custodi, guardiani, nel medesimo modo lasciamo il determinare, per qual necessità, li frati possano portare calciamenti. Perche essendo detto nella Regola, che induce tempi, cio è, dalla festa di tutti li Santi, perfin alla Natiuità del Signore, & nella Quadragesima grande, li frati sono tenuti à digiunare: seguita in essa Regola: Ma in altri tempi nõ siano tenuti, se non il venerdì à digiunare: & per questo alcuni volsero dire, che li frati non sono tenuti ad'altri digiuni, che alli predetti: Dichiariamo douersi intēdere, che non sono tenuti à digiunare in altri tempi, se non li digiuni ordinati dalla Chiesa: Perche non è verisimile, che l'auttore, & il confirmatore della Regola hauesse intentione di liberare li frati da quelli digiuni, alli quali gli altri christiani sono obligati per cōmune statuto della Chiesa. Volendo il predetto Santo, che li suoi frati, sopra ogni cosa si astengano totalmēte dal riceuere denari, ouero pecunia: commanda fermamente à tutti li frati, che per nessuno modo riceuano denari, ò pecunia, per se, ò per interposta persona: & questo articolo dichiarando il medesimo antecessor nostro hà posto li casi, & modi, li quali essendo da li frati offeruati, non pos-

possono, ne deuono essere detti riceuere, la pecunia per se, ò per altri, contra la Regola, & purità del suo ordine. Diciamo, che li frati sono tenuti con sommo studio guardarsi, che per altre cause, ne in altri modi ricorano à quelli, che danno la pecunia, ouero alli deputati da loro, se non come pone la dichiarazione del predetto nostro antecessore: accioche meritamente non possano esser detti transgressori del precetto della Regola, se altramente faranno. Peroche doue ad alcuno generalmente è vietata alcuna cosa: s'intende essergli vietato tutto quello, che espressamente non gli è concesso. Per la qual cosa, la richiesta, ò cerca, di ogni pecunia, & alla recettione di quella offerta in Chiesa, ouero altroue, tenere ceppi, ò casse ordinate à riponere le pecunie di quelli, che gli offeriscono, ouero donano: & ogni altro ricorso alle pecunie, ouero à quelli, che le hanno, il quale non è concesso per la detta dichiarazione: diciamo, che tutte queste cose ad'essi frati sono semplicemente proibite. Perche il ricorso agli amici spirituali solamente in doi casi per la Regola è concesso, ciò è, per le necessità de gli' infermi, & per vestire li frati, il che piamente & ragioneuolmente, considerata la necessità, il predetto antecessore hà ordinato, che tal ricorso sia licito alli frati per le altre loro necessità,

Ctà, cheli accaderanno. Mancando le elemosine attendano li predetti frati, che per nessuna altra cagione, eccetto le predette, ò simili, gli è licito nella via, ò in altre parti ricorrere agli amici predetti, ò siano quelli, che donano la pecunia, ò deputati da loro, ò vero loro messi, ò depositarij, ò altramente nominati, benche offeruassero gli modi integralmente concessi per essa dichiaratio-

D ne circa la pecunia. Finalmente esso confessore sommamente desiderando che li professori della sua Regola siano separati dallo affetto, & desiderio delle cose terrene; & specialmente dalla pecunia, e dall'vso di quella, come si proua p la prohibitione più volte replicata nella Regola; che dalli frati nō si riceua pecunia, gli è necessario sollicitamente guardarfi, che essendoli bisogno negli predetti modi, & cause ricorrere à quelli, li quali hanno pecunia deputata per le necessitā di essi frati, siano, chi si vogliano, ò principali, ouero messi, inogni cosa talmente si portino, che à tutti dimostrino, come è in verità, che niēte hanno à fare nelle dette

E pecunie. Per la qualcosa commādare à quel modo, la pecunia si debba spendere, ricercar ragione, ouero conto della pecunia spesa, domandarla in alcuno modo, ouero deponerla ò farla deponere, portar la cassetta della pecunia, ouero tener la sua chiaue: sappia
no

no li frati, che queste cose, e le altre simili, nō gliè licito: perche solamente conuengono alli padroni, che hanno data la pecunia, & à quelli, che sono da loro deputati alle cose predette. Perche l' homo santo esprimendo il modo della pouertà promessa, disse nella Regola, che li frati niente si approprijno, ne casa, ne luogho, ne alcuna cosa, e come pellegrini, & forastieri in questo mondo, seruendo al Signore in pouertà, & humiltà, vadano per la elemosina confidentemente: essendo dichiarato per alcuni Romani Pōtefici, che questa espropriatione si deue intendere, tanto in speciale, quanto in commune: e però hanno riceuuto in se, & nella Romana Chiesa, la proprietà, dominio di tutte le cose, offerte, & donate, l' vso delle quali al l' ordine, ò alli frati è licito hauere, lasciando ad' essi frati solamente il semplice vso di fatto. Sono state referite alla nostra examinatione, quelle cose, le quali si diceuano esser fatte in esso ordine, che pareuano contrarie al p̄detto voto, & alla purità della Regola: ciò è per esprimere di esse solamente quelle le quali crediamo hauer bisogno di rimedio. Che li frati, non solamēte sopportano, ma procurano di esser fatti heredi: Che riceuono intrate de anno in anno alcuna uolta in così notabile quantita, che li conuenti, li quali le hanno, totalmente ne viuono. Che

trat-

trattandosi le cose loro nelle corti anchora per le robbe temporali, si accostano à gli aduocati, & procuratori, & iui personalmente **A** si rappresentano à sollicitarli. Che riceuano le effecutioni delli testamenti, & in quelli s'intromettono alcuna volta nelle restitutioni dell' vsure, ouero delle robbe mal tolte. Che in alcuni luoghi non solamente hanno horti eccessiui, ma uigne grandi, talmente che si raccoglie dell' herbe, & del vino per vendere. Che nel tempo del mietere, & del vendemiare, li frati mendicando, ouero cōprando, ripongono tanto grano, & vino nelli granari, & cellari, che per tutto il resto dell' anno possono uiuere senza mendicare. Che fanno, ouero procurano, che siano fatte le loro Chiese, ò altri edificiij in tanta grandezza, curiosità, bellezza, & preciosità: che non pareno habitationi de' poveri: ma di Signori, ò persone grandi. Et che hanno li paramenti delle Chiese in molti luoghi, tanti, & così notabilmente preciosi, che in quelli eccedono le grandi Chiese Cathedrali. Et indifferentemente riceuono caualli, & arme, che li sono offerti alle esequie, & sepulture: Mala comunità de' frati, & specialmente, li Prelati di esso ordine diceuano, che le predette cose, ouero la maggior parte di quelle non si faceuano nell'ordine: Et se alcuni erano trouati in tali cose colpeuoli,

uoli, erano rigorosamente puniti, & accio-
che tali cose non si facessero: più volte per
il passato si sono fatti statuti nell' ordine
molto stretti. Però noi desiderando proue-
dere alle conscientie delli frati, & quanto è
possibile rimouere dalle menti loro ogni
dubio, rispondiamo alle predette cose nel
B modo seguente. Perche ueramente ap-
partiene alla verità della vita, che quel, che
si fa di fuori, rappresenti la dispositione, &
habito interiore della mēte: E necessario al-
li frati li quali con tāta espropriatione si so-
no separati dalle cose temporali, che si asten-
gano da ogni cosa, laquale fusse, ò pareffe cō-
C traria alla detta espropriatione. Perche
nelle successioni, & heredità li heredi non
solo hanno l'vso, ma anchora il dominio al
tēpo suo delle cose à loro lasciate: & li pre-
detti frati niente possono acquistare à se,
ouero al loro ordine, ne in proprio, ne in cō-
mune: Dichiarando diciamo, che considera-
ta la purità del suo uoto li frati per nessuno
modo sono capaci di tali successioni, di he-
redità, le quali di sua natura indifferentemē-
te si estendono alla pecunia, & alle altre co-
se mobili, & immobili. Ne gli è licito farsi la-
sciare per modo di legato, seu in testamen-
to tanta parte delle dette heredità, ouero il
suo valore, che si possa presumere questo far-
si ad'inganno: & essendoli così lasciate, non
F gli

gli è licito a riceuerle, ma più preſto comandiamo, che tali coſe non ſi facciano.

D Et perche le rendite, ouero intrate, d'anno in anno, dalla legge ſon giudicate fra li beni immobili, & tenere tali rendite è contrario alla pouertà, & mendicità: non è dubio, che alli frati non è licito, conſiderata la loro cōditione, hauere, ò riceuere tali rendite, come non gli è licito hauere poſſeſſioni, ò l'vſo di quelle, non trouandofi tali coſe eſſerli

E concheſſe. Et perche dagli huomini perfetti non ſolamente ſi deue ſchiffare quello, che ſi conoſce eſſere male, ma etiam quello, che appare eſſere male. Ma da tali preſentationi nelle corti, & inſtigare, ouero ſtimolare, quando che ſi tratta di coſe da conuertirſi nel commodo di eſſi, ſi credono verifiſimilmente per quello, che exteriormente pare, del quale li homini hanno da giudicare: in queſte coſe li frati, & li preſenti, ſeu aſſiſtenti à cercare, come coſa ſua, in niun modo de uono queſti tali, che hãno fatto voto, & profeſſione di tale Regola, miſchiarſi, & intricarſi in tali atti litigioſi, tal che habbiano teſtimonio da quelli, che ſono di fuori, & ſo-diſfacciano alla purità del voto ſuo: & anchora accio che ſi euiti per queſto il ſcando

E lo de' proſſimi. Perche li frati del predetto ordine non ſolamente ſi deuono aſtenere dalla reiettione, proprietà, dominio, & vſo del-

della pecunia: ma si deuono guardare da q̃lla, & da ogni contrattatione di essa: come il predetto nostro antecessore hà detto manifestamente nella dichiarazione di questa Regola. Et non potendo li professori del predetto ordine, comparire in giuditio, non gliè licito, ne gli conuiene, che nelle effecutioni di robbe si intromettano: ma più p̃sto considerata la purità del stato loro, deuono sapere tali cose esserli prohibite: perche spese volte non si possono expedire senza lite, G ò administratione di pecunia. Ma il dare consiglio come tali cose si debbiano essequire, non è contrario al stato loro, non essendoli per questo data alcuna ragione, ò disp̃e s̃pensatione delli beni temporali. Benche non solamente sia licito, ma molto ragioneuole, che li frati, liquali sono occupati nel li essercitij spirituali della oratione, & delli deuoti studij, habbiano gli horti, & giardini conuenienti, per raccogliere, ouero per recreare se medesmi andando per quelli, & per hauere le cose dell'horto à loro necessarie. Nondimeno hauere horti grandi, accioche siano lauorati, per vendere herbe, & altre cose dell'horto, & hauere vigne è contra la Regola, & contra la purità dell'ordine; come dichiarò il predetto antecessore, & ordinò, che se tali cose fussino lasciate à frati per vfarle, come habbiamo detto, ciò

è alcuna possessione, ouero vigna per locarle, & simili cose, per ogni modo li frati si astēgano di riceuerle: perche hauere tali cose, accio che si habbia il prezzo delli frutti à suoi tempi, sarebbe come hauere intrate.

A Anchora hauendo il predetto santo cosi per effempio, come per le parole della Regola mostrato volere, che li suoi frati, & figlio li confidandosi nella Diuina prouidentia, ponessero li loro pensieri in Dio, il quale pasce gli vccelli del cielo, & li pesci del mare; li quali non congregano nelli granari, ne seminano, ne mietono: non è uerisimile, che lui uolesse, che li suoi frati hauessero granari, & cellari, doue debbono sperare con le quotidiane mendicationi potere ritrouare le cose necessarie alla vita loro. Et però non si deuono rilasciare per timore leggiero a fare tali congregationi, & conseruationi: ma solamente quando fosse molto credibile, per la esperientia del tempo passato, che non potessero altramente trouare le cose necessarie alla uita presente. Ma questo lo lasciamo al giudicio delli Ministri, & custodi insieme, ò separatamente nelle loro amministrazioni, & custodie con il consiglio, & cōsentimento del Guardiano, & di dui discreti frati sacerdoti, & antiqui nell'ordine, caricando sopra questo specialmente le loro

B conscientie. Da questo anchora procede,
che

che volendo l'homo santo fondare li suoi frati in sōma pouertà, & humiltà quanto al l'affetto, ò amore, & quāto all'effetto, ò opere, come grida quasi tutta la Regola, conuie ne à essi frati, che per nescuno modo facciano fare, ne permettano, che siano fatte per loro Chiese, & altri edificij, liquali cōsiderato il numero delli frati, che le debbano habitare, siano repute eccessiue in multitudine, & grandezza: però uogliamo, che per l'auenire in ogni loco del suo ordine siano cōtenti d'edificij humili, & temperati, accioche quel che appare di fuori, non si dimostri essere contrario à tanta pouertà, da loro promessa. Bencheli paramenti, & vasi ecclesiastici siano ordinati ad honore del Diuino nome, per il quale esso Dio hà fatto ogni cosa, nondimeno quello, il quale conosce tutte le cose occulte; principalmenterisguarda all'animo, & non alla mano di quelli, che gli seruono: Et non vuole esser seruito per quelle cose, lequali non sono conuenienti alla conditione, & stato delli suoi seruitori. Per il che li deuono bastare li paramēti, & uasi ecclesiastici sufficienti in numero, & grandezza. Ma la superfluità, ò eccessiua preciosità, & ogni curiosità in queste, & altre cose non può conuenire alla professione, & stato loro: perche queste cose, lequali mostrano ricchezza, ò abundantia, quanto

all'humano giudicio, manifestamente sono contrarie à tanta pouertà. Per la qual cosa vogliamo, & commandiamo, che le cose predette siano offeruate dalli frati. Ma circa la offerta de caualli, & arme, ordiniamo, che in tutto, & per tutto, si offerui quello, che è determinato, per la predetta dichiarazione, nelle elemosine pecuniarie. Per le cose predette è cresciuta tra li frati una questione, non poco dubbiosa, ciò è, se per la professione della loro Regola sono obligati al stretto, & pouero vso delle cose: Alcuni di loro credendo, & dicendo, che come quanto al dominio hanno fatto voto di strettissima renunciatione: così, quanto all' vso li sia comandata una grādissima strettura, & pouertà. Alcuni altri in contrario, diceuano, che per la sua professione non sono obligati ad' alcuno vso pouero, il quale non sia espresso nella Regola: benche siano obligati all' vso temperato, come è conueniente, più che li altri Christiani. Volendo, adunque prouedere alla quiete delle conscientie delli frati, è dar fine à queste contentioni, dichiarādo diciamo, che li frati Minori per la professione della sua Regola sono specialmente obligati à quelli stretti, & poveri vfi, liquali in essa Regola si contengono: & in quel modo di obligatione, sotto il quale la Regola contiene detti vfi. Ma dire, come dicono alcuni,

cuni, che sia cosa heretica, tenere, che l'uso povero si includa, ò non s'includa sotto il voto de la euangelica pouertà giudichiamo essere cosa presuntuosa, & temeraria. finalmente perche la predetta Regola dicendo per chi, & doue si debbia fare, la elettione del Ministro Generale: non hà fatto mentione alcuna della elettione, ò institutione delli Ministri Prouinciali: poteua sopra di ciò nascere alcuna dubitatione tra li frati: Noi uolendo che essi possano pienamente, & securamente procedere in tutti li fatti suoi. Dichiariamo, statuiamo, & ordiniamo per questa constitutione, la quale valerà in perpetuo, che quando s'hauerà da prouedere ad'alcuna Prouincia di Ministro, la elettione di quello appartenga al capitolo Prouinciale, il quale sia obligato à fare tale elettione il dì seguente, doppo che sarà cōgregato: Ma la cōfermatione di tale elettione appartenga al Ministro Generale. Et procedendo à questa elettione per modo di scrutinio: benche si facciano più elettioni, essendo diuise le volontà delli eligēti: quella elettione che sarà fatta dalla maggior parte del capitolo, non hauendo alcuna consideratione del zelo, ò merito degli elettori, dal Ministro Generale con il cōsiglio de' discreti dell'ordine sia confirmata, ouero infirmata, ò reprobata: come secondo Dio li parerà ef-

fer efpediēte, hauēdo però, come à lui appartiene per il fuo officio, primamente fatta di
Gligente effaminatione. Ma fe il prenomi-
nato capitolo non eleggerà il Miniſtro nel
predetto giorno, la prouiſione del Miniſtro
prouinciale ſia fatta liberamente dal Gene-
ral Miniſtro. Ma ſe al predetto Miniſtro, &
capitolo Generale, per certa, & manifefta, &
ragione uole cauſa, alcuna volta pareſſe ef-
pediente, che nelle Prouincie di oltra Ma-
re, & di Hybernia, Grecia, ò di Romania, nel
le quali ſi dice per il paſſato, per certa, & ra-
gione uol cauſa eſſerſi ſeruato altro modo
di prouedere il Miniſtro Prouinciale dal
Miniſtro Generale, con il conſiglio delli ſa-
uij Padri dell'ordine, più preſto che dal capi-
tolo predetto ſia eletto: Queſto ſi faccia ſen-
za alcuna contradittione, nelle Prouincie
d'Hybernia, & d'oltra Mare. Ma in Roma-
nia, ò Grecia, quando il Miniſtro delle dette
Prouincie moriſſe, ò foſſe aſſoluto di quà
del Mare: in quella volta ſi offerui ſenza in-
ganno, partialità, ò fraude quello, che farà
ordinato dal detto Miniſtro Generale, con
il conſiglio delli predetti ſauij, ſopra la qual
coſa ne carichiamo le loro conſcientie. Ma
nella priuatione delli predetti Miniſtri Pro-
uinciali, vogliamo ſi offerui quello, che ſo-
pra di ciò ſi è offeruato in eſſo ordine per il
A tempo paſſato. Ma ſe accadeſſe, che li pre-
detti

detti frati non haueſſero Miniſtro Generale, ſi faccia ſopra di ciò per il Vicario dell'ordine quello che ſi douea fare per eſſo Miniſtro, per finche ſarà fatta la prouiſione del Miniſtro Generale. Ma ſi forſe del predetto Miniſtro Prouinciale alcuna coſa ſarà altramente fatta, non ſia di alcuno valore. Ancoſuna perſona dunque ſia licito di tranſgredire, o con temeraria audatia cōtradire à queſte noſtre lettere dichiaratorie, detti, commiſſione, riſpoſta, prohibitione, commandamento, conſtitutioni, giudicij, e volontà. Ilche ſe alcuno preſumerà di fare, ſappia eſſer incorſo nel ſdegno dell'omnipotente Id dio, & de' Beati ſuoi Apoſtoli Pietro, & Paolo. Data in Vienna alli ſei di Maggio, l'anno ſettimo del noſtro Pontificato.

B Seguita nel libro delle Eſtrauaganti in titolo, de verborum ſignificatione, in capitolo, Quorundam, doue ſi pone la dichiarazione di quella particola della Regola, ciò è, che li frati ſi veſtano di veſtimenti vili; & nel §. Quo circa nos. in tal modo ſi riſpōde, & è queſto in vulgare. Per la qual coſa noi hauendo hora longamente, & pienamente inteſo le ſodette ragioni volendo dar fine, à tal negotio con il cōſiglio delli predetti noſtri frati, dichiariamo, & diciamo, che ſi come ſi dice nella Regola, & diſoprà è ſtato accennato, che tutti li frati ſi veſtano di veſti-
menti

menti vili : & essendo che tal viltà di vesti, tanto de gli habiti, quanto delle toniche interiori, & colore, & prezzo di quelle, il prefato Clemente, hà determinato, che s'intenda secondo la consuetudine della patria : & consequentemente hà stimato douersi commettere tal giuditio di essa viltà alli predetti Ministri, Custodi, & Guardiani: incaricando sopra ciò le loro consciencie, si come più pienamente si contiene nelle lettere sopra questo fatte per l'istesso Clemēte. Noi dunque per vigore, e authorità della presente commetteremo al giudicio delli predetti Ministri, Custodi, & Guardiani, che possano determinare, arbitrare, & comandare, di che longhezza, larghezza, asperità, & sottilità di che forma, figura debbiano essere, tanto gli habiti, quanto li capucci, & toniche interiori, delli quali si uestono tutti li frati Minori di detto ordine, & ancho di che, & quāta viltà bisogna, che siano gli vestimenti, che si vestono; & vedano ancho se in quelli riluce asperità, viltà, & pouertà, conforme alla Regola, & dichiarazione delli predetti nostri predecessori, & constitutioni del predetto ordine: Ma quanto al colore, viltà, & pouertà, & altri sodetti accidenti, li frati si vestano del modo, che deuono: circa il qual modo di vestire, incarghiamo le consciencie delli medesmi Ministri, Custodi, & Guardiani:

diani: statuyendo, distrittamente ordinando, che nelle cose predette, & consimili tutti li frati, & ciascheduno di loro debbiano seguire, & in tutti i modi obedire allo arbitrio, determinatione, & parere del Generale, nella administratione di tutto l'ordine, & delli Prouinciali Ministri, & Custodi, & Guardiani, nell'administratione delle loro Prouincie, Custodie, & Guardianie, &c. Et nel medesimo modo, & ancho per le medesime ragioni inuitati, essendo che il prefato Clemente nostro predecessore stimò douersi rimettere al consiglio, & giudicio delli prefati Ministri, & Custodi, sotto vna certa forma però: che giuntamente, & ancho separatamente, nelle loro administrationi, & custodie, con il parere ancho del Guardiano, & di due Sacerdoti antiqui nell'ordine de' frati, stimassero, vtrum, dalla esperientia, già fatta fosse molto credibile, che essi frati non potessero trouare le cose necessarie alla uita, senza granari, & cellari, il che essendo così, in tal caso esso predecessore nostro gli concessé la congregatione, & cōseruatione nelli detti granari, & cellari, si come più amplamente si contiene nelle predette lettere di esso Clemente. Noi però con la authorità della presente, con il consiglio delli predetti nostri frati, commetteremo al giuditio delli medesimi Ministri, & Custodi, che possano deter-

determinare, ò arbitrare, & ancho commandare, in qual caso, in che modo, doue, & quando, & quante uolte essi frati debbano ricercare, conseruare, ò riponere grano, pane, & vino, per il necessario vitto delli frati: & si se deuono riponere, & conseruare nelli detti cellari, & granari. Determinando, & strettamente commandando, che nelle cose predette, & consimili: tutti essi frati, & ogn'uno di loro siano tenuti seguitare l'arbitrio, determinatione, ò giuditio del Generale in tutta la congregatione, & li Ministri Prouinciali nelle loro prouincie, & li custodi nelle custodie del detto ordine, con il parere, & assenso però del Guardiano, come è detto di sopra, & di due Sacerdoti discreti del conuento del luogo, & antiqui nell'ordine de' frati. Et di più che seguitando l'arbitrio giuditio, & determinatione di quelli, & obedendoli: non possano, ne debbano essere chiamati, ne detti transgressori della sua Regola, & constitutione dell'ordine: ne meno essi stessi se stimino, ne giudichino tali, &c.

Et nota, che nel compend. de' Priuileg. nel tit. Paupertas, al numero 4. si fa fede dal capitolo Generale, che la Fel. Rec. di Papa Giovanni 22. Prima che moreffe, riuocò, quanto per gli suoi decreti contradiceua à quello, che Papa Nicolo, & Papa Clemente haueuano concesso nel cap. Exijt, & Exiui.

DISCORSO, NELLE NECESSITÀ.

BREVE, & vtile compilatione circa la forma d'offeruarsi per li frati Minori nella procuratione del pagamento delle loro necessità, secondo le sopradette determinazioni della Santa Romana Chiesa, in detti capitoli Exijt, & Exiui. Per il che detti frati à tre cose principali deuono attendere, circa il pagamento delle loro necessità.

Primo è in quanto alla cosa, della quale si procura il pagamento.

Secondo è circa la parte delli frati, in quanto al modo, & forma di procurare tale pagamento.

Terzo è in quanto al modo, che essi frati si hanno da portare, tanto circa la elemosina pecuniaria, quanto à quello, che la tiene.

Circa il primo è da sapere, che accio la procuratione del pagamento di alcuna cosa per li frati licitamente sia fatta, alcuna volta bisogna considerare le sopradette tre cose, Primo, rispetto di essa cosa della quale si procura il pagamento, ciò è, che sia necessaria, si come si determina sopra al fol. 40. G. quando che dice, possono essi, per sodisfare ad'alcuno per le occorrenti necessità. Essendo che l'vso delle cose alli frati non si concede se non il necessario, come di sopra de-
ter-

termina al fol. 39. D. quando che dice, Ne ancho habbiano più, che l'vso necessario alla efecutione delli officij del loro stato: Dunque non necessario, non si concede, ne manco procurare il suo pagamento: il che deuno notare, quando per comprare piatanza, & corone, & pagare barche, per fare complimenti mondani, ricorrono à denari, ò à pecunia.

N E C E S S I T À E

di Quattro modi.

Circa il secondo è necessario, che quella Necessità sia pŕŕente & imminente, ciò è, che sia incommenciata: & non futura, ciò è, da venire: & circa questo è da notare, che scōdo le sopradette dichiarazioni, la Necessità è di Quattro modi, ciò è, preterita, presente, imminente, et futura.

Necessità preterita è in quanto alli debiti necessarij da pagarŕi: benche dal contrattare debiti deuno li frati astenersi: nondimeno ad'essi è licito, quando non gli sono elemosine; delle quali commodamēte in quel tempo possano sodisfare: fuori di qual ŕi uoglia vinculo di obligatione, per sodisfare alle loro necessità: potranno dire, che per elemosine, & per altri amici spirituali essi frati fidelmente ŕi affaticaranno in procurarli il loro pagamento, vt supra, in fol. 40. G. A. B.

Neces-

Neceſſità preſente, in quanto è certa, & determinata, & incontinente, ſubito neceſſaria, & di queſta parla di ſopra al fol. 40. G. quando che dice, per le occorrenti Neceſſità.

Neceſſità imminente, ciò è, che comincia à eſſere: ma non ſubito compita, come la ſeconda: eſſendo che hà dilatione di tempo, ſi come di ſopra al fol. 43. B. ſi pone l'eſempio dell'edificare Chieſe, ſcriuere libri, comprare panni in luoghi rimoti, & lontani.

Neceſſità futura è quella, che non è certa, & determinata, ne è neceſſaria di preſente: nondimeno ſi ſpera, che col tempo auenire farà neceſſaria.

Et quantunque la Regola dimoſtri ſolamente due neceſſità, ciò è, del uestire li frati, & de gl'infermi: doppo la corte Romana le hà eſteſe in douerſi intendere ancho le neceſſità preſenti, & imminenti, ut ſupra al fol. 43. B. Ma non alle future, & incerte neceſſitadi: anzi riſpetto ad'eſſe, non ſi permette procurare pagamento; quando che ſopra al fo. 39. D. dice, Ne ſotto colore di futura prouiſione, ne per altra occaſione: per il che eſclude le neceſſità future: Et per conſe guente il procurare pagamento per eſſe: & la ragione è, che la perfettione, & obligatio ne della noſtra profeſſione, riſpetto à tali
coſe

coſe è di non hauere alcuna certitudine, ne
ricorſo alcuno: ma nella Diuina prouiden-
tia riponere ogni noſtra ſperanza, ſi come
lo manifeſta tutta la noſtra Regola, & le ſue
catholiche dichiarazioni, vt in fol. 84. A. Et
per queſta obligatione della noſtra profes-
ſione à noi è eſpreſſamente prohibito il fa-
re longhe prouiſioni, è maſſime di quelle co-
ſe, che quotidianamente mendicando con
buon modo ſi poſſono hauere, vt in fol. 84.
A. Ne meno ſi eſtende ad'altre neceſſità
imaginarie, quali più preſto ſono appetiti,
ouero curioſità, & rilafſationi regolari, co-
me per eſperientia continuamente ſi uede:
per non conſiderare quel che al fol. 74. G.
dice, che San Franceſco hà fondato li ſuoi
profefſori in maſſima pouertà: per il che in
ſimile neceſſità imaginative: ſi come à eſſi nō
è concefſo procurare il pagamento: coſi an-
cho ne le offerte elemoſine accettare; ne cō-
ſentire, che ſi depongano per tale effetto: ne
à quelli, che le tengono hauere ricorſo: eſ-
ſendo, che non e minore colpa di tranſgreſ-
ſione, ſenza manifeſta neceſſità, preſente, ò
imminente accettare le elemoſine offerte;
ouero ricorrere à quelli, che le tengono,
quanto di nouo procurarle; ut in fol. 77. G.
doue dice, ne per altre cauſe, & modi, ciò è,
neceſſità preſente, ò imminente: & coſi eſ-
clude le future neceſſità di, & tutte le ſuper-
fluità,

fluità, delle quali si è detto: non essendo permesso ogni ricorso all'elemosine pecuniarie: & per questo è manifesto, che detta necessità deue essere presente, ò imminente; & non futura. vt in fol. 39. D.

Nelle elemosine pecuniarie, che si offeriscono in Chiesa, ò in altro loco: del tutto sono prohibite alli frati, vt in fol. 77. A. ne possono commettere ad'alcuno, che le pigli per seruitio de' frati, anchora che douesse hauere da essi frati: essendo che si appropriariano la proprietà di essa pecunia, della quale, ne il padrone se la hà riseruata, come si è detto di sopra al fol. 41. D. & 45. C. Ne la corte Romana ne piglia il dominio: poi che riceue solo il dominio delle cose, l'vso delle quali sia licito alli frati, vt in fo. 38. E. & 79. F.

Terzo è necessario, che questa necessità sia propria, & determinata delli frati, che procurano, & non aliena: per quel che dice necessità sua, vt in fol. 42. F. & 47. F. Ne sotto pretesto di charità, ò di altro modo possono, ne deuono tali elemosine procurare cō intentione di darle ad'altri, e massimè à secolari, ne meno le offerte riceuere, essendo che in tal modo è riceuere pecunia per interposta persona.

Quarto che nel tempo che si procura pecunia, non gli sia alcuna elemosina indifferente: per causa che allhora non haueriano,

vera necessità: poi che dice, cessando l'elemosine, delle quali allora commodamente non possono satisfare, vt in fol.41.A.78.C. Dunque a contrario senso, stantel'elemosina, della quale allora possono satisfare, non hà loco detta procuratione.

Elemosine pecuniarie sono in tre differētie, vna è, che si offerisce determinatamente, per certa deputata necessità. Vn'altra, che indeterminatamente, senza specificatione di necessità, semplicemente si offeriscono ad'alcuno:& q̄ste si dicono pecunie offerte indifferentemente. Vn'altra è, che per testamento si lascia tanta quantità di denari alli frati: de' quali testamenti, ò pecunia lasciata è la maggiore difficoltà;& in questo è da considerare, che li heredi delli morti, ouero li esecutori delli testamenti inuerso delli frati si possono portare in due modi, ciò è, ò deponere detta pecunia lasciata per testamento, appresso qualche familiare delli frati, senza necessità, preterita, presente, ò imminente: & allhora in niun modo li frati deuono permetterlo: ouero detto herede vuole da se conseruare detta pecunia: & allhora ne seguitano due incōuenienti, ciò è, infamia, & biasmo, da parte delli frati: & infidelità da parte delli heredi, & esecutori, se non mandano ad'esecutione le pie voluntadi, delli morti, li quali stanno aspettando
li

li suffragij delle esecutioni del merito dell'elemosine lasciate; Dunque per prouedere alla purità della conscientia delli frati: & alla fidelità delli heredi, ouero esecutori delli testamenti sono tenuti efficacemente li frati persuadere alli predetti, che detti legati li distribuiscano tra li poveri, ouero li conuertano ad'opere pie: accio quelle anime siano sollevate dal frutto del merio d'esse elemosine: & che non per questo, essi faranno infideli à essi defonti: essendo che la Chiesa Romana dichiarò, che tali legati non possono essere lasciati alli detti frati, se non in modo licito, & conueniente ad'essi frati, vt in fol. 50. E. Non è licito, come si è detto, ricorrere senza la detta necessità: & molto manco permettere, che siano deposte appresso di alcuno senza aggrauamento della propria conscientia.

Doue per maggior dichiarazione di questo Articolo è da notare, che per serenità delle conscientie, & offeruantia della purità della santa pouertà; quando alcuna elemosina pecuniaria indifferentemente s'offerisce alli frati, ouero è mandata: il Prelato principalmente deue considerare, se ui è necessità, presente, o imminente: quale consideratione deue precedere, prima che si accetti la elemosina.

Secondo deue considerare, se tale necessi-

tà è di tale qualità, che subito si possa expedire: si come è la preterita, ò presente: & q̃lla notificare, & esprimere à quello, che offerisce la elemosina, dicendoli, che se gli piace prouederli di tale necessità, ò uero commetta ad'alcuno, che in suo nome questo faccia, vt in fol. 41. B.

Ma se tale Necessità non si può subito expedire, ò esprimere, si come quando hà più necessitadi, & non sà, quale è più necessaria: in questo puo il prelato permettere, che tal'elemosina, si deponga, insino che esso deliberi, & gli notificchi detta necessità, quale deue, quanto sia possibile, presto risoluerli, & fare di tal maniera, che detta elemosina, non resti indifferente in potere di alcuno à dispositione delli frati, insino che se li offerisca alcuna necessità: perche questo saria thesaurizare, ouero prouedere alle future Necessitadi, dannato per la Regola, & sua dichiarazione, vt in fol. 39. D. Et il medesimo si vuole intendere del prezzo peruenuto, delle cose vendute, douersi spendere, alle Necessitadi preterite, ò presenti, ut in fol. 51. G.

Ma è da sapere, che quando l'elemosina offerta non basta à tutte le necessità: sempre è tenuto il Prelato quella sodisfare, quale è più necessaria alla comunità delli frati: si come per il vitto, & sostentatione delli fra-

frati, sono necessarie: quali deuono precedere alle altre. Di più deuono li frati, quanto più presto sia possibile, farla spendere, acciò non habbia da stare longo tempo in potere de' secolari: essendo che la conseruatione della pecunia da suspitione di male, & produce scrupulo di conscientia: & la speditione dimostra la necessità. Et se uera necessità non hà, ciò è presente, ò imminente, secondo la purità della conscientia, & ad'edificatione de' secolari: deuono rispondere à quelli, che offeriscono elemosine, che essi non ne hanno bisogno: & eshortarli, che quella elemosina la uoglia distribuire a gli altri poveri.

Quinto conuiene, che la cosa necessaria, per la quale si procura il pagamento, sia di tale qualità, che verisimilmēte si creda, che li frati bonamente per uia di mendicatione non la possano hauere, senza pagamento: perche potendosi per uia di mendicatione in quella terra hauere, non è licito la procuratione del pagamēto, ne il ricorso ad' amici spirituali, quali tengono elemosine pecuniarie: essendo che in tale termine non è vera necessità di procurare tale pagamento, per quello, che si dice, cessando l'elemosine ut in fol. 41. A. 78. C. Et molte uolte si fa tale procuratione, ò p fuggire la uergogna, ò la fatica, ò per curiosità, ò hauerne in abundā-

tia, & così dalli frati antichi, senza stimoli di conscientia della loro promessa pouertà, in parano li gioueni la ruina della Regola.

Ma in quanto alle Necessità degli infermi, & di vestire li frati, come cosa di maggior inportantia, per le quali è verisimile essere necessario procurarsi pecunia, San Francesco lo impone alli Prelati, come persone, che deuono essere specchio di vera, & nõ finita offeruantia regolare, & in questo li dà il modo di procurare tale necessità, ciò è, per amici spirituali: & in questo viene à fare differentia tra le necessità, che semplicemente mendicando si possono procurare, & le necessità delle quali è necessario la procurement della pecunia: talche solamente il ricorso alla pecunia è cōcesso per le dette due necessità, vt in fol. 77. B. & perciò, nel fol. 77. G. dice, che li frati per altre cause, & modi assegnati, non ricorranò alla pecunia, accioche meritamente non siano chiamati transgressori del precetto della Regola. Il che deuono considerare li frati à cercarlo, & li prelati à concederlo in loro dannatione, obligatione di trāsgressione della promessa Regola, & à sua catholica dichiarazione, quando per non affaticarsi, ricorre alla pecunia per fare pagare barche, & naui, & simile, per andare commodò senza fatica: & tãto maggiormente il suddito, & Prelato vengono
a pre-

a preuaricare, quanto che il quinto capitolo di essa Regola vuole, che si affatichino: & esso per fuggire la fatica viene ancho à fare contra la determinatione della sedia Apostolica, quale dice, che talmente li frati essequiscano le loro cose, che in essi, & in tutte le loro cose riluca la santa pouertà, vt in fol. 40. F. Et in questo doue si ritrouarà, che il po uero, quale è certo, che per terra caminando troua il suo vitto: lascia quello per andare mediante salario pagato, voglia andare per Mare à risico di più fortune, & con pericolo d'essere pigliato da Turchi, & massime quando vanno con il merito della obediencia ottenuta à sua consolatione, ò tentatione, senza euidente vtilità, & necessità della Religione: & in questo tanto il Prelato, quãto il suddito si annunera tra q̃lla famiglia de' Prelati p̃uaricatori della nostra Religione, che furono nel tēpo di Papa Giouāni vigesimo sccondo, li quali si presuppone, fussero di quello numero, che si rebellorno tãto dalla Religione, quanto ancho dalla Chiesa: come si dirà nel fine delle heresie: liquali frati ricercorno dal detto Sommo Pontefice, che liberasse essi frati dalla osseruantia delle dichiarazioni della corte Romana sopra la detta Regola: essendo che meglio essi frati sensuali poteuano offeruare la detta Regola, secondo la istessa lettera: danno per

esempio, quel che dice il cap. Quarto, che per gl'infermi: diceuano, che per questa infirmità, s'intendeuano tutte le necessità spirituali, & corporali: per le quali si può nella Religione riceuere denari: l'altro esempio è del ca. decimo, doue dice, che, li frati conoscendo non potere offeruare la Regola spiritualmente, deuono, & possono ricorrere alli Ministri: diceuano, che questo s'intende, accio essi Ministri li dispensino ne gli articoli della Regola: al quale Generale, & Ministri della nostra Religione il detto Sommo Pōtefece in presentia delli Signori Cardinali rispose, che quelli esempi erano diretti contrarij alla detta Regola: & cō gran confusione gli mandò via: & in quello poi rispose vno Cardinale, & disse, ueramente hoggi San Francesco è stato quì a difendersi la sua Regola, come appare nella seconda parte delle croniche noue ristampate, al libro. 8. cap. 23. Doue tali frati, che vanno per mare potrāno essere, che fussero presi da turchi, & come che non hà alcuno ò, nō hà hauuto conscientia di ricorrere a pecunia per pagare dette barche, cosi ancho promette il riscatto di centinaia di ducati, come se fusse gran Signore: & forsi s'era pigliato, quando era secolare, non si haueria potuto riscattare con tanto prezzo, quanto vale vno animale per portare legna: & in questo è per tal-

talmente poi preuaricare, che se lui si certifica, che la Religione lo vuole lasciare a farli essequire la sententia di San Bonauentura sopra il secondo ca. della nostra Regola, che dice, che il frate Minore talmente deue credere & confessare le cose della nostra fede, che quãdo poi bisognasse pigliare il Martirio nelle terre d'infideli, come dice l'vltimo capitolo della detta nostra Regola, si troui pronto: esso frate non solo è per non pigliare tal martirio, ma anco per rinegare la professione e come monacho, e come Christiano.

Secôdo principale è, che dalla parte delli frati si deue attendere circa il modo, & forma nel procurare tale pagamento: essere cõ forme al detto di sopra al fol. 41. A. B. C. D. Doue si pongono alcune regole necessarie da essere da essi frati offeruate: ciò è, che li frati nō contrahano mutuo, ò imprestito, essendosi considerato che al stato loro non è licito: ne manco deuono commettere ad'altri, che in loro nome lo contrahano. Item che essi frati quando fanno detta procuratione di pagamento, in niuno modo habbiano da presentare alcuno, al quale si doni essa elemosina: Ma deuono pregare quello, che farà l'elemosina, che esso voglia sodisfare a quella necessità: ouero che lo commetta ad'altri, che in suo nome faccia detto pagamento:

to: Et quando poi quello si scufasse, che non può andarui, o non hà chi mandare: allhora li frati potranno presentarli alcuno, che in nome suo vada à fare detto pagamento: vt in fol. 41. C. Con espressa dichiarazione da farsi dalli frati à quello, che dona l'elemosina: che infino, che non sarà spesa in detta loro necessità, sempre habbia da stare in suo nome, & proprietà, con potestà di ripigliarsela infino che sarà spesa in detta cosa necessaria, vt in fol. 41. D. 45. C. Et di questa materia ricorri alla tauola, nella lettere F. P. se nō voi errare.

Terzo, & vltimo principale che deuono inuiolabilmente attendere li frati: è circa il modo, che essi frati deuono tenere, circa l'elemosine, & circa quelli, che le tengono: ciò è, primo, che li frati in detta pecunia non hāno, ne intendano d'hauere niun dominio, attione, administratione, ò dispensatione, vt in fol. 41. D. Secondo è che in qual si voglia modo, che quello, che tiene detta pecunia, si portasse, ne in giuditio lo faccia astreggere, ne in alcun modo dimandino conto, ò ragione di essa, vt in fol. 78. E. Terzo è che in breuità s'include, ciò è, che mentre durerà detta pecunia, essi frati, ne in animo, ne con parole, ne con fatti, ne con segni, dimostrino potere hauere attione, authorità, administratione, ò dispensatione in essa pecunia:

nia: Ma solo è concesso di simplicemēte dimostrare le loro necessità, & pcurare il suo pagamēto: & quando quelli, che tēgono l'elemosina, fussero negligenti circa esso pagamento, possono eshortarli, & incaricarli le loro conscientie in douersi portar fidelmente in quel negotio, che gli è stato commesso, vt in fol. 42. F. Et per consequente nō possono di essa pecunia, sotto pretesto di pietà, farne elemosina ad'altri, ò imprestarla, ò farla passare da vna persona in vn'altra, perche il ricorso alla pecunia si cōcede solo alle loro necessità occorrenti, vt in fol. 40. G. F.

Et accio per ignorantia, & massime tra li Prelati nostri, non occorra occasione di errare, si reprobata quella consuetudine, che sotto colore di espropriare li frati fugitiui, & apostati, si intromettano nelle distributioni delle pecunie, & altre cose di detti frati, l'uso delle quali alli frati non era licito: lo commetteuano ad'alcune persone, che tali cose haueffero pigliate, & vendute, & distribuite, come essi gli ordinauano: il che secondo la purità della Regola, in dette pecunie, & robbe, quell'istesso doueuano essi Prelati osservare, nelle robbe de' Nouitij, che vengono alla Religione: doueuano osservare con le robbe delli fugitiui, & apostati, ciò è, che essi fugitiui pprietarij assegnassero tali robbe à qualche amico spirituale, che si fusse af-
fati-

faticato di quelle distribuire a poveri, ouero assignarle al Vescouo, come Padre de' poveri; alli quali non deue distribuire le cose incerte. Dipiù deuono essi frati guardarfi da qual si voglia contrattatione di pecunia, come cosa espressamente prohibita, vt in fol. 46.D.82.F.

Et perche de' facili li detti Prelati possono errare in non sapere ben discernere, & esaminare; qual sia vera Necessità: per la quale ad'essi Prelati dalla Regola è cōmesso, come più santi, & esperti offeruatori di essa Regola, esteriormente si presuppone: quantunque poi in loro damnatione alcuni offeruino il contrario: per il che tutto il fondamento della nostra professione; & perfettione; ouero ruina in darsi alle rilassationi, & transgressioni succede non considerādo q̃llo, che la Sedia Apostolica nel fol. 74. G. dice, che San Francesco fondò li suoi professori in grandissima pouertà: la quale, per conseruarla, consiste nel esaminare queste necessità presenti, ò imminenti: doue deue primo di necessità offeruare, la purità del capitolo Quarto, doue dice, che li frati in niū modo riceuano denari, ne pecunia: & così dichiara il Sōmo Pontefice al fol. 40.F. dicendo, attalche nella offeruantia di questo precepto la loro purità non venga ad'esser macchiata in cosa alcuna, ne le conscientie loro

punto

punto d'alcun stimolo: Secondo deue conseruare la fama delli frati in commune, & in particolare: & della Sacra Religione de' frati Minori, tãto necessarij al populo Christiano, con la loro predicatione, & consigli: per il che deuono essi Prelati astenersi da ogni parola, segni, & fatti, per li quali gli semplici, ò ignorati possano pigliare occasione di giudicare, che li frati, p il ricorso, che spesso fanno alla pecunia, senza necessit  vera, che sia simile al vestire, & a gli infermi: giudichino, che fanno c tra la Regola. Terzo, deue attentamente considerare il suo stato, & vocatione, & professione: & ancho la intentione, & volont  di San Fr cesco, che institui, ouero ordin  la Regola, che non f  di volere, che li suoi frati attendessero   fuggire le fatiche, & fare belle fabbriche; ma che fossero contenti di sostenere fatiche, & che fossero contenti di pouere fabbriche, & poveri oratorij, nelli quali douessero celebrare li Diuini officij, si come s'vsaua nella primitiua Chiesa: & non uoleua, che attendessero   fare li muri alti di fabbriche: ma che fossero alti di virt : & si come haueua costituito la sua Religione purissima per il disprezzo delle cose mondane; cos  furono c tenti di poveri, & piccoli habitacoli, & uilissimi vestimenti   vsanza de' poveri di Christo: & humilissimi, & semplicissimi alimenti,

ti, ò sostentamenti della natura; & con essi poveri di Christo, porta, per porta, cercare la semplice elemosina delle cose vere necessarie; sì come con esempi dimostrà per li suoi primi discepoli. Ma essendo, che li frati hanno abbandonato il stato della vera povertà, & humiltà; si vanno diletstando in cose terrene, transitorie, & mondane, abbondanza di vitto, & sollicitudine di gouerno del proprio inimico, che è la sua carne, piena di sensualità, & di propria commodità: per il che gli è necessario correre, & discorrere di qua, & di là, con estinguere lo spirito della diuotione, & oratione, per la sollicitudine delle cose terrene, con discacciare tacitamente da se il timore, & amore d'Iddio, & il desiderio, & gusto delle cose spirituali, contra la sua promessa Regola. Quarto deuono considerare la loro obligatione, per la quale solamente gli è concesso la uera sostentatione, essendo che non ogni uso, ma necessario, & penurioso, che mendicando à noi è concesso, sì come nel detto fol. 39. E. & ancho al fol. 86. E. determinando circa l'uso povero dice, che gli frati Minori in virtù della professione della loro Regola, specialmente sono tenuti al povero, ò stretto uso, di tal maniera, che in quello sempre riluca la santa povertà, come dice al fol. 40. F. & asperità, & viltà, come dice al fol. 90. C. Et in questo offer-

osseruarai la infra scritta notatione , ciò è, d'essere contento nelle tue necessità d'una stretta, & pouera sostē tatione, che di tal maniera rinoncij il dominio, che non discacci il pouer' vso; così riceui l'vso, che non riserui il dominio, così cōserui, il pouero, & stretto uso, che non schiffi , ò lasci di souenire, & aiutare la sustentatione della vita: così souieni, alla necessità , che non ti parti dalla stretta pouertà: due cose sono superflue, quādo una basta , il molto , quando basta il poco, il sontuoso, quando basta il uile; il bello, & curioso, quando basta il pouero, & semplice: essendo che superfluo è quello, che leuato il più basta il resto, così si deue sodisfare alla necessità che non si uenga à fauorire la sensualità.

F I N I S.



INCOMINCIA IL PROLOGO

della Regola di Santa Chiara.

Innocentio Vescono seruo delli serui d'Iddio, alle dilette in Christo figliuole Santa Chiara Abbadessa, & alle altre forelle del Monasterio di San Damiano salute, & Apostolica benedittione. Suole condescendere la Sede Apostolica alle pietose uoglie, & a gli honesti desiderij di quelli, che domandano, dare beneuolo fauore: & perche siamo stati pregati humilmente da parte uostra, che hauendo il nostro uenerabile fratello Vescouo Hostiense, & Veltrense, come più à pieno si contiene nelle sue lettere passate giudicato d'approbarfi il modo, col quale fosse obligate à uiuere communemente in unità di spirito, & nel voto dell'altissima pouertà, secōdo la forma dataui dal Beato Francesco: & da uoi spontaneamente accettata. Noi ui le confermassimo con authorità Apostolica: Per tanto inchinati alle preghiere della deuotione uostra, hauendo per approbato, & grato quello, che lo istesso Vescouo hà fatto intorno à questo: lo confermiamo con authorità Apostolica, & lo fortifichiamo con l'agiuto del presente scritto: facendoui inferire il tenore delle istesse lettere. Il quale

le è tale. Rainaldo per misericordia Diuina Vescouo Hostiense, & Veltrense alla sua charissima in Christo Madre, & figliuola, la suora Chiara Abbadessa di San Damiano d'Assisi, & alle sue sorelle tanto presenti, quanto future salute, & paterna benedittione. Perche voi figliuole in Christo dilette hauete dispreggiato le pompe, & delitie del mondo, & seguitando le vestigie di Christo, & della sua santissima madre, hauete eletto di uiuere rinchiusa con il corpo, & seruire humilmente al Signore, in somma pouertà: Acciò lo possiate seruire con la mente libera, Noi commendando nel Signore il uostro santo proposito, vogliamo con affetto paterno volentieri dare beneuolo fauore alle uostre uoglie, & santi desiderij. Onde inchinati alle uostre pietose preghiere per authorità del Signor Papa, & nostra cōfirmiamo in perpetuo à uoi, & à tutte quelle, che succederanno nel uostro Monasterio la Regola del viuere, & della santa unità, & dell'altissima pouertà dataui ad'offeruare dal Beato Padre Francesco à bocca, & in scritto, annotata nelle presenti lettere, & con l'agiutorio del presente scritto ve la fortifichiamo: la quale Regola è, tale.

Si tratta dell'osservantia del Santo Euangelio. Cap. I.

INcomincia la Regola, & modo del viuere dell'ordine delle forelle pouere, quali institui il Beato Francesco, laquale Regola è questa, ciò è, osservare l'Euangelio del nostro Signor Iesu Christo uiuendo in obediētia: senza proprio: & in castità. Chiara indegna serua di Christo, & piccola pianta del Beatissimo Padre Francesco promette obedientia al Signor Papa Innocentio, & alli suoi successori Canonicamente intranti, & alla Chiesa Romana. Et si come nel principio della sua conuersione insieme con le sue forelle promise obedientia al Beato Francesco: così quella medesima obedientia promette inuiolabilmente osservare alli successori suoi: Et l'altre forelle siano tenute sempre obedire alli successori del Beato Francesco: & alla forella Chiara, & alle altre Abbadesse canonicamente elette, che à lei succederanno.

Si tratta di quelle, che vogliono riceuere questa vita, in qual modo deuono essere riceuute. Cap. II.

SE alcuna donna per Diuina inspiratione volendo pigliar questa vita, venirà a voi:
l'Ab-

l'Abbadessa sia tenuta di domandare la volontà di tutte le forelle: Et se la maggior parte di quelle consentirà in tale recettione, ha uuta la licentia del Signor Cardinale vostro protettore, la possa riceuere: Et se li parerà atta ad'esser riceuuta, la essamini, o faccia esaminare diligentemente della fede catholica, & Ecclesiastici Sacramenti: & se tutte queste cose creda, & voglia fidelmente confessarle, & infino al fine fermamēte oseruarle: Et se non hà marito, ouero se l'hà, & già è intrato in Religione, hauēdo fatto voto di continentia, con authorità del diocesano Vescouo: Et se non sarà impedita dall'oservantia di questa vita per vecchiezza, infirmità, ouero pazzia, con diligentia li sia dichiarato il modo del viuere vostro, & se sarà ritrouata atta, li si dica la parola del Sāto Euāgelio, che vada, & vēda tutte le sue cose, & si sforzi darle a poveri: il che se nō potrà fare, gli basta la buona volontà. Et guardisi l'Abbadessa, & le sue forelle, che non siano solcite delle sue cose temporali: Accioche liberamente faccia delle cose sue tutto q̃llo, che gl'inspirera il Signore. Ma se ricerca consiglio, la mādī ad'alcune persone discrete, che temono Iddio: secondo il consiglio de' quali, li suoi beni siano distribuiti a poveri. Dopo tosati li capelli alla rotonda, & lasciate le vesti secolari, li concedano tre toniche, &

il mantello. Et dall' hora in poi, non li sia lito vscire dal Monasterio senza vtile, manifesta, & probabile causa: Ma finito l' Anno della Probatione, sia riceuuta all' obediencia, promettendo di offeruare sempre la vita, & Regola della vostra pouertà. Non si veda alcuna fra' l tempo della probatione. Et per honestà, & alleuiazione delli seruitij, & fatiche possano le sorelle hauere li mantelli. Ma l' Abbadessa li proueda discretamente di vestimenti, secondo la qualità delle persone, delli luoghi, & tempi, & freddi paesi, come li parerà essere espediēte alla necessitā. Le giouenette, le quali saranno riceuute nel Monasterio, siano tostate alla rotonda. Et lasciato l' habito secolare, siano vestite di vestimenti Religiosi, secondo che meglio parerà all' Abbadessa. Et così stiano fino al tempo dell' Età legitima: alla quale quando faranno peruenute, essendo vestite secōdo la forma dell' altre, facciano la loro professione. Et tanto ad' essa, quanto all' altre Nouicie, l' Abbadessa sollicitamente proueda di Maestra, che sia delle più discrete del Monasterio, la quale debbia informarle, in santa conuersatione, & honesti costumi, secondo la forma della professione vostra. Et la predetta forma si offerui anchora, nell' esaminare, & riceuere, le suore, che seruono fuora del Monasterio: le quali possano portare calcia-

ciamenti. Nessuna possa far con voi residenza, se non sarà riceuuta secondo la forma della professione vostra. Et per amor del Santissimo, & diletteissimo Fanciullo inuolto con poveri, & vili pannicelli reclinato nel presepio: & della sua santissima Madre ammonisco, prego, & esorto le mie sorelle, che sempre si vestano di vestimenti vili.

Si tratta del Diuino officio, & Digiuno, della confessione, & comunione Cap. III.

LE sorelle che sono litterate, leggendo senza canto, facciano il Diuino officio secondo la consuetudine de' frati Minori, doppo che potranno hauere li Breuiarij: Et quelle che per causa ragione uole alcuna volta non possono dire leggendo le Hore sue, gli sia licito dire li paternostri, come le altre sorelle, che non fanno leggere: le quali debbiano dire vinti quattro pater nostri per il Matutino: per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascuna di queste Hore, sette, ma per Vespero dodici: per Compieta sette. Et ancora nel Vespero dicano per li Morti, sette pater nostri, & Requiem Aeternam, & dodici al matutino. Le sorelle litterate siano obligate dire l'officio delli Morti. Ma quando morirà alcuna sorella del Monasterio, dicano cinquanta pater no-

frati: in ogni tempo le forelle digiunino: Ma nella Natiuità del Sign. in qualunque giorno venga, possano mangiare due volte. Alle giouenette, & a quelle, che seruono fuori del Monasterio, se li dispensi misericordiosamente, come parerà all'Abbadessa. Ma in tempo di manifesta necessità non siano obligate le forelle al digiuno corporale. Con licentia dell'Abbadessa si debbano confessare almeno dodeci volte l'Anno. Et deuono guardarsi, che non meschino altre parole, se non quelle, che appartengono alla confessione, & alla salute dell'Anime. Et debbono cōmunicarsi sette volte, ciò è, nella Natiuità del Signore: il Giouedi santo, la Pasqua di Resurrectione: la Pentecoste: la Assumptione della Madona: la festa di San Frācesco: & la festa d'ogni Santi. Alli Cappellani sia licito di celebrare dentro per comunicare le forelle inferme.

Sitratta dell'Electioni. Cap. II II I.

NELLE Electioni dell'Abbadessa siano tenute le forelle offeruare la forma Canonica. Et procurino di hauere il Ministro Generale, ouero Prouinciale dell'ordine de' frati Minori. Il quale con parole di Dio l'informi ad'ogni concordia possibile. Et ad'vtilità commune nella electione, che si hauerà da

da fare: Et niuna sia eletta, se non farà professsa; Et se fosse eletta; ouero altrimenti le fosse data una, che non hauesse fatta professione: non se li obedisca, se prima non fà professione della forma della pouertà uostrà: laquale morendo si faccia elettione di un'altra Abbadesa: Et se in alcun tempo paresse alla uniuersità delle forelle la predetta non essere sufficiente al seruitio, & commune vtilità loro; siano obligate le predette forelle, secōdo la forma predetta, a se eleggere un'altra in Abbadesa, & Madre, quanto più presto potranno. Quella che sarà eletta, pensi qual peso habbia preso sopra di se, & a chi hà da rendere conto del grege a se commesso, sia sollicita anchora di essere superiore all'altre, più per uirtù, & santi costumi, che p l'officio: Accioche le forelle mofse dal suo esemplo gl'obediscano più presto per amore, che per timore. Guardisi da gl'amori particolari, accioche non dia scandalo a tutte, mentre che ama più alcuna particolare. Consoli l'afflitte, & sia vltimo refugio alle tribolate. Acciò che macedo lei del li rimedij della sanità, non uenga a dominare nelle inferme il morbo della disperatione. In tutte le cose osserui la comunità, ma principalmente nella Chiesa, Dormitorio, Refettorio, Infermaria, & Vestimenti: il che sia tenuta osseruare nel medesimo mo-

do la sua uicaria. Vna uolta almeno la settimana sia tenuta l'Abbadessa chiamare le sue sorelle a capitolo: doue tanto essa, quanto le altre sorelle debbano humilmente confessarsi di tutte le publiche offese, & negligētie: Et nel medesimo luogo conferisca con tutte le sorelle quelle cose, che si hanno da trattare per la utilità, & honestà del Monasterio, perche spesso il Signore riuela alle minori il meglio. Non si faccia alcuno debito graue senza il commune consenso delle sorelle: & manifesta necessitā. Et questo si faccia per il procuratore. Mā guardisi l'Abbadessa con le sue sorelle, che non si riceua alcuno deposito nel monasterio. Perche spesso da queste cose nascono conturbationi, & scandali. Mā per conseruare la vnione del mutuo amore, & pace, si eleggano, di commune consenso di tutte le sorelle, tutte l'officiali del Monasterio. Et à questo medesimo modo si eleggano almeno otto sorelle delle più discrete, del consiglio delle quali l'Abbadessa sia tenuta sempre seruirsi in quelle cose, che ricerca la forma della vita nostra. Possano anchora, & siano obligate le sorelle, parendoli vtile, & necessario, qualche volta leuare l'officiali & discrete, & eleggere altre in luogo di quelle.

Si tratta del silentio, & parlare. Cap. IIIII.

DAll' hora di Compieta fin'à terza le forelle tengano silentio, eccetto quelle, che seruono fuori del Monasterio: in Chiesa, & in dormitorio tengano silentio perpetuo: Et in refettorio solamente mentre màgiano: Mà nella infermaria sempre sia licito alle forelle, di parlare discretamente per recreatione, & seruitio dell'inferme. Possano anchora, & in ogni luogo con uoce bassa parlare breuemente di quello, che sarà necessario. Non sia licito alle forelle di parlare al parlatorio, ouero alla grata senza licentia della Abbadeffa, ò della sua Vicaria. Et hauuta la licentia, non ardiscano di parlare al parlatorio, se non ui saranno presenti due forelle; che odano q̃llo, che si parla. Ma alla grata non presumano di andare, se non vi saranno presenti tre assignate dall' Abbadeffa, ò sua Vicaria, di quelle discrete, che sono elette da tutte le forelle per consiglio dell' Abbadeffa. Questo modo di parlare siano obligate di offeruare, quāto è possibile, l' Abbadeffa, & sua Vicaria. Et questo della grata si faccia rarissime volte. Mà alla porta in nesun modo. Alla grata dalla parte di dentro sia posto un panno, il quale non si leui, se nō quando si predica, ò qualche sorella parlasse ad'al-

ad'alcuno. Habbiano anchora la porta di legno congiunta bene l'una banda della porta cō l'altra, & con le stanghe, & con due serrature di ferro diuerse: Accioche massimamente la notte, si ferri con due chiauui, delle quali l'una ne habbia l'Abbadessa, & l'altra la sacristana. Et stia sempre ferrata, se non quando si ode l'officio Diuino. Et per le cause dette di sopra. Nessuna sorella inanzi il leuare, o doppo il tramontare del Sole debbia parlare in qualunque modo ad'alcuno alla grata. Al parlatorio stia sempre dalla parte di dentro vn panno, che non si rimoua. Nella Quadragesima di San Martino; & nella Quadragesima maggiore nessuna parli al parlatorio, se non col sacerdote per la confessione, o p'altra manifesta necessitā: il che sia riseruato nella prudentia dell'Abbadessa, o sua Vicaria.

Si tratta, che le sorelle non riceuano alcuna possessione, ò proprietà per se, ò per interposta persona. Cap. VI.

DOppo che l'Altissimo Padre celeste per sua gratia si degnò illustrare il cuor mio, che per esemplo, & dottrina del Beatissimo Padre nostro Francesco facessi penitentia: poco doppo la conuersione sua, volontariamente gli promisi obedientia insieme
con

con le mie forelle. Vedendo il Beato pouero, che non teneuamo alcuna pouertà, fatica, tribulatione, & dispreggio del seculo: Anzi che queste cose teneuamo in luogo di gran delicie, mosso per pietà, ci scrisse la forma di viuere in questo modo. Perche per inspiratione del Signore vi sete fatte figliuole, & serue dell'altissimo Sommo Re, Padre celeste, & vi sete sposate al Spirito Santo di viuere secondo la perfettione del Sāto Euāgelio: voglio, & prometto per me, & per li miei frati sempre hauere diligente cura, & speciale sollicitudine di uoi, come di loro. Il che mentre uisse, adempi diligentemente, & volse, fusse sempre adimpito dalli frati. Et accioche non declinassimo dalla santa pouertà, che habbiamo abbracciata: Et ancora, accioche fosse saputo dalle forelle, che uennero appresso. Poco inanzi la sua morte, ci scrisse un'altra uolta l'ultima sua uolontà, dicendo. Io frate Francesco piccolino uoglio seguire la uita, & pouertà dell'altissimo Signor nostro Iesu Christo, & della sua santissima madre: & perseverare in quella sino al fine, & prego voi tutte signore mie, & ui consiglio, che uiuiate sempre in questa santissima uita, & pouertà, & guardateui molto, che nō ui partiate da quella in modo alcuno, ne per dottrina, ne per consiglio di qual si uoglia persona. Et si come insieme
con

con le mie sorelle sempre son stata sollicita di osferuare la santa pouertà, laquale habbiamo promessa al Signor Iddio, & al Beato Frācesco: così siano obligate di osferuarla inuiolabilmente infino al fine l'Abbadesse, che mi succederanno nell'officio; & tutte le sorelle. Ciò è, in non riceuere, ò hauere possessione, ò proprietà ne per se, ne per interposte persone: ne anchora hauere alcuna cosa, che ragioneuolmente si possa dire proprietà, se non quanto terreno ricerca la necessità, per honestà, & rinouatione del Monasterio: & quello terreno non sia lauorato, se non per fare Horto per la necessità loro.

Si tratta del modo di lauorare'. Cap. VII.

LE sorelle allequali il Signore hà dato gratia di lauorare, lauorino doppo l'hora di terza di lauoritio, che appartenga ad' honestà, & utilità commune, fidelmente, & deuotamente, talmente che escluso l'ocio inimico dell'anima, non estinguano lo spirito della santa oratione, & diuotione, al quale spirito tutte le cose tēporali deuono seruire: Et quello, che lauorano di sua mano, siano tenute assegnarlo all'Abbadessa, o sua vicaria in capitolo in presentia di tutte le sorelle: Et lo istesso si faccia di qualche elemosina mandata da qualche persona per li biso-

bisogni delle forelle: Accioche si preghi cōmunemente per loro: Et tutte queste cose si distribuiscano ad'vtilità comune dall'Abbadessa, o sua vicaria con consiglio delle discrete.

Si tratta, che niente si appropriino, & delle forelle inferme. Cap. V III.

LE forelle niente si appropriino, ne casa, ne luogo, ne cosa alcuna, ma come peregrine, & forastiere in questo mondo seruēdo al Signore in pouertà, & humiltà, mandino per la elemosina confidentemente, ne li bisogna vergognarsi: imperoche il Signore si fece pouero per noi in questo mōdo: Questa è quella Eccellenza dell'Altissima pouertà, la quale hà instituito voi charissime forelle mie, heredi, & Regine del Regno del Cielo, vi hà fatto pouere di robbe, & di virtù vi hà esaltate. Questa sia la parte vostra: la quale vi conduce in la terra di viuenti. Alla quale, ò diletteissime forelle totalmente accostādouì, niente altro per il nome del nostro Signore Iesu Christo in perpetuo sotto il cielo vogliate hauere. Non sia licito ad'alcuna forella mandare lettere, ò riceuere alcuna cosa, ò dare fuori del Monasterio senza licentia dell'Abbadessa. Ne sia licito hauere alcuna cosa che nō l'habbia data, o permessa

fa l'Abbadessa: Et se gli fusse mādata alcuna cosa dalli parenti, o da altri, l'Abbadessa se le faccia dare: Ma essa se ne hà dibisogno, se ne possa seruire; ma se non, la dia charitatiuamente ad'vna delle forelle, che ne hà dibisogno: Ma se li farà mādata qualche pecunia, l'Abbadessa con consiglio delle discrete la faccia prouedere in quelle cose, che harà dibisogno. Delle forelle inferme l'Abbadessa fermamente sia tenuta d'inuestigare sollicitamente essa medesima, o per altre: Et secondo la possibilità del luogo, charitatiuamente, & misericordiosamente prouederli tanto nelli consigli, quanto nelli cibi, & altre cose necessarie all'infirmità: perche tutte sono tenute di prouedere, & seruire alle sue forelle inferme: sì come vorriano, che fossero seruite loro, se hauessero alcuna infirmità. Et securamente manifesti l'vna all'altra le sue necessità: imperoche se la Madre ama, & nudrisce la sua figliuola carnale: Quāto più diligentemente deue la forella amare, & nodire la sua forella spirituale: le quali inferme dormano sopra vn saccone pieno di paglia, hauendo per il capo capezzali pieni di piuma: Et quelle che hanno bisogno di pedali di lana, & di matarazzi, se ne possano seruire: Ma le predette inferme essendo visitate da quelle, che entrano nel Monasterio, possano breuemēte rispōdere qualche buona

na

na parola a chi li parla: ma le altre forelle, hauendo hauuta licentia, non habbiano ardire di parlare, a chi entra nel Monasterio, se non vi saranno presenti, & le intēdano due forelle discrete assegnate dall' Abbadessa, & sua Vicaria: Et questo modo di parlare siano obligate l' Abbadessa, & sua Vicaria, ancho per loro offeruarlo.

Si tratta della penitentia. Cap. I X.

SE alcuna delle forelle p instigatione del nemico mortalmente peccarà, contra la forma della nostra professione, se essendo auisata due, o tre volte dall' Abbadessa, o da altre forelle, nō si emēdarà, Quāti giorni farà contumace, tātē volte mangi pane, & acqua in refettorio in presentia di tutte le forelle: Et anchora faccia maggiore penitentia, se parerà all' Abbadessa: Et mentre sarà contumace, l'altre preghino il Signore, che gl' illumini il cuore à pentirsi. Ma l' Abbadessa, & le sue forelle deuono guardar si, che non si adirino, ne conturbino per il peccato di alcuna: Perche la ira, & conturbatione in se, & nell'altre impediscono la charità. Se accaderà (il che non sia) tra forelle, & forelle con parole, ò segno, alcuna volta nascere occasione di turbatione, subito prima che offerisca il dono della sua oratione, non
sola-

solamente si gettarà alli piedi dell'altra, dimandandoli perdonanza: mà di più la preghi supplicheuolmente, che interceda per se al Signore, che li perdoni. Mà quell'altra ricordandosi di quella parola del Signore, se non perdonarete di cuore, ne ancho il padre celeste perdonarà à uoi, perdoni liberamente alla sua sorella ogni ingiuria riceuuta. Le sorelle, che seruono fuori del Monasterio, non facciano lunga dimora senza manifesta necessità: & debbano caminare honestamente, & parlare poco: acciò che chi le risguarda, possa sempre edificarsi. Et fermamente si guardino, che non habbiano sospette compagnie, ò consigli di alcuno: ne si facciano commadri d'huomini, ò di donne. Accioche per questa occasione non ne nasca scandalo, mormoratione, ò turbatione: ne presumano riferire nel Monasterio li rumori del secolo. Et fermamente siano tenute nō riferire fuori del Monasterio quelle cose, che si dicono, ò fanno dentro del Monasterio, le quali possono generare alcū scandalo. Et se alcuna semplicemente harà peccato in queste due cose, sia rimesso alla prouidentia dell'Abbadessa di darli misericordiosamēte la penitentia. Ma se per vñza fosse tenuta in ciò vitiosa, l'Abbadessa con consiglio delle discrete, li dia la penitentia, secondo la qualità della colpa.

Si tratta della visita da farsi. Cap. X.

L'Abbadessa ammonisca, & visiti le sue forelle, & humilmente, & charitatiuamente le corregga, non commandandoli alcuna cosa, la quale sia contra l'anima sua, & Regola vostra. Ma le forelle, che sono sud-dite, si ricordino, che p Amore de Iddio hāno abnegato le proprie volontà: onde fermamente siano tenute obedire all'Abbadessa in tutte le cose, che hanno promesso di ofseruare, & non sono contrarie all'anima, & alla professione vostra. Ma l'Abbadessa tanta familiarità habbiano circa esse, che possa no dire, & fare a loro, come le signore alle sue serue. Imperoche così deue essere, che l'Abbadessa sia serua di tutte le forelle. Io ammonisco, & esorto nel Signor Iesu Christo, che si guardino le forelle, da ogni superbia, vanagloria, inuidia, auaritia, cura, & solitudine di questo mondo, dalla detrattione, & mormoratione, dalle discordie, & diuisioni. Ma siano solcite di conseruare sēpre l'una cō l'altra la unità del mutuo amore, il quale è legame della perfettione. Et q̃lle che non fanno lettere, non si curino d'imparare, ma attēdano, che sopra tutte le cose deuno desiderare di hauere lo spirito del Signore, & la sua santa operatione, orare

I sem.

sempre à Iddio con puro cuore, & hauere patientia & humiltà nelle tribulationi, & infirmità: Et amare quelle, che ci reprimono, & arguiscono: Però che dice il Signore, Beati quelli che patiscono persecutione per la giustitia: però che di loro è il Regno de' Cieli. Ma chi persevererà infino al fine, questo farà saluo.

Si tratta della portinara. Cap. II.

LA Portinara sia matura di costumi, & discreta: Et di età conueniente: la quale il giorno stia là medesimo, o nella cella aperta, o nella porta: Et li si dia vna compagna sufficiente, la quale bisognando faccia l'officio suo. Ma la porta sia con due serrature di ferro diuerse, & sia congiunta bene l'vna parte cō l'altra: & con le stanghe: Et la notte massimamente si ferri con due chiauui, delle quali vna ne habbia la portinara, l'altra l'Abbadessa. Il giorno non si lasci senza guardia, & sempre stia chiusa con vna chiauue. Ma guardinsi con grandissima diligentia, & procurino di mai farla stare aperta, doue conuenientemente può farsi. Et per nelsun modo si apra ad alcuno, che vi voleisse entrare senza licentia del Papa, o del Signore Cardinale, ne permettano le sorelle, che alcuno vi entri, prima che leui il sole, o vi resti la sera, dop-

doppo che sarà posto il sole, se non per manifesta, & ragionevole, & ineuitabile causa. Se per benedire l'Abbadessa, o per consacrare alcuna Monaca, o per qualche altro modo sarà concesso ad'alcuno Vescouo, di celebrare dentro il Monasterio, sia contento di quanto più pochi, & più honesti compagni, & Ministri, li sia possibile. Ma quando sarà necessario, che alcuni entrino dentro il Monasterio per fare alcuna opera, allhora l'Abbadessa sollicitamente cōstituisca vna persona conueniente alla porta che l'apra a gl'operarij deputati, & non ad'altri: Et guardinsi allhora con diligētia le forelle di non essere viste.

Si tratta del visitatore. Cap. Ult.

IL vostro visitatore sempre sia dell'ordine de'frati Minori secondo la volontà, & cō mandamēto del nostro Cardinale: Et sia tale, che si habbia piena notitia della honestà, & costumi suoi. L'officio del quale sarà correggere tanto nel capo, quanto nelle membra gl'eccessi commessi contra la forma della vostra professione: il quale stando in luogo publico, che possa essere veduto da gl'altri, possa parlare cō tutte: Et ad'vna per vna di quello, che appartiene all'officio della visitatione, come meglio gli parerà espedien-

te: Et ancho dimandiamo per gratia dal medesimo ordine di frati Minori, per la pietà di Iddio, & del Beato Francesco, il Capellano con vno compagno chierico di buona fama, & di prouida discretione, & dui fratelli laici di santa cōuersatione, & amatori della honestà, in agiuto della nostra pouertà, come misericordiosamente habbiamo hauuto sempre dal predetto ordine. Al quale Capellano non sia licito d'entrare nel Monasterio senza il compagno: Et quando vi entrino, stiano in luogo publico, che si possano vedere l'vno l'altro, & essere visti da altri. Et alli medesimi sia licito entrare nel Monasterio per la confessione dell'inferme, che non possono andare al parlatorio: Et per comunicarle: & darli la Estrema Vntione, & raccomandarli l'anima: Ma per le essequie, & solennità delle messe delle defunte, ò per cauare, ò aprire, ò coprire la sepoltura, ui possano entrare persone sufficienti, secondo la prouidentia dell'Abbadessa. Di più le sorelle siano tenute sempre haue-re per loro Gouvernatore, Protettore, et Correttore quel Cardinale della Santa Romana Chiesa, il quale sarà stato deputato dal Signor Papa alli frati Minori: Accio sempre iudicate, & sogette alli piedi di essa medesima Santa Chiesa, stabili nella fede Catholica, offeruiamo in perpetuo la pouertà, & humiltà

tà del nostro Signore Iesu Christo, & della sua santissima Madre. Finisce la Regola della Beata Chiara, seguita il resto della Bolla per la confirmatione d'essa regola. A niuno dunque de gl'homini per alcun modo sia licito di corrôpere questa scrittura della nostra confirmatione, ouero con presumptuoso ardimento andarli contra: ma se qualch'uno presumerà di attentare questo, sappia che lui incorrerà nella indignatione del l'Onnipotente Dio, & delli suoi Beati Apostoli Pietro, & Paulo. Data in Assisi, adi 9. di Agosto l'Anno vndecimo del nostro Pontificato.

Il detto Sommo Pontefice morse alli 26. del mese di Dicembre. 1254. nell'undecimo anno, & cinque mesi, & quattordici giorni del suo Pontificato, che fù creato alli otto di Luglio 1243. & Santa Chiara passò da questa uita al Cielo; alli 12. d'Agosto 1253. per il che si dimostra, che la confirmatione, d'essa Regola fù fatta tre giorni prima, che trapassasse essa santa: & in q̃sto nō pare, ch'essa dopo la sopradetta regola, n'hauesse fatta vn'altra: & che si domandasse la seconda sua regola. Ma ben può essere, che tutti li Monasterij di detto Ordine: non hauendo notitia di detta Regola, vt supra confirmata, & viuessero sotto diuersi statuti fatti da gli Illustriss. Cardinali Protettori, & per questo suppli-

corno alla felice ricordatione di Papa Urbano Quarto, che concedesse uno uiuere uniforme à tutti essi Monasterij; si come detto Papa Urbano asserisce in detta nominata seconda regola di Santa Chiara conclusa in uinti sei rubriche, dice, che stan te la varietà de'statuti fatti dalli detti Cardinali Protettori, esso gl'annulla, & statuisce detta nominata seconda Regola; non faccēdo mentione di riuocatione d'essa sopradit ta regola confermata da detta felice ricor datione di Papa Innocentio: talche la detta seconda nominata Regola; non viene in co sa nessuna à derogare alla detta uera Regola instituita da detta santa, & confermata da detto Papa Innocentio, ma solamente dero ga gli statuti, & forma di uiuere non fatti da detta Santa Chiara.

E da notare, che trala sopradetta Regola di S. Chiara, & di S. Francesco è una tale corrispondētia di senso, & di parole: che l'una, fa intendere l'altra: & bisognandomi stendere l'vna, son forzato stendere l'altra: ma essendo la mia intentione principale d'espone re quella di S. Chiara: per questo procederò primo sopra la sua lettera, eccetto, quando quasi tutto il capitolo di San Francesco contenesse il medesimo di quello di S. Chiara: & allhora caminerò con essa: si come il primo capitolo del l'una nomina pouere so
relle:

relle:& l'altra nomina frati Minori;ma trattano vn'istessa cosa : ma in quanto agl'altri capitoli trattarò primo quella di S.Chiera:& finito il capit.ripigliarò, quell'altro:con chiamare gli espositori di detta seraphica regola,che tal cosa in detto passo hanno detto secondo il stile osseruato dalla Buona Mem.del P.F.Giouan Maria di Tusa, di Sicilia, che dichiarando nel suo Generalato offeruò:Ma in quanto all'allegare li c.Exijt.& Exiui:hauendo in prattica uisto,non solo da simplici,ma ancho da frati che presumono in scientia,idioti nella canonica legge:al liquali quando gli è stato detto, questo è, stato determinato dal capitolo Exijt,ò Exiui,sopra la nostra Regola,essi ne hanno fatto quel conto,come se lo dicesse,ò determinasse il cuoco,ò altra priuata persona:dunque uolendo rimediare à sì gran errore,hò mutato il stile ordinario de' Dottori, quali solo citano il principio del cap.& del titolo del libro:& introdotto questa noua allegatione,dicendo questo dice il Sommo Pontefice: essendo che, la Santità de' Pontefici con tanta diligentia di studio d'Illustriss.& ualentiss. Theologi determinò secondo la volontà d'Iddio,& di San Francesco, quello douersi intēdere,& offeruare in quel modo, per non douersi il frate esser dimandato preuaricatore della sua regola: & che cō

maggior deuotione, & riuerentia sottometta il suo sensuale intelletto alla longa fatica di detta santa Sedia Apostolica, nell'haue-
re leuato di pericoli dell'errare nella nostra regola: & per tale ricordo sempre la sua de-
terminatione la chiamarò in questo uoca-
bolo, dice il Sommo Pontefice: & con il fa-
uore, & agiuto del Signore, & del nostro Pa-
dre S. Francesco, & Madre nostra S. Chiara.
Incomincerò: per li professi che secondo
la Regola, & non concessione & dispēsatio-
ne vogliono uiuere scioltamente.

*Si tratta dell'osservantia del Santo Euan-
gelio. Cap. I.*

LA Regola, & vita, cio è, la uia diritta, per
la quale habbiamo a caminare al Cielo,
per mezzo della uita nuda, & pouera, che
habbiamo da osseruare, come dice San Bo-
nauen. De' frati Minori, & delle pouere so-
relle, dice frati, & forelle, a dimostrare, che
deuono essere eguali, & non maggiori l'uno
da l'altro: & per questo nel sesto cap. & S.
Chiara nel. 8. cap. dice, deue diligentemente
amare, & nodrire il suo fratello, & sorella
spirituale, come vorria fusse fatto a se: & p-
che nel cap. Decimo dice, li frati, li quali so-
no Ministri; & l'Abbadessa, accioche non di-
mostrino superbia, nelli loro titoli li diman-
da

da serui delli frati, & serue dell'altre sorelle. Et poi dice, Minori a imitatione di quelli, che nel Santo Euangelio di Mattheo nel fine del vigesimo Quinto cap. dice, mentre non hai fatto a vno di questi Minori, m̃aco hai fatto a me: & percio sono detti frati Minori, & pouere sorelle, accioche non si vsurpino nome d'honore, & dignità terrena, ma che siano in amore di humiltà sottoposti a tutti, doue gli sia l'honor di Dio, come dice San Bonauen. seguita. essa Regola, ciò è, offeruare il Santo Euangelio del Nostro Signor Iesu Christo: & nel cap. vltimo dice, Et offeruiamo il Santo Euangelio del Nostro Signore, dice San Bonauen. non essere questa vna Regola, è vita noua, ma più presto rinouata: & per questo è di gran consolatione alli professori di essa: poiche essi soli fanno professione di tale vita, la quale il Signor comandò alli Apostoli, quando gli mādò per il mondo a predicare. Ma perche in essa Regola si dice, offeruiamo il Santo Euangelio del Nostro Signore Iesu Christo, quale fermamente habbiamo promesso: si dubita se li frati, & sorelle sono obligati per la loro professione, offeruare tutto il Santo Euangelio, tanto li commandamenti, quanto li consigli. A questo risponde il Sommo Pontifice nel sopradetto cap. Exiui fol. 68. doue dice, Perche il voto d'ogni persona si

deue

deue fare d'alcuna cosa certa: non si può dire, che quelli, li quali promettono questa Regola, per il voto loro siano obligati a quelli consigli del sacro Euangelio; quali non sono scritti in essa Regola. Et nel sopradetto cap. Exijt, al fol. 28. E. dice, Et dato che dica assolutamente prometto offeruare in tutti modi il santo Euangelio, non perciò si da ad'intendere, che tale professore voglia obligarsi alla integra offeruantia de' consigli Euangelici: poiche saria quasi impossibile offeruarli ad literam. Onde ne seguiria, che tale promissione illaqueasse, & intricasse l'animo del profittente: chiaramente dunque appare, che simil promissione non deue haue-
 re simil senso, ne intelligentia: perche saria oltra la intentione del promittente, la quale non è, se non d'obligarsi alla offeruantia dell'Euangelio, nel modo che è stato dato da Christo a San Francesco; ciò è, che li precetti si offeruino dalli promittenti, come precetti, & li consigli, come consigli, etcæt. Ben vero è, che ad'alcuni altri cōsigli Euangelici, alli quali sono obligati l'altri Christiani: loro tanto maggiormente sono astretti alla offeruantia di quelli: quāto, che per quello, che ricerca il stato & la perfettione loro, sono tenuti più d'ogni altro per la perfettione di esso stato, che hanno assunto, & pigliato: nel quale si sono offerti al Signore in ho-
 locau-

locausto medullato, & integro: per il cōtempto, & disprezzo di tutte le cose mondane: Al restante però de' precetti, consigli, & altre cose, che nella Regola si contengono, li frati non altramente sono obligati: se non nel modo che in essa Regola si assegnano; ciò è, alla offeruantia di quelle cose, che a loro sono inposte con parole obligatorie, & di precetto: Ma all' offeruātia di quello, che si contiene sotto parole monitorie, & eshortatorie, per informatione, & instruttione, & d'ogni altro modo: Perche in vero sia cosa molto conueneuole, che essi frati almeno ex bono, & æquo, l' offeruino, & pongano in csecutione, come a quelli, che sono fatti imitatori d'vn tanto Patriarcha, & che eleffero seguire le vestigie di Christo.

Seguita essa Regola, viuendo in obedientia, & nel decimo cap. dice, che si ricordino, che per amor d' lddio hanno abnegato la propria volontà, Dice San Bonauen. che abnegare la propria volontà, s'intende in tre modi, ciò è, vna è necessaria, nella quale la persona in alcune cose rinuncia la sua volontà, si come è nelli peccati: perche nell'altre cose indifferenti ritiene la sua volontà. La seconda è, quando rinuncia la sua volontà, ciò è, niente fare, o volere, secondo la sua volontà: ma solo per amor d' lddio far quello, che gli commanda il Prelato. La terza è, quando

quando espone la propria vita, per la gloria di Nostro Signore, come fecero li Santi, nel pigliar il martirio. Et in questo la nostra obedientia è più stretta de gl'altri Religiosi: perche in quelli non obligano a peccato, se nō quando il Prelato dice, commando per santa obedientia; si come dice la Somma Siluestrina, nel titolo, Preceptum. num. 2. Et per questo essendo che li professi di questa Regola sono obligati in niuna cosa ripugnare, di quāto gli commanda il Prelato; eccetto, se fosse cosa direttamente contraria alla sua salute, ouero della Regola. Per tanto, si come il suddito è obligato obedire in tutte le cose, che non sono contrarie all'anima, & alla Regola: così deue auertire il Prelato di non esser precipitoso in commandare, per santa obedientia: perche peccaria, per uolere illaqueare il suddito: si come pecca mortalmente quello, che procura la Scommunica contra quelli, che non li restituiscono le sue robbe, dicendo che vuole, che vadano nell'Inferno in anima, & corpo: & per questo prima danna la sua anima per fare contra la charità: poi che per le robbe terrene vuole, che si perda l'anima, che è eterna: così il Prelato, che p vn sdegno, subito procede a commandare per santa obedientia, deuesi bene procedere più cautamente, che non si fa nelle corti secolari, & clericali: cō
darli

darli interuallo di tempo, a fine che riconosca il suo errore: & questo deue essere per la maggior charità, che deue essere tra fratelli Religiosi, come dice la Somma Nauarra nel cap. 27. al fine del num. 8.

Seguita essa Regola, senza proprio, & nel cap. I. esto, & Santa Chiara nel cap. ottauo, dicono, che niente si appropriino ne casa, ne luogo, ne alcuna cosa: & per questo il Summo Pontifice nel detto cap. Exijt, & Exiui, vt in fol. 36. B. & fol. 79. F. dice, che gli detti niente si possono appropriare, ne in comune, ne in particolare: & in ciò la Santa Chiesa Romana piglia a se la proprietà di tutte le cose, l'vso delle quali è licito alli frati: & così a contrario senso, l'vso delle cose, che non è licito alli frati, come è pigliare, o riceuere denari, o pecunia, o farli riceuere da altri in loro nome, & massime, quando si ritrouano offerti in Chiesa; ouero sono mandati alla porta del Monasterio; & li frati gli fanno pigliare da quelli, che sogliono spendere a volontà de' frati: in tale caso li frati si appropriano la proprietà di essa pecunia: & la Chiesa Romana nō ne piglia proprietà: ma solo delle cose, l'vso delle quali conuiene, & è licito alli frati: ma perche l'vso della pecunia è prohibito solamente alli frati, & non alle Monache; & per ciò essi frati per nō osseruare li modi assegnati nel detto ca. Exijt,

Exijt, vt in fol. 40. G. sono transgressori della Regola, come dice il Summo Pontefice nel detto cap. Exiui, vt in fol. 77. G. Et perche nella proprietà si possono considerare più cose principali; ciò è, proprietà, dominio, vsufrutto, vso, & il semplice vso di fatto. Proprietà è, quādo la p̃sona hà una casa, ò terra, della quale ne può fare, quel che vuole, tanto in uenderla, quanto in donarla ò in censuarla, & simile, à suo beneplacito. Dominio è, quando vno è Gouvernatore, ouero Luogotenente Generale d'vna terra, ò Città in nome del Signore, ouero Barone di quella Città, con tutta la podestà del Signore, in administrarli giustitia: doue detto Gouvernatore, ò Luogotenente hà il dominio sopra il populo di quella Città, ma non la proprietà, che ne potesse fare quello, che piacesse ad'esso. Vsufrutto è una attione, ouero dominio, in vfarmi, & pigliare l'intrate della casa tua, per tanto tempo: ma nō posso alienare, ouero mutare la casa, ouero malsaria, della quale me ne piglio li frutti: per causa, che la proprietà è tua: & io ne sono Signore, ò padrone solamente di quelle intrate per quel tempo, che mi è stato assegnato. l'vso è, che io mi serua di questa casa per habitarci per tanto tempo, & nō la posso alienare ad'altro, perche così mi è stata lasciata, ouero cōcessa: ma la proprietà è tua.

Il semplice vſo di fatto, il quale è aſſolutamente neceſſario, per cauſa, che de gli altri ſe ne può ſtare ſenza: Per tanto, rinouando li frati, & le ſorelle, alla propriet  del vſo, & al dominio d'ogni coſa: ne ſegue, che non rinouano al ſemplice uſo di tutte le coſe: eſſendo che queſto vſo ſemplice h  nome ſolamente d'vſo di fatto, ſpogliato d'ogni vigore, & attione di legge; talche   quelli, che l'vſano, non gli conferiſce ragione alcuna: ancorche fuſſero coſe neceſſarie alla ſoſtentatione della vita, & eſecutione de gli officij. Et per queſto   maggior voto di povert  la noſtra, che quella de gl'altri Religioſi, & Religioſe: poiche poſſono hauere propriet , & dominio in commune. Seguita eſſa Regola, & in caſtit . Al quale uoto ſiamo pi  obligati, che gli altri Religioſi per cauſa, che quelli n  promettono altro, che oſſeruare caſtit , ſenza hauere altra prohibitione: ma   noi non ſolo   l'obligo del voto di caſtit , ma   la prohibitione di tutte le occaſioni, per le quali ſi poteſſe preuaricare la caſtit , tanto interiormente, quanto exteriormente: poiche nel cap. vndeci mo, & S ta Chiara nel cap. nono, della Regola, ordina, che non habbiamo ſoſpette compagnie, o conſigli d'huomini, o di donne, ne che ſe gli facciamo compadri, ne commadri, accioche non naſca ſcandalo, ne mormoratione,

ne, o conturbatione: interiormente è, per l'asprezza della vita, si come l'andar scalzo, vestire di panni grossi, per il che sempre nell'inuerno si sente agghiacciato da freddo, & nella estate affocato da caldo: talche per il gran freddo, & gran sudare, & per il male mangiare, & peggio dormire, & discipline, si ritroua debile; onde per la sua stretta professione, si ritroua, per la istessa promissione di Regola, esser più stretto in esso voto di castità: per il che, tanto in detto voto di castità, quanto ne gl'altri sopradetti voti siamo più stretti de gl'altri Religiosi, & Religiose. Seguitano esse Regole, frate Francesco, & fuora Chiara promettono obedientia al Signor Papa, & suoi successori, canonicamente intranti, & alla Chiesa Romana. Et quantunque tutto il Clero, & ogni sorte de' Religiosi siano tenuti obedire al Sommo Pontefice: nientedimeno, San Francesco hà uoluto, che tutte quelle persone, che fanno professione della sua Regular offeruantia da esso instituita, detta obedientia sia fortificata con il voto, & sommissione alla Sedia Apostolica; più in particolare, che le Regole d'altri Religiosi, & Religiose: & questo si uede chiaro; poiche nelli dubij sustantiali, che sono corsi in essa Regola, è bisognato ricorrere alla Sedia Apostolica: laquale hà sublimato essa Regola, in più sublime stato dell'altre.

tre Regole d'altri Religiosi: poiche dichiarando, & esponendo essa Regola, l'hà fatta non solo registrare nel registro de' Sacri Canonici, ciò è, nelli Testi Canonici; ma ancora che habbia à seruire per legge uniuersale, in diffinire dubij occorrenti, come si vede nel li Sommisti, nel titolo, lex. ouero præceptum. quando obligano a peccato: per la Regola posta, nella esposizione, della Regola del Seraphico San Francesco: registrata, nel cap. Exiui. de verborum significatione, nel libro delle Clementine: Il che non si troua tale priuilegio, & sublimità in nessuna altra Regola.

*Si tratta di quelle, che vorranno riceuere questa vita;
in che modo si debbiano receuere: vt in
fol. 114. Cap. II.*

SE alcuna Dōna per Diuina inspiratione vorrà pigliare questa vita: ciò è, se spirata da Iddio; ouero per eshortatione fatta dalle forelle; che voglia mettersi più in sicurezza, la salute loro, con intrare in Religione a seruire Iddio, & per q̃sto venirà a voi. l'Abbadessa sia tenuta di domandare la volontà di tutte le forelle: & se la maggior parte di quelle consentirà: talche vna voce di più della mità basterà, secondo il rigore di essa Regola: benchè secondo la regola, o rubri-

ca in essa regola di Papa Urbano, bisogna, che cōsentino le due parti delle Monache, con la licentia dell' Illustrissimo Cardinale Protettore: il che, per la distantia del Monasterio al Protettore, concesse Papa Nicolao Quinto, che le dette Monache non potessero riceuere nissuna donna, ne per Monacha ne a professione senza licētia del Padre Generale: ouero Prouinciale: come appare nel compendio de' Priuilegij, nel titolo Abbadessa, al numero settimo. Seguita essa Regola: Et se gli parerà atta ad' essere riceuuta, la essamini diligentemente della fede Catholica, & Ecclesiastici Sacramenti, &c. Questa particola si dichiarerà più abundantemente nel seguente capitolo della Regola delli frati. Seguita essa Regola; Et con diligen tia li sia dichiarato il modo del viuere vostro: ciò è, le fatiche, vigilie, discipline, digiuni, freddo, & caldo, che si pate, nell' estate, & nel verno, per lo andare scalze: Benche doppo li potranno dire, che non perciò si deue spauentare; poiche tutte queste cose sono, come la persona se le imagina: ciò è, se è persona, che desidera viuere longo tempo per darli piacere, le dette cose sono fatiche insopportabili: Ma se considera, che essa è mortale, & nō sà quando, gli toccherà morire: & che si troua Paradiso per quelle, che sono fide li Christiane, con offeruare li prece ti di

natura, ciò è, quello, che non voi fusse fatto, à te, & tu non fare ad'altri, & offeruano quello, che il suo compadre, ò commadre hà promesso à Iddio, nel giorno, che fù bat-
tizzato: & al contrario, che si troua foco hor-
ribile nell'Inferno per eternamente bruscia-
re l'Anime di quelle, che non offeruano
quanto di sopra si è detto: & che quella, che
hà giudicio, deue sempre fuggire l'occasio-
ni, con le quali si suia dalla uera strada Chri-
stiana: stante che, con la sua anima stāno an-
neli li suoi inimici, che sono in bona con-
giura à portarla nella eterna dannatione: si
come il principale inimico è il diauolo, in
soggerirli: che voglia darli buon tempo, co-
me fanno l'altre: & che Iddio è misericor-
dioso, & hà compassione alle giouani: pur-
che quando sono vecchie vadano à far pe-
nitentia: & la carne sollicitata dal detto dia-
uolo in voler attendere agli suoi piaceri, &
sensualitadi: & il mondo, ciò è, le genti, che
stanno nel mondo: & viuono come mon-
dani: delli quali l'Apostolo S. Paulo a gl'v-
dici capitoli della prima a i Corintij si dice,
Accio non si danniamo con questi monda-
ni. Et ancor che la vita Religiosa, alla spro-
uista para difficile: cōsiderarono quello, che
San Thomaso, nella 22. quest. vltima, & vlti-
mo Articolo dice, che quello, che vā a serui-
re a Iddio non confida nelle sue forze: ma

confida nell'agiuto d'Iddio : che si come hà dato forza all'altre, che in detta Religione gli seruano:le quali sono di carne, & ossa, come è lei : così gli darà agiuto di perseuerare, questo poco di tempo, che hà da viuere, per seruire al suo misericordioso Iddio, il quale la chiama, & lieua da tanti pericoli di potersi restare ingannata dal diauolo, con esser poi per vn poco di apparente piacere di sensualità, per rimanere con esso eternamente dannata nelle crudeli pene dell'inferno.

† Seguita essa Regola : che gli dicano la parola del Santo Euangelio, &c. Questa particola in sino al seguente testo si dichiara più abundantemente: nel seguente capitolo de' frati. Seguita essa Regola: doppo tofati li capelli alla rotonda, & lasciate le vesti secolari, gli concedano tre toniche, & il mantello. Donde è da notare, che non solo se li concedono le dette toniche, per la Regola, ma anco quanti panni bisogagnarano secôdo il freddo, o fredda complezione, tanto nel vestire, quãto per coprire la testa, ad'usanza Monacale: si bene che tanto in esse, quanto nelle loro attioni deue sempre nella Religione di San Francesco, & di Santa Chiara rilucere la santa pouertà, che hanno p̃messa, come dice il detto cap. Exijt, vt in fol. 40. F. ma nelle vesti particolarmente deue rilucere, vilrà, asperità, & pouertà, come il detto cap.

Quo-

Quorundam, vt in fol. 90. C. della quale viltà tutti li Sommi Pontifici se ne scaricano la loro conscientia, sopra la conscientia del li Prelati della nostra Religione: come si vede tanto nel detto c. Quorundam, vt in fol. 90. D. quanto nel cap. Exiui, vt in fol. 75. E. Et perche in detta Regola non si fa distintione d'habito di chierica, o di laica: & cosi ancora, nel cap. Quarto della Elettione della Abbadessa non si fa distintione douersi eleggere del numero chiericale, o laicale, doue in questo si dimostra, che tutte deuono portare le vesti, & veli della testa eguali, nelle professse: ciò è, se nelle professse si porta bianco, o nero, quello stesso si deue da tutte le professse, tanto chieriche, quanto laiche uniformiter portare. Seguita essa Regola, Et dall'hora inpoi non gli sia licito vscire dal Monasterio: ciò è, le professse in nessuno modo gli sarà licito senza essere ipso facto escōmunicate, da esso Monasterio vscire: come appare nella Somma Nauarra, al cap. 27. al numero. 65. dopo il numero. 150. Accio stiano sempre in perpetua clausura, conforme al cap. Periculoso, de stat. Regul. in 6. & Concilio Tridentino nella sess. 25. titolo de Regul. & Monial. cap. 5. Et questa clausura è anco fauorita dalla legge ciuile, come appare nel libro delle Pragmatiche del Regno: doue il Cardinale Gran Vela, che fù Vicerè,

publicò Pragmatica, che tutte quelle case, dalle quali le donne Monache erano vifte; li padroni d'esse case a loro spesa fussero tenu ti ferrarle, & fabricarle in tutti quelli luoghi, da doue dette Monache si poteuano vedere, come appare in detto libro al fol. 456. al tit. Pragmat: del Cardinale Gran Vella, al nume. 27. che fù fatta nell'anno 1573. Et questo è per conformarsi a quel, che nel prologo di detta Regola, vt in fol. 112. si dice: Accioche in vnità di spirito hauete dispreggiato le pompe, & delitie, del mondo, seguitando le vestigie di Christo, & della sua santissima Madre, hauete eletto di viuere rinchiuse con il corpo, & seruire humilmente al Signore: & con essere quelle noue piante Frāciscane, del Giardino celeste, del quale dice, il cap. Exiui, vt in fol. 65. sono vscito dal Paradiso, adacquarò le piante del mio Giardino, &c. Elongate dalli flutti, & tempestà humane, nelqual Giardino, con più quiete, & sicurtà possano attendere alle contemplationi, & osseruationi delle cose esemplari, &c. Questo Giardino certamēte è la santa Religione de' frati, o sorelle de' frati Minori, &c. Questo certo è la celeste vita, & forma di Regola, quale descrisse quel grā de San Francesco confessore di Christo, &c. Questa è quella, alla quale, come dice S. Paulo, nessuno per l'auenire deue essere molesto:

sto: essendo che Christo con le stigmate della sua passione l'hà cōfirmato: volendo che l'institutore d'essa fusse notabilmente impresso de' segni della sua Passione, &c. come dice il cap. Exijt, vt in fol. 23. C. Et di questa professione Seraphica Franciscana il Nauarro nel suo trattato de Regularib⁹ alla quarta parte, al numero 17. dice, Adeo suspicio, & veneror Regulam illam Altissimam Sancti Frācischi: vt obseruantes eam ad vnguem, & mentem auctoris, reputem esse quosdam incruentos Christi Martyres. Seguita essa Regola, senza vtile, manifesta, & probabile causa: ciò è, vtile, in essere eletta a douere cō licentia della Sedia Apostolica andare a riformare, & reggere vn Monasterio rilassato, o di nuouo costituito: manifesta, & probabile causa: Questo lo dichiara Papa Vrba no nella 2. Rubrica di detta Regola, & Papa Pio Quinto, vt in detta Sōma Nauarra nel sopradetto cap. & numero, quando che da per escommunicate le Monache, che esccono da'l loro Monasterio: eccetto, succedendo foco irremediabile: ouero in tēpo d'inimici, doue si combatte; & non è tempo di cercare licentia, & allora deuono ritirarsi in altro luogo honesto, & quanto sia possibile, deuono vsare clausura, insino che di proprio luogo siano prouiste: ouero occorresse tale sorte d'infirmità, che bisognasse, in o-

gni modo medicarsi fuori del Monasterio:
 & in questo bisogna pigliar' informatione,
 & interponerui decreto, tanto dal Prouin-
 ciale Ministro, quanto anco dal Reuerendis-
 simo Vescouo: & l'vno, senza l'altro nō può
 † dare tale licentia. Et in quanto a voler sape-
 re, se le mie sorelle di Hierusalem possono
 passare ad'altra Religione: questo si risolue-
 rà nel seguente capitolo, quando trattarò,
 se li frati capuccini hāno Religione più stret-
 ta, doue possano andare con buona consciē-
 tia, p'rispetto della stretta pouertà, alla qua-
 le stanno obligati, & non trouandosi Reli-
 gione più stretta per essi frati, manco si tro-
 uarà per esse sorelle. Seguita essa Regola,
 Ma finito l'anno della probatione sia rice-
 uuta ad'obedientia, &c. questa particola, in-
 fino al seguente testo si dichiarerà nel segue-
 te capitolo più abundantemente. Seguita
 essa Regola, non si veli alcuna fra l'anno del-
 la probatione: ciò è, essendo secolare, & non
 professà di alcuna Religione: pche se è pro-
 fessà di altra Religione, deue portare sem-
 pre il velo nero della sua professione: Ma se
 non è professà, non se gli dia quel velo ne-
 ro, che si assegna nel giorno della professio-
 ne alle professe: acciò si conosca la nouicia
 dalla professa: & di questa materia se ne dirà
 nel seguente cap. più a lungo. Seguita essa
 Regola: Et per la honestà, & alleuiatione de'
 serui-

seruitij, & fatiche, possano le forelle hauere i mantelli: Et questo è, che nel faticare si suda, quando stà troppo carica di panni: & così leuandosi il mantello si troua più leggiera nel faticare, & nō si dà occasione di sudare, & farselo poi ritornare adosso, quando poi è raffreddata: & dare occasione all'infirmità. Seguita essa Regola, ma l'Abbadessa gli proueda discretamente di vestimenti, secondo le qualità delle persone, delli luoghi, tēpi, & freddi paesi: ciò è, darli quelli panni, quali la sorella per la fredda complessione dice hauere dibisogno: purché siano di vile prezzo, secondo la nostra promessa pouertà, & si è detto di sopra. Seguita essa Regola, le giouenette, le quali saranno riceute, &c. & così stiano in sino al tempo dell'età legitima, &c. facciano la professione: ciò è, quando saranno di sedici anni, conforme a quello, che si dirà della recettione a professione, nel seguente capit. Et circa le giouenette si vuole intendere, come ordina il detto Concilio Tridentino nel detto titolo, de Regulis, & Monial. al cap. 17. doue vuole, che sia di maggiore età de' dodici anni, a fine che cominci a cōoscere il bene, & il male: & che non sia stata sedutta, o costretta, o ingannata: & che conosca quello, che vuole fare: & acciò che si conosca la verità, commanda alle Abbadesse non douere far fare professione

ne

ne, se prima non sono state esaminare dal-
 li Vescou, che tale professione è volontaria-
 mente per seruire a Iddio: & non per timo-
 re humano: & a maggior libertà di dette
 monache: nel capito. decimoottauo: il det-
 to sacro santo Concilio Tridentino, dichia-
 ra per escommunicate tutte quelle perso-
 ne; tanto Ecclesiastiche, quanto secolari: tã-
 to laici, quãto Regolari, & in qual si voglia
 dignità, che fussero, quali sapeßero, che la
 detta Monacha è intrata per forza, o per
 timore in detto Monasterio: & non per spõ-
 tanea volontà d'esser Monacha: & in detta
 scomunica vuole anco ipso facto incor-
 rano tutti quelli, che in detto Monachato,
 hanno dato cõliglio, agiuto, o fauore: & an-
 cora ipso facto siano scomunicati tutti
 quelli, che faranno presenti a tale atto di ve-
 stire, o di fare professione: ouero impedisco-
 no alcuna donna, senza giusta causa, che si
 faccia monacha, o che faccia professione, o
 faccia voto di castità; Et ancho per il 3. con-
 cilio Toletano al cap. 10. & si conferma per
 la noua Glosa nel capit. Causam Matrimo-
 nij. in tit. de probat. doue si da per escommu-
 nicato quello, che reuoca alcuna vergine, o
 vedoua dal proposito del voto di castità. Il
 che deuono considerare, quando consiglia-
 no donne a farsi monache, a fine che poi re-
 stino, le sue robbe agl'altri suoi parenti, o
 amici,

amici, ouero quando quella vuole offerua-
 re castità, la consigliano, o procurano, che
 faccia il contrario della castità. Seguita essa
 regola, l'Abbadessa sollicitamente proueda
 di Maestra, che sia delle più discrete del Mo-
 nasterio: laquale debbia informare in santa
 conuersatione, honesti costumi, secondo la
 forma della professione uostra. Questo si di-
 chiara nel seguente cap. più chiaro, che non
 si faria qui. Seguita essa regola, le fuore, che
 seruono fuora del Monasterio, possano por-
 tare calciamenti: Il che a contrario senso,
 quelle che stanno dentro, vadano senza cal-
 ciamenti: & si dimostra per la istessa Regola
 de'frati Minori, a quali è prohibito dall'istef-
 so San Francesco, che non portino calcia-
 menti senza manifesta necessità: & per que-
 sto, nel detto cap. Exiui, s'incarica la consciē-
 tia de' Prelati, il douere giudicare per qual
 causa debbano portare calciamenti: Il por-
 tare suole, sandali, & zoccoli, non s'intendo
 no calciamenti, come dice il compilatore
 delle conformità, nel secondo capitolo del-
 la regola, de'frati Minori. Seguita essa rego-
 la: Niuna possa far con voi residentia, se non
 sarà riceuuta, secondo la forma della profes-
 sione uostra. S'intende di quelle donne, che
 non vogliono essere monache, che non pos-
 sano intrare: & in questo il Synodo Prouin-
 ciale Napolitano, al capitolo cinquanta,
 espres-

espressamente proibisce, che niuna donna sia ammessa dentro li monasterij; Benche il Concilio Tridentino nel detto titolo de regularibus; al capitolo Quinto prima haueua prohibito non douersi intrare ne li detti Monasterij, senza licentia de' Vescoui: tutta volta, tanto Papa Pio Quinto, quanto Papa Gregorio. X I I I. nel. 1575. l'hanno espressamente prohibito; con imponerui la scomunica; & riseruare l'absolutione alla Sedia Apostolica, cōtra tutte quelle persone, che entrano in detti Monasterij, come si dirà al cap. Vndecimo di detta regola. Seguita essa regola, che le mie sorelle sempre si vestano di vestimenti vili. Questo si dichiarerà nel seguente capitolo. Finisce il. 2. cap. della regola delle Monache: & incomincia la dichiarazione del secondo cap. della regola de' frati vt in fol. 2.

Si tratta di quelli, che vorranno riceuere questa vita: in qual modo si debbiano riceuere. Cap. Ii.

SE alcuni vorranno pigliare questa vita: ciò è, se ispirati da Iddio, ouero per eshortatione fatta dalli frati, che vogliano mettere in più sicurtà la loro salute: con intrare in religione a seruire Iddio: & per questo ueniranno alli frati nostri: li frati gli mandino alli suoi Ministri Prouinciali. Dice san Bonauent.

nauent. che questo mandare alli Ministri è
 a fine, che si ueda la constantia di quelli, che
 si vogliono vestire: & ancora per causa, che
 si presume, che tanto nella scientia, pruden-
 tia, & esperientia, nel riceuere frati all'ordi-
 ne, siano esperti. Seguita essa regola. Alliqua-
 li solamente, & non ad'altri si concede la li-
 centia di riceuere frati. Il che non si deue in-
 tendere, che essi Ministri non possano tale re-
 cettione commettere ad'altri: Poiche que-
 sto si hà per dispensatione de' sommi Ponte-
 fici: Ma non per questo il commissario Pro-
 uinciale può riceuere Nouitij, senza specia-
 le licentia del Prouinciale: Ne tampoco, si
 deue riceuere ogn'uno, che viene dal seco-
 lo, o da altra religione per vestirsi di questo
 habito: ma solamente quelli, che hauendo
 lettere, habilità, & altre circonstantie posso-
 no essere vtili all'ordine, con giouare lor stes-
 si con il merito della buona uita, & agl'altri
 con il buon'esempio, si come vuole il sopra-
 ditto cap. Exijt. vt in fol. 56. A. seguita essa re-
 gola, Ma li Ministri gli esaminino diligen-
 temente della fede Catholica, & Ecclesiasti-
 ci sacramenti. Questo s'intende nelle terre
 d'heretici, ouero infideli: ouero di quelli, che
 vengono da tale parte, & terre, per il che se
 dubitasse, che non fussero stabili nella fede
 Catholica: ouero hauessero studiato, o tenes-
 sero libri composti, o corretti da heretici,

che

che trattassero de religione : liquali Nouicij
 se in tale errore fussero incorsi, fariano scō-
 municati dalla Bolla in cēna Domini: dalla
 quale niuna religione può assoluere : an-
 chorche nel compendio de' priuilegj, & per
 altre cōcessioni paresse, che qualche religio-
 ne possa da q̃lli assoluere, essēdo che ogn'an-
 no che detta Bolla si legge, si reuoca qual si
 voglia cōcessione fatta a Vescoui, Re, Reli-
 gioni, & luoghi pij, sotto qual si uoglia for-
 ma di cōcessione, come hò detto nel nostro
 Enchiridion stampato in Venetia nel 1588.
 al f. 21. Ma bisognaria scriuere al padre com-
 missario della corte Romana, che lui procu-
 rasse la licētia della assolutione: & per sape-
 re, quali sono esse scōmuniche, uedi detto
 Enchiridion. Seguita essa Regola: Et se tut-
 te queste cose credono, & uogliono fidelmē-
 te confessarle: & infino al fine fermamente
 offeruarle. Dice san Bonauent. che da queste
 parole è ueramente manifesto, che quelli,
 che si hanno da riceuere all'ordine, deuono
 essere parati al Martirio: atalche quādo poi
 sarà inspirato dal Signore a douere andare
 a pigliare il Martirio, si come dice il cap. vlti-
 mo della regola, si troui prōto, & persevera-
 re fermamente infino al fine, per causa, che
 il premio si da solamente a quelli, che perse-
 uerano: & di quà si può conoscere, quando
 il frate minore preuaricatore del quarto ca-
 pi.

pi. della sua regola uà ricorrendo a farsi pagare barche, & nauì per andare per Mare, & tanto più dannoso è, quando è per andare feriendo, in visitare amici, & parenti, & altri camini voluntarij: & poi per li peccati di detta transgressione Iddio permette, che sia pigliato da turchi, accioche riconosca il suo errore, & si offerisca a esso Iddio, come vero frate Minore a csequire gl'esempij di q̃lli santi frati, che uolontariamente andauano tra infideli a predicare la fede, & pigliar il Martirio: esso frate preuaricatore, non solo tale occasione offertali da Iddio non esequisce: ma vuole, che la religione contra la sua offeruantia gli mandi il riscatto di centinaia di ducati, come se fusse gran Signore, altramente, nō solo è per rinegare la professione come religioso, ma anco come christiano, & se fusse stato nel seculo, forse non si farebbe riscattato, per tanto prezzo, quanto uale uno animale per portar legna, come si è detto di sopra al fol. 103. Seguita essà regola, Et se non hanno mogli, ouero se l'hanno, & cet. Il che è da notare, che il diuortio, ciò è la separatione del Matrimonio fatta p̃ hauer la moglie commesso peccato mortale, contra la fidelità, che obliga il Matrimonio: & per questo, mediante sententia diffinitiva del Vescouo, si è fatta la separatione: non puo essere riceuuto nella religione: poi che,

che, detta sua moglie non vuole viuere in castità: daria causa che si augmentassero gl'adulterij: & per questo bisogna osseruare ad litteram le parole della regola. Li Ministri gli dicano la parola del santo Euāgelio, &c. Dice la espositione delli padri dell'ordine; questo essere precetto alli Ministri di dire tale parola. Et si studiino di darle a poveri: il che, secondo li detti padri è precetto à quelli, che vogliono pigliare questa regola: per il che deue con effetto il Ministro dirle, che non lasci cosa alcuna a parenti; quali hāno robbe, & intrate da potere viuere, secondo il loro grado: il che si hà da intendere, secondo il Concilio Tridentino, vt infra. Seguita essa Regola, il che se non potranno, gli basta la buona volontà: dice San Bonauent. & Fra Bartolomeo de Pisa, che questo s'intende, quando si trouasse di loco lontano, doue tiene le sue robbe: ouero fussero robbe intricate di litigij, & cōtrouersie, ouero fusse sottoposto sotto podestà paterna: purchè habbia buona volontà, che se fusse libero, lo faria: pche allhora gli basta la buona volontà. Seguita essa Regola: Guardinosi li frati, che non siano solliciti delle sue cose temporali: in questo il sommo Pontefice nel sopradetto cap. Exiui, al fol. 74. G. dice, che li Ministri, & frati si deuono guardare d'indurli, o confortarli, che gli diano co-

fa alcuna: non pero se essi Nouicij dal signore faranno ispirati di dare alcuna cosa de' suoi beni liberamente per elemosina ad'essi frati, come agl'altri poveri: liquali considerata la loro necessit , & modi posti nel cap. Exijt. vt in fol. 40. G. la possono riceuere: Ma si deuono guardare, che nel riceuere, & accettare, le cose offerte in notabile quantit : non si possa presumere sinistra intentione. Seguita essa regola, Nondimeno, ricercandosi consiglio: habbiano licentia li Ministri di mandarli ad'alcuni, che temono Iddio, di altro stato, & non alli frati: secondo il consiglio de' quali, li suoi beni siano dispensati a poveri. Et quatanque detto cap. Exiui. dice douersi mandare li Nouicij a consigliare, c  persone, che temono Iddio fuori della religione nostra, questo s'intende di consigliare circa la distributione delli beni del Nouicio: il quale non si fa risolvere di dare le sue robbe, a questa, o quella Chiesa, o a Hospitali, o confratrie, o lasciare, che si maritino figliuole pouere, o simili: in questo li frati non possono dar consiglio. Ma si bene possono li frati consigliare, che dia le sue robbe a poveri. Ma circa il distribuire le sue robbe il Nouicio ha da offeruare il Concilio Tridentino, nella sessione vigesima quinta, nel titolo de Regul. al cap. sesto decimo; doue commanda, che non si faccia rinoncia auan

ti di due mesi della professione: ancora che si facesse a causa pia, senza licentia del Vescouo: & altramente fatta non habbia effetto, se non doppo fatta la professione. Si bene che può fare il Nouicio testamento dal primo giorno del Nouiciato: essēdo che ditto testamento non hà effetto, se non doppo fatta la professione. Et perche molte volte i Nouicij portauano le loro robbe alli Monasterij: & quando poi fra l'anno della probatione, ritornaua al secolo non poteua rihauiere le robbe, che a fine che fosse riceuuto nella Religione, portaua a frati particolari, & in generale nel Monasterio: per questo il sopradetto Concilio, nel sopradetto capit. Commanda sotto pena di scomunica, douersili restituire al Nouicio tutto q̃llo, che portò alla Religione, quando da essa fra l'anno del Nouiciato si ritorna fuori. Seguita essa Regola, Doppo gli concedano i panni della probatione, &c. eccetto se altramente secondo Iddio a essi Ministri paresse. Dice la esposizione de' Padri, che questo s'intende circa il caperone, di douersi ponere, stante la reuerentia si deue hauere a quella persona, che si vuole vestire: si come faria vn Vescouo, ouero vn gran Signore di vassalli, & simili: & per questo lo rimette al parere del Ministro a darlo, o non darlo, con farli portare l'habito a vſanza de' professi. Et se
gli

gli deue notificare, che ancor che alcuni decreti antiqui, & Sommist, & Dottori, che hanno scritto auanti del Concilio Tridentino, dicono, che quando è differente l'habito de' professi, da quello de' Nouitij, & il Nouicio riceue l'habito, che portano li professi: & portandolo il detto Nouicio per alcuni giorni, che s'intēdeua professso di essa Religione: queste tali opinioni, & decisioni sono riuocate, & annullate per il sopradetto Concilio Tridentino, vt infra: talche, tanto vale, che porti l'habito di Nouicio, quanto che di p̄fesso è tenuto a fare l'anno del Nouiciato, commandato tanto per la Regola, quanto dal detto Concilio Tridentino; come. dichiarando la seguente parola si dirà. Seguita essa Regola, Ma finito l'anno della probatione, siano riceuuti alla obedientia: Et questo si conferma per il sopradetto Concilio Tridentino, nella sopradetta sessione nel ca. 15. doue dice, che in qual si voglia Religione non si faccia fare professione innanzi alli sedici anni: ne manco da quelli si faccia fare professione, li quali non sono stati per vno anno integro nella probatione, del Nouiciato, & altramente fatta non sia d'alcun valore, ne manco sia d'alcuna obligatione, ne di Regola, o di Religione, o di Regolare offeruantia, ne d'alcuno effetto: Et nel ca. 16. ordina, che finito l'anno del Nouiciato,

o sia riceuuto a professione, o sia rimandato via. Ne per questo par che sia contrario alla mente del detto Concilio, quello che alcuni Religiosi vñano: ciò è, sarà stato il Nouicio quasi vn'anno, & poi gli soprauiene qualche lunga infirmità: ouero pare, che si scopre, che s'hà fatto violentia all'impacientia; & nō si può più ritenere, o altri simili māmamenti, per il che non si può conoscere in quelli pochi giorni, che si finisce l'anno del Nouiciato, sedetto Nouicio è per riuscirc buono, o tristo: & per questo mandarlo via, non è cosa probabile riceuerlo a professione, non è espediente: & in tal termine vñano di prolongare il termine del Nouiciato, cō fargli protesta: che anchor che finisce il detto anno, non si obliga nel vna parte, ne l'altra a farlo professò: Anzi se li prolunga alcuni mesi, accio si veda bene l'esperientia della sua natura: & ancorche questo pareffe contrario alle dette parole del detto ca. 16. non è contrario alla intentione di detto Concilio: quale è la vtilità dell'vna parte, & l'altra, senza fraude. Ma tale protesta vuole essere, prima che passi il giorno del finire l'anno del nouiciato, pche finito il giorno dell'anno, che esso fù vestito: non vale tale protesta, & restano tutti dui obligati, ciò è, la Religione a ritenerlo, o buono, o tristo, che se l'hà nodrito, & esso a offeruare integramen

te la sua Regola. Et in questo può peccare mortalmente il Maestro de' Nouicij; quando per conto che il Nouicio stà male, le fa fare professione innanzi il tempo, contra'l sopradetto Concilio:& la professione è nulla, la causa, per la quale il Concilio Tridentino fa tale prohibitione, è p confirmare quello, che la Chiesa santa nel cap. Ad Apostolicā, nel tit. de Regul. Trans. ad Relig. nel Decretale dice, che'l tēpo della pbatatione dalli Sāti Padri è stato introdotto, nō solo ī fauore di qlli, che si vestono Monachi: ma anco ī fauore del Monasterio: ciò è, che il Nouicio faccia esperiētia dell'asperità, & fatiche, che vfa la religione:& la religione faccia esperiētia delli costumi, & offeruantie regolari, & portamenti del Nouicio:& il medesimo dice il Panormitano in detto capi. & dice, che il Nouicio deue fare esperientia dell'asperità della religione, per l'anno continuo, & non diuiso: altramente non si può dire, che sia fatta esperientia dell'asperità della religione: Doue da questo deuono pensare li Maestri de' Nouicij di non portarsi di maniera, sotto falso zelo di pietà, & compassione, verso essi Nouicij, che doppo fatti professi si trouino, non solo pentiti, ma anco quasi afflittissimi per hauere fatto voto d'offeruare tale strettezza di vita. Et questo hà proceduto per le carezze, & sopportamenti, ch'essi

si Maestri in essi Nouicij hanno malamente
 vsato , in farli absenti dalle fatiche, & dal
 choro : & molte volte etiam dal dire l'offi-
 cio, che la religione è obligata a far dire dal-
 li suoi professi: & similmente li fanno absen-
 ti, non solo dal digiuno, che li buoni, & spiri-
 tuali frati per deuotione fanno, & sogliono
 offeruare: ma anco li fanno absenti dalli di-
 giuni, che d'obbligo li frati sono tenuti offer-
 uare: Et in questo ingannano gli poveri No-
 uicij : li quali con quella sorte d'osseruantia
 di uita, che essi Maestri gli fanno fare, si pen-
 sano in quel modo poter sempre offeruare:
 & così si trouano ingannati essi Nouicij : &
 essi Maestri aggrauati della loro conscien-
 tia: & obligati appresso la diuina giustitia a
 piangere la pena de' peccati , che essi Noui-
 cij faranno: per non hauerli fatto con effe-
 to fare vera esperientia , delle asperità della
 religione: a fine che esso Nouicio habbia co-
 nosciuto con uerità la esperientia, di quan-
 to hà da offeruare, mentre è uiuo: tanto del-
 le cerimonie regolari , quanto tutte le fati-
 che, che li frati vsano: & anco circa il farli ap-
 presentare al Ministro Prouinciale , per la
 penitentia de' casi riseruati: Et in questo so-
 no obligati sotto pena di grauissimo pecca-
 to detti Maestri per osseruare fedeltà, nō so-
 lo alla religione, d'hauere fatto frati fedeli al-
 la stretta osseruantia regolare : ma anco di
 essersi

esserli portati fideli con essi Nouicij , di ha-
uerli con effetto , & non con parole , fattoli
esperimentare le fatiche, & patimenti , che
si fanno nella religione . Et per questo con-
uiene, & deue anco il Nouicio, in quel mo-
do che vuole godere li priuilegij della fran-
chitia della religione; ciò è, viuere, & nodrir-
si dell'elemosine, che toccano a frati profes-
si ; etiam il Nouicio per rispetto dell'habito
della religione, tutti quelli , che lo batteffe-
ro , sono escommunicati , della medesima
escommunica , come s'haueſſero battuto
vn sacerdote pſeſso: così ancora , come det-
to Nouicio gode nella religione tutto quel-
lo, che godono li professi: così per la medes-
ma ragione, conuiene , & deue , mentre stà
nella religione , offeruare tutto quello , che
offeruano li professi di essa : ciò è , li professi
non possono andare a cauallo, non possono
riceuere denari, sono obligati alli digiuni, di
scipline, fatiche, diuini officij, & d'appresen-
tarsi per riceuere la penitentia delli casi ri-
seruati, & simili: così anco essi Nouicij per la
istessa legge di godere, come a professso, così
anco a loro conuiene, & deue offeruare le fa-
tiche, & oblighi di essi professi: & questo si cō-
ferma p quello, che si dice nel Decreto, nella
causa ſestadecima, & prima questione, nel c.
Generaliter . doue determinando delli reli-
giosi, perche li fa absenti dalle fatiche de' se-

colari: dice, per questo a essi si concede questo priuilegio, accioche stiano nelli Monasterij, & non habbiano da mancare, o essere negligenti circa li ministerij Diuini: & tutte l'altre cose abbandonate, se debbiano accostare alli ministerij dell'omnipotente Iddio: & questo s'intende, ciò è, come fanno li frati professi: Il che eseguendo il Maestro de' Nouicij, leuerà le occasioni di poi dire, che è stato tenuto con carezze, & senza fatiche: & se il Maestro mi hauesse fatto fare tal fatica, quando era Nouicio, haueria molto bene pensato a fatti miei, & non pigliato tale obbligo, che a dispetto mio mi bisogna offeruare. Et per questo quando il Maestro de' Nouicij farà frati ueri offeruatori della vera, & non finta osseruantia potrà dire con il Propheta Dauid, Signore io farò fatto partecipe di tutti questi, che sempre con le uere offeruantie regolari ti laudaranno: & al contrario, Signore farò partecipe di tutte le pene delli peccati di transgressione, che questi faranno, per hauerli con fatti, & con parole fintoli, & palliatoli la uera osseruātia, che secōdo la regola: & non male viuere promettiamo. Seguita essa regola, promettēdo d'offeruare sempre questa vita, & regola. Et in questo dice l Sommo Pontefice dichiarando questo passo, se li frati sono tenuti alla offeruantia delli detti tre voti, o pur alla offeruan-

seruantia di tutta la regola, vt in fol. 69. D. Doue si determina, che sono tenuti li frati, offeruare integramente tutte quelle cose, le quali sono poste nella regola per offeruantia delli predetti tre uoti: perche se quelli, liquali promettono d'offeruare la regola, vi uēdo in obedientia, castità, & senza proprio, fussero solamente obligati alli predetti tre voti, & non a tutte quelle cose, che si contēgono nella regola: & danno il modo a questi tre uoti; in uano si direbbe da quelli, che fanno professione: io prometto sempre di offeruare questa regola. Seguita essa regola; Et per niuno modo li sia licito vscire da questa Religione, &c. imperoche secondo il santo Euangelio, niuno che mette la mano all'aratro, & risguarda in dietro, è atto al Regno di Dio. Doue in questo San Francesco dimostra, non ci essere più stretta professione della professione vera de' frati Minori: Et questo si vede chiaro: poiche Papa Alessandro IIII. vt in compendio Priuilegiarum, in Titolo, Abbas, al secondo numero, sotto pena di scomunica d'incorrersi ipso facto, commanda a tutti i Monasterij di Sā Benedetto, Cisterciensi, di Sāto Augustino, Premonstratēsi, quale è vna riforma di San Benedetto: Camaldulensi, Vallis Vmbrosę, che non habbiano da riceuere frati Minori, non obstante qual si uoglia lettera hauu-

ta, o ottenuta, ouero da ottenerfi dalla sedia Apostolica, non facendo espressa mentione della presente prohibitione: la causa, per la quale detto Sommo Pontefice proibisce alli frati Minori l'andare nelle sopradette religioni, è per rispetto del uoto della stretta pouertà, nellaquale si sono offerti al Signore in holocausto medullato, & integro, per il contempto & dispreggio di tutte le cose mondane, come dice il cap. Exijt, ut in fol. 30. G. & concorda il cap. Ad conditorem, come si dirà nel fine, doue dice, che alli frati Minori, compete più la p̄fettione dell'altissima pouertà, che agl'altri mendicanti. Et per mendicanti s'intende principalmente, la religion di Santo Augustino, di san Dominico, de' Padri Carmeliti, & del seraphico San Francesco: quale si ritroua diuisa in tre nomi, ciò è, nelli frati conuētuali, nelli frati nominati dell'offeruantia, & nelli frati di San Francesco detti Capuccini. Onde il frate Capuccino, quale è obligato alla stretta offeruantia della vnica Regola del seraphico San Francesco, con hauer anco rinunciato a tutti priuilegij, che rilassano la strettezza di essa Regola, voler passare i qual si voglia Religione, che viue di proprio, viene a retrocedere dalla sua strettissima professione, & il transito è illicito: Et potendosi molti nostri frati ingannare, stante che il ca.

licet,

licet, de Regul. Tran. ad Relig. dice poterfi
 passar in Religione più stretta; & eſſendo che
 tutti, Sommiſti, & Dottori, trattando delle
 ſcommuniche, riferiſcono quella del capit.
 Viam Ambitioſe, nel libro delle Eſtrauag.
 Com. nel tit. de Regul. Tranſ. ad Relig. fatto
 da la felice ricordat. di Papa Martino III.
 quale dà per eſcommunicati li frati Mendi-
 canti, che paſſano in religione, che non ſia
 Mendicante, eccetto, ſe andaeſſero nella reli-
 gione de' Padri Certofini: per ilche alla pri-
 ma viſta, par che detta religione de' Padri
 Certofini ſia la più ſtretta dell'altre: & que-
 ſto parlare de' ditti dottori coſi libero ſucce-
 de per non auertire, nella differētia, che cor-
 re tra Mendicanti, & Mendicanti: poi che ſi
 trouano Mēdicanti, che viuono di proprio
 in commune, qual proprio, o che ſia in
 nome della iſteſſa religione, o in nome del-
 le Cappelle delle loro Chieſe, qual ſi conuer-
 te in loro vtilità: Et ſono anco altri frati
 Mendicāti Capuccini obligati a viuere, ſen-
 za proprio, ne in commune, ne in particola-
 re: & che anco hanno rinonciato a tutti Pri-
 uilegiū, & diſpenſationi, che rilaffano eſſa re-
 golar'oſſeruantia: Et perciò quando li detti
 dottori dicono, che li Mendicanti poſſono
 paſſare nella detta religione de' Padri Certo-
 fini: vogliono dire di quelli Mēdicanti, che
 viuono di proprio in commune: & non di
 quelli

quelli Mendicanti, che sono obligati per la loro regola diuiuere di vera mendicatione; senza proprio, ne in particolare, ne in comune: & tanto più questo è chiaro, quanto che detto capit. viam Ambitiosè, fatto dalla detta se. recor. di Papa Martino I I I I. In quanto a poter riceuere frati dell' offeruantia della stretta pouertà del Seraphico San Francesco fù riuocato, dalla fel. ricor. di Papa Innocentio VIII. vt in Compen. Priuile. in forma probante, ilquale Innocentio fù cento anni doppo detto Papa Martino: & ordinò, che qual si voglia religione, & qual si voglia luogo, che riceuesse frate Minore dell' offeruantia, fusse ipso facto escommunicato: & che solo dalla Sedia Apostolica fusse assoluto: non obstante qual si voglia Priuilegio hauuto, ouero da ottenerli dalla Sedia Apostolica, non facendo espressa mentione di detta sua prohibitione: vt in titu. Apostata: al nume. 19. la ragione è per quello, che San Bonauentura, nel primo Tomo delli suoi opusculi, nelle Questioni da esso determinate: nella Duodecima Questione, trattando della religione de' Padri Certosini, & della religione del detto Seraphico S. Francesco: cōclude, che d' ogni religione in quella del Seraphico San Francesco possono passare, & nel medesimo Tomo, nella esposizione della regola di detto San Francesco,

cesco, nel secondo cap. di essa dice, che il frate Minore p̄fesso di essa regola, vada a qual si voglia religione, che non scappa l'apostasia. Et se pur detti Padri Certosini volessero dire, che'l Sommo Pontefice hà dichiarato la loro religione, per più stretta, & massime, nel tempo della Fe. Re. di Papa Giulio II. per esser vita cōtemplatiua, & solitaria: Dico, che tale dichiarazione di Papa Giulio fù nel tēpo che la religione del Seraphico San Francesco non hauea osseruantia di stretta pouertà, per causa, che infino al tempo della Fe. Re. di Papa Leone X. non fiorì la perfetta, & vniuersale reformatione dell'osseruantia della regola di San Francesco, che doppo la morte di Papa Innocētio era rilassata: il quale Papa Leone, stante la detta osseruātia, assegnò l'elettione del Generale Ministro della religione del detto Seraphico San Francesco douersi fare dalli frati Minori riformati tātum: & douersi elegere frate riformato, & che p̄ riformato sia riputato dalla cōmunità di detti reformati: vt ī supra dicto Cōp. priuil. in ti. Electio; nu. 9. Et p̄ q̄sto in quel tēpo, auanti detto Papa Leone, essēdo che tutte le religioni viueuano di proprio: & durante quel proprio: la detta religione di detti Padri era più stretta. Ma doppo che è vscita la stretta reformatione della pouertà del Seraphico San Francesco, viene

ne ad'hauer luogo: la determinatione, o dichiarazione della fe.re. di Papa Alessandro, vt in ditto compend. priuileg. in tit. Apostata, al numero sesto: il quale dice, che quando alcuno frate Minore dice, non poter sostenere l'osseruantia della regola, commanda, che all'hora sia licentiato in scriptis a douere andare alla religione di San Benedetto: ouero de' Certosini: doue ditto Sommo Pontefice dimostra chiaro esser più stretta la professione della regola del seraphico San Francesco: & per questo dice bene la Somma Siluestrina nel titolo religio quarta, al numero sesto: che nel studio Parisiense in disputa fù concluso, che li padri Certosini possono con bona conscientia andare nella religione de' frati Minori, quando stanno nell'osseruantia della loro regola. Et per ciò il Panormitano in cap. Sane. nel tit. de regul. dice, che la legge permette il transito, dalla religione larga alla più stretta: & che ancor che la seconda religione sia migliore, & più fruttuosa respectu finis: nientedimeno, se in quella nō si viue più stretto, che nel primo: il transito è illicito. Doue essendo il frate cappuccino per la regola obligato per uoto di viuere di mendicatione: di non andare a Cavallo: di non hauere proprio, ne in commune, ne in particolare: di non portare calciamenti: di non impacciarsi in niuna contrattatio-

ratione, di denari: & di non litigare. Et uolēdo passare nella detta religione de' Padri Certosini, o di San Francesco di Paula, o di qual si uoglia altra religione: le bisogna fare il contrario di quanto si è numerato, & à Idio per uoto è obligato: & massime essendo in officio di Prelato, o di Procuratore, o di laico. Et in quanto al fatto della uita contemplatiua: la regola del Seraphico San Frācesco al decimo capitolo dice: Ma attendano, che sopra tutte le cose debbiano desiderare d'hauere lo spirito del Signore, & la sua santa operatione: orare sempre a lui con puro core. Et nel cap. Quinto di essa regola dice: Nō estinguano lo spirito della santa oratione, & deuotione: alquale spirito l'altre cose tēporali debbono seruire. Et se pure si dubitasse, se la religione de' frati Capuccini sia uera religione del seraphico San Francesco: in questo si risponde per il Sacro Concilio Tridentino nella sess. 25. nel titu. de regul. al cap. 3. doue trattando de la concessione de le cose immobili, così dice, che conceda tutti Monasterij, eccetto, alli Monasterij de' frati di San Francesco detti Capuccini, & agl'altri frati Minori, che si dimandano dell'offeruantia. Et se uolessero dire, che i loro priuilegij sono stati confermati dalla se. re. di Papa Pio V. il medesimo diciamo noi, essere le dette concessioni, con ogni altro

tro priuilegio, che fauoriscono la nostra religione, non solo cōfirmate da Papa Pio V. ma anco dalla Fel. Rec. di Papa Gregorio XIII. Doue resta chiaro, che per la vita più stretta; che circa ditto cap. licet. s'intende la stretta professione d'osseruantià della pouerità della regola del Seraphico Padre San Francesco: mentre stà nel rigore della sua vera osseruantia, secondo'l Sommo Pontefice alla dichiarazione di essa regola nel detto ca. Exijt, de verborum significatione in 6. Decretal. dice, che sempre in essi frati, & nelli loro atti riluca la santa pouertà: & questo non solo nelle cose temporali, ma anco nelle cose Ecclesiastiche: sì come detto Sommo Pontefice in detta dichiarazione dice: & quantunque li paramenti, & vasi Ecclesiastici siano ordinati a honore del Diuino nome, &c. Ne per quelli vuole essere seruito, li quali non sono conuenienti al stato, & conditione delli suoi seruitori, &c. Et la superfluità, ouero molta preciosità, ouero qual siuoglia curiosità, in questi, ouero in qual siuoglia altra cosa, non può conuenire allo stato, & professione di essi: per la qual cosa vogliamo, & commādiamo, che le cose p̄dette siano osseruate dalli frati: vt in ca. Exiui, de verb. signif. nel libro delle Clemēt. & in fol. 85. C. Et in tanto è, che quello, che procura, ouero offerisce, ouero riceue il cōtrario

trario appresso della Diuina Giustitia, resta obligato alla pena del peccato di trāsgressiōne, del voto, ouero regola, & determinatiōne della S. Romana Chiesa: Il che non è ne gl'altri Religiosi. Et tanto maggiormente è chiaro, quanto che la regola de gl'altri Religiosi, o dipende dalla volōtā dei loro M. R. Generali, o altri superiori: ouero dalli loro Generali capitoli, in dichiarare, o ponere p̄cetti, circa il uiuere regolare: per essere, che le loro regole stanno sottoposte alla dispositiōne de' loro Prelati: o de' loro capitoli Generali: liquali astringono, o allargano li precetti di essa regola, secondo gli pare espediēte: & per la medesima authorità possono chiarire, & dichiarare gli dubij accidentali, che nel loro regolar uiuere possono occorrere, secondo la loro professione. Il che la strettezza della regola del seraphico padre San Francesco non concede tale permissiōne: poiche commanda douersi osseruare essa: & espressamente, cōmanda a tutti i Prelati d'essa, che non habbiano da comandare cosa, che sia, ne contra dell'anima, ne contra alla sua regola: & similmente commanda a tutti i suoi frati sudditi, che non habbiano da obedire, quando gli è commādato, o contra della sua anima, o contra la sua regola: laquale in se cōtiene li sottoscritti precetti, videlicet. nel primo capitu. sono

questi precetti, ciò è, viuere in obedientia.
 Viuere senza proprio. viuere in castità, obe-
 dire al Sommo Pontefice: & obedire alli p-
 lati d'essa religione. Nel secondo capit. sono
 questi precetti, ciò, è, che li frati mandino al
 li Ministri quelli, che vogliano riceuere que-
 sta vita. Che li Ministri gli esaminino dilige-
 remente della fede Catholica: & delli Sacra-
 menti Ecclesiastici, che li Ministri gli dica-
 no la parola del santo Euangelio, ciò è, che
 diano le loro robbe alli poveri. Che li Mini-
 stri non siano solliciti delle robbe tempora-
 li di quelli, che entrano nella religione. Che
 li concedano i panni della probatione. Che
 nel fine dell'anno gli riceua all'obedientia.
 Che a nessuno professò sia licito vscire da q-
 sta religione. Che li professi habbiano vna
 tonica con il capuccio. Che nō portino cal-
 ciamenti senza necessità. & che si uestano di
 uestimenti uili. Nel cap. 3. sono questi pre-
 cetti, ciò è, che li chierici facciano l'officio
 Diuino secondo la corte Romana. Che li
 laici dicano l'officio delli pater nostri. Che
 digiunino dalla festa de' tutti li Santi, per fin'
 alla Natiuità del Signore. Che digiunino la
 Quadragesima di essa Resurrettione. Che di-
 giunino le feste ferie. Che non caualchino
 senza manifesta necessità. Nel c. 4. sono que-
 sti precetti, ciò è, che li frati nō riceuano de-
 nari. Che li Ministri siano solliciti circa gl'in-
 fermi,

fermi, & in vestire li frati : ma che non riceuano pecunia, ne denari. Nel cap. 5. è questo precetto, ciò è, che non riceuano pecunia, ne denari, per premio del suo lauoro. Nel cap. 6. sono questi precetti, ciò è, che niente si appropriino. Che viuano i pouertà. Che seruano agl'infermi, come vorriano essere seruiti loro. Nel cap. 7. e, questo precetto, ciò è, che li frati ricorrano alli Ministri per la penitentia delli casi riseruati. Nel cap. 8. sono questi precetti, ciò è, che li frati habbiano uno Ministro Generale. Che li Ministri Pro uinciali, & Custodi uadano al capitolo Generale. Che se'l Ministro Generale non è sufficiente, siano tenuti eleggere un'altro. Nel cap. 9. sono questi precetti, ciò è, che nessuno predichi nel Vescouato, senza licentia del Vescouo. Che nessuno predichi, prima che sia esaminato, & in postoli esso officio di predicare. Nel cap. 10. sono questi precetti, ciò è, che li Ministri visitino gli frati, che li frati obediscano alli Ministri in tutte le cose, che non sono contra l'anima, & la regola. Et che cosa sia contra l'anima, & la regola, si dirà nel detto Decimo cap. Che li frati ricorrano alli Ministri per l'offeruantia della regola. Che li frati, che ricorrono per l'offeruantia della regola, non siano impediti. Nel cap. 11. sono questi precetti, ciò è, che non habbiano sospetti consortij di Donne.

Che non entrino nelli Monasterij de' Mona-
 che. Che non si facciano compadri. Nel ca-
 pi. 12. sono questi precetti, ciò è, che uolen-
 do andare tra Saraceni, & infideli, dimandi-
 no licentia al Ministro Prouinciale. Che li
 Ministri non diano licentia d'andare tra li
 Saraceni, & infideli, se non a quelli, che sono
 sufficienti. Et in che consista questa sufficien-
 tia si dirà al suo luogo, che li Ministri domā-
 dino dal santissimo Signor Papa vn Cardi-
 nale p Protettore, & correttore di q̄sta fra-
 ternità. Sono anco altri p̄cetti delli Sōmi Pō-
 tefici, alli quali essi frati Capuccini si sono
 obligati in virtù del primo capit. delle loro
 cōstitutioni, dicēdo, che accettano la dichia-
 ratione di Papa Nicolo, ciò è, il cap. Exijt, &
 di Papa Clemente V. ciò è, il cap. Exiui. Nel
 quale cap. Exijt, espresamente si comman-
 da, ad'in uiolabilmente douersi da essi frati
 offeruare perpetuamente dette determina-
 tioni dette in ditto cap. Exijt, & essi precetti,
 come che stanno nelli testi Canonici, che so-
 no libri publici, & per esser breue, in questo
 non gl'annumero: essendo che il lettore po-
 trà andare in essi libri a vederli, & anco so-
 no posti disopra al fol. 21. Et questi precetti
 sono oltra gl'altri precetti delle constitutio-
 ni regolari della religione de' Capuccini. Et
 per questo per essere detta regola più stretta
 di tutte l'altre: quando è occorso dubio ac-
 ciden-

cidentale per la sua strettezza, è bisognato
 ricorrere alla corte Romana, a farli determi-
 nare: si come si può vedere nel titolo de ver-
 bor. signific. tanto nel sesto Decretale, Cle-
 mentine, quanto nel libro delle Extrauagan-
 ti comuni. Et per questo resta manifesto
 detta vita più stretta che ricerca detto cap-
 licet, essere la detta stretta professione d'of-
 seruantia di pouertà, del Seraphico Padre
 San Frācesco. Si come per essemplio di stret-
 tezza di vita si vede in fatto: quādo detti Pa-
 dri Certosini, & gl'altri Padri d'altre religio-
 ni mandano due de' loro Padri da Napoli a
 Roma: secōdo la loro professione: gli si pro-
 uede di caualli, & seruitori, & denari per le
 loro spese: accioche vadano certi, & securi
 sotto humana prouidentia: & quando la re-
 ligione de' frati Capuccini secondo la sua
 professione manda i suoi frati, non solo in
 Roma: ma anco in Spagna: non gli proue-
 de d'altro, che del merito della santa obediē-
 tia: & che l'Iddio li prouederà per camino.
 Et così resta concluso, in quanto al fatto del
 la strettezza: & resta anco concluso, che det-
 to capitolo viam Ambitiosè, & detto Papa
 Giulio II. non fù, ne è sua intentione di cō-
 cedere tale transito alli Capuccini, come re-
 ligione più stretta: ma solo secondo la deter-
 minatione di Papa Alessandro, detta di so-
 pra: & questo s'intende durante la loro of-

seruantia di pouertà: & tale transito s'inten-
 de solo quelli Religiosi, che sotto nome di
 Religione Mendicante viuono di proprio.
 Et per questo meritamente i nostri Prelati
 a tutti quelli Capuccini, che retrocedono
 dalla loro professione, tanto in passare tra
 gli detti Padri Certosini, Camaldulensi, San
 Francesco di Paula, quanto in qual si voglia
 altra religione; ritornando gli riceue sotto
 l'obbligo della pena dell'apostasia: perche an-
 cora che detto Papa Alessandro permette
 alli Prouinciali di concedere tale licentia di
 retrocedere in passare in detta Religione de'
 Certosini, è con obbligo, & conditione, che
 in quello habbia da perseverare. Et per que-
 sto, quando il Prouinciale volesse tale licen-
 tia concedere: bisogna, che si faccia obligare
 detta Religione a douerlo tenere perpetua-
 mente, o buono, o tristo, che diuentasse: poi-
 che spontaneamente s'offerisce a riceuerlo:
 & non volendosi obligare a tenerlo perpe-
 tuamente: non lo può licenziare: con dare
 occasione di apostatare dall'una, & l'altra
 Religione: si come ordina il Concilio Tri-
 dentino nella sess. 14. cap. 11. de reformat. Et
 quel che si è detto per li frati Capuccini, s'in-
 tende anco per le forelle della vera offeruā-
 tia della regola di Santa Chiara, che stanno
 nel Monasterio di Santa Maria in Hierusa-
 lem: & in fauore della detta discussione se
 gl'al-

gl'allega etiam la discussione fatta di sopra, alla regola delle Monache, circa la clausura, vt in fol. 149. Et in questo nota, che quando vn frate professò nell'osservantia di povertà: & poi retrocede in passare in Monasterio, che tiene proprio, & tiene facultà di poter succedere alli parenti delli frati; in tale termine ne esso, ne il Monasterio può succedere alle dette heredità, come appare nel compend. priuileg. fratrum Min. tit. Hereditas, al num. quinto. Et detti frati, che retrocedono dalla loro professione, non possono hauere cura d'anime, ne alcuna dignità, ne prelatura, vt in ditto compend. priuileg. tit. Apostate num. 12. Et quantunque per la regola non si possano cacciare fuora della religione gl'incorrigibili: niētedimeno per dispensa de'Sommi Pontifici si possono cacciare, & mandarli uia: Ma in questo preuale il ca. finale, in titolo, de regul. transf. ad relig. nel Decretale, doue dice, accioche non si dia occasione di andare vagando con detrimento della propria salute: & il loro sangue, sia ricercato dalle mani de' Prelati: per questo commanda, che s'habbiano da ricercare, tanto li fugitiui, quanto li discacciati: & quelli nel Monasterio tenerli in luogo di penitentia, ciò è, carcere: con ministrarli solo il uitto necessario, come dice il cap. Nouimus, de uerb. signific. nel Decretale: doue di-

ce, da quello posto in perpetuo carcere: douersi sostentare con il pane de' dolori, & con l'acqua d'angustie: accioche pianga le colpe commesse, & piangendo, non ne commetta più. Et ancora che le constitutioni di qual si uoglia capitolo Generale, lo concessione de' Sōmi Pontefici dicano, che sia licito di discacciare gl'incorrigibili: s'intende, mentre durano nella incorrigibilità, & che non contradicono alla determinatione della sacra congregatione de' gl'Illustrissimi, & Reuerendissimi Cardinali sopra la interpretatione del sacro Concilio Tridentino nel tit. de Regul. Et quando il Prelato non volesse riceuere l'apostata, che viene a riconoscere il suo errore, & s'offerisce a purgare la penitentia del suo errore: in q̃sto è il suo rimedio, che esso apostata vada dal Vescouo di quella Città, & faccia instantia, che con forme al detto cap. ne Religiosi. In ditto tit. de regul. transf. ad relig. lo faccia riceuere: & così per tale mezzo fa constringere detto Prelato a obedire a quello, che hà determinato la sedia Apostolica per saluatione dell'anime peccatrici. Et San Bonauentura dice, che il frate Minore, che per sua colpa si trouasse fuora della religione, è obligato con tutte le sue forze d'affaticarsi di poter'essere riceuuto. Ma è da notare nella rectione delli nostri apostati, che quando alcuno

cuno laico professò fuora della nostra religione, ouero in apostasia si è fatto chierico, & etiam sacerdote: ritornando alla nostra religione, non si può riceuere, se non in quella istessa professione, che era, quando apostatò: & ancora che detto apostata hauesse negato, che quando apostatò, era professò laico: & con dire, che era chierico, & con questo, si è fatto poi sacerdote: & ancora che come sacerdote fusse stato Guardiano: subito che se n'hà certezza di tale inganno; merita mente si hà da deponere da ogni atto chiericale, & ridurlo al semplice officio, & essercitio, che fanno gli altri suoi frati laici: & questo si eseguisce per ordine della sedia Apostolica, posto nelli sacri Canon, nel Decretale, nel titolo, de seruis non ordinandis, nel ca. 2. doue commanda, che il seruo, che riceue li sacri Ordini, senza licentia delli suoi patroni, ordina douersi deponere dall'ordine chiericale, & restituirlo per seruo al suo patrono: & così sempre si è praticato nella religione, che li professi laici, in qual si uoglia religione si fussero fatti chierici, & sacerdoti, non li riceue, ne riconosce, se non per semplici laici, si come erano, prima che uscissero dalla nostra religione: & questo è confermato dalla felice ricordatione di Papa Leone X. vt in ditto compend. priuileg. tit. laici. al num. 4. doue dice, che quando alcuno frate

laico,

laico, si farà chierico, senza licētia delli suoi Prelati, ancorche sia ordinato sacerdote: quando ritorna alla religione, sia priuato di ogni honore chiericale: ne per nessun modo se gl'habbia da permettere, che dica l'officio chiericale, ma laicale: & che a mero, & semplice stato del laico sia ridotto. Et in questo sono molto degni di reprehensione, & punitione li Prelati, che riceuono per chierici nella religione, li laici conuersi, o offerti d'alcune religioni, quali sono possessi dal diauolo d'ambitione, in vergognarsi, o per suo, rispetto, o di parenti, di essere laico, nella sua religione: & per questo si sforzano sotto ditto falso spirito di uolere sapere leggere la sua regola per poterla bene offeruare, & poi come ha imparato di leggere, se ne ua in altra religione ad'esser riceuuto per chierico: & in questo dalli Prelati, che tali ambiciosi riceuono, si uiene a inuilitare, & perdere la reputatione della religione, con dimostrare che per carestia di buoni spiriti, & spirituali; li bisogna riceuere per chierici gl'ambiciosi conuersi, & fugitiui laici dell'altre religioni: per il che si verifica la massima, che ogni simile appetisce il suo simile: con ruinare la prima religione in aprire la porta a detti laici conuersi, che sono indutti dal detto spirito di ambitione a farsi chierici in altra religione: & ruinare poi la seconda religione,

gione, doue sono per chierici riceuuti, con farla rifugio d'ambitiosi. Ne per questo si nega, che non debbiano receuerli per la medesima professione di laico uolendo passare per spirito d'humiltà in più stretta religione, & anco protestargli esso Prelato, che lo riceue, quando detto conuerso fingesse d'esser stato chierico nella detta sua prima religione: che se doppo trouarà, ch'era laico, lo tratterà nel modo detto di sopra circa li nostri laici, che in apostasia si fanno chierici. Seguita essa regola, Et quelli, che hanno già promessa obedientia, habbiano una tonica cō il capuccio, & un'altra sēza capuccio, chi la vorrà hauere. Dice la esposizione di Fra Pietro|Giuuanni, che San Francesco, dicendo, chi la vorrà hauere: dimostra che li professi, si deuono forzare a vsare maggior povertà, & a tenere maggior perfettione, che li Nouicij. Et inquāto a sapere se il frate Minore può vsare più toniche di quelle, che dice la semplice lettera della regola: alche risponde'l Sommo Pontefice, nel ca. Exijt, & Exiui, vt in fol. 52. B. 75. D. Dicendo, che l'intentione di San Francesco sia stata, che cessando la necessitā, li frati non habbiano più: ma occorrendo necessitā possano vsare più toniche, con licentia dei loro Ministri, & custodi, secondo la necessitā, & altre circostantie, che secondo Iddio, & la regola si deue inten-

intendere: Ne per questo essi frati apparessero punto deuiare da essa regola: poi che in quella espressamente si dice, che li Ministri, & custodi habbiano sollicita cura della necessit  degli infermi, & di vestire i frati, secondo li luoghi, & tempi, & freddi paesi. Et questo si deue intendere, come dice detto cap. Exijt, vt in fol. 40. F. ci   , che tanto in essi frati, quanto nelle vesti sempre riluca la santa povert : talche potendosi rapezzare, & rimediare con panni vili, & vsati: & volere panni buoni, o nuoui: in questo caso n  riluce la santa povert , come dice il Sommo Pontefice: & vuole la regola: poiche li frati sono obligati ad'hauere l'vso stretto, & pouero delle cose, come dice il cap. Exiui, vt in fol. 86. E. Seguita essa regola, Et quelli, che per necessit  sono costretti possano portare calciamenti. Dice la esposizione della serena conscientia, alla quest. 35. che non si deue per ogni necessit , subito giudicare essere causa necessaria di portar calciamenti: ma deue il frate pi , & pi  volte farne la esperienza, prima che pigli calciamenti: & che non escusi la commune afflittione del freddo delli piedi: ouero il superfluo timore, che pigliando freddo nelli piedi incorrer  nell'infermit : non apparendo segni de propinquo. Et per questo il cap. Exiui, vt in fol. 75. E. ne incarica la conscientia del Ministro, &

Guar-

Guardiano a douere giudicare, per qual necessità li frati possano portare calciamenti. Et tutti gl'espositori della nostra regola si cōcordano, che le suole, che in pratica portiamo, come concedono le nostre constitutioni, non s'intende per calciamenti. Et per questo, quando occorre, che alcuno vuole portare calciamenti, non se li deue permettere d'vscire dal dormitorio: potendo succedere, che tanto Religiosi, quanto secolari, che vedessero tale frate calciato, pigliassero occasione di giudicare, che siamo rilassati con portare calciamenti, essendo la nostra professione di andare scalzi, & patire afflittione corporale: & al presente fuggirle per non volere vn poco patire, per offeruare la nostra regolare offeruantia: poiche da qui alla morte si dimanda un breue tempo, & con questo uenissero detti secolari a cessare di agiutarci con le loro elemosine. Seguita elsa regola, Et li frati tutti si uestano di uestimēti vili, & possano ripezzarli di sacchi, & d'altre pezze con la benedittione di Dio. Dice la esposizione di fra Bartolomeo da Pisa, Niuno pensi, o ttiimi, il studio delle vesti essere sēza peccato: perche se peccato non gli fusse, in niun modo il Signore nell' Euangelio haueria laudato l'asperità delle uesti di San Giouan Battista: & ancora se questo non fusse colpa, in niun modo Sā

Pietro

Pietro haueria ripreso le femine ne gli loro appetiti circa le uesti preziose: Dunque se questo è peccato a secolari, & ricchi: quanto maggiormente alli professori della pouertà: & per questo è licito usare vestimenti vilii a quelli, che hanno da predicare ad'altri con fatti: & con parole essortarli a penitentia: & dice, che il Beato Francesco uoleua, che quando si incominciua a rompere la tunica, si ripezzasse con sacchi, & altre pezze, & non correffe subito a cercare la noua. Et in quanto alla viltà de' panni; il Sommo Pontefice nel cap. Exiui, vt in fol. 75. E. dice, hauer deliberato di commetterla alli Ministri, Custodi, & Guardiani; caricando in questo le loro conscientie: talmente però che si osserui ne' vestimēti la viltà: Et nel ca. Quorundam. ut in fol. 90. C. dice, che detti Ministri possano determinare, & commā dare, di che longhezza, larghezza, asperità, & sottilità, & forma, o figura debbiano essere, tanto gl'habiti, quanto li capucci, & toniche interiori, de' quali si vestono tutti li frati Minori di detto ordine, &c. Et uedano anco, se in quelle riluce asperità, uiltà, & pouertà, conforme alla regola, & dichiarazione delli predetti nostri predecessori, &c. Circa il quale modo detto di sopra ne incarichiamo le loro conscientie. Seguita essa regola, li quali io ammonisco, & essor

to,

to, che non disprezzino, ne giudichino gl'ho-
mini, li quali vedono esser vestiti di molli
vestimenti, & colorati. Dice la esposizione
di Fra Pietro Giouani, che la regola in quat-
tro luoghi pone questa parola di ammoni-
tione, cioè è, quì, & nel cap. 3. doue dice, am-
monisco, che non siano litigiosi, & nel cap.
nono, doue dice, che ammonisce li predica-
tori, che gli loro parlamenti siano essamina-
ti, & casti, & vtili, & nel ca. decimo, dice, che
ammonisce li frati, che si guardino da ogni
superbia, vanagloria, inuidia, auaritia, cura,
& solitudine di questo mondo. Et in que-
sto San Francesco ricorda, che quantun-
que questi vitij s'hanno da fugire da tutti: tã-
to maggiormente si deue fuggire dalli frati,
li quali si sono offerti al Signore in holocau-
sto medullato, & integro, per il contempto,
& disprezzo di tutte le cose mondane. Et in
tal modo che per la sua transgressione, &
omissione incorreriano in maggiore pecca-
to, che l'altri: poiche per la loro professione
sono obligati alli consigli Euangelici, più
che gl'altri christiani: per la perfettione del
stato della professione loro, come dice dit-
to cap. Exijt, & si è detto di sopra, vt in fol.
30. G. onde in questo deue il frate Minore es-
sere molto sollicito nel caminare per via di
tanti varij esertitii spirituali, che non gl'hab-
bia d'auanzare tempo da perdere in uano:
poi

poi che la glosa nel cap. scripture. nel titolo, de voto, nel Decretale dice, che all'intrante nella religione, non se gli deue imponere penitentia per li peccati commessi nel seculo: & questo è per la continuatione della penitentia, & esercitij, nelli quali deuono sempre essere li Monachi: & a questo proposito, San Thomaso citato dalla nuoua glosa di detto capi. nel detto Decretale nuouamente riformato dice, che questo non è, che a q̄sto tale intrante in religione sia assoluto dalla sodisfatione: ma perche in quello, che esso etiam la sua volōtā, laquale è la più cara cosa, che sia al mondo, sottomette in seruitù per l'amore d'Iddio: hà per ogni peccato sodisfatto plenariamente: per il che, quando vuole uiuere secondo la sua sensualità, & propria volontà, deue considerare, che promise d'offeruare la regola secondo l'intentione di San Francesco, laquale intentione è stata poi dichiarata dal Sommo Pontefice, nelli sopradetti cap. & per questo, quando poi farà il contrario, viene ad obligarsi al pericolo della disputa, che nel Decreto di Gratiano nel titolo de penitentia & distinctione Quarta: & in quell'altro mondo andará poi a esequire quella sententia, che dalla diuina giustitia è stata approbata. Seguita essa regola, Et usar cibi, & beueraggi delicati. Dice la esposizione di S. Bonauentura, che
non

non conuiene alli frati usar cibi, & beueraggi delicati, & questo appartiene alla giurisdictione dell'altissima pouertà, che quanto è più alta, tanto più stretto, ciò è pouero deue esser il uitto. finisce il capitolo, con dire, Ma più presto ogn'uno giudichi, & disprezzi se medesimo. Dice San Bouauentura, che ueramente questo conuiene alli professori della vera humiltà, ciò è, di sprezzare se stesso, & riputarsi d'esser disprezzato dagl'altri, & cō questo fuggire le murmurationi, come dice il capitolo Decimo.

*Capitolo Terzo, quale tratta del Diuino officio, Digiu-
no, Confessione, et Communionione fol. 117.*

LE sorelle, che sono litterate, ciò è, che fanno leggere: leggendo senza canto, ciò è, dicendo in alta voce, come fanno li Padri Capuccini, di San Francesco di Paula, & li Padri Theatini di San Paulo, quali dicono diuotamente, ben puntato, & con le sue pause di passo, in passo; con incitare a deuotione. Seguita essa regola, facciano il Diuino officio, secondo la cōsuetudine de'frati Minori, ciò è, secondo commanda il Breuiario Romano. Il Diuino officio si diuide in Notturmo, & Diurno, per il diurno s'intende il Messale, nel quale si dice la Messa di giorno: & l'Hore Canoniche, che si dicono

di giorno: & il Notturno, s'intende, per il Diuino officio che parte, di notte, & parte di giorno si celebra nelle sette Hore Canoniche. Il quale Diuino officio, cō lo quale laudiamo Iddio, è partito in due Volumi, l'vno è de tempore, & l'altro è de Sanctis, de tempore è, quando celebriamo dell'Aduento del Signore, & la settuagesima, & la passione sua, & la sua Resurrectione, & tutto quell'officio, che di Dominica, o di Feria celebriamo. De sanctis è, quando celebriamo il loro natalitio, ouero solennità: Ma il capitolo primo de celebratione Missarum, nelle Clementine cōmāda, che nelle Chiese Cathedrali, & nelle Chiese de' Religiosi, & nelle Chiese collegiate s'habbiano da celebrare l'Hore Canoniche diuotamente nell'hore debite, tanto il Notturno, come il Diurno. Et la Summa Nauarra nel capitolo vigesimoquinto, nel numero cento, & cinque, dice, detto officio si deue dire attentamente, & diuotamente: come commanda il ca. Dolentes de Celebratione Missarum, sotto pena di peccato: & l'attentione debita di necessità deue essere attualmente, ouero virtualmente circa la intelligentia di esso officio: la quale può essere in tre modi; ciò è, alle parole, che non si dicano confuse, & irreuerentemente: secondo, al senso delle parole, ciò è, ad essa dimanda, che si fa nell'officio,

cio, che si dice. Terzo al fine, per il quale si muoue a fare oratione, & a quelle cose, che sono circa essa; ciò è, a Iddio, & alla cosa per la quale si fa oratione. Et l'attentione virtuale si dice essere quella di quello, che piglia il Breuiario con proposito espresso di satisfare a questo obligo di dire l'officio, come deue: ouero di volere dire l'Hore Canoniche: & anchora con il solo proposito di pigliare il Breuiario, ouero andare in Chiesa: a fine che se fusse dimandato, perche fai questo; Risponderia per volere dir l'officio, al quale è obligato. Ma questa attetione si perde, quando facesse atto cōtrario: & per questo ditto Nauarro nel suo Hispanico Silentio, nel lugar Decimoquinto al numero vintuno cōclude, che per niuna opera, per buona che sia, meritiamo la gratia, se malamente si fa, saltem veniale; anzi meritiamo pena per quella, quantunque la gratia acquistata per il peccato veniale non si perde secondo San Thomaso nella 2.2.ques.24.art.vlt. Niēte dimeno impedisce l'augmento d'essa; & così per niuna cosa buona, per eccellēte, che sia, s'acquista essa gratia: se per alcuna minima parte, che sia, è peccato veniale: doue cōclude, che'l maggior guadagno della nostra oratione è acquistare da Iddio la gratia gratum faciente: ouero l'augmento d'essa: il quale guadagno sempre lo perdiamo, quan

do, che dicēdo l'orationi commettemo peccato, almeno veniale: & per questo, il principale trauaglio, che hanno i Beneficiati, & quelli, che sono obligati a dire l'Hore Canoniche al choro, e, che parlādo di cose impertinēti, mētre dicono l'officio, saltē peccano venialmēte: & percio deuono fuggire simili ragionamenti, & conuersationi: accio che non perdano il maggior guadagno. Et nel lugar decimo settimo il medesimo dice dell'oratione volōtaria, senza obligatione, sententia di Ieremia al c.48. Maledictus, qui opus Dei negligenter facit: & da questo nella sua Summa nel settimo preludio, al numero vigesimo secondo dice, nientedimeno è d'auertire, che niuno atto nell'istesso tempo fatto, può essere buono, & tristo: peccato, & merito, anchor che fusse per diuersa ragione: per causa che pate contradictione: perche se è male, vi māca alcuna rettitudine necessaria al bene: ma se è bene, in nissuna cosa è mancāte: per causa che la cosa buona è dalla causa integra: allaquale cō dolore dice essere per conseguente, che la maggior parte delle nostre buone opere sono male: & la minor parte di esse sono, alle quali in nulla rettitudine è deficiente, per rispetto del fine, ò d'altre circostantie: & per questo bisogna stare attento, & circonspecto con gran studio in quel bene, che cō grā
fati-

fatica per meritare facciamo, l'habbiamo a perdere per dapocaggine: ouero quello, che è peggio, si è, quãdo è fatto da noi di maniera, che ne habbiamo a meritare punishmente. Et secondo la Somma Siluestrina in titolo Hora, al num. 8. doue dice, che nissuno è tenuto, quando si dice l'officio in Choro, di dire quello, che secondo la consuetudine del Choro, alcuno dica solo, ouero accōpagnato: per causa, che quello, che si dice da vno, si reputa esser detto da tutti: quando da causa ragioneuole in tal modo è cōsueto, il che stoltamente è farsi conscientia di non hauere ditto q̃llo, che la ebdomadaria dice, ouero quello, che dice quella, che legge le lettioni. Doue il mancare di dire l'Officio in Choro senza legitima causa, poiche li sacri Canonî commandano, che nelle Regolari, & collegiate Chiese, debbiano dirlo in choro, pecca mortalmente, patendo il choro detrimento, per la sua absentia. ouero se ne fà cōsuetudine di mancare di andare a dire l'officio ò choro senza legitima causa, pecca mortalmente, come dicono li Sommistî in titolo Hora, & lo commanda il Synodo Napolitano nel capi. 55. Et per questo bisogna, che quando la sorella non può andare in choro, lo notifichi alla Prelata, accioche possa prouedere. Ma quãdo si dice l'officio fuora d'hora, pecca la Prelata, che per sua negli-

gentia, se dicessè Matutino a hora di Nona o dire prima a hora di Vespero: & questo per non hauerlo fatto dire all' hora debita. Il dire l' officio priuatamente, tanto la chierica, quanto la laica hà di tempo tutto il giorno, dal Vespero del precedente giorno infino alla mezza notte del seguēte giorno: & può dire nell' hora di Vespero il Maturino solo senza dire altra hora: si come dice la Summa Gaetana nel quarto titolo, dell' hore canoniche. Et ancho è da notare, che quando la sorella lascia di dire alcuno de gl' officij assegnati nella regola, ancorche sia volontariamente, dice la Sōma Angelica nel titolo, Hora, al numero ottauo. Purche uoglia rifarlo, & si duole della sua negligentia, non pecca mortalmente: & circa il dire di quello officio, che hà lasciato, potrà dire quell' istesso, che lasciò, quando non sarà inconueniente, si come il uolere ridire prima nel tempo di compieta: ouero compieta nell' hora prima, o l' officio della settimana santa nel tempo paschale: questi faranno incōuenienti; ma in luogo di essi se gli deue imporre altra cosa, che sia a laude del Signore, come faria li sette Psalmi, o vno psalterio, o altra cosa maggiore, secondo la qualità del delitto: secondo che dice San Thomafo nel terzo Quolibeto all' Articolo. 29. Doue da questo s' inferisce, che il lasciare l' officio
delli

delli morti, il quale è sempre l'istesso: sempre potrà rifarsi per soddisfare all'obbligo della regola: & con dolersi della negligentia di non hauerlo detto nel suo giorno: con proposito di non trasportarlo più, satisfaccia alla colpa: il che notaranno le mie sorelle: con notare ancho quello, che nella seconda parte delle Croniche, nel quarto libro, al cap. 30. doue dice, che uno Monacho negligente nel Diuino officio dopo morte fù uisto stare sempre in choro a purgare la detta negligentia. Et nel nono libro al capit. 22. dice che un'altro Monacho, che non si inchinaua al Gloria Patri, fù condannato a stare sopra vna colonna sottile, in mezzo'l Mare, & quando si diceua Gloria Patri, si bassaua infino alli piedi. Et che vn'altro Monacho, che non diceua l'officio de' morti, quando era il tempo delle constitutioni della religione, doppo morto, apparso, & disse, che tutti gl'officij, & messe, che s'erano detti per esso: erano andati a sodisfattione de gl'officij, che non haueua detti in vita, & bisognaua aspettare in Purgatorio, mentre si finiuano di pagare gli detti officij lasciati; & concordano le conformità della stampa di Milano del 1580. al fol. 67. Seguita essa regola, Et quelle, che per causa ragione uole, &c. li sia licito dire li pater nostri, come l'altre sorelle, che non fanno leggere. Dicela espositione d'un padre,

che la causa per che San Francesco, & Santa Chiara, imposero tanto breue officio alle sorelle laiche, & frati laici, è quella, che l'Sommo Pontefice nel capitolo Exijt, dice, che non pare, che la intentione di San Francesco sia stata, che li frati, & sorelle, li quali attendono allo studio, & alli Diuini officij, & misterij gli obligasse, o astringesse alle fatiche, & operationi manuali: poiche la fatica spirituale è di maggior inportantia della fatica corporale: ut in fol. 53. D. Et per questo impose breue officio alli frati laici, & sorelle laiche, accioche potessero hauere tempo di fare gl'esercitij corporali. Et perche è stato solito de gl'antiqui nostri padri laici, & sorelle laiche, non solo dire li Pater nostri, mà ancho hanno detto altre tante Aue Marie: & la ragione è ad'imitatione dell'officio delli chierici, che sempre doppo l'officio del Signore dicono quello della Madonna: & così ancora nella corona, che dicono del Signore, dicono molte aue Marie: & nella corona della Madonna, dicono molti Pater nostri: & ancho perche sempre la Chiesa, nel principiare le hore, dice la oratione del Signore, & poi la salutatione Angelica, & questo è, perche la Madre santissima stà sempre insieme con il figliolo santissimo: & per questo pregando l'vno: conuiene che pghiamo l'altro: & così poi la madre prega p
noi

noi il suo figliuolo: ma prima si deuono dire li Pater nostri, che impone la regola, p essere precetto. & poi l' Aue Marie, che si dicono per diuotione. Seguita essa regola, & siano obligate a dire l' officio delli morti, questo s' intende, o di noue, o di tre lettioni; secõdo che anticamente la detta religione in q̃llo Monasterio hà hauuto in vfanza di dire: uero è, che quando il Breuiario Romano assegna officio de' Morti, all' hora quell' officio de' Morti, che è più lungo, si dice, & non il più piccolo: & così si satisfa all' vno, & all' altro obligo. Seguita essa regola, in ogni tempo le forelle digiunino. Circa il modo del digiunare; se deue essere in cibi Quadragesimali, o in latticinij, ciò è, con caso, & oue: dicono li Sommist, che in questo si deue seguire l' vfanza, che hanno praticata l' antiche forelle: cio è quali giorni hanno digiunato con cibi Quadragesimali vniuersali a tutti Christiani: & quali con latticinij: il che pare douersi conformare con la regola delli frati Minori, quali fanno li loro digiuni assignati nella regola, cio è, le Quadragesime, & li Venerdi, & li digiuni comandati dalla Chiesa, li fanno tutti a vno modo, cio è, senza latticinij: & in questo par, che le forelle si possano conformare, in fare li sopradetti digiuni senza latticinij: & il restante dell' anno potranno farlo con latticinij, si come

me hanno offeruato le antiche sorelle: & così ancora le Domeniche fra l'anno possono mangiare due volte il giorno di quelli cibi, che fra la settimana hanno mangiato: essendo che per la regola vniuersale della Chiesa, quando commanda douersi digiunare la Quadragesima, si eccettuano le Domeniche: Et in questo si accorda la vndecima Rubrica di Papa Urbano sopra la Regola di Santa Chiara. Ne per questo si proibisce il digiunare il giorno di Domenica, facendolo per macerare la carne, & non per superstitione di non si conformare con gl'altri: ma solamente si fa per hauere più tempo di dar si alle cose spirituali: et in questo s'accordano li Somnisti, nel titolo, ieiunium. Seguita essa regola, alle giouenette si dispensi, misericordiosamente, come parerà alla Abbadessa: ciò è, alle figliuole minori delli quindici anni, secondo il giuditio della Prelata: se li dispensi circa il mangiare più uolte de gl'istessi cibi, che mangiano le sorelle professe: ma in quelle delli quindici anni, le quali fanno l'anno della probatione, alle quali se gli deue offeruare quello, che hò detto di sopra, al secondo capitolo trattando delle Nouicie, & Maestre delle Nouicie. Seguita essa regola, Ma in tempo di manifesta necessità non siano obligate le sorelle al digiuno corporale. Cio è quando per pouertà non hanno

no il vitto bastante, ouero stanno amalate, & per ordine del medico uogliono mangiare carne: in questo per legge commune se gli concede, come appare nel Decretale, nel titolo de obseruatione ieiunij, nel cap. consilium: doue circa il fine dice: in quanto a q̃lli, che tanto nella Quadragesima, quanto ne gl'altri tempi de' digiuni sollenni, si infermano, o stanno malati, & dimandano douerseli concedere il mangiare carne: vi rispondiamo, poiche la Necessità non è soggetta alla legge, essendo che la gran necessità lo ricerca, poter si, & douersi sopportare il desiderio de gl'infermi, a fine di euitare maggior pericolo, cioè, la morte, come dice la sua glosa. Seguita essa regola, con licentia dell'Abbadessa li debbiano confessare almeno dodici uolte l'anno. Questo ad litteram è confermato dal detto Concilio Tridentino nel detto titolo de regul. cap. 10. doue dice, che attendano li superiori delle Sante Monache, che almeno una uolta il Mese s'habbiano da confessare. Et perche conosceua il detto sacro Concilio, che tra le dette Monache potrà essere, che alcuna Abbadessa sarà male obseruante della promessa regola: & s'accorderà con il Guardiano, o confessore del Monasterio; quale sarà fratre Hypocrito, & fingente del zelante non solo della uera obseruantia della sua promessa regola: ma ancho della

la vera offeruantia della pouertà della regola delle Monache:& accordatosi insieme cō l'Abbadessa, spendono, vendono, cedono, & comprano senza offeruantia delle loro regole: & perche nel Monasterio faranno sorelle Monache zelanti della uera offeruantia della promessa regola, quali mormoraranno delle cose, che si fanno contra essa regola: & il confessore ordinario sentendo, che di esso si mormora per la sua inofferuantia regolare;& per questo pigliarà a perseguitare le pouere Monache, che non possono sostenere tale rilassatione: & in ciò vedendosi la pouera zelante, & afflitta Monacha, che confessandosi semplicemente, ne gli risulterà persecutione: fingerà di confessarsi, & nō farà la confessione legitima, del quale sacrilegio, non solo l'istessa Monacha, ma ancho il confessore ordinario; quale scordatosi della terribile sententia di San Thomaso al Quarto delle sent. come hò detto nel Enchiridion al fol. 33. dice essere molti confessori solliciti di uolere sapere le consciētie de' sudditi per via di cōfessione; per il che sono lacci della loro dannatione: & per conseguente a essi confessori diuenta un laccio di dannatione; onde tanto esso confessore, quanto l'Abbadessa appresso la Diuina giustitia ne piangeranno la pena, per non prouedere, cō effetto, che le pouere Monache possano cōfessar-

fessarsi senza timore di persecutione, & an-
 cho il Miniſtro prouinciale, che in queſto er-
 rore non prouede: & tanto più ſono obli-
 gati tutti li ſopradetti procurare la ſalute, &
 quiete delle loro ſuddite, & di non incorre-
 re nella pena di detto ſacrilegio, quanto che
 nel detto ſacro Cōcilio, nel detto cap. dice,
 Et a fine che dette Monache ſtiano con più
 quieta conſcientia ordina alli detti Prelati
 douerli due, o tre volte l'anno, offerirli con-
 feſſore extraordinario: accio ſe nella confeſ-
 ſione gli fuſſe riماſto alcuno ſcrupulo, del
 quale non ſi quietà dell'opinione dell'ordi-
 nario confeſſore, forſe ſi quietarà con la cō-
 feſſione generale, che farà con il nuouo cō-
 feſſore. Seguita eſſa regola, Et deuono guar-
 darſi, che non ſi meſchino altre parole,
 ſe non quelle, che appartengono alla con-
 feſſione, & alla ſalute dell'anima, cio è, non
 fare vna certa cōfeſſione imparata alla mē-
 te: ſempre dicendo quella itteſſa: ſenza con-
 feſſarſi de' mancamenti, che hà commeſſo a
 gl'oblighi, che hà come Chriſtiana, & come
 Religioſa: ciò è, del voto promeſſo nel Bat-
 teſmo, d'hauere rinonciato alle pompe, &
 ſoggeſſioni del Demonio.

I Dunque deue cōfeſſarſi, & accuſarſi, Quā-
 te volte era in cōpagnia di altre gioueni nel
 ſecolo, & ſi adornaua di veſti mondane, o ſi
 fece la bionda, o ſ'acconciò la faccia di roſ-
 ſo,

fo, & di bianco, essendo questo inuentione del Diauolo per dare taccia a Iddio, che non la seppe fare così bella, come esso la fa parere, in detrimento della sua anima.

2 Quante volte è stata negligente a ringraziare Iddio, che di tale vanità non gl'hà data quella penitētia, come diede a quella, che per vna volta si fece la bionda, & doppo hauere longo tempo seruito a Iddio: permise al Diauolo, che si pigliasse tutto quello, che in detta donna esso haueua d'attione: & così gli leuò i capelli con tutta la carne, infino al nudo osso del capo & sparue: & quella poco campò, & morse di spasimo, come appare nel nostro Enchiridion. Et l'altra che si legge nella seconda parte delle nostre Croniche al libro quinto, al capit. 38. Doue vna donna, che si confessaua alli frati, & essendo molta ripresa dal suo confessore, che non douesse portare quelle vesti pompose: disse con spirito quella Donna. Io prego Iddio, che se i me è cosa, che dispiaccia alla Maestà sua, che me la faccia perdere: & subito quella Donna fù coperta d'vna ombra, & fù spogliata, & da tutti fù intesa vna voce, che disse, Queste sono l'insigne, con le quali ne porto quelli, che mi seruono.

3 Quante volte hà hauuto inuidia a suoi parenti, che stanno a seruire il mondo, & essa hà desiderato, che se potesse far' il medesimo,

mo, l'haueria fatto , & lasciato di seruire à Iddio .

4 Quante volte hà fatto contra la pouertà, che l'obliga la sua Regola.

5 Quante volte hà fatto contra il voto di viuere senza proprietà.

6 Quante volte hà determinato doppo morte lasciare questo a quella, & a quell'altra, stāte che hà il voto a Iddio di viuere senza proprietà : & non hauendo cosa alcuna , come vuole lasciare, & fare contra il suo voto.

7 Quante volte quando si è ragionato di mettere ogni cosa in cōmune , si come per voto fatto a Iddio è obligata di non tenere proprio particolare: eisa hà ripugnato in dānatione della sua anima: come si legge nel libro de' Miracoli del Rosario della Madonna della stampa del 1573. doue uno Religioso si danno per nō hauer fermo proposito d'osseruare la sua Regola: alla quale era obligato sotto pena di peccato mortale. Et per questo la catechesi Napolitana, nel primo libro, al ca. 51. dice bene, che'l Religioso proprietario mentre ritiene proprietà, viue in stato di dannatione, & è incapace di asolutione .

8 Quante volte hà fatto contra l'obedientia eipressamente con dare mal' esempio all'altre più gioueni.

9 Quante volte la Prelata gl'hà ordinato, che

che faccia alcuna cosa, & essa hà detto, che non poteua: & era la bugia: perche faria stato meglio per la sua anima dire, nō voglio: essendo che la Prelata haueria prouisto, cō insegnarli, di dire non voglio: ma dicendo non posso, la Prelata è tenuta credere: & essa si conserua nel peccato della disubedientia: per la quale, a poco, a poco si camina alla dannatione.

10 Quante volte per sua negligentia sono perse delle cose.

11 Quante volte nelle cose, che gli hà toccato partire tra le sorelle in commune: o inferme, secondo le loro necessitā, & non sensualità: essa l'hà date a questa, & a quella sua amica particolare.

12 Quante uolte hà seruito, & prouisto di tutto quello, che la sorella hà uoluto: non già che tali cose habbia fatto per amore di Dio, & per uera necessitā, che tale hauesse: ma solo per disegno humano, o terreno: accio pigliasse familiarità, & che poi nel tempo del capitolo, l'agiutasse a farla confermare, o eleggere nell'officio di Prelata, o d'officiale.

13 Quante uolte in quelle sorelle che pareua a essa, che non la poteuano fauorire appresso i superiori, o nelle electioni: essa non trouaua, ne prouedeua la pouera sorella, secondo che haueria uoluto fusse fatto a se.

14 Quante uolte quando si è trattato, che la Religione è rilassata dalla uera obseruantia, come ordina la Regola, & le constitutioni delle sorelle antiche, & zelanti della obseruantia Regolare: essa hà ripugnato in sua dannatione.

15 Quante uolte hà fatto spendere dinari in cose, che secondo la promessa pouertà poteua starne senza.

16 Quante cose ha potuto fare per beneficio della comunità: & non le hà fatte.

17 Quante cose hà potuto sparagnare, secondo conuiene al voto della pouertà: essa le hà consummate.

18 Quante volte innanci, ouero doppo mangiare hà fatto l'officio del Demonio, in trovare quelle, che si voleuano comunicare, o quelli, che doueuano celebrare messa: & prouocatoli a ciarlare otiose.

19 Quante volte hauendosi da comunicare, tra tanto che si diceua l'officio, si è posta a ciarlare: & data occasione all'altre di ciarlare di cose di nissuna vtilità: & in questo spendeua, o faceua spendere il tempo ociosamente, in luogo, che doueua ritirarsi a fare cose spirituali, per la preparatione della santissima Comunione.

20 Quante volte come poco amica del choro, hà dato mal'essempio con lamentarsi, che l'officio, che si dice in choro, è troppo

po lungo.

21. Quante volte mentre si diceua l'officio in Choro, quando doueua stare attenta in ascoltare il verso, che si diceua, dall'altra banda, essa ciarlaua, & rideua, & prouocaua quella, che gli staua vicina a fare il simile.
22. Quante volte, quando diceua l'officio Diuino, o faceua l'oratione, che ordina la Religione, staua con la mente pensando volontariamente in diuerse vanità: & la conscientia li rimordeua, che douesse stare attenta a quello, che diceua, ouero che si hauesse rifatto detto officio, o detta oratione, che per simile vanità haueua perso: essa non sene curaua, per stare a perdere il tempo in otiose ciarlarie, & vacantarie.
23. Quante volte per volere stare a ciarlare con amici, & parenti di cose non vere, vtili, & necessarie, hà lasciato di fare alcuni beni spirituali.
24. Quante volte in quelle cose, che hà fatto, per volerle fare curiose, ha perso molto tempo, per il quale poteua farle simplicemente senza curiosità, & farle presto, & quel tempo, che spese nella detta curiosità, si poteua fare qualche bene per seruitio della sua anima, o della comunità.
25. Quante volte hà studiato in cose, che non erano conuenienti alli ueri simplici serui di Dio, che cercano solo l'honore di Dio, & la con-

conuerfione de' peccatori, ma queſto hà fatto per dimoſtrare, & eſſere tenuta dotta nelle ſcientie.

26. Quante uolte ſi è fatta del numero di quelle infelici anime, delle quali San Bonauentura per ſententia di San Hieronimo dice, che ſcordateſi il ſtato della ſua pouertà del ſecolo, nel quale a pena con le quotidiane fatiche ſi ſaria ſatolata di uiliſſimi cibi, & hora nella Religione uole uiuere, come ſe fuſſe ſtata una Signora ricca: per il che come nella Religione douea uiuere più faticofa, & più pouera per amore di Dio, con pericolo della ſua anima offerua il contrario.

27. Quante uolte come ſenſuale, & diſſoluta hà dato mal' eſempio alle forelle officiali, & all'altre, con uolere ſapere, che coſa ſi mangiarà la mattina, o la ſera.

28. Quante uolte per mangiare ſenza neceſſità hà dato occaſione di ſtare indiſpoſta: & per queſto hà poi laſciato le coſe ſpirituali, ancorche fuſſero di diuotione per laſciarſi uincere dal ſpirito della gola.

29. Quante uolte quando ſtaua amalata, per ſtare a ciarlare con queſta, & con quella, laſciaua l'officio, nō ſolo di diuotione: ma anco di obbligo.

30. Quante volte hà laſciato di fare l'oratio ne commune, che uſa la Religione per ſatisfare alli benefattori, che le ſoſtentano con

le loro elemosine.

31 Quante uolte hà dato mal' effempio, con dire, che uolendo dire l' officio di obligo le faceua male la testa, & poi staua tutto il giorno a ciarlare con questa, & con quella: doue che per satisfare all' obligo li doleua la testa, & per offendere l' anima sua in ciarlare uane, & ociose non si curaua della testa.

32 Quante uolte hà dato mal' esempio con farsi tenere per sorelle di mala conscientia, poiche l' altre forelle si communicano spesso, & essa rarissime uolte.

33 Quante uolte si hà fatto uedere con i calciamenti, & altri uestimenti sotto l' habito, che gli altri, che sono stati ammalati, & di grauissime infirmità, & mai tali uestimenti hanno portato, & gouernatosi nel modo, che si dirà nel sesto capitolo della Regola delli frati, quando si trattarà dell' infirmità.

34 Quante uolte, quando si è trattato di fare fabriche noue, non uere, & manifeste, & inuitabili necessarie, essa hà consentito, o ripugnato alli zelanti, & anco dolersi ueramente, & non fintamente, quando fusse incorso contra quello, che nel detto sesto cap. nel principio si dice della cōcessione della Chiesa: & di quello, che si dice anco nel 4. cap. di Santa Chiara.

35 Quante volte hà volontariamente detto bugie: essendo che la bocca, che dice bugie,

am-

ammazza la sua anima, come si dirà nel capitolo Decimo, dichiarando, che cosa è contra l'anima. Et altre simili ingrattitudini, che hà vfato contra Iddio, che si è degnato ha-uerla chiamata, & tirata nel suo santo seruitio: & non lasciatala nelli trauagli, & pericoli di facile dannatione, per le uarie occasioni, che il Diauolo và preparando per illacciare questa, & quella nella sua soggettione. Seguita essa regola. Et debbiano comunicarsi sette uolte, & cet. Alli capellani sia licito di celebrare dentro per comunicare le forelle inferme. Cio è, gl'è licito nel modo, che nel capitolo ultimo di essa regola dice, che per comunicare, confessare l'inferme, & dare l'Estrema Vntione, & fare l'esequie, & sepelire la sorella morta, possa entrare cō il compagno: & che tutti due stiano in loco publico, che si possano vedere l'uno, con l'altro: & anco possano essere visti dalle forelle. Ma deuono guardarsi detti cappellani, & cōpagni, che per altre cause, & occasioni permesse dalla detta regola, & dette di sopra nel secondo capitolo, senza ipso facto essere scomunicati per il Concilio Tridentino nel detto titolo de regularibus, al capit. Quinto, non possono intrare: & quantūque per ditto Concilio non sia riseruata l'absolutione: hoggi per Bolla di Papa Gregorio. XIII. nel. 1575. è riseruata al Papa, con esse

reipso facto priui d'ogni honore, & dignità, tanto essi intranti, quanto le Monache, che permettono, che entrino, come circa il fine dell'vndecimo, & duodecimo capitolo di questa si dirà. Finisce il Terzo cap. della regola delle Monache: & incomincia la dichiarazione del. 3. cap. della regola delli frati, vt in fol.

Si tratta del Diuino officio, & Digiuno, & in qual modo li frati deuono andare per il mondo. Cap. III.

LI Chierici facciano il diuino officio secondo l'ordine della sãta Romana Chiesa; Questo è dichiarato nel detto luogo della regola detta di sopra al fol. Seguita essa regola, Eccetto il Psalterio, per il che potranno hauere li Breuiarij. La causa perche San Francesco proibisce il Psalterio, & vuole, che si habbiano li Breuiarij, è, come dice Giacomo de valentia nel trattato sesto sopra li Psalmi: doue dice, che tre sorti di Psalterij si ritrouano traslatati da Sã Hieronimo: il primo dalla lingua Greca, in Latino, il secondo, dalla lingua Hebraica, in Latino: laquale seconda translatione, quantunque in senso sia il medesimo, con quello delli settanta interpreti, & poi vltimamente da esso traslatato: nondimeno nelle parole v` variando: & questo Psalterio si dice, che si celebra nella

la capella di San Pietro di Roma solamente. Il Terzo Psalterio, che translatò, è quello, che secondo la interpretatione delli settanta interpreti, dall'Hebreo da'detti fù traslatato ï Greco, & egli lo ridusse ï latino: il quale fù riceuuto da tutti: & questo vltimo Psalterio è quello, che celebra la Chiesa Romana vniuersalmente: & per questo San Francesco non vuole, che si celebri altro Psalterio nell'officio: se non quello, che celebra la Chiesa Romana vniuersalmente: & non q̃llo, come si è detto, che si celebra ï detta capella di San Pietro di Roma. Delquale officio, mancando il frate di andare in choro, pecca mortalmente nel modo detto di sopra al fol. 197. per sentētia della Somma Angelica, Siluestrina, Armilla, nel detto titolo Hora, la una al num. 26. l'altra, al num. 12. & 21. & questo per il decreto, che dice, che il chierico, che non conuiene in choro cō gli altri, sia deposto: il che si può intendere, come dice la Somma Nauarra nel ca. 25. num. 96. del Monacho, che per tutto vn giorno lascia di andare in choro: Ma circa il dire l'officio fuori del choro, Papa Leone Decimo concesse alli frati Minori, che dicendo l'officio si che non s'impedisca l'vno, con l'altro: ouero a talche non siano fastidiosi a gl'altri: che quello, che l'ordinario commāda douersi dire secreto nelle Hore canoni-

che, non siano tenuti vocalmente proferirle : ma che dicendolo mentalmente sodisfacciano: ouero leggendo tra se per libro : p̄ causa che alcuni più deuotamēte in tal modo lo sogliono dire: & di più, che dicendolo solo detto officio possa far il medesimo: essēdo che il proferire delle parole principalmente sia, accioche s'intenda da altri: vt in compend. priuileg. in titolo Diuinum Officium. §. 17. Ma ritrouandosi in Turchia, o in altra parte: & non hauēdo il Breuiario è obligato a sodisfare con quelle cose, che fa alla mente: & così ancho, quando si trouasse in loco, doue nō s'v fassē officio Romano: & esso non potesse hauere altro: tanto nel dire l'officio, quanto la Messa potra dirlo con qllo, che hà, & s'accorda la concessione di Papa Innocentio III. ut in ditto compendio priuileg. in ditto titolo, officium Diuinum, num. primo. & in num. 20. gli è concessione di potere anticipare doppo Matutino, tutte le Hore, insino a Vespro exclusiue. Ma dire Messa senza hauere ditto Matutino è prohibito, si come dice la rubrica del Messale Nuouo riformato p̄ ordine di Papa Pio V. così anco, dire Messa fuori dell'Hore competenti pecca mortalmente, per hauerlo p̄hibito il Concilio Tridentino, non obstante qual si voglia priuilegio: doue può dire Messa dal spūtare del giorno, insino al mez-

zo giorno; quale per regola generale s'intende in questo modo: vedere a che Hora incōmincia il giorno: verbi gratia la notte è noue Hore, & mezza, infino a vinti quattro ne sono quattordici, & mezza: piglia la mità delle dette quattordeci, & mezza, che sono sette, & vno quarto, rimettile sopra le noue, & mezza della notte; & faranno diecisette hore, manco vno quarto: tal che mezzo giorno farà alle diecisette hore manco vno quarto: doue non ritrouādoti hauer cominciato a dire Messa; non ti vestire; perche il tēpo è passato, & così fà il conto dell'hore delle notti, che crescono, & mācano: ciò è, quante hore sono, infino che spunta il giorno; & per arriuare alle vinti quattro hore, che si sona l'Aue Maria: quante hore gli mancano, & poi piglia la mità delle hore, che uogliono per arriuare alla Aue Maria, & contale, sopra quelle della Notte, & doue finisce, in quella hora è il mezzo giorno, ciò è, o alle sedici Hore, o alle diecisette, & mezza, o alle diecinoue manco un quarto, è mezzo giorno: & non quando li frati, massime nel tempo del digiuno, sonano l'Aue Maria di mezzo giorno: quantunque facciano molto male, & da ignoranti a sonarla, quando vanno a rēdere le gratie doppo mangiare, essendo Messa da dire, o sopra lo Altare; & essi si pongono a sonare detta Aue Maria di mezzo
gior-

giorno. Seguita essa regola, Ma li laici dicano vinti quattro Pater nostri per Matutino, & cet. Questa è dichiarata sopra al fol. Seguita essa regola, Et preghino per li morti. Questo si impone alli laici; per causa, che li chierici in tutte le Hore, & Messe, sempre si ricordano delli morti, per ritrouarsi annotato nelli Breuiarij, Officij, & Messali: il che non è così nelli Pater nostri: & per questo S^a Francesco ricorda delli Morti; accio pensino essi frati laici, che quella sollicitudine, che hauieranno delli Morti, Iddio farà, che li altri frati habbiano poi da fare per la sua anima. Seguita essa regola; Et digiunino dalla festa d'ogni santi, insino alla Natiuità del Signore. La causa, che san Francesco escluse il digiuno, il giorno di tutti gli S^ati, è, che si come il giorno di Natale per la sua solennità voleua, che li frati facessero festa, & recreatione per la lunga fatica fatta del digiuno: così anco escludeua il giorno d'ogni Santi, per la fatica che li frati doueuano pigliare: & questo si proua per la regola commune dell'inclusiue, & esclusiue: perche essendo escluso il primo è similmente escluso l'ultimo. Ma si deue auertire dalli frati, che tanto il giorno di Natale, come della Epiphania, & di tutti li Santi, venendo in feria festa, si deue offeruare il digiuno: per rispetto, che così commanda la Chiesa Santa, nel capi. finale,

de

de obseruatione ieiunij. nel Decretale, doue dice, che quelli, liquali non sono attretti, ne per voto, ne per regolare offeruantia, se la festa di Natale viene in sesta feria, secondo la generale consuetudine della Chiesa, possono mangiare carne: nientedimeno quelli, che per deuotione se ne vogliono astenere, non sono da essere ripresi. Per il che non si può negare, quando dette feste veniranno nel sabbato, & alcuni frati deuoti della Madonna nella obseruatione del sabbato uogliono offeruarlo: & il Prelato come huomo senza conscientia, & inimico delle cose spirituali: con ammiratione non solo de' spirituali frati, ma anco de' secolari, che tali cose saperanno: vuole, che li frati mangino quello, che di carne, & caso, & oua esso per sfamare la sua mala conscientia, & gola, hà fatto cuocere, o che mangino pane, & uino; il che quanto questo sia horrendo, & infame a sentire, che nella religione siano tali Prelati tiranni, infami, & inimici di uirtù, & degni d'esser priui d'ogni honore: infino le pietre questo esclamano. Et quantunque li Sommistti trattando del digiuno, dicono, che quelli, che non sono di vintuno anno; & quelli che sono di sessanta anni, non sono tenuti a digiunare: il che si vuole intendere, che quelli non sono tenuti a digiunare: liquali non hanno rinonciato per voto a questa

questa libertà: onde hauendo fatto uoto di digiunare, resta da quel giorno, insino alla morte obligato a digiunare: eccetto, nel tēpo, che la regola li dà licentia: poiche si obliga a offeruare quella professione: per hauere rinonciato alla sua libertà corporale; per saluare l'anima: si come per effempio, vno secolare è libero di poter si accasare: ma se uà a pigliare ordine sacro: anchor che non prometta, ne faccia voto di offeruare castità, ne di dire l'Hore canoniche: tutta volta hà da sapere, che pigliando quell'ordine resta obligato a dire le Hore canoniche: & offeruare castità perpetua: poiche di propria uolontà hà pigliato ordine sacro: resta di tal maniera obligato, che anchorche doppo contraheffe Matrimonio, & gli facesse figliuoli, fariano illegitimi, & il Matrimonio è nullo, per hauere tacitamente rinonciato alla libertà, che haueua prima, che pigliaffe ordine sacro. Così al proposito, tanto il giouene, quanto il vecchio hauendo fatto uoto di offeruare questa regola; laquale obliga al digiunare: si hà priuato di quella libertà, che haueua di non esser obligato al digiuno: & per questo, quando senza legitima causa rōpe il digiuno, nel confessare si vuole ricordare quello, che la Somma Nauarra nel capitu. vndecimo, al quarto numero, dice, che il Monacho Franciscano, il quale non
digiun-

digiuna il Venerdì, quando in quello giorno cōcorrono quattro tempora, & uigilia: non satisfa dicendo in confessione, che non hà digiunato il Venerdì: p̄ causa, che li bisogna dire, che digiunare tale giorno era obligato per precetto della regola, & precetto della Chiesa, per rispetto della uigilia. Seguita essa regola, Ma la Santa Quadragesima, & c. Quelli, che la digiunano voluntariamēte, siano benedetti dal Signore. Doue p̄ cōseguire tale benedittione bisogna la p̄seuerantia: perche la corona si da a quelli, che perseuerano in sino al fine. Et tanto magis se per fare piacere al Prelato, che è mortale, il frate piglia ogni fatica, solo per starli in gratia: quanto maggiormente deue fare detta Benedetta Quadragesima per amore di S. Francesco, che ita in cielo, & impetra gratie spirituali da Nostro Signore, per li suoi fidei frati: & come si può dire fidele quel frate, che appena offerua li precetti, & non mette in opera li consigli dati da San Francesco. Ma il Prelato, che comandasse per santa obedientia, che si digiunasse la Benedetta: faria molto male, & li sudditi fariano obligati a farla: poiche non è cosa contra l'anima imponere digiuni. Ma hoime, che non solo dal Prelato di alcuno Monasterio tale comandamento di far fare detta Benedetta non si fa; Anci si trouano molti Prelati con

l'ha-

l'habito di San Frācesco, & con le opere inimici della sua promessa regola, liquali per non perderfi quelli pochi giorni di sfamare la sua gola in mangiare carne: vuole, che si faccia detta Quadragesima cō carne, & grasso, & non altramente: con volere coprire la sua maledetta sēsualità: che volere fare detta Quadragesima, si potria ammalare, & per questo volere fare questa di diuotione: non farà quella di obbligo: & Iddio, & San Francesco, che conoscono, la duplicità della sēsualità sua, per li suoi peccati permette, che perda il merito della celeste benedittione; & per le dissolutioni, che in tale tempo fà: si ammala, & non faccia manco quell'altra: il che all'incōtro è successo, che quelli frati, che hanno conosciuto, che la infirmità, & sanità stà nella dispositione diuina a permetterle, secondo li meriti, & demeriti nostri, & considerando che fra la detta benedetta potria morire, & guadagnarsi detta celeste benedittione, mediante laqualc hanno fatta l'vna, & l'altra Quadragesima: & assai più allegramente, quando si sono giunte insieme, che quando sono uenute con interuallo di tempo. Seguita essā Regola. Ma in altri tempi non siano tenuti, se non il Venerdì a digiunare. Dice il Sommo Pontifice nel ca. Exiui. vt in fol. 76. F. Cheli frati non sono tenuti a digiunare in altri tempi, se non li digiu-

digiuni ordinati dalla Chiesa: perche non è verisimile, che l'autore, & cōfermatore della regola hauesse intētione di liberare li frati da quelli digiuni, alliquali gli altri christiani sono obligati per cōmune statuto della Chiesa. Onde è d'auertire, che il frate, che p hauere da caminare, nō può digiunare, che prima deue dirlo espressamente al Prelato, che per hauere da caminare non può digiunare: & se'l Prelato dice, che per la gran necessitā bisogna, che arriui presto, si che il Prelato maggiore possa prouedere: & il negotio non si può intertenere, & per questo gli dice, che lasci il digiunare: allhora potrà farlo sopra la conscientia del Prelato. Et similmente il Predicatore, che non può predicare, & digiunare, deue dirlo al Prelato, accioche possa prouedere: & non procedere da se a nō digiunare, per hauere da predicare: perche quello, che si dice, che quando il Predicatore non puo predicare, & digiunare: che allhora deue lasciare il digiunare, & predicare: parla di quelli, che hāno cura d'anime: alliquali la predicatione è d'obligo: & non de' Religiosi, che sono mandati a predicare: liquali, come dice la Somma Siluestrina, in titolo Ieiunii, al num. 16. che vanno a predicare, ouero sono mandati da' superiori, per che loro vogliono essere mandati a predicare: dice, che non sono escusati dal digiuno: essen-

essendo che si può trouare altri predicatori, liquali potrāno sodisfare come esso, & forsi meglio: & per questo alcune Religioni hanno per constitutione, che il frate, che non può digiunare, & predicare: che lascia il predicare, & offerui il digiuno, la ragione è, che dà ammiratione sentire il Predicatore predicare sottilmente di modo, che si deue offeruare nel digiunare, & esso mangiare galline, & carne, mattina, & sera. Ma quādo il frate dice al Prelato, che nō può digiunare: & il Prelato li comanda, che digiuni: in tale caso fà molto male il Prelato: per causa che deue credere alla infirmità occulta, che il suddito dice, che esso pare. Seguita essa Regola. Ma in tempo di manifesta necessitā, non siano obligati li frati al digiuno corporale. In questo si risolue il dubio, quando un frate nel tempo de' digiuni è pigliato da forusciti, e da essi è astretto a mangiare carne: il quale foruscito, o sbandito, non lo fà per fare contra la legge, ne d'Iddio, ne della chiesa: perche in tale caso si deue lasciare morire: ma solo per vn capriccio l'astringe a questo, come huomo bestiale uuole, che il frate mangi carne, o lo uuole ammazzare: in tale caso, si come per sanar il corpo da infirmità, può mangiare carne: così ancho per scappar lo dalla morte può mangiarne: si come in questo pare, che si accordi il ca. Consiliū.

de obseruatione Ieiunii, nel Decretale, doue circa il fine, dice, in quāto negl'altri tēpi de digiuni solenni s'infermano, o s'ammalano, & dimandano douerseli cōcedere il māgiare carne: vi rispondiamo, poiche la necessitā non è soggetta alla legge, essendo che la gran necessitā lo ricerca potersi, & douersi sopportare il desiderio de gl'infermi, a fine d'euitare maggior pericolo; ciò è, della morte, come dice la sua glosa. Ma se la conscientia gli ditta, che più presto si lasci morire, come fecero li Santi Machabei, che per nō mangiar carne prohibita si fecero Martirizzare: per ilche la chiesa santa, ne fà la loro festa: in tal cosa si deue lasciare morire: si come assai meglio farà non mangiandola, & pigliar il Martirio: che non farà mangiandola, & poi il foruscito li facesse, come fecero a vn'altro, che doppo, che gli hebbero fatta mangiare la carne nel tempo prohibito: gli fecero vna gran confusione; cō dirli che haueua fatto più conto del corpo corruptibile, che dell'Anima immortale, & più presto obedito a vn'huomo tristo, & inimico di Dio: che obedito a Iddio, & alla legge della chiesa; con mangiare, carne nel tempo prohibito: & subito lo fecero morire. Seguita essa Regola, io consiglio, che quando vāno per il mondo, &c. Dice la espositione del Brandolino, che in questa parola vāno: di-

mostra San Francesco, che non vuole, che li suoi frati vadano soli, ma a due: accioche nõ si dia mal' essemplio con l' andare solo: & per questo molte Religioni nelle loro constitutioni impongono pena a quelli, che vanno soli, & senza legitima obedientia. Seguita essa Regola, Et che non litighino, ne contendano con parole. Dice la espositione di Fra Giouanni di Valentia, che li frati non deuo no essere litigiosi, ciò è, impacciarsi, & intricarsi nelle cose de' litigij, & massime appresso d' officiali: ouero litigare con mano, o cõ parole. Ne giudichino gli altri, ciò è, di giuditio diffinitiuo, tenendo questo per buono: & quello per cattiuo. Ma siano miti; ciò è, quieti in sopportare le ingiurie per amor di Dio: come se fossero muti; vincẽdo sempre con il bene; il male. Pacifici; ciò è, huomini di pace: & con pacificare gl' aliti. Modesti; ciò è, tanto nel fare, quanto nel parlare: si come l' Apostolo Paulo alli Philippeni, al terzo capo, dice; Modestia uestra nota sit omnibus hominibus. Mansueti; ciò è, come cosa, che è stata domata con mano. Humili: ciò è, come persone disprezzate: o come cose vili. Honestamente parlando a tutti, come si conuiene: ciò è, semplicemente, senza rethorica affettata: & parlare di cose appartenenti alla gloria d' Iddio, & alla salute dell' Anima, & non in cose ociose, & vane; in fa
pere

perei fatti di questo, & di quello. Et ocioso si dimanda tutto quello, che si dice: il quale non è vtilità di quello, che lo dice: o di quello, che ascolta: & di questo si darà conto nel giuditio, che farà Iddio con l'Anima. Seguita essa Regola, Et non debbiano caualcare senza manifesta necessità. Dice la esposizione di Fra Pietro Giouāni, che in due luoghi la regola presuppone manifesta necessità, ciò è, in questo, & nelli calciamenti: perche nell'altre necessità basta prouedere, come sarà espediente: ma in queste bisogna sia manifesta: & per tanto non si dimanda necessità dell'infermo, mentre può stare nel luogo, doue s'infermò. Perilche si dimostra chiaro: il Prelato, essere di mala conscientia: & frate di San Francesco con l'habito, & nō con l'opere, quando che nel suo luogo arriua vn pouero frate bisognoso di rinforzarsi: & esso per non fargli fare la charità, accio che non gli venga meno la sua piatanza, conoscendo che non è frate tale il detto pouero bisognoso, che lo possa fauorire appresso de' superiori, ouero nelle elettioni, o di confirmatione della sua occulta ambitiosa prelatura: truoua scusa, che'l suo luogo è pouero, & stà molto grauato: & non può farle la charità, come è la sua necessità: & subito non solo gl'alloga il cauallo per leuarfelo presto dinanci: ma anco le centole: ma quā-

do è suo amico, o frate, che possa agiutare la sua occulta ambitione di dignità, & prelatura, non solo lo gouerna, & prouede con diligentia, & dispendio de' dinari; ma ancho se quello si volesse partire, non glielo permette: assegnandoli che farà contra la Regola, con andare a cauallo: & che si pone in mille pericoli di ricascare in maggiore infirmità. Et anco questo precetto deue notare il Predicatore, quando si ua dando buon tēpo per li luoghi: & si riduce all'estremo a partirsi, che non può arriuare alla terra, doue hà da predicare senza andare a cauallo, con fare contra dui precetti della regola, l'uno d'andare a cauallo, & l'altro ricorrere alla pecunia per quello pagare, ouero vuole allogare, o pagare barcha, & alle uolte fà pagare tanti denari alla barca, che faria sufficientissima quantità per dare dote per far maritare una pouera figliuola. Ma'l Reuerendissimo Padre Generale, parche la ragione lo dimostri poter portare uno animale di breue passo, accio li compagni che uanno a piedi, possano seguirlo: & esso Padre possa continuare tanto lungo camino, accio non si ammalasse per la longa fatica del caminare a piedi: & la religione restasse di essere uisitata, & prouista delle transgressioni, che la mandano a ruina introdotte da diabolici Prelati, contra la regola, & santa in-

ten-

tentione del nostro Padre San Francesco. Seguita essa Regola, Et in qualunque casa entrano, primamente dicano, pace a questa casa. Dice San Bonauentura, che s'intende, quando li frati entrano nelle case de' secolari a trattare della salute delle loro anime: prima dicano, pace a questa casa: ciò è, come dice Fra Giouanni de Valentia: pace di core, pace di bocca, & pace di opere. Seguita essa Regola, Et secondo il Santo Euangelio di tutti li cibi, che li sono posti inanci, li sia licito mangiare. Dice San Bonauentura, che non dice semplicemente, di tutti li cibi: ma dice secondo il Santo Euangelio: la quale licentia si concede solo a quelli, che sono mandati, che vadano a trattare della salute dell'anime: & che a quelli, che per tale causa non vanno, non è concessa tale licentia. Et il mangiare si uole intendere, come dice l'Apostolo alla prima di Timotheo, al 6. ca. doue dice; Hauendo l'alimento, con il quale si possiamo sostentare, & il coprimento, cō il quale ci possiamo coprire: di questo siamo contenti: & deuono pensare li frati le grandi abstinentie de gl'antiqui nostri Padri: & per questo dice San Bonauentura, che questo si deue intendere delli cibi spirituali, & delli buoni esempi, tãto de' Religiosi, come de' Secolari, che vediamo; di quelli ci dobbiamo cibare: perche seguita esso Euange-

lio, & sanate gl'infermi. Et dice la esposizione di Fra Bartolomeo de Pifa, che questa licentia di tutti li cibi, si vuole intendere, che se gli cōcede secondo l'ordine della chiesa, & della Regola promessa. Doue ritrouando si li frati in casa de' Secolari il giorno di Santo Martino, nelquale fanno grandi apparecchi di carne, & simili: in questo li frati deuono offeruare il digiuno: per causa che la licentia si deue intendere, secondo l'ordine della Regola, offeruando prima li digiuni, & poi gli sia licito mangiare.

Capitolo Quarto, quale tratta della Elettione dell' Abbadesa, & dello suo officio, vt in fol. 118.

Nella Elettione dell' Abbadesa fiano tenute le sorelle offeruare la forma canonica. Questa forma canonica dalli Sommiſti, nel titolo, Elect. in uerbo, canonica impedita: se assegnano molti impedimenti: per li quali tanto quelle, che eleggono, quāto quella, che sarà eletta, peccano mortalmente: & il primo impedimento è, quando stà in peccato mortale: si come essere proprietaria: della quale, il detto Concilio Tridentino, nel detto titolo de regularibus, al cap. 2. vuole, che quella Monacha, che tiene proprio particolare: doppò esser priuata di detta proprietà: non habbia voce ne attiuā,
ne

ne passua, in niuna Elezione: & in questo la
 elezione dell' Abbadessa, doue concorrono
 dette uoci priuate, è nulla: come vogliono
 li Dottori, nel sopraditto titolo. Et per que-
 sto santa Chiara vuole, che gli sia il Ministro
 in tale Elezione, il quale come esperto de
 gl' impedimēti, che per li Dottori si numera-
 no: habbia da iformare le Monache, in qual
 modo, tanto l' Abbadessa eletta: quāto quel-
 le, che non deuono dare voce, peccano mor-
 talmente, in detta elezione. Et circa la età,
 deue offeruare la determinatione del detto
 Concilio Tridentino: in ditto titolo de re-
 gularibus, al capit. 7. Et circa il modo, che si
 hà da tenere; lo determina nel detto titolo
 al capi. 6. & altramente eletta non vale, co-
 me commanda ditto capit. 6. vero è, che in-
 quanto alla elezione: essendo tanto le sorel-
 le chieriche, quanto laiche eguali nella elet-
 tione: si come San Francesco institutore nel
 la elezione de' frati, non hà voluto ristringe-
 re la elezione delli Prelati, alli soli litterati:
 ma hà voluto sia delli più uirtuosi, & zelan-
 ti offeruatori della sua regola: o che sia chie-
 rico, o laico: & per questo spesso nella det-
 ta religione non solo sogliono eleggere sa-
 cerdoti simplici in Prelati, ma anco laici vir-
 tuosi, più presto che litterati immeriteuoli:
 così dico, deue essere tra le sorelle. Ne per q̃-
 sto alcuna sorella si deue contristare; quādo

vede, che essa mai è eletta in officio: essendo che questo è gratia particolare, che Iddio le fà per saluarla nella via dell' Humiltà: si come si legge, che uno lettore nella detta religione di San Francesco hauẽdo letto Theologia trenta otto anni; & mai era peruenu- to a essere Prelato: & vinto dalla tentatione cominciò tra se stesso a mormorare, & lamentarsi d'Iddio di tale aggrauio: il quale lettore il Signor Iddio con la sua misericor- dia volse consolare per tale via, ciò è, stando detto lettore passeggiando per aspettare, che finissero uespro li frati per volere leggere, co- me era il solito, s'auicinò al refettorio, doue era il luogo di leggere, & in quello, che fù en- trato, vidde il refettorio tutto pieno di fra- ti, & stupendosi, che ancora non era finito uespro, & accorgendosi, conobbe essere tut- ti frati principali, che erano stati nel suo tẽ- po Prelati, & ufficiali principalissimi, & in tanta riputatione, che doppo morte, com- munemente dalli frati si teneuano per Bea- ti, & quando di alcuni di essi s'allegaua, dice- uano il Beato Padre fra tale, & fra tale face- ua questo, & quello: & stando in questa mista sbigotito, & impaurito, volse fuggire fuo- ri: & leuandosi vno d'essi morti ferò la por- ta del refettorio: & lui tanto più impaurito: disse quello, che staua affettato in capo di mensa: non habbiate paura: perche Iddio ci

hà fatto venire qui & subito fece segno alla mensa: doue si leuò un frate, & fatta vna profonda inchnatione al detto padre, che staua in capo di mensa: andò sopra il pulpito, & con voce horrenda disse: l'Ambitione, l'Affettione, & la Ricreatione, ci hanno portati al tartaro dell'Inferno, & con dare vna botta al pulpito, tutti sparsero: & il lettore cascò tramortito in terra: & in questo finì vespro: & gli frati vennero al detto refettorio, & trouorno detto lettore tramortito in terra: quale ritornato in se disse publicamente la sua colpa della sopradetta mormoratione: & contò il sopradetto successo. Seguita essa regola, Et se in alcun tempo apparisse alla vniuersità delle sorelle, la predetta non essere sufficiente al seruitio, & commune vtilità. Ciò è al seruitio corporale, in prouederle nelle loro necessità corporali: & alla commune vtilità in agiutarle nelle cose spirituali: si come ritrouandosi essa tanto inferma d'infermità lunga: ouero fusse tanto scādaloſa, & in offeruatirce della regola, & statuti della religione, essendo tale, San Francesco, & Santa Chiara dicono nella regola siano obligate, & cet. a se eleggere vn'altra in Abbadessa, & Madre, quanto più presto potranno. Et in detta electione si hà da offeruare il precetto del Synodo Prouinciale Napolitano al cap. Quinquagesimo primo,

Doue

Doue commanda, che doue sono più forelle carnali: ouero Madre, & figlia: non si eleggano tutte due in officiali in detto Monasterio: & elette siano priuate. E da notare, che, ancora che s'offeruino li sopradetti capitoli del detto Concilio Tridentino in detta elettione, bisogna, che non gli concorra Simonia, subornatione, & mala elettione: Simonia si commette, con mano, con la bocca, & con il seruire. Con mano è, quando essa dona, ouero fa donare da altri. Cō la bocca è, in quāto che procura fauore humano: si come quando si raccomanda a due, o tre, che procurino di farla riuscire Abbadesa, o altra officiale. Con il seruire è, quando attende a seruire a questa, & a quella, a fine che la faccia riuscire officiale: il che è Simonia come si dirà nell'ottauo capitu. della regola delli frati. Et in quanti modi la elettione nō vale: bisogna vedere le Somme, nel titolo Electio, & Simonia, & il Concilio Tridentino, come si dirà nel detto ottauo capi. della regola de' frati, & si è detto in questo cap. Et quando dette officiali sono elette contra il loro volere non deuono essere ostinate in non accettare tale officio: & di questa materia vedi la vigesima seconda rubrica di Papa Urbano, sopra la detta regola di Santa Chiara, laquale stà registrata nel libro nominato *firmamentum trium ordinum*, ouero

specu-

speculum trium ordinum; & nella seconda parte delle Croniche della religione in uolgare, al libro...& cap.....Seguita essa regola, Quella che sarà eletta, pensi qual peso habbia preso sopra di se: & a chi hà da rendere conto del gregge a se commesso. Sia sollicita anchora di essere superiore all'altre più per virtù, & santi costumi, che per l'officio: Accioche le forelle, mosse dal suo effempio, gl'obediscano più presto per amore, che per timore: Guardisi da gl'amori particolari, accio nō dia scandalo a tutte, mentre che ama più vna particolare. Consoli le afflitte, & sia ultimo refugio alle tribulate: Accio mādando lei dalli rimedij della sanità; non venga a dominare nelle inferme il morbo della desperatione. In tutte le cose offerui la cōmunità, ma principalmente nella Chiesa, Dormitorio, Refettorio, Infermaria, et vestimenti: il che sia tenuta osseruare nel medesimo modo la sua vicaria. Vna uolta al meno la settimana sia tenuta l'Abbadessa chiamare le sue forelle a capitolo, doue tanto essa, quanto le altre forelle debbano humilmente confessarsi di tutte le publiche offese, & negligentie: ciò è, dicendo la sua colpa del consenso, che hà dato, che si faccia la noua fabrica sopra la sua conscientia senza vera, & manifesta necessitā. Et quando l'hà vista finita, se ne è compiacciuta; quantunque

que non fosse conforme alle fabriche, che vſauano l'antiche, & vere, & non finte, zelanti professe, della pouertà promessa a Iddio nella regola.

Che è stata causa di tanto dispendio nel fare le porte, & altri lauori di ligname, tanto del Monasterio, quanto del choro, con essere di manifattura, che contradice alla detta promessa pouertà, & Regola, con hauere dato mal'esempio alle gioueni, & admiratione, & causa di mormoratione a quelli, che fanno il nostro stretto voto di pouertà.

Che hà riceuuto molta abundantia in diuerſe materie, contra la promessa pouertà.

Che non hà offeruato le sopradette sante ammonitioni, & instructioni del suo officio, dette nel presente capitolo: anzi hà fatto il contrario; & massime nel visitare l'inferme, & ſouenirle, secondo li loro bisogni: ma solo la diligentia l'hà posta a tenere solitudine di quelle sue amiche, conforme a quelle colpe da confessarsi, ditte di sopra nel Terzo ca. & non hà agiutato la sorella bisognoſa, ſi come è'l suo obligo impostoſi dalla detta regola nel cap. ottauo.

Che nell'ascoltare la colpa, sempre hà atteso di non cōtristare l'officiali sue amiche, quantunque per li loro defetti, meritauano discipline, & altre graui penitentie: acciò ef

se consentissero a quello, che indebitamente voleua fare; ma con l'altre pouere forelle si dimoſtraua zelante di fare giuſtitia;

Il Che nel dare penitentie non hà portato la bilancia giuſta, ciò è, alle dette ſue amiche, che ſi dauano al corpo di bon tēpo, ciarlando per la grada, & rota, & per li cantoni, ſenza fare fatica: & la ſera fare la colatione abundante, come s'haueſſe zappato tutto il giorno, ſenza oſſeruare ne cerimonie, ne conſtitutioni regolari, le hà dato uno Pater noſtro, & una Aue Maria per penitentie, cō ſcuſarla, che per la giouētù, & il deſiderio di ſtare ſana, quello hà fatto p̄ ricreatione. Et quella, che non poteua fauorirla nella electione, ne appreſſo delli Prelati maggiori, & ſi affaticaua fidelmente in fare la bagata, ſcopare'l loco, ſeruire la infermaria, cocina, & ſeruire a queſta, & a quell'altra forella, & hauendoſi per le gran fatiche ſcordatoſi di ſcopare il refettorio; ouero per la gran debilità fatto colatione d'un poco di pane; & altre ſi mili minime colpe, le hà detto nella colpa, che non voleua reſtar obligata di dar conto di nō hauere punito le colpe, & deſetti, che ſi commetteuano nel Monasterio: eſſendo che eſſa non oſſeruaua, ne Regola, ne cerimonie, ne conſtitutioni della Religione, & che non ſi poteua trouare tanta penitentie, quāta eſſa forella diſſoluta meritaua: ma p̄ farli

conoscere, che l'vsaua gran misericordia, la con dannaua per li sopradetti, & simili difetti; fusse obligata a farsi la disciplina, mangiare pane tosto, & beuere acqua, & basciare li piedi delle forelle: & che alla seconda uolta, se tale simili colpe commetteua, l'haueria posta in carcere:

Che hà comesso altre simili ingiustitie in sua dannatione. Delle altre colpe, tãto l'Abbadessa, quãto le forelle, se le possono ridurre a memoria da quelle, che si è detto nel sopradetto. 3. cap. Seguita essa regola, Et nel medesimo luogo conferisca con tutte le forelle quelle cose, che s'hanno da trattare per la vtilità, & honestà del Monasterio: per che spesso il Signore riuela alle Minori il meglio. Non si faccia alcuno debito graue senza il commune consenso delle forelle, & manifesta necessità: Et questo si faccia per il Procuratore. Doue circa il detto Procuratore, non è dubio, che deue essere in uirtù di questa regola eletto dall'Abbadessa, insieme con le forelle, & il Padre Guardiano, o confessore, come pare, che uoglia la Rubrica vigesima prima di Papa Urbano sopra la detta regola: & tale elettione durerà a beneplacito delli eligenti: & da essi deue essere bene informato, di quanto consiste la professione della regola delle forelle, accio esso non eseguisse secòdo il corso ordinario del

li altri Procuratori de religione, che tengono proprio: & tale fatica che farà, secondo conuiene alla vostra sopradetta professione, a esso li farà merito; & facendo il contrario in dare occasione a fare cose cōtrarie alla detta uostra p̄fessione, le farà caparra del pericolo della sua dānatione, et p̄che in q̄sto solo luogo si fà mētionē del Procuratore: bisogna accidētalmēte risolvere la seguēte dubitatione, ciò è, essendo che il c.6. di q̄sta regola dice, che le Monache nō deuono haue-
re proprietā, o possessione, ne per se, ne per interposta persona: se non quanto terreno ricerca la honestā, & necessitā, per rinouare il monasterio. Et nel cap.8. dice, che le sorelle niente si appropriino, ne casa, ne luogo, ne cosa alcuna. Si dubita, se le dette sorelle, doppo che haueranno satisfatto li loro debiti, possono riceuere le elemosine: & poi semplicemente mādarle a donare, o assignare a qualche bisognoso; ouero, Hospitale, che se ne seruano per li loro bisogni: se questo con bona conscientia esse sorelle possono farlo. Alche si risponde, che quantunque per la prima vista pare, che non li sia licito: nondimeno considerando più sottilmente essa regola non essere così stretta circa il riceuere, come quella, che il detto San Francesco hà ordinato alli suoi frati, poiche gli prohibisce non solo il riceuere proprietā, & stabili;

ma anco il riceuere denari, & pecunia: & questo è, che San Francesco considerò, che li frati, per la libertà di potere essi personalmente andare da porta, in porta dimandando li loro bisogni: & per ciò li prohibi etiã il riceuere dinari, & pecunia, ancora che fusse per mercede dei loro lauori. Ma alle sorelle, considerando, che doueuan stare rinchiusse perperuamente, & che gli poteua venire delle necessità: & che altra cosa è comparire personalmente, & esso parlare, per il che nõ de facili se li negaua quello, che cerca: si come si nega a serui, alli quali se li fa rispondere, che non può darli quello, che cerca, o li seruitori di essi signori non gli fanno imbasciata: & così esse pouere forelle restariano molto ingānate dalla necessità: al che hà prouisto la loro Regola, poiche come si è detto, non li prohibisce il riceuere denari, & pecunia: anzi li cōcede, che la fabrica del loro sito sia d'esse Monache; come appare nel fine del cap. 6. & questo è a fine che se'l dominio fusse d'altro, potriano essere angariate con qualche patto illicito: & gli concede il procuratore, come si è detto di sopra in questo cap. il vocabolo del Procuratore, e di procurare quel tanto, che con buona cōscientia per la dettta Regola si concede, in beneficio delle forelle: & nel detto luogo concede potersi fare debito, purché non sia graue,

graue, & etiam graue con il consenso delle forelle, per mezo del detto Procuratore: & a contrario senso concede il riceuere denari; poiche in questo capitolo dice, che per mantenere la pace tra le forelle non si riceui a tenere depositi: dunque donati semplicemente, si riceuono: si come dice nel 7. cap. quando che dice, che l'elemosine mandate si assegnino all'Abbadessa, accio si seruano per la commune vtilità: & nel cap. 8. dice, che non sia licito riceuere cosa alcuna senza licentia dell'Abbadessa: ne donare fuori del Monasterio senza licentia dell'Abbadessa: Doue chiaramente per la licentia d'essa Regola parche si possa fare: purché si faccia con la debita discretione, ciò è, che l'Abbadessa, con il consiglio delle discrete assegnate nel presente: & nel cap. 7. 8. & 9. con il parere del guardiano, o confessore: & cō il detto Procuratore: il quale Procuratore secondo il mio parere, stante che esse forelle si soueneno spesso dal venerabile Hospidale dell'Incurabile: & p qsto accio siano fuori d'occasione di appropriarsi cosa alcuna: doueriano eleggersi l'istesso Hospidale, o Mastro di esso in loro procuratore, concesso da ditto presente capitolo: & per questo pregare essi Signori Illustri, che si degnassero accettare detta procura: & così potranno, cō più sicura conscientia, per non incorrere nello

atto di proprietà, quando gli è mandato vino, grano, & simile, mandarle a detto Hospitale, come a vostro procuratore: & quando poi hauete necessità, potete mandare a esso, che vi faccia la charità di quelle cose, che per via delli detti vostri seruitori mendicando per la città nō possono de facili trouare: & così ogni mese, o altro terminel' Abbadessa, con le discrete facciano la visita in tutte le cose, che sono dētro il Monasterio: & secondo la esperienza fatta delli bisogni passati, presenti, ò imminenti, ciò è, che in breui giorni può succedere: tutto quello, che li parerà superfluo, & che ecceda la promessa pouertà: faccia la espropriatione, & assignarlo al detto Hospitale: & per potere stare più sicure nella conscientia: quando vi è mandata vna quantità di più di dieci ducati, douete dire a quello, che gli porta, che gli riceuete con questo, che si doppo, che vi farete prouista delle vostre necessità occorrenti, quello che vi auanzerà, lo mandarete al detto Hospitale: il che de facili quello si contenterà: & così con sicura conscientia poter riceuerli, & poi quando farete la detta visita, potete mādare tutto il superfluo al detto Hospitale. Ma da dieci ducati in basso non mi pare tanto necessario; perche si pongono dentro la cassa delle elemosine, dalla quale giorno, per giorno sene pigliano de-

nari per spendere per le occorrentie: del che facendo poi la visita a mese, o in altro tempo maggiore: quelli denari si annumerano tra l'elemosine indiffernti: lequali si distribuiranno, con la consulta delli detti in beneficio dell'Hospidale, come herede dell'elemosine indifferenti; Questo hò detto inquãto al mio debile parere: per causa che uolere astrengere le forelle a non douere riccuere da quelli, che portano; quando in loro potere vi si ritroua vna certa quantità: & non fare nel modo detto di sopra: Questo non tocca a me diffinirlo: ma alla Santa Sedia Apostolica, alla quale immediatamente è sotto posta la detta Regola: si come quella delli detti frati: & questo punto è diuerso, da quello di riceuere dinari, ò pecunia, nella Regola de' frati, o di poter essi frati donare cosa alcuna in virtù della loro Regola: ma solo per concessione de' Sommi Pontefici, come si è detto di sopra al fol. 51. A. Il che non è in dette forelle, come hò detto di sopra. Seguita essa Regola, Ma guardisi l'Abbadessa con le sue forelle, che nõ si riceua alcuno deposito nel Monasterio: perche spesso da queste cose nascono conturbationi, & scandali. Questo è stato confermato nel detto Synodo Prouinciale Napolitano, al cap. 53. done ordina, che le Monache non riceuano depositi, & quelli, che erano stati ri-

ceuuti fussero restituiti. Seguita essa Regola. Ma per conseruare la vnione del matuo amore, & pace, si eleggono di commune cōsenso di tutte le forelle, tutte le ufficiali del Monasterio: Et a questo medesimo modo si eleggano almeno otto forelle delle più discrete, & del consiglio delle quali l'Abbadessa sia tenuta sempre seruirsi in quelle cose, che ricerca la forma della vita vostra. Possono ancora, & siano obligate le forelle, parendoli vtile, & necessario, qualche volta leuare le ufficiali, & discrete, & eleggere altre in luogo di quelle. Questo non ricerca altra dichiarazione; Et quantunque appresso a questo capitolo, conueneria il capit. 8. della regola delli frati; tutta volta per volere portare i capitoli secondo che stanno istituiti: ancorche le materie siano differenti, si come della sopradetta materia d'elettione stà nel detto capitolo 8. doue il lettore potrà andare a ritrouarlo infra al fol. & qui seguitiamo il 4. cap. della Regola de' frati, quale tratta, che li frati non riceuono Dinari, ne pecunia. Io commando fermamente a tutti li frati, che per nissuno modo riceuano dinari, ouero pecunia. Dimostra San Frãcesco in questo, che inuiolabilmente vuole, che si habbia da offeruare da tutti li frati: che ne per occasione di infermi, o di uestire li frati si habbia a riceuere denari, ne pecunia.

nia. Per denari, si intende ogni sorte di moneta, che corre nel spendere, cioè è, Ducato, Cianfrone, Carlino, Caualluzzi, & simili. Per pecunia, s'intende tutte cose, che si possono vendere, come sono vesti Animalì, Grano, Orgio, & ogni altra sorte di cose, che si dà in luogo de' dinari, auuolte si uenda: & si serua, del dinaro per comprare quello, che vuole: come è quando uede una ueste, ouero grano, che gli è stato dato, in luogo de' dinari: & di quelli denari, ne compra oglio, & simile. Et perche il padrone se ne è spogliato del dominio, & datolo alli frati: per questo è prohibito si come dicono gl' espositori della Regola. Ma quando il padrone della cosa la facesse uendere, esso in nome suo, & poi fare spendere detti denari per comprare dette cose necessarie alli frati: questo si può fare. Seguita essa Regola, Per se, ouero per interposta persona: Per se, cioè è, pigliandoli esso, con le proprie mani. Per interposta persona, quale è quella che si appreseta dalli frati, a fine che pigli, le dette cose in nome di essi frati: ilche tutto è prohibito dalla Regola. Et accioche del tutto li frati non restassero priui delle loro necessità: la chiesa santa ha prouisto tanto nel fatto delle necessità, quanto nel fatto del satisfare le cose; che alli frati sono necessarie: cō pigliare a se il dominio di tutte le cose, che li fra-

ti licitamente possono usare, vt in fol. 38. E. 79. F. Ma perche li frati non possono usare, ne dinari, ne pecunia: per questo hò trouato vn modo licito per il quale, li frati possano hauere le loro necessità, senza proprietà: Et il modo è questo, ciò è, che bisognando satisfare qualche debito di cosa alli frati necessaria: non essendoci altra elemosina: per ilche bisogni ricorrere agl'amici spirituali, per denari, per satisfare quella cosa: vuole, che li frati non facciano niuna promissione di obligatione: ma solo dire, che fidelmente s'affaticaranno per via di elemosine, a fare tale pagamento: & procuraranno ancora, per amici spirituali, vt in fol. 41. B. & poi nel procurare detto pagamento, li frati debbano dire a quello, che da la elemosina: che mentre essa elemosina non sarà spesa per pagare detta cosa necessaria: stia in nome di esso dante, tanto il dominio, quanto la proprietà, & uso di essa pecunia, sempre habbia a stare in nome di esso, che la dona: & che sempre, che se la vuole ripigliare, stia in podestà sua, infino che sarà spesa, ut in fol. 41. D. per il che, se quello, alquale esso dà te, hà dato detti denari, non volesse spendere per la detta necessità: essi frati non hanno niuna attione, ouero podestà, ne in iudicio, ne fuori di iudicio contra essa persona, allaquale è stato commesso detto pagamento:

to: vt in fol. 42. E. Si bene che possono notificare a quello, che hà dato certi denari, che quello, alquale commise il pagamento, non lo fece: & possono anco pregare, & eshortare detta persona, che tiene detta pecunia: che si uoglia portare fidelmente, & che voglia prouedere alla salute della sua anima; vt in fol. 42. F. & in tale modo hanno a fare questo li frati, si come'l Sommo Pontefice nel detto cap. Exiui, ut in fol. 78. D. doue dice, che a essi frati gl'è necessario sollicitamente guardarli, che essendoli bisogno nelli predetti modi, & cause ricorrere a quelli, liquali hanno pecunia deputata per le necessitadi essi frati, siano, chi si voglia, o principali, ouero messi in ogni cosa, talmente si portino, che a tutti dimostrino, come è in uerità, che niente hanno a fare nelle dette pecunie. Di più li frati, quando vanno a procurare detta elemosina, non portino, o menino con essi persona, che habbia a pigliare detti denari: Ma deuono pregare quello, che vuole dare il denaro, che lui uoglia farlo pagare: Et quando dirà, che non può, o che nō vuole esso andargli: o che non hà chi mandare: allhora li frati potranno dirli, che se gli piace di commettere tale pagamento al tale, che in nome suo faccia detto pagamento: & che bisognando il denaro passare per mano di più persone, darà il suo assenso, che l'u

no possa substituire l'altro: & che sempre sia in nome di esso dante, insino che sarà speso in quello loco, o terra, doue si hà da spendere; & ches'in questo mezzo che non fusse speso detto denaro, se ne volesse seruire: che questo resta in sua podestà, come cosa sua, ut in fol. 45. C. Et questo si fà per causa, che la Chiesa Romana non piglia a se la proprietà, o dominio della pecunia, come cosa prohibita espressamente alli frati da essa regola: & per questo se il dominio, & proprietà della pecunia non resta in potere, del dante: sarà delli frati che procurano detta pecunia: & così restano proprietarij. Di più, occorrendo che quello, che hà dato la elemosina per douersi spendere per le necessità de' frati; & prima che si spende, uenisse a morte; & gl'heredi non volessero, che si spenda detta pecunia ad' instantia delli frati: in tal termine se quello, che donò detta pecunia, disse, che douesse spendere detta pecunia nella necessità de' frati, tanto in uita sua, come in morte: in tal caso non obstante la contradittione de gl'heredi, possono li frati ricorrere alla detta persona deputata, che voglia spendere, detta pecunia, si come poteua no ricorrere a quello, che la cōcesse prima, che morisse, si come dice il detto capi. Exijt. vt in fol. 46. E. Oltra di ciò, che essēdo mādāta vna elemosina de' denari, alli frati, che gli fac-

facciano spendere a quello , che a loro piace. Ouero gl'è lasata vna quantità di denari, per testamēto da douersi spendere a quello , che vogliono essi frati: in tale termine la Chiesa santa nel detto ca. Exijt, vt in fol. 48. A. dice, che sempre, che si manda , o si offerisce pecunia, alli frati: s'intenda, mandata , & offerta totalmente, & integramente , con li modi però detti di sopra: eccetto, se altramente fosse espresso da quello, che la manda , & offerisce: poiche non è verisimile, che quello, che da la elemosina , uoglia prefigere, & imporre modo per il quale vengano a essere defraudati quelli, alli quali intende soccorrere nelle loro necessità , & se stesso del merito, & della purità della sua conscientia, & ancho lo effetto del dono , senza che lo esprima, & c. & per questo nelle elemosine, o pecunie mandate ; ouero lasciate per testamento a essi frati indeterminatamente: ciò è che s'intenda esser mandata , & lasciata a loro sotto modo licito: in modo che, ne il mandatore ; ouero il testatore sia fraudato del merito: ne tanpoco essi frati della cosa mandata, ouero lasciata. Doue dalle sopradette parole è da notare, che poiche si pone in pericolo il merito, o effetto della elemosina mandata , o lasciata per testamento , per douersi spendere in tal modo, che non conuenga alla professione delli frati: similmen-

te essi frati daranno gran conto a Dio, liquali procurano paramenti, & altre cose non conuenienti alla nostra professione della stretta pouertà, poiche come dice'l Sommo Pontefice nel capi. Exiui. vt in fol. 85. C. che Iddio non vuole essere seruito dalli suoi serui di quelle cose, che non conuenga al stato, & conditione delli suoi seruitori, & di questo lo tratteremo nel suo luogo: ma proseguendo in quanto al sopradetto fatto della pecunia, per questo il Sommo Pontefice prohibisce alli frati l'elemosine, che si ritrouano in Chiesa, come dice il capit. Exiui, vt in fol. 77. A. per causa, che non si fà il patrone: talche quello, che le piglia, o le fà pigliare, ancorche fosse per seruitio d'infermi, o persona che douesse hauere dalli frati; esso ne resta padrone: per causa, che in questo non si osserua, ne modo, ne'l termine detto di sopra: & per questo viene a fare contra la regola: si bene che detta elemosina, che si troua in Chiesa, si deue dare all'herede del Nostro Signor Iesu Christo, che è il Vescouo, quale deue distribuire le cose incerte a poveri: Ma quando si fà di certo, che defraudarebbe li poveri, allhora si potrà notificare ad'alcuno povero, che tale denaro stà al tale luogo: Ma auertisca, non si lasci vincere dall'amore de' parēti, ouero d'amici con farli pigliare da essi sotto nome de' poveri: & p
questo

questo farà meglio dire a vno ricco, che il tale denaro sta al tale luogo, il quale si deue distribuire a poveri: per tanto se li piace far qsto bene, potrà pigliarlo, & non farlo perdere: essendo che il povero è herede delle cose incerte: & questo possono fare li frati, si come, quando vedono, che è cascato qualche denaro, o robbe ad'alcuno, loro possono dire a quello, vedi, che ti è cascato la tale cosa: così ancora possono dire al povero, uedi, che il tal denaro, che tocca a poveri per nō gli essere patrone, stà nel tal luogo: si come si è detto di sopra: & in questo li frati, non si appropriano cosa alcuna, notificand'al patrone quello, che è suo. Et anchorche p li sopradetti capit. Exijt, & Exiui, vt in fol. 41. B. 78. E. Si prohibisce alli frati ogni sorte d'obliganza, & contratti di mutuo, & di riceuere conto della pecunia: niente dimeno possono li frati, quando vogliono far comprare alcuna cosa necessaria, domandare del pzo: & quando conoscono, che ne dimanda più di quello, che vale: potranno dire, noi vi procuraremo tanto, & dirle, quāto è il prezzo giusto, senza altra obligatione: perche il patto, che si prohibisce alli frati, s'intende di patto, che obliga: & per questo dicendo tanto ti darò, o tienilo per me, che tanto ti porterò: questo è patto illicito: Ma se dicesse, pigliatelo, & quando haueretela commodità,

ta, mi farete sodisfare, questo si può fare. Similmente tenere conto delli denari, che si riceuono, & che si spendono; simpliciter è prohibito. Ma scriuere l'elemosine destramēte, ciò è, scriuere tanto donò il tale nel tal giorno: tanto si è pagato al tale, nel tal giorno: & questo a fine di ricordare le partite, quando occorresse, che quello, che tiene il conto di riceuere, & di spendere, s'hauesse smenticato a notare qualche partita riceuuta: & per questo dice, non gli sono più dinari: & in tal termine non deuono dire, così vanno le partite: ma deuono dire: ricordate ui bene, se ui foste scordato di notare qualche partita: forse ui ricordarete, che tanto ui donò il tale; & tanto donaste al tale: & in questo modo andandoli ricordando le partite, che si era scordato di scriuere: ma si deuono guardare, di non conuincerlo con le loro partite scritte: perche questo saria proprio pigliar conto. Similmente quando auāza elemosina pecuniaria, & non si fà di quale elemosina è auanzata: si potrà andare da quello, che più quantità di denari hà dato, è dirle, è auanzato tanto, piaceui, che si spenda in altre nostre necessitadi: & così ancora quando è dato grano, o altra sorte di vittualie da douersi vendere in nome del dante, per pagare alcune necessità, o per rispetto della fabrica, che si fà: & gliene è auanzato:

si può andare da quelli, che più partita grossa hanno dato, & dirle: è auanzato, tanto, piaceui, che si spenda in altre necessità de' frati: & non consentendo bisogna restituirlo. Di più deuono li frati con gran studio guardarsi, di non andare in nome della Religione, o del Monasterio, o mandare facendo la cerca di grano, vittouaglie, legume, vino, & simile, per seruitio della sua fabrica: le quali poi vogliono fare vendere per pagare gl'operarij, essendo che in questo si fanno proprietarij di dette cose, che faranno vendere, o che donassero alli detti operarij, ouero far tenere il bacile nel giorno della festa per riceuere elemosine: Ma bisogna far tal cerca, con espressa significatione alli padroni di esse robbe, che vogliono donarle per farle vendere in nome loro, per sodisfare a detti operarij, accio resti la proprietà di essa alli detti padroni, & non alli frati che la cercano, o fanno cercare: & da quì nasce, che si ritrouano alcuni Guardiani, & frati, che per farsi tenere, che si affaticano per la religione, accio siano cōfermati, ò esaltati nella loro ambitione di prelatura, attendono a far fabbriche, & altre cose, quāto prima sia possibile: & li denari che per tali spese bisogneranno, poco si curano, che peruengano per uia prohibita dalla declaratione della regola fatta etiam dalla corte

corte Romana: si come per effempio, far una fabrica, che mediante la purità delli modi assegnati dalle dette dichiarazioni della sedia Apostolica, gli vorrà diece anni; & con non obseruare tale ordinatione, la farà in due anni: & per questo non si cura di tanta offeruantia: purché si dica per la prouincia, che esso è frate di ricapito, & vtile per le cose corporali: & in questo esso, & tutti q̄li, che gli consentono, restaranno obligati appresso la Diuina giustitia a douerne pagare la pena di tale transgressione: & gl'altri frati restaranno a goderli le sue fatiche, con sodisfare alle loro conscientie, dicendo, mi dispiace, che questo sia stato fatto contra la nostra stretta p̄fessione di pouertà: ma guai a quelli frati sarà appresso la diuina giustitia, che q̄sto hanno fatto, o fatto fare. Di più che li frati possono fare contratti di specie, a specie: ciò è ti do tanta lana bianca, dammene tanta negra: ma dire, questa lana bianca vale più della negra: dammene tanto di più: questo è patto, & contratto illicito alli frati: ma per mezzo del Procuratore questo si può fare. Ma dire, fammi questo, che ti darò tanto pane, ouero legume: è patto illicito: perche in luogo di denari, li dai tale cosa. Similmente tenere le opere a pagamento con farli le spese: perche senza farli le spese si pagaria tre carlini, il giorno: & cō farli le spese,

si paga due carlini: q̃sto nō si può fare: p̃ cau-
 sa, che ti approprij q̃llo d'altri: hauēdolo cer-
 cato p̃ il bisogno delli frati: & poi lo uendi p̃
 vn carlino, che fai di cōputo alle opere. Ma
 far la cerca in particolare di cose da māgia-
 re p̃ le opere, che si tengono a pagamento al-
 le spese del luogo: questo si può fare. Ma far
 comprare il pane fresco per l'opere, & poi
 darlo alli frati, & il pane che toccaua alli fra-
 ti darlo all'opere, questo non si può fare.
 Ma fare la charità a poueri, questo si può, &
 deue fare. Similmente, tenere bettie, & gar-
 zoni, sotto pretesto della fabrica: & poi mā-
 darli per corrieri da una citta all'altra per
 seruitio de' frati: questo manco si può fare:
 per causa che ti approprii il dominio della
 seruitù, che in quello possiedi, & gli fai cor-
 rere il salario al detto, che si deue affaticare
 per quel fine, per quale si paga, se è uero ne-
 cessario: & non per altre fatiche non neces-
 sarie alla detta fabrica. Similmente dire noi
 ui rinonciamo il legato, per causa, che non
 ne siamo capaci: ma uoi per scarico di con-
 scientia, sete tenuti sodisfare: per tanto date
 ci un tanto, & noi ui estinguiamo il legato:
 questo è patto illicito. Seguita essa Regola,
 Niente dimeno per le necessità de gl'infer-
 mi, & per uestire gl'altri frati, &c. Onde il ri-
 corso alla pecunia per la Regola non si con-
 cede, se non per le dette due cause. Il che de

nono notare li frati, quando per non affaticarsi nel caminare, vogliono andare per Mare, con far pagare, le barche: & allhora è dannabile, quando non che la Religione lo mada per necessario seruitio commune della sua prouincia: & che non pate dilatione a douere andare per terra, a trouare il superiore maggiore, accio possa prouedere: & per questo quel Prelato, che lo manda, gli dice, che sopra la sua conscientia si come si è detto del digiuno al fol. 222. dice, che faccia pagare tali barche. Ma detto andare per Mare, quantunque vada con il merito della santa obedientia in forma, a sua sodisfattione, è solo per andar presto senza fatica, per sua chemera di andar vedendo parenti, amici, o Chiese lontane, o per mutare Prouincia, in sua mala conscientia di preuaricatore della sua Regola, ricorrere alla pecunia per pagare dette barche: nella quale preuaricatione concorreno in maggior colpa quelli, che in questo gli consentono, o gli agiutano a trouare detti denari, come si è detto di sopra al fol. 103. Et quantunque la Regola dica solamente due neceffità, ciò è, Preterita, & Presente: per ilche si possa ricorrere alli amici spirituali: nientedimeno, il Sommo Pontefice nel detto cap. Exijt, vt in fol. 43. B. gli hà aggiunto la neceffità imminente, come è per construire, & edificare Chiese; & edificij
per

per loro habitatione: per comprare panni, & libri, in luoghi remoti, & lontani, & altre cose simili, se occorresse. Pur piamente, par che se gli possa aggiungere vn'altra sorte di necessit  di congruentia della Religione: come faria a dire, sono trenta frati nel luogo: vogliono mangiare, & non gli sono piu che due scutelle per minestrare: quantunque si potria aspettare, che doppo che hanno mangiato li due, mangiassero altri due, per non ricorrere alla pecunia: ma perche questo n  conuiene al decoro, & congruentia della religione, per fare andare le cose bene ordinate, per tanto gli conuiene ricorrere alla pecunia per far comprare tanti piatti, o scutelle, qu te bisogneranno per far, che detti frati mangino tutti insieme: & il medesimo si intende delli bocalli, & caraffe. Ma il ricorrere alla pecunia per far comprare corone di paternostri, & altre simili cose, per donare dentro, o fuori della Religione, questo   proibito, per causa, che il ricorso alla pecunia   concesso per la vera necessit  de' proprij frati; la quale necessit , o   vera, ouero dalli frati   dimandata di c gruentia di bellezza: vera  , quando non ha la tunica & ne ha necessit , bisogna hauer la necessit  di congruentia, ci   , ha la tunica, la quale   in cominciata a rompere, & per vergognarsi di portar cose rapezzate, o per non affaticar

si in rapezzarla, vuole la nuoua, questo non
 se gli deue dare, perche è tenuto di rapezzar
 la. Similmente quando il pouero non può
 senza importunità dare la elemosina di q̃l-
 lo, che li frati cercano, in tal termine si può
 far comprarla, essendo vero necessario, sen-
 za leuarla al pouero. Seguita essa Regola, li
 Ministri solamente, & li Custodi habbiano
 sollicita cura secondo li luoghi, & tempi, &
 freddi paesi, come vederanno essere espediē
 te alla necessità. Dice la espositione delli Pa-
 dri dell'ordine, che per Ministri, s'intende,
 tutti i Prelati: Et in queste parole la Regola
 precipuamente esclude tutti li sudditi d'ha-
 uer cura, & sollicitudine di douersi prouede
 re nelle cose temporali, accioche stiano più
 attentamente nelle cose spirituali: poiche
 hanno abnegato la propria volontà, si co-
 me si è detto nel primo capitolo. Et benchè
 parche sia precetto questa cura di vestire li
 frati alli soli Ministri: niente dimeno il Som-
 mo Pontefice nel detto cap. Exijt, vt in fol.
 52. C. dice, perche conuiene considerare il
 tempo della institutione della Regola, nel
 quale quelli frati erano pochi, a compara-
 tione del presente numero: & forse che li
 Ministri, & Custodi allhora pareuano essere
 sufficienti a procurare dette cose necessarie:
 & nondimeno stante la multiplicatione de'
 frati, & la qualità del tempo presente, non
 è ve-

è verisimile, che San Francesco institutore della Regola habbia voluto prefigere, & impo-
 nere a essi Ministri, & Custodi un giogo d'impossibilità: dal quale li frati uengano a
 patire nelle loro necessità. Concediamo però, che essi Ministri, & Custodi possano ef-
 fercitare, & commettere questa cura ad'al-
 tri: deuono ancora quelli frati, alli quali fa-
 rà commesso questo negotio, che precipua-
 mente conuiene, & appartiene a essi Mini-
 stri, & Custodi, essercitarlo diligentemente,
 quando da loro li farà imposto. Seguita es-
 sa Regola, Quello sempre saluo, che come è
 detto, non riceuano denari, ne pecunia. On-
 de per questo gl'antichi veri offeruanti della
 purità della detta Regola nelle constitutio-
 ni capitulari ordinorno, che li frati in niu-
 no modo habbiano Syndico, o procurato-
 re, o altra persona in terra, in qual si uoglia
 modo fosse dimandata: la quale tenga, o ri-
 ceua denari, ouero pecunia, per essi frati, o a
 loro instantia, requisitione, petitione, o in
 nome di essi, per alcun rispetto, o causa: &
 che li frati, quando visiteranno alcun'infer-
 mo, si guardino, direttamente, ne indiretta-
 mente d'indurlo a farsi lasciare alcuna cosa
 temporale: anzi uolendo da sè farlo, non cō-
 sentano: pensando, che non si può possede-
 re in fieme Ricchezza, & pouertà, ne si accet-
 tino legati, contra la determinatione delli

cap. Exijt; ut in fol. 48. B. & cap. Exiui, ut in fol. 83. G. per questo San Francesco, tanto espressamente proibisce li denari, & la pecunia per conformarsi con l'Euangelio di San Matt. al 10. ca. doue il Signore alli Apostoli, quando li mandò a predicare per il Mondo, li prohibi, che non portassero, ne denari, ne pecunia nella borsa. La causa, perche il Signore fece tale prohibitione, la dichiara San Bonauentura in questo passo della Regola, doue dice, che per più cause il Signor fece tale prohibitione: & tra l'altre è per la perfetta estirpatione, della sollicitudine terrena, & manifestare la celeste prouidentia, circa quelli, che attendono, & danno opera alle cose Diuine: & anco per il perfetto disprezzo di ogni amore mōdano: perche tra le possessioni si tuole hauere grā cupidità di pecunie: si come la sacra scriptura nel Ecclesiast. al 10. cap. dice, tutte le cose obediscono alle pecunie: & anco tale prohibitione è acciò che lo stato della persa innocētia, quāto fosse possibile, si rinouasse: nel quale stato, sel'huomo fusse perseuerato, tutte le cose fariano comuni: & niuna proprietà faria contratta d'alcuna moltitudine, ouero persona. E da notare tra li frati, che quando vengono concessioni de' Sommi Pontefici concesse a qualche confraternità, o persone particolari, nelle quali concessioni com-

man-

mandasse alli frati Mendicanti, che nelle loro Chiese debbiano fare cerca de' denari: & quelli poi consignare alli detti: & quantunque dicesse, etiam ordiniamo alli frati Minori, che non ostante la loro Regola, questo debbano essequire: in questo non si concludono li frati Capuccini: & non deuono fare simile cerche: si bene che deuono raccomandare alli populi a volere fare simili elemosine alli detti, o a chi da loro parte uenirà: ma non deuono intricarsi nel riceuere esse pecunie: quantunque in dette Bolle dicesse, nō ostante la loro Regola, & poi conclude, derogando quibuscunque concessionibus, &c. essi frati Capuccini non sono compresi, per essersi obligati alla offeruantia della. Exijt, & Exiui, la causa, che detti frati Capuccini non sono compresi in tali Bolle è, perche a essi non solo dalla loro Regola, & concessione di Papa Clemente IIII. ut in Compend. Priuileg. tit. Exemptio, nume. 1. ma gl'è anco prohibito dalla legge comune, ut in cap. Exijt, & Exiui, ut in fol. 46. D. 82. F. doue se li prohibisce ogni contrattatione di denari, & di tenere cassette: & per questo, per uolere, che detti frati Capuccini siano tenuti a fare cerca di denari, & quelli ritenere ad' instantia di essi: bisogna, che in detta Bolla dica, & alli frati Minori della offeruantia: non obstante la loro Regola, &

prohibitione fatta dalli nostri Predecessori,
 ma etiam del cap. Exijt, & Exiui, de verb. si-
 gnific. in 6. & Clement. Ordiniamo, che tali
 pecunie debbano riceuere: Efsi frati Capuc-
 cini con buona conscientia possano restare
 di non essequire tale Bolla, come cosa, che
 non dice a efsi: la ragione è, che quella pa-
 rola, che dice, derogando quibuscunque
 contrarijs: s'intende, derogando a tutte le
 concessioni particolari, che non se ne hà no-
 ticia in publico delli particolari priuilegij
 che i Sommi Pontefici hanno concesso alle
 particolari Religioni: & queste concessioni
 vengono a derogare detta clausula deroga-
 toria: ma quando la prohibitione è fatta da
 publica legge vniuersale: allhora è necessa-
 rio, quando il nouo ordine vuole quella de-
 rogare: li bisogna farne particolar mentio-
 ne d'essa legge: dicendo non ostante la loro
 regola, & vniuersale prohibitione della leg-
 ge commune del c. Exiit, & Exiui, de uerbo.
 signif. & alijs quibuscunq; contrarijs: allho-
 ra li frati Capuccini deuono obedire, & nō
 altramente: laquale concessione è imposs-
 bile fatli, di uolere derogare a una legge tan-
 to uniuersale, & pregiudiciale; per fare pia-
 cere a un particolare: & per questo come co-
 sa impossibile, che tutte queste mentioni in
 essa siano, posso dire, che non dice a noi, &
 quando pur gli fossero; posso dire, che du-
 bito,

bito, che nō siano false, & per questo mi uoglio annotare il foglio, & anno del registro, & scriuere in Roma, che si certifichino li nostri Padri della uerità di tale concessione, quantunque dette bolle fussero stampate in Napoli, questo posso dire.

Capitolo Quinto, tratta del Silentio & modo di parlare alla grata, vt in fol. 121.

DAll' hora di compieta, fin' a terza, le forelle tengano silentio : eccetto quelle, che seruono fuori del Monasterio. In Chiesa, & in dormitorio tengano silentio perpetuo. In refettorio, solamente mentre mangiano. Ma nella infermaria sempre sia licito alle forelle di parlare discretamente per recreatione, & seruitio delle inferme. Possano anchora in ogni luogo con voce bassa parlare breuemente di quello, che sarà necessario. Non sia licito alle forelle di parlare al parlatorio, ouero alla grata, senza licentia dell' Abbadessa, o sua Vicaria. Et hauuta la licentia non ardiscano di parlare al parlatorio, se non vi saranno presenti due forelle, che odano quello, che si parla. Ma alla grata non presumano d' andare, se non vi saranno presenti tre assignate dalla Abbadessa, o sua Vicaria di quelle discrete, che sono elette da tutte le forelle per consiglio dell' Abbadessa.

fa. Questo modo di parlare siano obligate di offeruare, quanto è possibile, l'Abbadessa, & sua Vicaria. Et questo della grata si faccia rarissime uolte. Ma alla porta in nessun modo. Alla grata dalla parte di dentro sia posto vn panno, il quale non si leui, se non quando si predica, o qualche sorella parlasse ad'alcuno. Habbiano anchora la porta di legno congiunta bene l'vna banda della porta cō l'altra, con le stanghe, & con due ferrature di ferro diuerse: accioche massimamente la notte, si ferri con due chiaui, delle quali l'vna ne habbia l'Abbadessa, & l'altra la sacristana. Et stia sempre serrata: se non quando; si ascolta l'officio Diuino. Et p le cause dette di sopra nessuna forella auanti il leuare, o doppo il tramōtar del sole debbia parlare in quallūque modo ad'alcuno alla grata. Al parlatorio stia sempre dalla parte di dentro vn panno, che non si rimoua. Nella Quadregesima di San Martino, & nella Quadragesima maggiore niuna parli al parlatorio, se non con il sacerdote per la confessione, o p altra manifesta necessità: il che sia riseruato nella prudentia dell'Abbadessa, o sua Vicaria. In quanto a questo Quinto capi. è, tanto chiaro da se, che non bisogna altra espositio ne, solo notificare, come li medesimi luoghi di silentio erano ancho prohibiti dalla legge commune, nel cap. Cum ad Monasterium.

rium. de stat. Monach. doue espreffamente si ordina perpetuo filētio nell'Oratorio, Refettorio, & Dormitorio: per dare occasione d'essequire la sententia del terzo ca. delle lamentationi di Hieremia, che dice, sederà la sorella solitaria, & tacerà, o starà in silentio, imperoche si è leuata sopra di se, ciò è, per contemplatione. Ma quando fosse necessario alcuna volta, che la sorella douesse parlare; deue ricordarsi quello, che nel santo Euangelio, il Signore disse, che d'ogni parola ociosa renderemo conto nel giorno del giuditio: Et ocioso si dimanda tutto quello, che si dice, il quale non è vtile, ne a quella, che parla, ne a chi ascolta: Et per questo, quando parlerà; subito dimostrerà il pfitto, che ha fatto nell'avia d'Iddio, cioè se hà atteso alla salute della sua Anima, parlerà di cose spirituali, & sarà breue, per ritornarsene presto in cella, a continuare l'esercitio spirituale, che haueua cominciato. Ma se la sorella è uana, o vna perdi giornata, parlerà di cose vane, ridiculose, & disutili: & che non solo lascia d'andare in choro a dire l'officio Diuino con l'altre sorelle spirituali; ma ancora la sciarà il mangiare, per stare a ciarlare con questa, & con quella.

*Seguita il Quinto Capitolo della Regola delli
frati, quale tratta del lauorare.*

QVelli frati, alli quali il Signore hà dato gratia di lauorare:& nel Testamēto dice. Et io cō le mie mani lauoraua, & uoglio lauorare & tutti gl'altri frati fermamente voglio, che lauorino, &c. Doue è da notare, che a San Francesco li pareua, quasi impossibile, che li frati sempre stessero essercitati, & in actu sempre stessero in oratione; & questa fù la causa d'introdurre il lauoro: & in questo San Bonauētura dice, che per tre ragioni San Francesco ordinò il lauoro, ciò è per escludere l'otio: per infiammare alla deuotione: & per acquistare le cose necessarie al corpo, & per questo, quando li frati uolessero viuere mediante essercitio, o lauoro: dà il modo, che deueno tenere, dicendo, a chi il Signor'hà dato gratia di lauorare, ciò è arte acquistata, habilità, forze corporali, & modo di lauorare, lauorino fidelmente, ciò è, rispetto di se stesso, & del prossimo: lauorare senza inganno: dando ad'intēdere vna cosa, per vn'altra. Et deuotamente, ciò, è, ragionare sempre di cose d'Iddio: cō dire Psalmi, & altre orationi, & cose spirituali: & tutto farlo a gloria de Iddio, si come dice San Bonauentura. Et in questo dice la espositio-
ne

ne di frate Hugone , che sono inescusabili quelli , che nel secolo s'affaticauano : & poi nella religione si danno all'ocio : ouero s'affaticano assai manco, che non fariano al secolo per loro necessit , ouero commodit : perche la mutatione del stato ricerca perfettione, & non mancamento: Per tanto quando il padre vicario uede alcuno, che h  gratia di lauorare : si come il calzolaio , o altro artigiano, le deue permettere, che lauori, si che viua di lauoro , si come vuole la regola; & il Sommo Pontefice lo manifesta nel capit. Exijt. ut in fol. 33. C. Quandoche dice, che li frati in tal modo hanno commesso, & confidato se medesimi alla prouidentia Diuina nel viuere, che non hanno per  in tutto dispreggiato la uia della puisione humana: che per quella non possano sostentarsi, p vno di questi tre modi , come   a dire , delle cose, che per liberalit  se li offeriscono; delle cose, che mendicando humilmente si trouano : & che per uia di lauoro si acquistano: liquali tre modi di uiuere sono stati gia espressamente prouisti dalla regola: Et per questo dicendo San Francesco , che li frati facciano il lauoro diuotamente: dimostra, che quando li frati s'affaticano , & in particolare nel caminare per il merito della santa obedientia, non deuono perdere il tempo in ciarlare cose vane, & ociose: ma deuono

no fare tal viaggio diuotamēte cō dire Psalmi, & altre orationi: accioche facciano tal lauoro di caminare diuotamente, si comē dice detto quinto cap. della regola; & le constitutioni regolari lo dichiarano, quando che ricordano alli frati, che d'ogni parola ociosa darāno cōto nel Giuditio, che farà Iddio con l'anima. Seguita essa regola, Talmēte che escluso l'ocio, inimico dell'anima, nō estinguano lo spirito della santa oratione, & diuotione: al qual spirito l'altre cose temporali deuono seruire: Tutti gl'espositori concordano, che l'esercitio spirituale è maggiore, che l'esercitio corporale. Et per questo l'esercitio, che si fa per la offeruantia regolare, di quelle cose, che per la obedientia sono imposte; come sono officij d'humiltà, di charità, & simili: quando si fanno allegramente per amor d'Iddio: tutti conseruano lo spirito della santa Oratione: poiche non cessa di orare, chi non cessa di bene operare. Mal'esercitio, che estingue lo spirito, è quello, come dice la espositione del Pisa; ciò è, che scordatosi delle cose spirituali, mette in opera le suggestioni, & mali pensieri, che li dice il Demonio, attende alla consolatione della carne, & alla solitudine mondana. Esercitio ancora, che estingue lo spirito, è il lauoro vano, & di niuna consolatione spirituale; si come è il perdere tempo in fare te
ste

ste de morti, crocette, & altre fatiche, che nō sono necessarie alli frati; per donare a questo, & a quello, il lauorare dalla mattina alla sera, come lauoratore, per riceuere la mercede: questo anco estingue lo spirito. Ma q̃llo, che si affatica per la obedientia, caminando con tempo di pioggie, freddo, caldo, facēdo la cucina, l'horto, infermaria, cerca, & altri officij vtili alla osseruātia regolare, & tutto lo fà secondo quella intentione, con la quale uenne a farsi Religioso; quale era semplicemente d'affaticarsi, esso più de gl'altri; per l'amore de Iddio, & osseruātia della sua promessa regola, sempre stà allegro, & contento, che lui essequisce le diuine inspirazioni, tanto nel spendere tutto il suo tempo, o nelle cose spirituali, o corporali per conseguire il suo fine, per il quale esso è uenuto alla religione, per affaticarsi, & non stare a spasso; & dire con san Paulo, io castigo il corpo mio, & lo riduco in seruitù: Et per questo dice la espositione di fra Pietro Giouanni, che deue essere molto lontano dall'huomo perfetto: ouero che secondo la forma Apostolica vuole attendere d'andare a perfettione: immaginarsi, che con la sola oratione vocale del Diuino officio, o delli Pater nostri, di sopra talsati li debbia bastare. Et per questo bisogna al uero professo: d'esser con fatti: & non con il solo habito, & darsi corpo di buō
t empo

tempo come gli altri frati perdi giornata, & per ciò gli è necessario sempre tenere in mente di effequire quello, che la sacra scrittura nella seconda epistola di San Pietro al capi. primo dice. Simon Petrus, seruus, & Apostolus Iesu Christi ihs, qui coræqualem nobiscū fortiti sunt fidem, in iustitia Dei nostri, & Saluatoris Iesu Christi: Gratia uobis, & pax adimpleatur in cognitione Dei, & Christi Iesu domini nostri: quomodo omnia nobis diuinæ virtutis sue, quæ ad vitam & pietatem donata sunt per cognitionem eius, quæ vocauit nos propria gloria, & uirtute, per quem maxima, & pretiosa nobis promissa donauit: ut per hæc efficiamini diuinæ confortes nature fugientes eius, quæ in mundo est, concupiscentiæ corruptionem. Vos autem curam omnem subinferentes ministrare in fide uestra uirtutem, in uirtute autem scientiam, in scientia autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatem, in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem fraternitatis charitatem. Hæc enim si uobiscum adsint, & superent, non vacuos, nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Iesu Christi cognitione. Cui enim non præstò sunt hæc, cæcus est, & manu tentans, obliuionem accipiens purgationis ueterum suorum delictorum. Quapropter, fratres, magis satagite,

te, vt per bona opera certam vestram vocationē, & electionē faciatis. Seguita essa regola, Ma della mercede della fatica riceuano le cose necessarie del corpo per se, & per li suoi frati, eccetto denari, ouero pecunia. Dice la espositione di Fra Pietro Giouāni, che S. Francesco pone un certo termine nel riceuere, cioè, le cose solo necessarie a se, & alli frati: ancora esclude li denari; cioè ogni cosa, che si dà in loco di pagamento per poi farla uendere. Doue ancora dimostra S. Frācesco, che la fatica, che hanno a fare li frati: vuole, che sia in cosa aliena, ouero in materia di persona aliena: sì come il frate, che è hortolano, se vuol viuere di lauoro per riceuere la mercede, hà da fare l'horto in territorio de' secolari; & non delli frati: talche la possessione, & proprietà della terra hà da essere de' secolari: perche se questo lauoro lo facesse nell'horto delli frati, & poi facesse uendere l'herbe, che hà fatto, faria pprietaryo: & così anco il calzolaio, che uole uiuere di lauoro, hà da fare scarpe nel corame de' secolari, & che la mercede, che riceue, non sia materia, che doppo lauorato hauesse a uenire in nome delli frati; ma può riceuere corame per fare le suole alli frati, & altre simili cose: quali possono seruire per seruitio de' frati: & così il tessitore de' panni, & il frate ferraro, & simili, possono riceuere lana, ferro,

ferro, & simili, per souenire alla necessità de' frati; tanto per il uitto, & vestito, quãto per il culto Diuino, & per il studio d'acquistare scientia: dellequali cose si concede l'uso per la Regola alli frati, come dice il ca. Exiit, vt in fol. 36. B. Talche per l'uso di tali cose possono li frati riceuere le cose necessarie, come dice il Brandolino. Seguita essa Regola. Et questo humilmente, come si conuiene alli serui di Dio, & alli seguitatori della santissima Pouerità: Dice la esposizione di frate Hugone, che li frati con humiltà deuono di mandare la mercede; & non con imperio, & dominio, o litigio: ma con pregare, si come fanno li poveri, liquali non hanno in quello, che dimandano, nulla proprietà: doue esso santo, non a litigare, ma alla elemosina uole, che si ricorra: si come lo manifesta nel suo Testamento, quando dice: Et quando non fusse dato a noi il prezzo della fatica, ricorriamo alla mensa del Signore, domandando la elemosina da porta, in porta. Ma si bene possono eshortarlo, che proueda alla sua anima, come dice il cap. Exiit. ut in fol. 42. F. di quello, che non si uole portar fidele nel spendere la elemosina, che gl'è stata commessa. Et perche in questo capitolo si tratta del lauorare: & anchora nel Testamento S. Francesco dice: Et tutti quelli, che non fanno lauorare, imparino. Si dubita, se
la

la intentione di San Francesco, è che tutti li frati siano tenuti al lauoro manuale: ouero alcuni d'essi: a questo risponde il Sōmo Pontefice nel detto cap. Exijt, vt in fol. 53. D. doue dicē: Non pare, che la intentione dell'instituente sia stata, che li frati, li quali attendono allo studio, & alli Diuini officij, & Ministerij, gl'obligasse, o astringesse alle fatiche, & operationi manuali: poiche per l'esempio di Christo, & di molti Santi Padri, questa fatica spirituale, tãto è di maggior importantia, & è preferita alle corporali: quanto e più degno l'essercitio dell'anima, di quello del corpo. Onde dichiariamo, che quelli, che non sono occupati nell'essercitio spirituale, ne alli seruitij degl'altri frati: quelli sono compresi dalle dette parole, accio non viuano ociosamente. Et per questo hà detto bene la esposizione del sopradetto Frate Hugone, che sono inescusabili quelli, che nel seculo s'affaticauano notte, & giorno per poter viuere, & mai, per ammalato che fusse stato, haueria pensato di pigliare rimedio, o medicina di manna, o di valuta, & poi entrato nella Religione, tãta fatica vuole fare, quanta ne vede fare, da chi mai nel seculo faceua altro, che commādare alli suoi serui, & quando esso, che era faticatore, poi nella Religione è ammalato, vuole essere gouernato con quella solitudine di seruitù,

& di rimedi, come se fusse figlio d'un gran Signore: & per via di tale medicatione deu-
 ue confiderare la sua pouertà, che nel feco-
 lo lasciò: viene volontariamente a nume-
 rarli tra quelli infelici, de' quali San Hiero-
 nymo contra di essi esclama. Come si dirà
 nel 6. cap. di questa Regola delli frati. Et di
 quì viene, che li frati per non affaticarsi fi-
 delmente, tanto laici, quanto chierici, man-
 dano chiamando questo, & quello secola-
 re, che vengano la festa a lauorare nelli loro
 Monasterij, & molte volte non per fatiche
 di necessità, ma solo di chimera del guardia-
 no, ouero è fatica alquanto vtile, & si po-
 tria fare tra vno mese dalli frati, & per farla
 in otto giorni, non si curano far contra il
 precetto della Chiesa di non fare lauorare
 la festa, con ammiratione degl' istessi secola-
 ri, con aprirli la porta, che essi facciano peg-
 gio nelle loro case, & possessioni, dicendo se
 li frati fanno faticare tutto il giorno, o la
 maggior parte, della festa, senza necessità cui-
 rabile, & non sene parla, quanto maggior-
 mente debbo farlo per me, che ne tēgo più
 bisogno di essi, & quello, che è peggio, quan-
 do essi faticatori nel faticare, o li loro gar-
 zoni, che aspettano la festa per riposarsi, &
 poi vederli venire il cōtrario, cominciano
 a bialtemare, & la festa, & li Santi, & di que-
 sto pensano li frati esserne senza colpa di do-
 uerne

uerne piāgere la pena di tale peccato di bīastema: se questo pensano, s'ingannano, poichè la Regola generale dice, qui causam dāni dat, damnum dedisse videtur, & questo si conferma nelli noui modi, che San Thomaso nella 2. 2. q. 62. art. 7. assegna per la communicatione delli peccati alieni, come se fossero proprii, & per questo non pensino essi frati, quando vanno passeggiando con li mantelli, mentre detti secolari faticano, & bīastemanò, o peccano, che, perche essi frati non fanno essi dette fatiche, siano liberi di douerne piangere dette pene, che se questo pensassero, s'ingannano: per il che meglio faria per essi tali fatiche farle cō le mani proprie, & restariano obligati alla pena di solo hauere lauorato: ma facendosi per mano de' secolari parteciperanno, & della pena di hauere trasgredito la festa, & della bīastema, che per tale fatica hà commesso, & del mal' essemplio dato, & a frati spirituali, & a secolari, per il che deuono molto bene li frati pensare, prima che quelli chiamino.

Capitolo Sesto, quale tratta, che le sorelle non riceuano alcuna possessione, ò proprietà, per sè, o per interposta persona, vt in fol. 122.

DOppo che l'Altissimo Padre Celeste per sua gratia si degno illustrare il cuor

re piùo, che per esēpio, & dottrina del Be-
 tissimo Padre nostro Francesco facesse pe-
 nitentia, poco doppo la conuersione sua:
 volontariamente li promisi obedientia, in-
 sieme con le mie sorelle: vedendo il Beato
 Pouero, che non teneuamo alcuna pouer-
 tà, fatica, tribulatione, & dispreggio del secu-
 lo: Anzi che queste cose teneuamo in luogo
 di gran delicie: mosso per pietà, scrisse la for-
 ma di viuere, in questo modo: Perche per
 inspiratione del Signore vi fete fatte figlio-
 le, & serue dell' Altissimo, Sommo Re, Pa-
 dre Celeste, & vi fete sposate al Spirito San-
 to di viuere secondo la perfettione del San-
 to Euangelio, voglio, & prometto per me,
 & per li miei frati sempre hauere diligente
 cura, & speciale sollicitudine di voi, come di
 loro. Ilche mentre visse, adempì diligente-
 mente, & volse fusse sempre adempito dalli
 frati. Et accioche nō declinassimo dalla san-
 ta pouertà, che haueuamo abbracciata, & an-
 chor accio che fosse saputo dalle sorelle,
 che vñerò appresso: poco auanti la sua mor-
 te scrisse un'altra uolta la ultima sua volon-
 tà: dicendo. Io Frate Francesco piccolino
 uoglio seguire la uita, & pouertà dell' Altis-
 simo Signor nostro Giesu Christo, & della
 sua Sātissima Madre: & perseverare in quel-
 la infino al fine: & prego uoi tutte Signore
 mie, & ui consiglio, che uiuiate sempre in
 questa

questa santissima uita, & pouertà: & guarda
 teui molto di partirui da quella in modo al
 cuno, ne per dottrina, ne per consiglio di
 qual si uoglia persona. Et si come con le mie
 forelle sempre son stata sollicita di offeruare
 la santa pouertà, la quale habbiamo promes
 sa al Signore Iddio, & al Beato Francesco,
 così siano obligate di offeruarla inuiolabil
 mente infino al fine l'Abbadesse, che mi
 succederanno nell'officio, & tutte le suore:
 ciò è, in non riceuere, o hauere possessione,
 o proprietà, per sè, ne per interposte perso
 ne, ne anchora hauere alcuna cosa, che ra
 gioneuolmente si possa dire proprietà, se
 non quanto terreno ricerca la necessità, per
 honeltà, & rinouatione del Monasterio: &
 quel terreno non sia lauorato, se non per
 fare horto per la necessità loro. Questo ca
 pitolo fa molto chiaro tanto il seguente ca.
 della Regola de frati, quanto l'ottauo cap.
 della istessa Regola di Santa Chiara: & co
 me questo cap. fa noto della uera intentio
 ne degli instituēti, per questo si deue nel co
 re scolpirlo in lettera d'oro: tanto dalle so
 relle, quanto dalli frati, ne si deue dalli frati
 allegare in simili, con dire, & perche Santa
 Chiara, & San Francesco hanno concesso
 la proprietà del sito alle monache: così si de
 ue intendere del nostro sito: pche non è ra
 gioneuole tale similitudine: essendo che li

detti instituenti antiuedeuano, che con il toglierli la proprietà di tale estrema necessità del sito di dette forelle, saria rimasta a persona particolare, quale uinto da qualche tentatione haueria angariato dette forelle a cōsentirli, o cacciarle dal suo monasterio: & perche non conueniua, che dette forelle douessero stare a questo pericolo di douere alla improuista uscire, & andare cercando, chi le ricettasse: per questo prudentemente dalla loro Regola gli è leuata detta occasione, accioche siano libere in detta habitatione, & stiano in quella, quanto a dimostrare atto di proprietà, dominio, & attione, come se stessero in terra aliena, come uere peregrine, & forastiere, come si dice nell'ottauo ca. di detta Regola di Santa Chiara: la quale cōcessione di sito, non era necessario concederla alli frati, quali possono andare da città, in città, tanto soli, come accompagnati senza essere costretti da occasione di pericolo di honestà. Ne per questo da dette forelle si deue produrre in consimili, dicendo si come è concesso questa perpetuità del sito del Monasterio, così si può intēdere dell'altre cose per conseruatione del nostro uito: ilche gl'è espressamēte prohibito, & dal detto capitolo, & dallo ottauo: & per conseguente dette forelle non possono hauere, o tenere, ne casa, ad'affitto, ne terra, ouero hor

to da farlo lauorare fuora del Monasterio, ne selua da tagliare, ne peschiere, ò caccia d'animali, per affitarle, o locarle, ne censi annuali, possessioni, elemosine perpetue, ne intrate etiam per dieci anni, non si possono riceuere, ne granari di grano, o di altre legume, o vittuaglie, o cellari di vino, & oglio, tãto grandi, che di quelli ne auanzi, per vendere, o per prouisione di tutto l'anno: ancorche siano cercate per elemosine, ne possono hauere mandre di pecore, o di bestiami, ne in virtù di questo capitolo possono hauere vasi, d'oro, argẽto, o di cosa preciosa: ne thesaurizare oro, argẽto, o cose preziose, o prouisione di cose, che basti da vno anno all'altro: & anco in virtù di questo capitolo, deuono in tutte le loro cose, & attioni, sempre con ogni diligentia fare, che riluca la santa pouertà, spogliata da ogni curiosità, & superfluità: & circa li legati fatti p testamento sempre si deuono intẽdere esser fatti in quel modo, che a esse sia licito poterli riceuere, ciò è, nel modo, & forma, che determina il detto cap. Exijt, vt in fol. 48. A. 50. E. a fine, che quelli, che tali legati fanno, non perdano il merito del dono, & purità della loro conscientia, lasciando cosa illicita alla professione delle nostre sorelle tanto in generale, come in particolare.

Segue il Sesto capitolo della Regola delli frati, quale tratta, che niente s'appropriino, et del comandare la elemosina, & delli frati infermi.

LI frati niente s'appropriino, ne casa, ne loco, ne alcuna cosa. Et perche in ogni uno si troua il proprio, si come al Leone, la forza, al Predicatore, il predicare, alli frati Benedittini, & Certosini, l'hauere proprio in commune: cosi ancho nelli frati de la uera offeruantia della regola del Seraphico S^a Francesco si ritroua la pouertà offertali per la loro regola, dicendo, che niente se appropriino. Doue dalle sopradette parole precettue, tanto del presente capitolo; quãto che l'istesse si dicono anco nell'ottauo capitolo della detta regola di Santa Chiara: si moue il seguente dubbio, videlicet, li frati, & le Monache hanno finito la loro Chiesa con l'elemosine di diuerse persone fatta per seruitio, & utilità presente, & futura della loro religione. Venirà un Principe, o altro Signore, & dirà, voglio pagare, o per elemosina spendere in vostro seruitio, quanto sarà apprezzata questa vostra Chiesa, cō questo, che voglio ponergli le mie arme, o insegne, & farui la mia sepultura, & non voglio, che altro, tanto in detta sepultura, quãto in det-

ta Chiesa s'habbia a sepelire: ouero senza ponergli arme, o insegne ī alto, ma solo nella detta sepultura. Si dimanda, se questo, per qual si voglia presente necessitā, dalli detti professi si deue concedere. Si può concedere. Et come si può concedere; acciò, non si faccia contra il uoto; di nō appropriarsi cosa alcuna; & per non perdere detta elemosina offerta.

Circa il douersi concedere; dico, che non si deue: la causa è, che il Monasterio, quale è perpetuo; non deue subito annegarsi in tale offerta, ne deue considerare la presente offerta, quanto che deue con ogni diligente studio di diuersi Dottori considerare il futuro succedere per il tempo auenire: nel quale può occorrere nuoua, & maggior necessitā, o per conto di tuoni, & tempesta, o di fuoco, o d'altra ruina: & in questo può succedere, che vn Signore per la diuotione, che porta al Monasterio, & per tale necessitā offerirà il prezzo duplicato, & triplicato, di quanto vale detta Chiesa: con questo, che solamente si possa fare vna sepoltura in detta Chiesa: & ritrouandosi essere concessa con tale conditione, che non s'habbia da far sepelire altri; & per questa erronea cōcessione de gl'antecessori si perdera tale offerta; con dare occasione a detti successori, di far giudicare, che detti professi, che tale erronea concessione

sione fecero: erano senza giudicio & che solo attendevano a ricevere, per satifsare di compire quelle cose, che gli veniuano di chimera, cō ruina di quelli, che poi succedevano per hauerli chiusa la porta, per laquale si potessero agitare: & con dare ammiratione, & mormoratione, & mancamento di deuotione; essendo che dieci milia ducati si sono trouati per amore di Dio per fare il Monasterio, & Chiesa, senza niuna soggettione di nuoua obligatione: & poi vi sete annegati dentro una miseria, per compiacere a vn solo, & dispiacere a mille deuoti, quali di continuo vi soueniuano nelle vostre vere occorreti necessità & come tale cosa con vostra inquietitudine saperanno, & come in quella uederanno, l'arme, o epitaphio di particolari, per il che, se gl'altri vostri deuoti benefattori non haueuano intentione di volersi sepolire in dette Chiese, per nō darli disturbo: con il vedere insegne, o epitaphio di particolare; con essere introdutta tale nouità: vogliono in quelle sepolirsi: & negandolo, si uenirà a dare potentissima occasione alla rilassatione di procurrare, p ogni uia d'hauere proprio, & in particolare, & in generale: poiche le elemosine delli deuoti cesseranno, per essere partiali in concedere sepoltura a questo, sì, & a quello, no; doue quando andarete, o mādarete per la elemosina, vi

rispon-

rispōderāno, che nō andate a quelli, alli quali haueate concessa la sepoltura, & datoli q̃llo, che con le loro elemosine haueuano fabricato per uostro uso necessario: contra il loro volere vel' haueate appropriate, & vendutele ad'altri: che essi vi prouedano; & non a essi, che sono rimasti ingānati, da voi: & co-
 fidarete uera occasione, di uiuere inquiete, & infelici: & per questo in niuno modo si de-
 ue concedere.

In quanto se questo si può concedere per publico instrumento fatto per mano di notaro, in assignarli la detta Chiesa: ouero un particular luogo dentro di essa per farci una sepultura: volerlo concedere per uia di publico instrumento fatto per mano di notaro, & testimonij. Dico, che detta stipulatione dalli Dottori è dimandata attione iuridica: ouero atto giuridico di propria possessione di giurisdittione, o dominio: con potestà di obligarla, & cederla: & cō obligatione di mātenerla a quello, che la cōcede: Et quādo poi con il buono non la vuole mantene-
 re, a quello, a che per detta uia di stipulatione l'ha concesso: lo può fare astrengere per via di legge, a mātenerla la cosa, che ha concesso per detta stipulatione. Et quando allegasse, che non potena obligarsi, stante la particolare legge, allaquale esso era soggetto: alhora per via di detta legge, stante detta stipula-

pulatione : farlo punire, come falsario, & truffatore: Et per questo alli professi della osservantia della regola di San Francesco, & Santa Chiara, per la quale professione sono incapaci di ogni atto di proprietà, tanto in commune, come in particolare: tale atto di stipulatione, è atto di pessima proprietà contra il loro voto: & anco se tale atto di stipulatione si facesse dal Procuratore del luogo, procuratorio nomine: ma quando si stipula, li detti professi stanno presenti a intendere q̃llo, che il notaro dice; & nō contradicono: q̃sto stare p̃senti, & nō cōtradire: è il medesimo obligo, come se gl'istessi p̃fessi hauessero stipulato, sēza nome di procuratore: & p̃ conseguēte è atto alla loro professione illecito, & espresamente prohibito, vt infra.

Et si de facto, ditti professi vinti dall'auaritia di quella quantità de' denari offerti facessero il contrario, ciò è, concedendo detta Chiesa, o luogo particolare, con promissione di non farui sepelire altro: si dimanda, se questo si deue osservare senza obligo di quanto prima annullarlo, tanto dalla parte delli concedenti, quanto anco da quelli, a chi è stato concesso. Dico secondo la commune opinione, quale vuole, che quando la legge in uno termine si ritroua determinata: si deue regolare sempre secondo essa: & quando non u'è tale determinatione speciale; si de-

ue ricorrere alla confimile determinatione: onde effendo la regola di San Francesco, & di Santa Chiara eguale, & fimile, & confimile circa il non douere appropriarfi cofa alcuna; & di non douere obedire a niuna cofa quale fia contra l'anima, o la regola: Et per questo dico, in quanto a quello, che mediante il suo denaro tale cofa hà procurato: s'effo hà dato tale quantità di denari per elemosina per amor d'Iddio, deue effequire quello, che si legge nella vita de' Santi Padri: che andando una Signora a uisitare li Santi Padri dell'Heremo, donò vna grossa quantità di moneta a uno santo Padre, il quale pigliò detti denari senza farne stima: & per il suo discepolo li mandò distribuendo tra li altri Padri, che in quelli cōuicini stauano: pilche qlla signora s'ammalò, pche tãto poco conto facesse di così gran quantità: & disse: sapiate padre, che questa è tanta quantità di denari: allaquale rispose il Sãto Vecchio, & disse: o questa quãtità l'hauete portata à me; & non a Iddio, accio ve n'habbia gratia: & in questo fate bene a dirmi la quantita, ouero l'hauete portata alli poueri serui d'Iddio: & in questo non bisogna dirmi la sua quãtità: poiche effo Iddio, quale deue retribuire, fà il numero, & peso: & per questo dico, che tale signore hà dato tale quantità di denari per l'elemosine per amor d'Iddio: non de-

ue, ne può pretendere altro, se non che preghino Iddio p esso, & stare a mercè, che quando morirà, lo facciano sepolire in detta chiesa. Ouero hà fatto questa detta elemosina cō q̃sto, che se li dia q̃lla attione in detta Chiesa, che detti professi, stante detta loro stretta professione, non possono, ne deuono dare, etiam per le ragioni di sopra numerate: & in questo esso secondo la determinatione del detto Sommo Pontefice in cap. Exijt. in vt in fol. 48. A. quale parlando di quello, che non sà l'obbligo della stretta obseruantia di dette regole, dice, che, non è, uerisimile, che vno uoglia offerire, & mandare elemosina alli serui d'Iddio di maniera, per laquale, ne habbia da perdere il merito, & lo effetto d'essa elemosina. Onde se gli è stato detto, che essi professi per la loro professione non possono, ne cedere, ne promettere cosa alcuna, che significhi, o dimostri proprietà: & esso non hà voluto credere; ma prima che spendesse detta elemosina, hà cercato di trouare via, & modo, per il quale habbia la sua securtà, di quella attione, o di sepultura, o che altro in quella Chiesa essi professi non facciano sepolire: & in tal termine, stante detta Ecclesiastica determinatione di perdere il merito, & effetto della elemosina: poiche mediante essa hà procurato, o permesso che se li conceda detta indebita cōcessione, che
non

non conuiene alli detti professori, di appropriarsi quello, che li particolari con le loro elemosine hanno fatto: del quale essi professori non li compete altro, che il semplice vso di fatto: spogliato di ogni iurisdittione: & per ciò esso, che tale concessione ritiene, è obligato appresso Iddio, non solo di hauere perso il detto merito, & effetto di essa elemosina: ma anco obligatosi appresso la Diuina giustitia, di douer piangerè la pena della transgressione di detta Regola per tutti quelli, che per hauere quella quantità di pecunia per adempire le fabriche delle loro chimerche hanno preuaricato in concorrere a tale prohibito consentimento: & questo per la regola vniuersale della legge, che dice, qui causam damni dat, damnum dedisse vi detur: & anco per la Regola assegnata da S. Thomaso nella 2. 2. q. 62. art. 7. della communicatione delli peccati alieni: & per conseguente, mentre che dalla banda sua quanto prima non annulla, quanto in suo fauore s'hà fatto concedere, da chi non può, ne deue, è incapace di assolutione, per hauere con la sua pecunia corrotto, & fatto fare li detti professi contra la loro professione fatta a Iddio: & massime quando li fù detto, ouero douea diligentemente far uedere, che tali concessori non uenissero per la cupidità della sua pecunia a preuaricare alla detta

loro

loro professione, di non douersi appropriare cosa alcuna: & questo è il mio parere circa quello, che hà dato detta elemosina.

In quanto alli professi, che tal cosa hanno concessa, & gl'altri, che sono successi in detto officio, mentre che con effetto, & con ogni diligentia non annullano tale concessione di atto proprietario, sono incapaci di assoluzione come conseruatori di proprietà, quantunque apparesse etiam licentia dell'Illustrissimo Cardinale Protettore, quale concedesse, che detti professi potessero tale concessione concedere, per via di qual si uoglia forte di scrittura: accio vaglia detta concessione: la quale licentia de' superiori, s'intende subreptitia: ciò è, o per inauertentia, ouero che gl'haueffero detto, che altre volte hanno concesso, o stipulato per publico instrumento: che sempre che tale stipulatione hanno fatto: è stato contra la loro Regola, come si è detto: & per conseguente detto Illustrissimo Protettore hà presupposto, che essi professi, come esperti della loro professione, tal cosa, con sua licentia, dalla loro Regola gli fusse concesso: ma se fusse stato informato, che la detta Regola proibisce tale atto di proprietà, & limita, che la podestà di detto Illustrissimo Protettore, non uole, che sia, se non in correggere li transgressori della detta Regola, e conseruarli nel-

nella ofseruantia della santa pouertà: efso in conto nefsuno haueria concesso tale licentia, & per conseguente è come, non ci fusse: inquanto che si allegasse, che le dette Regole cōmandano douersi obedire al Prelato in tutte le cose, si risponde, che dette regole, anco commandano alli detti Prelati, che non habbiano da commandare cosa alcuna, la quale sia contra l'anima, o la Regola, parimente commanda a tutti li professi sudditi, che nō habbiano da obedire alli detti Prelati, quando li commāda, cosa, che sia contra l'anima, o la Regola, & per conseguente essēdo che le dette Regole dicono, che niente si appropriino: & anco dal Sommo Pontefice al detto cap. Exiui, vt in fol. 81. B. si dice, douersi essi professi guardare non solo dall'atto proprietario, ma anco da quello, che potesse parere contrario alla espropriatione: & nel ca. Exiit, ut in fol. 41. A. dice douersi guardare da qual si uoglia vinculo di obligatione. Onde mentre che con effetto non procurano d'annullare detta concessione proprietaria, sono incapaci d'absolutione: poiche vogliono viuere in atto di proprietà nel volere offeruare quello, che è stato stipulato, & promesso in nome di detta Religione, o Monasterio, contra la loro professione, come si è detto: & q̄sto è il mio parere circa il fatto della stipulatione.

T In quan-

In quanto al modo di poterſi concedere
 a queſto, & a quello, che ſi poſſano ſepelire,
 & reſtare ſempre la Chieſa libera: dico, ſal-
 uo miglior determinatione da perſone più
 dotte da conſiderarſi, ſopra le dette regole,
 & profeſſioni; quali non ricercano conſide-
 ratione naturale: poiche eſſa natura ordina-
 ramente ricerca volere poſſedere bone poſ-
 ſeſſioni: & le dette regole refutano di uole-
 re poſſedere, & vogliono grandiffima, &
 ſtretta pouertà: per il che il douere poſſede-
 re, & non douere poſſedere ſono contradit-
 torij: & per queſto tutti quelli atti, & modi,
 che poſſono dimoſtrare Iuriſdittione, attio-
 ne, Dominio, & poſſeſſione, deuono eſſere
 alieni da gl'uni, egl'altri profeſſi. Ben vero è,
 che per dar ſicurtà a vn Signore, che hà fat-
 to vna groſſa elemoſina; & ſi vuole ſepelire
 con alcuni delli ſuoi, nelle dette Chieſe, ſen-
 za priuarſi di eſſe: mi pare poter dire, Io. N.
 guardiano, o uero io ſuora N. Abbadessa del
 Monafterio. N. hauendo conferito in publi-
 co in preſentia de gl'altri noſtri fratelli; oue-
 ro forelle: qualmente il Signore. N. hà fatto
 vna elemoſina di ducati. N. per ſeruitio del-
 la fabrica, ouero per pagare il tal debito, che
 hauuamo: & hauendoci pregato, che per
 ſua deuotione ſi contentaſſimo, che detto ſi-
 gnore ſi poſſa far' una ſepoltura nella Chie-
 ſa di queſto Monafterio, di tanta grãdezza,
 quanto

quanto capirli anno corpi del Signor. N. & N. & anco quando piacerà al Signore, che esso passerà da questa uita, possa sepelirsi in detta sepoltura, tātum, & non altri: alla quale petitione siamo rimasti contenti con il consentimento di tutti gl'altri fratelli; ouero forelle; & per sua cautela gl'habbiamo fatta la presente sottoscritta di nostra mano & sigillata con il solito locale sigillo, & anco sottoscritta da fra N. N. ouero fuora N, & N. in capitu. nel nostro Monasterio di N. il dì, &c.

Ritornando alle parole della Regola, che dicono, Et niente si approprijno: & il Sommo Pontefice nelli detti capitu. Exijt, vt in fol. 37. B. & capitu. Exiui, ut in fol. 79. F. dice, che li professi predetti non possono hauere, ne proprietā, ne dominio, ne in commune, ne in particolare: & perche molte cose vfanoli frati: accioche non restino senza padrone, essendo date a Nostro Signore, & per questo il padrone si è spogliato del dominio: & acciò detto dominio non resti sospeso in terra: la Chiesa Santa se ne piglia la proprietā, & dominio di tutte quelle cose, l'uso delle quali è, licito alli frati, eccetto, della pecunia, & denari, mētre stanno nell'essere loro: de' quali non piglia proprietā per essere proibito alli frati dalla loro regola: & per questo il Sommo Pontefice nel detto cap. Exiui

vt in fol. 82. F. dice, che si guardino da ogni contrattatione di pecunia: talche mentre essa pecunia non si conuerte in cosa licita alli frati; la Chiesa Santa non ne piglia proprietà, & resta essa proprietà a quello, che ad instantia sua stà.

Et perche in questo capitolo si dice, che li frati niente si appropriino, ne casa, ne luogo, seruendo al Signor in pouertà: & nel Testamento dice il medesimo San Francesco: & attēdano li frati, che per ogni modo habbiano le Chiese, & habitationi pouerelle. Si dubita, se gli luoghi, & Chiese, che si trouano fatte, & che eccedono la pouertà: sia ben lasciarle, ouero a ridurle nella forma povera. Di più se li frati procurassero, o facessero fare paramenti della Chiesa, che fussero belli, & curiosi, & di valuta, si come conuiene agl'altri Religiosi, che viuono di buone entrate. se Nostro Signor Giesu Christo ne resta ben seruito di tali paramenti: a questo risponde'l Sommo Pontefice nel detto capi. Exiui, vt in fol. 85. C. & dice: Benchè li paramenti, & vasi Ecclesiastici siano ordinati ad'honor del Diuino nome, per il quale esso Id dio hà fatto ogni cosa: nondimeno quello, il quale conosce tutte le cose occulte, principalmente risguarda all'animo, & non alla mano di quelli, che lo seruono: & non vuole essere seruito per quelle cose, le quali non sono

sono conuenienti alla condittione, & stato delli suoi seruitori: per il che gli deuono bastare li paramenti, & vasi Ecclesiastici sufficienti in numero, & grandezza: ma la superfluità, o eccessiua pretiosità, & ogni curiosità in queste, & altre cose non può conuenire alla professione, & stato loro. Et in quanto agl'edificij, è, che volendo l'huomo santo fondare li suoi frati in somma pouertà, & humiltà, quanto all'amore, & quanto all'opere, come grida, quasi tutta la regola, cōuiene a essi frati, che per niun modo facciano fare, ne permettano, che siano fatti per loro Chiese, o altri edificij, liquali considerato il numero delli frati, che gli debbono habitare, siano riputati eccessiui in moltitudine, & grandezza. Onde per non dar'ammiratione a secolari, per questo detto cap. Exiui, non ordinò, che le Chiese, & paramenti, & luoghi fatti si douessero ridurre a vso, come cōuiene a poveri: ma si bene, che da hoggi inanci non se ne facessero: così ancora cōuiene alli nostri Prelati, per non dare ammiratione a secolari, nel fargli vedere, che quello, che il frate passato hà fatto, il frate, che viene appresso, lo guasta, & per questo li bisogna tolerare, & sopportare alcune fabriche, & paramenti fatti: ma non per questo si deue portare a simili: dicendo così hanno fatto li frati del tale loco: così potiamo fare an-

cora noi: per che, guai, & guai a quelli frati
 farà appresso la Diuina Giustitia, & San Frā-
 cesco, liquali sono stati occasione, & opera,
 che tali cose si facciano contra della nostra
 promessa pouertà: perche loro in quell'al-
 tro mondo ne piangeranno la colpa, come
 si è detto di sopra al fol. 249. Et perche il so-
 pradetto capit. Exiui, vt in fol. 82. E. prohibi-
 sce, che li frati nō s'intrichino con gli Pro-
 curatori, & fattori del luogo nelle cose liti-
 giose, da conuertirsi in loro vtilità: & il Con-
 cilio Tridentino nella sess. 22. al capit. 11. da
 per escommunicati, tanto quelli, che occu-
 pano cose di Chiese, quanto quelli, che con-
 sentono alla detta occupatione: per tanto
 possono li frati, quando occorre, che alcuno
 possessore gionto con l'horto, ouero selua
 del luogo, il quale s'occupa alcuna parte d'
 essa, per non incorrere li frati in tale consen-
 timento, possono notificarlo a quelli, che tē-
 gono pēfiero del luogo, ouero alla commu-
 nità, ouero al Vescouo, dicendoli come vā
 il fatto; & poi lasciar fare a loro, senza intri-
 carsi più. Et perche si è trattato della proprie-
 tà in commune; bisogna trattare anco della
 particolare: & primo della interpretatiua,
 della propria volontà: laquale è, quando il
 frate risponde al Prelato, & dice, non posso,
 & è la bugia: per il che saria meglio p la sua
 salute dire, non voglio: per causa che'l Pre-
 lato

lato gli puerderebbe a insignarglielo di dire, non voglio: ma dicendo, non posso; lega le mani al Prelato, il quale è tenuto di credere, quando il suddito dice, non posso: & in questo si viene a conseruare nella propria uolontà: & oltra il sopradetto modo può essere anche proprietario negl'altri modi assegnati da San Bernardino, vt in fol. Benche in quanto alli scritti tanto di philosophia, & Theologia, quāto prediche scritte a penna, quali si ritrouano in potere de' lettori, predicatori, & studenti, che hanno con il tempo da peruenire a tali officij: in questo nō si possono chiamare, simpliciter, proprietarij, quando il Guardiano, che è Predicatore, o per cōpiacere a qualche Predicatore, sotto falso zelo di espropriarli, o di altra simulata scusa, vuole pigliare dette prediche per sconcertarle: & detti sudditi non gliele uogliono dare: poiche tale retentione la fà per licentia della religione, ciò è, de' Prelati maggiori: quali, come ueri padri, che deuono prouedere alli suoi figlioli di quello, che haueranno bisogno per essequire l'officio, che gl'hauerà con il tempo da imporre, concede tale prouedimento di prediche: & per questo sēpre, che li sudditi si sono lamentati: che tali Prelati furbi, & di mala conscientia gli hanno voluto leuare le loro prediche: dalli superiori maggiori è stato prouisto contra ta-

li furbi, che vanno rubbando le fatiche di q
sto, & di quello studente, con abusare, & di-
shonorare la Prelatura; quale è fatta per far
conferuare la pace, & quiete tra li frati: & ac-
ciò non para, che detto studente voglia esse-
re vero proprietario, potrà rispondere, che
esso gl'assegnerà le prediche, che tiene: pur
che esso Prelato, che tal cosa ordina, o pro-
cura, gli assegni i suo potere quelle prediche
buone, che tiene raccolte: onde per quella
istessa ragione, per la quale non vuole, che
altro veda, & sconcerti le sue prediche: per
la medesima consideratione essi sudditi non
assegnano le loro: ne in questo fanno contra
l'obedientia, ne contra la proprietà, essendo,
come si è detto, che tale retentione non la
fa in propria authorità: ma per licentia, &
ordine de' capitoli Generali, o de' Reueren-
diss. P. Generali, quali implicitè tale ritentio-
ne hanno concessa, & ordinata: & anco alcu-
na volta in alcuni gl'hanno concesso, che
dette prediche le possano tenere etiam sot-
to secura chiaue, & per conseruatione di ta-
le licentia sempre si è visto dalli padri Pro-
uinciali, & capitoli punire detti Prelati fur-
bi, & di mala conscientia, che tale inquieti-
tudine hanno data alli studenti sudditi.

Di più, dicendo la Regola, che niente s'ap-
propriino, onde quando occorrerà, che bi-
sognasse commutare alcuna cosa di prez-
zo:

zo: ouero donare dentro, & fuori della Religione, come si potra effequire: a questo risponde il detto cap. Exijt, vt in fol. 50. F. & inquanto alla commutatione dice, che concede alli Ministri Generali, o prouinciali l'uso, o commutatione, di tali cose, potere determinare, & farle commutare in altre cose conuenienti alla detta professione: & il simile s'intende delle cose donate, o lasciate per testamento, purché consentano gl'heredi, & questo per dispensatione di Papa Sixto I I I I. vt in compend. Priuileg. tit. commutare. Ma inquanto al donare dice detto cap. vt in fol. 51. A. che delle cose minime, vili, & di poco valore, per zelo di pietà, o deuotione, o per altra honesta causa, hauuta pero prima la licentia da' loro superiori, conforme al modo sarà stato ordinato nelli capitoli da offeruarsi dalli frati, tanto circa le cose vili, o che poco vagliono, & del loro valore, quanto anco dalla prefata licentia, da chi, & in qual modo si debba hauere, poter darle dentro, & fuori dell'ordine.

Seguita essa Regola, Et come peregrini, & forastieri in questo Mondo seruendo al Signore in pouertà, & humiltà. Dice la expositione del Valentia, che si come li pellegrini, & li forastieri, trouandosi lon tani dalle loro patrie, non conoscono parenti in quelle terre, doue si ritrouano la notte per alloggiare:

giare: & quantunque si ripossano con il corpo in quel luogo, tutta volta, stano con la mente d'arriuare presto alla sua patria: il me desimo co nuiene a noi, di esser solliciti a caminare verso il cielo: & perche essi pelegri ni non si vanno intricado in negotij, ne s'inter tengono a vedere cose vane: ma solamē te di elemosine si vanno sostentando: & per questo dice la Regola, che seruendo al Signor' in pouertà, & humiltà: ciò è, con rinō ciare a tutte le cose: p. causa, che è cosa odiosa a Iddio il pouero superbo, come dice l'Ec clesiast. al cap. 25. Seguita essa Regola, vada no per la elemosina confidentemente. Que sto si conferma nel sopradetto cap. Exijt, vt in fol. 39. D. doue dice, non douersi riceuere superfluità alcuna, la quale venga a deroga re alla pouertà, sotto pretesto di futura pui sione: per ilche uolere mediāte elemosine fa re lunghe prouisioni, viene a contraddire al sopradetto cap. Exiui, ut in fol. 84. A. doue dice, che hauēdo il predetto Santo così per esemplo, come per le parole della Regola, mostrato uolere, che li suoi figlioli, & frati, confidandosi nella Diuina prouidentia, po nessero li loro pensieri in Dio: il quale pasce gl'ucelli del cielo, & li pesci del Mare: liqua li non congregano nelli granari, ne semina no, ne mietono, non è uerisimile, che lui uo lesse, che li frati haueffero granari, & cellari,
doue

doue deuono sperare con le quotidiane mē
 dicationi poter trouare le cose necessarie al
 la uita loro. Seguita essa Regola, ne gli biso-
 gna uergognarsi, imperoche il Signore si fe-
 ce pouero p noi, in questo Mondo, ciò è, che
 uadano con confidentia, senza uergogna, &
 con fede in Dio, senza lunga prouisione: &
 non ui uogliate prouedere alla lunga p uer-
 gogna d'andare di giorno, in giorno mendi-
 cando: & per questo quando il frate conside-
 ra, che per amor d'Iddio hà eletto di uolere
 uiuere in pouertà, & si contenta d'essa pro-
 messa pouertà, sempre stà contēto senza an-
 dare ogni giorno fastidiendo li secolari. Se-
 guita essa Regola, questa è quella eccellenza
 dell'altissima pouertà: Dice la esposizione
 della Serena conscientia, alla quest. 83. che
 li frati non deuono mendicare, se non per
 vera necessità, & non per superfluità: per-
 che faria come pigliar quel d'altri: & pretē-
 dere humiltà, o pouertà, doue non è hipo-
 crisia, essendo che Papa Gregorio I X. & In-
 nocentio I I I I. & Aleſſandro I I I I. dico-
 no, a uoi che per amor di Iddio patite estre-
 ma necessità, ouero pouertà: & per questo il
 cap. Exiui, ut in fol. 86. E. dice, che li frati so-
 no obligati hauere l'uso pouero delle cose:
 & il cap. Exijt, ut in fol. 40. F. dice, che in tal
 modo essequiscano le loro cose, che in essi,
 & nelle loro cose riluca la santa pouertà.

Seguita

Seguita essa Regola, la quale hà instituito uoi charissimi heredi, & Re, del Regno de' Cieli, &c. totalmente accostandoui, niente altro per il nome di Nostro Signore, sotto il cielo vogliate hauere. Dice la esposizione di Fra Pietro Giouanni, che San Francesco a modo di testamento lascia alli suoi frati la santissima pouertà, con eshortarli a douerla conseruare: quando dice, totalmente accostandoui: ciò è, con tutto l'affetto, con tutte l'opere, & con tutte le parole, che niente altro sotto il cielo vogliate hauere, eccetto, che pouertà: dicendo il Signore, Beati i pueri di spirito, perche di loro è il Regno de' Cieli. Seguita essa Regola, & in qualunque luogo sono, & si ritroueranno li frati, dimostrinsi domestici insieme: Dice Frate Hugone, che in questo euidentemente San Francesco dimostra, quanto deuono essere perfetti tra li fratelli li segni della charità, ciò è, con segno, & con affetto, & effetto: in quanto al segno dice, che si dimostrino domestici, o familiari tra l'uno, & l'altro: accioche possa dimostrare la sua necessitā familiarmente, & possa ritrouare, chi gli ministri la sua necessitā: & inquanto allo affetto, & effetto, deuono essere li segni della charità: si dimostra, per l'essempio della Madre carnale, quādo dice, se la Madre ama il suo figliuolo carnale: & in questo San Francesco fa argo-

mento

gomento da minore a maggiore, ciò è, carnale a spirituale, & per questo fa comparatione alla Madre, & non al padre: la causa è, perche il Padre ama il figliuolo di amor forte, & costante, & non si liquefa in ogni trauaglio del figliuolo. Ma la Madre subito che vede il figliuolo vn poco trauagliato si liquefa, & tutta s'afflige per consolarlo: talche in questo modo deue essere la confidentia nelli frati, tanto tra il suddito, & Prelato, quanto tra il Prelato, & suddito: & per questo guai a quel luogo, doue non è tale confidentia: perche il suddito, che per non hauere confidentia si prouede da se stesso: & così ancora il Prelato per non hauere confidentia con li sudditi si prouede da se stesso, & così fanno contra conscientia, sotto pretesto di non hauere confidentia: ilche è diffidentia: la quale non procede dalla uera ragione: ma si bene dalla propria passione, che lo possiede: e questa è la causa, che molte volte il Prelato concede al suddito contra sua voglia, & similmente li consente in quelle cose, che di ragione non li deueria consentire: & questo è per la diffidentia del suddito: ilquale si doueria spogliare della propria volontà: & per cio guai al suddito, che non ha confidentia con il Prelato: & guai al Prelato, che non ha confidentia cō il suddito: per che uanno come caualli senza briglia, & so

no molesti a se stessi, & fastidiosi alli secolari: talche quanto li nostri antiqui Padri con le loro attinentie, & buoni effempij hanno edificato: essi con il male effempio distrugono: & cosi altri sono affaticati, & loro sono intrati a goderli le loro fatiche: & incorrere nel numero de' frati, de' quali San Francesco, maledicendo, diceua: da te Santissimo Padre & da tutta la celeste corte, & da me pouerissimo siano maledetti tutti quelli frati, che con loro mal' effempio, confondono, & rilassano quello, che per li santi frati di questo ordine hai edificato, & non cessi d'edificare: & per questo hauendo il buon frate zelo della salute della sua anima dà, & piglia confidentia, si come il nostro padre San Francesco dimostra nella regola, in qual modo deue essere l'amor fraterno, producendoli l'effempio della Madre: & p ciò, li fratelli si deuono amare, & aiutare, & nō sopportare, che si dica male di sua Madre, & suo fratello: il medesimo deue anco non sopportare, che si dica male della sua religione: ben che in questo hà prouisto il Sommo Pontefice contra li maledicenti della nostra religione; si come nell'ultima colonna del detto cap. Exijt, vt in fol. 60. E. doue comanda in uirtù di Santa obedientia, che detto capitolo s'habbia a leggere publicamente nelle schole, si come si leggono l'altre Epistole

stole Decretali degl'altri Sommi Pontefici: ma che q̄sta s'habbia a leggere, ad litterā, senza glosa: & che niuno habbia ardire di p̄dicare, o malamente parlare tanto in publico, come in secreto, contra d'essa regola, & statu d'essi frati. Et la Summa Nauarra nel cap. 27. al numero, 109. referisce la scomunica, che stà contra quelli, che fanno libri, o cāzone, o versi d'infamia, & di detrattione, del stato di detto ordine, & si come anco de li Predicatori, ouero che predicassero, o che insegnassero, o difendessero, detti frati, & anco li frati Predicatori non essere in stato di perfettione: ouero che non gli è licito viuere di elemosine: ouero facessero alcuna violentia alli luoghi, o Chiese di detti frati, tutti sono escommunicati, di scomunica riservata al Papa: & concorda la Summa Siluestrina nel tit. Excommunicatio. 8. nel numero. 84. & la Summa Angelica, nel detto tit. alla Quinta, nel numero 36. & la Summa Armilla, nel detto tit. al num. 64. Benche in quanto al fatto della violentia nelle Chiese, & luoghi, fatta dalli Ministri di Giustitia per cercare, o pigliare inquisiti, & malefatto ri di qual si uoglia delitto, questo lo possono fare per concessione fatta dalla Santità di Papa Sixto Quinto nelli 28. di Luglio 1585. doue non solo concede potere dalle chiese de' Preti secolari, ma anco potere intrare nel

nel dormitorio, & cercare le celle, & officine de' frati per quelli pigliare: & etiam pigliare essi Religiosi di qual si voglia Religione, che a detti malfattori, & inquisiti dessero aiuto, o fauore, & quelli cōdurli a carcerare fuor della Religione, in poter del Vescouo, & che detti Ministri di Giustitia possano dare tortura a dette persone Regolari, se sarà espediēte, & questo per mezzo de' loro Prelati: & non ui è altra pena di peccato. Et per questo bisogna stare cauto in non dare occasione a detti Ministri di Giustitia, di condurle a carcerare fuori della Religione. Nō gia che per questo si neghi, o prohibisca di poter fare la charità non solo alli sopradetti inquisiti, contumaci, & sbanditi, quando uengono al Monasterio, ma anco che fusse fugito dalla galera, etiam con la catena al piede: & uenendo al Monasterio, darli aiuto per poter sela leuare, per potere più sicuro fugire: perche essi frati si protestino con detti inquisiti, o da galera fugiti, che loro non lo defenderanno, ne negaranno, che non stia nel luogo, ne lo agiutaranno a farlo fugire, quando veniranno gl'officiali della Giustitia. Et quando poi venissero detti officiali, essi frati non li faranno alcuna resistenza, anzi con ogni benignità gl'aperiranno le porte di tutte l'officine, & dirli, che se loro pretendono, che intorno il luogo gli stia

stia alcuno delinquente, potranno cercare a piacere loro: & si guardaranno essi frati di dirle, che stà nascosto nel tale luogo, & la giustitia lo pigli, doppo che l'hauera fatto morire, essi frati restaranno obligati alla pena della irregularità de homicidio: per causa che la concessione del Sommo Pontefice è, che entrino a cercarlo, se lo saperāno trovare: & non che li frati facciano il tradimento al fugitiuo, cō dire, nel tal loco stà nascosto. Ne manco si nega, che li Ministri della Religione non possano riceuere per frati questi tali inquisiti, li quali veramente vogliono seruire a Iddio, con uolersi fare frati: ma si bene deuono essere prudenti in mandarli in luoghi rimoti, & lontani, & incogniti, mentre farà il Nouiciato: essendo che in tempo del nouiciato, la corte trouandolo, se lo può pigliare, & giustificarlo, in virtù della sopradetta cōcessione: ma doppo fatta la professione non può de iure più procedere contra esso, per li delitti innanci cōmessi: & così è stato determinato per il Regio Consiglio Napolitano, nella causa d'un Fra Vincentio della Polla, dell'ordine di S. Dominico, quale essendo fuorgiudicato per homicidio si fece Monacho, ut supra, & hauēdo fatta la p̄fessione, fù pigliato, & carcerato dalla corte temporale: & quantunque dalla Religione Dominicana si fa-

cesse instantia, che stante la legitima professione si douesse rimettere alla detta Religione, mai dalla corte di detto Barone, ne manco poi dalla Vicaria di Napoli fù rimesso: & sopra di questo fù appellato al detto Regio Consiglio, nel 1575. doue fù prouisto, che detto Regio Consiglio riconosca detta causa de remissione: & poi nelli cinque del mese di Luglio 1586. nella giornata, che tutte le Rote stauano giunte in vna, in due volte si fece detta discussione di perdere la iurisdittione della pena dell'homicidio, & forgiudicatione, che rocca alla corte temporale: niente dimeno, stante il caratere Monachale indelebile della vera professione, cosi dimandato da legisti, fù determinato, che detto Monacho, quanto alla distruzione della persona si rimettesse alla sua Religione: si come fù rimesso, come appare nella Banca del Magnifico Giouan' Angelo Ciuitella Maestro de gl' Atti in detto Regio Consiglio. Benche hoggi stante la Bolla di detto Sommo Pontefice fatta nel 1587. circa il ricenere alla professione, tanto illegitimi etiã legitimati dalla Sedia Apostolica, quanto inquisiti, o malefattori, o debitori, bisogna offeruare quelle sue cōditioni, che assegna, altramente la recettione, & professione è nulla, & gli Ministri, & diffinitori, che li riceuono, sono ipso facto priui in perpetuo: per ilche,

ilche, quando in capo dell'anno congrega il capitolo, quelli frati, che non vogliono, che essi concorrano a prelatura, quãto fanno instantia, che non possono concorrere, stante, che sono incorsi nella priuatione fatta da detta Bolla, per nō hauere fatto il processo delli riceuuti Nouicij, ciò è, che in carta cōsta, come non sono illegitimi, che non sono inquisiti di delitto, ne sono per essere inquisiti, che non hanno debiti, ne in questo paese doue sono vestiti, ne anco nelli loro paesi, doue sono cresciuti, quale processo bisogna stia perpetuo nelli capitoli, & per ciò, essi frati fanno instantia, che detti Prelati, che hanno riceuuto detti Nouicij, dimostrino detti processi scritti, & non basta, che sia a bocca; & essi Prelati, non dimostrandoli, restano ipso facto priui di ogni officio, & dignità in perpetuo: il che deuono notare essi Prelati. Seguita essa regola, Et se qualch'uno di loro caderà in infirmità, gl'altri frati debbano seruire a lui, come uorriano esser seruiti loro medesimi. Dice l'espositione di frate Hugone, che San Francesco pregaua li frati, che nelle infirmità non s'adirino, ne conturbino contra d'Iddio, ouero contra li frati: ne manco sollicitamente dimandino le medicine, ne manco molto desiderino liberare presto la carne, la quale hà da morire presto, & è inimica dell'anima: doue da

queste parole del santo s'insegna all'infermo di conseruare la pacientia, & non esser molto sollicito alle medicine, per ilche se il frate infermo è pouero volontario non cōsidera quello, che cōuiene alli ricchi del mōdo: ma solo considera quello, che conuiene alli poueri, ciò è, che'l pouero si contenta di poche cose, & spesso nelle necessità mancargli: ma li grand'huomini vogliono cose grandi, & non vogliono volentieri sopportare cosa alcuna: doue si deue guardare'l frate infermo, che per sua superfluità, ouero in pacientia, non habbia da contristare quelli, che lo seruono. Onde in questo con gran diligentia il frate nobile, quando stà infermo, & nō si vuole, come gl'altri poueri frati poueramente gouernarsi, di quel tanto, ch'vsa di dare la Religione, deue considerare, chi lo guidò alla Religione: poiche si legge nelle Conformità, & Chroniche, che facendo il capitolo Generale San Francesco: anco li Demonij fecero il loro capitolo per distruggere la Religione: li quali cōclusero, che per allhora non poteuano fare niente, per la vera Regolare offeruātia: ma che si fusse aspettato il tempo, nel quale haueriano essi tra gl'altri guidato giouani nobili, & dilicati, mediante liquali faria rilassata la vera offeruantia: & essi allhora fariano gran guadagno: & per questo deue auertire il nobile di
 non

non si lasciar'ingannare dalla sensualità:essendo che può viuere assai più quieto il nobile, che l'ignobile, poi che deue considerare, che s'esso voleua viuere con le sue commodità,doueua starsene nel secolo, & comandare, & esser obedito: ma considerandosi mortale, & obligato d'essere buon christiano, con douere offeruare quello, che il suo compadre promesse, quãdo si battezzò, & non quello, che vede, che gl'altri mondani fanno:delli quali San Paulo scriuendo alli Corinthij dice,acciò non ci danniamo cõ questi mondani: esso nel giorno, che riceuè l'habito, determinò per amor d'Iddio uolere essere il più spirituale,il più regolare offeruatore della Religione,il più frate esemplare,quieto,contento,quando le mancasse alcuna cosa, & esser vno specchio perpetuo a tutti li frati circa il vero viuere secondo la pouertà, & intentione di San Francesco: & poi trouarsi in prattica esser' il cõtrario, per ilche in se fà vera la consulta infernale, per ruinare la vera offeruantia della Religione: poiche esso è vn specchio, ouero brocchiere agl'altri:quali vogliono, che tanto il Prelato, quanto l'infermiero debbano darli l'istessa satisfatione con quell'istessa offeruantia di pouertà, che concede a detto nobile: & così, come capitano di ruina, piangerà la colpa tanto sua, quanto delli suoi seguaci,

per la Regola della communicatione delli peccati alieni, come si è detto di sopra al fo. 287. & a questo proposito San Bonauentura nel 10. cap. di questa Regola dice, che appartiene alli frati, che si contentino di pochi seruitij, & pochi rimedii, secondo la essigentia della pouertà: & che San Hieronimo dice, essere cosa marauigliosa della infelice conditione di molti, li quali nel seculo con le quotidiane fatiche s'affligueuano, & a pena si uedeuano satij di uili cibi: & poi uenuti alla mensa del Signor Iesu Christo, & riceuuti alla sua militia, scordatisi della sua pouertà, cercano cose più laute, & delicate, che non fanno li soldati, li quali sono assuefatti alle cose magnifice, ilche deuono considerare quelli, che nel seculo uiueuano con le quotidiane fatiche, & nella Religione si vogliono gouernare di tal gouerno, che se stesse nel seculo, non solo per la sua pouertà non faria, ma ne manco gli pensaria. Et dal sopradetto si uede il gran pericolo, che porta il Prelato, quando non attende di far seruire, & gouernare gl'infermi secondo la egualità della loro Regolare professione: poi che così è obligato alla uera osseruantia della pouertà il nobile, come l'ignobile: & per questo quādo concede al nobile, che sia gouernato secondo che esso, ò li suoi parenti alle loro spese desiderano, in questo se esso

esso Prelato per rispetto, o disegno humano concede: uiene a infamare la Religione: cō dimostrare, che non gli sia uera charità, se nō quanto il frate infermo è proueduto da suoi amici: & anco inquieta il Monasterio, poiche gl'altri infermi, che hanno assai più seruito alla Religione, che non hà il nobile, per il che doueriano assai più diligentemente essere dalla Religione riconosciute le sue fatiche: & poi uedono, che al nobile auāza il buono, & delicato māgiare, & governi: & essi stentare, come se non fossero figliuoli della istessa professione, & Religione: il quale disordine nasce dalla partialità del Prelato, il quale non scapparà la esecuzione della Diuina giustitia: poi che fa più conto della affettione, & disegni mondani, che di temere Iddio, & San Francesco. Et perciò, essendo che il prossimo si deue amare, secondo l'ordine della ragione, ciò è, più l'anima, che il corpo: & per questo il frate Minore infermo si deue seruire, come conuiene a frati professi della pouertà di San Francesco: & non come conuiene alli gran Signori: & da questo nasce, che il frate scordatosi della sua stretta professione circa la santa pouertà vuole questo medico, & questo infirmiero, accioche l'habbia a seruire secondo la sua sensualità: il che non se gli deue permettere: & deuono in questo li frati

informare il medico della nostra stretta professione di pouertà, alla quale siamo obligati, accioche si possa regolare circa l'ordinare medicine, come ordina agl'altri poueri, & non a ricchi. Et in questo può peccare mortalmente tanto il Prelato, quanto l'infermiero, quando per loro negligentia l'infermo more, o rimane stroppiato, o gli si prolōga la infirmità, per tre, o quattro mesi, per non hauerlo proueduto nelle sue necessità, per tempo. Similmente pecca l'infermiero, quando che non serue agl'infermi secondo la loro necessità: ma secondo l'amicitia, che tiene: & così anco, quando che delle cose assegnateli per seruitio dell'infermaria, non le dispēsa secondo'l bisogno, & necessità de gl'infermi: ma le dispensa secondo l'amicitia, che tiene, o che vuole pigliare con li frati; & in questo mette a pericolo l'anima sua; poiche non fa secondo il timore, & amore d'Iddio: ma secondo l'amore, & disegno mōdano. Similmente pecca l'infermo, quando è negligente nell'offeruare le cose giuste, & honeste, che ordina il medico: & anco quando si fa comprare le cose, come infermo: & poi fa dissolutione, come se fusse sano: & se gli prolōga la sua infirmità qualche mese: & massime quando la mattina per sensualità, & gola vuole mangiare quello, che si è fatto per li sani, & è contrario alla sua infirmità,

tà, & la serà vuole mangiare le cose, che si
 hà fatto comprare, come infermo. Similmē
 te pecca il cercatore, quando non chiama il
 medico per paura, che non ordini rimedij,
 o non gli truoua, potendoli trouare, & se in
 questo l'infermo more, esso e homicidiario.
 Ne per questo deuono li frati chierici lascia
 re d'agiutare l'infermo p paura dell'irregu
 larità, pur che non si metta a insegnare, oue
 ro ordinare medicine: perche questo gl'è p
 hibito espressamente dalli sacri canoni, co
 me dicono li Sommist: ma circa'l seruire, ef
 sendo che li Dottori dicono, che quando
 vno serue all'infermo, & a petitione sua gli
 da a beuere, ouero l'agiuta a votare: & in q
 sto gli crepa la postema, & si soffoca, & mo
 re, esso non deue farsi conscientia, che p que
 sto sia morto: quando questo hà fatto con
 buon'animo, & non espressamente contra
 il precetto del medico: ne poteua antinede
 re, che dandoli a beuere, o farli tale agiuto,
 ne poteua succedere morte, & se pur di que
 sto hanno scrupulo, lo deuono deponere a
 consiglio di huomo da bene: come dice la
 Somma Angelica, nel titolo Homicid. 2. al
 num. 14. per che la morte dell'huomo, mai
 ex casu, ne, anchorche alla ragione pare al
 tramente: essendo che alcuni di morte subita
 na, altri per via di ferro, altri per via di fuo
 co, & simili muoiono: liquali pareuano po
 tere

tere viuere longamente: il che veramente non è auenuto casualmente: ma si bene secondo la Diuina prouidentia, & ordinazione questo è fatto: quia constituit terminum vite, quem preterire non licet: & questo prefisso termine per mezzo di varij modi lo manifesta, ciò è, per lunga infirmità, o per via di ferro, di foco, & altre simili cose subitane; il che non si hà da ascrivere, ne alla fortuna, ne mào al caso fortuito: ma al certo decreto del consiglio d'Iddio. Il Prelato è obligato di credere al suddito, che si finge esser' ammalato d'infirmità occulta; & lo deue prouedere: & il suddito, che finge d'esser' ammalato d'infirmità occulta; stà in mal stato; si come quello, che può fare la obedientia del Prelato: & dice, che non può: talche la charità si deue fare a tutti infermi egualmente, secondo le loro necessitā. Ma hoime che si ritrouano alcuni Guardiani, che quando stanno vn poco ammalati, di tutte le cose, che essi vogliono, senza stimolo di pouertà, & stiano, doue si sia, & costino, quāto si voglia, di subito con gran diligentia, & prestezza sono seruiti: & le fatiche in questo non si conoscono: & quando il pouero suddito stà ammalato, non si può trouare ne medico, ne medicina, ne rimedij, ne frati, che possano attendere a seruirlo; & in tal termine è, come se stesse tra mori, & cani, & infideli,
poiche

poiche hanno cacciata la charità dalla religione; & acciò almeno se ne sappiano emendare, potranno per le colpe assegnate alle Monache nel fol. 208. & 236. ridursi lea memoria, & emendarfi, mediante vera, & non finta penitentia.

Finisce il c. sexto della regola delli frati: & seguita il 7. capit. della regola delle Monache.

*Capitolo Settimo, vt in fol. 124. quale tratta del la-
uorare. Et perche questo Settimo capitolo di
parola, in parola è l'istesso con il Quin-
to capitolo della detta Regola del-
li frati, vt in fol. 266.*

PEr questo infino alle seguenti parole, per non multiplicare, & ripetere l'istesso, potrà vedersi in detto Quinto cap. Seguita esso settimo capit. Et quelle, che lauoraranno di sua mano, siano tenute consegnarlo all'Abbadessa, o alla sua Vicaria in capitolo, in presentia di tutte le forelle: Et l'istesso si faccia di qualch'elemosina mādada da qualche persona per li bisogni delle forelle: Accioche si preghi communemente per loro: Et tutte queste cose si distribuiscano a vtilità commune dall'Abbadessa, o sua Vicaria, con il consiglio delle discrete.

Finisce il ca. 7. della regola delle Monache, & seguita il 7. c. della regola delli frati.

*Capitolo settimo, vt in fol. 8. quale tratta della penitentia
d'imponersi alli frati, che peccano; et delli casi, che
nella Religione ordinariamente sono riser-
uati circa il riceuere la penitentia, &
non l'assolutione.*

S'Alcuni delli frati, instigante l'inimico, mortalmente peccaranno, per quelli peccati, delli quali sarà ordinato tra li frati, che si ricorra alli soli Ministri Prouinciali. Onde è da notare, che quantunque alcuni habbiano inteso, de' peccati publici solamente douersi presentare: nondimeno si come il Brädolino nella esposizione, al secondo detto doppo il testo, dice, s'hà da intendere de' publici, che s'appresentino publicamente: & delli secreti, secretamente: & lo proua per vna ordinatione di Papa Alessandro, Sesto vt in fol. & di più per authorità della regola anchora si proua, che tal'ordine di presentare s'ha possuto fare: quando che nel decimo cap. dice, che li frati siano tenuti a obedire alli suoi Prelati in tutte le cose, che non sono contrarie all'anima, & alla regola: & questo riservare de' peccati occulti, non è cōtra l'anima & la regola; ma più presto secondo l'anima, & la regola: & così sempre si è vltato, che de' peccati secreti secretamente si appresenti al Ministro Prouinciale, in confessione.

fessione, dicendo, il confiteor Deo. Dice la
 regola de' peccati mortali, & non veniali: &
 per questo mai il peccato veniale sarà rife-
 ruato: Ma esso peccato veniale potrà essere
 mortale, o in quanto all'atto in se, si come il
 dire alcune parole impudiche, & disoneste,
 con mala intentione: ouero sarà mortale,
 rispetto alla prohibitionem; si come riuelare
 li nomi degl'accusanti, all'accusato: il che è
 prohibito, & è caso riservato. Et per questo
 faria indiscretamente ql Prelato, che pone-
 sse precetto di santa obedientia, che non si pi-
 gli frutti dell'horto: poi che da occasione di
 fare, che una cosa minima diuenti mortale:
 perche potrà procedere cōtra di quelli, che
 pigliano frutti, in farli fare la disciplina, o
 con pane, & acqua: & similmente pecca mor-
 talmente, quando procura, che il suddito re-
 sti contumace, con procedere in furia, circa
 le admonitioni con esasperarlo, & metter-
 lo in desperatione: & per questo deue proce-
 dere con charità, & dare tempo, al tempo,
 con farlo pregare, che voglia riconoscere
 l'errore suo, & che non voglia stare ostina-
 to. Di più dice la Regola, di quelli peccati,
 che saranno ordinati tra li frati: il che da ad'in-
 tendere di quelli, che nel capitolo faranno
 stati ordinati: benché il Ministro possa da se
 fare casi riservati: ma non deue farlo senza
 gran occasione. Dice la Regola, che si ricor-

ra alli Ministri Prouinciali: & in questo dice il Brandolino, che non si esclude il Generale: poiche esso è sopra'l Prouinciale, & da esso riceue la cōfermatione, & massime che stando lui in Prouincia, il Prouinciale cessa d'vsare il suo officio, & esso Padre Generale stando in Prouincia fà l'officio di Ministro Prouinciale: & si come in tutte le cose, che deue fare il Prouinciale, esso fà, così ancora può assoluere dalli casi riseruati al Prouinciale. Si bene che stà in pōdestà del suddito d'appresentarsi ad'vno delli dui, stando nel loco suo doue esso suddito si ritroua: la quale authorità d'assoluere in foro conscientie dalla penitentia de' casi riseruati, non si può ampliare alli commissarij Prouinciali mandati sopra alcune cause particolari, o per assistere alli capitoli Prouinciali: la quale authorità è solo in foro fori, & non in foro Poli: eccetto quando che il Prouinciale fusse penitus priuato del suo officio, & amministrazione: concorda la Somma Angelica in tit. Absol. 2. §. 4. Seguita essa Regola, siano obligati li p̄detti frati a loro ricorrere, quanto prima potrāno. Ciò è, in quel modo, che infino a hoggi s'offerua, che delli casi secreti si habbia d'appresentare, quando il Vicario Prouinciale venirà in quel luogo, doue esso si ritroua. Ma se dicesse, che esso non tiene confidentia col Ministro Prouinciale,

&

& per questo non si vuole presentare: il confessore non lo deue assoluere: poiche nō tiene contritione, non volendo quāto prima sodisfare al precetto della Regola: ne si deue il confessore fidare nel detto della Somma Angelica in tit. casus reseruati: doue circa il fine dice, che ancora che il Vescouo p commune vtilità s'habbia riseruati alcuni casi, & il confessore vede in alcun penitente particolare, non essere espediente alla sua anima rimetterlo al Vescouo, che lo può assoluere: la quale opinione è riprobata dalla Somma Siluestrina in titu. confessor. 3. al num. 5. essendo che non deue il suddito giudicare, se è espediente, si, o nō di rimettere per l'assolutione: ma deue rimettere la peccora al principal pastore: & concorda la Somma Nauarra nel cap. 9. numero 6. Et tanto maggiormente nō vale detta opinione dell'Angelica, per essere contra la determinatione del Concilio Tridentino alla sess. 14. al cap. 7. doue nel fine dice, che fuori dell'articolo della morte, il Sacerdote niente può nelli casi riseruati, solo deue forzarfi di persuadere al penitente, che vada per l'assolutione alli suoi superiori, & legittimi giudici: Et questo è perche deuono esser vigilantī in leuare l'occasioni del ricascare nell'istesso, o simile peccato, poiche il suddito non procura esso di leuarcelo. Onde essendo che

l'authorità data alli confessori, che non sono Prelati, è che possano assolvere da casi, etiam al Reuerendissimo P. Generale riservati, doue non gli sia congiunta la scomunica riservata, & con questo, ch'impongano per penitētia al penitente douersi rappresentare al Ministro, accioche gl'imponga la penitētia in tal peccato, o caso riservato: & che non volēdo il penitēte accettare tal'obbligo, non lo debba assolvere: si che assoluēdolo senza tale penitētia, l'assoluzione nō vale, o e nulla, concorda la Somma Siluestrina in tit. confessor. 3. num. 5. la Somma Angelica in tit. cōfessor. nu. 9. la Sōma Nauarra capit. 26. num. 12. Et quantunque poi non si rappresentasse, la confessione saria valida: ma si bene quante volte lascia d'appresentarsi; sempre commetteria vn nuouo peccato mortale, & resta sempre il medesimo obbligo: talche, se in quel tempo, che nō se vuole rappresentare, venisse a morire di morte subitana, anderà, doue esso non vorrà; si bene, che allora non è tenuto d'appresentarsi, quando per cosa certa sà, che è riuelatore di confessione, & di questo ne è certo, in quanto che l'hà visto esser stato conuinto, & punito per tale: & anco quando che appresentandosi per peccato contra il uoto di castità, sarà causa di far cascare ancora esso Ministro. Ma dicendo che lo perseguitarà, & lo puni-

punirà delli suoi difetti, o starà più vigilante sopra d'esso: & che non l'hauerà in quella buona opinione: in tale termine non uale la scusa, & bisogna presentarsi; concorda la Somma Nauarra capit. 7. num. 9. & la Somma Siluestrina, titu. confessor. 1. nume 6. Ma quando fusse vero, che lo perseguitasse con la sua dannatione; per farli rompere il collo, o per apostatare; il che è cosa impossibile: allora non sarà obligato d'appresentarsi. Ma se nel tempo del Giubileo, ciò è, Giubileo Generale, si comel'anno Santo: ouero quando occorre qualche gran necessità alla Chiesa, p rispetto di qualche Regno, o guerra, o pestilentia, & simili, nelli quali tempi sua Santità suole mandare: se il frate si ritroua incorso nelli casi riseruati: pigliando detto Giubileo si potrà eleggere il cōfessore, si come dice la Bolla, & farli assoluere da detti casi, senza esser tenuto d'appresentarsi al Ministro: Ma la elettione del cōfessore vuole essere fra li confessori della medesima religione; & non fuori d'essa: perche così hà dichiarato, & ordinato la felice ricordatione di Papa Gregorio XIII. & questo è, per non venire contra la legge commune & uniuersale della Chiesa Santa, vt in capi. primo, de priuileg. nel lib. delle Estrauag. Comm. doue dicendo delli Religiosi eletti per confessori, de' populi: ma che non habbiano da inten-

dere confessione de' Religiosi : liquali deuono confessarsi alli loro Prelati: Et questa electione, & assolutione, per una volta tantum durante detto Giubileo: Doue è da notare, che hauendomi, uerbi gratia, seruito di assoluermi de' casi riseruati, mentre mi ritrovai in Gaeta, doue prima si pubblicò detto Giubileo, & poi vengo in Napoli, & per la strada incorso nelli casi riseruati, & in Napoli torno a pigliare detto Giubileo, non posso altramente essere assoluto da' casi riseruati incorso doppò: perche è il medesimo Giubileo, il quale concede per una volta tantum: & in questo habbiamo l'esempio nel tempo dell'anno Santo; nel quale si da podesta d'assoluerfi dalle censure, & casi in cena Domini, doue trouandomi in Roma, & la hò pigliato l'anno Santo, & fattomi assoluere dalle censure in cena Domini: quantunque l'anno seguente si concede in Napoli detto anno Santo; non per questo doppo che lo pigliai in Roma sono incorso nelle dette censure, anchorche torno a fare la medesima penitentia, che dice la Bolla, non per questo posso esser assoluto dalle dette censure: perche tale concessione di Giubileo in Napoli si concede per quelli, che sono stati impediti d'andare, o che non hanno voluto andar a Roma, & pigliar tal fatica: & anco perche la Bolla dice durante esso Giubileo si possa elegge-

eleggere il confessore, & farsi assolvere da i riseruati per una uolta tantum. Ma in virtù delle Indulgentie della Confraternità del Rosario, ò d'altra Confraternità, o d'altra Indulgentia ordinaria, che si sogliono concedere ad'alcune Chiese, & luoghi pij, & cōcede, che si possa far assolvere da ogni censura, & casa riseruato, eccetto dalle censure in cēna Domini: in tale termine non possono li frati godere tale elettione di farsi assolvere dalli casi riseruati: & questo, si per quanto ho detto secondo la determinatione decisa nel detto nostro Enchiridion Ecclesiastico: del 1588. quanto anco per il trattato dell'indulgentie di Fra Bartolomeo de Angelis Ord. Pred. del 1574. al cap. 11. talche solo nel li sopradetti due Giubilei possono per le ragione in detto Enchiridion Ecclesiastico assegnate. Ma se il penitente dicesse, che non vuole accettare l'obbligo d'appresentarsi: ma vuole aspettare, che forse verrà qualche Giubileo, & ualersi di esso: in tale termine non si deue assolvere: poiche non vuole satisfare alla sua conscientia, & anima, la quale hà offeso: & anchora potrà essere, che venisse prima la morte, che il Giubileo. Ma se il penitente dicesse al confessore, che si contenta d'appresentarsi: & in mente sua intendesse di non appresentarsi al Vicario: ma d'appresentarsi nel tempo del Giubileo, che

venirà, & allora presentarsi al confessore, che si eleggera in virtù del Giubileo: in tal caso esso penitente si troua in se stesso ingannato: poiche farà la confessione inualida: per causa, che delle sedeci conditioni, che deue hauere la confessione, per essere, legitima: gli leua, la prima, & l'ultima: la prima, ciò è, che la confessione sia fatta con simplicità: & non con duplicità: & l'ultima conditione, che è parere parata: ciò è, stare apparecchiato a fare quello, che li dice il cōfessore: si come dicono li Sommist, & Dottori, quando trattano de confessione. Ne māco si può absoluere dalli casi riseruati fuori della sua Prouincia, cō presentarsi a quello Vicario, doue si ritroua di passagio: per causa, che nō è suo suddito: ma bisogna presentarsi al suo proprio Ministro, sotto il quale è assegnato per suddito: Benche circa il confessarsi spesso in quello luogo, doue si ritroua tra gli nostri frati: ma non fuori d'essi, per la ragione ditta di sopra nel tempo del Giubileo: si concede per antiqua consuetudine, che così si è praticato. Ma de' casi riseruati, de' quali sempre s'absolue da detti confessori, & per la penitētia resta obligato d'appresentarsi al suo Ministro, & nō per l'absolutione: & si come quando stà nella sua Prouincia, aspetta quattro, & sei mesi, prima che veda detto suo Ministro per riceuere detta penitētia: così può aspet-

aspettare, quando si ritroua fuori della Prouincia: & la causa, perche deue presentarsi al detto proprio Ministro è, come si è detto di sopra, accio che possa leuargli l'occulte occasioni di ritornare a peccare: Et anchora che il caso riseruato, si commetta fuor della propria Prouincia, si come quando vā per camino da vna Prouincia, all'altra: manco si può prestare a quello Prouinciale, doue hà cōmesso il peccato: & si ritroua in quel luogo, doue si ritroua il detto Ministro: non vale la presentatione: poiche come hò detto, non è suo Prelato assegnato: & così hò inteso, che si è praticato, & pratica: bēche ditto Vicario lo possa punire, & castigare nel foro esteriore: non per questo lo può assoluere, & liberare nel foro della consciētia, che non sia obligato a douersi presentare al suo proprio Ministro: & questo presentarsi al detto proprio Prouinciale, s'intēde, mētre dal capitolo Generale, o dal Reuerēdissimo P. Generale non si farà altra determinatione. Seguita essa Regola. Ma essi Ministri se sono Preti, con misericordia gl'impōgano la penitentia. Et per questo dice cō misericordia, perche quello, che nō vfa misericordia, manco ne trouarà: & in questo dicono le constitutioni Regolari, che se Idio con rigida giustitia, ci hauesse da giudicare, pochi, o nissuno si saluaria. Ma si bene

le deue notificare la grandezza del peccato, per esser' offesa d'Iddio, & che se non lo purgarà in questo mondo, lo piangerà nell'altro mondo, & darli ogni confidentia: & nō esser causa, che per non dare vera confidentia alli sudditi, essi augmentino peccato a peccato: del che essi Prelati daranno conto a Iddio: & massime, quando nelli frati, che peccano contra la Diuina offesa, si hà ogni debita, & charitatiua compassione, & remissione di pena: & quando pecca contra la fama, o intentione d'esso Prelato, non si ritroua, ne legge, ne penitentia sufficiente per punirlo: il che doueria esser tutto il contrario. Dice la Regola, che gl'impongano la penitentia: li peccati, & delitti, per li quali bisogna ricorrere alli Ministri per la penitentia, sono questi: ciò è, che oltra della penitentia della scomunica, nella quale è incorso per hauere fatto cosa, per la quale s'incorre nella scomunica: si come faria a dire, che un frate è andato a parlare alle Monache: li Vescoui ordinariamēte hanno proibito, che niuno vada a parlare alle Monache senza sua licentia, sotto pena di scomunica ipso facto da incorrere: & in questo vn frate è andato a parlare alle dette Monache senza licentia, & per questo è incorso nella scomunica: & quantunque sia secreto, il Prelato in foro conscientiae, di quel luogo tantum,

tum, lo può afsoluere, & non altro sacerdote, con imponerli la penitentia di rappresentarsi al Ministro, dalquale habbia da riceuere la penitentia: perche anchorche il Vescouo si riserua l'absolutione: s'intende, che contra quelli, che non sono suoi sudditi, solo in foro esteriore li può singularmente dinonciare per escommunicati, & per tali nelle Chiese farli publicare: doue poi bisognerà lunga discussione, circa la loro absolutione, da chi l'haueranno da riceuere: ma in foro conscientiae tali frati scomunicati non li può afsoluere, per essere assenti dalla sua giurisdittione, ne mai si confessano, ne con esso, ne con li suoi penitentieri: & per questo la legge commune da quella istessa authorità alli Prelati de' Religiosi, che da alli Vescoui, si come il capi. Monachi. de sent. Excom. vuole, che li Religiosi, che incorrono i escōmunica riseruata, si absoluano da' loro Prelati; & il medesimo dice Papa Clemente vt in compend. priuileg. tit. Absolutio, al num. 6. doue concede alli Ministri, & Custodi, & Vicarij, che possano afsoluere li loro frati da qual si uoglia censura tam a iure, quàm ab homine, & il Concilio Tridentino nella sess. 25. tit. de Regul. cap. 14. vuole, che li religiosi siano puniti dalli suoi superiori: Et così in simili casi s'incorre nella scomunica, & in altri casi, come hò detto nel nostro En

chiridion, al fo. 16. & al fo. 88. & seq. nel quale Enchiridion, trouarete resolutione di tutte le materie necessarie. Ma nel fatto di scōmunicare deue il Prelato stare cauto, quando occorre scommunicare qualche frate, di non esser precipitoso, dicendo, perche hai fatto tale difetto, ipso facto te scommunico, & dichiaro per escommunicato: imperoche, procedendo in tal modo, è assai dubbio, se'l suddito p tale procedere si deue intendere esser scommunicato: per hauerghli proceduto contra l'ordine de' Sacri Canon: ma niuna difficoltà è, che tale Prelato, che hà proceduto in questo modo, non resti ipso facto sospeso dall'ingresso della Chiesa, per uno mese; per il cap. Sacro approbante Concilio, de sent. Excom. & se fra'l detto mese celebrasse messa, incorre subito nella pena dell'irregularità, per il capitu. Is qui. de sent. Excom. nel 6. Decretale: & questo è, p che detto ca. Sacro. Commanda a tutti Prelati sotto pena de interdictione p vn mese, dell'ingresso della Chiesa, & altre pene: che non habbiano da escommunicare niuno; senza preuia, & competente monitione.

Sono anchora altri peccati mortali, come habbiamo detto de sopra: il quale peccato mortale per essere riseruato bisogna, che sia, o espresso; ouero interpretatiuo. Espresso è, qual si uoglia peccato mortale cōsumato

mato contra la honestà del corpo per il voto di castità. Interpretatiuo è, l'atto; o mezi, che si tengono, o si dicono, a fine di peruenire alla consummatione del peccato contra il detto voto di castità: & anchorche detti mezi fussero solo per pigliarsi piacere, & delectatione senza intentione di peccare mortalmente: essendo che doueua antiuedere, che perueniua al suo fine: sempre che sarà finito il suo corso, resta obligato alla pena del peccato interpretatiuo: si come per esempio di quello, che dice a vno, che dia vna mazzata, o ferita a vno suo inimico: ma con ordine espresso, che non li dia di maniera, che se ne potesse morire, & quello al primo colpo l'ammazza: onde esso tale, che ordinò, che gli desse, resta homicidiario: per causa, che doueua pensare, che li poteua dare di maniera, o dargli in tale luogo, per il che poteua succedere morte: & per questo era tenuto di leuare l'occasione, & per ciò resta homicidiario: per causa, che dal primo daua opera a cosa illicita, & prohibita, & si dimanda peccato interpretatiuo; & così al proposito detti mezi, ancorche siano senza intentione di peccare mortalmente, quando faranno peruenuti all'ultimo suo fine, si dimandano peccato interpretatiuo. Et per sapere, quando la cosa fatta è peccato, & quando non è peccato, habbiate per regola generale,

rale, circa le cose casualmente fatte contra la vostra intentione: ciò è, se quello, che faceui, era cosa licita, & con licito modo, & con ogni diligentia, accioche non succedesse qualche errore: in tal termine non incorre in niuno errore. Ouero la cosa, che faceua, era, licita: ma non la faceua, con quel debito modo, & con quella diligentia, come era obligato: & per questo è successo errore: in questo resta obligato a farne penitentia; ouero la cosa, che dal primo era illicita: ancorche hauesse usato ogni diligentia, accioche non succedesse altro errore, si come per esempio, vada per commettere adulterio, o stupro, con espresso proposito di non commettere altro errore: & per questo usa ogni diligentia di vedere, che non ui sia alcuno: & poi stando all'atto, uiene il parente della donna, & lo vuole a tutti modi ammazzare: & esso non potendo in niun modo scappare la sua vita senza ammazzarlo, & per questo astretto dalla necessit  l'ammazza: in questo esso resta homicidiario volontario: per causa, che dal primo and  a fare cosa proibita. Et cos  anco   riservato il peccato de Mollitie, delquale San Paulo nella prima de Corinthij, al 6. c. dice, che quelli, che peccano di peccato di Mollitia; non possederanno il Regno di Dio.

L'altro peccato riservato di quelli, che stanno

stanno numerati al fol. è il furto di cosa
 notabile: ouero di cosa minima spesso con-
 tinuata: questa parola, notabile: si deue in-
 tendere circa il fastidio, & inquietudine, che
 si hà pigliato il frate, che è stato robbato: &
 l'admiratione, che si è data alli frati di senti-
 re tal cosa: & per questo dice bene la Som-
 ma Nauarra al cap. 17. al 3. num. sotto la li-
 tera F. che si può commettere peccato mor-
 tale nel robare due carlini, ouero vna galli-
 na, respectu della inquietudine, che da, co-
 me hà ditto sotto la littera B. & perciò resta
 in podestà del Reuerendiss. P. Generale, ò
 del Prouinciale nella sua Prouincia dichia-
 rare, di quanto hà da essere il furto, per esser
 caso riservato: in quanto a me dirò essere,
 quando passa mezzo ducato: & anchorche
 doppio lo habbia restituito, resta obligato al
 la pena del caso riservato. Et in quanto al
 furto di cosa minima frequentata spesso: si
 può intēdere p cosa minima, che habbia rub-
 bato cosa di valuta circa vn carlino la vol-
 ta: perche il rubare cosa di manco valuta si
 deue riputare per cosa di frascheria: quantū
 que sia obligato il confessore a prohibirlo,
 & farla ritornare: & che si doglia del fasti-
 dio, & admiratione, che ha dato alli frati: &
 che si proponga di non farlo piu: quia qui
 pauca despicit, paulatim decidit in maiori-
 bus: & anchorche il Prelato n'habbia noti-
 tia,

tia, & lo possa castigare: tutta volta, non si deue computare, ne annumerare nel minimo detto di sopra: Et per il spesso continuo di detto minimo, si intende, che per vno, anno, gli sia incorso dodeci volte, in circa, il qual numero, ancor che'l confessore, non auertisca di domandarlo al penitente, esso per la mala consuetudine in così maledetto vicio perseverato deue presentarsi al Ministro: sopra il quale vicio tanto il detto P. Generale, quanto, il Prouinciale, secondo la frequentia, che di tale vicio nella Prouincia ritrouano, deuono augmentare, o diminuire il numero, & quantità del prezzo, secondo le pare espediente per la conseruatione della pace Regolare, acciò si estirpi tal'errore.

L'altro peccato riseruato di quelli, che stanno numerati al fol. è l'infamia di peccato mortale fatto in giuditio a ogni persona è riseruato: perche quella di peccato veniale, non è riseruata: come è a dire, il tale è superbo, e impaciente, questo è di peccato veniale, perche si può intēdere esser tale negli primi moti. Ma dire questo frate è stato in carcere per peccato mortale, che senza scandalo di popolo haueua commesso, ouero è stato frustato: diffamare tale frate fuora della Religione è tenuto alla restitutione della fama, si come vogliono li Sommist, quādo trattano della restitutione della fama del
 pec-

peccato vero, ma occulto: & per questo dicono le constitutioni Regolari, che quel frate, che manifestarà li secreti dell'ordine, ciò è, le penitentie, che la Religione dà alli frati particolari delinquenti, dirle fuori della Religione siano grauemente puniti, l'altro peccato riseruato di quelli, che stanno numerati al fol. è la falsa accusatione: ciò è, di cose, che non sono vere, ouero sono occulte, & non si possono prouare, & l'accusa in publico: & in questo la Somma Siluestrina in tit. Restitutio. 3. al 3. num. dice, che se l'accusatore accusa di cosa occulta, la quale non può prouare: & l'accusato nega la verità: & per questo resta infamato l'accusatore, che non per questo l'accusato è tenuto restituire la fama: p causa, che s'imputa alla sua malitia, & stoltitia: vero è, che pecca negando la verità: & concorda la Sōma Nauarra nel cap. 18. num. 48. & per questo si deue punire come calumniatore quello, che dice in publico quello, che non può prouare. Ma quando la cosa è occulta, & non può prouare, & è cosa, che si deue punire, & massime quando la parte si lamenta: come faria a dire, il querelante dice, fra tale m'hà fatto questa insolentia: allora può, & deue procedere il Prelato, per modo d'inquisitione, dimandando a uno per uno li frati, sopra il fatto della querela, ciò è, in tale hora, che frate

hà visto caminare, da doue veniua, & che cosa n'ha saputo di questo fatto, & da chi l'ha saputo, & a che proposito glielo contaue: & così come si troua qualche testimonio, o indicio sufficiente, di più del querelante: allora si può astreggere il querelato a dire la verità. Ma quando l'accusato di cosa vera, ma occulta: ma perche esso è persona terribile: molte uolte non è spediante, che manco il Prelato come padre, le faccia la correctione: ne che li dica niente: in tal termine se li deue stare sollicito di sopra, & massime quando sono cose fuori della Religione: in questo bisogna occuparlo in tale essercitio, che non habbia da douere andare fuori, ne trattare con secolari: & sopra tali essercitij far attendere, & dirli la colpa in publico quando manca: ouero farlo leuare da quel luogo.

L'altro peccato riseruato di quelli numerati in detto fol. è la falsa depositione; la quale può essere il medesimo con la falsa accusatione: & può esser differente, in quanto è a deponere falsamente, come testimonio, in non dire la uerità di quello, che ti dimanda il Prelato in particolare, in tale fatto contra fra tale; & in questo è obligato a dire la verità; anchora che lo sapeffe sotto sigillo de secreto, & che haueffe giurato di mai dire cosa alcuna; essendo chiamato per testimonio

monio deue riuelare; & questo ancho dice la Summa Angelica tit. confessio, vlt. num. 22. & altri Dottori, quando trattano de sigillo confessionis, & secreti: & per questo incorre nel caso riservato, per hauere negato la verità, & non solo quelli, che depongono falsamente: ma ancho tutti quelli, che procurano detta falsità: tanto nel dire, quanto in farlo disdire: anchora che poi non si mandi in effetto è caso riservato: & ancho quelli, che si riuocano di q̃llo, che veramente haueuano de posto: ouero incita, o induce altri a riuocarsi di quello, che giustamente haueuano deposto: tutti sono incorsi nel caso riservato.

L'altro caso riservato di quelli numerati nel fol. è, quando l'accusato vā cercando li nomi de gl'accusanti, e questo con animo di vendicarsi, è caso riservato: ma se lo facesse per volerle hauere maggior obbligo, & darli maggior confidentia in douerlo correggere: poi che gl'hà fatto la charità di farlo emendare di quello, che esso non si ricordaua, & poi l'hauca da piangere in purgatorio, in tale termine non è niuno caso riservato. Ma il fare risentimento delle visite sempre è stato prohibito con pena di priuatione, & altre pene: & in questo quando il Guardiano, o altro frate sono conuinti di risentimento fatto delle visite, deuono essere priui

priuui di voce: & dignità essendo che non essendo, che non siamo venuti alla religione per litigare, ma per piangere le nostre colpe: ma hoime che tale essecutione si essequisce bene contra qualche sfortunato; ma contra frate potente d'amicitia, o parentela nõ si ritroua soggetto à legge.

L'altro caso riservato di detti numerati al fol. . . . è la riuelatione fatta scientimente delli nomi de gl'accusanti agl'accusati: ouero ad'altri, che non lo sapeuano; questo è caso riservato: poiche è causa di seminare, & ponere discordie, rancore, & inquietudine tra gli frati: & questo è, quando il Guardiano, o altro Prelato dice, fra tale mi t'hà accusato, senza esser necessità di nominare il nome del accusante. Ouero tra li frati dice, fra tale t'hà accusato al Prelato. Ouero dice, non sai fra tale, che fra tale hà accusato fra tale di questo, & di questo, & così semina, & pone discordia, & rancore, & inquietudine, & maleuolentie tra li frati; & p ciò, è caso riservato, tanto il Prelato, quanto il suddito, che gli cascaranno: & per questo nõ deue il Prelato dire il nome dell'accusante a fine, che nõ dia occasione di discordia tra li frati: eccetto, quando occorre, che bisogna fare affronto: il che non è in ogni frascaria: & ancho che andando le cose secrete, si come deue, si viene a dare maggior confiden-
tia

tia alli frati di auisare molte cose, che ricercano rimedio: & il frate per non si mettere a partito d'inquietarsi con li frati, le face, & non da rimedio di leuare l'occasioni: con protestarsi appresso Iddio, & San Francesco di tutto il danno, & rilassatione, che ne succederà, che sia sopra la cōsciētia del Prelato, che non è fidele, ne alla salute della sua anima: ne alla religione: perche se hauesse zelo della sua salute, haueria zelo di conseruare le buone vsanze della religione, di sapere in secreto li disordini, & mali essemplij, che potriano succedere, & conseruare la pace, & concordia tra li fratelli.

L'altro caso riseruato notato in detto fol. è la detentione, & proprietà di qual si uoglia cosa, come si è detto al fol. la quale potrà essere, oltra il tenere denari, potrà tenere alcuna cosa minima, con tanta affettione, & resolutione, di nō lasciarsi leuare dal Prelato, per il che potrà essere, che morisse di subitana morte, & mettersi a pericolo de la sua salute con tutto, che habbia patito assai nella religione.

L'altro caso riseruato posto in detto fol. è la mano violenta in qual si voglia persona. Onde mettere mano violenta in secolari è caso riseruato. Ma disciplinarlo per via di correttione, non è caso riseruato: ma deue esser molto bene punito detto frate, es-

sendo che non stà ad'esso di punirlo, o correggerlo per tale via, & anco per il scandalo, che potria succedere, in quanto che il secolare poi alla giornata si volesse vendicare. Ma ponere mano violenta in qual si uoglia forte di persone Religiose, ancorche fussero nouicij, tanto nella nostra religione, come ancora fuori di essa: ouero chierici secolari; s'incorre nel peccato mortale; & anco nella scomunica maggiore: & ancho il Religioso, che con ira batte, ouero percuote, & ferisce se stesso, è scomunicato, come dice la Somma Angelica nel titu. Excom. Quinta, num. 28. la Somma Siluest. tit. Excom. 6. num. 8. & la Somma Nauarra cap. 27. num. 78. ma più chiaro al cap. 15. num. 11. & questo mettere mano violenta, per incorrere nella scomunica, s'intende, quãdo l'atto è cōsummato, & nō quando l'atto non è consummato: si come per esempio: io ti tiro vna pietra per darti, ouero cō il bastone per darti, & tu fuggi, & per questo non ti arriuo, ne con la pietra, ne con li bastone, ne ti hà toccato: ancorche l'animo mio è stato di darti: non per questo son'incorso nella scomunica: per causa che nelle cose penali, si ricerca l'atto consummato, come dice l'Archidiacono nel cap. finale, de Penis, in 6. Decretale: & il medesimo dice la glosa di detto cap. & ancorche io pecco per il mal animo di uolerti

ti dare: tutta volta non sono incorso nella pena della scomunica, ne manco del caso riseruato. Onde quando occorresse, che tra li frati s'hauessero battuti; & la cosa è secreta; & non ui è lamentatione: in tale termine può esser'assoluto dal Guardiano, si come hò visto praticare, & dichiarare, da' Reuerendiss. Generali: da quali è stato dichiarato, che li Guardiani possano in foro consciētiæ assoluere detti scomunicati, con douerli imporre ditta rappresentatione: Ma quando è publica, ouero ui è lamentatione, in tal termine uada al Prouinciale, ouero Custode, si come appare nel Compend. priuileg. in tit. Absolut. num. 3. & questo è stato concesso per leuare l'occasioni di andare vagando: & quello che hò detto delli frati, che battono, dico anco per le Monache, che tra loro si batteffero: similmente incorrono nell'istessa scomunica, come dice il cap. de Monialibus. de sent. Excom.

L'altro caso riseruato notato in ditto fol. è falsificare il sigillo, ouero mano di persona notabile: per persona notabile nella religione s'intende il P. Generale, & Ministro Prouinciale, & loro Luogotenenti: benchè quello, che falsificasse il sigillo del Guardiano, ouero sua mano, debba esser molto bene castigato: non per questo s'intende notabile persona: et fuori della religione s'in-

tende notabile persona il Vescouo, o Signore de' vassalli: il falsificare, s'intende, scriuendo, o sottoscriuendo con inganno sotto il nome loro, è caso riseruato.

L'vltimo caso riseruato detto nel fo. è la inobedientia continuata per un giorno intiero: & questo s'intende, come dicono le constitutioni del Fariniero nel settimo c. doue dice, esser inobediente, se doppo fatta la terza monitione, resta ostinato, per un giorno naturale; doue presuppone più tempo di vn giorno: poiche s'hanno da fare tre monitioni: onde si come hò detto di sopra nel primo cap. ciò è, che tra l'una, & l'altra monitione, sia qualche buon spatio di tempo, acciò che ui possano andare frati a pregarlo, & eshortarlo in farle riconoscere il suo errore: & non procedere con furia, & incorrere nel peccato mortale, come si è in quel luogo detto. Et non solo per li p̄ detti casi deue il confessore rimettere il penitente, per la penitentia al Padre Ministro: ma è assai bene a rimetterlo per altri casi: si come saria a dire, il Padre Ministro manda vn frate a pigliare alcuna cosa della sua cella, & quello malitiosamente vā leggendo le cose secrete, che tiene il Ministro delli difetti de' frati, che secretamēte hà puniti, ò vuole punire, ouero stā uicino al detto Ministro, quando legge lettere de' frati, & esso da dietro

dietro stà leggendo: doue ne segue, che poi, come è solito tra li frati, si dicono certi bottoni, con notificarli sotto coperta, che esso, sà il difetto, che hà commesso, o la penitentia secreta, che ne hà hauuta dal Ministro: doue in questo resta infamato il Ministro; che nelle cose, che hà dimostrato farle segrete, le habbia poi publicate alli frati: & detto Ministro non ne sà niente: & per questo tali frati curiosi in fare simili cose è bene a rimetterli al detto Ministro, accio vn'altra volta stia più cauto. Et tale presentatione di notificare li sopradetti peccati si deue fare in confessione, quando è secreta, con dire il confiteor Deo, accioche non si habbia da publicare: ne procedere fuori di confessione: & quando per inauertentia, non dicesse il confiteor Deo: s'intende detto sotto il detto sigillo di confessione: essendo che non si può, ne deue crederci, che il penitente voglia dire il suo peccato di maniera, che s'habbia a publicare: eccetto, quando fosse venuto in notitia del Ministro, per altra uia, che p sua cōfessione: laquale probatione tocca al Ministro di prouare: come dicono tutte le Sūme, quando trattano de sigillo confessionis. Et ancho è da notare, tra li frati, che il capi. omnis vtriusque sexus. de Penit. & Remis. nel Decretale, commanda douersi deporre il confessore, che direttamente, o in-

direttamente, publica le cose intese in confessione: per ilche andando il frate sotto zelo di confessarsi, & in luogo di dire li suoi peccati, doppo che hà detto il cōfiteor Deo, incomincia a minacciare, & dire ingiuria al confessore: imaginandosi, che il confessore sia obligato a non potere dire niente: non pensando esso poueretto, che in questo commette vn gran sacrilegio: & è tale, che s'in quello atto morisse di morte subitana, saria quasi certo della sua dānatione: poiche il Santo Sacramento, che Iddio hà instituito, per dare remissione, & perdono, esso lo profana in seruirsene per vindicare, con crederli, che se'l confessore poi ne dirà alcuna cosa, esso l'accusarà, ch'habbia riuclata la confessione: & questo, è che non considera quello, che Papa Innocentio I I I. sopra il detto cap. omnis dice, che quello s'intende essere detto in foro penitentie, del quale ne tiene contritione, & ne vuole l'assolutione: doue meritamēte la Religione punisce, & castiga tali frati, che commettono così gran sacrilegio. Similmente deue auertire il confessore, che ascoltando alcuno peccato in confessione, del quale veramente il penitente si confessa, per volerne l'assolutione: & doppo finita la confessione finge di non hauerlo bene inteso, & gli ritorna a dimandare: & così quanto gl'haueua detto prima, che

che gli facesse l'assolutione, tanto con inganno li fa dire doppo l'assolutione: doue tutto questo similmente si dice esserli detto in cōfessione, & publicandolo senza volontà, & espressa licentia del penitente: esso confessore incorre nella pena di detto cap. omnis, quando il penitente riclamarà, che gl'è stata riuelata la confessione: & allora non vale al cōfessore di dire, che gliel'hà detto fuori di confessione: doue al detto cōfessore gl'è necessario prouare, che quello sapeua prima, che si confessasse: ouero da altri, doppo che si confessò, ciò è, che quelli simplicemēte gl'habbiano contato tale fatto, & nō che esso confessore gl'habbia interrogati, come passaua tale fatto: altramente resta in pena: poiche quanto confessa, & dice innanci l'assolutione, & per chiarire il cōfessore circa essa cōfessione lo dice doppo l'assolutione: tutto è in foro del sacramento della Penitentia. Di più anchorche il Ministro sia nel luogo, e quello, che hà caso riseruato, si vuole confessare: il confessore lo può assoluere, ancorche fusse peccato consummato con persone contra'l voto, & honestà della castità: quantunque il confessore non sia Guardiano, ne il penitente si sia prima presentato al Ministro, essendo frate di bona conscientia, & dice, che si appresenterà, & non è solito di cercare occasione di non douersi presen-

tare: perche quando fusse tale, non lo deue
 assoluerè, se prima non si presenta. Et an-
 cho non accade, che subito, che vede il Mi-
 nistro, vada a presentarsi: ma potrà con alcu-
 na occasione poi p̄sentarsi, prima che si par-
 ta: purchè non lo faccia in fraude, di dare tē-
 po, al tempo, che prima si parta, che si appre-
 senti: perche commetteria nuouo peccato
 mortale, in non appresentarsi: si come si è
 detto di sopra al fol. 320. Di più non è bene,
 ne tampoco può, ne deue il Guardiano po-
 nere il caperone a frati, senza espressa licen-
 tia del Padre Vicario Prouinciale: così an-
 co nō può mettere in carcere, eccetto se fos-
 se tal caso, che si teme la fuga: & quando pu-
 nisse frati di tale penitentia ingiustamente,
 quando il Ministro è, come deue essere giu-
 sto, doueria satisfare al frate indebitamente
 penitentiato, con la istessa pena, che detto
 Guardiano fece fare, deue imporre al det-
 to chimeroso Guardiano. Di più quando il
 confessore le ditta la conscientia, che il pec-
 cato, che si confessa il penitente, è caso riser-
 uato, & il penitente ancorche fusse dotto,
 dice, che non è riservato: in tale termine il
 confessore deue essequire la sua conscien-
 tia: ouero le deue dire, che si consulti con al-
 cun dotto, perche esso si può ingannare in
 causa propria: & che poi habbia da fare, co-
 me li sarà ordinato: & concorda la Summa

Angelica in tit. confess. 4. nume. 13. la Summa Siluestrina in tit. confessor. 3. num. 11. la Summa Nauarra cap. 26. num. 3. Di più, che quando occorresse, che il confessore hauesse commesso errore nella confessione, ciò è, assoluēdo casi riseruati, per inauertentia: quando poi sene ricorda, deue al penitente in secreto, quando con esso si affrontarà, senza mandarli ne imbasciata, ne lettera, dirle: sappiate, che nell'vltima confessione, che faceste con me: si commise vn certo errore: se'l volete sapere, ve lo dirò: se dice di sì: allora gli direte, sappiate, che il tale peccato, che vi confessaste, era scomunica, della quale non haueua podestà d'assoluere, ouero era caso riseruato, & non auerti di auisarui, di douerui presentare, & concorda la Somma Sacramentorum al num. 185.

Finalmente per leuare il scrupolo alli frati, circa il fatto del Vicario di casa, fatto, o cōstituito da vn'altro Vicario di casa: si può dare licentia alli frati, che si confessino con altri nostri frati. In questo non è dubio, che il Vicario di casa sempre resta cō tutta quella authorità, che hà il Guardiano: & si come il Guardiano può dare tale licentia: così può il Vicario di casa: essēdo che sempre si è vsto nella Religione, che li Vicarij di casa restino nel luogo, con tutta quella authorità del Guardiano: & in quanto a quello, che di
cono

cono li dottori , che substitutus non potest substituere: s'intende nelle cose de' secolari, & chierici, circa l'esigere, & fare cautele , riceute, & altri atti litigiosi: nelli quali atti, non possono substituire altri: per causa, che si tratta d'interesse. Ma la Religione, che nō tratta d'interesse, hà sēpre vsato, che il Vicario di casa sustituito da qual si uoglia Prelato, habbia la medesima podestà, che hà l'istesso Guardiano: la quale licentia si deue de' facili dare , acciò in essi non si venifichi quello, che la Summa Angelica in tit. confess. 3. num. 31. per sententia di San Thomaso nel 4. sent. dist. 17. quest. 3. art. 4. in respon. ad 6. dice , che pecca il Sacerdote , se non è facile a concedere licentia alli suoi sudditi di confessarsi cō altri: essendo che si ritrouano molti, che più presto moririano senza confessione; che confessarsi con tale sacerdote: onde quelli confessori, che sono solliciti di sapere le conscientie de' sudditi, per via di confessione; causano molti lacci di dānatione: & per conseguente à essi stessi confessori . Seguita essa regola. Ma se non sono Preti, la facciano loro imporre per altri Sacerdoti dell'ordine. Dice il Brandolino, che per tre cause San Francesco ordinò, che fusse Sacerdote l'assolvente dalli casi riseruati. Primo per la dignità Sacerdotale, alla quale è data la potestà di assolvere li peccati. Secōdo è, che pote-

poteua essere, che il peccante fusse stato Sacerdote, & per riuerentia dell' officio Sacerdotale, che l'uno Sacerdote assolua l'altro. Terzo è, che tra li peccanti, meglio dicono le loro colpe nella confessione, che fuori di confessione: & per questo, quando il Vicario Prouinciale non fusse Sacerdote, gli bisogna hauer un Sacerdote cō seco, accioche assolua, in foro conscientiae li detti casi riferuati, a fine che nō fossero publicati. Ma delli publici li può punire esso, anchorche non habbia ordine sacro, per rispetto della podestà giuridica che hà.

Finisce il settimo cap. della Regola delli frati, & seguita l'ottauo ca. della Regola delle Monache, vt in fol. 125. quale tratta, che niente le forelle si appropriino, & delle forelle inferme.

Le forelle niente s'appropriino, ne casa, ne luogo, ne cosa alcuna. Et perche questo cap. infino al seguente testo della regola, sono l'istesse parole del cap. sexto della regola de' frati, detto di sopra al fol. 280. & per non multiplicare, l'istesso, si potrà ricorrere in qllo per la espositione di dette parole di questo cap. & quello, che hò detto di concedere la Chiesa, doppo che è fabricata, per laquale concessione li professi del l'una, & l'altra regola sono incapaci d'absolutione, come proprietarij, ciò è, li frati, per le loro Chiese,
&

& il Guardiano, o confessore delle Monache, con esse sorelle, per le loro Chiese, se nõ annullano dette concessioni: si come è ancho incapace d'assolutione quello, che tale Chiesa comperò; essendoli notificato nel modo, che hò in quello detto: onde quello, che in detto sesto cap. hò detto per li frati; si vuole intendere essere similmente scritto per le sorelle professe, secondo questa regola. Seguita essa regola, Non sia licito ad'alcuna sorella mandare lettere, o riceuere alcuna cosa, o dare fuori del Monasterio senza licentia dell'Abbadessa. Questo è confermato dal Sinodo Prouinciale Napolitano al c. 54. doue si ordina, che le lettere mandate alle Monache, l'Abbadessa insieme con la Vicaria le debbia leggere, & giudicare, se è espediente per la quiete spirituale di quella, a chi è mandata, dargliela, o non: & nel capitolo 52. si proibisce espressamente alle Monache, il donare, & riceuere senza licentia dell'Abbadessa, sotto pena di scomunica: & ancho gl'è proibito il vendere, comperare, & lasciare per testamento. Seguita essa regola, Et secondo la possibilità del luogo charitatiuamente, & misericordiosamente prouederli, &c. perche tutte sono tenute di seruire, come vorriano essere seruite loro, s'hauessero alcuna infirmità. Et perche infino al seguente testo è l'istesso, cõ
il

il cap. seſto della detta regola delli frati detto di ſopra, & per eſſere breue ſenza replicare, potrà la ſorella leggerlo in quello, vt in fol. 307. Seguuta eſſa regola, Ma le predette inferme eſſendo viſitate da quelle, che entrano nel Monafterio, &c. Circa queſto fatto d'intrare, per eſſere hoggi prohibito, ſi tratterà nel cap. vndecimo di detta regola di Sãta Chiara: & in quanto al modo di parlare, che in queſto fine dice il preſente ca. ſi è trattato di ſopra nel 5. cap. della iſteſſa regola.

Finisce l'ottauo c. della regola delle Monache, & ſeguuta l'ottauo c. della regola delli frati, poſta di ſopra al fol. 8. quale molto corriſponde con il 4. ca. della regola di Santa Chiara detto di ſopra al fol. 230. & in queſta materia è molto neceſſario di ricorrere al detto fol. 230.

*Capitolo ottauo quale tratta della Elettione del
Generale Miniſtro.*

TVtti li frati ſiano obligati ſempre hauere vno delli frati di queſta religione in Generale Miniſtro, & ſeruo di tutta la fraternità, &c. Quantūque San Franceſco habbia inſtituito una ſola religione de' frati Minori: tutta volta mediante le reformationi, che ſono ſucceſſe l'vna doppo l'altra, ſi ritroua diuiſa in tre nomi, ciò è, Conuentuali,
Zocco-

Zoccolanti, & Capuccini . Ma in quanto al Generale deue essere uno, il quale, se douesse essere della famiglia antiqua, toccaria essere della famiglia de' Padri Conuentuali: ma perche deue essere della famiglia più offeruante la purità della regola: per questo la felice ricordatione di Papa Leone X. essendo che nel suo tempo fioriuua l'osseruantia della regola ne' frati Zoccolanti, & non gl'era altra riforma, ne manco sen'aspettaua nella detta religione di San Francesco, ordinò, che il Generale douesse essere eletto dalli Ministri, & Custodi riformati: & douersi eleggere vno, che sia General Ministro; il quale sia di essi riformati; & che faccia uita riformata, & che per tale riformato sia tenuto da tutti li riformati: il quale sia Ministro Generale di tutta la religione: si come appare nel compend. de priuileg. in tit. Electio, nel Nono numero . Et perche doppo che è uscita la riforma di detta regola ne li frati Capuccini, detto Ministro Generale de' Padri Zoccolanti, s'intitolaua Generale di tutta la religione di San Francesco; tanto nelli scritti priuati; come publici: per il che dimostraua essere ancora Generale, de' frati Capuccini: si come in vn'opera de libero Arbitrio, contra Heretici, fatta dal Reuerendissimo P.F. Christophoro capite fontium Generale de' Padri Zoccolanti, facendola appro-

probare dalla felice ricordatione di Papa Gregorio XIII. Il che vedendo detto Sommo Pontefice, che detta sua appellatione di Generale, era troppo larga: essendo che detto Padre Generale, non hà authorità nelli frati Capuccini: liquali per veri frati di San Francesco sono stati dichiarati, & approbati dal Sacro Concilio Tridentino, nella sess. 25. nel titolo de Regularibus, al 3. c. doue dicendo della religione di San Francesco, dice, li frati di San Francesco detti Capuccini: & alli frati Minori, che si dimandano dell'offeruantia: & per questo il detto Sommo Pontefice, nella licentia di detta opera gli ri stringe il nome del Generalato; & lo dichiara essere Generale di tutta la religione, che si dimanda dell'offeruantia, & non di tutta la religione di San Francesco: si come appare ì detto libro nella Bolla Papale, fatta nel 1575. nel 4. anno del suo Pontificato: & così l'esclude d'essere Generale tanto de' Padri Conuentuali, quanto de' Padri Capuccini. Et per ciò, non uolendo dimostrare tanti Generali nella detta religione: si come i Padri Conuentuali il loro Generale lo dimandano Maestro Generale, vt in detto Compēd. priuileg. in tit. Magistro. nel 3. num. Così anco i fra i Capuccini il loro Generale lo dimandano Vicario Generale, & li Padri Zoccolanti lo dimandano Ministro Generale.

Et

Et perche si come il Prouinciale Ministro nella sua Prouincia può fare assai gran danno alla religione in fare rilassare l'osseruantia della regola: così anco può il Generale, in tutta la religione: & tutto questo danno, o bene di pende dalla prima Elettione, ciò è, dalli Discreti: per causa, che ogni simile, appetisce il suo simile: onde, se il Discreto è buono, eleggera vn'altro buono: se è dissoluto, eleggera vn'altro frate dissoluto: & per q̃sto, la elettione vuol'essere, si come si legge nel 6. c. de gl' Atti, de gl' Apostoli; quādo elessero San Stephano, doue dice: Considerate dunque fratelli in quelli, che praticano tra voi d'eleggere persona di buona cōscientia, & pieni di Spirito Santo, & di sapientia, il quale sia atto a questo officio. Il che non è, che la elettione delli discreti sia per generar i difetti del Guardiano: ma che li frati di quel luogo sono obligati sotto pena di peccato mortale di eleggere vno di quelli frati, che è più atto, & sufficiente per essere Vicario Prouinciale, o Diffinitore, & se sarà eletto p Diffinitore, hà esso da eleggere li Guardiani. Et per questo se eleggono tristo Discreto in quel luogo: così potrà essere, che facessero gl'altri luoghi, & in questo modo la elettione sarà fatta de' tristi Prelati, & così la prouincia sarà mandata in ruina con rilassarsi l'osseruantia della Regola, & in questo

tutti quelli frati, che in ciò hanno dato occasione, & fatto contra la glosa noua del ca. Perpetue Sanctionis, nel tit. de Elect. nel 6. Decretale, & il Cōcilio Tridentino nella sess. 24. de reformat. ca. 18. non ostante di quelli, che prima di detto Concilio diceuano bastare eleggere persona degna, ancorche gli fusse vn'altro più degno: quale opinione è riprobata da detta glosa, & Concilio: onde per non volere eleggere persona più zelante, spirituale, & atta a sapere regere secondo la volontà di San Frācesco: tutti hanno peccato mortalmente, & tutti parteciperanno nelle pene meriteuoli alli peccati, & rilassationi, che si commetteranno da detti mali Prelati: & questo p la Regola delli noue modi de communicatione delli peccati alieni, secondo assegna San Thomaso nella 2. 2. q. 62. art. 7. Et perche il cap. Exiui dice, che se il capitolo non conclude la elettione del Ministro Prouinciale, per tutto il giorno seguente, doppo che si congregò, la elettione s'habbia da fare dal Padre Generale: mentre che dalli superiori, a chi aspetta, non sarà di altro modo ordinato, dico douersi intendere, che tale congregatione circa detta elettione, si vuole intendere, che doppo, che i vocali sono cōgregati al capitolo, & si fa la elettione delli Padri Diffinitori: non si deue, ne può intendere essere congregati, per fare l'e

lettioni, del Ministro Prouinciale, ò fino che non sono chiamati a suono della campanel la, doppo fatto il sermone dal primo nouo Diffinitore, circa l'elettione del nuouo Ministro: la causa, perche non si deue, ne può intendere essere prima congregati, & che fussero obligati a fare detta elettione, come dice detto cap. Exiui, è, che doppo fatti li Diffinitori: li quali come è vñanza, che detti Diffinitori habbiano da intendere li difetti del passato Ministro, & tali difetti potranno essere tanti, per la quantità de' frati querelanti, che non solo non si potriano expedire per detto giorno, doppo fatti ditti Diffinitori: ma ne ancho per dui giorni seguenti: & così se si volesse intendere, che detta elettione fusse d'obligo farsi il dì seguente, doppo che sono congregati, nel qual giorno si fa la elettione delli Diffinitori: & potrà essere, che per la varietà, & quantità delle voci, non bastasse quel giorno solo per far concludere l'elettione delli detti Diffinitori, & così restaria spirata l'elettione del Ministro Prouinciale, & toccaria al Padre Generale: & il capitolo si trouaria essere priuato d'eleggere il suo Ministro senza hauer commesso colpa, & contra l'intentione di detto ca. Exiui, il quale hà imposto per pena alli frati, poiche per vn giorno non si sono accordati a concludere il Ministro. Et per questo si vuole intendere,

dere, che sono tenuti a fare detta elettione, doppo fatta la elettione delli Diffinitori, & ascoltata la colpa del ministro passato, et poi fatto il sermone, dal primo nuouo Diffinitore, circa l'elettione del nuouo Ministro, & al solito suono si chiamano li padri vocali a dare voce alla elettione del nuouo Ministro: & allora corre il termine assegnato dal detto capit. Exiui, ciò è, per tutto quel giorno. Et per questo, si come detto cap. Exiui, priua di voce, o d'eleggere, quando in quel giorno non s'accordano: così anco conuiene al Padre Prouinciale, & Generale, di priuare li frati locali, quando per vn' giorno non si accordano a concludere l'elettione del Discreto: si come l'anno 1581. furono priuati di voce li frati di due luoghi, che fecero vinti quattro scrutini, & non si volsero accordare di concludere il Discreto, & posto in pena a nō douersi passare diece scrutini: il che, passato il dominio del legislatore, passò anco il suo precetto, conforme alle laudabili vsanze, & offeruantie della Religione, che qual si uoglia cōstitutione, & ordinatione penale fatte da capitoli generali, o Prouinciali, o da essi Prelati, quantunque in quelle, si dica, & commandi douersi perpetuamente offeruare, come constitutioni fatte di consenso del capitolo, di esse tanto sene fa conto, quanto che in quella elettio-

ne dura l'officio di quel Prelato eletto in quella elettione, & non più: per ilche tornandosi a fare capitolo doppo'l suo tempo: & in quell'altro capitolo fusse rieletto di nuouo ditto Prelato, nel quale dominio furono fatte tali ordinationi, & constitutioni: se in quella sua nuoua rielettione non rinuoua detti ordini, non hanno più vigore d'obligatione, & cosi tra vinti due anni che'l Signore per sua misericordia mi fà viuere sotto q̃sto habito, hò visto, che quādo li nostri Generali sono stati eletti p̃ tre anni, & doppo finiti i tre anni è stato di nuouo rieletto: l'istesso Generale nei primi suoi tre anni hà fatto offeruare vna sorte di constitutioni fatte nel modo detto di sopra, & nei secōdi suoi tre anni hà fatto offeruare vn'altra nuoua sorte d'ordinatione, & non le prime: Et questa tale offeruantia, & vsanza è per obuiare alla liberalissima liberalità de' Prelati in fare constitutioni contra sudditi, & di nō pregiudicarsi mai essi Prelati, ad penam talionis: che s'essi Prelati stessero ad penā talionis, pochissime constitutioni, & ordinationi transitorie bisognariano, perche come si leggesse nel libro esemplare, che quel tale difetto, di commissione, ouero di omissione, ancorche fusse il Padre Generale, faccia la tale penitentia in publico: & non facendola, non sia più obedito, & il suo officio

cio s'intende finito: & così per non perdere tale officio, la giustitia portaria la bilantia giusta in ogni grado: Onde se tale obuiatione non fusse: non si trouarriano populi di cento Prouincie, che in diece mille anni haueffero tanti precetti, quanti haueria la Religione Franciscana: & per questo la Fel. Record. di Papa Eugenio I I I I. & Sisto I I I I. di chiarò, che li Ministri, & Custodi, & Guardiani, che con niuna ecclesiastica censura, ouero con vinulo di peccato mortale possano con li loro statuti, & consuetudini, & dichiarazioni di detto ordine legare li frati, ancorche fussero confermati dalla sedia Apostolica, oltra la loro Regola: eccetto, se fusse tale caso, ouero eccesso, il quale per diuina lege, ouero precetto della Romana Chiesa l'inducesse a peccato mortale: ma che solo possano pene corporali, & tēporali imporre, per punitione delli transgressori, come appare nel detto Compend. Priuileg. tit. statuta. Il che ponendo in pratica le cōstitutioni Regolari stampate dicono, che non intendono con esse obligare li frati a peccato alcuno, se non in quanto obliga la legge d'Iddio, della Regola, & della Chiesa: ma solo obliga li transgressori di esse a essere esteriormente puniti. Et ritornando alla elettione dico, che la elettione clandestina, ciò è, quando si fà di notte, in luogo priua-

to:ouero doppo fatta, non si publica:essendo che da suspitione d'inganno, & la electione non vale. Similmente non vale, quando concorre vna delle tre, ciò è, simonia, subornatione, & mala electione, si come si è detto in detto 4. cap. della Regola delle Monache, doue è necessario per molti rispetti ricorrere a detta discussione, quale per breuità non si replica. Seguita essa Regola, Nel quale capitolo della Pentecoste li Prouinciali Ministri siano tenuti sempre conuenire, &c. Per il che si dimostra, che si pecca mortalmente, quando senza legitima causa nō si vā al capitolo Generale, & p q̄sto le cōstitutioni prohibiscono, che ne per discreti, ne per Vicarij Prouinciali, ne per Custodi d'andare al capitolo Generale s'habbiano da eleggere q̄lli, che nō possono andare a piedi: eccetto, se nō fussero stati Generali, o Difinitori, o Vicarij Prouinciali: liquali anchorche non potessero andare a piedi, si possono eleggere per Discreti: & nō per Vicarij Prouinciali. Ma se nel tempo, che fū eletto, poteua andare a piedi: & poi è soprauenuta l'infirmità, allora potrà andare a cavallo: per arriuare al capitolo, acciò si faccia la electione del Prelato, l'officio del quale benissimo dichiara San Francesco nel detto Quarto cap. della regola di Santa Chiara: quale a lettera d'oro si doueria scriuere in
ogni

ogni carta; & con vero, & non finto spirito, scolpirsi nel core, d'ogni Prelato, doue dice, Quello, che sarà eletto, pensi, qual peso habbia preso sopra di se, & a chi hà da rendere conto del gregge a se commesso. Sia sollicito di essere superiore a gl'altri più per virtù, & santi costumi, che per l'officio: Accio li fratelli mossi dal suo essemplio gli obediscano più presto per amore, che per timore. Guardisi da gl'Amori particolari, accioche non dia scandalo a tutti, mentre che ama più uno particolare. Consoli gl'afflitti, & sia vltimo rifugio alli tribulati: Accio mancando esso delli rimedij della sanità, non venga a dominare negl'infermi il morbo della desperatione: in tutte le cose offerui la cōmunità. Seguita essa regola: Et se in alcun tēpo apparesse alla uniuersità delli Ministri Prouinciali, & Custodi, il predetto Ministro non essere sufficiente al seruitio, & alla comune utilità delli frati: ciò è, al seruitio corporale, ò prouederli nelle loro necessità corporali, & alla commune utilità in aiutarli nelle cose spirituali: si come ritrouandosi esso tanto infermo d'infermità lunga, che nō potesse visitare, ne luogo, ne frati: ouero fusse tanto scandaloso, & inofseruatore della regola, & statuti della religione: essendo tale; san Francesco dice nella regola, siano obligati, &c. a se eleggere vn'altro in Custodi,

de, &c. Et in questo dimostra la regola, che il Generale non è sopra il capitolo Generale: & per ciò esso capitolo può astringere la podestà del Padre Generale: ne manco il Padre Generale è sopra le constitutioni Generali, ne deue fare contra esse: massime, quando in quelle si dice, che si offerui: si bene che può dispensare in alcune cose di esse: quando non dice, che non si muti senza il capitolo Generale: perche allora non può fare il contrario senza ragioneuole causa. Et per q̄sto la obedientia vuole essere con l'ordine suo, ciò è, il Vicario di casa obedire a quello, che ordina il Guardiano, & il Guardiano obedire a quello, che ordina il suo Prouinciale, & il Prouinciale obedire a quello, che ordina il Padre Generale: & per ciò, si come il Prouinciale non può fare, contra quanto ordina il Generale: così ancho, ne il Guardiano contra'l suo Prouinciale, ne'l Vicario di casa contra quanto ordina il suo Guardiano: eccetto, se occorresse tal caso, che si presuppone, che se'l Generale, o Prouinciale, o Guardiano, che tal cosa hà ordinato, si ritrouasse, la ordinaria, o faria altramente & facendo il contrario, il suddito non è tenuto obedire, contra quello, che hà ordinato il superiore. Et perche nella regola si tratta della prouisione da farsi il Ministro Generale, & delli Prouinciali Ministri non fa niu
na

na mentione, ne come, ne doue si deue fare: per questo'l Sommo Pontefice hà prouisto nel detto cap. Exiui, vt in fol. 87. F. doue dice: Dichiariamo, statuimo, & ordiniamo, per questa constitutione: laquale valerà in perpetuo: che quando s'hauerà da prouedere in alcuna Prouincia di Ministro: la electione di quello appartenga al capitolo Prouinciale: il quale sia obligato a fare tale electione il giorno seguente, doppo che sarà cōgregato: Ma la confirmatione di tale elettione appartenga al Ministro Generale, & procedēdo a questa electione per modo di scrutinij, benché si facciano più elettioni, essendo diuise le volontà de gl'eligenti: quella electione, che sarà fatta dalla maggior parte del capitolo: non hauendo alcuna consideratione del zelo, o merito de gl'elettori, dal Ministro Generale con il consiglio delli Discreti dell'ordine sia confermata, ouero infermata, &c. Ma se'l predetto capitolo nō eleggerà Ministro nel predetto giorno: la prouisione del Ministro Prouinciale sia fatta liberamēte dal Generale Ministro: & per questo deuono li Padri vocali incominciare per tempo tal' electione, & non ridursi a principiarla doppo Vespro: & per la quantità delle voci, & ragionamenti, che cōcorrono, apena potranno concorrere tre scrutinij, senza cōcludere, & viene notte: & nō si può far

far niente: & per ciò deuono dare principio dalla matina, & fare che gl'auanzi, & non che gli manchi il tempo. Et quando poi sarà eletto il Vicario: si come gl'anni passati successe in questa prouincia, che non uolse detto Vicario accettare l'officio, & voleua rinonciare; conforme a quello, che dicono li Sommist, che nell'elettione gli bisogna l'assenso dell'eletto, & altramente non uale: & uolendo quella parte, che altra elettione desideraua, & per questo voleua accettare tale rinoncia, & ritornare a eleggere l'altro Vicario: alli quali si contradisse, dicendo, che l'authorità delli Discreti era solamēte di eleggere, & conclusa l'elettione, spettaua al Padre Generale di confermarla: ouero annullarla: & per questo esso Vicario eletto doueua di questa rinoncia trattarla prima, che si corresse a dare voce, protestandosi di non volere in niun modo correre a riccuere voce: & in questo fariano degni di punitione quelli, che l'haueuano eletto: ma perche esso ha voluto questo honore di farsi eleggere: per questo uolendo poi rinonciare, bisogna che lo faccia in potere del superiore, che è il Generale: essendo che l'authorità delli vocali in potere fare la elettione dura infino a quel punto, che si è concluso il Vicario: talche publicata l'elettione; li vocali sono, come se non fussero, & non han-

no

no niuna voce per fare elettione: & volendo accettare tale rinoncia per fare l'altra elettione, vengono a vsurparsi quello, che espresamente è del Padre Generale: & facendo noua elettione è simile a quella, che fusse fatta dalli nostri Nouicij: & sono degni di grandissimo castigo, tanto l'eletto, quanto gl'eligenti, & così fù diuiso il capitolo; & non si trattò più di noua elettione: & l'eletto contra sua voglia, per le ragioni dette di sopra, esercitò l' suo officio; infino che dal Padre Generale fù accettata la sua rinoncia; & prouisto di commissario; infino, che doppo certo tempo fece fare di nuouo l'elettione delli Discreti: questo si è notato per causa, che al mio tempo con gran disturbo successe, per alcuni litterati, accecati dall'ambitione, che voleuano in quell'istante fusse rifatta la detta rielettione, & non gli riuscì. Et ancho è da notare, che circa qual si voglia elettione si deue osseruare, oltra di quello, che hò notato in detto Quarto capit. delle Monache, il seguente, numerato dalla Summa Angelica co'l Commento in tit. Electio. al numero 3. 16. 18. & 26. & s'accordano gl'altri Sommistì nel ditto titolo, videlicet.

1 In primis che almeno si eleggano due scrutatori de gl'istessi eligenti, & che non siano forestieri, & che non l'offeriscano essi; per che si danno per sospetti di far'inganno.

- 2 Che questi scrutatori non siano tali, che diano timore agl'eligenti: si come per essem-
pio, il Padre Ministro, o il Guardiano essere
scrutatori del Discreto: quale commune-
mente suole essere a querelare contra di essi.
- 3 Che subito fatta l'elettione sia publicata.
- 4 Che fatto il segno solito di congregare
li frati per fare l'elettione: quando è congre-
gata la maggior parte: quello, che non vie-
ne, si fa volontariamente alieno dal corpo
del capitolo: & resta l'authorità alla mag-
gior parte congregata: & per questo, quan-
do doppo fatta la elettione, compare qual-
che frate, & dice, che non è stato chiamato
a dare voce: questo tal frate nō volendo cō-
fermare l'elettione fatta, si manifesta per
maligno calumniatore: poiche doueua sa-
pere, che quella giornata era assegnata per
l'elettione da farsi: & che'l solito segno di
chiamare i frati del capitolo è il suono del-
la campanella, & doppo i scrutatori chiama-
no nell'istesso refettorio, che quelli, che uo-
gliono dare voce, vadano: eccetto quelli,
che sono dati in nota, che stanno ammalati:
alli quali vanno essi scrutatori a pigliare
le loro voci in cella: & per questo si presu-
pone in foro exteriori, che questo suo non
comparire, quando sono comparsi gl'altri,
l'habbia fatto a vera malitia in due modi, o
per tradire la Prouincia con dare tempo, al
tem-

tempo, che passi'l detto giorno assegnato per tale elettione senza concludersi il Vicario, per fare passare la detta elettione al Padre Generale: ouero che dubitano, che saria eletto qualche Padre in Ministro, quale nō è secōdo'l suo mondano disegno: & in questo potere calumniare detta elettione: Onde tal frate, il quale sapeua il giorno, che tale elettione si doueua fare, & non hà voluto intendere il suono, comel'hanno inteso gl'altri, che vanno senza malitia di calumniare, & non è stata con malitia desprezzata la sua voce, & non hà voluto confermare l'elettione fatta, giudico douersi punire, come calumniatore di tanti R. Padri elettori, & punirlo di maniera, che sia esempio de gl'altri, che vadino a capitolo, & che non si vadano nascondendo per gl'angoli, o a dormire come mandre. Ben è vero, che il Padre Ministro deue stare sollicito, che quel giorno dell'elettione nō vadano frati fuori del luogo: essendo che se facesse fare il suono della cāpanella a congregare i vocali per la detta elettione, & non continuasse, il termine correria: & facendosi l'elettione senza ql li frati vocali, che sono andati fuori del luogo, l'elettione è nulla: perche si dice essere in scorno, o disprezzo d'essi frati, che con licentia sono andati fuori: & volere aspettare di publicare l'elettione, insino che essi vengono,

no, forse faria tardo, & l'elettione poi non si ritrouasse conclusa, & la notte arriua, & l'elettione passa al Padre Generale.

5 Che quelli, che non deuono dare voce, non sono da essere chiamati all'elettione: quantunque non siano dichiarati dal superiore: purché doppo l'elettione possano essere conuinti, che non doueuan dare uoce.

6 L'elettione si può fare in ogni luogo honesto.

7 Che disprezzando alcuna voce: resta in podestà di quello, di confirmare, ò far annullare detta elettione.

8 Che si elegga per voci secrete, & che mai s'habbiano da publicare i nomi di quelli, che danno voce, & altramente eletto, sia nulla l'elettione: & quello, che hà pmeso d'essere eletto contra il sopradetto ordine, resti inhabile a tutte le dignità della Religione: si come commanda il Concilio Tridentino. sess. 25. tit. de Regul. cap. 6.

9 Che quello, che gli Sōmisti, nel titolo Eletio, ne gl'impedimenti Canonici, doue dicono, che gl'illegitimi non possono essere eletti: non hà luogo nella nostra Religione: essendo che Papa Sixto IIII. concesse, che la Religione possa dispensare a fare promouere alli sacri ordini, & alle dignità della Religione, non obstante, che fussero illegitimi di qualsiuoglia coito dannato:

o bastardi di qualsiuoglia spurit , vt in compend. priuileg. tit. Dispens. num. 12. Benche in quelli, che si vestiranno doppo la Bolla della Santit  di Papa Sixto V. nel 1587. non s'eli pu  dispensare, & bisogna stare accorto, in quello, che ella s'ordina.

10 Che la elettione, par che si possa fare diuifa, ci   , farsi alcuni scrutinij auanti mangiare: ouero auanti l'officio, & fatta la publicatione delli scrutinij, non essendo concluso, doppo mangiare, o doppo l'officio c tinuare gl'altri scrutinij: perche quando parlano li Dottori, con dire, che la stipulatione vuole essere continuata, senza interpositione di tempo, parlano dell'instrumento, nel quale deue essere continuata, & non diuifa, la volont  delli stipulanti, insino ch'  conclusa la stipulatione dell'instrumento, & non dell'elettione; quale scrutinio, per scrutinio si publica la sua conclusione, di essere compiuto di dare le uoci: & non si   concluso, chi deue esser' eletto. Ben   uero, che c uiene, & deue il capitolo Generale limitare tal' elettione de' discreti: si come la sedia Apostolica limit  l'elettione del Ministro Prouinciale: cosi si deue limitare quella del Discreto: si come nel 1581. f  limitata: ma perche, come si   detto di sopra, vt in fol. 413. espiro: & per ci  mentre di nuouo non si limita, si potranno fare tanti scrutinij, quanti
ne

ne occorreranno, auanti mangiare, & publicarli, & doppo mangiare, seguitare gl'altri scrutinij infino alla sera: & anco nel giorno seguente cōtinuare gl'altri scrutinij, & fare l'elettione, quale valerà, infino che da superiori si concluderà il modo, tempo, continuatione, & quantità de' scrutinij, che s'hauerà per l'auenire da offeruare: & non di fatto si può dire, che il Discreto per non essere fatto auanti mangiare, o doppo, o in quel giorno, o in tanti scrutinij, non deue nel capitolo Prouinciale esser riceuuto; prima che detta dichiarazione sia notificata.

- II** Finalmente è da notare, che quando viene commissione dal Padre Generale, in persona de' frati dell'istessa famiglia, & prouincia: ouero viene da fuori di prouincia per restarsi in prouincia con la commissione d'assistere, ouero essere sopra il capitolo prouinciale da farsi, esso non può hauere voce per Discreto locale: la ragione è, che quell'istessa authorità, che hà il Ministro nella prouincia, hà esso padre commissario: onde essendo che il prouinciale è di famiglia in qual si uoglia luogo dell'istessa prouincia, doue si ritroua: tutta volta quando s'elegge il Discreto in quel luogo, che si ritroua il detto Ministro Prouinciale, esso non corre a niuna voce: la ragione è, per non auilire la dignità Prouinciale, il simile deue essere del
det-

detto Padre Commissario. Di più nella electione poi delli Padri Diffinitori: la quale è maggiore del Discreto, & minore del Prouincialato: & per questo non riceue voce il Prouinciale, per non auilire, la dignità del Prouincialato: la medesima ragione corre con il Padre Commissario. L'altra ragione è che presupponendo, che tanto nel Discreto, quãto nel Diffinitorato, fusse eletto per vna sola uoce di più, & fatta la publicatione, si ritrouano due uoci concorse in habili, per le quali si deue discutere, se vale l'electione: in questo esso Padre commissario nõ può essere giudice, & parte in causa propria: doue concludo, non douere esso Padre commissario concorrere alle dette voci di Discreto, & Diffinitore: ma nell'electione de' Custodi per andare al capitolo Generale può essere eletto. La causa è, perche gli stà la presentia del Prouinciale nuouo eletto, quale può diffinire le difficoltà, che in tale electione occorressero: & così si è praticato quest'anno del 1587. nel luogo de S.M. della Concettione di Napoli, che essẽdo venuta la commissione di Commissario a vn Padre di famiglia del detto luogo, che douesse assistere al capitolo Prouinciale: & essendo inteso, che era Commissario, fù dalla famiglia di detto luogo, che erano nouanta sette voci, eletto per Discreto locale: onde

per le ragioni dette, dal nostro superiore, quale fece detta commissione, fù determinato, che non doueua concorrere, ne per Discreto, ne per Diffinitore, & così fù fatto, che nacò il Discreto di detto luogo, stante che era commissario, & non concorse a niuna voce di Diffinitore: & per ritrouarsi la famiglia diuisa per la Prouincia, non si poteua vnire per il breue tempo del capitolo, tãto Prouinciale, quanto Generale, essendo che nella seconda electione di detto Discreto, facendosi, & vna voce di detto numero, che non fusse stata chiamata, la electione nõ valeua, come si è detto al numero 7. & nel fine del numero 4.

Finisce l'ottauo capit. della Regola delli frati, & seguita il Nono capit. della Regola delle Monache, vt in fol. 127.

Capitolo Nono quale tratta della penitẽtia da imponersi alle sorelle, che peccano. Et perche questo cap. è molto chiaro da se, non accade altra espositione, solo ricordarli, che circa le colpe commesse, acciò si emẽdi, potrà dalli casi reseruati tra li frati detti nel settimo capitolo della loro Regola, & dalle colpe assegnate nel cap. 3. & 4. di questa Regola di Santa Chiara, vt in fol. 205. & 235. potrà conoscere li suoi mancamenti commessi contra la sua professione: & circa le sospette compagnie, & del fare commadri:

dri: si dirà nell'vndecimo cap. della Regola delli frati. Seguita il Nono cap. della Regola delli frati, vt in fol. 9. quale tratta delli Predicatori.

Li frati non predichino nel Vescouato d'alcuno Vescouo, quando da lui gli sarà contradetto: Et nel Testamento dice, Non voglio predicare senza il loro consenso. Questo è confermato dal Concilio Tridentino nella sessione 24 de reformat. cap. 4. doue dice: Niuno secolare, ouero Regolare, anchorche volesse p̄dicare nelle Chiese dell'ordine loro, presume predicare, quādo gli contradice il Vescouo: Et nella sess. 5. al cap. 2. dice. Ma li frati Regolari non possano predicare, etiā nelle loro Chiese, senza che prima non siano esaminati, & approbati della loro buona vita, costumi, & scientia: & con la licentia de' loro Prelati, con la quale licentia si debbano presentare personalmente in presentia delli Vescoui, & da loro siano tenuti dimandare la Benedittione, prima che commincino a predicare. Ma nelle Chiese, che non sono del loro ordine, oltre la licentia de' loro superiori, siano obligati anco hauere la licentia del Vescouo: senza la quale in niuno modo possono p̄dicare nelle Chiese, che non sono del loro ordine. Et nel cap. 1. de priuileg. nel libro delle Estrauag. circa il fine della prima colonna dice,

nientedimeno in ogni modo guardinosi essi frati, che nell'hora, nella quale i predetti Diocefani predicano loro istessi: ouero fanno predicare in loro presentia: essi frati non habbiano da predicare. Seguita essa Regola, Et niuno delli frati per alcun modo habbia ardimento di predicare al populo, se dal Ministro Generale di questa fraternità non sarà stato esaminato, & approbato, & l'officio della predicatione da esso gli sarà stato concesso. Questo è confermato per il sopradetto capitolo 1. de priuileg. circa la 5. colonna di esso testo, doue dice: A questo tanto salutare officio quelli frati dotti nella diuina scientia, & che in loro si vede essere discretion, & di vita probata, & esperti nelli costumi, habbiano da pigliare, & eleggere alcuni, che facciano quello, che predicano, & cessino di operare quello, che riprendono, & in essi si edificarà il populo tanto nelle parole, quanto nell'esempio: altramente essi Ministri renderanno stretta ragione nella futura examinatione: & per questo si legge nelle conformità, che San Francesco condannò all'inferno vn predicatore, che portaua vna Somma di libri per studiare quello, che doueua predicare, & non operaua quello, che detti libri diceuano. Et in quanto al predicare in refettorio alli frati, ancorche gli fussero secolari, non si dimanda pre-

predicare al populo. Ma fare sermone dopo la Messa, & dichiarare l'Euangelio: ouero doue sia congregata gente, ancorche fusse una sola, questo è predicare, & è peccato contra la Regola, non hauendo licētia. Ma il ragionare nell'essere interrogato, & ragionare di cose spirituali, & mostrare con ragione la uia spirituale: questo nō si dimāda predicare, per causa, che non si dice essere frate Minore quello, che con secolari nō parla di cose spirituali. Ne per questo deue l'ignorante attestare San'Paulo, o altro passo della scrittura, o trattare di casi di conscientia, non essendo sua professione in studiare tali materie: doue ne potrà nascere di dare qualche consiglio falso, ciò è, contra la determinatione de'dottori approbati: del quale consiglio falso ne resta obligato di ritrattarsi: essendo che le materie, si de restititione, come de remissione, & confessione, in giuditio sono molto intricate, & non ogniuno per molto, che habbia studiato, ne sà vfcire. Seguita essa Regola. Ammonisco anchora, & esorto quelli medesimi frati, che nella predicatione, quale fanno, siano esaminati, & casti li loro parlari, a utilità, & edificatione del populo. Dice Frate Hugone, che il predicatore deue nel suo parlare auer tire a tre cose, ciò è, di conseruare la pace nella Chiesa, di non predicare, se non è man-

dato, & che nella sua predicatione habbia da edificare, & perciò predicare materie alte per dimostrare più scientia, che nō hà, & usare affettatione nel parlare, più p̄sto causa curiosità, che utilità: & per questo disse bene un nostro padre molto spirituale; essendo domandato, se nel tempo suo haueua p̄dicato fiori, & fioretti, come alcuni usano: rispose, che prima che intrasse tra Capuccini, dodeci anni haueua predicato fiori, & fioretti, senza fare frutto, & hauere perso il merito della predicatione; & che doppo, che si è dato a predicare la simplicità della scrittura, secondo la intelligentia de' sacri dottori, senza curiosità, sempre fà frutto alla chiesa santa. Seguita essa Regola. Annunciando a loro li uittii, & le uirtù, la pena, & la gloria, cō breuità di sermone. Et in questo s'accorda il Concilio Tridentino nella ses. 24. de re forma. cap. 4. doue dice alli predicatori, che annūciino la sacra scrittura, & la diuina legge: & per questo si deue lassare da cāto ogni uana, & inutile questione, opinione, & sottilità da pochi intesa: ma secondo l'esempio di S. Giouan Battista predicare, Penitētiam agite, appropinquabit enim Regnum cœlorū: & così offeruarono li primi Capuccini, che predicarono in Italia, in predicare simplicità: il che hoggi molti si diletano di predicare fiori, & fioretti, senza fare frutto: & questo

questo è, per volere predicare agl'altri, & nō a se: ma per essere uero predicatore bisogna, che primo predichi a se stesso, & poi nella sua predicatione introdurre essempli, & casi di conscientia, ciò è, materie di restitutione, così di robbe, come di fama, & remissione, & altre materie necessarie alla salute dell'anima; & le Summe diffusamente lo trattano, & introdurre, come possano operare per andare al Cielo; & come si può fugire l'Inferno, & scappare le pene del Purgatorio, & non stare a dire male di persone Ecclesiastiche: perche il capit. primo de priuileg. nelle Clementine dice; in virtù di santa obedientia, & sotto maledittione eterna distrettamente proibimo alli predicatori, che nel li loro sermoni non habbiano da detrahere alli prelati della Chiesa: si bene che può dire, che quello, che commette simonia, con dichiarare, che cosa è, & quando si commette simonia; & quello, & questo, che fa il tale peccato, patirà la tale pena: Seguita essa regola, imperoche la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra, ciò è, senza parlare su perfluo, curioso, affettato, o infruttuoso: ma deue dire, come dice il Santo Euangelio, Diliges proximum tuum, sicut te ipsum: & poenitentiam agite, appropinquabit enim Regnum cęlorum. Et di queste materie de uo-
no li frati parlare: quando stanno con seco-

lari; & non di parole ociose: dellequali nei secolari se ne pigliano buono essemplio: ne essi fugirāno di purgarle: poiche'l Sāto Euāgelio dice, che daremo conto d'ogni parola ociosa, come si è detto sopra al fol. 226.

Finisce il Nono capitolo, & seguita il Decimo, il quale consiste nell'istesse parole dell'una, & l'altra regola, ut in fol. 129. & fol. 10. per questo caminarò nella regola delli frati, per potere essere più abundante.

*Capitolo Decimo, quale tratta dell'ammonitione,
& correctione delli frati, & sorelle.*

LI frati, liquali sono Ministri, & serui de gl'altri frati. Ciò è, Ministri nelle cose spirituali, & serui nelle cose temporali. Visitarino, ciò è, familiarmente, & ammoniscano li suoi frati generalmente: si come dice San Bonauentura, per causa, che si come li secolari si compongono delli loro peccati, stando ad'ascoltare la predica: così anchora li frati, & sorelle si compongono, & si emendano de' loro difetti, massime quando si fa sermone charitatiuo; & non di esasperatione: per il che li frati più presto si pongono in desperatione: che in emendatione: & per questo dice la regola, che humilmente, & charitatiuamente gli corregano: & per ciò, visitando, vadano inquirendo per generale, & partico-

ticolare inquisitione: alla quale visita non è
 obligato il Ministro, di precetto di peccato
 mortale di farla: eccetto, se succedesse, che
 per omissione sua succedesse peccato mor-
 tale: poi che per non visitare il suddito, & le-
 uarle l'occasioni del peccato mortale: quel-
 lo persevera nel peccare: & per sapere li di-
 fetti da douersi punire, o rimediare, che non
 si commettano, bisogna procedere per in-
 quisiitione generale: si come si è osseruato,
 che quando viene il Prelato alla visita, com-
 manda per obedientia, che li siano dinuncia-
 ti li difetti, che si hanno da prouedere: Et in
 questo pecca il suddito contra il voto della
 obedientia, non dicendo li difetti, ch'esso fa,
 per li quali si deue rimediare: essendo, che il
 Prelato non può prouedere in quello, che
 non fa: & per ciò deue dire tutto quello, che
 fa: ciò è, quello, ch'è publico, dirlo a esso, co-
 me Prelato, & q̃llo, che è secreto, dirle, che
 remedij come padre. Ma quando dice al pre-
 lato, che glielo dice, come a padre, & il pre-
 lato ne hà notitia di tale cosa: le deue dire,
 che in questo, si rimetta a esso: perche biso-
 gna i ciò prouedere, come meglio sarà espe-
 diente, & in questo seruirsi del denunciato-
 re, per testimonio. Ma quando è cosa, che es-
 so solo compagno la fa, è obligato dirlo al
 prelato, che esso li faccia la correttione, co-
 me padre: senza esso farli prima la correttio-

ne: perche è più expediente, che il prelato, come padre, li faccia la correttione: & ancora, che starà vigilante in esso, in leuarle l'occasioni: si come dice il Brandolino: & in questo parche si accordi la Summa Astense nel secondo libro, nel tit. 67. art. 6. doue dice, che le visite, che si fanno tra li religiosi, spesso, & quasi sempre sono de' peccati veniali: delli quali non si da correttione fraterna di precepto: & che il fatto de' religiosi nelli loro capitoli in presentia del prelato non è propriamente dinonciatione, o accusatione, o inquisitione, delle quali parla la legge: ma più presto è vna certa visita, al suo tempo, secondo li statuti della religione, ragioneuolmente fatti, & instituiti dalli padri: similmente parche, in questo concorra San Thomaso nell'vndecimo, Quolib. nel art. vlt. al 3. arg. poi che dice, che s'alcuno riferisce al prelato la colpa del prossimo con intento, che habbia da prouedere, che per l'auenire non ricasci, & che attenda alla emendatione del prossimo: ouero altre simili cose, si come li pare expediente, ad esso, che riferisce, non pecca: & concorda la Summa Angelica, in tit. Denūciatio. al numero Decimo: & per questo la Serena conscientia, nella sua espositione, alla cētesima Quest. impone graue pena alli frati, che tenessero il contrario: & questo si vuole intendere, quando il prelato è,
come

come deue effere ciò è, discreto, spirituale, vigilante nella sua salute, & de' suoi sudditi, & non và cercando la loro dannatione. Ma quando il prelato conofce il suddito accusato effere persona furiofa; non deue delle cofe fecrete dirle niente: ma fi bene leuarli l'occafioni: Ma quando il frate fi lamenta, & vuole fodisfatione, il prelato è obligato sotto pena di peccato a procedere per via d'inquifitione, & produrre in publico tale delitto, come fi è detto di fopra al fol. & sē pre dimostrandolo effo prelato, che quella penitentia, che da, è contra la fua volontà: & che non vorria, foffe fuffeffo il defetto, per dare penitentia; quale trouandola taffata in tale, o fimile cafo: fi potrà feruire d'effa, & il suddito non fi può lamentare. Seguita effa regola, Non commandandoli alcuna cofa, laquale fia contra l'Anima, & la regola noftra. Commandare contra l'Anima è ordinarli, che faccia qualche peccato: non folo peccato mortale: ma che foffe etiam veniale: fi come ordinarli, che dica una bugia di peccato veniale: effendo che San Thomaso nella. 2. 2. q. 43. art. 7. alla ultima rifpofta nel fine, dice, Quantunque per il peccato veniale non fi perde la gratia; per la quale è la falute dell'huomo: nientedimeno in quanto che il veniale difpone al mortale, & è in detrimento della fua falute. Et nella Terza parte

te della sua summa, nella 23. quest. della additione, al primo arg. Il medesimo San Thomaso dice, che si come il peccato mortale non si può ben fare: così anco non si può bene fare il ueniale: & per questo si come l'huomo deue più presto sostenere la morte, che peccare mortalmente: così anco, che peccare venialmente, in quel modo debito, con il quale deue euitare li peccati veniali. Et nel libro delli Decreti, di Gratiano alla causa. 22.q. 2.c. 17. dice; che s'alcuno venirà a te, dicēdoti, che dicēdo vna sola bugia lo potrai liberare dalla morte, non la deuì dire: p causa, che la bocca, che dice bugie, ammazza la sua anima: & essendo che dicēdo bugie perdi la uita eterna, mai per qual si voglia vita temporale si deue mentire. Et nel medesimo libro, & luogo, al capi. 15. dice, con gran studio fuggi ogni sorte di bugie: & ne per inauertentia, ne studiosamente habbi da parlare il falso: anchora che lo facesse per fare vtile ad'altri: ne manco con bugie habbi da difendere la vita d'altri: ma in tutte le cose guardati dalla bugia. Et per questo non è obligato ad'obedire: ma tale risposta vuole essere con humiltà, & non con superbia. Ma il comandare, che dica alcuna cosa recreatiua, nel tempo di recreatione, è obligato obedire: per causa, che può dire cose spirituali. Ma ne anco contra li sacri Decreti della

Chiesa deue obedire: quando il prelatò le cō
 manda etiam per santa obedientia, che va-
 da a riceuere i sacramenti degl'ordini Eccle-
 siastici: non hauendo sufficiente intelligen-
 tia della lingua latina grāmatica: come cō-
 manda'l sacro Concilio Tridentino sess. 23.
 cap. 11. & 12. & nel nostro Enchiridion Ec-
 clesiast. del 1588. nel sacramento di detto or-
 dine circa la effamina, doue hò dettò: che è
 in quanto al fatto d'essere contra l'anima.
 Ma in quanto al fatto di essere contra la Re-
 gola: è come dicono li quattro Maestri, & il
 Pisa, & Fra Pietro, doue nelle loro elposi-
 tioni: che contra la Regola è commandare
 non solo contra li precetti di essa Regola:
 ma anco contra li statuti della Religione,
 statuiti per conseruatione della purità del-
 la Regola. Ma in quanto al commandare
 circa le libertà della Regola: il Brandolino
 dice, che il frate Minore è obligato obedire
 al suo Prelato in tutte le libertà della sua re-
 gola: essendo che li frati sono obligati obe-
 dire alli suoi Prelati in tutte le cose, purchè
 non siano contra d'Iddio, ne dell'anima, ne
 della Regola: dunque deue obedire, perche
 quando si dice, la Regola non obliga da se,
 & il Prelato obliga il suddito, non per la Re-
 gola: ma per authorità che hà, & in questo
 non sono contrarij il Prelato, & la Regola,
 & però è falso dire che il Prelato prohibi-
 sca,

sca, o commandi alcuna libertà della Regola, si come è a dire: la Regola lascia in libertà delli frati, in quanto al Digiuno della Benedetta, & il Prelato proibisce, o lo commāda per qualche ragione uole causa, in virtù della sua Authorità: questa prohibitione, o commandamento non è cōtra la Regola: poiche tanto in farla, quāto in non farla, nō è contra la Regola, & la detta prohibitione, o commandamento è secondo la Regola: poiche essa commanda douersi obedire in tutte le cose, che non sono contra la Regola: ma quando il Prelato commandasse, o proibisse alcune di esse libertà in virtù della Regola, faria contra essa: perche essa non obliga, anzi lascia in libertà: ma commandandoli in propria virtù, come prelato, al quale è tenuto esso suddito obedire in tutte le cose, che non sono contra l'anima, & la regola: in tale termine non cōmandaria contra la regola: & per questo possono li prelati per causa ragione uole prohibire, o commandare circa le dette libertà, & li sudditi sono obligati obedire per il voto della perfetta obedientia. Seguita essa regola, Ma li frati, liquali sono sudditi, si ricordino, che per amore d'Iddio hanno abnegato la propria volontà: si come dicesse: poiche per amore degl'amici, & parenti, gl'huomini patono gran tribulatione: quan

to maggiormēte questo deuono patire per amor d'Iddio: & si come i figliuoli mondani sono solliciti nelle cose terrene: quanto maggiormente deuono li frati, & sorelle essere parati alla obedientia: & non stare risoluti in fare la propria volontà: laquale come si debba abnegare, si è detto nel primo capitolo, trattando dell'obedientia. Seguita essa regola, Onde fermamente gli comando, che obediscano alli suoi Ministri in tutte le cose, che hanno promesso al Signore d'osservare, & non sono contrarie all'anima, & alla regola nostra. Et nel Testamento dice; & fermamente voglio obedire al Generale Ministro di questa fraternità, & a quel Guardiano, quale gli piacerà di darmi: & talmente voglio essere preso nelle sue mani, che io non possa andare, ne fare oltra la obedientia, & uolontà sua, perche è mio Signore. Circa di quello, che è contra l'anima, & la regola; & li sudditi dell'vna, & l'altra regola non deuono obedire, questo è detto di sopra circa due carte. In quanto all'altre parole di questo testo: Dice il Brandolino, che il Nostro Padre San Francesco in tutte le cose difficili poste nella Regola sempre adduce al suo proposito qualche cosa del sacro Euangelio, per animare, & confortare i suoi Professi: si come nel secondo cap. della Regola, volendo dinotare la summa stabilità del

del nostro stato: ciò è, che per niun modo dobbiamo lasciarlo, ne vscire da questa Religione, adduce l'Euangelio, che dice: Niu-
no, che pone la mano all'aratro, & risguarda indietro, è atto al Regno d'Iddio: & simil-
mente nel medesimo cap. dice, che li dicano la parola del santo Euangelio, che vendano le loro robbe, & si studijno darle a poveri: & nel 6. cap. volendo animare i frati alla po-
uertà, dice, che vadano per l'elemosina, & che nō li bisogna vergognarsi, imperoche, il Signore si fece pouero per noi: così al pro-
posito, volendo in questo capitolo il nostro Padre San Francesco indurre i frati alla per-
fetta, & stretta obedientia, gli riduce a me-
moria il voto, che hanno fatto a Iddio, per il quale hanno abnegato la propria volon-
tà secondo il cōsiglio del Santo Euangelio, che dice, s'alcuno vuole venire doppo me, abneghi se medesimo, & pigli la Croce, & seguiti me. Seguita essa Regola, Et in qualū
que luogo sono frati, i quali sapeffero, & co-
noscessero, non potere offeruare la Regola
spiritualmente, debbiano, & possano ricor-
rere alli suoi Ministri: Allhora si può dire,
che non può offeruare la Regola spiritual-
mente, quando il difetto è dalla parte del-
la conscientia, o del luogo: dalla parte della
cōsciētia è, come dicono li quattro Maestri,
& Fra Pietro Giouanni, & il Pifa, li quali nel
le

le loro espositioni dicono essere lo incorrere nel peccato mortale, ouero essere incitatorio al peccato mortale: si come bisognando confessare donne mondane, & il frate, al quale è imposto tale officio, è grauemēte tē tato d'operare contra il voto di castità, per ilche confessando donne, & sentendo le loro tentationi, & operationi lasciue, può de facili incorrere nel peccato, stante la tentatione, che lo molesta. In quanto al luogo, per il quale non può offeruare la Regola spiritualmente, è, quando nel luogo, doue stà, fanno comprare le cose per il vitto: le quali si possono hauere mendicando alla giornata, & per non volersi affaticare, li frati le fanno comprare: ouero il luogo tiene entrate, & di quelle si viue: ouero bisogna tenere schola per insegnare a secolari, & altri, che non sono nella nostra Religione: ouero nel luogo vi sono disoneste pratiche, per ilche può nascere scandalo: in questi casi si dice non potere offeruare la Regola spiritualmē te, & deue andare al suo Ministro: & in quanto alla venuta del frate che dice, che per nō potere offeruare la Regola spiritualmente, & p questo è venuto al suo Ministro, in questo si deue considerare, che nō sia per capriccio, ma persona di giuditio, & solita di consigliarsi con persone tementi d'Iddio, & che nō habbia potuto auisare per lettera, accio

s'hauesse potuto dal Ministro rimediare : perche altramēte bisogna offeruare, quello, che a fine , che qualche frate sotto specie di dire, che nō può offeruare la sua Regola spiritualmēte: se ne vā solo, al suo Ministro: & per la strada satisfa alli suoi mali desiderij: il Concilio Tridentino nella sess. 25. tit. de Regul. cap. 4. doue dice, a niuno Regolare sia licito partirsi dal suo conuento , anchorche fusse sotto ptesto di andare a trouare il suo Prelato: eccetto , che esso Prelato lo mandi, ouero è chiamato da esso cō ordine scritto, & quello, che sarà trouato senza tale ordine scritto, sia dall'ordinario castigato, come desertore delli suoi instituti. Seguita essa Regola, Ma li Ministri caritatiuamente, & benignamente gli riceuano, & tanta familiarità habbiano circa essi , che possano dire loro, & fare come i Signori a i suoi serui: imperoche così deue essere , che li Ministri siano serui di tutti i frati: ciò è, che il Ministro si porti nel correggere, & ammonire, con tanta familiarità , & mansuetudine , per ilche non dimostri dominio: ma in quel modo , che i serui sogliono ammonire i loro padroni de gl'errori, che fanno, non negando di essequire l'ordine dato da San Francesco alle sorelle nel fine del Nono cap. della loro Regola doue dice, con il consiglio delli Discreti, si dia la penitentia: & non per chimera, pē

san-

fando che in terra non gli farà, chi lo castighi della chimera, la quale sarà castigata dalla Diuina giustitia. Seguita essa Regola, Io ammonisco, & esorto nel Signore Iesu Christo, che si guardino li frati, & forelle, da ogni superbia, vanagloria, inuidia, auaritia, cura, & solitudine di questo mondo, dalla mormoratione, & detrattione. In questa ammonitione che fa San Fracesco, perche, antiuedeua, che li frati, & forelle doueuano fare poco conto del cōmettere peccati veniali, con darli confidentia, con ogni minimo atto esteriore essere liberi dal douerne piangere la pena nel fuoco del Purgatorio: poiche si legge nel sermonario del Discipulo, al ferm. 37. della quinquagesima, della stāpa di Venetia del 1584. che la sorella di Santo Damiano, che era di santissima vita, per hauere dalla sua camera vna volta, tantum, ascoltata vna musica, che si faceua nella Piazza, & di questo perdimento di tempo di bene operare, non ne fece penitentia in questo mondo: alla morte fù condannata douere stare quindici giorni nel fuoco del Purgatorio: si come essa poi riuelò al detto suo fratello San Damiano: il quale si può presupporre, che per essere santo, hauesse fatto molta oratione per l'anima della sua sorella: anchorche fusse stata di santa vita: & con tutto questo per vn peccato d'ascoltare vna musi

ca, ne stete quindici giorni nel fuoco del Purgatorio: Hor che sarà di noi, che non solo vna, ma tre, & sei hore del giorno, cō volontà di perseverare, le spendiamo in seruitio del Diauolo, in dire cose ociose, uane, & inutili: & siamo causa di fare far il medesimo alli cōpagni, che in ciò siamo impediti: per non considerare quello, che Santa Brigida, nel libro 7. delle sue Riuelationi, al cap. 27. §. ceterum, dice, che Iddio li disse, che si come ogni peccato mortale è grauissimo: così ancora il veniale, se l'huomo si diletta in esso, con volontà di perseverare, si fa mortale: & in questo parche, si accordi San Bona uentura nel 4. delle sent. dist. 16. art. vlt. quest. 1. dicendo, che il veniale per la delectatione circa il consenso, & per la compiacentia, secondo che si dice, che la cōpiacentia è cōsenso pieno, e mortale. Et per questo San Francesco gl'ammonisce circa essi peccati veniali, accio non ne facciano poco conto, & sene passassero senza farne vera penitentia: essendo che San Thomaso nel 4. delle sen. dist. 16. quest. 2. art. 2. & nella 3. par. quest. 87. art. 1. ad 1. arg. dice, che la penitentia, che ricercano i peccati veniali, è, che si proponga astenersi da ogni peccato veniale, in particolare: ma non in generale: poiche l'infirmità di questa vita non patisce l'astenersi in generale da essi veniali: nientedimeno deue haue-

re proposito di ppararsi a diminuire essi peccati veniali: altramente è pericolo di mancare l'appetito di far pfitto, o di leuare gl'impedimenti, della perfettione spirituale: quali sono i peccati veniali: & il medesimo dice la Somma Astense nel libro 5. tit. 3. & in questo può conoscere il frate, & la sorella il profitto, che fa nell'astenersi da' peccati veniali. Ne per questo deuono essi frati, & sorelle pensarfi del tutto esser liberi di piangere la pena per i detti peccati veniali: hauendo fatta la confessione publica, che si fa a cōpieta: eccetto, se la facessero cōforme a quella, che San Thomaso in 3. par. ques. 87. art. 3. ad 1. arg. dice, che tutte queste cose causano la remissione de' peccati veniali: in quanto che inchinano l'animo a moto di penitentia: quale è la detestatione de' peccati, o implicitamente, o esplicitamente. Et per questo il Nauarro nel suo trattato de indulgentia, nel Notab. 19. num. 6. & Notab. 32. num. 46. dice, che se in quell'atto, che fa per conseguire l'indulgentia, commette peccato veniale, non consegue l'indulgentia: & detto Nauarro nel suo Hispanico Silentio: nel lugar. 15. al num. 21. conclude, che per niuna opera, per buona che sia, meritiamo la gratia, se si fa male, saltē venialiter: anzi, dice, che meritiamo pena per quella, quantunque la gratia acquistata per il peccato

veniale non si perde: nientedimeno impedi
 ſcel'augmentatione d'effa: & coſi per nulla
 coſa eccellente, che ſia, ſi acquiſta eſſa gra-
 tia, ſe per qualche parte, per minima che ſia,
 è peccato veniale:& in eſſo conclude, che il
 maggior guadagno delle noſtre orationi è
 acquiſtare da Iddio la gratia gratum facien-
 tem: ouero l'augmentatione d'effa: il quale
 guadagno ſempre lo perdiamo, quando che
 dicendo le orationi commettiamo pecca-
 to veniale:& in queſto la più grã fatica, che
 hanno quelli, che ſono obligati a dire l'offi-
 cio in choro è, che mentre eſſo officio dico-
 no: parlando di coſe impertinenti, peccano
 venialmente: & nel lugar. 17. il medefimo
 dice delle orationi voluntarie ſenza obliga-
 tione, per ſententia di Ieremia al ca. che
 dice, Maledictus, qui opus Dei negliger
 facit: & per ciò eſſo Nauarro nella ſua Som-
 ma al ſettimo Preludio, nel nume. 22. dice-
 ua, che biſogna ſtare attento, & circoſpetto
 con gran ſtudio in quel bene, che con grã fa-
 tica p meritare facciamo acci oche l'habbia-
 mo a pdere, p dapocagine: ouero quel che è
 peggio, quãdo da noi è fatto di maniera, che
 ne habbiamo a mentire punitione. Et ſecõ-
 do che nelli Miracoli di Noſtra Donna ſi
 legge nel libro del Roſario, in ottauo foglio
 della ſtampa di Venetia 1574. al fol. 232. d'v-
 na Donna Fiorentina nominata Benedetta:
 alla

alla penultima carta la Regina del Cielo, li dice, che in quella giornata in detta Città, doueuano morire l'infrafcritte perfone, ciò è, vn caualliero per il peccato fatto con la sua meretrice, vn fanciullo d'otto anni per hauere commesso peccato con la sorella: benche non habbia potuto compire l'opera, l'hà incominciata. Due delle tue compagne faranno scannate da ribaldi in lussuria. Vn citadino, che non hà castigato i suoi figliuoli. Vn Sacerdote curato, il quale hà poco cercato di correggere il populo, quale gli è commesso: & massime in vdire confessione, & ammaestrare i suoi sudditi. Vn Religioso, il quale non hà fermo proposito d'osseruare la sua Regola, alla quale ogni Religioso è obligato sotto pena di peccato mortale. Vltimo vn'altro Religioso, che dice il suo officio troppo uagabondamente, & tutti questi hoggi farāno dannati: Onde dal sopradetto deuono notare i frati, & forelle, tanto, quando dicono l'officio, quanto, quando si vestono, o uanno per dire Messa, o uanno per volersi comunicare, parlano, o prouocano a parlare di cose impertinenti a quel bene spirituale, che uuole essequire: con dare ad'intendere, che si come, stà freddo interiormente nelle operationi spirituali per salute della sua anima: così i quel bene spirituale, che uuole fare: si uà prepa-

rando per uia di ragionamenti ociosi, & uani. Et per questo San Bonauentura, & il Brandolino dicono, che San Francesco ammonisce i suoi frati, & forelle di questi peccati, che impediscono la perfettione: li quali sono, ciò è, superbia, di core, di conuersatione, di parole, & d'opere. Vanagloria, ciò è, non cercando laudi humane, nelle sue operationi: ma solamēte l'honore d'Iddio. Inuidia, Auaritia, la quale consiste nella cupidità delle cose terrene, che si hanno: la quale auaritia allhora è più dannabile, quando in grauamento degl'altri poueri, l'elemosine sono consumate in uano. Cura, & sollicitudiue di questo mondo nelle cose temporali, tanto di sua persona, quāto anco del suo Monasterio, in fabrica, & simili, per le quali ne perde il spirituale: così anco hauere cura de' fratelli, & forelle, & parenti, che per attendere a loro, ne perde del spirito interiore, & operatione spirituale, come sono, il lasciare il choro, psalmi, & orationi di deuotione: Onde quando il Religioso è con opere: & non con il solo habito, & parole, è uero Religioso, està nella Religione con le sue orationi, & de gl'altri fratelli, & forelle: mai li suoi parenti sono offesi, ne da pouertà, ne da inimicitie: anzi scappati da qual si uoglia pericolo di morte: si come de causa scientiæ hò conosciuta vna

na religiosa di larga Religione, che haueua un fratello carnale, con inimicitie capitali, & inimici officiali Regij principalissimi, & potenti, & durante detta religiosa nella sua religione, mai fù offeso: anzi stando carcerato in Vicaria condannato senza remissione a douersi giustitiare, fù dall'orazioni, mediante il merito regolare, scappato; che fuggi dalle dette carceri: & quantunque poi li fùsse stato posto mille ducati di taglia, mai fù pigliato: & essendo detta religiosa raffreddata della perseuerantia nella religione: & tornata che fù in casa sua; successe, che fù ammazzato detto fratello, fù ammazzata la sorella per mano del figlio, & l'altro nepote fù anco ammazzato, & essa in casa sua viue, quasi infelice. Altri frati nostri per volerne ripigliare l'asumpto, che per fuggire le fatiche del mondo della obligatione d'agiutare i loro parenti haueuano lasciato: doue, doue uano assai più darsi alle cose spirituali per le necessità de' suoi parenti; hanno fatto il contrario: con farsi spirituali, con parole, & non in fatti: sono peruenuti a tanta cecità d'amore de' parenti, che hanno abbandonata la loro professione; & lasciato l'habito, & morti fuori della loro professione: altri etiam per conto de' parenti, dattisi alla campagna cō fuorusciti, ammazzando, & stropicciando questo, & quello: que
sta

sto hò detto, acciò sappiate, a che perfettione vengono li frati, che sottopongono l'anime loro, & professione della sua religione, alla solleuatione de' corpi de' suoi parenti. Dice la regola delle forelle; che si guardino etiam dalle Discordie, & Diuisione: ciò è, essere serua, o seruo del Diauolo: il quale attende al contrario di quello, che ordina Iddio, & i Santi, circa il douere, che ogn'uno stia vnito in amore materno, & fraterno, cō amarsi perfettamente l'vna con l'altra: in q̃l modo che essa vorria essere amata, & riuerita: così al contrario fa la forella, o fratello dati per serui al Diauolo: vā seminando discordie, inuidie, maleuolentie, odij, & rapportamenti tra le forelle, & fratelli: dicendo così hà detto la tale, o'l tale di te: come hò detto nel settimo capitolo delli frati, circa il riuelare i nomi de gl'accusanti ad'altri; Seguita essa regola, Guardandosi dalla Detrattione: ciò è, o detrahere li sensi, o sententie della sacra scrittura, in cose vane: Benchè in questo hà prouisto la Chiesa santa nel Sacro Concilio I ridentino nella sess. 4. doue nel fine, dice: Et volendo reprimere, & leuare quell'irreuerentia, & temerità, laquale uerte, & stira le parole, & sententie della sacra scrittura, nelle cose profane, ridicolose, iocose, vane, Adulatorie, Detrattorie, superstitiose, impie, & diaboliche incantationi, di

uina-

uinationi,forti,& libelli etiam famosi: a le-
uare,& togliere via detta irreuerentia, & di
sprezzo di detta sacra scrittura:ordina,& cō
manda essa santa sinodo,che da qui innanci,
niuno in qual si uoglia modo habbia ardi-
re,d'vsurpare dette sententie nelli sopradit-
ti modi,o vero simili:& che tutti quelli,che
contrafaranno,siano da gl'ordinarij castiga-
ti,come temerarij, & violatori della parola
d'Iddio. Ouero Detrattioni, & murmura-
tioni: il che la Somma Nauarra nel capi. 18.
al numero. 17. l'hà per vna medesima cosa:
laquale consiste nella oscuratione della fa-
ma aliena, per parole occulte in sua absen-
tia; dicendo male di esso: ouero tacendo la
verità, ouero negando la uerità, & in que-
sto anchorche il peccato mortale sia vero,
ma occulto, manifestandolo ad'altri, gli bi-
sogna restitutione della fama: il che si può
vedere nella detta Somma Nauarra nel det-
to cap.al numero,45. & ancho nell'altre Sō
me,nel titolo Detractio. Et in quāto al mo-
do di restituire la fama di cosa falsa: veda il
detto,al detto numero.Di cosa uera; ma se-
creta;al num.48. Di falsa testimonianza,an-
chorche esso testimonio n'hauesse da perde-
re la vita: veda il detto Nauarro nel cap. 15.
al numero. 17. & quando non è tenuto resti-
tuire la fama,veda il detto cap. 18. al nume-
ro 46.Ma quando la cosa è publica:si come
dire

dire il tale frate è stato disciplinato in pubblico, in presentia delli frati: in questo non gl'è altro, che peccato veniale: & non gl'occorre restitutione di fama, si come dice detto Nauarro in ditto cap. al numero 26. Tutti questi sopradetti difetti procedono dalle ciarlarie, & dalla poca cura del fare profitto nella via spirituale: scordandosi del detto della sacra scrittura nelle lamentationi di Hieremia, al terzo capo, doue dice, che se derà il solitario, tacerà, o starà in silentio: per causa, che si è leuato sopra di se: ciò è, per cōtemplatione: al che prouedendo le constitutioni regolari, per essequire il precetto, che la Chiesa santa fa nel cap. cum ad monasterium. de stat. Monach. nel Decretale. Comandano douersi offeruare il silentio, tanto nell'hore, come ne' luoghi particolari: & q̃lli, che lo rompono, gl'obliga a dire tanti pater nostri, & quantunque dette constitutioni non obligano a peccato alcuno, ma solo alla pena: al che risponde il Gaetano nella 2.2.q. 186. art. 9. dub. 2. trattando delle constitutioni, che non obligano a peccato: ma solo alla pena, dice: che dicendo la constitutione, che quello, che farà tale cosa, se gl'imponga la tal pena: in questo mentre, che dal prelato non gli sarà imposta: non è obligato a farla: ma dicendo, che quello, che rompe il silentio, faccia la tale penitentia: in questo, poiche

poiche la pena si troua falsata, & per la constitutione imposta: a questa pena è obligato, anchorche niun prelato glie l'imponga. E ancho d'auertire, che quando si và per confessare, che non basta dire, dico mia colpa, che hò molto mormorato, & dette molte parole detrattorie, di cosa di peccato mortale: essendo che il fine di questa detrattione è il uolere diffamare il prossimo; & leuarlo da quella bona opinione, nella quale è riputato: & in questo occorre retributione di fama, & non satisfa confessandosi in generale. Deue ancho considerare, che quando si và per confessare de' peccati veniali: li farà molto utilità quello, che fra Bartolomeo Medina nella sua Somma, nel primo libro capi. 12. §. 2. doue dice, che s'uno si và a confessare, benche sia de' peccati veniali: se non và con proposito d'emendarfene, pecca mortalmente, & la confessione è inualida: perche è regola generale: che quando la forma del Sacramento s'applica, doue non è vera materia, è sacrilegio, & pecca mortalmente: & essendo la materia substantiale del Sacramento della penitentia il dolore de' peccati con proposito d'emendarfi: doue non è tale proposito, s'applica la forma del Sacramento, doue non è vera materia: & cosi si commette peccato mortale: per il che auertisca il penitente, che se bene non è in obli-

go di confessarsi de' peccati veniali : nondimeno, poi che se ne confessa, gli hà da confessare debitamente. Seguita essa regola, Et non si curino quelli, che non fanno lettere d'impararle. Ciò è, quelli, che tengono peso di predicare, confessare, & di celebrare messa: ouero sono tali, che per l'auenire saranno posti a questi officij di predicare, celebrare, & confessare: non vogliano, con ansietà, & souerchio pensiero attendere a studiare, per il che venga a lasciare l'oratione, & altre cose spirituali: & questo è quello, che S^a Francesco proibisce a chierici; ma a laici del tutto le proibisce, come cosa disutile a essi, che non fanno, ne gli è da esserli imposto, officij, che s'habbiano da essequire per via di scientia litterale, & a questo proposito si legge nella seconda parte delle nostre Croniche nel libro 1. capit. 18. ch'vn laico secretamente teneua vn libro per imparare a leggere: & quantunque dal Prelato gli fusse stato commandato, che se ne douesse espropriare: prima morse, che si fusse espropriato: & doppo morte apparse, & disse che per quello libro, che teneua nascosto, era dannato all'Inferno. Seguita essa regola. Orare sempre con puro core. Et in questo mai cessa di orare, chi non cessa di ben fare: & orare, è in uiolabilmente offeruare lo spirito della diuotione, a talche da se escluda il pecca-

peccato dell' Accidia; Seguita essa regola, Et hauere Humilità, & pacientia nelle persecutioni. Et in questo San Francesco gli porta a memoria la sacra scrittura, che nel secondo capitolo dello Ecclesiastico dice: O figliolo, il quale vai a seruire Iddio, conseruati nella giustitia, & mantienti nel timore d' Iddio, & prepara l'anima tua alle tentationi: & il medesimo dice San Paulo, quando che nella seconda a Timoteo, al 3. c. dice; che tutti quelli, che uogliono viuere pietosamente, patirā no persecutione: & per questo diceua, patiētia uobis necessaria est. Dice la regola, che habbiano pacientia nella infirmità: Dice Sā Bonauentura, che la infirmità, è vna aduersità nella propria persona: per il che appartiene, che li frati si contentino di pochi seruiij, & pochi rimedij secondo la essigentia della pouertà: si come hò detto nel sesto capitolo di questa alli frati, & per questo, essendo che la infirmità, & persecutione uanno eguali, bisogna essere spirituale, accioche stia sempre con i pensieri, nelle cose spirituali: poiche la mente non può stare senza douersi occupare, o in cose spirituali per seruire a Iddio, & tutte le cose, che in tale occupatione essequisce, le fà per seruire, & piacere a Iddio. Ouero la occupa il Demonio in pensare a proprie commodità, in cose vane, in pensare a mangiare questo, & quello,

&

& ad'altre frascharie: & così p̄ trouarsi freddo nella via spirituale troua le sue consolationi in dette vanità, per tormentare la sua anima. Seguita essa regola, Et amare quelli, che perseguitano, riprendono, & arguiscono, imperoche dice il Signore, amate gl'inimici vostri, & pregate per quelli, che vi perseguitano, & vi calunniano: Beati quelli, che patiscono persecutione per la giustitia; imperoche di loro è il regno de' Cieli: ma chi persevererà infino al fine, q̄sto sarà saluo.

Capitolo vndecimo, quale tratta dell' officio della portinara; & perche a questo capitolo non accade esposizione per essere chiaro in se, vt in fol. 130.

MA solo trattare del potere entrare, & del modo della clausura. Ciò è, che nel Monasterio sia una sola porta, per laquale si possa entrare, & uscire: quando la legge permette tale esito, come si è detto nel secondo capitolo di questa regola: Et in questa porta non deue essere portello, ouero finestrella: & con due serrature di ferro diuerse: le chiauì dellequali, l'una deue tenere l'Abba d'essa, & l'altra la portinara; & non si deue aprire, se non nel modo, che concede la regola: & circa il parlare, tanto alla porta, quanto alle grate, & rota, si deue offeruare il modo

do assegnato nel Quinto capitolo di questa regola, di più, di questo capitolo : & in questo s'accorda, la tertia decima Rubrica, con le seguenti di Papa Urbano, o nominata seconda regola di Santa Chiara: Et perche nel cap. 2. 3. 5. 8. & 9. si tratta di quelle femine seruitrici, che le Monache dentro il Monasterio teneuano; stante la simplicità, & perfettione nella via spirituale, essa regola permettea, viuente Santa Chiara, & si poteua all' hora tollerare tal sorte di Donne, che intrassero, & dormissero, & vscissero dal Monasterio: il che hoggi, stāte l'abondantia della malitia, non è piu espediente di tenere tali Donne dentro il Monasterio, acciò la simplicità delle sorelle, non sia offuscata da' lunghi, vani, & mondani ragionamenti: & quantūque la decima nona Rubrica di detta nominata secōda Regola, parche, risguardi la detta simplicità, & perfettione, poiche concede dette Donne seruitrici potere dormire, & habitare dentro il Monasterio, con le sorelle. Il che tanto essa Rubrica, quanto detta Regola, & ogni concessione, sono state riformate dal detto Concilio Tridentino nella sess. 25. nel titolo de Regularibus, al cap. 5. doue commanda sotto pena di scomunica ipso facto da incorrersi: che niuna persona, tanto huomini, come donne, non habbiano da intrare dentro i Monasterij del

le Monache: non obstante qualsiuoglia concessione:& la medesima prohibitione, etiã a breue tēpo, è confermata nel Concilio Pro uinciale Napolitano, nel cap. 54. Et in questo quãdo occorresse per qualche necessità aprire la porta, per entrare qualche somma grossa, & in quello si trouarà alcuna Dōna, quale vinta dalla curiosità, o diuotione di vedere dentro il Monasterio, vedendo che la porta s'apre: subito con furia passa dētro: quantunque detta donna ipso facto sia scōmunicata: esse forelle sono tenute notificarli, che incorre in detta scomunica, & non deuono per questo vsarli violentia con mani, in cacciarla: ma solo pregarla, che voglia vscire, & seruirsi esse forelle della sententia di San Thomafo martire, che si celebra fra l'ottaua della Natiuità del Signore: il quale disse a suoi chierici, che la chiesa, ciò è, gl'Ecclesiastici non si difendono in quel modo, che si difendono le castella, ciò è, cō l'arme: ne in questo esse forelle incorrono in censura alcuna. Ma quando detta donna fusse persona viua, & risoluta, & dicesse: essendo che io mi hò d'assoluere della scomunica, voglio del tutto satisfarmi: poiche tanto resto obligata alla pena, se vedo tutto il Monasterio, quanto che non, & per questo non mi voglio partire, & si pone a caminare per dētro. In questo essendo che le pene delle censure

sure Ecclesiastiche, in tanto hanno luogo, in quãto in casi particolari si trouano espresse: & non in simili casi: poiche la scomunica è imposta alle donne, che entrano, & nõ alle Monache, che permettessero, che entrassero: in questo caso dico, che con ogni modestia possono accompagnarla per il luogo: & dato, che in tale atto tacitamente consentissero, o eccedessero in tale compagnia: in recreatione insieme: esse forelle non si potranno condannare al peggio, che a quello, che cõdanna la Cathecheli Napolitana nel 3. libro cap. 6. nu. 30. la quale dice, che le Monache quali ammettono, ouero permettono, che dette Donne entrino, senza pretesto di concessione Papale, auanti del 1575. non incorrono in altro, che in peccato mortale, & non in escommunicatione, ne suspensione. Ma se facessero entrare dette Donne, anchorche fusse Duchessa, o Principessa, in virtù di qual si uoglia licentia, anchorche fusse de' Sommi Pontifici concessa per il tempo passato insino al 1575. sono esse Monache escommunicate, & priuate d'ogni officio, & dignità, per determinatione della Fel. Ricor. di Papa Gregorio XIII. Et nella medesima determinatione sono ipso facto escommunicati tutti quelli, alli quali per causa urgente, si come il medico, insegnatore, operatori, confessori, & altri, è concessa licentia.

di potere entrare dentro detti Monasterij, che entrano fuori di detti casi vrgenti, & necessarij: Et anco sono ipso facto le Monache escommunicate, & priuate d'officio, & dignità, & l'assolutione è riseruata al Papa, le quali permettono alli sopradetti, che entrino fuori di detti casi vrgenti, come appare nel Bollario alla 36. const. di detto Sommo Pontefice, & nella Cathechesi al detto 6. cap. num. 27. & seq. & la Somma Nauarra al cap. 27. alla sessagesima prima scommunicata doppo il num. 150. Ma quando occorresse, che qualche gran Signore, o Prelato hauesse ottenuto dalla Sedia Apostolica, & nõ d'altro Prelato licentia doppo il 1575. anno, di potere entrare dentro il detto Monasterio: non altramente esse Monache sono obligate di permettere, che entrino, se non nel modo, che in tale caso hà determinato la Fel. Ric. di detto Papa Urbano nella sopradetta decima nona Rubrica di detta seconda Regola, ciò è, che quelli, che haueranno licentia d'entrare in detti Monasterij, nõ altramente possano entrare, eccetto, se all'Abbadessa, & alle Monache parerà espediente, & che in virtù di dette licentie, non siano constrette esse Monache ad'obedire: & quando esse Monache volessero ammettere tale licentia: quelli, che haueranno da entrare, siano tali, che nel parlare, costumi, vita,

vita, gesti, & habito possano esse Monache, edificarsi, & non scandalizarsi: & accio non succeda qualche scrupolo ad'esse Monache, siano essi, che entreranno, tenuti a dimostrare detta licentia pubblicamente. Ma in quanto al modo, che dette sorelle deuono tenere per i bisogni, & seruicij, che s'hanno da fare fuori del Monasterio: in tal termine è espediente di tenere seruitori, o donne, o huomini habitanti appresso il Monasterio, dalla banda di fuori, li quali siano fideli, & buoni christiani, tementi Iddio, & che non habbiano pratiche disoneste, & che non siano certi simplicioni, senza giudicio, o malitiosi, o giuocatori, o bestemmiatori, & che si confessino, & cōmunichino almeno vna volta il mese, & che in tutti i modi sempre s'habbiano da confessare con l'istesso confessore delle Monache: & come saprete, che non si confessano volentieri con detto Padre confessore, subito cacciateli via: perche è segno euidente, che nō vanno reali, & che occultamente defraudano le cose del Monasterio: & massime quando spesso scriue a parenti, ouero è visitato spesso da essi, quali sono bisognosi, ouero spesso vengono de gl'amici a mangiare, o dormire con essi: & questa cautela la hò notata, atteso che gl'anni passati morse vno delli vostri seruitori, che pareua buono, & era semplice malitio-

so: poichè stando in articolo di morte, publicò hauere tra volta, & volte, nella cerca, che faceva per le dette nostre forelle, dell' elemosine, che gl' erano donate per portare alle dette forelle, li rimordeua la conscientia d' hauersene sbaragliato circa quattro cento ducati, i quali non gl' era rimedio di poterli restituire: Circa quello, che la Regola dice del benedire l' Abbadessa, o alcuna Monacha, o di celebrare, dentro il Monasterio: questo è proibito tanto dal detto Concilio Tridentino, quanto dal detto Papa Gregorio, essendo che questo dare del velo negro nella professione, si può dare per la grata, da doue si comunicano le forelle, senza vscire, & senza entrare: & per questo non bisogna andare con le semplici parole della Regola, quali in questo non si potriano offeruare senza incorrere nelle dette censure, tanto quelli, che intrassero, quanto le Monache, che per mettessero di fargl' intrare: come si è detto. Et circa l'entrare per fare qualche opera de' mastri, o di sepelire corpi morti: si vuole intendere, che tale operatione, esse forelle non la sappiano, ne possano in modo alcuno farla altramente non scappariano d' incorrere in detta scomunica ipso facto.

Seguita l'undecimo Capitolo delli frati, quale tratta della familiarità, & compaternità.

IO commando fermamiēte a tutti li frati, che non habbiano sospetti consortij, o cō segli con donne. Dando il modo San Francesco di essere li frati santi, & mondi nella offeruātia della via della castità, gli leua l'occasione, dicendo, che non habbano sospetti consortij. Sospetto consortio è circa il luogo, circa la persona, con chi pratica, & massime quādo è persona disonestà. Circa l'hora, se è dinotte, o nel tempo del silentio. Circa la continuatione, o parole disonesti: ouero palliate, circa gl'atti, circa la prohibition fattali dal Prelato, & circa il scandolo dato: tutti li sopradetti s'includono nel sospetto consortio, & secondo la sua mala intentione, o admiratione, che hà dato: farà mortale: per esserli prohibito dalla Regola: & quantunque i Santi hanno praticato cō le meretrici, non gl'era prohibito, come a noi, & anchorche le Somme nō lo pongono tra li peccati mortali: per rispetto della prohibition della Regola è mortale peccato: & anchorche non siano riseruati li detti sospetti consortij, quando sono secreti: nondi meno quando sono publici, può prouedere il Prelato contra d'esso: per causa, che la di-

soneftà delle pratiche, & massime di donne
 offuscano le buone opere, & da difonore
 alla Religione. Seguita essa Regola. Che
 non entrino nelli Monasterij delle Mona-
 che: eccetto quelli, alli quali dalla sedia Apo-
 stolica è concessa licentia speciale. Et per sa-
 pere de' quali Monache dice San Francesco:
 Io dichiara il detto ca. Exijt, vt in fol. 38. C.
 doue dice, douersi intendere generalmente
 di qual si uoglia ordine di Monache: & per
 Monasterij s'habbia da intendere, il clau-
 stro, le case, & officine interiori: perche ne
 gl'altri luoghi doue possono conuenire, &
 negoziare i secolari: possono ancho essi fra-
 ti andare, per domandare però la elemosi-
 na, & predicare. Ma in quanto alle Chiese
 pubbliche di detti Monasterij, tanto per ascol-
 tare Messa, predica, o ritrouare qualche se-
 colare, che in quella stà, facendo le sue diuo-
 tioni: può il frate entrare con licentia del
 Guardiano espressa: ouero presume, che se
 l'hauesse dimandata, glie l'haueria data: può
 in qlla entrare: ma nō accostarsi, ne alla gra-
 ta, ne alla porta, doue stiano Monache: per
 nō incorrere nella pena, come hò detto nel
 cap. settimo de' frati. Et perche la felice ri-
 cordatione di Papa Pio, Quinto, nella 22. cō-
 stitutione sua, & Papa Gregorio XIII. nella
 36. constitutione sua nel Bollario: da p sospe-
 si da qual si voglia cosa Ecclesiastica, & an-

co per escommunicati, con riseruarfi l'as-
 lutione, i frati, che introduceffero, ouero am-
 metteffero donne, nei loro Monasterij. On-
 de per leuare ogni dubitatione, dichiara-
 do dico: che s'intende, quando entra nella
 clausura del Monasterio, ch'è ferrato con
 muri, o fossi, o con spine, o siepi, intorno, in-
 torno: & per questo nel Monasterio da farsi,
 doue li frati, per sollicitare la fabrica, fra que-
 sto mezzo allogiano nel pagliaro: in questa
 habitatione, non si dice, che i frati habitino
 nel Monasterio: ma solo che habitano in v-
 no piccolo tabernacolo del Monasterio da
 farsi. Ne m'anco se habitano in uno nouo dor-
 mitorio finito: essendo questo domandato
 parte del Monasterio da farsi: & in questi en-
 trano le donne, non si dice essere entrate nel
 la clausura del Monasterio; ma in parte del
 Monasterio, che non è finito, ne ferrato, ne
 de' fossi, ne de' muri, ne siepi: & la ragione, per
 che dette donne non sono incorse in pena,
 è, per che nelle materie penali la legge s'intē-
 de stricto modo, ciò è, Monasterio compi-
 to, & ferrato, come si è detto di sopra: eccet-
 to, quando si facesse in fraude, di non volere
 ferrarlo, a fine che nō s'intēda clausura: si co-
 me per esempio, il Monasterio è finito da
 tre bande, & non vogliono ferrare la quar-
 ta banda, con lasciargli una porta per entra-
 re, & vscire le cose necessarie: ma vogliono
 in

in tal modo lasciare aperto, al fine, che non si possa intendere, che'l Monasterio è chiuso, o serrato: il che è fraude: dellaquale la legge non ammette escusatione: benche i frati, che nelli sopradetti luoghi intrinsechi ammettessero donne, doueriano essere puniti; Et quantunque questa clausura, quando ne' noui Monasterij si debba intēdere, spetti al Prelato superiore, & non all' inferiore: nientidimeno essendo in uso, che quando non s'intende Monasterio, per il capitolo prouinciale, in tale nouo luogo, se gli pone tre, o cinque frati cō il superiore, che s'habbia da dimādare p̄sidente, & nō Guardiano, & q̄sta differētia fà dalli Monasterij finiti, dalli non cōpiti: & così simpliciter, si deue intēdere, che quando il capitolo nel detto nouo luogo muta il nome, ciò è, da p̄sidente in Guardiano: allhora si deue dire Monasterio a similitudine degl'altri: & quantunque in parte non sia del tutto serrato con muri, fossi, o siepi, de' facili si può serrare, & compire la fabbrica in quel modo, che si fà; quando si fabbrica ne' Monasterij compiti: & in questo quando dal capitolo si statuisce il Guardiano, & non p̄sidente in detto nouo luogo: bene hanno determinato alcuni Dottori eccellentissimi: ciò è, quando nel nouo luogo si statuisce Guardiano con la sua famiglia, & nō p̄sidente: si come si fà negl'altri luoghi cōpiti,

piti, & chiusi: allhora s'intende essere clausura tutto quello, che è de' frati: quantunque non sia circondato de' muri, fossi, o siepi, ancorche fusse tutto aperto; hauendo, come si è detto, mutato il nome di presidente in Guardiano: essendo che de' facili si presuppone non volerlo ferrare con muri, fossi, spine, o siepi, per uera malitia, & negligentia, come si è detto di sopra: Et questa determinatione si conferma dalla detta Bolla di detto Papa Gregorio, quando dice, che fanno, o permettono, che le donne entrino ne' Monasterij, case, & luoghi loro: ma ne' luoghi, doue è solito, che le donne seruono per manuali, non ritrouandosi in genere mascolino, chi faccia tale officio, di manuale: allhora per seruire potranno entrare con li mastri, ne' luoghi tantum, doue si fabrica: & non doue dormono, habitano, & mangiano i frati. Ma se'l luogo tiene selua gande, & aperta: solo quella parte s'intende clausura, nella quale i frati ordinariamente sogliono conuersare, & praticare: questa decisione è per quelli, che la detta clausura vogliono in largo modo; Ne per questo reprobò la pratica degl'altri Religiosi; quali nelle materie penali vogliono intendere secondo i Dottori comuni, ciò è, striccto modo, che in nome di Monasterio, secondo dice ditto capit. Exijt. intendono l'inclaustro, le case, & officine

cine interiori: anzi essi religiosi ne escludono anco'l primo in claustro da detta prohibition: & così in diuersi luoghi de' religiosi hò visto praticare, senza tanti scrupoli di selue, & horti. Ma è d'auertire, che le donne entrando senza sapere, che gli sia proibito: non sono scomunicate: perche la prohibition dice, doppo che di questo haueranno notitia. Ne manco i frati almeno in foro conscientiae: i quali ammettessero dette donne, non per certa malitia: ma da certa ignorantia: ouero dimenticāza, o non pensare, che tale cosa le fusse proibito, o per simplicità d'animo, nō incorrono nelle dette pene imposte contra di essi: per causa, che la legge, che da pena in quello, che fà il contrario per presontione: non include quello, che tal cosa fà per inauertentia, non pensare, ouero per simplicità d'animo, senza inganno, & senza malitia: secondo la singulare dottrina del Cardinale Zabarella, nel primo cap. de priuileg. nelle clement. come dice'l Nauarro nella quarta parte del suo trattato de Regul. nel num. 62. & concorda la Somma Angelica nel titu. Excommunic. Quinta, casu ult. num. 3. Seguita essa regola, Ne si facciano compadri d'huomini, o di dōne. Questo s'intende in quanto a tenere alcuna persona al Battefimo, o alla Cresima: ne quali sacramenti si contrahela compa-
terni-

ternità: ma non in quanto al tempo d'estrema necessità conferire il Sacramento del Battesimo: poiche il precetto della Santa Chiesa posto nel Decreto, nel titu. de Conf. Dist. 4. cap. Quicumque, dice, qual si uoglia sacerdote, tanto nella sua prouincia, quanto fuori della sua prouincia in qual si voglia luogo si trouarà, essendoli raccomandato alcuno infermo da battizzarsi; & non lo battezzarà: & quello si muore senza battesimo, non obstante, qual si voglia camino in fretta, che habbia da fare, quanto qual si uoglia altra scusa, sia deposto: & per questo da un capitolo Generale per leuare ogni scrupolo fù fatta la seguente relatione, vt in compend. priuileg. tit. Battizare doue dice, si dichiarap ordine del capitolo Generale, che il sacerdote dell'ordine de'frati Minori in estrema necessità può dare il Sacramento del Battesimo, purché non gli sia altro sacerdote: anchorche fusse in presentia de'laici secolari: & che quello, che proibisce la regola di non farsi compadri; s'intende in quãto a leuarlo dalla fonte Battismale, quando d'altri si Battezza. Et quantunque San Francesco habbia espresso la prohibitione solamente delle commadri per l'occasione della stretta familiarità, che tra esse si fa: nō per questo seguita, che habbia voluto permettere alli frati; che si facciano delle Madri, o sorel-

relle, o figliuole spirituali: il che è cosa espressa contra la intentione sua: & questo si pro-
 ua per regola generale; si come dice detto ca-
 pi. Exiui, vt in fol. 77. A. trattando della pro-
 hibitione, che fà San Francesco alli suoi fra-
 ti, dice, doue ad'alcuno generalmēte è vieta-
 ta alcuna cosa: s'intende esserli vietato tutto
 quello, che espressamente non gli è concess-
 so. Et per questo quādo il frate si ritroua ha-
 uere compadri prima del suo ingresso alla
 religione, non gli deue far capaci della pro-
 hibitione della regola: accioche non si pen-
 sassero le genti, che tale compaternità fusse
 contratta doppo l'ingresso nella religione:
 & per ciò pregarli, che non lo dimādino più
 per nome di compadre; ma che lo dimandi-
 no fra tale. Seguita essa regola, Accioche
 per questa occasione, tra li frati, o dalli frati,
 non nasca scandalo.

Finisce il cap. vdecimo, & seguita'l Duo-
 decimo, & vltimo capitolo. vt in fol. 132.

Capitolo vltimo, quale tratta del Visitatore.

IL vostro Visitatore sempre sia dell'ordi-
 ne de' frati Minori, &c. l'officio del quale
 sarà di correggere, &c. gli eccessi commessi
 cōtra la forma della nostra professione: ciò
 è, in quāto alla obedientia, pouertà, castità,
 perpetua clausura, & circa l'officio Diuino,
 tanto

tanto della notte, come del giorno, circa la
 confessione, & communione, oratione, co-
 se spirituali, del modo di stare à parlare con
 donne, & huomini secolari, della prouisione
 de' denari argēto, oro, grano, uino, oglio,
 legume, & altre cose comestibili, del seruire
 l'inferme, & deboli, & uecchie, della curiosi-
 tà tanto nelle uesti, libri, quanto paramenti
 Ecclesiastici, della osseruantia delli digiuni,
 & astinentie: della negligentia dell' Abbadessa,
 Vicaria, portinara, infermiera, cuoca, & al-
 tre ufficiali: dell'obedientia, & ribellione,
 passione, cerimonie regolari: di sapere se tra
 le forelle è fatto accordo, che de gl' ecces-
 si fatti, contra la loro uera professione,
 non sene dica niente al Padre uisitatore.
 Et venendo esso padre visitatore deue leg-
 gere, & esponere la sopradetta regola: come
 dice la vigesima Quarta Rubrica di detta fe-
 lice ricordatione di detto Papa Urbano: &
 poi comandare per santa obedientia; che
 li siano denonciati tutti li sopradetti capi
 de' mancamenti; acciò possa rimediare: & in
 questo la sorella suddita pecca contra il pri-
 mo voto, o precetto della regola: ciò è, pro-
 metto obedientia: non dicēdo i defetti, che
 essa fa, per liquali si deue rimediare: essendo
 che il visitatore non può rimediare in quel-
 lo, che non fa; & per questo deue dire tutto
 quello, che essa fa; ciò è, quel, che è publi-
 co,

co, dirlo a esso, come Prelato: & quello, che è secreto, dirle che rimedij, come padre; si come di questa materia diffusamēte hò detto di sopra nel Decimo capitolo. Ma circa'l modo di visitare le Monache, ancorche per il compendio de' priuilegij, & per la detta. 24. Rubrica, & anco per l'istessa regola; parche possa entrare detto visitatore, dentro del Monasterio, stante la prohibitionē del detto Concilio Tridentino, & di detta felice ricordatione di Papa Gregorio VIII. nel modo, che s'è detto nel sopradetto vndecimo capitolo delle Monache potendosi detta visita fare per la grata, come si è detto del velo: & volendo entrar dentro, tanto il visitatore, quanto le Monache incorrono ipso facto in detta scomunica, & priui di ogni dignità, & officij, come anco il capellano, & altri per sepelire forelle mortē: quando possono esse forelle farlo, & non vogliono: tutti poi bisogna dal Papa procurare l'assolutione di essa cēsurā. Circa il resto di questo capitolo si esponerā più chiaro nel seguente capitolo.

Capitolo Duodecimo, & ultimo della Regola de' frati, quale tratta dell'andare tra li saraceni, & altri infideli.

Q Valunque de' frati, i quali per Diuina inspiratione vorranno andare tra
sara-

faraceni, & altri infideli. Allhora l'ispirazione è diuina, quando il suddito si rimette alla volontà del Prelato: tanto nell'essere mandato, come nell'esserli negato tal viaggio, non si turba, ma quando il frate stà ostinato in volere andare a fare la propria volontà: questa si dimanda inspiratione diabolica, che per vera superbia presumendo di se, vuole andare tra faraceni: il che si presume, che lo faccia per leggerezza, o per fugire la disciplina Regolare. Et per questo dice San Francesco, che dimandino licentia alli Ministri p andare al Martirio: il quale Martirio succede per vna di tre cause: ciò è, ò per manifestare la fede Christiana, si come fecero gl'Apostoli, & gl'altri Martiri, ouero per ripugnare a gl'alieni peccati, si come fece San Giouan Battista, quando diceua ad'Herode, che non gl'era licito hauere la moglie del suo fratello: per ilche fù decapitato: ouero per non fare contra la legge Diuina: si come i Santi Machabei: che per non mangiare, ne fingere di mangiare carne di porco: la quale gl'era vietata dalla legge, furono martirizzati: cosi anco molti Santi, & Sante, per non volere fare contra la legge Diuina, & difesa della fede catholica, s'hanno lasciato morire, per ilche la Chiesa santa ne celebra le loro festiuità. Vi è vn'altra sorte di martirio: la quale danno gli Heretici, in astringe-

re i catholici, o farli fare contra di quello, che hà commandato, o prohibito la Chiesa santa: ouero perdere con tormento la loro vita: & tale perdimento di vità è, come quello de' detti Machabei, che per non volere, almeno fingere di mangiare carne prohibita, volsero più presto morire con offeruare la legge, che fingere di fare contra la legge. Et a questo proposito la Somma Nauarra nel cap. 27. nume. 63. circa il fine dice: che li christiani, liquali, o per paura delle mazze, o della morte remano ne' vasselli de' Turchi, & Mori: ancora che nauigassero contra Christiani, non sono scomunicati: quantūque in niun modo si possono scusare dal peccato mortale: & per conseguente, non poterli mai assoluere, ne giustamente comunicare: prima che fermamēte si propōgano di mai più remare contra christiani, anchor che n'haueffero da pdere la vita. Seguita essa Regola. Ma li Ministri a niuno diano licentia d'andare, se non a quelli: li quali vederanno essere sufficienti a essere mandati. Et in questo peccaria mortalmente il Ministro, quando mandasse frati, che non fussero sufficienti: si come peccaria mortalmente a nō mandare quelli, che sono sufficienti a tale impresa. Et in questo si può conoscere la sufficientia, nelle seguenti circostantie dette dal Brandolino, pigliate dal Beato Giouanni

ni da Capistrano, doue dice: che la sufficien-
 tia deue essere nell'interiore, ciò è, che siano
 feruenti di spirito, stabili nella fede, magna-
 nimi, & forti in speranza, ardenti in charità,
 circonspecti in prudentia, dritti in giustitia,
 temperati, modesti, humili, pazienti, beni-
 gni in conuersare, alieni dalle cose del mon-
 do, infiammati nell'amor di Iesu Christo Cru-
 cissimo, & del prossimo, preparati a manife-
 stare la gloria d'Iddio, & la verità agl'infide-
 li, & pcurare, la loro salute, & patire il mar-
 tirio, se bisognasse. Et di più bisogna hauere
 anco, la sufficiencia nell'esteriore, ciò è, che
 siano sani, & robusti di corpo, atti, & idonei
 alle fatiche, alle angustie, opprobrij: siano ze-
 lanti della obedientia, pouertà, castità, & al-
 tre cose Regolari: sia solcito alle diuine lau-
 di, alle vigilie, ieiunij, fatiche, & essercitij cor-
 porali, & spirituali: & in particolare, sia di vi-
 ta esēplare. Onde dal sopradetto, & seguen-
 te si può conoscere, s'vn frate doppo morte,
 sene può sperare miracoli. Il che secondo
 vna vana consideratione non se ne può spe-
 rare, si come è a dire: sono alcuni frati ama-
 tori di propria commodità: li quali confide-
 rando gl'altri, che uiuono di buone entrate,
 & stanno con le loro cōmodità, & che non
 hanno tale voto di stretta pouertà: & ī que-
 sto considerando quel stato, essi con quel po-
 co di patire, che fanno, si tengono d'essere

perfetti Religiosi, & meriteuoli della vita eterna, meglio de' detti: & quando poi vedo no, che alcuni frati patono, o fanno alcuna cosa più d'essi negligēti, & amatori di ppria commodità, essi giudicano, che tali frati siano puenuti alla perfettissima pfettione: & che farāno miracoli senza fine, & p tali poi gli vanno publicādo fuori della Religione: & quando di quelli sono adimandati, come è a dire, fra tale stà sempre in oratione, & in estasi: essi rispondono sofisticamente: ciò è, sempre che siamo andati alla sua cella, staua facendo oratione due palmi sopra terra: ciò è, secondo la mente loro era, che staua sopra'l suo letto, ch'era due palmi sopra terra: ma secondo la mente di quelli, che tale cosa dimandauano, intendeuano, che quando essi frati andauano in detta cella, lo trouauano, che faceua oratione, & staua in estasi due palmi sopra terra: & così poi nella loro morte non sen'aspetta altro che confusione. L'altra consideratione è secondo il voto di pouertà uedere se hà offeruato quel che la Chiesa santa hà determinato, ut in folio 40. F. doue dice, che in essi frati, & loro attioni riluca sempre la santa pouertà: ciò è, nel uestire se ha cercato panni sottili, potendo hauere de' grossi, & vili, se hà voluto de' noui, potendo hauere de' vecchi; così anco nella materia del studia-

diare , come in quelli libri riluceua la santa pouertà: se nel mangiare hà usato pouertà: ciò è , più presto cibi de' pueri , che de' ricchi; come è stato amico di particolarità , senza estrema necessitā: & quando gl'è mancato, si è lamentato: se nelle infirmità riluceua la santa pouertà, ciò è , come è stato sollicito a procurarsi medicine , & medici; & non è stato semplicemente a quelli soli rimedij, che la religione, secondo la santa pouertà , gl'hà offerti: o ne hà voluto de gl'altri: se hà procurato d'esperimentare questo , & quel medico, & rimedij , per fuggire l'infirmità: se stato sollicito a non farsi gouernare , come conuiene a quelli , che viuono di entrate: ma gouernarsi, come conuiene a pueri: se è stato sollicito in procurare rimedij, quali se fusse stato nel secolo , stāte la sua pouertà, con laquale in quello viueua , non gl'haueria potuti hauere; & poi nella religione gl'hà uoluti: & se in tutte le cose , che hà vsato, fatto, & esercitato , hà procurato di fargli rilucere la santa pouertà . Se circa l'obedientia, si è delectato di procurare mutatione di prouincie, ò di luoghi: per il che hà fatto tale fatica co'l merito di propria volontà, & non di santa obedientia, quale si concede in forma a compiacentia sua: & non a necessitā della religione. Et come è stato pronto in fare la propria volontà . Circa il silen-

tio, se si delectaua di parlare parole ricreative ociose: o di sentire noue di queste, & di q̃l le cose ociose: non essendo cose vtili: se quando l'officio del choro, o le letanie, per dirsi deuotamente gli correua più tempo, esso si lamentaua, che era troppo lungo: se nel parlare rispondeua sofisticamente, & non semplicemente: se spendeua alcun'hora del giorno uana, o ociosamente: se nelle fatiche, che poteua fare corporali, o spirituali, è stato solito in farne più de gl'altri: & se mentre tale esercizio faceua, parlaua di cose ociose; se nelle occasioni di non essere occupato dal Prelato, come tal tempo spendeua fruttuosamente: se le astinentie, che faceua, erano volontarie, per fare penitentie, o per timore di non essere aggrauato dall'infermità: se è stato paziente con i frati, quando gl'hanno detto, o fatto alcuna cosa contraria al suo senso: se si allegraua, quando ueniua abundantia di robbe al luogo: essendo che si legge nella prima parte delle Chroniche, al Decimo libro. cap. 24. che nel luogo dell'Auernia stando i frati Minori nell'offeruantia delle virtù, & pouertà, di ciò hauendo inuidia il Diauolo, pigliò forma humana, & si pose per seruitore d'un ricco Signore di q̃l paese: il quale mai faceua elemosina, & così tanto lo persuase, che facesse elemosina a detti frati, dicendoli delle virtù, & meriti della
santi-

santità, per il che ogni mattina li mandaua
abondantemente della piatanza : in tanto
che i frati non conofceuano più pouertà : il
che uedendo un santo frate con gran dolo-
re andò da quel Signore, & dimandandoli
della causa di tale mutatione in mandarli
tanta robba contra'l suo solito:rispose, che
quel feruitore di ciò l'hauea perfuafo : & di-
cendoli, che chiamasse detto feruitore, qua-
le non volendo venire:all'vltimo per com-
mandamento del santo frate venne, & co-
me fù in presentia di tutti stette vn poco, &
subito sparue, e non fù più visto. Onde ritro-
uandosi, di non essere inciampato nelli so-
pradetti mancamenti, & hauere offeruato
tutte le circostantie assegnate per quelli del
Martirio, de facili se ne può sperare miraco-
li : ma in conto niuno si deue dalli frati dire
alli secolari; che fra tale farà miracoli;accio
che Iddio, per humiliare la loro superbia, &
ambitione, non permetta di farne fare: se nō
in tempo, & luogo, che sarà espediente: si co-
me nelle feste della Pentecoste dell'Anno
1587. che trapassò nel nostro loco di Roma,
il vero felice, padre fra Felice, di Cantarice:
professo laico nella nostra religione de' Pa-
dri Capuccini, che a confusione della mia sē-
sualità, & negligentia, per esser stato tanto
nelle virtu Regolari, esso vigilante : per le
quali hà meritato essere esaudito delle gra-

tie, di diuerse infirmità, che con solo toccare un poco di panno del suo habito: doppo'l suo felice tràsito, sono successi miracoli euidentēti in diuersi paesi, & tra gl'altri, qui in Napoli, in casa della Signora Duchessa di Sant'Agata, & S. Duchessa di Torre Maggiore; & del S. Don Giouanni di Iuuara, & della S. Lucretia Adorna, del S. Francesco Tanga, Art. Med. D. & in case d'altri Signori, che p breuità si lasciano, esaminati per l'Egregio Notaro Giouan Leonardo Longobardo, nelle curie della corte Arciuescouale Nap. & mandata detta esamina in Roma: questo hò annotato, acciò i miei fratelli, & sorelle facciano vn poco di violentia alle sensualità, riducendo la loro inimica carne in seruitù di questa breue vita; acciò s'acquistino la gloria eterna: ne gli bisogna scusarsi, per cosa difficile: essendo la regola vniuersale, che dice, volenti nil difficile: Seguita essa regola, io comando per obedientia alli Ministri, che domandino dal Signor Papa, uno de' Cardinali della Santa Romana Chiesa: il quale sia Gouvernatore, Protettore, & Correttore di questa Fraternità. Per quanto si può conoscere dalle parole della Regola; parche l'officio dell'Illustrissimo Cardinale Protettore sia in douere rimediare, quando vedesse frati schismatici, & che non obedissero alla Chiesa, è tenuto rimediare, & pro-
 uede-

uedere, per causa, che la regola dice: accio-
 che sempre siamo sudditi, & soggetti a pie-
 di d'essa Santa Chiesa. Ouero fussero Hereti-
 ci: essendo che dice: che siano stabili nella fe-
 de Catholica, ouero quando uedesse, che i
 frati teneessero proprio, o in commune, o in
 particolare: ouero i frati si fussero accorda-
 ti alla rilassatione della regola: essendo che
 San Francesco dice, offeruiamo la pouertà,
 & humiltà: Et quantunque le dechiarationi
 de' Sommi Pontifici habbiano limitato
 la podestà dell' Illustriss. Cardinale Protetto-
 re: hoggi per consuetudine si estende assai.

Finiscela regola con dire: offeruiamo il
 Santo Euangelio del Nostro Signor Iesu
 Christo, il quale fermamēte habbiamo pro-
 messo: Et come s'intende questa parola del
 Santo Euangelio, si è detto nel primo capi-
 tolo, risoluendo l'istessa parola.

Finisce l'espositione della sopradetta Re-
 gola del Serafico Nostro Padre San France-
 sco, & Nostra Madre Sāta Chiara, della qua-
 le in quello, che ui trouarete, hauer errato,
 uene dolerete con proposito fermo di non
 errar più, & in quello, che ui trouarete offer-
 uanti, renderete gratia a Iddio, che ui hab-
 bia preseruati da esse transgressioni: con pre-
 garlo, che ui dia uero spirito a farui perseue-
 rare nella uera offeruantia della promessa
 Regola: & anco di questo, per me, ui suppli-
 co

co a pregare il Signore, & la sua Santissima Madre, & il nostro Serafico Padre San Francesco, & Madre Santa Chiara.

FINIS.

BREVE DISCORSO CIRCA

*L'osservanza del voto della Minori-
ca Pouertà.*

COMPOSTO PER IL R. P.

Fra Giouanni da Fano.



EN CHE tutta la Regola di S^a Francesco sia ottima, & perfetta, & i tre voti siano (quanto alla loro offeruāza) di vguall'obbligo: tamen conoscendo il nostro Padre San Fr^ancesco, che la pouertà hauea tanto più bisogno di maggior custodia, quanto più per le sensuali occasioni della vitiata natura (la qual vuole, che le sensualità siano necessità) & per l'occasioni, & pericolosissimi inganni delli Demonij, le aperte transgressioni, & le damnabili rilassationi circa essa pouertà poco doueuano esser attese, & manco preuiste, & rimediate, però (tanto nella Regola, & Testamento, quanto nella vita, & parole) molto più essaltò magnificò, laudò, & mostrò

strò hauer scolpita nel cuore essa dignissima pouertà, che gl'altri voti. Et massime perche conofceua, che dall'offeruanza d'essa, dipendea l'offeruanza de gl'altri, & dalla sua transgressione dipendeu la ruina de gl'altri voti. Onde per commune vtilità de' veri zelatori di essa altissima pouertà, & di tanto padre feruenti imitatori hò pensato in breue compendio ridurre tutte le cose più importanti, & necessarie ad'esser' offeruate, che spettano ad essa pouertà, accioche i veri figliuoli del Serafico Patriarca, tanto più habbiano commodità d'offeruarle, quanto più potranno di continuo hauerle alle mani, & spesso leggerle, & metterle in pratica: anzi insieme con la Regola, & Testamento portarle addosso. Onde il nostro Padre San Francesco benediceua i frati, che della regola volontieri pensauano, & parlauano, & che la portauano addosso, & cō quella moriuano.

Nota bene adunque tutte le infrastrate cose.

L'Importantissima offeruanza delli tre voti, che promettiamo, è necessariissima in modo, che quelli, che gl'offeruano, sono in buon stato, & continuo merito, & così morendo sono sicuri della Salute. Et quelli, che non gl'offeruano, sono in mal stato, in continuo demerito, & così morendo

do si dannano.

L'ignoranza crassa, & supina, benchè in parte escusi (cioè, che non è tanto graue peccato, quanto è l'affetta) non escusa però, che la transgressione de' precetti non sia peccato mortale. Et questo è, quando l'huomo per negligenza non si cura sapere le cose necessarie alla salute.

Dicono i quattro maestri, che non escusa l'ignoranza della Regola, nella quale alcuno è professo, ne etiam quella de' statuti: secondo l'Arciuescouo Fiorentino.

L'ignoranza affettata nelle cose necessarie alla salute, non escusa, ne in tutto, ne in parte. Et è quando per malitia, & disprezzò la persona non vuole imparare, ne studiare le cose necessarie alla salute, alle quali per voto, & precetto è astretto, peggio è, quando dispreggia gl'osseruatori di quelle.

Siamo tenuti ad'essere soleciti della nostra salute, perche disprezzandola siamo in mal stato. Et però bisogna studiare bene la Regola, & osseruarla, & non uiuere alla cieca, ne seguitare il commune pericolosissimo abuso.

Siamo obligati tēdere a perfettione, cioè, con ogni amore di Dio solecitudine, & feroe, sforzarsi di conoscere, sapere, & mettere in opera le cose, che siamo tenuti a fare, & euitare l'opposito, & di uirtù in uirtù, sempre

pre proficere,perche nella uia di Dio,& nell'osseruanza della Regola non procedere innanzi di bene in meglio,è un tornar'adietro,come dice S.Agustino.

La nostra pouertà è altissima sopra tutte le pouertà del mondo,perche è uolontaria, peroche contiene la omnimoda abdicatione di tutte le cose temporali, quāto alla proprietà:quanto all'uso contiene la necessità, sì perche è cōforme alla pouertà del nostro Signor Iesu Christo,& della sua Madre santissima, come etiam a quella delli suoi beati Apostoli.

Vedi Bartolo nella Minorica. Et lo conferma S. Bonauentura, onde molto re prende quelli,che nella Religione vogliono essere ricchi,& nel secolo erano poveri.Lo conferma S.Fran. nella regola al cap.6.dicendo. Questa è quella eccellenza dell'altissima pouertà. Attendano bene queste parole i professori di tanto altissima pouertà.

I Frati Minori promettono pouertà,non solo in non hauere cosa alcuna di proprio, ma etiam nell'vso pouero delle cose necessarie,& doue è la superfluità, & l'vso abondante non gl'è la pouertà. Et quelli che tengono l'opposito,auuertano bene: che il Capitolo Exijt. de verborum significatione in sexto, dice, che non è a noi lecito l'vso d'ogni cosa,ma solo delle necessarie alla sosten-
ratio-

tatione della natura, & all'essecutione degli officij.

Et se non fussimo tenuti alla pouertà nel l'vso, ma solo in non hauer di proprio, potressimo hauer l'vso opulento, & ricco (come hanno i ricchi del mondo) & hauer vigne, & campi: pur che la proprietà non fusse nostra, ma d'altri, la qual cosa è falsissima. Et il Pisano sopra le parole del sesto capit. *Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, &c.* Dice, che non è cosa alcuna nell'Euangelica pouertà, che la regola non intenda imponer' a' Frati Minori.

Cui dilectissimi Fratres totaliter inherentes, &c. dice Frate Vgone. Qui s'include il precetto della piena offeruanza della pouertà, quando dice, niun'altra cosa per il nome del nostro Signore Iesu Christo vogliate sotto il Cielo hauere, cio è, altro, che questa altissima pouertà, quanto al proprio, & quanto al l'vso. Tutto quel sesto Capitolo predica, che noi promettiamo la pouertà. Et nel capitu. 5. dice. *Paupertatis sanctissimę sectatores, &c.* Et Nicolo Terzo dice, che questa religione è radicata, & fondata in pouertà. Et nel Paragrafo, *Nec quicquam*, dice, che spontaneamente facciamo voto d'imitare Christo in pouertà. Et Clemente V. nel paragrafo. *Cæterum*, dice, che San Fran. fondò i professori della sua regola in massima pouertà.

Et

Et nel paragrafo, Proinde. Biasmando gl'edificij fontuosi, superflui, & curiosi, dice, accio che a tanta promessa pouertà non sia derogato. Et Innocētio IIII. & Alessandro IIII. dicono. Voi che per il nome di Christo patite l'estrema pouertà. Vgone dice che, chi promette d'osservare questa vita, & regola, promette d'osservare pouertà. Et S. Bonauentura nel cap. 6. dice, Essendo i Frati professori dell'altissima pouertà, bisogna, che tutte le cose, che a loro vso sono, habbiano (quanto è possibile) viltà, asperità, & pouertà, le, quali tre cose conseguitano l'altissima pouertà. Et il Pisano nelle conformità, fructu sextodecimo, dice espressamente, che promettiamo l'estrema pouertà. Et iui dice cose marauigliose dell'intentione di S. Francesco circa la pouertà. Concordano tutti i Dottori dell'ordine con i Sommi Pontefici. Et aggiunge Giouanni da Peccano, che a noi sono prohibiti i Cellari del Vino, i Granari, edificij eccessiui, & tutte le superfluità.

Et per la perfettione della regola, & professione nostra la proprietà di tutte le cose a noi è prohibità (come si dice nel principio del sesto ca.) & solo habbiamo l'uso di fatto delle cose necessarie (secondo Nicolo III.) & operiamo le cose, come non nostre, imo che etiam nell'uso non habbiamo dominio, ne proprietà, ma ogni cosa con licenza de'

de' Prelati, in modo che etiam dell'habito, Tonica, Corda, & mutande non habbiamo propriet : ma il semplice vso , come dice Giouanni da Pec.

Propriet  nell'uso  , quando'l Frate tiene vna cosa a sua posta, & non vuole, che altri possano operarla, se non lui, & a chi piace a lui: il che   atto di propriet  , & a noi proibito. Et di questo   segno (vt plurimum) il chiudere con chiau i le celle , casse , studi , ouer scabelli, & simili . I Frati antichi haueuano in commune tutte le cose a loro necessarie, etiam i breuiarij.

Tanto per l'intentione della regola, & di San Francesco , quanto per Nicolo I I I. & Clemente V. circa finem, siamo tenuti all'vso di fatto pouero, arcto, & stretto, & non di tutte le cose: ma delle necessarie alla sustentatione della natura, & all'essecutione de gl' officij dell'ordine. fol.

Quando San Francesco proibisce il riceuere della pecunia (la quale al viuere opulento, & grasso molto conferisce) & per quello, che nel sesto cap. dice dell'altissima pouert    manifesto, che vuole, habbiamo l'vso pouero, arcto, & stretto . H c ex declarationibus patrum ordinis. Et Giouanni da Peccano dice, che li frati nell'vso deuono tenere'l modo dell'arctissima pouert  . Et quando San Fran. concede solo l'habito , & la tonica,

nica, vuol, che seruiamo il stretto uso delle cose.

San Francesco voleua, che pochi Frati habitassero in un luogo, perche gli pareua difficile, che la pouertà fusse ben osseruata, dou'è la moltitudine. Il medesimo dice il Padre Brandolino.

Et Vbertino dice, che la commendatione (che fa San Francesco della pouertà nel selto capit.) saria friuola, & ridiculosa senza l'uso stretto. Neli Sommi Pontefici comportariano, che sotto le loro bolle fusse predicata altissima. Et San Bonauentura dice, che è brutta cosa, & profano mēdacio chiamarsi professore dell'altissima pouertà, & non voler patire penuria nelle cose. Et Cle. s. dice, che l'uso necessario delle cose è concesso alli frati, & non delle superflue.

Superfluo è quello, che tolto uia, basta il resto. Due cose sono superflue, quando una basta. Il molto è superfluo, se il poco basta, il sontuoso, se il vile, il bello è superfluo, se il brutto è bastevole. Et San Bonauentura nel defensorio della pouertà non defende ogni pouertà, ma l'Euangelica, & penuriosa, & quella, che puoto astringe a seruare il stretto uso di necessità, & leua la superfluità. Et questa dice essere di Christo, & degl'Apostoli, & di San Francesco, & de' professori della regola sua. Così souuiene alla necessità del-

la natura , che dal stretto uso non si parta.
Hæc Sanctus Bonauentura .

Et Frate Vgone dice , che nel principio erano pochi Frati , & contenti di poche cose, & vili. Molte volte con poco pane, & acqua sostentauano la lor vita , alcuna volta con i frutti soli , riputandosi più beati con gl' Apostoli striccare le spiche, che delle pignate di carne con gl' Egittij abbondare. Al presente l'immoderato appetito della sensual'abbondanza è causa di gran ruina . Vedi la sua dichiarazione, quante cose dice contra quelli, che l'uso arcto, & stretto disprezzano, & cercano il superfluo, & abondante . Il quale Vgone anchora dice , che le cose , le quali nella regola non sono espressamente concesse, ricercano necessità, & dispensatione, & una, che ne mächì , causa la proprietà.

De' priuilegiij , dice Aluaro , che niuna maggiore proprietà può hauer' il Frate Minore, ch'hauere priuilegiij, perche essendo essi Frati huomini Euangelici deuono per amor di Dio ad'ogni humana creatura esser soggetti, & massime a' Prelati della Chiesa. Che fanno dunque nel Mondo i Frati Minori fatti maggiori per i Priuilegiij? Adunque contra'l loro nome, & professione fanno (come è chiaro, a chi considera questo stato) eccetto il Priuilegio della confirmatione della Regola, quando per occasione de'
Priuile-

Priuilegij è data materia a' frati infermi, & deboli di spirito d'hauer pecunie, riceuerle, & mal'vsarle contra la Regola.

Et benchè la Chiesa Romana con buon' intètionè gl'habbia dati, per la rilassata moltitudine (alla quale la via pareua troppo arcta, & stretta circa le pecunie) & perche nell'ordine il primo feruore Apostolico, & di S. Francesco era raffreddato, & erano i Frati dalla via della simplicità partiti, & seguivano la via della scienza, & eloquenza, & curiosità. Nondimeno, data l'occasione delle pecunie per i priuilegij, è fatta nell'ordine vna general preuaricatione della Regola, & della pouertà. Hæc Aluarus. Et Giouanni da Peccano dice, che i priuilegij, & dispensationi sono date in occasione della carne, & sensualità. Et i Sommi Pontefici a petitione de' frati gl'hanno concessi per satisfare alla loro imperfettione, i quali (desiderando abundantemente viuere, & non secondo la stretta pouertà) s'hanno fatto concedere Priuilegij, di potere hauer legati, sepulture, & simili cose, che la purità della Regola rilassano. I Sommi Pontefici (come pietosi padri) da' Frati importunatamente pregati concedono i priuilegij, perche essi Frati dicono hauere le cause vrgentissime. Et loro dicono, se così è, come dite, sia fatto: sempre però rimettendosi alle loro conscienze. Ma non fù

mai intentione di S. Francesco, che i priuilegijs s'haueffero, perche conofceua la gran ruina, che ne doueua fequitare nelle pecunie, edificij, paramenti, grandiffimo eccelfo nel vitto, & veftito, & mali infiniti. Hæc ille. Il medefimo diceuano i compagni di San Francesco.

I Frati, (o Prelati, o fubditi, che fiano) nõ deuono configliare quelli, che vengono all'ordine circa'l difporre delle cofe loro, ma deuono mandargli ad'alcuni timenti Dio (come la regola dice) & fuori dell'ordine (come dice la Clemēt. Exiui. paragrapho. Nos autem, & Martino 5. & il Pifano) Negli perfuadino, che diano cofa alcuna a'frati, ma gli lafcino fare quello, che a loro pare.

La Regola non concede efpreffamente a'frati l'ufò d'alcuna cofa, fe non dell'habito, tonica, corda, mutanda, & breuiario. Tutte l'altre cofe (fiano qual fi uoglia) ricercano la neceffità, & la licenza, & vna che ne manchi di q̃fte due, ne fequitata la pprietà.

Li Frati non poffano con buona confciēza hauer duoi habiti a fuo ufo, ne il Prelato lo può concedere. Lo proua per molte ragioni il P. Fra Giacobbo da Mantoua nella fua colletanea.

I veftimenti de' Frati deuono effer di panno pouero, uile, & afpero fecondo Clemente V. & Martino V. & S. Bonauentura, &

& tutti li Dottori dell'ordine.

Et diceua S. Francesco esser segno di estinto spirito, quando il Frate Minore si ueste di molli, & pretiosi uestimenti (& contra questi, i Demoni maggiore animo pigliano a tentarli.) Onde molto li riprendeua, & mordeua, & per confonderli portaua il suo habito tutto coperto di sacco. (Vedi le conformità, frutto sestodecimo) E pero nella Regola uuole, che possano essere rappezzati gl' habiti di sacco, accio che i panni siano tanto uili, che tra loro, & il sacco sia una uicina conformità, cioè, che quando nell'habito sia posta una pezza di sacco, ci stia bene, & non para di forme. Hæc Vbertinus.

Et il Pisano dice, che è gran uergogna al Frate Minore, portare uesti molli, & curiose, perche sopra tutti i religiosi egli hà più strettamente promesso la pouertà.

I Frati fani non deuono per modo alcuno dormire in piuma, ne in matarazzi, ne in lenzuoli, ne sott'al capo deuono tenere capezzali di piuma, ne portar camise, & consequentemente ne panni di lino alla carne. Vedi il Farinerio cap. 5. & Martino V.

I libri deuono hauere ad' vso in comune, & non in particolare, come dice Innocentio IIII. & il Pisano dice, che questa era intentione di S. Francesco, & allega frate Leone. Onde a quel tempo etiam li Bre-

uiarij gl'haueuano in commune. Et frate Leone fù p annegarsi, perche haneua il Breuiario, quando tanti frati s'annegauano, come egli vide ī visione. Et Vbertino dice, che S. Francesco mai uolse concedere a frate alcuno libro niuno ad'uso particolare.

Del donare, dice Aluaro, che dare, & torre senza licenza è atto di proprietà, & non è lecito alli Frati. Ma la cosa concessa a loro uso possono con licenza de' Prelati, & del patrone della cosa concedere a d'uso d'altri. Dare, & torre nell'ordine cose uili, & minime è lecito con licenza. Ma ricorrere alle pecunie, & comprare cose per donare, è cosa diabolica, ne li prelati possono dare tal licenza, si come essi, ne tutto l'ordine potriano dare vno danaro ne in dono, ne p amor di Dio. Hæc ille. Concorde Nicolo I I I. & Clemente V. Quod bene aduertant, qui ad pauca respiciunt, &c.

Non è lecito alli frati mendicare cose superflue, & sensuali. Diceua S. Francesco, che mendicare cose superflue è furto. Concorde Scoto in 4. dist. quintadecima, quest. 2. artic. 3. Et il Capistrano dice, che non è lecito alli Frati distrahere, ne uendere, ne permutare, ne dare per pagamento di cose comprate le cose mendicate, & quando auanzassero, deuono renderle al patrone, ouero darle amore Dei. Et pero peccano grauemente

te a mendicare più di quello, che gli bisogna per l'uso arcto, & pouero.

In qualunque luogo si ritrouano, doue conoscono non potere la Regola spiritualmente offeruare, deuono, (*præceptum est*) & possono (& impediri nō possunt) alli suoi Ministri ricorrere. Dicono i quattro Maestri, & Frate Vgone, S. Bonauentura, & il Pisano, che non potere offeruare la Regola spiritualmente, si è non poterla offeruare secondo il suo rigore, & purità, ouero senza occasione prossima al peccato, & specialmēte nelle cose spirituali (come sono la tranquillità del core, la purità della conscienza) ouero secondo la uera intelligenza, la quale esprime in essa lo Spirito santo della sua perfettione. *Hæc patres ordinis.* Diceua S. Francesco. Quello si fa spiritualmente, che si fa puramente, & religiosamente, seguitando il spirito, & non la carne. Però sono alcuni, che se la offeruano corporalmente, non però spiritualmente, quando che ripieni di uno spirito d'errore dispreggiano il stato dell'ordine, & le cose, che gl'altri Frati spirituali offeruano, & sempre giudicano i buoni, ne pēsano, che uiuano secōdo la Regola.

Doue adunque si uedesse pericolare l'obediēza, pouertà, castità, carità, & l'altre cose essentiali della Regola, si deue lasciare quel luogo, & ricorrere a' Ministri, &c. Et

(come dice Martino V.) quando al luogo è annessa pprietà, cura dell'anime, ouero per la carestia bisogna ecceder l'uso generale dell'ordine, in riporre robbe, & cerche superflue contra la purità della Regola, o per qualche inhonesta compagnia a Frati insopportabile, massime a simplici, grossolani, & fragili, & simili.

Et Vbertino, & la Serena conscienza dicono, che li Frati deuono ricorrere, & c. quando sono impediti di uestire di uili uestimenti, & di uiuere austeramente (come la Regola commanda) ouero perche i luoghi hanno legati, & annue rēdite, o cerche di pecunie, o disordinate, & prohibite d'altre cose: ouero per il pericolo della pestifera compagnia di quelli, che non offeruano la Regola, & impediscono gl'altri.

Et i Ministri benignamente li riceuano, & con carità, & tanta familiarità li mostrino, come se fussero serui de' Frati. Dice S. Bonauentura, che li Prelati non deuono dire alli sudditi (in questo caso) parola alcuna d'imperio, & lascino tutte le cose, che dimostrano atto di Signoria. Et i padri dell'ordine dicono, che in questo caso li sudditi possono commandare a Prelati, & constringerli, deponerli, & cassarli: (quando facessero il contrario) perche gli deuono seruire nell'osseruanza regolare. Qui si dà grandissima libertà

libertà a' Frati buoni, zelanti dell'osseruanza della Regola, di poter mettere in opera, & in effetto la loro buona uolontà d'osseruarla. Et perche questa libertà santa era impedita, il N. S. Giesu Christo, & il N. P. P. Frācesco hanno prouisto a' suoi fedeli serui di questa santa reformatione de frati Minori cognominati Capuccini.

*Le ammonitioni, che informano li Frati al
ben fare, sono dodici.*

PRima quando li Frati vanno per il Mondo, siano miti, pacifici, & modesti, mansueti, & humili.

2 Che quando li Frati entrano in alcuna casa, dicano pace a questa casa. cap. 3.

3 Che li Frati lauorino, per schiuar l'otio, & per il buon' effempio. cap. 5.

4 Quando li frati vanno per l'elemosina, non si vergognino. cap. 6.

5 Che nient'altro vogliano i Frati sotto il cielo hauere, che la celsitudine dell'altissima pouertà.

6 Si dimostrino i Frati domestici insieme l'uno con l'altro. cap. 6.

7 Che li Ministri a quelli, che peccano, con misericordia impongano la penitētia. ca. 7.

8 Che i Predicatori siano esaminati, & casti ne i loro parlari. ca. 9.

9 Che

- 9 Che li Ministri, & Prelati humilmente, & charitatiuamente correggano i delinquenti. cap. 10.
- 10 Che i Frati sudditi si ricordino, che per amor di Dio hanno abnegate le proprie volontà. cap. 10.
- 11 Che li Ministri benignamente riceuano i Frati, che ad essi ricorrono per meglio poter offeruare la regola. cap. 10.
- 12 Che sopra tutto si studiino li Frati d'hauer il spirito del Signore, & la sua santa operatione. cap. 10.

*Le cose, che ammaestrano i Frati a schiuar
il male, sono sei.*

- P**rima che i Frati, & loro Ministri si guardino, che non siano soleciti delle cose di quelli, che vengono all'ordine. cap. 2.
- 2 Che i Frati non dispreggino, ne giudichino quelli, che vestono sontuosamente. ca. 2.
- 3 Che i Frati, quando vanno per il Mondo, non litighino, ne contendano con parole. cap. 3.
- 4 Che li Ministri non si adirino, ne conturbino per il peccato d'alcuno. ca. 7.
- 5 Che si guardino i Frati da ogni superbia, vanagloria, &c. cap. 10.
- 6 I Frati, che non fanno lettere, non si curino d'impararne. cap. 10.

Le libertà della regola sono sei.

Prima, che i frati possano rappezzare i suoi vestimenti di sacco. cap. 2.

² Che la Quadragesima dell'Epifania, chi vuole, la digiuni. cap. 3.

³ Che i Frati per manifesta necessità non siano tenuti a digiunare. cap. 3.

⁴ Che a' frati sia lecito mangiare di tutto quello, che gli è posto innanzi. cap. 3.

⁵ Che li Ministri, & Custodi possano quel medesimo anno conuocar' i suoi frati a Capitolo. cap. 8.

⁶ Che i Frati possano andare tra gl'infideli, ma gli è a loro precetto di dimandar licenza a suoi Ministri Prouinciali, & ad' essi di nõ darla, se non a persone idonee. cap. 12.

Le conditioni dell' recipienti all' ordine, sono sei.

Prima, che i Frati mandino da' suoi Ministri Prouinciali i fugienti dal secolo.

² Che li Ministri gli esaminino della Fede Catholica.

³ Gli dicano la parola del santo Euangelio, che vèdano tutte le sue cose, & le diano a poveri.

⁴ Se sarà bisogno di consiglio, gli mandino ad' alcuni timenti Dio, fuori dell'ordine.

⁵ Gli concedano i panni della probatione.

6 Fini-

- 6 Finito l'anno della probatione li riceuano alla professione. Tutte queste cose sono nel Cap. 2.

Le conditioni di quelli, che vengono all'ordine.

- P**Rima, che credano, & confessino fedelmente la fede catholica.
- 2 Che non habbiano moglie.
- 3 S'hanno moglie, siano entrate nel monasterio, ouero gl'habbiano dato licenza, con autorità del Vescouo, & fatto voto di continenza.
- 4 Che le dette mogli siano di tal'etade, che di loro non possa nascere sospitione.
- 5 Che non potendo dare i suoi beni a poueri, li basta la volontà.
- 6 Che liberamente facciano delle sue cose, tutto quello gli spirerà il Signore. Tutte queste cose sono nel secondo Capit.

Et per la Bolla di N. S. Papa Sixto V. Che non sia spurio, d'incesto, o di sacrilegio, perche essendo tale, per uiliss. seruo solo si può riceuere. Ma spurio d'altra maniera, solo p chierico, & non per riceuere dignità.

Che non sia di delitto enorme condannato, ouero potesse per l'auuenire esserne inquisito, & condannato.

Che non habbia più debito, che robba da pagare.

Che

Che non habbia obbligo da dare conto; & di quelli, che si potranno riceuere, bisogna poi offeruare quello, che al sesto capitolo della sopradetta Regola hò detto.

CASI PER LI QUALI SECONDO

*S. Bernardino, & altri, il frate Minore si dice essere proprietario, ò di cose temporali,
ò di volontà.*

PROPRIETÀ TEMPORALI.



PRIMA dire il Frate alcuna cosa essere sua, di dominio, ouero giurisdittione.

2. Dir'alcuna cosa esser dell'ordine, o alcuno monasterio, vt supra.

3. Dare alcuna cosa, senza licenza de' Superiori.

4. Riseruar'alcuna cosa superfluamente, o non volerla vsare, acciò non si consumi, o strugga, hauendone altre simili a quella.

5. Domandar, & essigere satisfattione del danno datto nell'orto, o altroue.

6. Far deponere di sua auttorità senza saputa del Prelato elemosine pecuniarie, & a quelle ricorrere, & farle spẽdere a sua posta.

7. Riponere, o raccomandar'alcuna cosa appresso secolari, senza saputa de' Prelati, acciò la conseruino a sua posta, & bisogno.

8. Ascon-

- 8 Ascondere nel tempo, della infirmità, o sanità alcuna chiaue, o altra cosa dal Prelato, acciò non veda, o disponga altrimenti dal suo intento, della cosa ferrata a chiaue, o nascosta. Et se il Prelato pigliasse alcuna di dette cose nascoste, il Frate si turba contra il Prelato, o mormora, questo tale è pessimo proprietario, perche il Prelato per suo officio può d'ogni cosa, a uso de' frati, ordinare.
- 9 Caminando per viaggio condursi seco il borsiero, che faccia i patti, o spenda per lui ne gl'hospitij, & altri luoghi, di propria autorità.
- 10 Andando fuori del Monasterio portar seco la chiaue d'alcuna stanza malitiosamente, nascondendosi dal Prelato, acciò non veda, o disponga delle cose.
- 11 Tenere secretamente, o ascōdere la chiaue d'alcuna cassa, o armario, senza impositione del Prelato, acciò che i Frati non vñno alcuna cosa, che in quelli sia.
- 12 Non voler'accommodare d'alcun libro, o altra cosa il Fratello, quando di quella nō hà necessitā, non hauendolo il Prelato prohibito.
- 13 Pigliare, o riceuere per sua auttorità dall'altare, o in altro luogo, con Baccini, o altro instrumento, per se, o per altri, oblationi di pecunie.

- 14 Far riponere la pecunia dal dante in fenestre, o altri luoghi: o appresso ad'alcuno, per poterla dispensare, come gli piace.
- 15 Quando dal Prelato minore è tolta alcuna cosa al Frate, & egli ne fa querimonia' al Prelato maggiore, quella ripetendo, & essigendo, come sua.
- 16 Commutar vna cosa data per vn bisogno, in vn'altro, di sua propria auttorità, & senza il consenso, o licenza del Padrone.
- 17 Hauer', o riceuere cose superflue, mobili, o immobili, come sono libri superflui, o molto curiosi, o altre frascherie, a frati, & al culto diuino, nō necessarie, & anchora quando li frati per vso commune accettano vine, possessioni, frutti, & simili cose superfluamente, o per venderle annuatim. Per che secondo S. Ambrosio, non tanto i frati, ma etiam i secolari non debbono tener' il superfluo. Dicit enim. Qui accipit, quod nō debet, raptoris nomen tenet.
- 18 Vendere, o far vendere i frutti, o herbe de gl'horti, o giardini a suo nome, & di propria authorità: perche tali cose sono concesse alli frati solamente in uso, & bisogno, & non per venderle, o hauerne il dominio.
- 19 Attestare, o disporre, domandare, o essigere di sua auttorità, a suo nome, & senza licenza, hauuta, o presonta, le cose, le quali per sua fatica (in scriuer libri, o altro lauoro)

ro) hà guadagnate , & il prezzo di tal fati-
che far spendere a sua richiesta , & ad'altro
vso, che la regola non concede.

20 Appellarfi nell'ordine cōtra i suoi p̄lati.

21 Ne'luoghi doue non dimorano i frati ha-
uer case date, o comprate a petitione de' fra-
ti, per affittarle a nome loro, & auttorità, &
hauer vigne, & possessioni, & altre simili co-
se, al sudetto modo, hauer guadagno in pra-
ti, selue, o altri simili luoghi .

21 Le cose offerte, o lasciate a frati volerle
per forza acquistare, & difendere, o effigere,
a suo nome, & con propria auttorità.

23 Vfare quelle cose, che non sono concesse
a lor' vso .

14 Conuertire le cose della comunità in
proprio vso, senza licenza de' Prelati .

25 Fare con alcuno contratto di patto , &
guadagno, cō obligatione giurisdittionale.

26 Riseruare la elemosina data , o deposita-
ta , per alcuna necessitā , con intentione di
prouederfi in futuro, ricercandone, & accet-
tandone dell'altre, indebitamente.

27 Nascondere al Prelato malitiosamente
alcuna cosa, o commandando egli, che si rē-
da, o conceda ad'altri, non subito darla, o af-
segnarla .

28 Hauer cose doppie, della medesima mate-
ria , come libri , & simili a suo vso parti-
colare .

- 29 Vendere, o commutare di propria autorità, candelie offerte, o riceuute in qualunque modo.
- 30 Contendere per l'essequie de' morti, o per altre elemosine quelle ricercando, o esigendo, a suo nome, & autorità, & giudicialmente.
- 31 Celebrare Messe, principalmente per acquistare danari, o altro prezzo, & indifferente. Massime quando per allora non hanno li Frati alcun debito da pagare.
- 32 Alienare, o distraere alcuna cosa deputata ad'un'uso, contra la volontà di chi l'hà data.
- 33 Pigliarsi delle cose della comunità, & malitiosamente, più che il Prelato non concede, o dar a' frati, o secolari, senza licenza.
- 34 Toccare, & numerare i danari con mano, o legno, & altro, o portargli sopra di se in qualunque modo, (secondo Aluaro.)
- 35 Dispensare, o far dispensare cose pecuniarie: eccetto, col nudo consiglio.
- 36 Far conuiti, & pasti delle cose comprate della pecunia depositata per le necessità de' Frati, o far di quelle presenti.
- 37 Occupare, & attribuirsi i beni de gl' apostati, che muoiono fuora dell'ordine.
- 38 Riceuere alcuna cosa in pegno da vn'altro Frate per la cosa accomodata.
- 39 Dimandar, o riscuoter come per obli-

zione parte alcuna della heredità paterna, o de' beni d'altri parenti.

40 Scriuere, o riceuere lettere, o altri presenti occultamente, non volendo che il Prelato lo sappia, come si hà nel Capit. Non dicatis 12. quest. 1. & de statu monachorum cap. Cum ad Monasteriū. paragrapho 1. in fine.

41 Appellarsi nell'ordine delle sententie de' Prelati nelle cose, che 'appartengono alla propria persona, & non tornano in offensione di Dio, la quale offensione verisimilmente si potria rimouere per tal' appellatione.

42 Dentro dell'ordine, o fuori dimandare giustitia, o uendetta delle ingiurie riceute, eccetto, che offeruata l'ammonitione Evangelica, ouero astretto dal Prelato per obediencia, il quale rappresenta essa Chiesa. Onde in questo caso il Frate può, & debbe intimare l'ingiuria non per vendetta, ma per l'obediencia ingiunta, & per la correctione Fraterna, in quanto appartiene alla salute del prossimo, & alla ragione. Et perche, niuna attione giuridica competisce al frate Minore, seguita, che ben che egli possa dinonciare'l suo fratello, ouero alcun altro, quanto alla dinonciatione Euangelica, non può però, quanto alla dinonciatione canonica.

43 Sono i priuilegi impetrati. Onde secondo Aluaro, non è la maggior proprietà alli fra-

frati Minori, che il priuilegio, eccetto il priuilegio della confirmatione della Regola.

Proprietà di volontà.

Primo è nō obedire al suo legitimo Prelato in quelle cose, che è obligato. Perche niuna è peggior proprietà di quella della propria volontà, alla quale il religioso hà rinonciato, come è registrato. 12. quest. 1. ca. Non dicatis, & la qual sola (secondo S. Bernardo) arde nell'inferno.

² Procurare, o desiderare prelatione, o honori c. Sciendum 8. quest. 1. Et la glosa sommaria sopra il detto ca. dice, che quando alcuno è inuitato a qualche dignità, & a tali cose aspira con grande desiderio, questa obediencia è nulla, perche non hà merito: però che procede dal proprio moto, & ambitione. Et S. Augustino dice, che l'auaritia consiste, non solamente nelle ricchezze, ma etiã ne gl'honori. Et S. Paulo (ad Philipen. 10.) dice di Christo, che non pensò di far rapina, per farli vguale a Dio. Potria oltra questo, il Frate, esser simoniacò, cioè quando procurasse la prelatione, con parole, o con seruitij, o con presenti, & pagamenti.

³ Fare qualche promissione ad'alcuno di fare, o non fare qualche cosa, senza licēza del prelato, peroche quello che non è in sua libertà, non può obligare ad'altri. distin. 54.

capitu. Si seruus.

- 4 Far voto di abſtinentia, o di peregrinatione è prohibito per il ca. Monachum, & glos. cap. Monacho 30. q. 4. ma di dire Oratione, & Pſalmi per fugir le ciarlarie ocioſe, può, ſecondo Nauarro nel trat. de Regula. Par. 2. num. 42. & nella Sum. al capit. 12. num. 67. & Hugone ſopra'l ditto cap. Monacho. il che deue aduertire il Prelato, quando ſi pone ad'annullare tale voto di Santità, accio non incorra nella communicatione delli peccati alieni ſecôdo S. Thomae. 2. 2. q. 62. art. 7.
- 5 Contendere col Prelato, o diſputare con quello pertinacemente, quando gli commãda coſe, nelle quali è obligato a obedire.
- 6 Eſcuſarſi falſamente, o bugiardamente di non fare l'ubidienza, che gl'è impoſta dal Prelato.
- 7 Procurare alcuna obediienza, o licẽza importunamente, per ſe medeſimo, o per via de' ſecolari, per qualunque cauſa, ouero officio. Et ſimilmente fare riuocare le impoſte obediienze per i prelati.
- 8 Mormorare, o querelarſi, quãdo gli è tolto qualche officio dell'ordine.
- 9 Accuſare falſamente il ſuo Prelato.
- 10 Stare in alcuna cella, o luogo cõtra la volontà del prelato. Et queſti ſono più pericoſi, & di maggior peccato, che i precedenti.

*Casi nei quali il Frate Minore può, & debbe ricorrere
alli suoi Ministri, per non poter osservare la re-
gola spiritualmente, secondo Vgo, Vbertino,
Pietro Giovanni, & Martino V.*

Primo s'vn luogo hauesse annessa pro-
prietà alcuna, come vigne, campi, posses-
sioni, o annui redditi.

2 Quando in tal luogo fusse cura d'anime,
come battezzare, o altre cose pertinenti a
parochiani.

3 Quando per la penuria delle cose necessa-
rie iui fosse bisogno fare congregatione di
cose, o cerche inhoneste, contra la purità
della regola, & l'uso generale dell'ordine.

4 Quando iui fusse qualche compagnia in-
honesta, & insopportabile alli frati, & spe-
cialmente a' rudi, & infermi.

5 Quando non fusse permesso a Frati vsare
vili vestimenti, o viuer austeramente.

6 Quando iui fussero guadagni pecuniarij
a superfluo vso, & commodo di cose tem-
porali.

7 Quādo iui fosse qualche pericolo di mor-
tifera distrattione, & negociatione, per l'offi-
cio del procurare le cose temporali impo-
sto al Frate.

8 Quando per il pericolo d'alcuna compa-
gnia pestifera, o maligna fusse presso a com-

metter il peccato mortale, come per la continua dimora, o conuersatione con alcun Prencipe secolare, o Prelato, il Frate si uede posto in molti pericoli.

- 9 Quando in tal luogo stanno i frati contra la volontà del patrone del luogo. Per tutte queste cause, & simili i frati possono ricorrere a' suoi Ministri, che gli mutino, o proueggano. Questo ricorrere alli Ministri è vno equipollente a' Ministri, è uno equipollente a' Frati sudditi, i quali secondo S. Bonauentura, & altri, debbono sapere per esperienza certa, & dritto giuditio, che non possono offeruar' il suo stato, & Regola spiritualmente, il che s'intende (secondo i quattro Maestri, & altri) offeruarla secondo il suo rigore, o purità, senza occasione a mal alcuno, contra la integrità di quella. Onde soleua il Padre nostro dire, che quelle cose si fanno spiritualmente, che si fanno puramente, & religiosamente. Doue adunque accaderà pericolare la castità, carità, pauerà, & la quiete della mente a Dio, o altre cose sostantiali della regola saranno impediti ad'esser offeruate, allora i Frati debbono ricorrere, non solo da i Ministri Prouinciali, imò dal Generale, ma non per ogni fantascaria immaginaria.

Casi riservati alla sedia Apostolica.

LA Santità di Papa Sisto IIII. & altri Sōmi Pontefici concedono che'l R. P. G. Padri Prouinciali de'frati Minori possano assoluere i professi, & i nouitij, che hanno proposito di fare la professione da tutti i peccati, etiam riservati al Sommo Pontefice, & assoluere da tutte le censure, & dispensare in ogni irregolarità, eccetto irregolarità d'homicidio volontario, di bigamia, di mutilation di membri, d'Heretici relapsi, falsificatiō di lettere Apostoliche, & chi hauesse portato cose proibite a infideli. In tutte le cose possano il P.G. & i Prouinciali assoluere, & dispensare, eccetto, che dalli sopradetti, & la Santità di Papa Alexandro Sesto concede che'l Padre Generale, & i Prouinciali possano assoluere etiam gl' Heretici, ancora che siano relapsi, pur che la heresia loro non sia publica, notoria, & scandalosa, massime appresso secolari, & questo s'intende de' suoi sudditi, & il medesimo concede che'l Generale & Prouinciali possano assoluere i loro Frati da censura, nella quale fussero incorsi stando nel secolo per hauer portate cose proibite a infideli. Restano adunque q̄sti casi riservati a sua Santità.

Irregularità d'homicidio volontario.

- 2 Bigamia.
- 3 Mutilation di membri.
- 4 Falsification di lettere Apostoliche.
- 5 Heresia relapsa, scandalosa, & notoria, & questo appare nel compendio de' Priuilegij: Absolutio ordinaria parag. 9. & Absolutio extraordinaria parag. 2. & Dispensatio, paragrapho. 10. & 12. & anco sono riservate le scomuniche in Bulla Coenæ Domini.

Casi riservati al Reueren. P. Generale.

Prima imporre mano violēta nel Guardiano, o superiore maggiore, etiam con ingiuria leggiera, & imporre mano violenta in altri sudditi con ingiuria enorme.

- 2 Falsificatione di mano, o sigillo del R. P. Generale.
- 3 Malitiosamēte ritenere, falsificare, o aprire lettere, che manda il Reuer. Padre Generale ad'altri, o sono mandate a lui.
- 4 Malitiosamēte indugiar di riceuere, aprire, o leggere lettere a lui mandate dal R. Padre Generale per non obedire.
- 5 Malitiosamente raccogliere, reintegrare, o leggere lettere del Reuer. Padre Generale mandate ad'altri, o da altri mandate a lui in detrimento, o uergogna dell'ordine, o del Padre Generale.
- 6 Componere, scriuere, gettare, o publicare

re libello famoso, o in nome proprio, o in nome d'altri, in ingiuria del Reuerendo Padre Generale.

Casi riservati alli Ministri Prouinciali, vedi sopra al fol. 326 & seguente.

ET qualunque Frate, che assolve alcuno scientemente, o industriosamente da predetti casi, incorre nelle pene, che seguono.

1. **Commette il peccato mortale.**

2. **E sospeso da udire confessioni.**

3. **Se legitimamente fusse conuinto, saria da esser posto in carcere. Et quello, che a tal modo fusse stato assolto, non sarebbe assolto, ma legato come prima.**

Vero è che nelli tre ultimi casi, non si incorreria nella sospensione dell'ufficio, ma solo nelle altre pene.

Esstrate da Guilielmo Farinerio.

Si aggiunge, che per il ricorso alli Ministri, de' casi riservati s'intende (secondo Alessandro V I.) de' publici, & manifesti, & etiam secreti.

L'assolutione de' quali possono i Ministri cōmetterla ad'altri: come di sopra è detto.

Alexander Papa V I.

Dilecte Fili Salutem, & Apostolicam benedictionem. Abbiamo inteso, che alcuni

cuni Religiosi dell'ordine tuo vogliono dire, che il Vicario Generale, o Prouinciale del detto ordine, ouero li Guardiani delli conuenti del detto ordine, non si possono riseruare casi di cose occulte. Per il che ci hai fatto sopra questo ricercare d'opportuno rimedio. Noi adunque mossi da paterna carità, uolendo prouedere al prospero stato del detto ordine, & osseruanza uostra inclinati a tali preghi con autorità Apostolica, per uigore delle presenti ordiniamo, che il Vicario Generale, o Prouinciale, o guardiani, (pro tempore esistenti) possano riseruarfi delli predetti casi di cose occulte, che occorreranno fra li Religiosi del detto ordine, & dopo che sarà fatta la detta riseruatione delli predetti Vicario Generale, o Prouinciale, o Guardiano, non possa alcuno inferiore del detto ordine assoluere, & assoluendo l'assolutione sia nulla, & incorra nella pena, che incorrono coloro, che assoluono da casi a loro non concessi nell'anno 1501.

Della seuerità del beato Francesco contra i Frati scandalosi, & benignità sua verso i buoni.

IL santissimo padre nostro Francesco, ma ledicendo vna volta li frati, che nell'ordine suo presumeuano hauer alcuna proprietà, o recettioni di pecunie, o altro, contra la purità

purità della regola induceuano, & quelli che questo ordine (qual massime la professione di pouertà adorna) con la poluere delle terrene cose maculano, & che col suo cattiuo essemplio scandalizzano gl'altri, & rilassano l'ordine, dicea. Da tè santissimo padre, & da tutta la celestial corte, & da me pouerello siano maledetti tutti quelli frati, che col suo mal'essemplio confondono, & distruggono quelle cose, che per tanti santi Frati di questo ordine hai edificate, & non cessi d'edificare. Et zelando poi con feruido zelo la salute dell'anime, dicea se essere di soauissimi odori ripieno, & come di preciosissimo vnguento delibuto, quando per l'odorifera fama de'santi frati per il Mondo sparsi vdiua molti venire, & ridursi alla uia della uerità. Et per tale vdità, essultaua in spirito, sublimando, & accumulando di benedittioni, & con ogni accettazione dignissima quei frati, che con il loro buon'essemplio, in opere, & in parole, riduceuano a Christo i peccatori.

Dodici Grandi danni, che ci arrecano i peccati veniali.

Prima ci offuscano gl'occhi della mente, che non possono vedere Dio.

2 Ammorzano il feruore della diuina diletzione, & carità.

3 Ri-

- 3 Ritardano, che le orationi nostre non siano effaudite, se non difficilmente.
- 4 Deturpano, & macchiano l'anima.
- 5 Contristano lo Spirito Santo, & rallegrano il Demonio.
- 6 Ci priuano della dolce familiarità di Dio.
- 7 Ci traggono a peccati maggiori, & più graui.
- 9 Rendono le forze dell'anima più deboli per resistere alle prauae inclinationi.
- 9 Fanno l'homopigro, & accidioso al ben fare.
- 10 Inclinanogl'affetti, & desiderij, alle cose temporali.
- 11 Prolongano i cruciati, & le pene del Purgatorio.
- 12 Ci ritardano molto da veder la presenzia di Dio.

La Somma perfettione della regola de' Frati Minori consiste nelle sei ale Serafice, cioè.

I Nonnimoda	Obedientia.
Euangelica	Pouertade.
Immaculata	Castitade.
Profondissima	Humiltade.
Pacifica	Simplicitade.
Et serafica	Charitade.
I L Nostro padre san Francesco ardentissimamente zelando la commune professione,	

ne, & Regola. Voleua che i frati sempre haueſſero la regola appreſſo di ſe. Et quelli, che circa eſſa erano zelanti, di ſingolar benedittione benediceua. Queſta regola ſingularmente egli diceua alli ſuoi frati, Eſſere libro di uita, Frutto di ſapientia, Medolla del l'Euangelio, Speranza della ſalute, & via di ſaluatione, Scala per la quale ſi aſcende in Cielo, Chiaue del Paradifo, & Patto della eterna conuentione. Queſta Regola egli voleua, che tutti i ſuoi frati la ſapeſſero, & che per alleuiamento del tedio, & memoria del giuramento fatto da eſſi professori con l'interiore huomo confabuſſero. Inſegnò ancora, che i frati con intentione di bene inſtituire, & fare la uita loro, haueſſero a portar ſempre la Regola inanzi agli occhi loro, & che anchora con eſſa Regola i frati doueſſero morire. Di queſta ammonitione non ſcordādosi quel frate Minore, che ſempre portaua alla carne la pancera, hauendo per la ptedicatione della fede, & per la conſtante confeſſione di eſſa, finalmente riceuuta dalli Saraceni la capital ſentenza, pigliando la Regola, qual ſempre portaua ſeco, & leuati gl'occhi, & le mani con la Regola al Cielo, diſſe. Nelle mani tue ſantiſſimo Signore Gieſu Chriſto raccomandando lo ſpirito mio. Et ſe qualche coſa contra queſta ſanta Regola, come huomo, hò peccato, tu

amator degli huomini riconciliato perdona. Et dette queste parole troncatoli il capo con la palma del martirio passò al Signore. Per confirmatione delle predette cose, soleua il beato padre S. Francesco, dire alli suoi frati. O dilettissimi fratelli, & in eterno benedetti figliuoli: Vdite mè, vdite la voce del padre vostro Gran cose habbiamo promesso ma molto maggiori a noi sono promesse in Cielo. Offeruiamo, queste, che hauemo promesse a Dio, & sempre aspiriamò a quelle, che sono promesse à noi. Il piacere di questo mondo è breue, ma la pena è perpetua. La nostra passione è poca: ma la gloria è infinità. Molti sono li chiamati, ma pochi sono gli eletti, & a tutti finalmente secondo le opere loro Christo darà il pagamento.

Questa Regola è tutta Euangelica, fondata nel sacro Euangelio, & nella uita, & dottrina di Christo, & de' suoi Apostoli, & fortificata per la marauigliosa impressione de' sacri stigmati d'esso institutore Francesco, quasi, come con vn sigillo, & bolla del supremo capo della Chiesa, Sposo, & Pontefice, Christo roborata. Et però come tale, & come legittima, & rationabile, & all'humana fragilità proportionata, & offeruabile, essa Regola dalla Santa Sedia Apostolica in molti modi è stata approbata. Et esso Ordine de' frati Minori similmente approbato.

Et

Et per essere questa Regola talmente fondata sopra la irrefragabile parola della verità, & sopra il sacro Euangelio, & sopra la uita di Christo & degli Apostoli, & nella fede della Chiesa Santa, & per fortificatione di essa Chiesa, come sopra la ferma pietra fondata, stabilita, & roborata, Per tanto questa Regola, & quest'Ordine per insino al fine del Mondo necessariamēte perseuerarà nella sua perfettione, in alcuni ueri offeruatori d'essa regola, & difensori d'essa: etiam sotto la regolare, & perfetta forma della obedientia, & pouertà d'essa regola, imperoche dice Christo. Il Cielo, & la Terra passeranno, ma le parole mie non preteriranno. Et a questo adduce la similitudine della stabilità della casa fondata sopra la ferma pietra contra le irruenti tempeste, & contra li fiumi, in San Mattheo ca. 7. Et in S. Luca cap. 22. di ce il Saluatore, io hò pregato per te o Pietro, che non uenga a meno la fede tua. Et si come gia dal principio dell'ordine per insin' adelfo, che sono passati 300. anni, l'esperientia certa manifestamente hà prouato, & proua, che il Signore Dio mai non hà abādonato, ne abādonerà la sua plebe, che sempre non habbia prouisto, & debba prouedere d'alcuni huomini, offeruatori di essa regola, zelatori, & difensori, per la sostentatione de i quali possa sempre stare ritta, & ferma

ma in alcuni, & in molti, non obstanti le tē-
peste delle molestationi d'alcuni prelati, &
frati, & d'altri persecutori diuersi, & di di-
uerso stato, & detrattori, & non obstanti li
fiumi delle rilassationi, & dispensationi d'al-
cuni, non obstanti etiam dio le piogge dei
carnali, golosi, & negligenti, mondani, su-
perbi, tepidi, aridi, & rilassati frati. Et però
conforme à questo dice S. Bonauentura nel
la legenda maggiore, che essendo vna volta
il Padre S. Francesco turbato per i mali ef-
fempi d'alcuni frati, & con affannato spiri-
to, pregando il misericordioso Padre per i fi-
gliuoli, riportò dal Signore questa risposta.
Perche tu pouero homicciuolo ti cōturbi?
Ti hò io forse instituito talmente pastore so-
pra la religione mia, che tu non sappia, me
essere il principal patrone, A questa impre-
sa io hò deputato te, che sei huomo sempli-
ce, accioche quelle cose, che io hauerò fatte
in te, non siano attribuite alla humana in-
dustria, ma alla superna gratia. Io hò chia-
mato, seruarò, & pascerò: & alcuni caden-
do, altri in lor loco rimetterò, talmente che
se non saranno nasciuti, gli farò nascere. Et
con quanti impulsi sarà conquassata questa
pouerella Religione, nondimeno per gra-
tia, & dono mio, sempre salua permanerà.
Queste cose dice S. Bonauentura. Vltima-
mente in questa Regola perfettissima, sono
dode-

dodici Capitoli, si come Christo hebbe dodici Apostoli, sono etiã dio in esã versì 72. secondo il numero di 72. discepoli di Christo. Certa cosa adunque è fratelli carissimi, & in Christo Giesù diletteffimi, che noi habbiamo promesso questa santissima Regola di offeruarla.

Laude del Testamento.

O Testamento di pace, testamento da nō esser giamai per alcuna obliuione scancellato, da non esser per alcuna dedignatione mai sprezzato, per nessuna contraria superordinatione da esser giamai mutato. Testamento certamente non per morte del Testatore, ma per condonatione della vita immortale confermato.

Beato quello, che nō sprezza, ne getta via l'incorruttibile Testamento di caritade, il fertile feudo d'humiltade, il desiderabil thesoro di pouertade, per la mano di tanto Padre a' suoi heredi lasciato.

La Regola de' Frati Minori è stata da Christo instituita, & ordinata.

H Auendo vna volta il beato Francesco nel mōte di Fonte Palombo col digiuno di solo pane, & acqua, & oratione, la sua

Regola in meglio rifatta, & in più breuità ridotta, così diuinamente inspirato, diedela a Frate Helia suo Vicario, ad'essere seruata, la qual da lui letta, & destrutta, per non conuenire al senso suo, disse hauerla per poca cura perduta. Ma l'huomo santo di nuouo si ridusse al prefato monte, & digiunando, & orando a modo, che prima, & come se dalla bocca di Dio l'hauesse riceuuta, vn'altra volta la rifece, & dal Signor Honorio nell'ottauo anno del suo Pōtificato, come egli desideraua, li fù confermata. Ma è da sapere, che frà questo mentre, che il beato Francesco attendeua a rifare la Regola, Frate Helia suo Vicario, qual il tenor di quella sapeua, notificò a molti Ministri, come il beato Francesco intendeuà vna tale Regola fare. I quali insieme a Frate Helia congregati induceuano esso ad'andare al beato Francesco, & dirli da parte loro, che tale Regola per sè facesse, & non per essi, peroche non intenduano a quella obligarsi, ma temendo Frate Helia essere dal beato Francesco ripreso, disse, che in modo alcuno non voleua andarli, ma essi pur instando, & sollecitando, che andasse, rispose non volere senza loro andare.

Et allora tutti insieme andorno dal beato Francesco, & giungendo al loco doue dimoraua, & essendo presso, Frate Helia chiamò il beato Francesco, il qual rispondendo,

& uedendo i predetti Ministri, disse, che cer-
cano, & addimandano questi Frati? Frate
Helia rispose. Padre mio, questi sono Mini-
stri, i quali vdendo, che tu fai vna nuoua Re-
gola, temendo che tu la facci troppo ardua,
& aspra, dicono, & protestano, che non vo-
ogliono a quella esser obligati, & che la facci
per te, & non per loro. Ilche hauendo vdito
il beato Frācesco, voltò la faccia sua in Cie-
lo, & parlò a Christo in tal forma. Signore,
non te'l diceua io, che essi non mi credereb-
bono? All'hora vdirono tutti la voce di
Christo in aere rispondente, che disse. Fran-
cesco, nella Regola niente è del tuo, ma tut-
to, ciò che si contiene in quella, è del mio. Et
voglio, che questa Regola s'offerui ad lite-
ram, ad literam, ad literam: sine glosa, sine
glosa, sine glosa. Et aggiunse Christo. Io sò,
quanto può l'humana fragilità, & quanto
voglio quelli aiutare, che questa Regola ab-
braccieranno. Et quelli, che non la voglio-
no offeruare, si vadano, & escano dell'ordi-
ne. All'hora il beato Frācesco si voltò a quel-
li frati, & disse loro. Hauete vdito, hauete
vdito? Volete, che di nouo ve lo faccia dire?
Onde che subito quei Ministri conoscendo
si colpeuoli, confusi, & spauentati si partiro-
no. Dal che appare manifestamente, questa
Regola esser stata da Christo instituita, & or-
dinata. Appare etiam, con qual modo sia sta-

ta composta,perche fù con digiuno , & oratione. Et in qual luogo,perche fù nel mōte, & chi fù l'autore, peroche fù il Signor nostro Giesu Christo , che al beato Francesco la riuclò. Onde è a modo, che la legge, la quale col digiuno, & nel monte, & dettandola Iddio, fatta fù, & data a Moisc. Et come etiã la legge Euangelica, che da Christo stante, & sedente, & insegnante nel monte fù ordinata, & promulgata. Et di quì si dimostra l'eccellenza, & preeminenza di questa Regola. Però niuno debbe quella infamare, & dire (come molti dicono) esser inosservabile. Perche Christo Signor nostro, che ogni cosa conosce, l'hà ordinata, & così vuole, ch'ella stia. Niuno dunque debbe tenerla per sospetta, o falsa, & ch'ella non possa condur l'huomo alla perfettione, percioche Christo capo d'ogni perfettione l'hà composta, & dettata. Niuno debbe quella da se cacciare, immò con somma riuerenza, essa abbracciare, & amare: per rispetto dell'autore, che fù Christo, & del conformatore, che fù il beato Francesco, & dello scrittore, che fù vn compagno santo, cioè, Frate Bonicio, o Frate Leone. Niuno debbe dubitare, quella non essere da Christo, perche nel cospetto di tanti Ministri l'hà manifestata. Et hà affermato il beato Francesco in essa niente del suo hauer posto. Onde Papa Honorio, che la Rego
la

la confetmò, parlando col Beato Francesco di mutare le parole d'un capitolo d'essa Regola, gli rispose il beato Francesco, Beatissimo Padre, quelle parole non hò poste io nella Regola, ma Christo, il quale meglio conosce le cose vtili, & necessarie alla salute dell'anime, & de' Frati, & al quale ogni cosa d'auenire nella Chiesa sua, & religione mia è aperta, & nuda: però non debbo, ne posso le parole di Christo mutare. Per il che essortando, & inducendo il beato Francesco i frati all'offeruanza della Regola, diceua, niuna cosa di propria industria se hauer posto in essa, ma ogni cosa hauer fatto scrivere, come da Dio gli fù riuelato.

Di questa Regola testificano frate Bonicio, & frate Leone, i quali furono presenti nel monte, quando il Beato Francesco la riceuè da Christo, & quando Papa Honorio gliela confermò, & dicono, che il Papa disse queste parole. Beato quello, il quale robato dalla diuina gratia questa Regola fedelmente, & deuotamente offeruierà, però che tutte le cose, che in essa sono scritte, sono sante, Catholiche, & perfette.

Alphabeto Aureo di Gionanni Taulero.

AVanti ad'ogni cosa fà bisogno, che tu incominci vna vita buona, pura, & spi-

rituale, & questo non superficialmente, o da scherzo, ma costantemente, & con animo virile.

Bene farai, & il male declinerai, & questo di continuo, & con ogni diligenza.

Conseruerai in tutte le cose un congruo, & moderato mezo, essendo che ogni estremo è vitioso.

Debbi sforzarti, & dentro, & fuori portar sempre dināzi a te l'humiltà, & la modestia.

Estirpa del tutto, & abnega per amor di Dio la tua propria volontà, acciò possi star a lui unito, & egli a te.

Fortemente, & da douero fà, che di continuo tū perseueri in Dio, con l'opere offeruando la sua legge, & col pensiero, considerando la sua volontà.

Giocondo ti conuiē essere, & semplice, & diligente all'obediēza, & a tutte le cose di Dio volontariamente, & senza mormoratione renderti pronto.

Habbi buona cura di non giamai riguardarti adietro, o ricordarti dell'Egitto lasciato, cioè, di non portar affetto disordinato al secolo, a parenti, o creatura di questo mondo, etiam a te medesimo.

Interiormente nel cuor tuo fà di meditar', & ruminar ben spesso le cose diuine, & spirituali, & sforzati la vita tua mala passata con le lachrime, & pianti lauare.

Con-

Constantemente, & con audacia fà di refistere a tutte le tentationi del Demonio, del mondo, & della carne.

Lietamente, & con fortezza d'animo fà di caminar per queste cose tēporali, & trapassare alle sempiterne, & beate.

Ma fà, che sempre rimanga, & stia accesa nel cuor tuo la fiamma della diuina diletzione, & la charità del prossimo.

Non desiderar giamai a cattiuo fine gl'altrui beni, siano di che sorte si vogliano.

Ogni cosa, che tu vedi, o senti del prossimo, piglierai in miglior parte, & non in mala, auenga che tu non sappi l'animo del Fratello, qual può per auentura esser buono.

Per li tuoi peccati non ti rincresca far cō allegro animo la deuota penitenza, o siati imposta immediatamēte da Dio, o da qual si voglia creatura.

Qualunque t'hauesse offeso, o col pensiero d'interno odio, o in parole, o in opere, fà, che di cuore, per amor di Christo, tu gli perdoni, & rimetta ogni offesa.

Ritieni, & conserua con ogni cura, & diligenza la monditia dell'anima, & del corpo.

Serua in ogni cosa la māsuetudine, & frà tutti studiati d'esser migliore.

Tieni la fede, & mantieni la promessa verità verso ciascuno, senza inganno, simulatione, o fraude, essercitati nell'opere della

misericordia, si Corporali, come Spirituali, secondo che potrai.

Vedi, & attēdi diligētemēte, che in modo veruno, o nel māgiare, o nel bere, o in qual si voglia altra cosa, tu non ecceda, o trapassi il modo, la misura, & Regola della ragione. Christo sia lo scopo, & il fin tuo, di maniera che nell'animo tuo sempre vadi ruminādo, la sua santa dottrina, essemi, & vita, & quella t'ingegni (secōdo le forze tue) imitare, & a essa conformarti.

In ogni tua auuersità ricorrerai alla intermerata Vergine Maria sopra tutti gl'altri Santi, pregandola diuotamente, che t'aiuti ad'imparare perfettamente questa norma, & institutione di vita.

Zeloso della propria salute, aucezzati a ritenere la volontà tua, & la sensualità sotto la disciplina, accio pacificamente consentano, & siano d'un medesimo parere in tutte quelle cose, le quali Dio permetterà, che vengano sopra di te.

Dodici gradi dell'humiltà.

PRimo, col cuore, & corpo mostrar humiltà, con gli occhi dimessi in terra. Contra la Curiosità.

Non esser facile, o pronto al riso. Contra la Inetta letitia.

- 3 Parlare poco, etiam di cose buone, & con voce dimeffa. Contra la Leuità della mente.
- 4 Tacer fin'ad esser'interrogato. Contra la Giattanza.
- 5 Tener via commune, secondo la sua Regola. Contra la singolarità.
- 6 Crederfi, & tenerfi più vile di tutti. Contra l'Arroganza.
- 7 Confessarsi, & estimarsi inutile, & indegno ad'ogni cosa. Contra la Profontione.
- 8 Confessare i suoi peccati, & riputarsi peccatore. Contra la Difensione de' peccati.
- 9 Abbracciare per obediencia la pazienza, nelle cose dure, & aspre. Contra la Simulata confessione.
- 10 Per obediencia sottometterfi a suoi maggiori. Contra la Ribellione.
- 11 Non si dilettae di fare la propria volontà. Contra la Mala libertà.
- 12 Temer Dio, & esser ricordeuole di tutti i suoi p̄cetti. Contra la Cōsuetudine del peccare, la quale adduce il dispreggio di Dio.

Sette gradi dell'Obediencia.

Primo, obedire volontariamente. Bernardo.

Questo grado salir non può, chi al suo Maestro con animo nō obedisce. Agostino.

Non tanto brama il Precettor tuo, che

tu sappi quello, che egli da te vuole, quanto che tu facci ciò, che ti comanda.

Secōdo, obedire semplicemēte. Bernardo.

Molti contendono, & replicano, perche questo, o quello gli vien comandato, di donde ne seguono mormorationi, esculationi, & simulationi d'impossibilità. Contra i quali dice il Profeta. In auditu auris obediuit mihi. Idem.

Appartiene alla semplicità non giudicare, ne discernere qual cosa, o perche gl'è comandata: ma solo attendere a fare fedelmēte, & humilmente, ciò, che gli è imposto. Il buon'obediente dà il suo volere, & non volere al Prelato, per poter dire: Paratum cor meum Deus, paratum cor meum.

Terzo, obedire allegramente. Bernardo.

La serenità nel volto, & la dolcezza nelle parole adornano molto l'obedienza subito, mà la torbida compositione del corpo, la faccia trista, & oscura significa, & manifesta essersi partita dall'animo la sincera, & gioconda obedienza. Agostino.

La incompositione del corpo dimostra tale esser quella della mente.

Quarto, obedire prestamente, ad'essempio di San Pietro, & Andrea, i quali subito, lasciate le reti, seguirono Christo, & similmente Giacobbo, & Giouanni, & Zacheo, perciò la sua casa fù fatta salua.

Quinto,

Quinto, obedire virilmente. Bernardo.

Hai posto le mani a cose ardue, & difficili: perciò ti conuiene con instantia operare, & costantemente obedire, ne per conto al cuno lasciare vna tanto reale, & sicura via per andare al cielo: benchè aspra, & difficile. Onde Christo fu fatto obediente insino alla morte, & più presto che lasciar d'obedire perdè la vita. Idem.

Il vero obediente non sà differire, ne prologare l'obediēza, ma tiene l'orecchie pròte ad' vdire, gl'occhi al vedere, la lingua al parlare, le mani all'operare, i piedi al camminare, & tutto dentro si raccoglie, per far in ogni cosa la volontà del suo precettore.

Sesto obedire humilmente. Bernardo.

Grande è la virtù dell'humiltà, senza la quale la fortezza diuiene superbia. Et per la virtù del nostro bene operare non prouiene a Dio utilità alcuna, mà si ben a noi: ne per quella è fatto egli maggiore, come ne anco senza essa è fatto minore. Psal. Bonorum meorum non eges.

Settimo, obedire perseverantemente. Bernardo. la perseveranza è una delle singolari figliuole del Sommo Re. Tutte le virtù possono contra i vitij, senza la perseveranza pugnare, ma non già senza essa portar vittoria, ne esser coronate. Quello, il quale persevererà sino al fine, sarà saluo. Matth. 10.

L'ECCELLENZA, E GRANDEZZA

za della Religione, Raccolta da S. Bernardo,

Con l'esposizione.

L'huo-
mo nel-
la Reli-
gione.

Più pura-
mente vi-
ue.

Più raro
cade.

Più presto
risorge.

Più cauto
camina.

Più sicura-
mente ri-
posa.

Più ruggi-
ada racco-
glie.

Più presto
si purga.

Più confi-
dentemē-
te muore.

Più abon-
dantemēte
è pmiato

Per

L'offeruanza, Della castità;
Dell'Vbidienza,
Della Ponertà.

Lo scampo, Dell'occasioni
peruerse.
Dell'occasioni male.
De' pericoli mondani.

La cōsideratione, Delle scrit-
ture.
De gl'esempi de' Santi.
Del feruor de' fratelli.

La meditatione, de' peccati
passati.
Dell'imperfettioni p'senti
De' futuri premii.

L'acquisto, Del gusto delle
sante virtù.
De' doni del spīrito.
Del solazzo interno.

L'augumento, Della buona
dispositione. (grā.
Della guardia della diuina
Della domestichezza cō dio

L'abōdāza, de' pnti rimedii.
Delle subite inspirationi.
Delle frequēti effortatiōi.
L'efficacia, de' priuilegii del-
la Religione.

Dell'opere meritorie.
Dell'aiuto de' fratelli.

La passata imitatione dello
sposo Christo.

Vita Religiosa.
Vittoria de' auuersarii,
della Carne, Mondo, &
(Diauolo.

*Riferisce Papa Gregorio I X. hauer' udito dal beato
 Francesco, lui dal Signore tre priuilegii
 hauere ottenuto.*

Primo, che quanto più Frati fossero nell'ordine, & il loro numero accresciuto, tanto meglio, & in maggior abbondanza gli prouederebbe.

Secondo, che niuno nell'habito suo potrebbe malamente morire.

Terzo, che qualunque l'ordine suo perseguitalse, sarebbe dal Sig. grauemēte punito.

Tre altri Priuilegii disse il Beato Francesco hauere hauuti dal Serafino, quando gl'apparue.

Primo, che la Religione sua durarebbe fin'al dì del Giudizio.

Secondo, che niuno, che nell'ordine suo volesse malamente viuere, potrebbe inui lungamente durare.

Terzo, che qualunque amasse di cuore il suo ordine (quantunque peccator fusse) conseguirebbe da Dio misericordia.

Documenti di S. Bonauentura per i Gioueni.

Primo, essere feruenti all'oratione, & studiosi alle sante lettioni, quali due cose molto

molto aiutano, il frequentare la Chiesa, & la Cella, in modo tale, che fuor di essa il Frate mai non deue essere trouato otioso, o uagabondo, se non per obediencia, o seruitii a lui imposti, ma esser in quella frequentemēte, le cose celesti meditando, & i suoi, & gl'altrui peccati piangendo.

- 2 Studiare di continuo soprattutto, circa l'honestà del cuore, & de' sentimenti del corpo. Il che per meglio conseruare, fa bisogno cuitare ogni amicitia intrinseca, & speciale.
- 3 Raffrenar la lingua, & in presenza d'altri non parlare, se non è dimandato, & non laudare, ne uituperare alcuno.
- 4 Esser solecito in non riferire le cose uditte, se già non fussero d'edificatione.
- 5 Rimemorare spesso nel cuore i beneficij di Dio, i peccati proprij, i desiderij del Paradiso, le pene dell'Inferno, & di quelli, che sono posti in tribolationi, & le miserie del mondo.
- 6 Non giudicar'alcuno col cuore, ne con la bocca, ma se medesimo. Chi questo farà, sarà saluo.

COMPENDIO DELLA
dottrina Christiana.

Che deue sapere, & oſſeruare, ogni fidel Chriſtiano.



L Chriſtiano è quello, che per gratia del ſanto Batteſimo diuenta membro di Chriſto, e con la vita, e coſtumi cerca di conformar

ſi con lui, acciò corriſponda al nome ſuo.

Il ſegno del Chriſtiano è il ſegno della ſanta Croce, che ſi fa dicendo. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus ſancti. Amen.

Al vero, e buon Chriſtiano quattro coſe ſono neceſſarie, cio è Fede, Speranza, Carità, e buon'opere.

Fede, è vn dono di Dio, col quale fermamente aſſentimo, e crediamo tutto quello, che la Santa Madre Chieſa ci propone, e cō manda, a credere, e ſerriamo l'orecchie a tutte le nouità degl'heretici.

Speranza è un dono di Dio, col quale la noſtra volontà ſi confida, che haurà i beni eterni, principalmente per la liberalità di Dio, & anchora per i proprij meriti, quali ri conoſce, e ſpera hauere per la diuina gratia, con queſto dono anchora ſperiamo la remiſſione de' peccati dalla diuina miſericordia, la gratia, & altre virtù neceſſarie, & ancora

cora le cose temporali, in quanto che sono espedienti alla salute dell'anima.

Charità è vn dono di Dio, col quale amiamo la diuina bontà per se stessa, & il prossimo, e noi per rispetto di Dio.

Buone opere sono quelle, che procedono dalla fede formata di charità, conformi alla legge di Dio, e si fanno p gloria di Christo, e di qste, altre sono di p̄cetto, altre di cōfiglio.

Nel numero dell'opere buone l'oratione è vna principale, nella quale si essercitano le uirtù della fede, speranza, & amore, e le più neccessarie, & vtili orationi sono le seguenti.

P A T E R Noster qui es in cælis. Sanctificetur nomen tuum. Adueniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cælo, & in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen.

A V E Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui Iesus: Sācta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostræ. Amen.

C R E D O in Deum Patrem Omnipotentem, creatorem Cæli, & Terræ. Et in Iesum

Iesum Chaistum Filium eius vnicum Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, & sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad Cælos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est iudicare viuos, & mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sanctorum communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem. Vitam æternam. Amen.

Salue Regina Mater misericordiæ, vita, dulcedo, & spes nostra salue. Ad te clamamus exules filij Euæ. Ad te suspiramus gementes, & flentes in hac lachrymarum valle. Eia ergo aduocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos conuerte, & Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostēde, o Clemens, o Pia, o Dulcis virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Vt digni efficiamur promissionibus Christi. Sancti Dei omnes intercedere dignemini pro nostra, omniumque salute.

Angele, Dei qui es custos mei, pietate superna me tibi commissum rege, defende, gubernare. Da pacē Domine in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Domine Deus noster.

*I dodeci Articoli della Fede, secondo i
dodeci Apostoli.*

Primo. Pietro.

Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del Cielo, & della Terra.

2 Andrea. Et in Giesù Christo figliuol suo vnico Signor nostro.

3 Iacobo Maggiore. Il quale concepito fù di Spirito santo, nato di Maria Vergine.

4 Giouanni. Passionato sotto Pontio Pilato, crocifisso, morto, & sepolto.

5 Tomaso. Discese all'inferiori parti della terra, il terzo di rufuscitò da morte.

6 Iacobo Minore. Ascese al Cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente.

7 Filippo. Di là hà da venire a giudicare i viui, e morti.

8 Bartolomeo. Credo nello Spirito Sāto.

9 Matteo. La santa Chiesa Catholica, la communione de'Santi.

10 Simone. La remissione de' peccati.

11 Tadeo. La resurrettione della carne.

12 Mattia. La vita eterna. Amen.

I sette Sacramenti della Chiesa.

Sacramento è vn segno sacro esterno della gratia inuisibile, che santifica l'huomo,

mo, quale per esso sacramento si conferisce.

1. Battesimo, nel quale l'huomo rinonciando a Sathana, & alle pompe, & opere sue, di figliuolo d'Ira, diuenta figliuolo di Dio.

2. Cresima, nella quale si da lo spirito di forza, & augumento di virtù per confessar Christo, e battagliaiar contra tutti gl'auersarij.

3. Eucharistia, nella quale i fideli sono cibati del sacro corpo, & prezioso sangue di nostro Signore, per nutrir la vita spirituale, la quale ancora è vn sacrificio gratissimo, ch'ogni giorno si fa al padre eterno.

4. Penitenza, nella quale siamo guariti, e medicati delli peccati commessi dopò il battesimo, sono tre parti di essa, cioè, contritione, confessione, e satisfattione.

5. Estrema vntione, nella quale il Signor esibisce gratia a gl'infermi contra i trauagli estremi della morte, e siamo medicati delle reliquie del peccato, e se è espediente, etiam della malatia.

6. Ordine sacro, per il quale i fideli riceuono gratia, e sono costituiti in alcun'ufficio sacro, e spirituale, pertinente alla conseruatione, e Ministerio dell'Eucharistia, e questi ordini sono sette, cioè, Ostiario, Lettore, Eforcista, Accolito, Subdiacono, Diacono, & Prete.

7. Matrimonio, per il quale sono santificati

l'huomo, e la donna, in vna vnione inseparabile, per la generatione de' figliuoli, e per alleuarli a gloria di Dio, per euitare i peccati della carne.

Di questi sette Sacramenti, il battesimo, confirmatione, e sacro ordine, non si piglia no più che vna volta, gl'altri quattro si ponno più volte pigliare.

7 DIECE COMMANDAMENTI del Signor Dio, con vna breue dichiarazione.

Commandamento è vna legge, che obliga il transgressore à peccato.

1 **I**O sono il Signor Dio tuo, non haurai Dei alieni nel conspetto mio. S'intende, che vn solo Dio si debba credere, in quello sperare, quello inuocare ne' nostri bisogni, e quello honorare, & amare sopra ogni cosa.

2 Non giurar il nome di Dio in vano, vuol dire, che non si giuri senza verità, e necessità, che ci astringa, & a riuerenza del nome suo, ne manco si debbe biastemare, il che si fa, o dando a Dio quello, che non se gli conuiene, o togliendo quello, che è suo, comunicando quello, ch'è del Creatore alla creatura, ouero parlando cose dishoneste di esso Iddio, e de' Santi.

3 Ricordati di santificar' il Sabbatho, cioè, la Domenica.

Questa santificatione consiste in santificar l'huomo se stesso, in quel giorno astenendosi di lauorare, litigare, o far' altre opere seruili, & occupandosi negl' officij diuini, vespri, prediche, lettioni, & altre opere pie, e specialmente in fuggir i peccati.

4 Honora il Padre, e la Madre tua, acciò che viui lungamente sopra la terra. Questo honor ricerca riuerenza, amore, & obediienza verso i parenti, & aiuto, e souenimento, quando gli bisognasse.

5 Non ammazzare. Significa, ch'al prossimo non si debba fare alcuna ingiuria nella propria persona con le mani, nè col cuore, odiandolo, nè con la bocca, comandando, o consigliando la sua morte, o danno.

6 Non fornicare. Si proibisce ogni ingiuria nella donna del prossimo, & ancora ogn' altro atto dishonesto.

7 Non rubbare. Cioè, non tener la robba del prossimo vsurpata, ne manco con vsure, & illeciti contratti affligerlo.

8 Non dirai falso testimonio. Si vieta ogni specie di detrattione, e murmuratione, & ogni ingiuria, che si fa con la lingua al prossimo, e si proibisce ogni sorte di bugia.

9 Non desiderar la robba del prossimo.

10 Non desiderar la Donna del prossimo. In

questi precetti si proibisce ogni deliberato consenso, & appetito in hauer la Donna, o robba del prossimo, ancorche in fatto nō s'habbia. Questi diece commandamenti li ridusse Christo a due, quali si chiamano.

I due precetti della Charità.

1 **A M A R** Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e con tutte le forze.

2 Amare il prossimo come se stesso, desiderādoli la gratia, e gloria, e altri beni, che per noi vogliamo.

Et per il prossimo dichiarò nostro Signore douersi intēdere ogni huomo, etiamdio l'inimico, quale dobbiamo amare di cuore, e pregare Dio per lui.

I due precetti di natura, quali sono segno certo se amiamo il prossimo nostro, ò nò.

1 Il bene, che debbi voler per te, hai da uoler per il tuo prossimo.

2 Il mal, che non uoi per te, non hai da uolere ad'altri.

7 diece commandamenti della Chiesa più vniuersali.

1 **O S S E R V A R** le feste commandate dalla Chiesa per consuetudine vniuersale guardate.

- 2 In tutte le Domeniche, e feste com-
mandate vdir messa intieramente.
- 3 Digiunar tutte le vigilie, e quattro tem-
pora, e tutta la Quaresima intiera, fuor del-
le Domeniche, tutti quelli, c'haueranno vñ
t'vn'anno, e potranno digiunare.
- 4 Ne'giorni del digiuno astenersi dal man-
giar carne, oua, e latticinij.
- 5 Non mangiar carne il Venerdì, e il Sabba-
to di tutto l'anno.
- 6 Confessarsi de'suoi peccati almeno vna
volta l'anno, e quando sarà in pericolo di
morte, con il proprio confessore, o con al-
tro, ch'habbia l'auttorità.
- 7 Comunicarsi almeno vna volta l'an-
no per la Pasqua di Resurrettione, & inan-
zi alla morte, tutti quelli, che haueranno gl'
anni della discretione.
- 8 Fuggir tutte le cose proibite dalla Chie-
sa sotto pena di scomunicatione, come te-
nere, o leggere libri heretici scientemente,
contrahere Matrimonio in gradi prohibiti,
& il far nozze in tempi vietati, &c. Et la scō
munica si hà più da temere, che niuna pena
corporale.
- 9 Non participar con i manifesti scommu-
nicati mangiando, parlando, o ritrouando-
si nel culto diuino, o participatione de'sacra-
menti con loro.
- 10 Pagar le decime, o primitie a' Ministri del

la Chiesa quelli, che sono obligati. Questi diece precetti, & altri, che sono per particolari gradi di persone, i quali ogni vno nel suo itato è obligato a sapere, si comprendono in vno di Christo, quale ordino, che habbiamo ad'obedire alla santa Chiesa, e superiori, come a lui stesso, ne in alcun modo dispreggiare, o transgredire le loro ordinazioni, onde i giubilei, & indulgentie si debbono con ogni riuerenza, & deuotione pigliare, essendo vtili per i viui, e morti.

La Chiesa è la congregatione di tutti i fedeli, il capo della quale è Christo, & il suo Vicario in terra, ch'è il Pontefice Romano.

Le sette opere della Misericordia corporali.

- 1 **D**A R da mangiare a poveri affamati.
- 2 **D**A R da beuere a i poveri assetati.
- 3 **A**lbergar i pellegrini.
- 4 **V**eltir i nudi.
- 5 **R**edimere i cattiu.
- 6 **V**isitar gl'infermi, & incarcerati.
- 7 **S**epelir'i morti.

Le sette opere della Misericordia spirituali.

- 1 **D**A R buon'consiglio ad'altri.
- 2 **A**mmonir i peccatori.
- 3 **A**mmaestrare gl'ignoranti.

- 4 Consolar gl'afflitti, e sconsolati.
5 Perdonar l'ingiurie.
6 Sopportare patientemēte le tribulationi.
7 Pregare per i viui, e per i morti, che sono nelle pene del Purgatorio.

Dell'oratione.

ORatione è una petitione, e domanda delle cose giuste, & espedienti alla salute nostra da Dio, ouero dalli beati.

L'oratione valida hà da essere accompagnata di fede viua, di vera humiltà, e di perseveranza in essa, e della giustitia delle cose domandate. Le cose che si hanno a desiderare, e domandare dal Signore, & il modo di domandarle, è quello, che ci hà insegnato Christo benedetto nell'Euangelio dicendo.

PA D R E nostro, che sei ne i Cieli. Sia santificato il nome tuo. Venga il Regno tuo. Sia fatta la volontà tua, sì come in Cielo, & in Terra. Il pane nostro cotidiano danne hoggi. Et perdona a noi i debiti nostri, sì come noi perdoniamo à debitori nostri. Et non c'indurre in tentatione. Ma liberaci dal male. Amen.

L'altre orationi, quali ci hà insegnato la Santa Chiesa, sono poste di sopra.

Dell'opere di consiglio.

Consiglio è vn'opera di pfettione, che s'è
za obligare a peccato quello, che la fa,
rende maggior premio di gloria. Et queste
sono tre principali, alle quali l'altre si ridu-
cono, cioè pouertà, charità, e obediencia.

- 1 Pouertà è non solo amare manco la rob-
ba, ma ancora per amor di Dio, & imitatio
di Christo priuarfi realmente di tutte le ric-
chezze, e speranze d'essa, e contentarsi del te-
nue vitto, & vestito.
- 2 Castità è non solo fuggire ogn'atto car-
nale fuori del matrimonio, a che tutti sono
obligati, ma etiam voler per l'amor di Dio,
& imitation di Christo, totalmente priuarfi
del matrimonio.
- 3 Obedienza, è non solo obedire al Signo-
re ne' generali commandamenti suoi, quali
ci esplica per la scrittura, e per la Chiesa, il
che tutti sono obligati a fare: ma etiam per
l'amor di Christo voler obedire quanto ad'
altre cose particolari non repugnanti a' suoi
commandamenti, i quali li commette per
bocca d'un solo seruo, & superior nostro.

7 sette doni dello Spirito Santo.

- 1 **S**apienza.
- 3 Intelletto.

- 2 Scienza.
- 4 Consiglio.
- 5 For-

- 5 Fortezza. 6 Pictà.
 7 Timore.

I sette peccati mortali , che si contengono in questa parola, Saligia.

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 S Vperbia. | 2 Auaritia. |
| 3 Lussuria. | 4 Ira. |
| 5 Gola. | 6 Inuidia. |
| 7 Accidia. | |

Peccato è operatione fatta contra, o fuori della legge di Dio, o del lume della ragione.

Peccato Mortale è vn'operatione, per la quale l'huomo si ferma nella creatura, come in vltimo fine.

Peccato veniale è vn operatione, per la quale l'huomo inordinatamente aderisce alla creatura, non ponendo in essa l'vltimo fine.

Superbia è vn deliberato, e disordinato appetito d'eccellenza, e laude, e della manifestatione d'essa.

Auaritia è vn disordinato, e deliberato appetito d'hauere, & accumular la robba.

Lussuria è vn disordinato, e deliberato appetito di piaceri, e diletationi carnali.

Ira è vn deliberato, e disordinato appetito di vendetta contra ragione.

Gola è vn disordinato appetito di dilet-
 tatio-

tatione nel mangiar, e bere.

Inuidia è un disordinato, e deliberato dolor del bene del prossimo, con allegrezza del mal suo.

Accidia è vn vitio, per il quale ci contristiamo dell'opere del seruigio di Dio, per fatica, che in esse accade sopportare.

Le sette virtù contra sette peccati mortali.

- 1 **H** Vmiltà contra superbia.
- 2 **L**iberalità, contra auaritia.
- 3 **C**astità, contra lussuria.
- 4 **P**atientia, contra ira.
- 5 **A**stinenza, contra gola.
- 6 **C**harità, contra inuidia.
- 7 **D**iligenza, contra accidia.

Le quattro virtù Cardinali.

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 P Rudenza. | 3 Fortezza. |
| 2 T emperanza. | 4 Giustitia. |

Prudenza è virtù con la quale conosciamo, & eleggiamo le cose, che ci aiutano per il fin nostro, & fuggiamo le contrarie.

Temperanza è vna virtù, per la quale si moderano le dilettectioni della sensualità, e si usano, quanto detta la necessità, e la ragione.

Fortezza è vna virtù, per la quale l'huomo

mo vince le paure delle cose aduerse, massime il timor della morte.

Giustitia è vna virtù, con la quale seruando l'utilità commune, si rende a ogni vno il suo.

Le otto Beatitudini.

- 1 **B** Eati i poueri di spirito, perche di loro è il regno de' cieli.
- 2 Beati i mansueti, per che essi possederanno la terra.
- 3 Beati quelli, che piangono, perche essi saranno consolati.
- 4 Beati quelli, che hanno fame, e sete di giustitia, perche essi saranno satiati.
- 5 Beati i misericordiosi, perche essi conseguiranno misericordia.
- 6 Beati i mondi di cuore, perche essi vederanno Iddio.
- 7 Beati i pacifici, perche faranno chiamati figliuoli d'Iddio.
- 8 Beati quelli, che patiscono persecutione per la giustitia, cioè, per ben fare, perciò che loro è il regno de' Cieli.

Le tre potentie dell'anima.

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------|
| 1 | M Emoria. | 3 | Vol ontà. |
| 2 | Intelletto. | | |

Li cinque sentimenti del corpo.

- | | | | |
|---|-----------------|---|----------|
| 1 | V Edere. | 4 | Gustare. |
| 2 | Vdire. | 5 | Toccare. |
| 3 | Odorare. | | |

*Le passioni dell'anima.**Sei sono le concupiscibili, cioè.*

- | | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | A More. | 4 | Abominatione. |
| 2 | Odio. | 5 | Allegrezza. |
| 3 | Desiderio. | 6 | Tristezza. |

Cinque sono L'irascibili, cioè.

- | | | | |
|---|-------------------|---|---------|
| 1 | S Peranza. | 4 | Timore. |
| 2 | Disperatione. | 5 | Ira. |
| 3 | Audacia. | | |

I tre nemici dell'anima.

I L Mondo.	La carne.
Il demonio.	

I quattro nonissimi.

M Orte.	Giudicio.	Inferno.
Gloria.		

Le tre doti dell'anima glorificata.

Visione. Comprehensione.
Fruitione.

Le quattro doti del corpo glorioso.

Chiarezza. Sottilità.
Impassibilità. Agilità.

Il modo d'imparare lettere.

¹ **I**L Christiano deue imparare lettere non per vanità, nè cupidità, ma per conoscere il suo Creatore, & honorarlo: e per conoscere se stesso, & il fin suo, e la via, per la quale si peruenga ad'esso.

² Deue essere solecito, e diligente nel studiare, non perdendo tempo, nè suuandosi per male compagnie, ma procurar d'udire maestri, che temano Dio, e siano virtuosi.

³ Deue essere humile a Dio, & a' suoi precettori riuerente, & obediante, e quāto si può, senza peccato, massime di superbia, e lussuria, perche nell'anima cattiuā non intrarà la sapienza.

Il modo d'udire la predica.

¹ **S**I deue ascoltare per gloria di Dio, e per salute nostra, cioè, con animo d'intendere

re le virtù, & opere Christiane, per abbracciarle, & i vitij, e peccati per fuggirli.

- 2 Si deue stare attento, e raccolto con humiltà, e desiderio, che Dio ci mandi il suo spirito per farci capaci delle sue parole.
- 3 Procurar di ruminare qualche vtile punto, e di far frutto con esso, non si partendo dalla predica, insino che non è finità.

Il modo d'udir la Messa.

- 1 **R** Idur'a memoria, ch'iuì si rappresenta la Passione del Signore, e pascersi di tal meditatione.
- 2 Cercar di star diuoto con l'animo, e riuerente quāto al corpo, massime ingenocchi, in presenza del Signore, e domandandoli humilmente perdono de' nostri peccati, e de' nostri parenti, e pregando per la pace vniuersale, e riformatione della Chiesa.
- 3 Ringratiare Dio de' beneficij suoi, e massime di questo, e cercar di comunicarsi spiritualmente per partecipar de' meriti, e del frutto della sua morte, e però non si deue partir niuno, in fin che non è finità.

Il modo di confessarsi.

- 1 **P** Regar Dio, che mi dia gratia di ridurre con diligenza a memoria tutti i peccati com-

commessi dopò l'ultima confessione, considerando i tempi, come gl'hò spesi, i luoghi doue son stato, gl'essercitij, che hò fatti, le persone con chi hò praticato.

2 Domandar gratia di vero dolore, e contritione d'essi peccati, considerando l'ingiuria, ch'a Dio s'è fatta, i beni che si son persi, i mali ne' quali si è incorso per il peccato, e la dura morte di Christo, quale bisognò, patisse, per scancellarli.

3 Hauendo speranza della diuina misericordia dir con vergogna, & verità ogni cosa, che ci ricordiamo, al Confessore, non negando, nè diminuendo, anzi proponer la vera emendatione, & abbracciar la penitenza imposta, e consigli del Sacerdote.

4 Alla frequentatione di questo sacramento al manco vna volta il mese ci deue muouere l'uscir fuori della disgratia di Dio, e la seruitù di Sathana, l'allegrezza, che hanno gl'Angeli con la nostra penitenza, e giustificatione, il leuar il peso insopportabile del peccato, & il rimorso di coscienza, e l'acquistare i beni persi.

La confessione generale.

COnfiteor Deo Patri omnipotenti, beatę Marię semper virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistę, sanctis

ctis Apostolis Petro, & Paulo, omnibus sanctis, & tibi Pater, quia peccaui nimis cogitatione, verbo, & opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaellem Archangelum, Beatum Iohannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum, & Paulum, omnes sanctos, & te Pater orare pro me dominum Deum nostrum.

Il modo di riceuere la santissima comunione.

- 1 **D** Eue prima esaminarsi de' suoi peccati, e mancamenti, e chieder perdono a Dio, e l'assolutione d'essi al Sacerdote, che stà in luogo di Christo.
- 2 Deue essercitar la fede, speranza, e charità verso Christo, qual per memoria della sua morte, con tãta larghezza si dona a noi in cibo dell'anima nostra.
- 3 Deue hauendolo riceuuto, pregalo faccia mansione ne' cuori nostri, e ringratiarlo di tanto dono.

Alla frequentatione di questa santa Comunione siamo essortati da' Santi Dottori per i molti, & eccellenti frutti, che d'essa si cauano, comel'esperienza insegna, cioè, l'incorporatione, & vnione nostra con Christo, la diminutione delle concupiscentie, la fortezza contra le tentationi di Sathana, l'accres-

l'accrescimento di Fede, Speranza, & Amore, & altre virtù.

Il modo d'offerirsi a Dio la mattina.

1 **R** Ingratias Dio de' suoi beneficij, e specialmente, che ci hà guardati netti, e senza peccato quella notte.

2 Proponer in quel giorno di non voler fare peccato alcuno, anzi protestare di uoler fare ogni cosa in honor, e seruigio di Dio.

3 Pregare humilmente sua Maestà, che ne dia gratia di effeguire quel tanto, che gli promettiamo. Pater noster. Aue Maria.

Il modo d'orare la mattina.

Signore, io credo, e confesso, che tu hai offerito il tuo sangue al Padre eterno per me, e per tutta l'humana generatione, io ti ringratio con tutto il cuore. Pater noster. Aue Maria.

Signore, io ancora t'offerisco l'anima, & il corpo, & ti prego, che tu mi guardi da ogni peccato hoggi, e sempre, e mi doni gratia di fare, & patire a laude, e gloria tua. Signor Giesu Christo, io ti raccomando la Chiesa santa, & il resto del mondo con tutti i fideli defonti, e specialmente i benefattori, parenti, & amici, & altri secondo, che

son tenuto, ti domando per tutti la gratia tua, e continua protettione fin' alla gloria del Paradiso. Pater noster. Aue Maria, &c.

Il modo di fare oratione la sera.

Signore Giesu Christo, io ti ringratio di tutti i beneficij corporali, e spirituali, che hoggi, e sempre m'hai concesso per tua misericordia. Pater nost. Aue Maria.

Signor Giesu Christo, io conosco, e confesso tutti i peccati, che in cogitationi, parole, & opere, hoggi hò commesso, e ti dimando perdonanza, e propongo di correggermi con la gratia tua. Pater noster. Aue Maria.

Signor Giesu Christo, ti prego, che tu mi guardi netto dell'anima, e del corpo questa sera, e sempre, per il sangue santo tuo, e per intercessione della gloriosa madre tua, e di tutti gl'Angeli, e santi tuoi. Pater noster. Aue Maria.

La benedittione della tauola.

Benedicite Deus, nos, & ea, quæ sumus sumpturi, benedicat Deus trinus, & vnus, Pater, & Filius, & Spiritus sanctus. Amen.

Il ringratiamento dopò il cibo.

LAus Deo, Pax viuis, Requies defunctis.
Tu autē Domine miserere nostri, Deo
gratias. Pater noster, &c.

Dominus det nobis suam sanctam pacē.
Post mortem vitam æternam. Amen. Et
beata viscera Mariæ, quæ portauerunt æter-
ni Patris Filium.

*Epistola del glorioso S. Bernardo della perfettione
della vita Christiana.*

Volendo perfettamente far quello, che
importa all'anima tua, è necessario, che
facci due cose.

La prima, che ti segreghi da tutte le cose
transitorie, ne facci più caso d'esse, che se
non fossero.

La seconda, che talmente ti doni a Dio,
che non dichi, nè facci cosa alcuna, la quale
fermamente non credi, che gli piaccia.

Quanto al far della prima di queste due
cose, bisogna che ti governi nel modo se-
guente, cioè, che per tutte le vie, che potrai,
inuilischi te stesso, pēfando, che non sei niē
te, & credendo, che ogn'vno sia buono, &
miglior di te, & più grato a Dio.

Che qual si uoglia cosa, che tu vegghi, o i-

tendi fare da persone di buona fama, pensi, che si faccia con buona intentione, ancora che a te para il contrario, perche il nostro giudicio humano spesso inganna.

Che non facci mai dispiacere a niuno.

Che mai parli con niuno in tua propria laude, se ben fusse tuo più che familiare.

Che con chi parlerai, studij di coprir più le tue virtù, che li vitiij.

Che di nessuno dichi male, se ben fusse di cosa manifesta, saluo che in confessione, quando non potessi per altra via manifestar il tuo peccato.

Che più volentieri senti lodare, che vituperare altrui.

Che nel parlare le tue parole siano poche, & di molta sostantia, & di cose di Dio.

Che s'alcuno parlerà teco di cose vane, fuggi, quanto più presto potrai, la pratica, & passi ad'altre cose, che siano a seruitio di Dio.

Chenō ti allegri di qual si uoglia cosa prospera, che ti accada, nè ti attristi del contrario, pensando che tutto è nulla, & ringrazia Dio.

Che ti ritiri, quanto più potrai, & attendi con diligētia a q̃llo, che più ti hà da giouare.

Che fuggi, quanto potrai, i ragionamenti, perche meglio è tacere, che parlare.

Che quando vederai in alcuno qualche cosa,

cosa, che ti dispiaccia, guarda, se sei ancor tu nel medesimo difetto, & emendati. Et se ci vedrai alcuna cosa virtuosa, che ti piaccia, effamina medesimamente, se l'hai ancor tu, & guardala, & non hauendola, procura d'hauerla. Et di questo modo tutte le cose ti fiano, come vno specchio per accollarti al bene, & allontanarti dal male.

Che con niuno mormori di cosa alcuna.

Che mai affermi, nè nieghi cosa alcuna con perfidia, ma ti governi di tal maniera, che nessuno possa dolersi di te.

Che fuggi d'esser ridicolo, ouer faceto, o burliero: ne sij trouato facile a cose di burle, & di riso.

Che in tutti i tuoi detti tenghi tal modo, che non siano senza matura deliberatione.

Quanto al fare della seconda cosa delle due già dette, douerai governarti in questo altro seguente modo, cioè.

Che tu facci oratione con deuotione, alle debite hore, & giorno, & notte pensi nel tuo cuore quello, che dimandia Dio, & lo metti ad'effecutione diligentemente, contemplando in quanta gloria si trouano quelli Santi, alli quali ti raccomandi.

Che sempre habbi in memoria tre cose: cioè, chi sei stato, chi sei, & chi farai, & passando più innanzi, considera, che fusti vn poco di materia di seme puzzolente: che sei

vna cosa di putrido sterco: & che farai pasto, & cibo de' vermi.

Che quattro cose habbi sempre dinanzi agl'occhi, la Morte, il Giuditio finale, la Gloria, & l'Inferno. Imaginandoti la crudele pena de' dannati, che ci stanno, & ci staranno senza hauere mai fine, & considerando per quanto poco di tempo, & di quanto poco piacere di peccato, che hanno hauuto in questo mondo, patiscono tanti tormenti, & patiranno in perpetuo. In questo contemplarai medesimamente la gloria perpetua del Paradiso, che mai non hauerà fine, & in quanto breue tempo l'acquistorno i Santi, & quando alcuna cosa ti parrà fatica, o ti darà noia, & pena, considera, che se fussi nell'Inferno molto maggior male patiresti.

Quando poi hauerai alcuna cosa, che ti piaccia, o desidererai d'hauerla, pensa, che se fussi in Paradiso, haueresti, & quella, & più cose.

Che quando sarà giorno festiuo di alcuno Santo, pensa quante sorti di tormenti patì per amor di Dio, & contempla, in quanto poco spacio di tempo passorno i tormenti de' buoni, & i piaceri de' cattiu, e come i buoni hanno acquistato l'eterna corona della Gloria in Cielo, & i tristi, & peccatori l'eterna pena dell'Inferno.

Che quando la pigritia, o l'accidia ti vince,

ce, considera cō diligentia il tempo, che perdi, il quale se gli dannati potessero hauere, o ricuperare, darebbono per esso, quante ricchezze si possono imaginare nel mondo, & anco tutto il mondo per vn pochetto di tēpo, che perderono.

Che quando ti assaliscono alcune tribulationi, alzi gli occhi a quelli, che sono in gloria, considerando, che essi ci sono passati, & hora ne sono liberi.

Che quando non troui consolatione alcuna in questa vita, consideri, che meno la trouerai nell'Inferno: poiche la non ci fù mai consolatione, ne ci è, ne ci sarà mai, ne è possibile, che ci sia. Alza poi gl'occhi tuoi al cielo, che dall'abondanza, che e la sù, descendera nel tuo sconcolato cuore.

Che quando vorrai dormire, & riposare, essamini prima diligentemente la tua cōscientia di quello, che hai pensato, di quello, che hai parlato, & fatto: come hai speso il tempo, che ti fù dato per far penitentia de' tuoi peccati, & per acquistare la gloria. Et se l'hauerai speso bene, danne la gloria a Dio: se male, piangi il tuo peccato. Et se hai pensato, o detto, o fatto cosa alcuna, della quale ti senti rimordere la conscientia, non mangiare, fin che te ne confessi.

Che finalmēte t'imaginì due cittadi, vna di quanti tormenti si possono pensare, che è
l'In-

l'Inferno. l'altra cittade imaginatela di quanto bene, piaceri, consolatione, riposo, & allegrezza si può pensare, che è il Paradiso. Hai poi appresso a questo da credere, che necessariamente vadi a stare per sempre in vna delle dette: & poi pensare quello, che ti può portare l'vna, & l'altra.

ALPHABETO SPIRITUALE.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, V,

A Mate, con tutto il cuore, Iddio, il prossimo, & l'anima vostra, & così adempirete la legge di Christo.

Benefacite, cordialmente agl'inimici vostri, & a quelli, che vi perseguitano, & vi calunniano, & così sarete perfetti Christiani.

Custodite, con sollicitudine, il cuore, la bocca, & gl'altri sensi, & così non peccarete.

Diligite, spesso, la solitudine, il silentio, la temperantia, & così ritrouarete gran quiete.

Eligite, humilmente, la pouertà, simplicità, & l'humilità, & sarete sempre allegri, & contenti.

Fugite, con diligentia, la mormoratione, honore, & tutti i peccati, & mai cessarete di far bene.

Gratias, habbiate, a Iddio, a gl'amici, & a' bene-

benefattori, & tutto quello, che vi venirà, pigliatelo dalla mano d'Iddio.

Honorate, reuerentemente, Iddio, gl' Ecclesiastici, i vostri parenti, la giustitia, & le virtù, imperoche a q̃sto sēpre sete obligati.

Induite, totalmente la purità, l'honestà, & la discretione, accioche tutto quello, che fate, prudentemente sia fatto.

Kanite, continuamente, orando, meditādo, & contemplando, & così facendo sempre farete con Dio.

Lugete, ogni giorno, la passione di Christo, i vostri peccati, & il tempo perso; & da questo conseguirete da Iddio grande allegrezza.

Manete, sempre nella humiltà, charità, & timore d'Iddio; & così sempre hauerete Iddio con voi.

Nolite, il prossimo giudicare, disprezzare, leuare la fama; & così non farete giudicati.

Obedite, volentieri, a Iddio, Prelati, maggiori vostri, & alle buone inspirationi; & così Iddio esaudirà le vostre orationi.

Perseuerate, fedelmente, nella buona volontà, operatione, deuotione, & virtù; & così non sarete dalli vitij superati.

Querite, perseuerantemente, il Regno di Dio, & la sua giustitia, & così vi ueniranno tutte le cose.

Retinete, la speranza, patientia, innocentia, & sopra tutto schiuate le dissolutioni.

Superate, violentemente, la superbia, vanagloria, & propria volontà; & da questo esercizio mai cessate.

Tolerate, pacientemente, le tentationi, auuersità, infirmità, & l'ingiurie; & hauere te gloria da Christo.

Vincite, fortemente, il Mondo, la carne, & il Diauolo, se volete mangiare de' frutti del legno della vita Amen.

MEDITATIONE PER I GIORNI della Settimana.

Lunedì. Della Miseria Humana.

Il tuo nascimento. {
 { Procede da persone fatte di terra.
 { Tu anco sei fatto di terra.
 { Fusti mandato in terra.

La tua vita. {
 { Viui sopra la terra.
 { Mangi cose di terra.
 { Porti adosso la terra.

Il tuo fine. {
 { Sarai sepolto in terra.
 { Sarai putrefatto dalla terra.
 { Ritornerai a disfarti in terra.

Che cosa sei stato. {
 { Sangue corrotto.
 { Conceputo in peccato.
 { Figliuolo d'ira.

Che

- Che cosa sei adesso.* { Sacco bianco pieno di sterco, & puz
Offensore d'Iddio. (za.
Soggetto a moltissime miserie.
- Che cosa sarai in fine.* { Corpo morto insensibile.
Pulso, & esca de' vermi. (bile.
Putredine, poluere, & cenere horri-

Martedì. Dell'oscura morte.

- Inanzi la morte.* { Il tempo perso.
La separatione dell'anima, e corpo.
Il ben far lasciato.
- Nella morte.* { Christo Giesu giudice.
I demonij, che accusano. (to.
I peccati, & sceleraggini, che hai fat-
- Doppo la morte.* { La nouità del loco. (diso.
La fossa, Purgatorio, Inferno, o Para
Il tempo di non poter far più ben'al
(cuno.

Mercordì. Del tremendo giudicio.

- Il Giudice.* { Dio giustissimo.
A chi niente gl'è nascosto.
Il quale hai molto offeso.
- Gl' aduersarij.* { Tutta la corte del Cielo.
Tutte le creature, & i demonij.
La propria conscientia.
- Il peccatore.* { Molto misero, e tremante.
Senza aiuto, o difesa alcuna.
Doloroso, vergognoso, e disperato.

Giouedì. Delle pene del' Inferno.

I tormen- { I demonij crudelissimi.
tatori. { Tuoi nemici, & auuersarij di Dio.
 { Non fanno fare altro, che male.

I compa- { I dannati, e, tormentati.
gni. { Vermi, serpenti, & Demonij . (li.
 { Puzza, bestemmie, e gridi intolerabi

Moltissime, insoportabili, & inimagi
 nabili.

Le pene. { In tutto'l corpo, in tutti i membri,
 { & per ogni parte.
 { Eternamente, senza mai finire.

Venerdì. Della passione di Giesu Christo .

Chi è co- { Dio glorioso, immortale.
lui, che { Santissimo, Innocentissimo . (re.
patisce. { Sapientissimo, bellissimo, & amato-

Per chi { Per l'huomo vile.
patisce. { Per il peccatore sfacciato, e tristo.
 { Per un'ingrato, e sconoscente .

Che cosa { Infamie, e dishonori .
patisce. { Percosse, e battiture .
 { Morte di Croce fra due Ladroni.

Sabbato. Della Beatissima Vergine Maria.

Innanzi
che nac-
que. { Ab eterno ordinata.
Dal peccato preferuata.
Da Propheti figurata.

In questa
vita. { Ornata di tutte le virtù.
Eletta madre di Dio.
Sopra tutte le donne benedetta.

Doppo
morte. { In anima e, corpo gloriosissima.
Auuocata del mondò, & Imperatri-
ce del Cielo.
Regina de gl'Angeli, e Santi, & la
più prossima alla Santis. Trinità.

Domenica. Della Gloria del Paradiso.

Sopra di
te. { La Santissima Trinità.
L'humanità di Christo.
La Beata Vergine.

Intorno a
te. { La bellezza, e grandezza del Para-
diso.
I noue chori de gl'Angeli.
Gl'Apottoli, e Martiri con tutti i san-
ti del Cielo.

Dentro
di te. { L'anima, e corpo gloriosi.
Il diletto, e gusto di Dio.
Hauer ciò, che si può desiderare.

Sotto

I Cieli, Sole, Luna, Stelle, & tutto il mondo.

*Sotto di
te.*

{ L'Inferno, dannati, & i pericoli pas-
fati.

La sicurtà del luogo, & la lontananza da ogni pericolo.

Doppo fatte q̃ste Meditationi, le mie care Sorelle, & Fratelli, si prepararanno d'andare alla santa Messa, & a fine, che con maggiore attentione, & diuotione in quella habbiate da stare, ui essercitarete a contemplare, videlicet.

In primo, il Sacerdote vestito per celebrare la Messa; significa Christo nella sua passione. Et così l'Amito, che si pone in testa, significa, il uelo, co'l quale i Giudei coprirono gl'occhi di Christo, & diceuano. Prophetiza, chi t'hà percosso. Et l'Alba, o Camiso, significa la veste bianca, la quale gli fù posta in casa d'Herode. Et il cingolo, co'l quale si cinge'l Sacerdote, significa la fune con la quale esso Christo legorno nell'Horto. Et il manipulo, significa la fune, con la quale fù legato alla colonna, mentre lo flagellorno. Et la stola significa la fune, la quale le pose-
ro al collo, quando lo menarono al monte Caluario a crucifigerlo. Et la casula, o pianeta significa quella ueste rossa, con la quale fù uestito Christo, doppo che fù flagellato, & coronato di spine: ouero significa la Croce.

Et

Et l'Altare significa il monte Caluario, doue
 fu immolato, & offerto il sacrificio Diuino.
 Et le candele allumate sopra l'Altare signi-
 ficano il lume della cognitione, del senso
 della sacra Scrittura, che hà fatto Iddio ne'
 nostri cori. Et il chierico significa San Gio-
 uan Battista, che caminò innanci a Christo
 predicando la penitentia. Et il libro chiufo
 cō i signacoli significa la sacra scrittura, nel-
 la quale erano scritti i Misterij, che stanno
 rinchiusi in essa sacra Scrittura. Et quando
 il Sacerdote apre'l libro, significa, che Chri-
 sto hà a noi aperto i Misterij d'essa sacra Scrit-
 tura. Et così quando poi nel fine della Mes-
 sa, chiude'l libro, significa, che nel fine del
 mondo saranno compiti tutti i Misterij del-
 la sacra Scrittura, & tutte le profetie, & il li-
 bro sarà chiufo. Et la confessione, che fa'l Sa-
 cerdote nella Messa, significa, che Christo
 volse essere battizzato da San Giouan Batti-
 sta, come se fusse stato peccatore. Et la con-
 fessione, che poi fa'l chierico, significa la cō-
 fessione, o replica, che fece San Giouan Bat-
 tista, dicendo, che esso douea essere battiza-
 to da Christo. Et il chierico in genocchiato,
 significa San Giouan Battista, il quale staua
 pieno d'humiltà, & con tremore, tanto nel
 batizzare, quanto in rendere testimonianza
 dell'apparitione del Spirito santo, & della
 voce dell'Eterno Padre. Et quando doppo

la confessione dice secretamēte, Aufer a'no bis, quęsumus Domine, &c. significa, che Christo secretamente nell'Horto orò al Padre, s'era possibile di transferire il calice della sua passione. Et quando il Sacerdote balsa in mezo dell'Altare, significa la pace, ch'esso Christo pose tra'l Padre Eterno, & la generatione humana. Et quando il Sacerdote riceue l'incensiero, il quale significa il core dell'huomo: & il fuoco significa, il feruore della deuotione: & per l'incenso, significa, l'orationi, le quali si portano per l'Angelo inanci a Iddio: & i vasi, da' quali si piglia'l fuoco, sono i cori de' figliuoli, i quali imitano l'influentia della pietà, de' loro padri, & la fiamma del celeste sacrificio: quale nelle menti, o operationi de' suoi prossimi risguardando ne' suoi atti, si forzano di accēdere. Ma gl'instrumenti, cō li quali si porta il fuoco all'Altare, sono i Predicatori, i quali con gl'essempj delle sante operationi & cō diuino parlare, portano il fuoco della Charità, & ne' cori de' fideli la transferiscono, quali conuertono i cori de' padri, ne' figlioli. Ma la Nauicella, nella quale si ripone l'incenso, significa, che per l'oratione, quale esso incenso significa, desideriamo da questo grande, & spaciofo mare, alla celeste patria nauigare. Et quando poi legge l'introito, significa il desiderio de' Santi Padri, i quali aspettauano Christo, &

& diceuano Emitte Domine, quem missurus es. Et quando dice, Kyrie eleison, &c. è come se dicesse, Signore miserere: & si dice noue volte a disegnare i noue chori de gl' Angeli, & i fideli che rispondono, faranno il decimo choro in quella Beata patria. Et la gloria in Excelsis Deo, che si canta, significa la effauditione dell' oratione de' Sati Padri, che Iddio fece mandando gl' Angeli ad' annunciar la gloria della Natiuità di Nostro Signore Iesu Christo. Et quando dice l' oratione, significa l' intercessione, che Christo fa al suo Eterno Padre, & essa oratione si dimanda colletta: cioè, vno raccoglimento di volontà insieme de' fideli, con quella del Sacerdote, in orare, a talche Iddio per sua misericordia effaudisca. Et quando il Sacerdote stà con le braccia stese, quando dice l' oratione, significa quādo Christo sopra la Croce pregaua il Padre Eterno per i suoi crucifissori: & ancho significa, che Christo stà con le braccia aperte a riceuere i peccatori al bacio della pace. Et quando stà con le mani giunte innanci al petto, significa la deuotione, con la quale deuono i fideli orare. Et così quando dice, orate frates, significa quādo Christo orādo nell' Horto disse a' suoi discepoli, che orassero. Et i secolari quali stanno ingenuocchioni dall' introito della Messa, per fin' all' Euangelio, significa l' tempo della

legge vecchia, nel qual tempo i populi stauano nel peccato, & tepidi nel far bene, & ancorche intendeuano la legge, non si poteuano alzare dal peccato, p̄ causa, che la legge faceua conoscere il peccato: ma non daua la gratia di resistere a quello. Ma quando poi si legge l'Euangelio, stanno in piedi, significando, che per la gratia della legge Euangelica sono liberati dal peccato, & sono prōti, & inclinati al ben'operare. Et quando si legge l'epistola, per fin'all'Euangelio, significa la predicatione fatta a' Giudei, & per che essi non volsero riceuere essa predicatione, per questo si dice l'Euangelio alla parte sinistra, & significa'l Popolo Gentile, quale volentieri, & con humiltà riceue la predicatione Euangelica. Et essa epistola si legge inanci all'Altare, a significare, che'l vecchio testamento, & anco San Giouan Battista indirizzaua i populi a Christo. Et l'Euangelio si legge verso l'aquilone, a significare, che la uirtù dell'Euāgelio discaccia la podestà del Diauolo da i cuori degl'eletti. Et quando il Diacono riceue la Benedittione, prima che lega l'Euangelio, significa quella Benedittione, che Christo diede a gl'Apostoli, quando gli mandò a predicare. Et quando il Diacono riporta'l libro a baciare al Sacerdote, significa il ritorno, che fecero gl'Apostoli dalla predicatione a Christo, & la confirmatio
ne,

ne, che Christo con miracoli, & segni cōfermo. Et quando i secolari, mentre si legge l'Euangelio, stanno con la testa discoperta, significano, che per la predicatione Euangelica tutte le figure, & misterij del testamento vecchio, le quali prima erano occulte, sono riuelate, & manifeste. Et quando mentre si legge l'Euangelio, si segnano nel fronte, nella bocca, & nel petto, significa, che non si vergognano del segno della Croce: & che con la bocca confessano l' Santo Euangelio, & co'l core lo credono. Et quando il Sacerdote fa l' offertorio nella Messa, significa la proutitudine, ouero la preparatione di Christo ad' offerirsi, p la nostra redēptione al Padre Eterno. Et quando il Suddiacono porta al Diacono il calice coperto, significa il testamento vecchio, quale significaua questo Sacramento in tante figure. Et il Diacono, che scopre il calice, significa il testamento Nuovo, nel quale sono manifestate le figure, & segni, che nella legge vecchia si conteneuano di questo venerabile sacramento: Et il uino, & l'acqua, che s' offerisce, significa il sangue, & acqua, che uscì dal costato di Christo, & l'acqua, che si benedice, significa i populi, che si conuertono a Christo. Et l'Hostia, che si pone tra'l Sacerdote, & il calice, significa Christo, che stà tra Iddio Padre, & il popolo ad' intercedere per esso popolo. Et

l'acqua, che si conuertere in vino, significa la Chiesa congregata da varij populi, & vnita a Christo per fede, speranza, & charità. Et quando il sacerdote si laua le mani alla destra parte dell'Altare, significa il tempo della prosperità, nel qual tempo l'huomo spesso deue lauare la sua conscientia: laquale più s'offende nel tempo della prosperità, che nel tempo dell'auuersità. Et quando il Sacerdote fa il silentio nella Messa doppo l'offertorio, significa, quando Christo non andaua manifestamente tra Giudei; per causa che cercauano occiderlo. Et quando si dice il prefatio, significa, quando Christo ritornò dal deserto per compire la sua santa passione, & comparse publicamēte. Et quando si dice, sanctus, sanctus, sanctus, significa il canto de gl'Angeli, nel Cielo inanci la santissima Trinità, nel qual prefatio, il Sacerdote dice, con i quali Angeli supplicheuolmente ti preghiamo vogli ammettere le nostre voci dicendo sanctus, &c. Et quando poi il Sacerdote si segna, significa, che Christo non era venuto in Hierusalem per regnare, come Re, terreno: ma per trionphare per il legno della Croce. Et quando il Sacerdote dice, te igitur, per fin'al Pater noster, significa l'illusioni, Misterij, & atti, che i Giudei fecero a Christo, inanzi, & doppo, che l'ebbero crucifisso. Et quando il Sacerdote alza l'Hostia

stia sacra , significa l'eleuatione in alto di Cristo crucifisso ; quando i Giudei lo posero sopra'l monte Caluario , accioche fusse visto da tutti. Et quando il sacerdote alza il calice significa la percussione della lancia , che fece Longino a Christo , & n'uscì sangue per redimere noi dalla seruitù diabolica : & acqua per lauari da' nostri peccati . Et quando il Sacerdote estende le mani , significa , che Christo stese le sue braccia alla Croce . Et quelle cinque croci , che doppo posato il calice fà il Sacerdote sopra l'Hostia , & il calice , significa le cinque ferite , che fecero a Christo : ouero significano le cinque volte , che Christo sparse il suo Sangue , Primo nella circoncisione. Luc. 2. Secondo nel sudare sangue , Luca c. 12. Terzo nella flagellatione . Quarto nella crucifissione . Quinto nella laceratione con la lancia nel suo lato . Et le candelè , che s'allumano mentres'alza l'Hostia sacra , significa l'illuminatione , che'l mondo hà riceuuto dalla morte di Christo . Et quãdo il Sacerdote s'inchina , & fà il Memento per i morti , significa , quando l'Anima di Giesu Christo discese nell'Inferno , & liberò l'Anime de'Santi Padri dal Limbo , & seleguidò seco . Et quando il Sacerdote dice , Nobis quoque peccatoribus , significa la confessione del buon Ladrone , che nella Croce confessò Christo , & disse , Memento

mei Domine. Et quando il Sacerdote rompe il silentio, & dice per omnia secula seculorum, significa, quando Christo stando in Croce raccomandò la sua madre al Discipolo. Et quando il Sacerdote dice il Pater noster, significa la ricordatione dell'oratione, che dobbiamo fare a Iddio per la remissione de' nostri peccati, & de' nostri inimici a similitudine di Christo, il quale stando in Croce diceua, Padre p'dona a quelli, per causa, che non fanno quello, che fanno: Et questo deuono considerare quelli, che non vogliono rimettere la querela a q'llo, che l'hà offeso, il quale a giudicio d'huomo da bene gl'offerisce farli la sodisfattione, & q'sto contra il precetto del Santo Euangelio, che dice. Se offerisci'l tuo dono all'Altare, & in quel luogo ti ricorderai, &c. & contra'l precetto di Natura, cioè, quello, che vorreste, stando in tale necessità, che altri facessero a te, & tu fa, &c. & contra il precetto della Chiesa, come hò detto nella prima parte dell'Enchiridion, al fol. 71. & chi non deue rimettere, in quello si dice: Et quãdo il Diacono leua'l uelo dalla patena, che tiene il suddiacono, significa, che doppo la morte di Christo il velo, che staua inanci al luogo, che si dimandaua Sancta Sanctorum, si spezzò, & tutte le cose, che in quel luogo stauano nascoste, si vedeuano: così anco per la morte

morte di Christo è leuato il velo delle figure del testamento vecchio, che parlauano di Christo: per questo Christo disse, consummatum est. Et quando rompel' Hostia sacra in tre parti, significa le tre Chiese sante, cioè, Trionfante, nella quale stanno l' Anime san-
te. Militante, nella quale noi viuiamo, & Penitente, ò purgante, che è il Purgatorio, doue stanno l' Anime de' fedeli a compire la penitentie de' loro peccati: Ouero queste tre parti significano, Christo mortale, morto, & immortale: ouero le tre ferite, che hebbe Christo, cioè, nelle mani, ne' piedi, & nel costato. Et quando quelle due parti dell' Hostia sacra pone sopra la patena, significa la depositione di Christo dalla Croce: & quando lo posero nel Sepulcro. Et quando dice, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, significa la remissione de' peccati, quale dimandiamo, tanto de' peccati del core, quanto della bocca, & dell' opere. Et quando dice. Pax Domini, significa la Resurrectione di Christo, quando apparse a' discepoli dicendo. Pax vobis. Et quando dice tre volte, Domine non sum dignus, vt in tres sub rectum meū, questo si fa per rispetto delli tre modi, che offendiamo Iddio, cioè, con la cogitatione, delectatione, & opere. Et quando si comunica, significa l' Assensione di Christo in Cielo gloriosa. Et quando il Sacerdote doppo la
com-

communione, riporta'l libro alla destra, significa la conuerſione de' Iudei, che ſarà nel fine del mondo: ouero ſignifica l'auuento di Chriſto a giudicare i viui, & morti. Et quando piega'l corporale, ſignifica, che doppo la Reſurrettione di Chriſto, il Sepulcro rimane vacuo con i panni rauuolti; & quel piccolo corporale, che ſi dimanda Palla, ſignifica la pietra, cō la quale fù coperto il ſepulcro. Et coſi il calice ſignifica il ſepulcro: Et quel piccolo panno, che ſi dimanda purificatorio, ſignifica quel velo, che fù rauolto al capo di Chriſto, quādo fù poſto nel ſepulcro: Et il Diacono, & ſuddiacono, che quelli panni toccano, ſignificano San Giouanni, & Sā Pietro i quali corſero al Sepulcro, & quelli panni toccorono. Et quando il Diacono dice, *Ite miſſa eſt*, ſignifica l'Angelo, che alle Donne, & a' diſcepoli, che andorno al ſepulcro diſſe, andate, & dite, che Chriſto è reſuſcitato. Ma quando nel fine della Meſſa dice, *Benedicamus Domino*, ſignifica, quello, che il Propheta dice, *Benedicā Domino in omni tempore*, acciò con da pocagine non habbiamo da perdere il frutto di tātto ſacrificio. Et quando dice, *Requieſcant in pace*: allora prega Iddio, che per il merito della ſua ſantiſſima paſſione, che in eſſa Meſſa ſi è rappreſentata, a eſſi deſonti, che ſtanno in Purgatorio, per i quali ſi è offerto queſto ſacri-

crifcio, doni Requie con pace. Et la Benedittione', che doppo la Mefsa fi dà, significa la Benedittione, che Chrifto dono a gl' Apostoli, quãdo falì in cielo: & anco darà a' fidei Chrifiani, che haueranno offeruato quello, che hanno promeffo per bocca del fuo padrino nel Battefimo, come hò detto in detta prima parte, al fol. 7. Et quãdo doppo la Benedittione fi dice, Dominus vobiscum, con l'Euangelio, di San Giouanni, significa il Spirito fanto, che Chrifto mandò a gl' Apostoli nel giorno della Pentecofte. Et quando i fecolari vanno appreffo del Sacerdote, & toccano la pianeta, significa, le Donne, che andorno al Sepulcro per vngere Iefu: & non trouandolo, fene ritornauano per dirlo a gl' Apostoli, & per la ftrada ri trouorno Chrifto, & ingenochiate l'adorano, & gli toccorno i piedi. Et quando il Sacerdote fe ne torna alla Sacristia, con il calice vacuo, & con il libro chiufo, significa, che è adempito tutto quello, che fi è detto nel vecchio testamento, di Chrifto. Et quando doppo finita la Mefsa fi chiudono, o ferrano le porte della Chiesa, & i Chierici reftano dentro di effa Chiesa, & i fecolari reftano di fuori, significa il Giuditio finale, che farà nel l'ultimo giorno: doue Chrifto con gl' Eletti refterà in Paradifo, & farà chiufo la porta, & i reprobì, cioè, non solo quelli, che haue-

ran-

ranno operato male, ma anco quelli, che non haueranno operato l'opere della Misericordia, come dice l'Euangelio di San Mattheo al c. 25. i quali reprobi restaranno fuori del Paradiso, cioè, nell'Inferno: dal quale sene vuoi scappare, al presente considera il tempo della morte, & massime di morte subitana, che cosa vorresti hauere operato p'appresentare a Iddio in tal'hora: acciò non ti dica'l medesimo, che a' reprobi dirà: certamente che desideraresti di hauere fatto tali opere, che potessi dire con il Propheta Ezechiele, Signore, tu sai, come hò caminato nell'offeruantia de' tuoi commandamenti: & con Santo Hilarione dire, Ecco Anima mia, che tanti anni hai seruito a Iddio, & anchora temi d'uscire: & così facendo mentre hai tēpo, & lo puoi fare, libererai la tua anima da' pericoli infernali: & hauerai la città, che l'Angelo disse al Propheta Esdra, detta nel detto Enchiridion al fol. 111.

Et doppo fatta questa consideratione, & contemplatione, ti prepararai a riceuere la Santissima Communione, & primo raccomandandoti alla Santissima Vergine Maria dirai.

Aue Maria gratia plena, &c. *℣.*

Iube domne benedicere. *℞.* Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. *℞.* Amen.

Sermo Sancti Augustini Episcopi.

O Beata virgo Maria, quis dignè tibi valeat iura gratiarum, & laudum preconia impendere: quæ singulari tuo assensu, mundo succurristi perditio. Quas tibi laudes fragilitas generis humani persoluet, quæ solo tuo commercio recuperandi aditum inuenit: Accipe tamen dignanter virgo benigna quascunque exiles, meritisque tuis impares nostræ tenuitatis gratiarum actiones. Et cum susceperis vota, culpas nostras orando apud filium tuum dominum, & iudicem nostrum excusa. Tu autem domine miserere nobis. *R.* Deo gratias. *R.* Sub tuum præsidium confugimus clementissima Virgo: suscipe nos vnica spes nostra, & nostris delectare laudibus. Quibus indigni, omni te laude dignissimam collaudamus. *V.* Aufer a nobis iniquitates nostras: vt digni canamus tibi gloriæ melos. Quibus indigni, omni te laude dignissimam collaudamus. Iube domine benedicere. *R.* Ipsa virgo virginum intercedat pro nobis ad dominum. *R.* Amen. Admitte piissima dei genitrix preces nostras intra sacrarium tuæ exauditionis, & reporta nobis antidotum reconciliationis. Sit per te excusabile, quod per te ingerimus. Fiat impetrabile, quod fida mente

damēte poscimus. Accipe, quod offerimus,
& dona, quod rogamus, excusa, quod time-
mus, quia tu es spes vnica peccatorum, per
te speratur venia delictorum: & in te beatif-
sima nostrorum est expectatio premiorum.
Tu autem domine miserere nobis. *R.* Deo
gratias. *R.* Porta cēli, & stella maris Virgo
Maria, regis æterni mater, gratos nos redde
filio tuo. Quia omnis virtus, & decor glorię
ex te resplendet. *W.* Tu veniæ vena, tu gra-
tię mater, tu spes mundi, exaudi nos claman-
tes ad te. Quia omnis virtus, & decor glorię
ex te resplendet. Iube domne benedicere. *R.*
Per virginem matrem, concedat nobis do-
minus salutem, & pacem. *R.* Amen.

Sancta Maria succurre miseris, iuuua pusil-
lanimes, refoue flebiles, ora pro populo, ī-
terueni pro clero, intercede pro deuoto fe-
mineo sexu. Sentiāt oēs tuū iuuamē, quicū-
que celebrant tuam sanctam commemora-
tionem. Adsisce parata votis poscentium, &
repende omnibus optatum effectum. Sit ti-
bi curę assiduē orare pro populo dei, quę
meruisti benedicta pretium ferre mundi. Sit
tibi compassio super afflictis, & pius super
cēlorum peregrinis affectus. Custodi nos,
ne cadamus, foue, ne deficiamus, adiuua, ut
vincamus, salua nos ne pereamus. Tu autē
domine miserere nobis. *R.* Deo gratias.
Aue regina cēlorum, aue domina angelo-
rum,

rum, Salueradix Sancta, ex qua mundo lux
est orta. Gaude gloriosa, super omnes spe-
ciosa, Vale valde decora, Et pro nobis sem-
per Christum exora. *V.* Dignare me lau-
dare te virgo sacrata. *R.* Da mihi virtu-
tem contra hostes tuos. *Oremus.*

DEus, qui per immaculatam Virginis cō-
ceptionem dignum filio tuo habitacu-
lum preparasti, quęsumus, vt sicut ex morte
eiusdem filij tui pręuisa, eam ab omni labe
pręseruasti: ita nos quoque mundos, eius in-
tercessione ad te peruenire concedas. Per eū-
dem Christum dominum nostrum. Amen.

Domine Deus meus, si feci, vt essem reus
tuus, nunquid facere potui, vt non ef-
sem effectus tuus si inde puritatem meā ade-
mi, nunquid misericordiam tuam peremi.
Si commisi, vnde me dānare posses, tu non
amisisti vnde saluare soles. Verum est domi-
ne, quod conscientia mea dānationem: sed
misericordia tua superat omnem offensio-
nem. Parce ergo mihi domine: quia non est
impossibile tuę potentię, nec indecens tuę
iustitię: nec in solitum tuę clementię. Quid
enim est Iesus, nisi saluator, ergo Iesu, qui
me creasti, non perimas: qui me redemisti,
non condemnes: qui me creasti tua bonita-
te, nō pereat opus tuum mea iniquitate. Co-
gnosce ergo in me, quod est tuum, & abster-
ge, quod est meum. Qui cum patre, & spiri-
tu

tu sancto viuis, & regnas in sæcula sæculo-
rum, Amen.

O Sancte Francisce pater pie, imitator, &
signifer dulcissimi Iesu crucifixi, qui te
inter alios sanctos speciali priuilegio amo-
ris, & honoris ornauit. (Tuam enim animã
lumine expleuit amoris, & in tuo corpore
sua sanctissima vùlnera renouauit.) per amo-
rem ipsius benignissimi Iesu te deprecor pa-
ter mi Sancte Francisce: vt sis semper meus
adiutor, & aduocatus apud ipsum dominũ
in vita, & ī morte, vbique sis meus adiutor,
& custos. O pater Sancte Francisce dilecte
dei precor, vt tu impetres mihi a domino Ie-
su Christo compũctionem, & remissionem
omnium peccatorum. O pater mi ora pro
me: vt dominus per suam misericordiam, &
pietatem faciat me cognoscere, amare, &
desiderare se super omnia, & faciat me serui-
re sibi cuncto tempore vite mee. O pater
Francisce confessor dei ora pro me: vt domi-
nus per suam misericordiam, & charitatem
faciat me esse verum filium, & discipulum
tuum, repleat animam meam illis donis, qui-
bus repleuit tuam. O pater Sancte Francisce
deprecor te per amorem sanctæ Mariæ Vir-
ginis, & matris Dei, ad quam magnam ha-
buiſti Deuotionem: vt sis meus adiutor, quã-
do anima mea egredietur de corpore meo,
& ora pro me: vt Dominus per suam sanctã
misc-

miserericordiam, & per merita suæ sanctissimæ passionis, & per amorem, & merita suæ sanctissimæ matris, & per amorem, & meritum tuum pater mi perducatur animam meam ad Paradisum, & faciat esse tecum cum sanctis suis in gloria sua. Amen. Hymnus.

Veni creator spiritus: Mentem tuorum visita, imple superna gratia, quæ tu creasti pectora. Qui paracletus diceris, Donum Dei altissimi: Fons viuus, ignis, charitas, Et spiritualis unctio. Tu septiformis munere: dextere Dei tu digitus, Tu ritè promissum patris sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus, infunde amorē cordibus: infirma nostri corporis, virtute firmans perpetui. Hostem repellas longius: Pacemque dones protinus, Ductore sic te preuiro, Vitemus omne noxium. Per te sciamus de patrem, Noscamus atque filium: Te vtriusque spiritum, Credamus omni tempore. Gloria patri Domino, Natoque, qui a mortuis Surrexit, ac paracletus in seculorum secula. Amen.

Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra, vel parentum nostrorum: neque vindictam sumas de peccatis nostris. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, &c. *Ps.* Ego dixi Domine, miserere mei. *R.* Sana animam meam, quia peccavi tibi. *Ps.* Convertere Domine usquequo. *R.* Et deprecabilis esto super seruos tuos.

Ps. Fiat misericordia tua Domine sup nos.
R. Quemadmodum sperauimus in te. **Ps.**
 Sacerdotes tui induantur iustitiam. **R.** Et
 sancti tui exultent. **Ps.** Ab occultis meis
 munda me Domine. **R.** Et ab alienis par-
 ce seruo tuo. **Ps.** Domine exaudi oratio-
 nem meam. **R.** Et clamor meus ad te ve-
 niat. Oremus.

A Vres tue pietatis, mitissime Deus, incli-
 na precibus nostris, & gratia sancti spi-
 ritus illumina cor nostrum: vt tuis mysterijs
 digne ministrare, teque æterna charitate di-
 ligere mereamur.

D Deus, cui omne cor patet, & omnis vo-
 luntas loquitur, & quem nullum late-
 ret secretum, purifica per infusionem sancti spi-
 ritus cogitationes cordis nostri: vt te perfe-
 ctè diligere, & dignè laudare mereamur.

V Reigne sancti spiritus renes nostros, &
 cor nostrum Domine: vt tibi casto cor-
 pore seruiamus, & mūdo corde placeamus.

M Entes nostras quæsumus Domine, pa-
 raclitus, qui a te procedit, illuminet, &
 inducat in omnem, sicut tuus promisit fi-
 lius, veritatem.

A Dsit nobis, quæsumus Domine, virtus
 spiritus sancti, quæ & corda nostra cle-
 menter expurget, & ab oībus tuecā aduersis.

D Deus, qui corda fidelium sancti spiritus
 illustratione docuisti: da nobis in eodē
 spiritu

spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere.

Conscientias nostras, quesumus Domine, visitando purifica: vt veniens Dominus noster Iesus Christus, filius tuus, paratam sibi in nobis in ueniat mansionem. Qui tecum viuit, & regnat, in vnitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amē.

Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad sacramentum vnigeniti filij tui Domini nostri Iesu Christi. Accedo tanquam infirmus ad medicum vitæ, immundus ad fontem misericordiæ, cæcus ad lumen claritatis æternæ, pauper, & egenus ad Dominum cæli, & terræ. Rogo ergo immensæ largitatis tuæ abundantiam, quatenus meam curare digneris infirmitatem, lauare seuitatem, illuminare cæcitatem, ditare paupertatem, vestire nuditatem: vt panem Angelorum, Regem Regum, Dominum dominantium, tanta suscipiam reuerentia, & humilitate, tanta contritione, & deuotione, tanta puritate, & fide, tali proposito, & intentione, sicut expedit salutis animæ meæ. Da mihi, queso, dominici corporis, & sanguinis, non solum suscipere sacramentum, sed etiam rem, & virtutem Sacramenti. O mitissime Deus, da mihi corpus vnigeniti filij tui Domini nostri Iesu Christi, quod traxit de virgine Maria, sic suscipere, vt corpori suo mystico merear

incorporari, & inter eius membra connumerari. O amantissime pater, concede mihi dilectum filium tuum, quem nūc velatum in via suscipere propono, reuelata tandem facie perpetuò contemplari. Qui tecum viuit, &c.

AD mensam Dulcissimi conuiuij tui, pie Domine Iesu Christe, ego peccator de proprijs meritis nihil præsumens, sed de tua confidens misericordia, & bonitate, accedere vereor, & contremisco. Nam cor, & corpus habeo multis criminibus maculatum, mentem, & linguam nō cautè custoditam. Ergo o pia deitas, o tremenda maiestas, ego miser inter angustias deprehensus, ad te fontem misericordiæ recurro, ad te festino sanandus, sub tuam protectionem fugio, & quem iudicem sustinere nequeo, saluatorē habere suspiro. Tibi Domine plagas meas ostendo, tibi verecundiā meā de te rogo. Scio peccata mea multa, & magna, pro quibus timeo. Spero misericordias tuas, quarum nō est numerus. Respice ergo in me oculis misericordiæ tuæ, Domine Iesu Christe, rex æternæ, Deus, & homo, crucifixus propter hominem. Exaudi me sperantem in te, misere mei pleni miseriis, & peccatis, tu q̄ fons miserationis nunquam manare cessabis. Salue salutaris victima pro me, & omni humano genere in patibulo Crucis oblata. Salue nobi-

nobilis, & preciose sanguis de vulneribus crucifixi Domini mei Iesu Christi profluēs, & peccata totius mundi abluens. Recordare Domine creaturæ tuæ, quam tuo sanguine redemisti, pænitet me peccasse, cupio emendare, quod feci. Aufer ergo a me clementissime pater omnes iniquitates, & peccata mea: vt purificatus mente, & corpore, dignè degustare merear Sancta Sāctorum, & concede, vt sancta prælibatio corporis, & sanguinis tui, quam ego indignus sumere intendo, sit peccatorum meorum remissio, sit delictorum perfecta purgatio, sit turpium cogitationum effugatio, bonorumque sensuum regeneratio, operumq; tibi placentiū salubris efficacia, animæ quoque, & corporis contra inimicorum meorum insidias firmissima tuitio. Amen.

Doppo che sarete communicati, direte, videlicet.

GRatias tibi ago Domine Sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiæ tuæ satiare dignatus es, pretioso corpore, & sanguine filii tui Domini nostri Iesu Christi. Et precor, vt hæc sancta communio non sit mihi reatus ad penam, sed intercessio salutaris ad veniam. Sit mihi armatura fi

dei, & scutum bonæ voluntatis. Sit vitiorū meorum euacuatio, concupiscentiæ, & libidinis exterminatio: charitatis, & patientiæ, humilitatis, & obedientiæ augmentatio, contra insidias inimicorum omnium, tam visibilium, quàm inuisibilium firma defensio, motuum meorum, tam carnalium, quàm spiritualium perfecta quietatio, in te vno, ac vero Deo firma adhæsiō: atque finis mei felix consummatio. Et precor te, vt ad illud ineffabile conuiuium me peccatorem perducere digneris, vbi tu cū filio tuo, & Spiritu Sācto, sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum, iucunditas consummata, & felicitas perfecta. Per Christū Dominum nostrum. Amen.

I Neffabilem misericordiam tuam, Domine Iesu Christe, humiliter exoro, vt hoc Sacramentum corporis, & sanguinis tui, qđ indignus suscepi, sit mihi purgatio scelerū, sit fortitudo fragilium, sit cōtra omnia mūdi pericula firmamentum, sit impetratio veniæ, sit stabilimentum gratiæ, sit medicina vitæ, sit memoria tuæ passionis, sit cōtra debilitatem fomentum, sit viaticum mee peregrinationis. Euntem me conducat, errantem me reducat, reuertentem me suscipiat, titubantem me teneat, cadētem me erigat, & perseverantem me in gloriam introducat. O altissime Deus, beatissima præsentia
corpo-

corporis, & sanguinis tui sic immutet palatum cordis mei, vt præter te nullam vnquã sentiat dulcedinem, nullam amet pulchritudinem, nullum quærat illicitum amorẽ, nullam desideret consolationem, nullã admittat vnquam delectationem, nullum curet honorem, nullam timeat crudelitatem. Qui viuis, & regnas cum Deo patre in vnitate spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

TRansfige dulcissime Domine Iesu medullas, & viscera animæ meę, suauissimo, ac saluberrimo amoris tui vulnere, vera, serenaque, & Apostolica sanctissima charitate, vt langueat, & liquefiat anima mea solo semper amore, & desiderio tui, te concupiscat, & deficiat: in atria tua cupiat dissolui, & esse tecum. Da, vt anima mea te esuriat panem angelorum, refectionem animarum sanctarum, panem nostrum quotidianum, supersubstantialem, habentem omnẽ dulcedinem, & saporem, & omne delectamentum suauitatis: te, in quem desiderant angeli prospicere, & semper esuriat, & comedat cor meum, & dulcedine saporis tui repleantur viscera animę meę: te semper sitiat fontem vitæ, fontem sapientię, & scientię, fontem eterni luminis, torrentem voluptatis, vbertatem domus Dei, te semper ambiat, te quærat, te inueniat, ad te tendat,

ti, ad te perueniat, te meditetur, te loquatur, & omnia operetur in laudem, & gloriā nominis tui, cum humilitate, & discretione, cum dilectione, & delectatione, cum facilitate, & affectu, cum perseuerantia vsque in finem: & tu sis solus semper spes mea, tota fiducia mea, diuitiæ meæ, delectatio mea, iucunditas mea, gaudium meum, quies, & tranquillitas mea, pax mea, suauitas mea, odor meus, dulcedo mea, cibus meus, refectio mea, refugium meum, auxilium meum, sapientia mea, portio mea, & possessio mea, thesaurus meus, in quo fixa, & firma, & immobiliter semper sit radicata mens mea, & cor meum. Amen.

O Sanctissima, o serenissima, & iclyta gloriosa Virgo Maria, quæ Creatorē omnium creaturarum in tuo sacratissimo vtero fuisti digna portare, solaque virgineo vbere lactare, cuius veracissimum, sacrumq; corpus, & sanguinem ego indignus peccator modò sumere præsumpsi: tuam humiliter deprecor misericordiā, vt ad ipsum pro me peccatore intercedere digneris, vt quicquid in hoc tam ineffabili, ac dignissimo sacrificio per me indignum ignorāter, vel negligenter, audenter, seu irreuerenter, scilicet, in tractando, sumendo, ac ministrando actum est, commissum, vel omissum, tuis sacratissimis precibus indulgere dignetur idē

Do-

Dominus noster Iesus Christus filius tuus,
qui cum patre, & spiritu sancto viuit, & re-
gnat in sæcula sæculorum. Amen.

L I T A N I A E D E

nomine Iesu.



PATER de coelis Deus. misere-
re nobis.

Fili redemptor mundi Deus. mi-
serere nobis.

Spiritus sancte Deus. miserere nobis.

Sancta Trinitas vnus Deus miserere no-
bis.

Iesu, qui patribus promissus fuisti. mi.

Iesu, qui de sinu summi patris pro nobis
descendisti. mi.

Iesu, qui per Angelum annuntiatus fui-
sti. mi.

Iesu, qui de Virgine in Bethlehem nasci vo-
luisti. mi.

Iesu, qui in præsepe reclinatus fuisti. mi.

Iesu, qui ab Angelo pastoribus reuelatus
fuisti. mi.

Iesu, qui a pastoribus adoratus fuisti. mi.

Iesu, qui in templo præsentatus fuisti. mi.

Iesu, qui a Simeone agnitus, & adoratus
fuisti. mi.

Iesu, qui circumcissus fuisti. mi.

Iesu, qui a Magis adoratus fuisti. mi.
Ie-

- Iesu, qui in Aegiptum fugatus fuisti. mi.
 Iesu, qui ad patriam reuocatus fuisti. mi.
 Iesu, qui in Hierusalem a parentibus missus fuisti. mi.
 Iesu, qui dolenter quæsitus fuisti. mi.
 Iesu, qui in medio doctorum inuentus fuisti. mi.
 Iesu, qui tutoribus tuis obediens fuisti. mi.
 Iesu, qui in maxima paupertate vitam duxisti. mi.
 Iesu, qui nobis multum laborasti. mi.
 Iesu, qui a iudæis reprobatus fuisti. mi.
 Iesu, qui a Iohanne Baptista baptizari voluisti. mi.
 Iesu, qui a Spiritu sancto in desertū ductus fuisti. mi.
 Iesu, qui a Diabolo tentatus fuisti. mi.
 Iesu, qui ad nuptias aquam in vinum mutasti. mi.
 Iesu, qui surdum audire fecisti. mi.
 Iesu, qui muti os laxasti. mi.
 Iesu, qui leprosum mundaſti. mi.
 Iesu, qui infirmos a languoribus suis curasti. mi.
 Iesu, qui mortuos resuscitaſti. mi.
 Iesu, qui a Matre separatus fuisti. mi.
 Iesu, qui in Hierusalem super asinum ambulasti. mi.
 Iesu, qui discipulis coenam fecisti. mi.
 Iesu, qui discipulis in coena corpus, & sanguinem

- guinem tuum tradidisti. mi.
Iesu, qui pedes discipulorum lauasti. mi.
Iesu, qui te Iudæ osculo humiliasti. mi.
Iesu, qui pace, & charitate mundum li-
gasti. mi.
Iesu, qui procedēs in horto ter orasti. mi.
Iesu, qui sudore sanguinis sudasti. mi.
Iesu, qui mortem expauiisti. mi.
Iesu, qui ab Angelo cōfortatus fuisti. mi.
Iesu, qui te volūtatī patris commisisti. mi.
Iesu, quia Iuda traditore iudæis traditus
fuisti. mi.
Iesu, q̄ cohortē solo verbo prostrasti. mi.
Iesu, qui discipulos tuos illæsos abire fe-
cisti. mi.
Iesu, qui ligatus fuisti. mi.
Iesu, qui colaphis cēsus fuisti. mi.
Iesu, qui tota nocte male tractatus fui-
sti. mi.
Iesu, qui à Petro ter negatus fuisti. mi.
Iesu, q̄ a falsis testibus accusatus fuisti. mi.
Iesu, qui in manibus Pilati traditus fui-
sti. mi.
Iesu, qui ad Herodem missus fuisti. mi.
Iesu, qui ab Herode illusus fuisti. mi.
Iesu, qui ad Pilatum remissus fuisti. mi.
Iesu, qui Pilatum, & Herodem amicos fe-
cisti. mi.
Iesu, qui ad columnam ligatus, & flagella-
tus fuisti. mi.
Iesu,

- Iesu , qui spinis coronatus fuisti . mi.
 Iesu , qui in synagoga , Ecce Homo , demon-
 stratus fuisti . mi.
 Iesu , qui ad mortem condemnatus fui-
 sti . mi.
 Iesu , qui Crucem humeris tulisti . mi.
 Iesu , qui cū Cruce Matri tuæ obuiaſti . mi.
 Iesu , qui sub Cruce fatigatus cecidisti . mi.
 Iesu , qui in monte Caluario nudatus fui-
 sti . mi.
 Iesu , qui in Cruce eleuatus fuisti . mi.
 Iesu , qui in Cruce exaltatus fuisti . mi.
 Iesu , qui in Cruce blasphematus fuisti . mi.
 Iesu , qui cum lachrymis Patrem suppli-
 caſti . mi.
 Iesu , qui pro tua reuerentia exauditus
 fuisti . mi.
 Iesu , qui patri peccatores recōciliaſti . mi.
 Iesu , qui omnia onera amore nostro to-
 leraſti . mi.
 Iesu , qui pro nobis in Cruce offerre holo-
 caustum voluisti . mi.
 Iesu , qui in Cruce latronē exaudisti . mi.
 Iesu , qui Iohanni Matrem tuam com-
 mendaſti . mi.
 Iesu , qui discipulo Matrem dedisti . mi.
 Iesu , qui in Cruce , Sitio , clamaſti . mi.
 Iesu , qui in Cruce asperum potum gu-
 staſti . mi.
 Iesu , qui , Heli , Heli , lamazabatani , cla-
 ma-

- maſti. mi.
Ieſu, qui patri ſpiritum commendaſti. mi.
Ieſu, qui in morte tua Solem, & Lunam
obſcuraſti. mi.
Ieſu, qui ad inferos deſcendiſti. mi.
Ieſu, qui animas Sanctorum Patrum libe-
raſti. mi.
Ieſu, qui in Cruce nudus pependiſti. mi.
Ieſu, qui lancea vulneratus fuiſti. mi.
Ieſu, qui de Cruce deſiſtus fuiſti. mi.
Ieſu, qui in ſinu Matris plāctus fuiſti. mi.
Ieſu, qui in ſepulchro ſepultus fuiſti. mi.
Ieſu, qui tertia die a mortuis reſuscita-
ſti. mi.
Ieſu, qui maſtiſſimam Matrem conſola-
tus fuiſti. mi.
Ieſu, qui ad cœlos aſcendiſti. mi.
Ieſu, qui ad dexteram Dei ſedes. mi.
Ieſu, qui venturus eſ iudicare viuos, &
mortuos. mi.
Ieſu, qui ad diſcipulos Spiritum ſanctum
miſiſti. mi.
Ieſu, qui Matrem tuam ſupra choros An-
gelorum exaltaſti. mi.
Ieſu, qui ſponſam tuam ſanctam Eccle-
ſiam ſemper defendiſti. mi.
Ieſu, qui nos ad tui imaginem, & ſimilitudi-
nem creaſti. mi.
Ieſu, qui nos redemiſti. mi.
Ieſu, qui nos ſalu-aſti. mi.
Ieſu.

Iesu, gloria Angelorum. mi.

Iesu, gloria Archangelorum. mi.

Iesu, gloria Patriarcharum. mi.

Iesu, auxilium Prophetarum. mi.

Iesu, magister Apostolorum. mi.

Iesu, fortitudo Martyrum. mi.

Iesu, corona Confessorum. mi.

Iesu, sponsus Virginum. mi.

Iesu, refugium peccatorum. mi.

✠. Adoramus te Christe, & benedicimus tibi.

℞. Quia per Crucem tuam redemisti mundum. Oremus.

DEus, qui gloriosissimum nomen Iesu Christi vnigeniti filij tui Domini nostri fecisti fidelibus summæ suauitatis affectu amabile, & malignis spiritibus remedium, atque terribile: concede propitius: ut omnes qui hoc nomen Iesu deuotè venerantur in terris, sanctæ consolationis dulcedinem in præsentia percipiant, & in futuro gaudium exultationis, & in terminabilis beatitudinis obtineant in cœlis. Per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Qui tecum viuit, & regnat in vnitate spiritus sancti Deus in sæcula sæculorum. Amen.

LITANIAE BEATAE MARIE Virginis.

Antiph. Sub tuum præsidium confugimus, &c.

K Yrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe exaudi nos.

Pater de cœlis Deus. mi.

Fili redemptor mundi Deus. mi.

Spiritus sancte Deus. mi.

Sancta Trinitas vnus Deus. mi.

Sancta Maria. ora.

Sancta Dei genitrix. ora.

Sancta Virgo Virginum. ora.

Sancta Maria ab æterno præelecta. ora.

Sancta Maria sine peccato concepta. ora.

Sancta Maria ab omni labe p̄seruata. ora.

Sancta Maria mater nostri creatoris. ora.

S. Maria mater nostri redemptoris. ora.

S. Maria mater nostri Saluatoris. ora.

S. Maria mater diuinæ gratiæ. ora.

Sancta Maria mater misericordiæ. ora.

S. Maria templum Spiritus Sancti. ora.

Sancta Maria speculum castitatis. ora.

S. Maria speculum humilitatis. ora.

S. Maria speculum omnium virtutum. ora.

S. Maria stella maris. ora.

S. Maria stella matutina. ora.

S. Maria stellis duodecim coronata. ora.

S. Ma-

- S. Maria scala coeli. ora.
S. Maria porta Paradisi. ora.
S. Maria mediatrix inter Deum, & hominem. ora.
S. Maria dispensatrix gratiarum Dei. ora.
S. Maria Virgo purissima. ora.
S. Maria Virgo sanctissima. ora.
S. Maria virgo clementissima. ora.
S. Maria mater peccatorum piissima. ora.
S. Maria spes firma. ora.
S. Maria salus in te sperantium. ora.
S. Maria salus ad te clamantium. ora.
S. Maria salus in te confidentium. ora.
S. Maria consolatio afflictorum. ora.
S. Maria auxiliatrix desperatorum. ora.
S. Maria adiutrix pupillorum. ora.
S. Maria aduocata Christianorum. ora.
S. Maria salus infirmorum. ora.
S. Maria spes animorum dulcissima. ora.
S. Maria Regina beatorum spirituum. ora.
S. Maria Regina Apostolorum. ora.
S. Maria Regina Martyrum. ora.
S. Maria Regina Confessorum. ora.
S. Maria Regina Virginum. ora.
S. Maria Regina sanctorum omnium. ora.
Ab omni malo. lib.
Ab omni peccato. lib.
Ab incurfu omnium malorum. lib.
A transgressionem mandatorum Dei, & Regulae nostrae. lib.

- A Spiritu fornicationis. lib.
A morte perpetua. lib.
Per immaculatam conceptionem tuam. li.
Per iucundissimam natiuitatem tuam. lib.
Per sanctissimam presentationem tuam. li.
Per angelicam annunciationem tuam. lib.
Per sanctissimam visitationem tuam. lib.
Per celestem coronationem tuam. lib.
Peccatores. te rog.
Vt pro nobis intercedas. te rog.
Vt nobis succurras. te rog.
Vt ad veram poenitentiam nos perducere
digneris. te rog.
Vt Episcopos, & Prelatos nostros, & cunctas
congregationes illis commissas in tuo
sancto seruitio regere, & defendere di-
gneris. te rog.
Vt Regibus, & Principibus, & cuncto popu-
lo Christian pacem, & veram concor-
diam donare digneris. te rog.
Vt cunctos hæreticos, & schismaticos ad
obedientiam sanctę Ecclesię reducere di-
gneris. te rog.
Vt omnes fideles nauigantes, & itinerantes
ad portū salutis pducere digneris. te rog.
Vt p omnibus benefactoribus nostris sem-
piterna bona impetrare digneris. te rog.
Vt pro omnibus fidelibus defunctis exora-
re digneris. te rog.
Vt nobis veniam peccatorum nostrorum
M m impe-

impetrare digneris. te rog.
 Vt nos exaudire digneris. te rog.
 Sponsa Dei. te rog.
 Mater Christi. te rog.
 Regina mundi. te rog.
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce
 nobis Domine.
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exau-
 di nos Domine.
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, mise-
 rere nobis.
 Christe audi nos. Christe exaudinos. Kyrie
 eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
 Antif. Sancta Maria succurre miseris, &c.
 V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
 R. Vt digni efficiamur promissionibus
 Christi.

*Oratio pro congregatione, &
 familia.*

Defende, quæsumus Domine, Beata Ma-
 ria semper virgine, Beatis Angelis, Bea-
 to Francisco, Beata Clara, & omnibus San-
 ctis intercedentibus, istam ab omni aduersi-
 tate familiam, & toto corde tibi prostratā,
 ab hostium propitius tuere clementer in-
 fidijs.

Alia Oratio pro concordia in congregatione seruanda.

DEus largitor pacis, & amator charitatis, da famulis tuis veram cum tua voluntate concordiam: vt ab omnibus, quæ nos pulfant, tentationibus, liberemur.

Alia Oratio pro quacunque tribulatione.

NE despicias, Omnipotens Deus, populum tuum in afflictione clamantem: sed propter gloriam nominis tui tribulatis succurre placatus.

Pro infirmis.

OMnipotens sempiterne Deus, salus æterna credentium, exaudi nos pro infirmis famulis tuis, pro quibus misericordiæ tuæ imploramus auxilium: vt reddita sibi sanitate, gratiarum tibi in Ecclesia tua referant actiones.

DEus qui post Baptismi Sacramentū, secundam ablutionem peccatorū eleemosinis indidisti: respice propitius super famulos tuos, pro quorum operibus tibi gratias referuntur: fac eos premio beatos, vt recipiant pro paruis magna: pro terrenis cæle-

stia, pro temporalibus sempiterna. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

LITANIAE

Angelorum.

KYRIE eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleyson. Christe audi nos.

Christe exaudi nos.

Pater de cælis Deus omnium conditor spirituum miserere nobis.

Fili redemptor mundi Deus, in quem desiderant Angeli prospicere. mi.

Spiritus sancte Deus, felicitas supernarum mentium. mi.

Sancta Trinitas vnus Deus gloria sanctorum Angelorum. mi.

S. Maria mater regis Angelorum. ora pro nobis.

S. Maria Archangelorum dulcedo. ora.

S. Maria virtutum suauitas. ora pro nobis.

S. Maria Thronorum lætitia. ora.

S. Maria Dominationum fragrantia. ora.

S. Maria Potestatum gaudium. ora.

S. Maria Principatuum requies. ora.

S. Maria Cherubin princeps. ora.

S. Maria Seraphin Regina. ora pro nobis.

S. Michael Angele pacis. ora.

S. Michael princeps Ecclesiæ. ora.

S. Michael preliator fortissime. ora.

S. Mi-

- S. Michael victor draconis antiquissimi. ora.
 S. Michael expulſor malorū ſpirituum. ora.
 S. Michael ponderator animarum, & earum ſuſceptor. ora.
 S. Michael introductor in Paradifum exultationis. ora.
 S. Michael ſolacium fidelium. ora.
 S. Michael protector te colentium. ora.
 S. Michael defenſor te amantium. ora.
 S. Michael dux Chriſti fidelium. ora.
 S. Gabriel nunciū Dei. ora.
 S. Gabriel legate diuinitatis. ora.
 S. Gabriel paranimphe Chriſti humanitatis. ora pro nobis.
 S. Gabriel, qui reuelasti myſteria Danieli Prophetæ. ora pro nobis.
 S. Gabriel qui prædixiſti ortum Iohannis Baptiſtæ. ora.
 S. Gabriel miniſter Chriſti ſedule. ora.
 S. Raphael medice perexcellens. ora.
 S. Raphael Angele ſalutis. ora pro nobis.
 S. Raphael vnus ex ſeptem, qui aſſiſtunt ante Dominum. ora.
 S. Raphael magni Ananiæ fili. ora.
 S. Raphael Tobię doctor fideliffime. ora.
 S. Raphael Dæmonis fugator ſapientiſſime.
 S. Raphael cæcitatſ expulſor efficaciffime. ora pro nobis.
 S. Raphael oblatoꝝ orationum ante Deum. ora pro nobis.

S. Raphael adiutor in opportunitatibus. or.

S. Raphael consolator in angustijs. ora.

S. Raphael gaudium faciens tibi deuotis. or.

S. Angele consolator Christi in agonia. or.

S. Angele resurrectionem Christi nunciās.
ora pro nobis.

S. Angeli Christum ascendentem affo-
ciantes. ora.

Vos sancti spiritus ardentissimi, electos con-
seruantes. orate.

Vos sancti spiritus dignissimi, munera cæle-
stia deferentes. orate.

Vos sancti spiritus præclarissimi, regna cu-
stodientes. orate.

Vos sancti spiritus nobilissimi, prouincijs
principantes. orate.

Vos sancti spiritus prouidentissimi, vrbibus
præsidentes. orate.

Vos sancti spiritus sapientissimi, dominos,
& reges peculiari cura regentes. or.

Vos sancti spiritus fideles Dei Ministri, ho-
mines quoscunque custodientes. orate.

Vos sancti spiritus fortissimi, demonum po-
tentiam comprimentes. orate.

Vos sancti spiritus dulcissimi, hominū mali-
tiam temperantes. orate.

Vos sancti spiritus benignissimi, in conuer-
sione peccatorum lætantes. orate.

Vos sancti spiritus pijsissimi, bona omnium
mortalium Deo præsentantes. orate.

Vos

Vos sancti spiritus illuminatissimi, Prophetas erudientes. orate.

Vos sancti spiritus præstantissimi, Apostolis seruiantes. orate.

Vos sancti spiritus potentissimi, Ecclesiam Dei defendentes. orate.

Vos omnes Angeli beati, ante thronum Dei stantes. or.

Per nobilissimæ naturæ vestræ diuina munera. Custodite nos.

Per intellectus vestros omni scientia repletos. Illuminate nos.

Per virtutem vestram uobis ineffabiliter inditam. Protegite nos.

Per voluntatum vestrarum ardentissimam charitatem. Defendite nos.

Per gloriam, ac beatitudinem vestram. Dirigite nos.

Exaudi Deus Rex Angelorum, & miserere nobis.

Exaudi Deus imperator sanctorum spirituum, & miserere nobis.

Exaudi Deus triumphator supernarum mentium, & miserere nobis.

Per Cherubin custodem ligni vitæ. te rogamus audi nos.

Per Angelum humiliantem Agar sub manu dominæ suæ. terrog.

Per Angelos prædicantes ortum Isaac. terrog.

- Per Angelos subuerfores Sodomæ. te rog.
 Per Angelum prohibentem immolationem Isaac. te ro.
 Per Angelum benedictionem tuam Abrahamæ denunciantem. te rog.
 Per Angelos ascendentes, & descendentes Scalam Iacob. te rog.
 Per Angelos obuiantes Iacob. te rog.
 Per Angelum luctantem cum Iacob. te ro.
 Per Angelum persequētē Aegyptios. te ro.
 Per Angelum protegentem populum Israel. te rog.
 Per Angelum apparentem Moyſi loco Dei. te rog.
 Per Angelum arguentem populum Israel in loco flentium. te rogamus audi nos.
 Per Angelum apparentem Gedeoni. te rog.
 Per Angelum punientem populum Israel. te rog.
 Per Angelum apparentem Helix. te rog.
 Per Angelum percutientem castra Assyriorum. te rog.
 Per Angelum exercitum reuelantem puero Elisei. te rog.
 Per septem Angelos stantes ante conspectum tuum. te rog. audi nos.
 Per Angelum illuminantem Ezechielem. te rog.
 Per Angelum pugnantem pro Machabeis. te rog.

Per Angelum secundum tempus sedentem in piscina, & post motionem aquæ, fanantem eum, qui prior in illam descendisset. tero.

Per Angelum apparentem in somnis Ioseph. te rog.

Per Angelum annunciantem pastoribus natiuitatem Domini nostri Iesu Christi. te rogamus audi nos.

Per multitudinem Angelorum simul collaudantium Deum, ac dicentium: Gloria in excelsis Deo. tero.

Per Angelos Christo ministrantes post tentationem. tero.

Per Angelos Christi resurrectionem declarantes. te rog.

Per Angelos nunciantes secundum aduentum Domini nostri Iesu Christi. te rogamus audi nos.

Per Angelum apparentem in somnis Cornelio Centurioni. te rog.

Per Angelum liberantem Petrum Apost. de carcere. tero.

Per Angelum reuelantem Apocalypsim Beato Iohanni Euangelistę. tero.

Per Angelos Martyrum solatia. te rog.

Per Angelos Confessorum gaudia. te rog.

Per Angelos Virginum præsidia. tero.

Christe beatitudo Angelorum. te rog.

Christe decus cœlestium spirituum. te rog.
Chri-

Christe splendor supernorum exercituum.
terog.

Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eley-
son. Pat. no.

✠. Et ne nos inducas in tentationem.

℞. Sed libera nos a malo.

Archangele Michael veni in adiutorium
populo Dei.

Archangele Gabri. protege nos.

Archangele Raph. salua nos.

✠. Adorate Deum. ℞. Omnes Angeli Dei.

✠. Domine exaudi orationem meam. ℞.

Et clamor meus ad te veniat.

Oratio.

DEus, qui miro ordine, angelorum mini-
steria, hominumque dispensas: conce-
de propitius, vt quibus tibi ministrantibus
in cælo semper assistitur, ab his in terra vita
nostra muniatur. Per dominum.

F I N I S.

ET

ET perche di sopra in questa seconda parte del nostro Enchiridion, habbiamo posto le meditationi, per l'essercitatione Christiana, cosi anco m'hà parso continuare vn breuissimo modo d'auuertimenti d'aggiutare i miei fratelli, quando sono chiamati p visitare vn infermo, accio in breue spatio possano ricordarsi alcun ragionamēto, & sētētie della scrittura, & da quelle poi dilatarsi con parole conuenienti a dette sētētie per consolatione, & salute sua, & dell'infermo. Ma bisogna prima informare l'infermo, accio non si parta da questo mondo ingannato dalla passione, o dall'inauertentia del cōfessore, & per questo bisogna necessariamēte a qual si voglia persona, leggere, & considerare bene quello, che in detta prima parte di detto Enchiridion, della stāpa del 1588. al fol. 34. nella seconda faccia con due altre carte, dico, & cosi anco quello, che al fol. 36. nella seconda faccia, per conto della Indulgentia Plenaria, che nel tēpo di morte vuole conseguire, con farlo certo douere passare, o voglia, o non voglia, per l'obligatione, che si discorre nel detto fol. 36. & 58. con alcune carte seguenti: Et anco bisogna a tutti i modi auuertirlo di quanto al fol. 100. nella seconda faccia cō due carte seguenti in detta prima parte hò detto, acciò proueda a redimersi con le sue robbe gl'oblighi, che dor

mono

mono sopra la sua conscientia, & è obligato, & non come esso contra la vera ragione s'hà imaginato, & se l'infermo è stato officiale, o affittatore d'officij, o soldato, o capitano de' soldati, s'hà pigliato, o fatto pigliare ne gl'allogiamēti più di quello, che la prouisione regia commandaua, cioè, in quella si fa computo all'vniuersità sei grani il giorno per il vitto del soldato, & esso s'hà mangiato tre, & quattro carlini il giorno. Ouero hà fatto industria, o mercantia, veda al fol. 65. dal verbo concussio. Ouero è donna, che s'hà seruito di belletti, veda al fol. 63. ouero hà fatto, o consultato ch'alcuna dōna si faccia monacha, o che non si faccia, veda dal fol. 99. num. 46. con la carta seguente, ouero, è Frate, o Monacha, dell'offeruantia Serafica Frāciscana, oltra di quello, che hò detto in detta Prima parte, al fol. 116. ricordali come hà offeruato la promessa pouertà, ciò è, s'hà fatto rilucere la santa pouertà, tanto nel vestire, mangiare, libri, gouerni nel tempo d'infermità, & in tutte le cose, che a esso spettauano, tanto come Prelato, quanto come suddito, si come commandano le dette Regole, & la Chiesa santa, come dice il cap. Exijt. Et anco auuertire, qual si voglia Religioso, quale si ritroua fuori della prima Religione, sotto pretesto di concessione: che se nella seconda Religione doppo il voto di

pouer-

pouertà più stretto, che hà fatto, è ritornato nella prima Religione, doue non s'offerua tale strettezza di Regola: si come per effempio vn professò della Religione di S. Agostino, Carmeliti, Conuentuali, & d'altre Religioni: quali secondo la legge cōmune possono passare in più stretta Religione, & essendo che in quella più stretta hanno fatto professione, non possono più ritornare indietro: & questo è anco prohibito per la constitutione, 69. di Papa Pio I I I I. & Papa Pio V. nella, 91. sua cōstitutione, vt in Bullario: quale è conforme alla sess. 14. cap. 11. & sess. 25. tit. de Regul. cap. 19. del Concilio Tridentino, riuocano tale podestà di riceuere contra la forma predetta: & anco questo è prohibito per la constitutione di N. S. Papa Sisto V. alli 23. di marzo, 1588. quale nell' institutione delle Cōgregationi, & podestà, che concede agl' Illustriſſ. & Reuerendiſſ. Cardinali, a quella di consultare, & diffinire circa le cose de' Regolari, gli concede authorità, di potere concedere transito a' Religiosi, in Religione più stretta, & non più larga, ne dissimile da quella, da doue si vuole partire: Et in quanto che le Religioni pretendono, che i loro priuilegij siano confirmati, deuono auuertire, che'l stile della corte Romana, nella confirmatione de' Priuilegij sempre dice, purché non siano stati riuocati, ne con-

tradicano al Cōcilio Tridentino: Et in quāto per sapere, quale è più stretta Religione, si è detto di sopra nella presente secōda parte, nel secondo cap. della Regola de' Frati: Aggiongēdoci, che la sententia, che in quella hò portato di S. Bonauentura: all'hora la portai come di Dottore priuato, & non vniuersale: ma hora la portò come di Dottore Egregio, & Eccellēte, & eccettuato da gl'altri comuni Dottori, & è fatto, & annumerato per Dottore della Chiesa vniuersale: & che se n'habbia da celebrare'l suo officio doppio come di Dottore Pontefice: come appare per Bolla di N. S. Papa Sixto V. sub die, 18. Martij, 1588. quale cōmincia, Triumphantis Hierusalem gloriam sempiternam. Ma ritornando alla sopradetta introduttione d'auuertimenti, circa gl'infermi, veda, se l'infermo è di quelli, che non hanno ministrata la giustitia, vt in fol. 133. ouero è Signore de' Vassalli, guardisi di non farlo morire ingānato, senza fare restitutione: & per questo gli farà intēdere il Memoriale, che è al fol. 135. al' secōda faccia di detta Prima parte, che stā impato, & la discussione fatta al fol. 139. alla seconda faccia: Et quantunque detto Memoriale non sia sopra d'esso ancora prouisto: non per questo in foro cōscientiæ resta, che esso Barone non sia obligato alla restitutione, come dalle Naturali

raggioni, tãto d'esso Memoriale, quanto dalla discussione tra'l Vassallo, & Signore, che in essi stà assegnato, appare: Et di poi trouandosi essere innocēti di colpa, & pena, di quãto si è detto: si come il nostro sopradetto felice Fra Felice Capuccino, per ritrouarsi vero, & non finto offeruatore della sopradetta Serafica Regola è andato a godersi l'eterna gloria de' Beati, del quale volendo far noto il Signore al mondo, quanto gli sia caro il vero Religioso offeruatore della sua promessa Regola, hà voluto non solo honorarlo in farli fare Miracoli sopra'l corso di natura, con il solo toccare del panno del suo habito, anzi facendosi in Roma, la festa della Canonizatione del Glorioso S. Diego, d'Alcala, di Spagna, laico professo dell'offeruantia Regolare del nostro Padre Serafico S. Francesco, quale passò da questa vita, alla gloria eterna, circa cento anni fà, nel qual tempo non era in mente humana vscita la Regolare Riforma della detta Religione Sranciscana, detti Capuccini: della quale festa godendo detto Padre Fra Felice, hà voluto il Signore far nota al mondo la sua allegrezza, poi che hà permesso, che dal suo sepolcro scaturisca liquore, vtile in sanare varie infirmità: Ma tornando al predetto notamento, potranno i miei fratelli, tanto per l'obbligo in loro stessi, per la professione

sione della vita Christiana, & monachale, quanto in instruire i loro prossimi nelle occorrentie circa'l tempo della pericolosa infirmità: per la quale si rimedia alla salute dell'anima, & non con vna vana speranza di sanità, riceua certa, & sicura dannatione: per non considerare a' varij oblihi, che sopra le loro conscientie si ritrouano. Onde volēdo con l'agiuto del Misericordioso Iddio, dare auuertimento, acciò ogniuno per quel fine, che da Iddio è stato creato, possa seruirsi de' mezzi di prenderlo, & per questo m'è parso ponere i seguenti auuertimenti, che in breue ho compilato dall'opusculo, della dottrina, & preparatione per ben morire fatto dal Theologo Iudoco Cliethoueo. Benche le sentētie della scrittura, per rispetto, che habbiamo ordine di non concedere le Biblie vulgari, & anco che tanto gl'officij della Madonna, quanto altre orationi volgari, per la Bolla della Fel. Ric. di Papa Pio V. vt in constit. 125. in Bullario, è espressamente prohibito: per questo esse sententie le riferiremo nel suo latino parlare: & in quanto a quello, che la persona più gli parerà espediente di trattare, dalli seguenti Sommarij potrà risoluersi, videlicet.

A Vuertimento I. tratta della descrittione della Morte.

Auuertimento II. tratta, che da noi non si deue temere la morte del corpo, ma più presto desiderare, per le varie sue commodità, che ci apporta.

Auuertimento III. tratta la continua meditatione della morte all'huomo esser vtile, laudabile, & di grand'agiuto alla mortificatione dell'affetto delle cose temporali.

Auuertimento IIII. tratta, come è molto vtile all'huomo la continua cogitatione della fragilità, breuità, & mancamento di questa vita.

Auuertimento V. tratta dell'incertezza del tempo, del luogo, del modo di morire, & della qualità del buono, o mal termine, in che si trouerà il moriente.

Auuertimento VI. tratta, che la principale dottrina del ben morire, è lo studio della buona, & honesta vita, dalla quale spesso ne seguita buona morte.

Auuertimento VII. tratta della confessione de' peccati da farsi con maturità, & opportunità, prima che l'infirmità diuenti mortale, & dell'ordinatione del suo testamento.

Auuertimento V I I I. tratta che'l moriente senza mormoratione verso Iddio, ma libera, & spontaneamente si debba vnire alla Diuina volōtā, in sostenere, & soffrire la morte.

Auuertimento I X. tratta, che la pacientia è grandemente necessaria al moriente, acciò leggiemente possa sopportare i dolori, da' quali è tormentato.

Auuertimento X. tratta, che all'infermo non deue esserli molesto, & dispiaceuole il lasciare le robbe, & facultà, & le cōmodità de' piaceri, & gloria del mondo.

Auuertimento X I. tratta, che l'infermo deue discacciare ogni dubitatione della fede Christiana: che le vā suggerendo l'antiquo inimico, & perseuerare fermamente in essa fede Catholica.

Auuertimento X I I. tratta, che ne per i peccati commessi, ne mala vita offeruata, si deuel'infermo nell'ultimo fine disperare della misericordia d'Iddio.

Auuertimēto X I I I. tratta, che nessuno nel tempo di morire si deue compiacere della buona conscientia, per la vita passata, che hà fatto secondo le virtù: ne stimarsi d'essere di qualche virtù.

Auuertimento X I I I I. tratta, ch'al terrore della morte, & immortalità dell'anima, & timore dell'istante giudicio, presenta

to dal demonio, se gli vole opponere, & mettere innanci la diuina misericordia.

Auuertimento X V. tratta, che'l timore de' supplicij del fuoco eterno, anteposti dal demonio all'inferno, non deue spauentarlo, ne darli molestia.

Auuertimento X V I. tratta dell'apparitione oscurissima della moltitudine de' demonij in oscurissime figure, che appaiono alli morienti: nelle quali apparitioni bisogna vsare il segno della S. Croce, & con oratione deuota scacciarli.

F I N I S.

Auuertimento I. Quale tratta della descrizione della Morte.

LA Morte è vna estintione, della vita. La Morte dell'anima, è vna separatione fatta da Iddio: per la commissione del peccato: & omissione in non volere operare l'opere della misericordia, come dice l'Euāgelio di S. Matth. cap. 25. Esuriui, & non dedistis mihi manducare, &c. Et di questa morte parla il Profeta nel psal. 72. dicendo, *Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt: perdidisti omnes, qui fornicantur abs te.* Et Ezec. 1. Anima, quæ peccauerit, ipsa morietur. Et Sap. 1. Os, quod mentitur, occidit animam: & in cap. 16. dice, Homo quidem per mali-

tiam occidit animam suam. Et S. Agostino dimostra due sorti di morte, quando dice, la morte, qual temono gl'huomini, è vna separatione dell'anima, dal corpo: ma la morte, che non temono, è la separatione, dell'anima da Iddio. Eccli. 5. dice, Deus ab initio cōstituit hominem, & reliquit illum in manu cōsiliij sui: Adiecit mandata, & præcepta sua, si volueris mandata conseruare, conseruabunt te, & in perpetuum per fidem placitam seruare: Apposuit tibi aquam, & ignē, & ad quod volueris, porrige manum tuā: Ante hominem vita, & mors, bonum, & malum, quod placuerit ei, dabitur illi. Et Ezech. 8. dice, Vir si fuerit iustus, & fecerit iudicium, & iustitiam, vita viuet. Et Gen. 1. Dominus ad Adam dicit; In quacunque die comederis ex ligno sciētiae boni, & mali, morte morieris. Ma di quelli, che viuono malamente, dice il psal. 34. Descendunt in infernum viuentes. Et S. Pau. 1. Tim. 3. Quoniam viuens mortua est. La morte del corpo niuno vituperio, & infamia apporta: si comeda per se ad alcuno non accresce laude. Ma la morte dell'anima si da per il vitio, nel quale è vissuta, & rende l'huomo degno di vituperio: per causa, che è costituito in sua podestà quella schifare, & euitare, imperoche se doppo il transito da questo mondo, l'anima alla Eterna morte è condannata, questa

questa morte non procede dalla morte del corpo, ma dalle sceleraggini, & peccati, che inanci la morte del corpo mādò ad'effetto, per suggestione del demonio, che gli faccia pensare di lunga vita, & non così breue, acciò non prouedesse alla sua conscientia. & di questa materia vedi dentro all' Auuertimento 14.

Auuertimento I I. quale tratta, che da noi non si deue temere la morte del corpo, ma più presto desiderare, per le varie sue commodità, che ci apporta.

FRa l'vna, & l'altra proposta morte è vn'altra differentia, cioè, che la morte dell'anima è male, per cagione dell'anneffa, & congiontà colpa mortifera: che apporta all'anima ruina, & corruttela. Ma la morte del corpo in niun modo è male, & macchia, di colpa: quantunque ben' si dica male di pena a noi giustamente imposta per la preuarcatione de' nostri primi parenti, Gen. 3. Per la qual cosa non si deue di ragione questa morte temere dall'huomo prudēte, ma cō animo cōstante, & non sbigottito si deue aspettare, & tollerare. Niuno per ragione deue temere quello, che'l prescritto ordine, & legge della natura segue: perche quello è stato costituito da Iddio: Ma tra esse leggi, &

cōstitutioni di natura questa vna è, ch'ogn' uno si risolua in quella cosa, da che è formato, & generato. Et Eccle. 40. & 4. dice, Omnia, quæ de terra sunt, in terram conuertentur, & aquæ omnes in mare conuertentur. Ma perche'l corpo dell'huomo, se lo consideri, è composto dal limo della terra, dunque secondo la sententia promulgata da Id dio in Adam, & tutta la sua posterità, s'hà da dissoluer in poluere, della quale si è formato, vt Gen. 3. Vt reuertaris in terram, de qua sumptus es, quoniam puluis es, & in puluerem reuerteris Et 2. Reg. 14. Omnes enim morimur, & quasi aquæ dilabimur in terram, quæ non reuertuntur: & Heb. 9. Statutum est hominibus semel mori: & Sapien. 7. vnus est introitus omnibus ad vitam, & similis exitus. Dunque non è cosa da fauio temere, & grandemente pregare per quello, che per niuna via, & ragione può scappare, ne fuggire. Eccles. 7. a questo proposito dice, Melior est dies mortis, die natiuitatis: & melius est ire ad domum luctus, quàm ad domum conuiuij: in illa enim finis cūctorum admonetur hominum, & viuens cogitat, quid futurum sit. Per ciò che essa morte pone fine a' crudeli, & impij casi, & alle cose aduerse, alle quali questa vita è sottoposta. Oltre di ciò chi ragioneuolmente giudica douersi temere quello, che l'anima nostra libe

ra da tanti pericoli di tentationi: & chela
scappa da mille pericoli, con li quali pratti
cano gl'huomini, mentre stanno in questa
vita:& tanto dono,& beneficio fà la morte
all'huomo, che dona fine a gl'afsalti de gl'
inimici contra l'anima in farla secura di nō
ricascare nel peccato: & certamente l'huo-
mo stando in questa vita, quantunque si co-
nosca di vita perfetta,& santa, mai è sicuro,
& senza pericolo, che nō habbia da cascare
nel peccato, & vitio: Et p ciò ammoni il ve-
ro l'Ecclesias. 11. dicēdo. Ante mortē ne lau-
des hominem quemquā. Perche è incerto
l'esitō della vita, se farà buono, o cattiuo: p-
che dunque noi quell'hora della morte grā-
damente spauentiamo, tremiamo, & fuggi-
mo indietro: con laquale hora si quietà il fu-
rore della guerra con gl'inimici dell'ani-
ma, & il mondo, & la carne non con lusinghe
più, o con parole ci inganna, ne anco ci
persuade il male con ingannarci con le sue
carezze, & ī quelle ci può viluppar. La mor-
te da questo tempestoso mare di questa vita
nella tranquilla requie dell'altra vita ci trās-
porta: per ciò San Paulo a gl'Heb. 13. dice,
Non enim habemus hic manentem ciuita-
tem: sed futuram inquirimus: & a' Philip. 1.
dice, Mihi viuere Christus est, & mori lucrū:
Desiderium habens dissolui, & esse cū Chri-
sto, multo magis melius: & psal. 119. Heu mi

hi, quia incolatus meus prolongatus est: & psal. 41. Sicut ceruus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus: sitiuit anima mea ad Deum fontem viuum, quando veniam, & apparebo ante faciem Dei: & San Paulo ad Philip. 3. Nostra conuersatio in cælis est: vnde & dominum expectamus Iesum Christum, qui transformabit corpus humilitatis nostræ cōfiguratum corpori claritatis suæ. & Math. 6. Non possumus simul Deo seruire, & mundo: & Io. 1. cap. 2. Nolite diligere mundum, neque ea, quæ in mundo sunt: si quis dilexerit mundum, non est charitas patris in illo: quia omne, quod in mundo est, concupiscentia carnis est, concupiscentia oculorum, & ambitio mundi: Et essendo che il mondo hà in odio il vero christiano; per che ami quello, che ti hà in odio, & non più presto seguiti Christo, che ti ama, & ti hà redemto: dobbiamo dunque & noi per il transito della morte alla celeste patria passare, & non temere la morte, quale in quella ci riduce, & ripone. Onde San Cypriano dice, abbracciamo il giorno, quale assegna ogn'uno al suo domicilio, quale di quà spogliati dalli lacci del secolo ponderosi, restituisce al Paradiso, & al regno celeste? perche non ci affrettiamo, & corriamo, acciò possiamo vedere la nostra patria, & salutare i nostri parenti: iui in quella

quella patria vi è vn gran numero de' nostri cari parenti, & amici, che stanno aspettādo ci, già sicuri della loro felicità, & desiderosi, & solliciti della nostra saluatione: Al cospetto, & abbracciamento de' quali venire, quāta allegrezza farà a noi, & ad' essi, è qual piacere senza timore di morire, & con viuere eterno senza affanno, ne trauaglio; ma consumma felicità perpetua: Dunque la morte ne' buoni, è guida, & in niun modo si deue temere, ne hauere paura.

Auuertimento III. quale tratta la continua meditatione della morte, all'huomo esser vile, laudabile, & di grand' aiuto alla mortificatione dell'affetto delle cose corporali.

FAcilmente disprezza ogni cosa quello, che sempre pensa, che hà da morire: in che Moyse nel Deut. 32. vedendo il populo Israelitico, negligente, & con poca cura, & inauertente nelle cose future, lo riprese con queste parole dicendo, Gens absque consilio, & sine prudentia: vtinam saperent, & intelligerent, ac nouissima prouiderent. Et l'Ecclesiast. 7. dice, In omnibus operibus tuis memorare nouissima tua, & in æternum non peccabis: & in cap. 14. Memor esto, quoniam mors non tardat: Al che risponde Sā
Giro-

Girolamo scriuendo a San Cipriano , dice, ricordati della tua morte, & non peccarai: quello che continuamente si ricorda douere morire , disprezza le cose presenti, & alle future si affretta: & per questo Iob. 25. & Ecclesiast. 10. dice, Quid extollitur in altum homo putredo , & filius hominis vermis: qui mortis iaculo forsan hodie , aut cras humi prosterneendus est. Onde Sant' Agostino nel libro de Natura , & gratia dice , se delle ricchezze, honori, costumi , patria , bellezza di corpo, & honori , che ti sono fatti in publico da gl'huomini, ti glorij , & ti auanti , risguarda te stesso, che sei mortale, sei terra, & andara in terra, risguarda intorno a' simili, che risplendeuano in luce: doue sono tanti Imperatori, Re, Prelati, Principi , & Signori con le loro quantita de' serui, & liuree? doue i loro giuochi? doue le loro feste , & simili piaceri: certamente tutti in poluere, & fauile, & cenere, & le vite scolpite ne' loro sepolchri in breui versi, accio sia nota la loro memoria, & risguarda ne' sepolchri , & vedi, se puoi discernere il Signore dal seruo , il ricco dal pouero, il forte dal debile , il bello dal brutto: & vedi se in essi, e alcunno segno de' loro auantamenti: & per cio ricordati della natura, accio non ti inalzi, o leui in alto: se l'animo ti commoue, & mette in pē fieri, a volere ragunare, & accumulare oro, argen-

argento, ricchezze, stabili, case, & belli paramenti: le quali cose subito raffreddano la memoria della morte ventura: Questo abbruciamento, & fuoco d'auaritia si vuole estinguere con le sententie della scrittura: Iob. 27. Diues cum interierit, nihil secum auferet: aperiet oculos suos, & nihil inueniet, nisi peccata: & psal. 75. Dormierunt somnum suum, & nihil inuenerunt omnes viri diuitiarum in manibus suis: & psal. 8. Thesaurizat, & ignorat, cui congregabit illa: & Ecclesiast. 10. Cum morietur homo, hæreditabit serpentes, & bestias, & vermes: & per ciò Sã Paulo ad Coll. 3. diceua: Mortificate membra vestra, quę sunt super terram: & ad Roma. 8. dice, si spiritu facta carnis mortificaueritis, viuetis: & ad Gal. 5. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitijs, & concupiscentijs. Et per questo qual si voglia, che stà in questa vita, che hà separato la sua anima dall'affettioni corporali, dalle cose sensibili, & continuamente si è dato all'esercitio delle virtù, soprauenendo la morte, allegramente la riceue, & senza amaraudine d'animo, o, molestia di qua si parte. Ma quello, che stà legato da certi lacci d'affettioni nelle ricchezze, honori, & comodità della carne, di mala voglia, & amara è la separatione dell'anima dal corpo: Al quale dice l'Ecclesiast. al 41. O mors, quam ama-

amara est memoria tua, homini pacem habenti in substantijs suis. Finalmente quello, che con la quotidiana cogitatione stà sopra la sua morte, se la fa tanto familiare, che securamente la stà a spettādo, senza sentir traualgio del suo venire: a questo tale mai morte subitana il piglia, essendo che continuamente come presente stà riceuendola con la mente, senza spauento, ne timore, ne d'essere pigliato all'iprouiso poi se gli può dire.

Auuertimento I I I I. quale tratta, come è molto utile all'huomo la continua cogitatione della fragilità, breuità, & mancamento di questa vita.

IL frequente, & spesso considerare la fragilità, & breuità di questa vita, accio non ri ponghi speranza ne' molti anni di vita: conduce, & riporta l'huomo alla salute: & questo parche voglia dire il Psal. 38. doue dice, Verumtamē vniuersa vanitas omnis homo viuens, & Psal. 101. Dies mei sicut vmbra declinauerunt, & ego sicut fenum arui, & Psal. 143. Homo vanitati similis est, dies eius sicut vmbra prætereunt: allequali sententie s'accosta Iob 14. dicendo, Homo natus de muliere, breui viuens tempore repletur multis miserijs: Qui quasi flos egreditur, & conteritur, & fugit velut vmbra, & nunquam in eodem

dem statu permanet, & Psal. 102. Recordatus est, quoniam pulvis sumus, homo sicut fœnum: dies eius, tanquam flos agri, sic efflorescit, & Psal. 36. Quoniam tanquam fœnum velociter arefcent: & quemadmodum olestra herbarum citò decident, & Psal. 89. Mane sicut herba transeat, mane floreat, & transeat: vespere decidat, induret, et arefcat: & S. Iac. 1. Quòd homo sicut flos fœni transibit, exortus est sol cum ardore, & arefecit fœnū, & flos eius decidit, & decor vultus eius deperijt: & Esa. 40. omnis caro fœnum: & omnis gloria hominis vt flos fœni: Aruit fœnum, & flos decidit, verbum autem domini manet in æternum: & Psal. 128. sicut herba fœni, quod prius quam euellatur, arefcit: Così è la speranza, & fiducia della lunga vita, & quātità de' numeri degl'anni, che gl'huomini si promettono, & stando in quella speranza di età, non pensano alla morte, & poi all'improvisa viene nel fior della sua giouentù, & per forza se lo porta sotto quell'obbligo di pena, o demerito, nel quale lo ritroua.

Auvertimento V. quale tratta dell'incertezza del tempo, del luoco, del modo di morire, & della qualità del buon, ò mal termine, in che si trouarà il moriente.

I Licitì dela nostra salute dobbiamo essere, per la certezza della morte, che ne hà da sopra.

soprauenire & incertezza dell'hora, del luogo, del modo di morire, & della qualità, & dispositione, che morendo noi haueremo, cioè, se allhora si ritrouaremo degni d'odio, od'amore: & che la detta hora sia incerta, lo afferma la scrittura sacra nel Ecclesiast. 5. che dice, Nescit homo finem suum, sed sicut pisces capiuntur hamo, & aues laqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in tēpore malo: & di questo morire subitaneo se ne hà l'essempio nell'Euangelio di S. Luca 12. di vn certo huomo ricco, quale disse: Anima habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, & epulare: Dixit autem illi Deus, stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te: quę autem parasti, cuius erunt: & nel tempo di Noe nel diluio, & Loth, nell'abruciare quelle città. Gen. 7. & 19. & S. Luca 17. doue dice, Sicut factum est in diebus Noe, ita erit & in diebus filii hominis: Edebant, & bibebant, vxores ducebant, & dabantur ad nuptias, vsque in diem, qua intrauit Noe in arcam, & venit diluuium, & perdidit omnes. Similiter sicut factum fuit in diebus Loth, Edebant, & bibebant, emebāt, & vendebant, plantabāt, & ædificabāt: qua die exijt Loth a Sodomis, pluit ignem, & sulphur de Cœlo, & omnes perdidit: secūdam hæc erit, qua die filius hominis reuelabitur: Et per questo volendo il

Signore amatore della salute dell'humana generatione, farci solliciti, & vigilantissimi, & accorti, circa l'auuenimento della morte, molto spesso nelle nostre orecchie nell'Euangelio dice, *vigilate, & orate, nescitis, quando tempus sit: & Iterum, vigilate ergo, nescitis enim, quando Dominus domus veniat, sero, media nocte, an galli cantu, an mane: ne cum venerit repente, inueniat vos dormientes, quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate: vt Mar. 13.* Il quale passò del Euangelio esponendolo Theofilatto dice, per questo Iddio hà occultato, & nascosto a noi il tempo della nostra morte. perche e espediente, la causa è, che se al presente non sapendo il fine della nostra vita, non ne facciamo stima, che facciamo, se sapessimo il detto fine? certo che le nostre malitie, le differiremo per fino all'ultimo: & per ciò stà nascosto l'ultimo giorno, acciò offeruiamo tutti i giorni, per vedere, quando verrà: onde è tardo il rimedio nel punto, che stà morendo: & a questo proposito San Gregorio nel Duodecimo libro de'suoi Morali dice, che il nostro Creatore hà voluto occultarci il nostro fine: & che'l giorno della nostra morte ci sia incognito, acciò che non sapendosi la sua venuta, senpre habbiamo da credere esserci vicino, & tanto più ciascheduno sia feruente in buona operatione, quanto è più

incerto della vocatione:& mentre siamo incerti,quãdo dobbiamo morire: sempre preparati alla morte dobbiamo uiuere: & il Signore in Matth. 25. Luca 12. ciò ammonisce dicendo, Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam: & Iterum, Si sciret pater familias, qua hora fur ueniret, uigilaret utique, & non sineret perfodi domum suam: & uos estote parati, quia nescitis, qua hora filius hominis ueniet: quali salutari documenti nõ solo sono da intendersi del giorno del l'aduenimento del Signore al giuditio universale, nella consumatione de'secoli: ma anco del particolar giudicio, che Iddio farà con le persone particolari nel tempo della loro morte, domandandoli, & repetendoli ragione del talento depositato, come l'hà amministrato, cioè, alli ricchi, come hanno amministrate le loro ricchezze in salute, o in dannatione delle loro anime, agl'officiali di giustitia, come hanno amministrata la giustitia, cioè, se quando è stata cosa, che risultaua vtile al fisco, essi prouedeuano di giustitia, & quando risultaua in beneficio de'vassalli contra il fisco, in detrimento delle loro anime non hanno prouisto di giustitia: & tra gl'altri loro mancamenti d'essi Ministri di giustitia, si può vedere nella prima nostra parte dell'Enchiridion, al folio 133. a' scientifici, come s'hà seruito d'essa scien-
tia

tia in salute, o in dannatione della sua anima, & così ne gl'altri doni, & virtù, & con simili gratie, & doni, che Iddio hà date più ad' esso, che ad' vn'altro, come in salute, o in detrimento della sua anima l'hà amministrate. Onde se di q̃ste cose sene è seruito a dar maggior consolatione & sodisfattione alla sua anima, il conto si rende bene, & degno di remuneratione: ma oime che dubito, nō sia al contrario: cioè, che per consolatione dell'anima hà speso vn carlino, o vn ducato l'anno: & per consolatione, & satisfattione del corpo, le centinaia di ducati: & così hà fatto dell'altre scientie, & doni, che l'hà esercitate al sopradetto modo, ouero similitudine: & così al punto della morte si trouerà debitore, & meriteuol di pena: Et di questa improuisa morte si deue più presto credere alla sacra scrittura, che a certe false annotationi in alcune orationi, quali promettono i monti d'oro, & poi non donano arena: poiche dicono, che ciascheduno, che drizzarà tale oratione al Crucifisso, ouero alla gloriosa vergine Maria, ouero ad'altro Santo nominato, non morirà di subitana morte: anzi alcuni giorni prima sarà dal Cielo fatto cōsapenole dell'hora, & giorno della sua morte, & questo è inganno diabolico, accio che confidandosi che non moriranno di subitana morte: quando meno si pensano, gli

pigli all'improvisa, morendo repentinamente, con estremo danno delle loro anime: Et però S. Iacobo nella sua epistola cap. 4. anco propone a' nostri occhi l'incertitudine della vita humana, & della morte insieme dicendo, Ecce nunc qui dicitis: hodie, aut crastino ibimus ad illam ciuitatem, & faciemus ibi quidem annum, & mercabimur, & lucrum faciemus: qui ignoratis, quid erit in crastino? pro eo vt dicatis, si dominus voluerit, & si vixerimus, faciemus hoc, vel illud: Et per questo chi è tanto stolto, & grossolano, è di poco ingegno, ancor che fusse giouene, essendoli domandato, s'hà da comprare, o vero viuere infino al giorno seguente, possa dire di sì, che non habbia da morire? Et al proposito l'Ecclesiast. 10. dice di qual si voglia Signore: Rex hodie est, & cras morietur: & di questo spesso ne vediamo l'esperienza in alcuni, i quali la mattina sono sani, & robusti, auanti la notte seguente sono spirati, & morti, & S. Bernardo dice, Certo è, che l'huomo hà da morire, ma incerto, come, quando, & doue; perche essa morte in ogni luogo t'aspetta: ma se tu farai sauo, in ogni luogo essa aspettarai. Ma hoime quanti sono, che scordati del loro obligo, quando che doueriano attendere all'emendatione della vita, quella differiscono a i molti anni: pronocando l'ira d'Iddio contra essi, il quale molto

molto tempo gl'hà aspettati a penitenza, & alcuna volta subito gli pronuncia la sentenza della morte, senza permetterli spatio di sacramentale reconciliatione, rimedio ottimo per le piaghe dell'anima: de' quali l'Ecclesiast. 8. dice, Quia non profertur citò contra malos sententia, absque timore vlllo filij hominum perpetrant mala: & Iob 24. Dedit ei Deus locum penitentiae, & ille abutitur eo in superbia: & Pau. ad Rom. 2. Existimas autem ò homo, quia tu effugies iudiciũ dei: An diuitias bonitatis eius, & patientiae & longanimitatis contemnis. Ignoras, quoniam benignitas dei ad penitentiam te adducit? Secundum autem duritiam tuam, & impenitens cor thesaurizas tibi iram in die irae, & reuelationis iusti iudicij Dei, qui reddet vnicuique secundum opera eius. Ma quanto a questa incertitudine di morte il suo vnico rimedio è la frequente, & quotidiana oratione a Iddio, acciò nō permetta, che di subitana, & improvvisa morte noi moriamo: & con il Profeta Psal. 38. dicano, Notum fac mihi Domine finem meum, & numerum dierum meorum, quis est, vt sciã, quid desit mihi: & Psal. 101. Paucitatem dierum meorum nuncia mihi. Non che con queste sante orationi domandiamo da Iddio che per ministerio di nūciò celeste, a noi sia dinonciato il giorno della nostra morte:

prima che venghi: perche questo certo faria temerario: ma con queste orationi domandiamo che per gratia diuina & indulto particolare siamo preseruati:& cō auiso del l'infirmità, come nuncio, & messaggio della natural morte, & auuenimento propinquo di essa, come consapeuole di quella siamo auisati? L'altro rimedio preseruatiuo contra questa incertitudine di morte, (sopra tutti li altri rimedij vtile) è la continua emendatione delle nostre colpe, & menare tal vita, come se stesse vicina & prossima essa morte per pigliarci, & stare preparati continuamente con bone operationi, le quali quando pensiamo alla morte, desideriamo di potere hauere p presentarli a Iddio, & dire con S. Hilarione, ecco anima mia, che tanti anni cōtinui hai seruito a Iddio, & temi di partire, esci volontieri all'obedientia del tuo Signore, che ti chiama: & ī questo modo mai alla improuisa essa morte ci trouerà, stando noi in tutti i momenti a quella apparecchia ti:& facendo in questo modo, mai all'impro uisa dalle sue saette saremo trapassati, hauēdo noi per tempo quelle preuisto, & a questo proposito dice Prouer. capitū. i. Frustra enim iacitur rete ante oculos pennatorum: facile laqueos aucupis effugit auis, quæ preuidit illorum insidias. Et certamente se così in tutte le hore siamo preparati, & viuemo
espediti

expediti dal mondo, mai ci assaltarà cō impeto la morte all'impensata. Anzi quando-cūque & sempre che ci verrà all'incontro, ad'essa preparati noi trouerà: & per questa ragione & via, mai la repentina morte ci ri-prenderà, ouero se repentinamente ci sopra-starà, il suo subitano incontro non ci of-fenderà in alcuna cosa, poi che tanto tempo auanti la preuediamo, & al suo assalto viuiamo prouisti & apparecchiati.

Auvertimento V I. che la principale dottrina del bene morire, è lo studio della bona et honesta vi-ta, da la quale spesso n e seguita buona morte.

LA dottrina principale, & singolare da notarfi da quello che vuole bene morire, è lo amare la buona & beata vita, ornata di virtù, & giustitia, temere Iddio, & essequire li suoi commandamenti: & quasi questa regola basta, per morire piamēte, & religiosamente: in quanto all'honestà vita operare, & abbracciare le uirtù, & mētre hai tempo: operare bene: poi che quasi per il quotidiano esempio conosciamo, che quale fù la uita de l'huomo, tale seguita la morte. Onde Santo Agostino nel primo libro de ciuitate Dei, dice, da pensare nō è che mala morte succeda, doue preccede bona uita: Nō po-

fendo fare mala morte quello che seguita la morte. Et nel libro della dottrina Christiana dice, non poter malamente morire quello, che ha uissuto bene, & che difficilmente more bene quello, che ha uissuto male: & per questo il Psal. 115. dice, Preciosa est in cōspectu domini mors Sanctorum eius: & certamente nessuno è di quelli, che questa piana, & memoria de' Santi leggono, quali cō l'interiore del core intentamente da Iddio questo dimandino: dicendo. Moriatur anima mea morte iustorum, & fiant nouissima mea horum similia: Che più salutifera cosa desiderare possono? che più utile dimandare a Iddio, morte santa, & gloriosa, consimile alla quiete de' Santi. Il contrario fanno q̃li che menando uita piena di graui iniquità & sceleraggini: quali non si uergognano ne de Iddio, ne de gli huomini: ma come caualli senza briglia sono andati appresso alle loro concupiscentie, & disonesti desiderij, mentre sono stati in questo mōdo: & per ciò tremano per timore della ventura morte, & come q̃lli ch'hanno da esser per forza tirati, p' essere guidati al tribunale del seuerο giudice, & riceuere il p̃mio delle sue opere: delle quali l'Apostolo ad Rom. 2. dice, Stipēdia peccati, mors: & certamente come consapeuoli delle loro sceleraggini, cō la mēte attonita, pēsano alla grauità, & multitudine delle

le

le loro colpe, & peccati, recusano partirsi: cercano mezzi di non farsi la dissolutione, ouero separatione dal corpo per esser portati dinanzi al fevero giudice a riceuere la sententia della loro dannatione: de' quali il Profeta al Psal. 33. dice, *Mors peccatorum pessima*: Il che alcuna volta si è visto con esempi manifesti in quelli, che stanno per morire, in quel pūto hanno detto che vedeano vn'horrendo dragone per volerlo deuorare, per la permissione diuina per merito de' suoi peccati, & io più uolte da proprij frati nostri ho inteso, che ritrouandosi essi a ricommandare l'anima a secolari infermi, hanno visto venire vn porco nero, & ponerli sopra l'infermo & stare cō la bocca aperta, infino che detto infermo hauesse spirato, & sparso, & di questi simili ne ho inteso più di sci, da frati degni di fede: & altri anco infermi hāno visto la loro camera piena di brutti Aethiopi neri, & con bruttissime lettere, scritta tutta la loro vita, & peccati de operatione, cogitatione, & omissione che la mostrauano, & legeuano, in che tēpo, & loco, tali errori hauea essequito: & altri infermi, in quel punto della morte, hanno detto, che si come S. Stefano vidde il cielo aperto per riceuerlo, così essi vedeano l'inferno aperto per riceuerli ne gl'assegnati luoghi: Onde seti ritroui hauere commesso pecca-

to, purgalo con le lacrime di contritione, & con il sacramento della penitētia scancellalo, mentre che hai tempo: poi che ti è dato la oportunità, assuefati allo amore delle virtù con lo continuo vso dela giustitia, fatti domestico & familiare a quella, conforme al detto della scrittura che ad Galat. 6. dice, Dum tempus habemus, operemur bonum, & Ecclesias. 9. Quodcunque facere potest manus tua, instanter operare: quia nec opus, nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos, quo tu properas: & Eccle. 14. Ante obitum tuum operare iustitiā, quoniam non est apud inferos inuenire cibum: Allequali ammonitioni chi aprira l'orecchie, & con l'animo si mouerà ad essequire, nel tempo poi della morte, non tremara di timore, ne sarà percosso dalla paura, ne dal spauento: Ma agiutato dal presidio diuino, & dallo Angelico custode, sentirà esser piaceuole è facile la morte, uacua di ansietà, di horrore, senza participatione di timore, la quale passata che sarà l'anima, subito volerà & sarà portata a gl'habitacoli della celeste Hierusalem.

Auvertimento V I I. quale tratta della confessione de' peccati da farsi con maturità, & oportunità, prima che la infirmità diuenti mortale: et della ordinatione del suo testamento.

NEl principio dell'infirmità, primo che si aggraua, facciasì chiamare il Sacerdote, & confessisi tutti i suoi peccati, di cogitatione, commissione, & omissione, & che è stato causa, che altri peccassero, secôdo i noue modi assegnati nella prima nostra parte al fol. 74. & secondo quelle qualità, che nella introductione di questi auuertimenti in questo libro ho detto, & anco nel sopradetto Quinto auuertimēto circa la mità: & conoscendosi per natura mortale, mediante il sopradetto rimedio, laua la macchiata anima, & annetta le ingiuste macchie, & reconcilij si con Iddio: & questo non vada prolungando insino all'vltima hora: perche allhora saria giudicata più presto fatta per forza tale confessione, che spontaneamente: ne aspetti, che si aggraua il dolore del corpo, per il quale trauaglio, & per lo auuicinarsi il tēpo de la morte, se inabilita per così prontamente, integramente & espeditamente potere esso infermo essercitarsi nella penitenza, come può nel principio de la infirmità: essendo che nel principio il corpo nō è mo-

è molestato da graue dolore, & la retta ragione della mente per la participatione del dolore & del male del corpo stà stordita: Ondel'Ecclesiast. 17. dice, Ante mortem cōfiteri: A mortuo quasi nihil perit confessio: confiteberis viuens, viuus, & sanus confiteberis: Et per questo è da vituperare in gran maniera la negligentia, & d'apocagine di quelli che stanno ammalati con graue infirmità, & vanno prolongando la confessione de' loro peccati, & in tanto la prolongano, che finalmente prima sono con violenza pigliati dalla morte, che habbiano fatta la purgatione, & confessione de' loro peccati. Et altri sono liquali ritrouandosi in graue infirmità: & auisati, & consigliati da gl'amici, che facciano la confessione de' loro peccati, tanto grauemente & fastidiosamente l' sopportano, come se li fusse de speranza fuori della sua salute corporale: & che propriamente gli dicessero, dispone domui tuæ quia morieris, & non viues: Nientedimeno la confessione sacramentale più presto produce sanità, che morte: essendo alcuna volta l' infirmità mandata agl'huomini da Idio, per punishmente de' loro peccati commessi, & purgati, & leuati i peccati dall'anima, si leua anco l' infirmità: si come in San Matth. 9. al Paralitico il Signor disse, Remittuntur tibi peccata tua, & poi disse, surge, tolle lectū tuum,

tuum, & vade in domum tuā. & questo disse, per dimostrare, che i peccati suoi erano causa di quella infirmità: & per ciò bisognaua primo leuare li peccati, che la infirmità: & il simile accascò all' lāguido, nella probatica piscina doppo trenta otto anni della sua infirmità, al quale Christo disse. Vade, & amplius noli peccare, ne deterius tibi cōtingat: significandoli, che per i peccati cōmessi, era peruenuto a tanto lunga infirmità: per il che pia, & religiosamente annettati i peccati dall'anima, alcuna volta la sanità si rinnoua: & per questo si commanda alli Medici, tanto per il cap. Cum infirmitas. de penit. & Remis. quanto per la constitutione terza di Papa Pio, V. & per la constitutione settima, di Papa Gregorio XIII. che non ritorni no il terzo giorno, a medicare l'infirmità, che non si è confessato in quella infirmità, & in quella si proibisce farsi medicare da infideli, come appare nel Bollario. Et doppo l'hauer rimediato all'anima, prouedano congete circa la distributione delli suoi beni alli suoi successori, prima che sia aggrauato dall'infirmità stādo sano, & con la mēte geta, faccia il suo testamento, secondo il suo ordine, & consiglio, & animo sano, & libero, notādo quello, che è tenuto restituire, & massime Signori di vassalli, come nella prima parte della detta nostra opera al fol. 133. nella

nella settima propositione, & nel fol. 139. è concluso per quindici Maestri & Dottori in Sacra Theologia & diuersi Dottori Canonisti, senza nulla discrepanza in quanto al douersi exequire in foro conscientie: & anco in esso testamento dire tutti li debiti che deue; & anco se tiene alcuna cosa depositata in nome d'altri: & poi si ricorderà di lassare per la sua anima, come si è detto di sopra al Quinto Auuertimento & sotisfare a quelli che l'hāno seruito, & seruono: & tēgono christiani schiaui, o infideli fatti christiani, guardisi di non restare a douere dare stretto conto alla diuina giustitia della suggestione con la quale gli lassa, come hò detto nella detta nostra prima parte al fol. 7. & del resto lassi le cose tātò bene ordinate che non habbiano da succedere lite, & inquietitudine, & dispendij & reclamatione di lamentarsi alcuno: & esso per causa di quelle liti douesse piangere in quell'altro mondo.

Auuertimento V I I I. quale tratta che il moriente senza mormoratione verso Iddio, ma libera & spontaneamente se debbia vnire alla Diuina voluntà, in sostenere & soffrire la morte.

ET perche, molto più sollicito stà l'antiquo inimico in esso articolo di morte, che in tutto il tempo della vita dell'huomo
per

per ingannarlo con le sue persuasioni, & pigliarsi per forza la sua anima conforme allo Apocalip. 12. che dice, vę terre, & mari, quia descendit diabolus ad vos, habens iram magnam, scięs quod modicum tempus habet: Et per questo tutte le sue astutie, & arti di poter nocere spiega & esercita in esso tempo vicino alla morte: & tutti li suoi lacci distende, con li quali, subito che esce l'anima, se la piglia: & primieramente in questo modo suole il nostro inimico all'infermo suggerire & ridurli in memoria, il desiderio della longa vita, & con questo mouerlo a tristitia & malenconia, che habbia da lassare il dono de la presente vita, & finire il suo vitale vsu: essendo al presente giouene gagliardo, & di età florida: & a desso come se fusse vecchio perdere questa bellezza, & commodità, & altre simili desperationi le ua reportando nella mente. Onde l'inimico nostro tenta l'infermo con simili considerationi, a fine che contra il decreto della diuina volontà habbia da mormorare cōtra Iddio di crudeltà, d'immisericordia, dicendo, che è seuero giudice, che tanto presto commanda, che di qua esso si parta: & in tale maniera repugni al beneplacito diuino, & che inuoluntariamente mora. Ma a questa pericolosa suggestion dell'inimico, con la consideratione delle cose contrarie, s'ha da fortificare l'ani-

l'animo dell'infermo, & primo che con animo deliberato non si opponga alla diuina dispositione, ne che ribello sia ritrouato: Ma che prontamente, & liberamente si sottometta per abbracciare volontariamente tutto quello, che da quella diuina prouidenza sarà ordinato. Secondo che renda gratia al suo Iddio creatore, gouernatore, di tanto spatio di vita, che gl'ha dato; & a molti lo ha negato: si come alli figlioli, & gioueni & simili: & con esso più piaceuole, & benigno si è portato, concedēdoli tanto lunga vita; & lungo tempo, a fine che s'essercitasse nella virtù, & accumulasse opere buone per redētionē de'suoi peccati, & a sodisfattione della sua pena: & q̃sto diuino beneficio non ad'ogniuno è concesso: & è degno di gran rendimēto di gratie. Terzo l'infermo si deue reputare essere molto debitore a Iddio, poiche non è stato da questa vita leuato di morte repentina, & subitana: ma precedente alcun spatio di legiera infirmità, come nuncio della ventura morte, acciò habbia potuto preuedere essa venuta. Et anco il giouene, & figliolo, quale è assaltato dal termino della morte, deue di q̃sto dare gloria, & gratie à Iddio, che da questa pericolosa uita per tēpo lo leua, prima che dalle lusinghe di q̃sto mondo sia costretto à commettere deli peccati, & sceleraggini, nelli quali faria incorso,

corso, s' hauesse hauuto longa vita, per i quali forse haueria perso l'anima, & il corpo: il che afferma la Sap. capit. 4. dicendo, iustus si morte preoccupatus fuerit, in refrigerio erit. Senectus enim venerabilis est, non diuturna, neque annorum numero computata. Cani autem sunt sensus hominis, & ætas senectutis, vita immaculata, Placens deo factus dilectus, & viuens inter peccatores translatus est. Raptus est, ne malitia mutaret intellectum eius, aut ne fictio deciperet animam illius. Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona. Et in constantia concupiscentie transuertit sensum. Sine malitia consummatus in breui expleuit tempora multa. Placita enim erat deo anima illius. Propter hoc prope-
 rauit educere illum de medio iniquitatum. Quali parole tanto nel fiore della pueritia, quanto nella giouentù, quando da questa vita sono chiamati da Iddio, meritamente gli deuono essere vn conforto, & vna consolatione, che prima che i suoi costumi si corrompano per la dimoranza nel vitio, la sua morte è vita salutare dell'anima: ne quella breuità de vita alla sua salute deroga: di gratia che cosa alla santità de gl'innocenti derogò, o leuò, che confessorno Christo moriendo, & non loquendo, ne ragionando? che cosa pregiudicò alla santa vergine Agnese, che nel terzodecimo anno della sua età sofferse

se morte corporale, & ritrouo la vita eterna? & similmente tanti Martiri, confessori, & vergini, che nelle loro tenere età morsero quanto al corpo, & viuono nel cielo: Ecco che vno istesso Signore di tutti ci chiama allo stato dell'altra vita, ì quella età, che gli piace: Perche dunque ci sforziamo di repugnare, & contradire al suo commandamento? quale o vogliamo, o non, l'habbiamo da essequire. Et per questo spontaneamente facciamo quello, che contra voglia bisogna fare: & con questo esla necessità conuertiamo in virtù, & a maggiore dono di premio, spontaneamente partiamo da questa vita: dicendo con il Santo Iob. 2. si vitam de manu domini suscepimus, mortem etiam quare non substineamus? Dominus dedit vitam, Dominus vitam abstulit, sicut domino placuit, ita factum est, sit nomen domini benedictum: si come al pater noster sempre diciamo, fiat voluntas tua sicut in cælo, & in terra: & con Santo Martino Vescouo, il quale mentre che vedeua piangerẽ i suoi discipoli per la sua morte: disse, Signore, se ancora son necessario al tuo populo, io non rifiuto fatica, sia fatta la tua volontà.

Auuertimento I X. quale tratta, che la pacientia è grandemente necessaria al moriente, accio legiermente possa sopportare i dolori, da quali è tormentato.

NOn potendo l'antiquo inimico ottenere dall'infermo, che voglia mormorare contra Iddio, esso lo tenta con la seconda sua astutia, incitandolo all'impacientia, con farli aggrauare eccessiuamente i dolori, ciò è, la testa in grauissimo dolore, il stomaco di gran dolori, & così per tutti i membri del corpo, conforme a quello d'Esa. i. A planta pedis vsque ad uerticem capitis nō est in eo sanitas: & sopra tutto si sforza d'indurlo in grandissima malenconia: & doppo con vna familiarità farlo condolere del suo compagno corpo, il quale senza ragione habbia da soffrire tanti dolori, quali si giudicano, & stimano intolerabili: & con questo si sforza di commouerlo ad indignatione, & impacientia, con continui stimuli, & pungimenti di furori, esagitandolo, & inquietandolo per farlo mormorare, & biamstemare Iddio, reputandolo ingiusto, crudele, & senza misericordia, che con tanti modi di tormenti sopporta, che l'huomo immeriteuole di tanti dolori sia così malamente tormentato. Et a questo inganno bisogna che armi l'infermo

con lo scudo, & armatura della patientia, accio nō resti vinto da gl'inganni, & lacci del diauolo. Et questo è, che si come a gl'istessi Apostoli, & a noi conforme al nostro nome de' Christiani, del vero maestro della celeste disciplina Christo, è tanto detto in Luca 21. In patientia vestra possidebitis animas vestras. Et Pau. ad Heb. 10. Patientia vobis necessaria est: & Eccles. 17. vasa figuli probat fornax, & homines iustos tentatio tribulationis. Et Pau. 2. Cor. 12. Datus est mihi stimulus carnis meę angelus sathanę, qui me colaphizet, vt non extollar: propter quod ter Dominum rogaui, ut discederet a me: & dixit mihi, sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur: & 2. ad Cor. 4. Id enim, quod in præsenti est momentaneū, & leue tribulationis nostrę, supra modum in sublimitate æternum glorię pondus operatur in nobis: & ad Heb. 12. Omnis autem disciplina in præsenti quidem videtur non esse gaudij, sed mæroris: postea autem fructum paccatissimum exercitatis per eam reddet iustitię: Et certamente essa molestia, & acerbità de' dolori, che precedono alla morte, è vna portione, & parte della nostra correctione, benignamente da Iddio, a noi imposta, per miglior guadagno della nostra salute: il che non riceuendo allegramente diueneria degno d'essere ripreso dall'Apo-

l'Apostolo ad Heb. 12. Prou. 3. Apocalip. 3. doue dice, Obliti estis consolationis, quæ vobis, tanquam filijs, loquitur: fili mi noli negligere disciplinam Domini, neque fatigeris, dū ab eo argueris: Quem enim diligit Dominus, castigat: flagellat autem omnē filium, quem recipit. Et se di questo ne vuoi gl' esser tempi vedi il Santo Iob 2. percosso da grauissime piaghe, sedente nel fango, & radendosi, & raspandosi con vna crasta, doppo hauere perso le robbe, & i figli: vedi i Santi Martiri in mezzo de' grauissimi tormenti, & dolori, & di quelli burlandosi, & facendo festa poi che per mezzo d'essi conseguivano quello, che l'Apost. ad Rom. 8. dice, Non enim sunt condignę passionēs huius temporis, ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis.

Auvertimento X. quale tratta, che all'infermo non deue esserli molesto, & dispiaceuole il lasciare le robe, et facultà, et la commodità de' piaceri, & la gloria del mondo.

VEdendo l'antiquo inimico non potere ottenere, che l'infermo resti vinto dalla sua suggestione d'impacientia, subintra, con l'occulta tristitia, & malenconia, riducendoli, in memoria le commodità, dellequali a forza resta priuo, & delle cose piaceuoli al senso: & che il suo corpo sia cōstretto lascia

Se il solito piacere, con il quale è vissuto, le facultà, & ricchezze, che con gran fatica, & sudori, & perimenti hà acquistate, gl'honori, & titoli, beneficij, & officij, che con tanto dispendio hà ottenuto: & nel meglio della sua giouentù bisogna lasciarle ad'altri. Questo all'infermo non deue parere difficile, ne cosa ingiusta ciò il douere rendere, le vesti a quello, che ce l'hà prestate, in sino che ce le ricerchi, così è l'anima nostra, che stà sotto questa veste del nostro corpo, quale habbiamo riceuuto da Iddio, con questa conditione, che quando questa veste dell'anima, ciò è, il corpo, per vecchiezza, o per infirmità, o caso fortuito si finisce: ridomandandolo esso Signore gli sia restituito, accio ritorni nel l'istessa terra, della quale fù pigliato, con douersi nel sepulcro putrefare, & corrompere: & certamente questa legge è prescritta, & assegnata a tutti gl'huomini, & per questo il Psal. 145. dice, *Exibit spiritus eius, & reuertetur in terram suam: in illa die peribunt omnes cogitatione eorum: Et perciò non si deue con molestia fare questa depositione, a fine che non sia incolpato, & accusato d'ingiustitia, & iniquità, hauendo esso riceuuto questa veste del corpo ad' imprestito: & riprendola, & ridimandandola il patrone, & Signore: recusa di renderla, ouero la rēde per forza, & contra sua voglia. Le ricchezze nel*
mede-

medesimo modo da Iddio ci sono permesse, acciò l'viamo, & dispēiamo cō la medesima conditione, che quando il spatio della nostra amministratione temporale farà finito, le habbiamo ad'altri assegnate, & lasciare, che prudentemente, & fidelmente, durante il suo tempo, l'habbia da dispensare: perche di quà non si porta niuna ricchezza, ne cosa temporale: ma nella presente vita, tanto possiamo hauere l'vso della dispensatione, come hò detto di sopra nel quinto auuertimento: & questa legge ce la v' ricordando Iob 1. dicendo, *Nudus egressus sum de ventre matris meę, & nudus reuertar illuc: & Eccl. 5. Sicut egressus est nudus de vtero matris sue, sic reuertetur, & nihil auferet secum de labore suo: le quali sententie conferma S. Paulo 1. Tim. 6. Nihil intulimus in hunc mundum, haud dubium, quia nec auferre quid possumus. Et per questo essendo che il tempo di dispensare le ricchezze, & robbe in vso nostro, & spartirle ad'altre è disegnato douere finire nell'articolo della morte. Perche contra nostra voglia, ouero per forza, l'officio d'essa amministratione di dispēfare, che habbiamo pigliato, con ansietà di mēte, & lamentatione, & querela lasciamo. Et certo che, se desideriamo di quà leuare quello, che non ci habbiamo portato, & portarlo in altra banda, restiamo subito conuin-*

ti, d'ingiustitia, nel togliere quello, che non habbiamo dato, ne portato. Et se desideriamo viuere molto longamēte in questo mōdo, per essercitare la dispēfatione d'esse robbe: ci dimostriamo temerarij, & insolenti, in volere essercitare l'amministratione de' temporali negotij, più di quello, che vuole Iddio, dal quale l'habbiamo riceuute: essendo che la dispensatione dell'amministratione delle ricchezze, certamente è onerosa, graue, pericolosa, & spesso non solo della morte del corpo, ma anco dell'anima: poiche molti per l'immoderato desiderio di robbe, & ricchezze, incorsero in molti dolori, & nella tentatione del laccio del diauolo, come afferma l'Apostolo Paulo alla 1. Tim. 6. dicendo, Qui volunt diuites fieri, incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia, & nociua, quæ mergūt homines in interitum, & perditionem: Perche grādemente desideriamo questa farcina esser longamente imposta sopra le nostre spalle: quale crediamo più spesso pernicioso, che vtile? Perche più presto non rendiamo gratie a Iddio, che per l'auuenimento della morte noi libera da questo gran fascio, di questa amministratione tanto piena di pericoli? Marauigliosamente, è grande la nostra ignorantia, & imprudentia, che doue ci si offerisce, & occorre materia di rendere gratie

gratie a Iddio: noi al contrario come ciechi della nostra mente, con instantia ci lamentiamo con esso: & come s'haueffimo riceuuta ingiuria, lo risguardiamo. Onde poiche a nessuno è nascosto, che la possessione di queste cose transitorie, & di poco momēto, dopo la morte, non si possono hauere: Perche non aspiriamo a quelle ricchezze, che dopo morte nō possono essere tolte, ne robbate, ne con incendio abbrusciate, cioè, le virtù dell'anima, & le sue operationi, le quali possedendo ci rēdono felici, & seguitano i suoi Signori, & patroni: alle quali mentre si concede tempo di comprarle: ci esorta il Profeta nel Psal. 38. dicendo, Custodi innocentia, & vide æquitatem: quoniam sunt reliquiae homini pacifico: doue reliquiae, il Profeta pone per le virtù: le quali doppo la morte seguitano, & sono compagni a quelli, li quali in questa vità d'esse erano amatori, & indiuiduamente, & inseparabilmente sono presenti d'intercedere per essi: & per questo il nostro maestro Christo a queste vere ricchezze ci esorta, in San Matth. 6. dicendo, Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, vbi ærugo, & tinea demolitur, & vbi fures effodiūt, & furantur: Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo, vbi nec ærugo, nec tinea demolitur, & vbi fures non effodiunt, nec furantur: & alla 1. Tim. 6. dice, Diuitibus hu

ius sæculi præcipe non sublime sapere, nec sperare in incerto diuitiarum: sed in deo uiuo, qui præstat nobis omnia abundè ad fruēdū, bene agere: diuites fieri bonis operibus, facile tribuere, communicare, thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum: vt apprehendant bonā vitam. Ma ritrouando si nudo, & vacuo di quelle, doglia si grandemente della sua negligentia, che per tempo di esse nō si è prouisto: cō hauere in odio la passata vita: con ricorrere al misericordioso Padre del figliuol Prodigio: & humilmēte, & supplicheuolmente con grande instantia lo preghi, voglia ornare la sua anima cō le vere ricchezze, o vero virtù.



Anuertimento XI. quale tratta, che l'infermo deue discacciare ogni dubitatione della fede Christiana, quale vā soggerendoli l'antiquo inimico, & persistere fermamente in essa fede catholica.

HAuendo l'antiquo inimico persa la speranza del suo guadagno sopra l'infermo per le sopradette vie, se ne viene cō vn'altra più periculosa, per i curiosi di volere sapere p raggione quello, che credono per fede: & per questo esso inimico, vā soggerendo, & antepone doli molti dubij circa il fondamento

damento del Christiano, che è la fede: insino chē possa accapare almeno per le sophistiche ragioni di renderlo dubioso: essendo che doppo facilmente lo riduce alla sua abnegatione: con ruinare la spirituale compositione dell'edificio delle virtù erette, sostentamento, & fortificatione dell'anima, che è la fede: alla quale le altre virtù co'l suo ordine si collocano, acciò perfetta rēda l'opera della salute: & finalmente è tanto necessaria essa fede; che senza essa è impossibile saluarfi alcuno, il che conferma l'Apostolo ad Heb. 11. dicendo, Sine fide impossibile est placere Deo. & Ioan. 3. Qui non credit, iā iudicatus est. Per tanto il demonio non cessa di ponere varie, & occulte insidie: acciò q̄sto fondamento possa leuare, & destrugere; o almeno in parte la fermezza, & fortezza di q̄sta fede offendere: allaquale vā p̄parando, & ponendo i suoi consueti inganni, & inuentioni, quando vā con difficili questionij de' mysterij della fede, circa la Sātissima Trinità, circa la diuina predestinatione, circa l'ī carnatione diuina, & del Santissimo Sacramento della communione: presentando, & antepo-
nendo nell'animo questi dubij difficili nel credere, & impossibili nell'essere, secondo la humana esperientia: ouero con alcuna sua vana, & sophistica ragione, vā q̄sto soggerendo, con laquale si veda dalla verità

rità abhorrirsi, & più presto essere altramente di quello, che si crede: & alcuna volta importune dispute, & discussioni disputatorie li porge: & doppo hauerlo sfordito, li dimanda, se la verità è così, come dice esso, & non come credeua: con lequali dispute, & inganni, a niun'altra cosa s'affatica, che a ridurre l'huomo nell'inconstanzia delle cose ferme della fede, & ad'hauer animo dubioso in quelle cose, delle quali a niuno è licito dubitare: & con questo del tutto farlo perdere. Ma queste cose il valente, & forte christiano, discacciando, & ributtando ogni disputatione, & sottilità ambigua, & dubiosa, della fede, & Sacramenti, & materie di sopra nominate, anteposte dal tentatore: non si ponga con quello a disputare, di quanto li propone per ingannarlo: perche se di quelle si ponerà a ragionare, & ricercare con esso ingannatore, certo che facilmente nel baratro de gl'errori potrà precipitare: ne in modo alcuno deue dubitare, ne essere inconstante, ne vacillare di quelle cose, che compongono, & concernono la fede catholica: & accioche l'infermo con vn solo rimedio possa discacciare tali dispute, & questioni circa la nostra fede: confesserà publicamente esso credere tutto quello, che la sacrosanta Chiesa hà comandato & determinato douersi credere, & tanti migliaia di santi Martiri,

&

& confessori, & vergini cō quella sono morti: & in essa fermezza di fede esso viuere, & volere morire, si come nel Battesimo riceuè la sua regola; & con quella morire: & acciò sia noto la sua volontà, in publico dirà il Symbolo, cio è, il Credo piccolo: & cō quello sempre armato ripugnerà al demonio: di scacciandolo, & ributtandolo cō qual si voglia eloquentia, & sottilità delle cose della fede, che esso gli propone: Et con questo anco con humilità, & deuotione intentamente dimanderà l'agiuto diuino in conseruarli, & fortificarli la fermezza d'essa fede; & q̃lla in esso conseruare di maniera, che ne per astutia, ne inganno dell'inimico gli sia tolta, ne dalla dritta strada della fede, con le suggestioni del padre delle bugie habbia da declinare, ne alla destra, ne alla sinistra, ne lascerà la sua via Regia, habbia da gire per le strade torte, nel precipitio: & per questo ad' essemplio de gl' Apostoli, Luc. 17. dica, Domine adauge nobis fidem; & del padre del Lunatico, Mar. 9. Credo domine, adiuua incredulitatem meam: Et se tornerà di nouo a tentarlo dell'istessa fede: allhora gridarà con Ezech. Domine vim patior, responde pro me: Quid dicam, aut quid respondebo, cum ipse fecerim: & allhora il Signore, che non abbandona mai i suoi fideli nel tempo de' bisogni, porgerà l'agiuto suo, conforme alla

alla sententia di San Paulo. 1. Cor. 10. Fidelis est Deus, qui non patietur uos tentari supra id, quod potestis, sed faciet etiam cum tē tatione prouentum, ut possitis substinere: Et ogni modo fugire il vestigare, & inquire re de' secretissimi mysterij della fede: si come della predestinatione, & prescientia, & libero arbitrio, & contēdere, perche Iddio creò l'huomo, quale sapeua ab eterno, che doueua morire nel suo peccato, & malitia: perche creò gl' Angeli, quali sapea, che doueua no cascare per la loro superbia, & mai pentirsi: per che diede il precetto ad' Adamo, che non māgiasse del frutto dell' arbore della scientia del bene, & male: poiche sapeua, che doueua preuaricare: & d'altri simili dubij: lequali discussioni non sono a retta instruttione: ma per suersione, & destruttione dell'anime: il che danna il sapiente ne Prou. 25. dicendo, Sicut qui mel multum comedit, non est ei bonum, sic qui scrutator est maiestatis, opprimetur a gloria: & Ecclesiast 7. Quid necesse est homini maiora sequerere? cum ignorat, quid conducat sibi in vita sua, numero dierū peregrinationis sue: aut tempore, quod velut vmbra præterijt? Aut quis ei poterit indicare, quid post eum futurum sit sub sole? & Eccl. 3. Altiora te ne quæsieris, & fortiora te ne scrutatus fueris, sed quæ tibi præcepit deus, illa cogita semper:

per:& in pluribus operibus eius ne fueris curiosus: Nō est enim tibi necessarium ea, quæ abscondita sunt, videre oculis tuis: in superuacuis rebus noli scrutari multipliciter, & in pluribus eius operibus ne fueris curiosus: Plurima enim super sensum hominis ostensa sunt tibi: Multos enim supplantauit suspitio illorum, & in vanitate detinuit sensus illorum. Et certamente è da stupire, che Iddio grida il Profeta Esai. 24. Secretum meū mihi, secretum meū mihi:& nel Psal. 35. Quod iudicia domini abyssus multa: & San Paulo ad Rom. 11. O altitudo diuitiarum sapientiæ, & scientiæ Dei, quàm incomprehensibilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles viæ eius: Quis enim cognouit sensum domini, aut quis consiliarius eius fuit? aut quis prior dedit illi, & retribuetur ei: & Exod. 19. In lege preceptum esse, quod bestia, quæ tetigerit montem, lapidibus obruatur: Non temendo quello eccelso, & difficile monte de' diuini giudicij, con i piedi inbrattati, & mani lor de toccare: essendo scritto nella 1. Cor. 2. Quod carnalis homo non percipit ea, quæ Dei sunt. Onde il demonio agl'huomini d'ingegno, & conditione assueti nelle loro vita circa le disputationi, & inquisitioni della predestinatione, & prescientia diuina, & altre simili materie, nel punto della morte vā inquietandoli con diuerse vie, & interrogationi

tioni opponendoli ditte difficili materie, fi come nella loro vita erano soliti; dimandandoli, se essi sono del numero de predestinati da Iddio, o de' reprobati, sotto'l quale laccio esso demonio stà nascosto, per pigliare l'anime: ne mai cessa da questa infestatione, insino che gl'habbia pigliati ne' suoi lacci, & retti: se la diuina misericordia nō soccorre: & massime che esso demonio con sottile diligentia vā ricercando la nostra vita, & costumi, a' quali siamo più inclinati: mētre in questa uita siamo stati, accio p quella parte possa hauere strada d'itrare nella nostra fortezza dell'anima, per potere valentemente oppugnare, & rompere le nostre forze, & restare vincitore. Ma a quelli, che caminorno nella via della simplicità della fede, & in tutta la loro vita niente volsero sapere di quello, che Iddio vuole, che sia occulto, & nascosto a noi: si come nella vita tali cose non hāno voluto sapece: così nella morte, d'esse dal l'inimico non faranno molestati: Et quantū que pur ne fussero molestati: non pmette Iddio, che siano superati: & per questo il demonio ne' cori de' morienti rappresenta con impeto, più presto quelle questioni, di che in uita si sono delettati, che altre: per rispetto dell'affettione, che in quelle hanno hauuto: & per questo in presentia de' morienti, in niuno modo si deue parlare delle sue ricchezze,

ze, bellezze, scientie, honori, figli, & parenti: per non dare occasione al demonio, che gli stà presente, di molestarlo in quelle particolari cose: ma solo ragionare della misericordia d'Iddio, & del morire in gratia d'Iddio.

Auvertimento XII. quale tratta, che ne per li peccati commessi, ne mala vita offeruata si deue l'inferno nell'ultimo fine di sperare della misericordia d'Iddio.

NOn potendo il nostro inimico ridurre l'inferno nella dubitatione degl'articoli della fede: esso subintra, con l'altra lancia, assaltandolo, nell'hauere persa la speranza di salvarsi per la sua mala, & scelerata vita: senza hauerne con vero, & nō finto proposito, fatta penitentia: con ricordarli, & ridurli in memoria tutti i suoi graui peccati, & sceleraggini, che hà commesso: & i beni, che hà lasciato d'operare per salute della sua anima: esagerandoli, & crescendoli le loro grauità: i quali quādo gli commetteua, faceua vedere, che fussero cosa da niente, peccati minori: & nel tempo della morte, nel numerarli, gli dimostra, che più presto si potria numerare tutta l'arena del mare, che la quantità de' suoi peccati: che in vita del tutto gl'hauera leuato il mezzo, accio quelli non vedesse:

desse: Et al presente essa sperandolo, & dimostrandoli, esser molto tardo il tempo per potere di quelli farne penitentia: essendo che la lingua difficilmēte può far il suo officio, & la morte stà occidēdolo: & perciò la sua iniquità non può essere meriteuole di perdono, & remissione, conforme all'Euangelio, che dice, Si vis ad vitam ingredi, serua mandata: & in questo stà persuadēdolo, che non habbia da sperare misericordia, ne che da Iddio domādi perdono, non essēdo p poterlo ottenere. A q̃sto grande, & pericoloso precipitio di desperatione: si vuole ributtare, & opponere la consideratione dell'infinita grādezza della misericordia d'Iddio: quale è vn Mare grande, & inefficabile, quale niun fine lo può terminare, & niuna limitatione stringere: onde quantunque siano i peccati in grandissimo numero, etiamche fusse vissuto in essi dal principio del mondo, insin'algiorno del giuditio, & ogni giorno, & momento commettendo graui peccati, tutti li può perdonare, & rilassare le loro pene: Essendo che la Misericordia d'Iddio non si puo in modo alcuno misurare, per essere infinita, indeterminata, & immensurabile, in similitudine d'vna sorgentia immēsurabile grande d'acqua suauissima, che quantunque ne pigliaffi in gran quantità, mai basta a disseccarla: così è il fonte abōdāte

te della diuina miseratione, che sempre abondantemente sparge le gratie della sua liberalità nell'huomo: & mai viene a mancare il suo fonte, ne patisce diminutione, ne mancamento d'acque, per la perseuerantia della sua copiosità, & immensa abundantia: in similitudine del sole, che ogni giorno comunica'l suo lume a'mortali, & per tutto il mondo, senza detrimento, & senza diminutione della chiarezza del suo lume: Certo questo sole spirituale, che illumina ogn'huomo, che viene in questo mondo, è quel sole delle ricchezze delle sue gratie, che largamente dona agl'huomini, diffundendo largamente il splendore delle sue miserationi, senza detrimento della sua luce: chi dunque a questo fonte non si affrettarà d'approssimarsi, accio in quello laui i suoi peccati per molti, & graui che siano: ī questo fonte, prego, che voglia saltar dentro, & in quello tutto si laui l'huomo, quale è perseguitato da' cani infernali per ponerlo in desperatione: & d'esso fonte di misericordia a tutti quelli, che lo dimandano, & vengono a se, allegamente farà parte, & comunica essa misericordia, senza mai scacciar niuno: a questo fonte ricorse Maria Magdalena peccatrice Luc. 7. & dal Signore in questo viuo fonte, con la quantità delle sue lacrime conseguì la remissione de' suoi peccati, egli disse, che

andasse in pace: S. Pietro doppo la terza negatione ricorse a questa abondante fonte, con amare lagrime lauò la macchia del peccato commesso. Matth. 26. & il ladrone stando in Croce ricorse a questo fonte, & meritò d'intendere: Hodie mecum eris in Paradiso, Luca 23. & Maria Egittiacca, & tanti altri peccatori, & peccatrici, che si legono nelle vite de' Santi, che hanno conseguito misericordia, perche essa agl'huomini è fonte d'acqua sorgente, & che forge nella vita eterna: Alla participatione di esso dolcemente ci inuita, dicendo, Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos. Matth. 11. & in Iohan. 7. Si quis sitit, veniat ad me, & bibat: & per Esa. 55. Omnes sitientes venite ad aquas: Et quanto esso sia inclinato, & pronto a tutti donare questa misericordia, per Ezech. 18. lo dimostra dicendo, Nunquid voluntatis meae est mors impij, dicit dominus deus: & non vt conuertat a uijs suis, & viuat? & nel medesimo luogo dice, Conuertimini, & agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, & non erit vobis in ruinam iniquitas: Et quare moriemini domus Israel? Quia nolo mortem morientis, dicit dominus deus: Reuertimini, & viuite, & in Ierem. 3. Tu autem fornicata es cum amatoribus multis: tamē reuertere ad me, dicit dominus, & ego suscipiam te: & in

Ezech.

Ezech. 33. Quacunque hora peccator conuersus fuerit, vita viuet, & non morietur: Quia non venit vocare iustos: sed peccatores: Matth. 9. Et per questo ti si rappresenta nella Croce con le mani aperte, per abbracciarti, col capo inchinato, per baciarti con il bacio di pace, cō i piedi inchiodati per aspettarti: Et per questo mentre l'anima stà nel corpo, può far penitentia, & conuertirsi al Signore, mediāte la uera, & non finta contritione: Niente dimeno quello, il quale longamente ne' peccati è assuefatto, & tutto il tēpo della sua vita in quelli hà praticato, difficilmēte in esso estremo articolo di morte, salutare, & fruttifera conuersione, grata a Iddio potrà fare, per la quale difficultà non è securo prolongare insino a quell'estremo, il uolere fare uera penitentia: si come ne dubita S. Agostino al cap. Si quis positus, nel Decreto di Gratiano, de penit. dist. 7. & si è detto al fol. 111. nella prima parte di questo: & in ogni modo, leggi quella carta con la seguente: & nel detto luogo de Penit. & dis. dice in cap. Nullus expectet agere penitentiam, quando amplius peccare non potest: Arbitrii enim quærat libertatem, ut delere possit commissā, non necessitate: Qui prius itaque a peccatis relinquitur, quàm ipse relinquat ea, non liberè, sed quasi necessitate condemnat peccata: licet enim latro ueniā

meruisset in fine, de omni crimine, non tamen dedit baptizatis peccandi, & perseuerandi authoritatem: Ma Gratiano nel medesimo loco dice, che la cōuersione del peccatore, anchor che sia nel fine, non è da disperarsi della sua remissione: Ma perche de raro, o a pena è tanto giusta conuersione, & per questo è da temere il tardo pentirsi: essēdo che l'infirmità lo preme, la pena l'atterrisce, & spauenta: & con gran fatica può uenire alla uera sodisfattione: & massime, quando i figli, amici, & le genti del mondo chiama a se: & per questo il tardo pentirsi, molti ne inganna: Ma perche Iddio è potente, & sempre etiam nel tempo della morte uole giouare a quelli, che gli piace: essendo che questa inspiratione d'opera fruttifera penitētia, non è d'huomo, ma d'Iddio: puo quando uole la sua clementia rimunerare per misericordia quelli, che per giustitia douea dannare, per il che non è da lasciare passare con le orecchie forde: Ma queste ammonitioni con animoso animo bene considerarle: & poi con Ierem. nel 3. cap. delle lamentatione dire: Misericordiæ domini, quia non fumus consumpti: quia non defecerunt miserationes eius.

*Auuertimento XIII. qual tratta, che niuno nel tempo
di morire si deue compiacere della buona conscien-
tia per la vita passata che hà fatto secondo
le virtù: ne essistimar si di essere di
qualche virtù.*

MA a quelli che per la vita preterità, cō
summata nella infamia, vituperio, &
maluagità, il demonio non hà potuto ridur-
lo nella fossa precipitosa della desperatione:
ne ridurlo a pericolo circa la fermezza del-
la fede: s'ingegna d'assaltarlo, con vn'altra
via, & modo in tutto diuerso: cio è con l'a-
bondante vento della superbia, inalzarlo in
alto, per farlo cadere in più graue errore: &
per questo li pone dinanzi vna secreta, & oc-
culta suggestione: laudandolo, che è stato a-
matore delle virtù, & di giustitia; & massi-
me in questa infirmità, quanto sinceramen-
te, & senza colpa si è portato in questa vita:
quanto sempre è stato liberale con poveri,
nelle cose humane, & humile verso Iddio,
& quanto è stata retta, & irreprehenibile
d'errori la sua vita, risplendente di virtù: ag-
giongēdo, esser degno di laude, anco in quel-
la infirmità, quale con allegro animo sop-
porta; si come hà sopportato qual si uoglia
aduersità, & che solo quello, che piace a Id-
dio, stà pensando, con la bocca parlando, &

con opere effequendo : & altre simili opere virtuose, li vā ricordando: & per ciò merita mente se gli deue dare il regno del cielo : & che gia aperte li stāno le porte del cielo per entrarui doppo morte : & di poi nell'animo gl'apporta vna compiacentia d'esser degno, che gl'angeli per la sua singolar buona vitalo debbiano con le proprie mani portare nella sua stanza, & che sia honorato cō le celesti effequie: Queste sono le persuasioni dell'antiquo serpente, con le quali si sforza di portare gl'huomini sopra il pinnacolo del tēpio, accio ch'egli precipiti da l'altra bāda, & da quella altezza cō violēza gli spinga a basso nel precipitio de l'inferno. Ma cōtra tutti questi inganni dell'inimico è necessario armar si con l'animo circondato del timore d'Iddio, del futuro giudicio, che di esso in pronto s'hà da fare, doue stāno riseruate tutte le sue operationi da discutersi: considerando q̃llo, che la Chiesa santa nella sequētia della messa de' morti dice, *Quid sum miser tunc dicturus, quem patronū rogaturus, dum vix iustus sit securus:* & con questo timore ti ricorderai della scrittura, che dice nelli Prou. 15. *Declinat omnis a malo:* & Ecclesiast. 27. *si nō in timore Domini tenueris te instanter, citō subuertetur domus tua:* & Eccl. 9. *Neminem scire, an amore, vel odio dignus sit:* Ne deue appresso di se stesso constare

stare d'esser nel numero de gl'eletti, per la fiducia delle sue virtù: douendo grandemente temere appresso Iddio, non esser per giusto giudicio della turba reprobata: come hò detto nella detta prima parte nel detto fol. 111. Ne perche appresso di se stesso non ritroua, che gli rimorda la conscientia d'errore alcuno, deue riputarsi giusto appresso Iddio: essendo che San Paulo. 1. Cor. 4. dice, *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum. Et per questo habbia timore dell'essamina del diuino giudicio; nella quale molte sue opere gli farãno riprobate: quali esso giudicaua essere rettamente fatte, & accette alla diuina maestà: essendo che la scrittura Prou. 14. dice, Est via, quæ videtur homini iusta, nouissima autem eius deducunt ad mortem. Il che conferma il Beato Iob. 9. dicendo, De deo rerum omnium cōditore: Quantus ergo sum ego, vt respondeā ei, & loquar verbis meis cum eo? Qui etiam si habuero quippiam iustum, non respondebo, sed meum iudicem deprecabor: si iustificare me voluero, os meum condemnabit me: si innocentem ostendero, prauum me comprobabit: Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea: Ricordandosi, che niuno deue esser giudice in propria causa, per giudicare il suo premio, & per ciò S^a Paulo. 1. Cor. 4. dice, Qui autem iudicat me,*

Dominus est. & in capit. 10. Qui se existimat stare, videat, ne cadat: ciò per vanagloria: & ad Galat. 6. Nam qui se existimat aliquid esse, cū nihil sit, ipse se seducit: & Esai. 5. v. qui sapientes estis in oculis vestris, & coram vobismetipsis prudentes: & ad Rom. 12. Nolite esse prudentes apud vosmetipsos. Da qui similmēte contra la superbia di Saul. 1. Reg. 15. si dice, Cum esses paruulus in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es: si come apertamente diceffe: mentre che tu ti sei istimato figliolo: Io più grande di tutti t'hò fatto: ma perche tu ti stimi grande, da me sei istimato piccolo: all'incontro, Dauid disprezzando il suo regno con la sua potenza saltādo in presentia dell'arca del Signore, disse, giuocarò, & farommi più vile di quel che son fatto, & farò humile a gl'occhi miei. 2. Reg. 6. 1. Reg. 17. Onde a discacciare la pericolosa tela della vanagloria: i graui peccati, sceleraggini, & delitti, che spesse volte prima haueua commesso, si reuocarà in mente, considerando se per sufficiente penitenza gl'hà purgati, & s'hà fatto la sodisfattion nel modo, che ammonisce l'Ecclesi. 3. dicendo, De propitiato peccato noli esse sine metu: & Prou. 28. Beatus homo qui semper est pavidus: & San Iac. 3. Quòd in multis offendimus omnes: Et in questo modo dalle sententie già dette: non trouerà causa alcuna

na per la quale possa affatto gloriarsi che le sue opere siano accette a Iddio: per ragione che nella sua mente stà nascosto qualche mal pensiero, o per atto permisto, o doppio perpetrato: & per questo all'istesso Iddio nō siano accette, ma odiose: Et certamēte molti si pensano nelle sue opere fare vn sacrificio a Iddio: con lequali mossi da errore, grauelemente l'offendono: Et per questo nō dobbiamo appresso di noi stessi gloriarsi delle nostre opere; essendo che in quelle può essere pmissa alcuna cosa, che le diminuisca, per negligentia, o tepidezza d'affetto, quando quella essercitauamo: per il che veramente, con Esai. 64. può dire. *Quòd facti sumus immundi omnes, & quasi pannus menstruatus, vniuersę iustitię nostrę.* Et per questo l'infermo del tutto si spoglierà della confidentia delle sue opere buone, & alla sola bontà, & misericordia di Dio ricorra, & in quella habbia da sperare potersi saluare.

Auuertimento XIIII. qual tratta, che'l terrore della morte, & immortalità dell'anima, & timore dell'istante giudicio, presentato dal demonio, se gli vuole opponere, & mettere inanci la diuina misericordia.

OLtra di ciò il nostro auuersario muoue battaglia con altra acuta lanza, & nuoue faette per poter trapassare l'infermo, che stà

stà passando da questo mondo, con rappre-
 sentarli l'horrore della morte, che l'aspetta
 nella porta; essendo che la natura rifugge, &
 si tira indietro dal suo aspetto, della quale
 specie, & imagine in tanto si conturba la na-
 tura, che discaccia, & leua la mente dal suo
 grado, facendolo vscir fuor di se; con rap-
 presentarli anco vn'altra saetta più nociua,
 del timore, & paura dell'estremo giudicio,
 da farsi nella uscita della sua vita: doue nel-
 l'essamine da farsi, hà da dare ragione de
 tutte l'opere del suo passato tempo, tanto
 di commissione & cogitatione, quanto d'o-
 missione: con dar stretto conto del talento,
 che in tutti i momenti della sua età da Id-
 dio gl'è stato cōcesso: che frutto, & che gua-
 dagno ne rende per misura di detto tempo:
 doue finalmente ne hà da aspettare la sentē-
 tia irreuocabile, dalla quale non si può fare
 appellatione: & ī quel stato di vita, o di mor-
 te eterna che riceuerà, starà in eterno, ne
 mai per conto niuno potrà commutarlo.
 Tutte queste cose il nostro inimico sugge-
 rirà a quello, che stà morendo: le quali cose,
 mentre esso era sano, si sforzò di leuargliele
 dalla mente, & di non farci pensare, accio
 non gli fusse impedimento di licentiosamē-
 te peccare, ne si sbigottisse, ouero spauenta-
 se d'animo nel peccare. Queste cose frequē-
 temente porta ne gl'occhi della mente in-
 ferma,

ferma, & trauagliata in tal tēpo: accioche p
il terrore, & horrore di quelli spauēti, l'huo-
mo nella sua ansietà si crucci con timore,
& per ridurlo inuoluntario, & duro, nel sof-
frire la morte. Ma contra questa tentatione
dell'inimico, è necessario, che l'infermo stia
fortificato cō l'arme, cō lequali detti ingāni
dell'inimico si discacciano: si come è la for-
te, & retta ragione: con la quale dimostra
niuna cosa essere nella morte, che horrore
possa apportare: essendo constituita la legge
vniuersale che comprende tutti quelli, che
stanno sotto il circolo lunare: che doppo la
momentanea sua subsistentia di breuità di
tempo habbia d'andare alla morte, & esser'
obligato alla corruttione naturale della no-
stra mortale carne: per ciò non è insolito
patire essa morte, ne cosa alcuna contraria
alla sua conditione, quando arriua alla pu-
tredine, & corruttione: non solum imposto
a noi tale giogo, & peso: ma a tutti gl'huo-
mini, per quanto si uoglia illustri, & in digni-
tà constituiti: poi che vna sorte di morte è p
tutti: Et così la vita nostra è simile al nauigā-
te, per ciò, che quelli, che nauigano per ma-
re, o, stiano ī piedi, o, sedēdo, o, colcati in essa
naue: al corso d'essa sono portati: così siamo
noi; per che, o vigilando, o dormendo, o col-
cati, o caminando, volendo, & non volen-
do, per i momenti de' tempi, ogni giorno sia
mo

mo portati al fine, cioè, alla morte: la quale è vn fine del carcere, vna consummatione di fatica, vna applicatione, ouero arriuamẽto al porto, uno adẽpimento della peregrinatione, vna depositione di grauissimo peso, vno descendimento da cauallo furioso, vna liberatione da casa ruinosa, vna terminatione di tutte l'infermità, vno scappare da tutti i pericoli, vno consummamento di tutti i mali, vn pagamento del debito di natura, vno riducimento nella patria, & vn'ingresso nella gloria: chi dunque giustamente quella hauerà in horrere? & spasimara di timore? laquale ci dà, & apporta tanti cõmodi, & tanti beneficij ci accumula? alle quali commodità, & beneficij i Santi Martiri, confessori, & vergini, per varij modi di fatiche hanno voluto peruenire: s'alcuno ci interrogasse, se è cosa buona, o mala, la morte: gli risponderiamo, che la qualità sua, dal modo, & ragione di viuere, dipende? si come essa morte à quello, che viue virtuosamente, è, cosa buona; & è trista a quello, che viue ne' peccati, & sceleraggini: & così da gl'atti della preterita, & passata vita, la morte si vuole ponderare, & pesare: per il che, se la vita l'hà spesa per seruitio d'Iddio, & religiosamente, la morte non è mala, per causa, che per essa si fa una translatione all'immortalità: se la sua uita hà spesa in peccare, è mala,

la, per la necessità di douerlo translate, & portare a gl'eterni supplicij:& di questa materia vedi sopra, al secondo Auuertimento: Et passādo all'altra tētatione, ciò è, dell'esamine del diuino giudicio, essendo che già l'hora l'astringe a doversi partire dal mōdo: ansiosamēte è da temere, essēdo che doueua pūedere, & anteuedere, & temere, quādo la uita nel suo corso così fresca, & florida staua: & il timore era congruo in quel tempo, & rendea del tutto l'huomo sicuro, & certo:& non in questo tempo d'angustia: & mētre era di corpo sano, & robusto, & di niuna infirmità aggrauato: all'hora doueua osservare quello, che il Beato Iacobo 5. dice, Ecce iudex ante ianuam adsistit: con la quale sententia, & giorno per giorno ci rappresenta, & fà solliciti, a noi medesmi giudicarci, & esaminarci, & condannarci cō il nostro medesimo giudicio: acciò con questa ragione, & via scappassimo il giudicio d'Iddio, dicendo l'Apostolo 1. Cor. 11. Quòd si nos ipsos dijudicemus, non iudicemur: liberamente dunque confessò doversi temere il giorno del giudicio: non solo quello della fine del mondo, che sarà generale a tutti: ma anco quello che particolarmente si fà nel giorno della nostra morte: per causa che all'hora si consegna all'huomo la finale sentētia, da durare perpetuamente, & immutabilmente.

mēte, quale in esso giorno dell'estremo giudicio si confermarà, & per publico Decreto tantum s'approbarà: & certamente da temere è questo giudiciario giorno da quelli, che passano da questa vita: perche in quello stato, che in quel punto si ritroua, in quello sarà giudicato, & starà in eterno: & par, che si confermi per il Profeta Ezech. 18. quando dice, Cum enim auerterit se iustus a iustitia sua, & fecerit iniquitatem: morietur in eis. In iniustitia, quam operatus est, morietur. Et cū auerterit se impius ab impietate sua, quam operatus est, & fecerit iudicium, & iustitiam: ipse animam suam viuificabit. Considerans enim, & auertēs se ab omnibus iniquitatibus suis, quas operatus est, vita viuet, & non morietur. Dunque in summa questa cosa si riduce, che se nel tempo della morte, o tu huomo ti spauenti, & temi p la ricordatione de' tuoi peccati, & sceleraggini, duolti da uero dell'offensione fatta a Iddio con vero, & non finto proposito d'offenderlo più, & allegramēte ricorri, & riuolgiti nella misericordia d'Iddio, & farai saluo, dicendo cō il Profeta Psal. 50. Misere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam: & secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam: & Psal. 6. Misere mei domine, quoniam infirmus sum: sana me domine, quoniam conturbata sunt om-

omnia ossa mea: & Psal. 40. Ego dixi domine miserere mei, sana animam meam, quia peccaui tibi: & Psal. 102. Domine non secundum peccata nostra facias nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis: & Psal. 78. Domine ne memineris iniquitatum nostrarum: citò anticipent nos misericordie tue, quia pauperes facti sumus nimis: Adiuua nos Deus salutaris noster, & propter gloriam nominis tui domine libera nos, & propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum: & Psal. 141. Non intres in iudicium cum seruo tuo domine, quoniam non iustificabitur in cōspectu tuo omnis uiuens: & Psal. 129. Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit: Quia apud te propitiatio est, quia apud Dominū misericordia, & copiosa apud eum redemptio: Peccaui domine cum Petro, cum Maria Magdalena, cum Latrone, & con gl'altri, a' quali hai perdonato: così spero nella tua misericordia, che perdonarai a me.

Anuertimento XV. quale tratta, che il timore de' supplicii del fuoco eterno, anteposti dal demonio all' inferno non deue spauentarlo ne darli molestia.

MA non potendo con i sopradetti modi il nemico spauentare l'infermo, esso piglia nuouo modo per spauentarlo, & occide-

ciderlo, con farli vedere nell'animo, & anco con gl'occhi corporali, gl'horrendi supplicij dell'inferno, il fuoco inestinguibile, le tenebre esteriori, il pianto, & lamento, & strido de' dēti, il camino del fuoco misto di solfere, & il stagno del solfere, che sale, & descende a' dannati in *sæcula sæculorum*: & con queste immagini, & spauenti, spauentare la mente dell'infermo: accio attonito, & timido, & perso d'animo, per queste brutte, & spauenteuoli visioni difficilmente possa ritornare in se, per meditare, & pensare cosa per la saluatione sua: con dirli, che quelli tormenti, & cruciati si deuono per merito de' suoi peccati dare alla sua anima, che hà hormai da partirsi dal suo corpo: & che stāno aspettando per portarla nell'abisso infernale, doue mai si partirà, & altre simil cose da farlo disperare: senza niuno cōsiglio per saluarsi, ma solo per ridurlo nella desperatione, & diffidentia della misericordia diuina: con mostrarli diuersi essemplij della seuerità della giustitia diuina: & massime quando nel tempo che staua sano di simili pensieri sopra tal pene trattaua, come che fossero fauole de poeti: & non offeruò quelle, che per la salute della generatione humana, è scritto: per potere euitare, & fuggire tali pene, & tormenti: de' quali, Esa. 33. dice, *Quis poterit habitare de vobis cum igne deuorēte*:

te: aut quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis? & in ca. 66. Vermis eorum nō morietur, & ignis eorum non extinguetur: & erunt vsque ad satietatem visionis omni carni:& il medesimo cōferma S. Mat. & Mar. & Luc. 16. di quel riccho, che bene adornato de' vesti, & adornamenti, assuetone' banchetti, & ben mangiare fū nel lago dell'inferno sepolto, & cruciato, & tormentato dalle fiamme del fuoco: & questo narra il nostro Maestro Christo, acciò si fortifichi la nostra fede, persuadēdo a noi, che dopo morte, crudeli tormenti ci aspettano: & con essa ricordatione, quasi come con vn freno, o capestro ci raffrena, & retira dal commettere peccati. Ma certo questa tale cogitatione, deue essere mentre è di corpo sano, con le forze gagliarde, & con l'animo forte, p operare le virtù, & cose giuste: con le quali operationi habbia da euitare, & scappare gl'eterni supplicij. Nientedimeno non suole quella meditatione spesso, tanto fare frutto, ne giouare, & importare alla salute, quando il corpo stà quasi morto, & con l'animo infermo p la propinquità della morte, per non esserui facultà, ne punto, ne opportunità di tempo, per poter pēsare al frutto delle buon'opere. Ma l'infermo, che di tali cose si vede tentato, riponga tutta la sua speranza, & fiducia in Dio, & nella sua mise-

ricordia: confidentemente, fra se stesso rispō
da al demonio, che questi supplicij, & terro-
ri, che gl'antepone, sono preparati a esso de-
monio, & agl'huomini suoi seguaci, vt in
Matth. 25. & non a quelli, che credono in
Dio, & quello piamente adorano, & offerua
no i suoi commandamenti, & precetti: &
così esso infermo deue confidarsi nella diui-
na bontà, & grandezza della sua misericor-
dia, dalla quale hà da riceuere il gratuito do-
no del regno del Cielo, preparato a' giusti
dall'origine del mondo, Matth. 25. qual'he-
redità si consegue tra i figliuoli d'Iddio
in virtù del prezzo della compera fatta con
il prezioso sangue di Christo: doue per beni-
gno indulto la portione fra santi, & serui de
Dio hà da riceuere: Et doppo scacciata la
brutta, & cattiuaimagine dell'abisso delle
gehenne infernali, con tutte le forze riuol-
ti, & alzi la mente a quella celeste citta, & im-
marcessibile di Hierusalem, & de'suoi pia-
ceri, & gaudij, della quale meditatione, & cō-
sideratione rallegrisi, & perfettamente riē-
piasi di letitia: Fulgebūt iusti, sicut Sol in re-
gno patris eorum. Matth. 13. & sap. 3. Fulge-
bunt iusti, & tanquam scintillæ in arundine
to discurrent: Apoc. 22. Et ciuitas non eget
sole, neque luna, vt luceant in ea: nam clari-
tas Dei illuminabit illam, & lucerna eius est
agnus: & Esa. 52. Lætitia sempiterna super
capita

capita eorum: gaudium, & lætitiā obtinebunt: fugiet dolor, & gemitus: & in cap. 33. Oculi tui videbunt Hierusalem habitationem opulentam, tabernaculum, quod nequaquam transferri poterit, nec auferentur clauī eius in sempiternum: & omnes funiculi eius nō rumpentur, quia solūmodo ibi magnificus est Dominus noster: & Apoc. 7. Quod sancti cēlestis regionis ciues non esuriant, neque sitient amplius, neque cadet super illos sol, neque vllus æstus: & absterget deus omnem lachrymam ab oculis eorum: & in cap. 14. A modo iam dicit spiritus, vt requiescant a laboribus suis: & in ca. 7. Copiosa est electorum turba: quā dinumerare nemo posset, nisi is, qui numerat multitudinē stellarum: Psal. 146. & omnibus eis nomina vocat: amicti stolis albis, & palmæ in manibus eorum, ac coronæ in capitibus ipsorum repositæ: & c. 21. Structura muri ciuitatis illius erat ex lapide laspidis: ipsa verò ciuitas aurum mundum, simile vitro mundo: fundamenta muri eius omni lapide pretioso ornata: Et singulæ portæ erant ex singulis margaritis, & platea ciuitatis aurum mundū tanquam vitrum perlucidum: Dalle cose predette fratelli carissimi, desiderosi, & bramosi affrettiamoci di accostarci, acciò presto ī essa possiamo essere: & presto desideriamo a Christo venire, & così possa essere.

Auuertimento XV I. quale tratta dell'apparitione oscurissima della moltitudine de'demonii, in oscurissime figure, che appareno a'morienti: nella quale apparitione bisogna usare'l segno della Santa Croce, et con oratione deuota scacciarli.

MOue'l nostro inimico vn'altra crudele battaglia a gl'huomini, che stanno in transitò di morte per aspetto di bruttissime, & terribilissime forme, & horribilissime faccie; con lequali sogliono apparire in forma di meza gatta, & mezo cauallo, mezo cane, & mezo serpente, mezo cauallo, & mezo Leone, orso, & con simili spauentosi, & brutti aspetti, acciò, con essi horrori, & terrori lo molestino, & criuellino, come grano cernito: & che diuēti attonito, & sbigottito, & spauentato: & massime a quelli, che con vita infame, & crudeli delitti hanno cōpiaciuto a desiderij d'esso antiquo serpente, con l'inganno delle sue persuasioni, & incitationi, nel far male, per compiacerli hanno aperto le loro orecchie: & per ciò, sentono maggior molestia: per causa che più valente mente per il possesso, dominio, & principato, che in essi il demonio tiene, con più horrendo spauento gli crucia, & tormenta. Ma a quelli che nella loro vita valorosamente
nella

nella lotta, & battaglia hanno fatto resistenza, & quando gli persuadeua le cose triste, & maluagie, fortemente hanno ripugnato: ne mai ammessero le sue false persuasioni, nell'offendere Iddio: assai poco quelli horrori, & aspetti lo molestano: per causa che essendo stato il demonio spesso vinto: non tanto se gli permette d'insistere, & molestare, quanto esso vuole: stante il diuino agiuto che difende l'infermo, & leua le forze ad'essi demonij. Nientedimeno a questi aspetti, & horribili spettacoli l'infermo con il segno della viuifica Santa Croce, si deue spesso fortificare, nel segnarsi la fronte, & occhi della deficiente natura: & con esso santo segno discacciarli: & strettamente abbracciare essa santa Croce, vnica fortezza cōtra gli assalti del demonio: & spesso in tal tempo di visione far'aspergere per tutta la camera l'acqua benedetta dal Sacerdote: & con humilissimo core ricorra a Iddio, che come padre di misericordia in questa estrema battaglia, che crudelmente da'demonij se gli fà: voglia agiutarlo: raccomandando la sua anima nelle sue misericordiose mani, accio che dalli crudeli rugiti del Leone infernale la custodisca, & defenda, dicendo con la bocca, & con il core; Psal. 69. Deus in adiutoriū meum intende: Domine ad adiuandum me festina. Psal. 123. Adiutorium nostrum in

nomine domini; qui fecit celum, & terram. Ps. 29. 37. Ne derelinquas me domine: Deus meus ne discefferis à me. Psal. 26. Deus salutis meæ; Adiutor meus esto domine, ne derelinquas me, neque despicias me Deus salutaris meus. Psal. 7. Ne quando rapiat, vt leo, animam meam, dum non est, qui redimat, neque qui saluum faciat: Psal. 142. Eripe me de inimicis meis, domine ad te confugi: doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu: spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam propter nomē tuum: Domine viuificabis in æquitate tua: Educes de tribulatione animam meam, & in misericordia tua disperdes omnes inimicos meos: Et perdes omnes qui tribulant animā meā, quoniam ego seruus tuus sum: Psal. 30. In manus tuas Domine commendo spiritum, meum, redemisti me domine Deus veritatis: Et doppo dica, o faccia dirsi quel deuoto officio de passione Domini, che stà nella prima parte del nostro Enchiridion Ecclesiastico al fol. 239. Et poi totalmente, & del tutto si conuerta alla Gloriosa Vergine Maria Madre di Misericordia, & con la santa Chiesa dica: Sub tuum præsidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper virgo benedicta. Maria mater gratiæ, mater misericor-

cordiæ: tu nos ab hoste protege, & in hora mortis suscipe: In omni tribulatione, & angustia succurre nobis virgo Maria: Et anco all' Angelo santo suo, per diuina ordinatione disegnato per sua custodia: il quale con ogni humilità pregarà, che in questa estrema ansietà di separatione, voglia agiutarlo contra gl' empiti, & impugnationi del fallace, & bugiardo inimico; & con deuotione dica, Psal. 33. Immittet angelus Domini in circuitu timentium eum, & eripiet eos: sicut liberauit Tobiam cap. 6. a pisce, qui adnatauit ad deuorandum eum: & con ferma fiducia in Dio aspetti soccorso, come promette la sacra scrittura. 1. Cor. 10. Fidelis Deus est, qui non patietur uos tentari supra id, quod potestis: sed faciet etiam cum tentatione prouentum, vt possitis substinere: Et in esso sperare, quale portò i nostri peccati nel suo corpo sopra'l legno della Croce: & noi cō il suo liuore volse sanare; come dice San Pietro. 1. cap. 2. & Esai. 53. Et mortem ipsam acerbissimam acceptauit in satisfactionē omnium peccatorum nostrorum: Et per questo all' hora non deue temere l' inferno, o con ansietà spauentarsi della remissione de' suoi peccati: ma confidando in Dio: & in quello riponga la sua speranza d'esserli propitio, & misericordioso: aggiongendo speranza all' inferno, che Christo stādo in Croce, con clamo-

re, & lagrime orò a Dio padre non solo per i peccati di quelli, che lo crucifigevano: ma anco per tutti quelli, che in esso doueuano credere vt Heb. 5. Luc. 23. Et facta cæna nouissima cum discipulis suis, post insignem, & præclarum sermonem fatto ad' essi, leuando gl'occhi al padre orò per la loro salute; & poi soggiunse, Iohan. 17. Non eis tantum, sed pro omnibus, qui credituri sunt per verbū eorum in me, vt omnes vnum sint: sicut tu pater in me, & ego in te: & vt ipsi in nobis vnum sint: vt credat mūdus, quia tu me misisti. Finalmente diasi speranza all'infermo come Dio padre hà dato Christo nostro redemptore, per propitiatore per i peccati nostri: & non solo per i nostri tantum; ma per quelli di tutto il mondo: & doppo stando in transito, & che non parla l'infermo, gl'astanti deuotamente dicano con la Chiesa santa: Domine Iesu Christe rex glorię, libera animam huius fidelis defuncti de penis inferni, & de profundo laccu: libera eam de ore leonis, ne absorbeat eam tartarus, ne cadat in obscurum: sed signifer sanctus Michael representet eam in lucem sanctam. Quam olim Abrahe ꝑmisisti, & semini eius. Et doppo con le sopradette letanie, dicendo ora pro eo, & cō l'orationi assegnate nel Breuiario l'accompagnaranno, insino che sarà spirato. Et poi diranno queste sette Ave Marie,

rie, con queſti verſetti, in ricordatione dell'allegrezze, che la vergine Maria hebbe: cō pregarla uoglia ſouuenire quella pouera anima nelle pene horrende del purgatorio, & con abondāti elemoſine farete pregare per eſſa pouera anima; acciò Iddio faccia fare il medefmo poi per voi. Amen.

Gaude, virgo mater Chriſti, quæ per uerbū concepisti Gabriele nuncio. Aue Maria.

Gaude, quia deo plena, peperisti ſine pēna cum pudoris lilio. Aue Maria gratia, &c.

Gaude, quia obligatio, regum quoque deuotio exhibetur filio. Aue Maria gratia.

Gaude, quia tui nati, quem uidebas mortem pati, fulget reſurrectio. Aue Maria.

Gaude, Chriſto aſcendente, qui in cælum te uidente motu fertur proprio. Aue Maria gratia plena, &c.

Gaude, quia paracletus miſſus fuit cælitus in tuo collegio. Aue Maria gratia plena, &c.

Gaude, quæ poſt ipſum ſcandis, & eſt honor tibi grandis in cæli palatio. Aue Maria gratia plena Dominus, &c.

Vbi fructus uentris tui per te detur nobis frui in perenni gaudio. Amen. Et pregate per me, accioche il Signore ſi degni darmi gratia di perſeuerantia in gratia ſua inſino al fine.

I L F I N E.

TAVOLA DI TUTTO
quello, che nell'opera
si contiene.



A Regola di S. Francesco. 2
Le Dichiarationi de' Sommi
Pontefici sopra detta Re-
gola. 20

La Regola di S. Chiara. 112
L'espositione dell'vna, & l'al-
tra Regola. 136

Nelle quali Espositioni breuissimamente si
discorre circa la Regola. 141

Circa la più stretta Religione. 169

Circa il nouiciato. 157

Circa le Necessità. 93

Circa la clausura delle Monache. 149. & 403

Circa la clausura de' Frati in quanto all'escō
munica delle Donne, che entrassero. 409

Circa l'essere contra l'Anima. 379

Circa l'obbligo dell'osservantia del Santo
Euangelio. 136

Circa figliuole da riceuersi alla profess. 145

Circa quelli, che apostatano in quanto al-
la

T A V O L A

la loro recettione.	183
Circa il celebrare il Diuino officio.	193. 214
Circa quello di che deue confessar si il Religioso, & Religiosa.	205
Circa il Digiunare.	201. 218
Circa la materia Pecuniaria.	239
Circa il lauoro.	266
Circa l'alienare la fabrica fatta di diuerse eleemosine.	280
Circa la proprietà, & pouertà, che ordinano le dette Regole.	291
Circa il riceuere Inquisiti.	303
Circa i Frati infermi.	307
Circa la penitentia de' casi Regolari riservati al Ministro.	328
Circa l'Elettione.	349
Circa l' predicare.	371
Circa la visita Regolare.	376
Circa l'inspiratione, quando non è Diuina in voler andar' al Martirio.	416
Circa l' fatto de' peccati veniali.	395
& Circa poter sperare, che vn Frate doppo la morte faccia Miracoli.	419
Ammonitione al ben fare.	441
Ammaestramenti per schiuare il male.	442
Alfabeto Aureo.	469
Alfabeto Spirituale.	507
Bolla di Papa Aleſſandro, per i casi riservati.	457
Casi Riservati.	455
	Casi

T A V O L A

Casi di proprietà di S. Bernardino.	445
Casi da ricorrere al Ministro.	453
Conditioni de' Nouitij.	444
Dāni, che ci apportano i peccati veniali.	459
Documenti di San Bonauentura, per i Gio- uani.	477
Dottrina Christiana.	479
Gradi d'Humiltà.	472
Gradi d'obedientia.	473
Grandezza, & Eccell. della Religione.	476
Libertà della Regola.	443
Letanie del Signore, della Madonna, & de gl' Angeli.	537. 543. 548
Meditatione p i giorni della settimana.	508
Mysterij della Messa.	512
Perfettione della vita Christiana.	501
Precetti della Regola.	178
Preparatione per la santiss. Commu.	524
Priuilegij della Religione.	477
Regola di S. Francesco è instituita da Chri- sto.	465
Somma della perfettione della Regola.	460

I L F I N E.



A V V E R T I M E N T I N E-
cessarii per la saluatione eterna de'
poueri Infermi d'ogni stato, acciò
non vadano nell'Inferno, videlicet.

Circa la descrizione della morte.

Circa'l non temere, & desiderare la morte.

Circa il continuo pensare alla morte.

Circa la consideratione della fragilità, & breuità di que-
sta vita.

Circa l'incertezza del tempo, & luogo della morte, &
termine, bene, ò male del moriente.

Circa la Dottrina del ben morire.

Circa la confessione, & testamento.

Circa la tentatione del mormorare del moriente.

Circa la tentatione dell'impacientia.

Circa la tentatione di lasciar le robbe, & commodità.

Circa la tentatione della fede.

Circa la tentatione della desperatione per i suoi gran
peccati.

Circa la tentatione di douersi conpiacere della sua vita,
& opere buone.

Circa la tentatione del terrore della morte, & Giudici
Diuino sopra i suoi peccati.

Circa la tentatione de' supplicii infernali.

& Circa la tentatione delle spauenteuoli apparitioni.

IL REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M N
O P Q R S T V X Y Z.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr.

Tutti sono fogli intieri.

*IN VENETIA. M D LXXXIX.
Appresso Girolamo Polo.*





